

DOCUMENTO DI OFFERTA
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO promossa dalla Provincia di Buenos Aires (l'“**Offerente**” o la “**Provincia**”) avente ad oggetto le

OBBLIGAZIONI

emesse dalla Provincia appartenenti alle serie riportate a partire da pagina ii del presente Documento di Offerta (le “**Obbligazioni Esistenti**”) aventi, alla data del 20 settembre 2005, un ammontare in valore nominale complessivo pari a circa 2,7 miliardi di dollari, corrispondenti a circa 2,2 miliardi di euro (applicando i tassi di cambio alla stessa data), di cui si stima che circa 0,9 miliardi di dollari, corrispondenti a circa 0,7 miliardi di euro (applicando i tassi di cambio alla stessa data), rappresentino le Obbligazioni Esistenti in circolazione in Italia.

OFFERENTE



PROVINCIA DI BUENOS AIRES

(una provincia della Repubblica Argentina)

CORRISPETTIVO OFFERTO

La presente offerta (l'“**Offerta di Scambio**”) è rivolta ai titolari di Obbligazioni Esistenti in Italia ed è parte di un invito globale (l'“**Invito Globale**”) contestualmente rivolto dall'Offerente a parità di condizioni ai titolari di Obbligazioni Esistenti in altre giurisdizioni. Il corrispettivo dell'Offerta di Scambio è rappresentato dalle seguenti serie di nuove obbligazioni (congiuntamente, le “**Nuove Obbligazioni**”) che saranno emesse dalla Provincia entro la Data di Scambio:

- Obbligazioni Par a Lungo Termine in euro e dollari, con godimento dal 1° dicembre 2005 e scadenza al 15 maggio 2035, tasso di interesse con *step-up*. Ammontare in valore nominale complessivo massimo non predeterminato.
- Obbligazioni Par a Medio Termine in euro e dollari, con godimento dal 1° dicembre 2005 e scadenza al 1° maggio 2020, tasso di interesse con *step-up*. Ammontare in valore nominale complessivo massimo equivalente a 750 milioni di dollari, corrispondenti a circa 616 milioni di euro (applicando i tassi di cambio alla data del 20 settembre 2005).
- Obbligazioni Discount in euro e dollari, con godimento dal 1° dicembre 2005 e scadenza al 15 aprile 2017, tasso di interesse fisso. Ammontare in valore nominale complessivo massimo equivalente a 500 milioni di dollari, corrispondenti a circa 411 milioni di euro (applicando i tassi di cambio alla data del 20 settembre 2005).

Nel caso in cui la totalità delle Obbligazioni Esistenti sia portata in adesione e le richieste di Obbligazioni Par a Medio Termine e di Obbligazioni Discount siano pari o superiori all'ammontare in valore nominale complessivo massimo previsto per le stesse, l'ammontare in valore nominale complessivo delle Nuove Obbligazioni che verranno emesse nell'ambito dell'Invito Globale sarà pari a circa 2,6 miliardi di dollari, corrispondenti a circa 2,1 miliardi di euro (applicando i tassi di cambio alla data del 20 settembre 2005).

DURATA DELL'OFFERTA
CONCORDATA CON LA CONSOB

dalle ore 8:30 del 7 novembre 2005 alle ore 16:00 del 16 dicembre 2005 (salvo proroga)

Ai fini del riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount, il Periodo di Adesione è suddiviso in un **Periodo Tempestivo** che va dall'Inizio del Periodo di Adesione fino **alle ore 16:00 del 2 dicembre 2005** (salvo proroga) e in un **Periodo Tardivo** che va dalla fine del Periodo Tempestivo fino alla Fine del Periodo di Adesione.

DATA DI SCAMBIO

12 gennaio 2006 (salvo proroga)

DEALER MANAGER

Citigroup Global Markets, Inc.

INFORMATION AGENT

Bondholder Communications Group

EXCHANGE AGENT

Citibank N.A. (succursale di Londra)

COORDINATORE DELLA RACCOLTA

Citibank N.A. (succursale di Milano)

L'adempimento di pubblicazione del presente Documento di Offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento.

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

Di seguito si riporta la lista delle serie di Obbligazioni Esistenti (la “**Lista delle Obbligazioni Esistenti**”) oggetto dell’Offerta di Scambio. La seguente tabella include una sommaria descrizione delle principali caratteristiche delle Obbligazioni Esistenti. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni Esistenti si rinvia alla sezione C del presente Documento di Offerta e ai regolamenti delle Obbligazioni Esistenti, che possono essere consultati nei luoghi indicati nella sezione N del presente Documento di Offerta nonché sul sito internet “<https://bondexchange.citigroup.com/it/>”. Si nota che mentre le Obbligazioni Esistenti sono denominate in quattro diverse valute, le Nuove Obbligazioni saranno denominate in due valute: dollari statunitensi ed euro.

Lista delle Obbligazioni Esistenti

Valute

CHF = franchi svizzeri;
 EUR = euro;
 JPY = yen giapponesi;
 USD = dollari statunitensi.

Con il termine “serie” di Obbligazioni Esistenti ci si riferisce a ciascuna emissione di Obbligazioni Esistenti sotto indicata.

<u>Obbligazioni Esistenti</u>	<u>ISIN</u>	<u>Valuta</u>	<u>Taglio Minimo</u>	<u>Ammontare in valore nominale al momento dell'emissione</u>	<u>Ammontare in valore nominale complessivo in circolazione^{1 2}</u>	<u>Diritto applicabile</u>	<u>Data di emissione</u>
USD Zero Coupon due 2002	XS0125903772	USD	1.000	USD 100.000.000	USD 63.403.000 corrispondente a euro 52.110.627,11	New York	marzo 2001
USD 12,50% due 2002	US11942XAA37 US11942WAA53	USD	1.000 100.000	USD 150.000.000	USD 111.004.000 corrispondente a euro 91.233.664,83)	New York	marzo 1999
EUR 7,875% due 2002	XS0088755375	EUR	1.000	EUR 100.000.000	EUR 78.171.000 corrispondente a dollari 95.110.655,70	New York	luglio 1998
EUR 9% due 2002	XS0116709113	EUR	1.000	EUR 100.000.000	EUR 99.259.000 corrispondente a dollari 120.768.425,30	New York	settembre 2000
EUR 10,25% due 2003	XS0123127507	EUR	1.000	EUR 300.000.000	EUR 294.990.000 corrispondente a dollari 358.914.333	New York	gennaio 2001
JPY 4,25% due 2003	XS0111764295	JPY	10.000.000	JPY 3.000.000.000	JPY 2.080.000.000 corrispondente a euro 15.319.586,68 e dollari 18.639.341,11	New York	maggio 2000

¹ I valori in valuta diversa da quella di denominazione sono calcolati in base ai tassi di cambio alla data del 20 settembre 2005. Si nota che le eventuali conversioni necessarie ai fini della determinazione del Corrispettivo dell’Offerta di Scambio saranno effettuate utilizzando il Tasso di Cambio di Riferimento, il quale sarà probabilmente diverso dai tassi di cambio al 20 settembre 2005 utilizzati ai fini della presente tabella. Si veda il paragrafo e.1.1.

² La Provincia stima che le Obbligazioni Esistenti in circolazione in Italia siano complessivamente pari, alla data del 20 settembre 2005, a circa 0,9 miliardi di dollari.

USD 12,75% due 2003	US11942XAP06	USD	1.000	USD 100.000.000	USD 80.333.000 corrispondente a euro 66.025.314,37	New York	luglio 2000
	US11942WAP23		100.000				
CHF 7,75% due 2003	CH0005243701	CHF	5.000	CHF 275.000.000	CHF 267.050.000 corrispondente a euro 171.917.555,99 e dollari 209.172.090,37	Svizzera	ottobre 1996
EUR 10,375% due 2004	XS0124395129	EUR	1.000	EUR 300.000.000	EUR 296.242.000 corrispondente a dollari 360.437.641,40	New York	febbraio 2001
EUR 9,75% due 2004	DE0003040408	EUR	1.000	EUR 175.000.000	EUR 173.785.000 corrispondente a dollari 211.444.209,50	Germania	maggio 1999
EUR 10% due 2004	XS0113550213	EUR	1.000	EUR 100.000.000	EUR 97.927.000 corrispondente a dollari 119.147.780,90	New York	luglio 2000
EUR 10,75% due 2005	DE0004528450	EUR	1.000	EUR 350.000.000	EUR 309.986.000 corrispondente a dollari 377.159.966,20	Germania	marzo 2000
EUR 10,625% due 2006	DE0003138806	EUR	1.000	EUR 150.000.000	EUR 147.541.000 corrispondente a dollari 179.513.134,70	Germania	luglio 1999
USD FRNs due 2006	XS0136347183	USD	1.000	USD 74.000.000	USD 43.750.000 corrispondente a euro 35.957.918,96	New York	settembre 2001
USD 13,75% due 2007	US11942XAQ88	USD	1.000	USD 160.000.000	USD 119.416.000 corrispondente a euro 98.147.448,02	New York	agosto 2000
	US11942WAQ06		250.000				
USD 13,25% due 2010	US11942XAD75	USD	1.000	USD 350.000.000	USD 263.479.000 corrispondente a euro 216.552.149,26	New York	marzo 2000
	US11942WAD92		1.000				

Lista delle Nuove Obbligazioni

Di seguito si riporta la lista delle Nuove Obbligazioni, che rappresenteranno il Corrispettivo dell'Offerta di Scambio. La seguente tabella include una sommaria descrizione di alcune caratteristiche delle Nuove Obbligazioni. Il taglio minimo delle Nuove Obbligazioni è pari all'unità di valuta. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Nuove Obbligazioni, si rinvia alla sezione E del presente Documento di Offerta.

<u>Nuove Obbligazioni</u>	<u>Diritto applicabile</u>	<u>Valuta</u>	<u>Scadenza</u>	<u>Tasso di interesse</u>	<u>Ammontare massimo che può essere emesso</u>
Obbligazioni Par a Lungo Termine	New York	EUR o USD	15 maggio 2035	Con <i>step-up</i> : <ul style="list-style-type: none"> • 2,00% dal 1° dicembre 2005 al 15 novembre 2007; • 3,00% dal 16 novembre 2007 al 15 novembre 2009; • 4,00% dal 16 novembre 2009 alla data di scadenza. 	Nessun limite all'emissione
Le Obbligazioni Par a Medio Termine	New York	EUR o USD	1° maggio 2020	Con <i>step-up</i> : <ul style="list-style-type: none"> • 1,00% dal 1° dicembre 2005 al 1° novembre 2009; • 2,00% dal 2 novembre 2009 al 1° novembre 2013; • 3,00% dal 2 novembre 2013 al 1° novembre 2017; • 4,00% dal 2 novembre 2017 alla data di scadenza. 	Equivalente a 750 milioni di dollari (corrispondente a circa 616 milioni di euro)
Obbligazioni Discount	New York	EUR o USD	15 aprile 2017	Tasso fisso del: <ul style="list-style-type: none"> • 9,25% se denominate in dollari; • 8,50% se denominate in euro. 	Equivalente a 500 milioni di dollari (corrispondente a circa 411 milioni di euro)

L'Aderente può scegliere il Corrispettivo che preferisce ricevere tra i diversi tipi di Nuove Obbligazioni nonché la valuta in cui preferisce che tali Nuove Obbligazioni siano denominate, indipendentemente dalla serie di appartenenza delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione (ferme restando le ipotesi di riparto descritte in *"Limiti all'emissione delle Nuove Obbligazioni"* nel paragrafo e.1.1 e nella sezione I).

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

INDICE

	Pag.
INFORMAZIONI IMPORTANTI	1
GLOSSARIO	3
VALUTA DI PRESENTAZIONE	10
COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I DESTINATARI DELL'OFFERTA DI SCAMBIO.....	12
PREMESSA	13
SINTESI DELL'OFFERTA DI SCAMBIO	15
A. AVVERTENZE	23
A.1 CONDIZIONI – INFORMAZIONI AL PUBBLICO – CASI DI REVOCABILITA’ DELLE ADESIONI.....	23
a.1.1 Mancato avveramento e rinuncia alle Condizioni.....	24
a.1.2 Informazioni al pubblico.....	24
a.1.3 Casi di revocabilità delle adesioni.....	25
A.2 COMUNICATO DELL'EMITTENTE	26
A.3 AVVERTENZE SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE.....	26
a.3.a Avvertenze relative alla mancata adesione all'Offerta di Scambio	26
a.3.b Avvertenze relative all'adesione all'Offerta di Scambio.....	27
a.3.b.1 Avvertenze relative alle Procedure di Adesione	29
a.3.c Avvertenze relative alle Nuove Obbligazioni	31
a.3.d Avvertenze relative alla Provincia.....	33
B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE.....	39
B.1 INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES IN QUALITA' DI EMITTENTE DELLE OBBLIGAZIONI ESISTENTI E DI EMITTENTE ED OFFERENTE DELLE NUOVE OBBLIGAZIONI	39
b.1.1 Introduzione	39
b.1.2 Struttura della costituzione argentina e rapporto tra il governo centrale e quello provinciale.....	40
b.1.3 Governo della Provincia	40
b.1.4 Le municipalità	41
b.1.5 Partiti politici	42
b.1.6 Recenti avvenimenti politici.....	43
b.1.7 Economia della Provincia di Buenos Aires.....	44
b.1.8 Finanza pubblica	60
b.1.9 Debito Pubblico	82
b.1.9.1 Sintesi introduttiva	82
b.1.9.2 Evoluzione del debito: 2000-2005.....	83
b.1.9.3 Debito denominato in Peso indicizzati al CER	89
b.1.9.4 Debito denominato in Peso	92
b.1.9.5 Debito denominato in valuta estera	94
b.1.10 Banco Provincia.....	96

B.2 INTERMEDIARI E ALTRI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELL'OFFERTA DI SCAMBIO O NELL'INVITO GLOBALE.....	105
b.2.1 Dealer Manager.....	105
b.2.2 Intermediari Incaricati	106
b.2.3 Depositari.....	106
b.2.4 Information Agent	106
b.2.5 Coordinatore della Raccolta	106
b.2.6 Exchange Agent.....	107
b.2.7 Luxembourg Exchange Agent.....	107
b.2.8 Trustee.....	107
C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO E MODALITÀ DI ADESIONE	108
C.1 CATEGORIA E QUANTITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO	108
c.1.1 Le Obbligazioni Esistenti	109
c.1.2 L'Invito Globale e le Altre Offerte.....	111
c.1.3 Percentuale degli strumenti oggetto di offerta rispetto al loro numero complessivo.....	112
C.2 CONDIZIONI DELL'OFFERTA DI SCAMBIO	113
C.3 MODIFICHE, PROROGA DELL'OFFERTA DI SCAMBIO E RINUNCIA ALLE CONDIZIONI	114
C.4 AUTORIZZAZIONI.....	114
C.5 PROCEDURE DI ADESIONE	115
c.5.1 Invio della Scheda di Adesione	116
c.5.2 Conferimento delle Obbligazioni Esistenti	121
c.5.3 Perfezionamento dell'adesione all'Offerta di Scambio.....	123
c.5.4 Data e modalità dello scambio.....	124
c.5.5 Irregolarità delle adesioni	124
C.6 REVOCA DELLE ADESIONI.....	125
C.7 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA DI SCAMBIO.....	126
C.8 MERCATO SUL QUALE È PROMOSSA L'OFFERTA DI SCAMBIO	127
D. QUANTITATIVO DELLE OBBLIGAZIONI POSSEDUTE DALL'OFFERENTE E OPERAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI	129
D.1 QUANTITATIVO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'ENTE EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO O DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE	129
d.1.1 Indicazione del quantitativo e delle categorie di obbligazioni possedute, con la specificazione del titolo del possesso	129
d.1.2 Indicazione dell'eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno su strumenti finanziari dell'emittente, ovvero ulteriori impegni sui medesimi strumenti.....	129

D.2 QUANTITATIVO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DALL'OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA.....	129
d.2.1 Indicazione del quantitativo delle categorie di obbligazioni offerte in corrispettivo dello scambio con la specificazione del titolo del possesso	129
d.2.2 Indicazione dell'eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno su strumenti finanziari dell'emittente, ovvero ulteriori impegni sui medesimi strumenti	129
E. CORRISPETTIVO OFFERTO PER LO SCAMBIO.....	130
E.1 CORRISPETTIVO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE	130
e.1.1 Indicazione del Corrispettivo.....	130
e.1.2 Criteri seguiti per la determinazione del Corrispettivo	134
e.1.3 Media aritmetica mensile delle quotazioni delle Obbligazioni Esistenti nei dodici mesi precedenti l'annuncio dell'Offerta di Scambio.....	135
e.1.4 Indicazione dei valori attribuiti alle Obbligazioni Esistenti in occasione di precedenti operazioni finanziarie.....	137
e.1.5 Indicazione dei valori ai quali la Provincia ha effettuato operazioni di acquisto e/o vendita sulle Obbligazioni Esistenti	137
E.2 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI OFFERTI QUALE CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO	137
e.2.1 Indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle autorità competenti, cui è soggetta l'operazione di offerta degli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio e dei relativi estremi.....	137
e.2.2 Indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari offerti come corrispettivo in occasione di precedenti operazioni finanziarie.....	137
e.2.3 Indicazione dei valori ai quali la Provincia ha effettuato operazioni di acquisto e/o vendita sugli strumenti finanziari oggetto dello scambio.....	137
e.2.4 Criteri seguiti per la determinazione dell'ammontare in valore nominale delle Nuove Obbligazioni	137
e.2.5 Descrizione degli strumenti finanziari offerti in corrispettivo dello scambio e dei relativi diritti connessi.....	137
e.2.5.1 Sistemi di Gestione Accentrata e registrazione delle Nuove Obbligazioni.....	150
e.2.5.2. Obbligazioni in forma definitiva	151
e.2.5.3 Descrizione del regime fiscale.....	152
e.2.5.3.1 Regime fiscale italiano.....	152
e.2.5.3.1.1 Scambio delle Obbligazioni Esistenti	152
e.2.5.3.1.2 Regime fiscale delle Nuove Obbligazioni	153
e.2.5.3.2 Regime fiscale argentino.....	158
e.2.6 Modalità dei pagamenti di capitale e di interessi in ragione delle Nuove Obbligazioni	158
e.2.7 Indicazione dell'esistenza di un formale impegno da parte degli organi designati a presentare domanda di ammissione alla quotazione presso un mercato regolamentato precisando gli estremi della delibera ed il periodo entro il quale verrà attuata	159
F. DATE, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO.....	160
F.1 INDICAZIONE DELLA DATA DI SCAMBIO	160

F.2 INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	160
F.3 INDICAZIONE DELLE GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO	160
G. MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE	161
G.1 PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL’OPERAZIONE	161
G.2 MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE	161
G.3 PROGRAMMI FUTURI DELL’EMITTENTE	162
H. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI.....	164
H.1 COMPENSI AL COORDINATORE DELLA RACCOLTA E AI DEPOSITARI.....	164
H.2 ALTRE COMMISSIONI E SPESE.....	164
I. IPOTESI DI RIPARTO	165
L. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA	169
M. APPENDICI	170
M.1 SCHEDA DI ADESIONE	171
M.2 TRADUZIONE DELL’INDENTURE TRA LA PROVINCIA E THE BANK OF NEW YORK, IN QUALITÀ DI TRUSTEE, E DEI REGOLAMENTI DELLE NUOVE OBBLIGAZIONI.....	172
M.3 DATI DI SINTESI SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA	174
M.4 MODELLO DI DICHIARAZIONE DI REVOCA.....	175
M.5 ESEMPI DI CORRISPETTIVO.....	176
M.6 SCALE DI RATING	177
M.7 ELENCO DEGLI INTERMEDIARI INCARICATI.....	178
N. DOCUMENTI CHE L’OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE.....	179
N.1 DOCUMENTI RELATIVI ALL’OFFERENTE NONCHÉ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO	179

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Le definizioni di alcuni dei termini utilizzati nella presente sezione sono contenute nel Glossario.

Valutazione dell'informativa a disposizione del pubblico e metodologie utilizzate

Nel definire i termini finanziari dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio, la Provincia ha applicato alcuni principi di sostenibilità del debito e di eguaglianza di trattamento tra creditori. La Provincia, che sta ancora uscendo dalla più seria crisi economica di tutta la sua storia, cerca di ridurre il proprio debito pubblico nella misura che essa considera necessaria per creare le basi di una futura stabilità finanziaria e della sostenibilità del debito nel lungo termine. La Provincia ha calcolato i rapporti di scambio per ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti nella misura più equa che ha ritenuto attuabile tenuto conto della complessità dei fattori finanziari e di altro genere che incidono su tale calcolo. Inoltre, la Provincia ha individuato i termini e le condizioni delle Nuove Obbligazioni in un modo che, secondo la sua opinione, bilancia le proprie necessità e urgenze economiche con le diverse preferenze degli investitori, e ha cercato di fornire agli investitori accesso alle Nuove Obbligazioni in maniera equilibrata.

In ogni caso, il calcolo del rapporto di scambio tra ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti e le Nuove Obbligazioni, i tassi di interesse delle Nuove Obbligazioni e i tassi di cambio sono, almeno parzialmente, fondati su criteri stabiliti dalla Provincia scegliendo tra diversi possibili approcci e metodologie. La Provincia, pertanto, ha operato delle scelte in ordine alla metodologia, ai calcoli e agli altri parametri dell'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte) che per loro natura sono necessariamente soggettivi. Inoltre, non è possibile fornire alcuna garanzia che il tasso di crescita dell'economia della Provincia rispetterà le attuali assunzioni fatte, né che la Provincia raggiungerà la sostenibilità del proprio debito nel lungo termine (in particolare, si vedano le avvertenze di cui al paragrafo a.3.d. per la descrizione di diversi fattori che possono avere un effetto negativo sulle prospettive economiche della Provincia).

Le informazioni relative alla Repubblica Argentina e all'economia argentina contenute nel presente Documento di Offerta si basano su dati disponibili al pubblico. La Provincia non ha condotto una verifica indipendente di tali informazioni e non assume alcuna responsabilità in relazione alla accuratezza delle stesse.

Né la Provincia, né il Dealer Manager, il Coordinatore della Raccolta, gli Intermediari Incaricati, l'Information Agent, l'Exchange Agent, il *trustee* o *fiscal agent* delle Obbligazioni Esistenti, il Trustee o il paying agent delle Nuove Obbligazioni o un loro rappresentante esprimono alcuna raccomandazione in relazione all'Offerta di Scambio. In particolare, nessuno di tali soggetti ha espresso alcuna opinione relativamente: (i) alla congruità dei termini dell'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte), (ii) all'esattezza o alla congruità dei valori risultanti dall'applicazione della metodologia prescelta per i calcoli e degli altri parametri fissati per l'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte), o (iii) alla circostanza se gli Obbligazionisti debbano o meno aderire all'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte), conferendo le proprie Obbligazioni Esistenti.

Nessun soggetto è stato autorizzato a esprimere raccomandazioni di alcuna natura relativamente all'opportunità di aderire all'Offerta di Scambio o ai termini, alla congruità o valore di qualsiasi aspetto dell'Offerta di Scambio. Inoltre, nessun soggetto è stato autorizzato a fornire informazioni in relazione all'Offerta di Scambio che non siano contenute nel presente Documento di Offerta, nella Scheda di Adesione o nel Modello di Dichiarazione di Revoca allo stesso allegati, e ove tali informazioni vengano fornite, le stesse dovranno considerarsi non autorizzate dalla Provincia, dal Dealer Manager, dal Coordinatore della Raccolta, dagli Intermediari Incaricati, dall'Information Agent, dall'Exchange Agent, dal *trustee* o *fiscal agent* delle Obbligazioni Esistenti, dal Trustee delle Nuove Obbligazioni o da un loro rappresentante.

Di conseguenza, gli Obbligazionisti dovrebbero comunque svolgere una propria indipendente valutazione dei termini dell'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte). La decisione di aderire all'Offerta di Scambio spetta unicamente agli Obbligazionisti. Si raccomanda agli Obbligazionisti di leggere attentamente le avvertenze contenute nella sezione A del presente Documento di Offerta e di considerare attentamente tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Offerta e nella Scheda di Adesione, di consultare i documenti messi a disposizione del pubblico nei luoghi indicati alla successiva sezione N e sul sito internet "<https://bondexchange.citigroup.com/it>" e di rivolgersi ai propri consulenti finanziari, legali e fiscali per decidere se aderire o meno alla Offerta di Scambio e quale tipo di Nuove Obbligazioni selezionare.

In particolare, gli Obbligazionisti sono invitati a consultare i documenti messi a disposizione del pubblico. La Provincia mette a disposizione questo Documento di Offerta esclusivamente ai fini della presente offerta.

La Provincia non assume alcuna responsabilità per le informazioni o i dati messi a disposizione del pubblico di cui non è autore, salvo che per il presente Documento di Offerta e le sue appendici da m.1 a m.5 e m.7 o le informazioni delle quali abbia autorizzato la pubblicazione da parte dell'Information Agent e/o del Coordinatore della Raccolta.

L'Offerta di Scambio viene effettuata esclusivamente sulla base del presente Documento di Offerta. L'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio è parte, è effettuato sulla base di documenti d'offerta redatti secondo le normative vigenti nei paesi in cui le offerte pubbliche di scambio sono promosse nonché, nel caso di collocamenti privati presso investitori istituzionali, sulla base di documenti appositamente predisposti. L'Offerta di Scambio è rivolta esclusivamente ai titolari delle Obbligazioni Esistenti detenute in Italia (ferme restando eventuali limitazioni previste dalla normativa dei paesi di residenza di tali Obbligazionisti). L'Invito Globale non è esteso ad alcun paese nel quale l'effettuazione dello stesso non sia permessa.

Informazioni di natura previsionale

Alcune delle informazioni contenute nel presente Documento di Offerta hanno natura previsionale. In particolare, hanno natura previsionale le dichiarazioni relative all'andamento futuro dell'economia e delle finanze della Provincia. L'accuratezza delle informazioni di natura previsionale è significativamente influenzata da fattori la cui valutazione è incerta quali, tra l'altro, l'incremento del tasso di inflazione, l'andamento dei tassi di interesse nazionali e internazionali, la fluttuazione dei tassi di cambio, l'andamento dei prezzi sul mercato internazionale dei beni prodotti dalla Provincia e l'andamento dell'economia nei paesi che sono principali *partner* commerciali dell'Argentina. Ulteriori fattori rilevanti possono essere: eventi naturali, conflitti armati interni o internazionali, situazioni di instabilità politica interna. Pertanto, le dichiarazioni previsionali si basano su presupposti la cui mancata o difforme realizzazione potrebbe comportare uno scostamento significativo dei risultati economici della Provincia rispetto a quelli previsti o ipotizzati.

GLOSSARIO

Aderente:	ciascun Obbligazionista aderente all'Offerta di Scambio.
Aderenti Tardivi:	ciascuno degli Obbligazionisti che conferirà validamente Obbligazioni Esistenti durante il Periodo Tardivo.
Aderenti Tempestivi:	ciascuno degli Obbligazionisti che conferirà validamente Obbligazioni Esistenti durante il Periodo Tempestivo.
Ammontare Addizionale:	ha il significato ad esso attribuito nel paragrafo e.1.1.
Ammontare Massimo delle Obbligazioni Par a Medio Termine:	l'ammontare massimo delle Obbligazioni Par a Medio Termine che potranno essere emesse a servizio dell'Invito Globale, che sarà equivalente a 750 milioni di dollari.
Ammontare Massimo delle Obbligazioni Discount:	l'ammontare massimo delle Obbligazioni Discount che potranno essere emesse a servizio dell'Invito Globale, che sarà equivalente a 500 milioni di dollari.
Ammontare Prioritario:	ha il significato ad esso attribuito nel paragrafo c.5.2., in relazione alle procedure di adesione che dovranno essere seguite ai fini dell'attuazione dell'eventuale riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount. Si veda anche la sezione I.
Argentina:	la Repubblica Argentina.
Banca Centrale:	Banco Central de la Repubblica Argentina, la banca centrale argentina, dotata di poteri regolamentari, di vigilanza e di controllo sulla politica monetaria, in ciò includendosi la possibilità di stampare moneta, di concedere prestiti al Governo Federale per coprire eventuali disavanzi di bilancio e di fornire assistenza finanziaria alle istituzioni finanziarie aventi problemi di liquidità.
Banco Municipal de la Plata:	Banca municipale di La Plata, di cui Banco Provincia ha acquisito 18 filiali operative (si veda il paragrafo b.1.9.4).
Banco Provincia:	Banco de la Provincia de Buenos Aires, banca di proprietà della Provincia (si veda il paragrafo b.1.10).
Basket A:	ha il significato ad esso attribuito al paragrafo c.5.2, in relazione alle procedure di adesione che dovranno essere seguite ai fini dell'attuazione dell'eventuale riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount. Si veda anche la sezione I.
Basket B:	ha il significato ad esso attribuito al paragrafo c.5.2, in relazione alle procedure di adesione che dovranno essere seguite ai fini dell'attuazione dell'eventuale riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount. Si veda anche la sezione I.
Boconba:	obbligazioni emesse dalla Provincia a partire dal 1991 a favore di una serie di ricorrenti che avevano prevalso in azioni legali contro la Provincia o le sue municipalità, a soddisfazione delle rispettive pretese. I termini di tali obbligazioni variano a seconda della data in cui si è verificato l'evento che ha dato luogo alla relativa azione legale. Le Boconba sono state originariamente denominate in dollari o in Peso a scelta del ricorrente. Le Boconba denominate in dollari sono state convertite in Peso e indicizzate al CER, al tasso di cambio di 1,40 Peso per 1,00 dollaro, quale risultato del processo di pesificazione. Le Boconba emesse in seguito al processo di pesificazione sono denominate in Peso. Le obbligazioni Boconba non rientrano tra le Obbligazioni Esistenti e non sono, pertanto, oggetto dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio (si veda il paragrafo b.1.9.3 e b.1.9.4).
Boden:	obbligazioni che il Governo Federale ha emesso a partire dal 2002 per indennizzare persone fisiche e istituzioni finanziarie colpite da alcune delle misure d'emergenza adottate dal Governo Federale durante la crisi economica. Le obbligazioni Boden non rientrano tra le Obbligazioni Esistenti e non sono, pertanto, oggetto dell'Invito Globale e dell'Offerta di

Scambio (si veda il paragrafo b.1.9.3).

- Bogar:** obbligazioni emesse dal *Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial* (Fondo di Sviluppo Provinciale), di amministrazione federale, al fine di ristrutturare il debito delle province argentine, compresa la Provincia. La Provincia indirettamente garantisce il pagamento sui Bogar fino ad un importo pari al 15% delle entrate fiscali cui ha diritto in base al regime di copartecipazione delle imposte federali, attraverso la cessione di tale quota al Fondo di Sviluppo Provinciale. Sebbene il Governo Federale dia istruzioni al *trustee* del Fondo di Sviluppo Provinciale di effettuare i pagamenti dovuti in base a tali obbligazioni, la Provincia è tenuta a rimborsare il Fondo di Sviluppo Provinciale per le somme da quest'ultimo erogate. Le obbligazioni Bogar non rientrano tra le Obbligazioni Esistenti e non sono, pertanto, oggetto dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio (si veda il paragrafo b.1.9.3).
- CER:** *Coefficiente de estabilización de referencia*, coefficiente, utilizzato a partire dal 3 febbraio 2002, il cui valore in Peso è indicizzato al tasso di inflazione calcolato sulla crescita dei prezzi al consumo. Il valore nominale di uno strumento finanziario parametrato al CER viene convertito, tramite applicazione di questo coefficiente, in un valore indicizzato al CER e gli interessi sono calcolati con riferimento al valore ottenuto in seguito a tale conversione.
- class action:** procedimento giudiziale con il quale, ai sensi del diritto degli Stati Uniti d'America, uno o più membri di un gruppo, o "classe", possono citare o essere citati in giudizio quali rappresentanti di tutti i membri della classe di appartenenza. La parte interessata a istituire una class action deve fornire prova che il riconoscimento dello status di "classe" (c.d. certificazione di classe) è appropriato. A tale fine, deve dimostrare che sussistono le seguenti caratteristiche: la classe è così numerosa da rendere impossibile la chiamata in causa di ciascuno dei suoi membri, esistono questioni di fatto e di diritto comuni a tutti i membri della classe, le domande e le difese avanzate dalle parti che rappresentano la classe sono domande e difese proprie dell'intera classe e i rappresentanti della classe proteggeranno gli interessi della stessa in modo equo ed adeguato.
- Conurbano Bonaerense:** area urbana densamente popolata e ad alto grado di industrializzazione, che si sviluppa intorno alla Città di Buenos Aires. Il perimetro di tale area è stato definito dall'amministrazione federale in modo da rappresentare un quadro diversificato della popolazione urbana argentina sulla base di determinate variabili socio-economiche, da utilizzare per lo sviluppo e l'implementazione di politiche pubbliche nazionali. L'area è suddivisa in numerose municipalità della Provincia situate nei pressi della Città di Buenos Aires, ma non comprende la Città di Buenos Aires. Circa il 63% della popolazione della Provincia è concentrata nell'area del *Conurbano Bonaerense*.
- Coordinatore della Raccolta:** per l'Offerta di Scambio, Citibank N.A. (succursale di Milano), cui l'Offerente ha conferito l'incarico di svolgere i compiti descritti nel Documento di Offerta e a cui, tra l'altro, devono essere inviate da parte dei Depositari e/o Intermediari Incaricati le Schede di Adesione all'Offerta di Scambio debitamente compilate.
- Corrispettivo:** le Nuove Obbligazioni emesse come corrispettivo dell'Offerta di Scambio.
- creditori multilaterali:** istituzioni intergovernative multilaterali, come ad esempio la Banca Mondiale e la Inter-American Development Bank (si veda il paragrafo b.1.9.5).
- CVS:** *Coefficiente de variación salarial*, coefficiente, utilizzato dal 1° ottobre 2002 fino al 31 marzo 2004, il cui valore in Peso è determinato sulla base dell'indice di misurazione delle variazioni salariali nei settori pubblico e privato. Il valore nominale di uno strumento finanziario parametrato al CVS viene convertito, tramite applicazione di questo coefficiente, in un

	valore adeguato al CVS e gli interessi su tali strumenti finanziari sono calcolati con riferimento al valore ottenuto in seguito a tale conversione.
Data di Annuncio:	il 21 dicembre 2005 (o, un giorno che sia entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Scambio come eventualmente prorogata), data in cui la Provincia annuncerà i risultati definitivi dell'Invito Globale.
Data di Annuncio degli Esiti dell'Offerta di Scambio:	Il 21 dicembre 2005 (o altro giorno, anche diverso dalla Data di Annuncio, entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Scambio come eventualmente prorogata), data in cui la Provincia annuncerà i risultati definitivi dell'Offerta di Scambio.
Data di Scambio:	il 12 gennaio 2006, (vale a dire quattro settimane dopo la Fine del Periodo di Adesione) o la prima data successiva in cui la Provincia depositerà le Nuove Obbligazioni presso il depositario comune di Euroclear e Clearstream Luxembourg. Come descritto nel paragrafo c.5.4, si prevede che il processo di accredito delle Nuove Obbligazioni sui conti degli Aderenti si protrarrà per diversi giorni dopo la Data di Scambio. La durata del processo di accredito dipenderà dai Depositari degli Aderenti e dagli altri eventuali intermediari tramite cui tali Depositari detengono un conto presso Euroclear e Clearstream Luxembourg (e sarà pertanto responsabilità di tali soggetti) (si veda il paragrafo c.5.4 e le avvertenze di cui al paragrafo a.3.b).
Dealer Manager:	Citigroup Global Markets, Inc., cui l'Offerente ha conferito l'incarico di <i>dealer manager</i> , con il compito, tra l'altro, di prestare consulenza alla Provincia in merito alla ristrutturazione delle Obbligazioni Esistenti e di assistere la Provincia nell'attuazione dell'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio è parte.
Depositari:	la banca o altro intermediario attraverso i quali un Obbligazionista detiene le Obbligazioni Esistenti e ai quali, tra l'altro, dovrà essere consegnata la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta al fine di aderire all'Offerta di Scambio.
Documento di Offerta:	il presente documento di offerta, redatto in base all'art. 37 del Regolamento Emittenti e secondo gli schemi 1 e 5 della parte seconda dell'allegato 2° al Regolamento Emittenti.
dollari:	dollari statunitensi.
DTC:	Depository Trust Company, un sistema di gestione accentrata statunitense (che non rientra tra i Sistemi di Gestione Accentrata Designati).
esportazioni:	le esportazioni sono calcolate in base ai valori forniti alla dogana argentina, su base FOB, al momento della partenza delle merci prodotte nella Provincia.
Eurobond:	obbligazioni (incluse tutte le Obbligazioni Esistenti) emesse dalla Provincia sui mercati finanziari internazionali a partire dal 1995, tra cui i titoli emessi in virtù del programma di <i>euro medium-term notes</i> avente un ammontare pari a 3,2 miliardi di dollari adottato dalla Provincia nel 1998 (Programma EMTN). Tutte le Obbligazioni Esistenti sono Eurobond (si veda il paragrafo b.1.9.5).
Exchange Agent:	Citibank N.A. (succursale di Londra), cui l'Offerente ha conferito l'incarico di "agente per lo scambio" nell'ambito dell'Invito Globale, con il compito, tra l'altro, di ricevere le Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Offerta di Scambio, attraverso i sistemi di gestione accentrata, nonché di effettuare i pagamenti del Corrispettivo alla Data di Scambio, anch'essi per il tramite degli intermediari aderenti ai sistemi di gestione accentrata (si veda il paragrafo c.5).
fattore di riparto:	ha il significato ad esso attribuito nella sezione I, in relazione all'attuazione dell'eventuale riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount.

Fine del Periodo di Adesione:	il 16 dicembre 2005, data di chiusura del Periodo di Adesione, o altra data a cui sarà stata prorogata la fine del Periodo di Adesione.
FOB:	Franco a Bordo (<i>Free on Board</i>); termine che indica il prezzo della merce al porto di partenza e non include il nolo sino a destinazione e il premio assicurativo relativo alla polizza di assicurazione per il trasporto (si veda “ <i>Esportazioni di origine provinciale</i> ” al paragrafo b.1.7).
giorno lavorativo:	con riferimento alle Nuove Obbligazioni denominate in dollari, qualsiasi giorno che sia diverso da sabato o domenica e da un giorno in cui gli istituti bancari o le fiduciarie sono autorizzati o obbligati in via generale dalla legge, dalla normativa secondaria o da un provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella città di New York o di Buenos Aires; con riferimento alle Nuove Obbligazioni denominate in euro, qualsiasi giorno che sia diverso da sabato o domenica e da un giorno in cui gli istituti bancari o le fiduciarie sono autorizzati o obbligati in via generale dalla legge, dalla normativa secondaria o da un provvedimento esecutivo a rimanere chiusi a Buenos Aires e che sia altresì un giorno in cui il sistema TARGET, o qualsiasi altro sistema sostitutivo, rimane aperto per la relativa attività (si veda il paragrafo e.2.6).
Governo Federale:	il governo federale della Repubblica Argentina.
Grado delle Nuove Obbligazioni:	ha il significato ad esso attribuito nel paragrafo e.2.5., in relazione alle caratteristiche delle Nuove Obbligazioni.
Indebitamento Esterno:	l’ammontare complessivo dell’indebitamento dell’Offerente rappresentato da finanziamenti, obbligazioni e altri titoli di debito denominati o pagabili (anche a discrezione del titolare di tali titoli) in una valuta diversa dalla valuta legale in Argentina, incluso l’Indebitamento Obbligazionario.
Indebitamento Obbligazionario:	l’ammontare complessivo dell’indebitamento dell’Offerente nei confronti di titolari di Obbligazioni Esistenti.
Indenture:	contratto tra la Provincia e The Bank of New York, in qualità di Trustee, che disciplina le Nuove Obbligazioni. Per una traduzione non ufficiale dell’Indenture, si veda l’appendice m.2.
Information Agent:	Bondholder Communications Group, cui l’Offerente ha conferito l’incarico di “information agent” nell’ambito dell’Invito Globale e a cui, tra l’altro, devono essere rivolte le domande o richieste relative alle procedure di adesione all’Offerta di Scambio e le richieste di ricevere copia del Documento di Offerta o della Scheda di Adesione.
Inizio del Periodo di Adesione:	7 novembre 2005, data di inizio del Periodo di Adesione.
Interessi Scaduti:	eventuali interessi dovuti fino al 31 dicembre 2001 (incluso), calcolati sull’ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti, ai tassi di interesse previsti dai rispettivi Regolamenti Esistenti (ad eccezione delle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla serie “USD FRNs due 2006”, alle quali verrà applicato un tasso del 13,75%), fermo restando che su tali interessi non verranno calcolati interessi (si veda il paragrafo e.1.1). Gli Interessi Scaduti sono considerati al fine di calcolare l’Ammontare Addizionale.
Interessi Ulteriori:	interessi ulteriori, calcolati sull’ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti, al tasso del 2,00% annuo, a partire dal 1° gennaio 2002 (incluso) (ad eccezione delle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla serie “USD Zero Coupon due 2002” che matureranno detti interessi a partire dall’11 marzo 2002, incluso) e fino al 1° dicembre 2005 (escluso), fermo restando che su tali interessi non verranno calcolati interessi (si veda il paragrafo e.1.1). Gli Interessi Ulteriori sono considerati al fine di calcolare l’Ammontare Addizionale.
Intermediari Incaricati:	gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all’Offerta di Scambio elencati nell’appendice m.7. Si veda anche il paragrafo b.2.2.

Invito Globale:	l'offerta globale rivolta dall'Offerente ai titolari di Obbligazioni Esistenti, sostanzialmente alle medesime condizioni, in Italia e in altre giurisdizioni, la quale consiste nella presente Offerta di Scambio, in altre offerte pubbliche di scambio promosse in base ad un autonomo prospetto pubblicato secondo le normative nazionali applicabili (in Argentina e Lussemburgo) ovvero utilizzando il prospetto pubblicato in Lussemburgo ai sensi della Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (Germania), nonché in un'offerta rivolta a investitori istituzionali negli Stati Uniti d'America, ai sensi della <i>Rule 144A</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933 come successivamente modificato, e a Obbligazionisti al di fuori degli Stati Uniti d'America e dell'Italia, ai sensi della <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933 come successivamente modificato, promossa in base ad un documento informativo in lingua inglese (“ Offering Memorandum ”) (congiuntamente alle offerte diverse dall'Offerta di Scambio, le “ Altre Offerte ”).
IPC:	indice dei prezzi al consumo. Tale indice viene calcolato sulla base di un paniere di beni e servizi computati secondo un criterio di ponderazione aggiornato mensilmente, in modo da riflettere i consumi tipici delle famiglie argentine. L'IPC misura le variazioni nel livello dei prezzi applicati al consumatore finale e quindi è indicativo dell'andamento del costo della vita.
IPI:	indice dei prezzi all'ingrosso. La variazione percentuale annua dell'IPI calcolata ad una particolare data corrisponde alla variazione dell'IPI tra quella data e la medesima data dell'anno precedente. Tale indice viene calcolato sulla base di un paniere di beni e servizi che intende riflettere gli acquisti tipici dei venditori al dettaglio argentini. L'IPI misura le variazioni nel livello dei prezzi dei beni e dei servizi applicati ai venditori al dettaglio.
Lecops:	obbligazioni quasi-valuta emesse dal Governo Federale (si veda il paragrafo b.1.8).
Luxembourg Exchange Agent:	Dexia Banque Internazionale à Luxembourg S.A.. Il Luxembourg Exchange Agent svolge le sue funzioni in relazione all'offerta di scambio effettuata dalla Provincia in Lussemburgo nel contesto dell'Invito Globale, ma non svolge alcuna funzione in relazione all'Offerta di Scambio.
mercato emergente:	espressione con cui generalmente si indica un mercato in via di sviluppo.
Ministero dell'Economia della Provincia di Buenos Aires:	<i>Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.</i>
Modello di Dichiarazione di Revoca:	il modello di dichiarazione di revoca, allegato al presente Documento di Offerta, che gli Aderenti potranno, a loro scelta, utilizzare ai fini di una eventuale revoca della propria precedente adesione all'Offerta di Scambio, nei casi in cui tale revoca sarà permessa.
Nuove Obbligazioni:	le Obbligazioni Par a Lungo Termine, le Obbligazioni Par a Medio Termine e le Obbligazioni Discount. Le Nuove Obbligazioni sono offerte quale corrispettivo nell'ambito dell'Invito Globale e saranno emesse dalla Provincia entro la Data di Scambio.
Obbligazioni Discount:	le Nuove Obbligazioni denominate in dollari e in euro, scadenza al 15 aprile 2017, offerte dall'Offerente come corrispettivo dell'Invito Globale.
Obbligazioni Esistenti:	gli strumenti finanziari, emessi dalla Provincia, oggetto dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio.
Obbligazioni Par a Lungo Termine:	le Nuove Obbligazioni denominate in dollari e in euro, scadenza al 15 maggio 2035, offerte dall'Offerente come corrispettivo dell'Invito Globale.
Obbligazioni Par a Medio Termine:	le Nuove Obbligazioni denominate in dollari e in euro, scadenza al 1°

	maggio 2020, offerte dall'Offerente come corrispettivo dell'Invito Globale.
obbligazioni quasi-valuta:	obbligazioni emesse dal Governo Federale e dalle province (tra cui la Provincia) che potevano essere utilizzate per estinguere determinate obbligazioni, comprese quelle fiscali.
Obbligazionisti:	i titolari di Obbligazioni Esistenti.
Offerente:	la Provincia di Buenos Aires.
Offerta di Scambio:	l'offerta promossa ai sensi dell'art. 102 del Testo Unico, nell'ambito dell'Invito Globale, con cui l'Offerente invita gli Obbligazionisti che detengono Obbligazioni Esistenti in Italia (ferme restando eventuali limitazioni previste dalla normativa dei paesi di residenza di tali Obbligazionisti) a conferire le Obbligazioni Esistenti per l'annullamento e verso il pagamento del Corrispettivo.
Patacones:	buoni del Tesoro quasi-valuta emessi dalla Provincia nel 2001 e nel 2002 per finanziare il proprio deficit di bilancio durante la crisi economica argentina (si veda il paragrafo b.1.9.3).
Periodo di Adesione:	il periodo di durata dell'Offerta di Scambio, come concordato con CONSOB, dalle ore 8:30 del 7 novembre 2005 alle ore 16:00 del 16 dicembre 2005, e relativa proroga.
Periodo Tardivo:	il periodo successivo alla Scadenza Tempestiva e fino alla Fine del Periodo di Adesione.
Periodo Tempestivo:	il periodo a partire dalla Fine del Periodo Tempestivo e fino alla Scadenza Tempestiva.
Peso:	peso argentini.
Prodotto Interno Lordo o PIL:	il valore complessivo dei beni e dei servizi finali prodotti dall'Argentina o dalla Provincia, a seconda del caso, in un determinato periodo.
Provincia:	la Provincia di Buenos Aires.
Regolamenti delle Nuove Obbligazioni:	i regolamenti che disciplinano le Nuove Obbligazioni.
Regolamenti Esistenti:	i regolamenti che disciplinano le Obbligazioni Esistenti.
Regolamento Emittenti:	il regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico in materia di emittenti, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
rischio di cambio:	rischio relativo ai possibili effetti delle variazioni nei tassi di cambio.
Scadenza della Facoltà di Revoca:	2 dicembre 2005 alle ore 16:00, salvo proroga. Si veda il paragrafo c.6.
Scadenza Tempestiva:	2 dicembre 2005 alle ore 16:00, salvo proroga.
Scheda di Adesione:	la scheda di adesione, pubblicata unitamente al presente Documento di Offerta, che gli Obbligazionisti devono compilare e consegnare al Depositario presso il quale detengono le proprie Obbligazioni Esistenti ai fini dell'adesione all'Offerta di Scambio.
Sistemi di Gestione Accentrata Designati:	Euroclear Clearstream Luxembourg, Clearstream AG, SIS (si veda il paragrafo c.5).
Stati Uniti:	gli Stati Uniti d'America.
taglio minimo:	il taglio minimo di un'obbligazione rappresenta il valore nominale minimo in cui tale obbligazione può essere emessa.
Tasso di Cambio di Riferimento:	il tasso di cambio indicato sullo schermo Reuters "1FED" alle ore 16:00 (ora italiana) alla fine del periodo durante il quale è possibile aderire all'Invito Globale, cioè il valore medio fissato dalla Federal Reserve Bank di New York alle ore 10:00 secondo l'ora della città di New York.

Tasso di disoccupazione:	il tasso di disoccupazione rappresenta la percentuale della forza lavoro della Provincia che non ha lavorato per almeno un'ora remunerata oppure per almeno quindici ore non remunerate durante la settimana precedente la data della misurazione. Per "forza lavoro" si intende il totale della popolazione nei quattro maggiori centri urbani della Provincia (<i>La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata e il Conurbano Bonaerense</i>) che ha lavorato per almeno un'ora remunerata oppure per almeno quindici ore non remunerate durante la settimana precedente la data della misurazione più la popolazione che è disoccupata ma attivamente in cerca di lavoro.
Tasso di inflazione:	il tasso di inflazione misura, su base aggregata, la variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi. Corrisponde alla variazione percentuale dell'IPC tra due diverse date, se non specificato altrimenti. Il tasso di inflazione annuo calcolato ad una particolare data corrisponde alla variazione dell'IPC tra quella data e la medesima data dell'anno precedente. Il Governo Federale compila anche statistiche relative alle variazioni dell'IPI. L'IPI rappresenta una modalità di misurazione del tasso di inflazione, ma ha un ambito di applicazione più limitato rispetto all'IPC, in quanto misura le variazioni nel livello dei prezzi dei beni e dei servizi applicati ai venditori al dettaglio e non ai consumatori finali.
Tasso di sottoccupazione:	il tasso di sottoccupazione rappresenta la percentuale della forza lavoro della Provincia che ha lavorato per meno di trentacinque ore durante la settimana precedente la data della misurazione e che desidera lavorare per un maggior numero di ore.
Testo Unico:	il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.
Trustee:	The Bank of New York, che agirà in qualità di <i>trustee</i> per i titolari di Nuove Obbligazioni (si veda il paragrafo e.2.5).

Nel presente Documento di Offerta, salvo diversa indicazione, gli orari si riferiscono all'ora italiana. Per calcolare l'ora di Buenos Aires e di New York, alla data del presente Documento di Offerta, si devono sottrarre, rispettivamente, cinque e sei ore dall'ora italiana.

VALUTA DI PRESENTAZIONE

Salvo ove diversamente specificato, nel presente Documento di Offerta con “euro”, “EUR” e “€” ci si riferisce alla valuta dell’Unione Europea, con “dollari”, “\$” e “USD” ci si riferisce alla valuta degli Stati Uniti d’America, con “Peso” e “Ps” ci si riferisce ai peso argentini, con “Franchi svizzeri” e “CHF” ci si riferisce alla valuta della Svizzera e con “yen”, “JPY” e “¥” ci si riferisce alla valuta del Giappone. La maggior parte dei propri indicatori economici e altri dati statistici vengono resi pubblici dalla Provincia in Peso. Le cifre in cui sono espressi gli indicatori economici nel periodo compreso tra il 1° aprile 1991 e il 6 gennaio 2002 sono le stesse sia in dollari sia in Peso, in virtù del regime di tasso di cambio fisso 1,00 Peso = 1,00 dollaro in vigore durante quel periodo. Per le cifre in cui sono espressi i flussi di capitale in Peso durante un determinato periodo, si utilizza il tasso di cambio medio Peso/dollaro di quel periodo. Per le cifre in cui sono espressi importi ad una determinata data, si utilizza il tasso di cambio in vigore a quella data.

Dal 6 gennaio 2002 all’11 febbraio 2002, sono stati in vigore due distinti tassi di cambio Peso/dollaro:

- un tasso ufficiale, fissato a 1,40 Peso per dollaro, utilizzato per le esportazioni, determinate importazioni e determinati pagamenti di capitale e
- un tasso non ufficiale variabile, utilizzato per tutte le altre operazioni economiche.

Dal febbraio 2002 il Peso fluttua liberamente nei confronti delle valute straniere, sebbene la Banca Centrale acquisti o venda regolarmente dollari sul mercato valutario con l’obiettivo di contenere le fluttuazioni del Peso. Il tasso ufficiale di cambio Peso/dollaro rilevato dalla Banca Centrale era di 2,9350 Peso per un dollaro al 31 dicembre 2003, 2,9820 Peso per un dollaro al 31 dicembre 2004 e 2,9820 Peso per un dollaro al 21 ottobre 2005.

Il tasso ufficiale di cambio Peso/euro rilevato dalla Banca Centrale era di 3,6250 Peso per un euro al 31 dicembre 2003, 4,0580 Peso per un euro al 31 dicembre 2004 e 3,5584 Peso per un euro al 21 ottobre 2005, mentre il tasso di cambio ufficiale euro/dollaro rilevato dalla Federal Reserve Bank of New York era di 1,2597 dollari per un euro al 31 dicembre 2003, 1,3538 dollari per un euro al 31 dicembre 2004 e 1,1958 dollari per un euro al 21 ottobre 2005.

La tabella che segue indica, per i periodi indicati, il tasso di cambio Peso/dollaro medio e quello relativo alla fine del periodo, come rilevati dalla Banca Centrale:

Tasso di cambio ⁽¹⁾ (Peso/dollaro)

	<u>Tasso medio</u>	<u>Tasso di fine periodo</u>
2000	1,00	1,00
2001	1,00	1,00
2002 ⁽²⁾	3,07	3,36
2003	2,95	2,94
2004	2,94	2,98
Gennaio	2,89	2,93
Febbraio	2,93	2,92
Marzo	2,89	2,86
Aprile	2,83	2,84
Maggio	2,92	2,96
Giugno	2,96	2,96
Luglio	3,00	2,98
Agosto	3,01	3,00
Settembre	2,99	2,98
Ottobre	2,97	2,97
Novembre	2,95	2,94
Dicembre	2,97	2,98
2005		
Gennaio	2,94	2,92
Febbraio	2,92	2,94
Marzo	2,85	2,92
Aprile	2,90	2,91
Maggio	2,89	2,89
Giugno	2,88	2,89
Luglio	2,87	2,86
Agosto	2,89	2,91
Settembre	2,91	2,91

(1) I tassi di cambio indicati sono stati utilizzati per la conversione dei dati contenuti nella Sezione B.1 del presente Documento di Offerta.

(2) Dal 1° gennaio 2002 al 3 marzo 2002 il tasso nominale di cambio utilizzato è il tasso di cambio di valutazione (*valuation exchange rate*), mentre dal 4

marzo 2002 il tasso di cambio utilizzato è il tasso di cambio di riferimento (*reference exchange rate*). Entrambi i tassi sono pubblicati dalla Banca Centrale.
Fonte: Banca Centrale

La conversioni valutarie contenute nel presente Documento di Offerta effettuate sulla base dei tassi di cambio alla data del 20 settembre 2005 sono state effettuate sulla base dei seguenti tassi di cambio:

Tassi di cambio (20 settembre 2005)	
US\$/ Euro	1,2167
Yen/US\$	111,5919
CHF/US\$	1,2767

Fonte: Banca Centrale

Le conversioni valutarie contenute nel presente Documento di Offerta, incluse le conversioni di Peso in dollari, sono riportate solo per comodità del lettore e non devono essere interpretate nel senso che gli importi a cui si riferiscono sono stati, possono essere stati o potrebbero essere convertiti in una determinata valuta, a un determinato tasso di cambio.

Talvolta, nelle tabelle riportate nel presente Documento di Offerta, i totali possono non corrispondere esattamente alla somma dei relativi addendi a causa di arrotondamenti.

COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I DESTINATARI DELL'OFFERTA DI SCAMBIO

SI RACCOMANDA AGLI OBBLIGAZIONISTI, PRIMA DI ADERIRE ALLA PRESENTE OFFERTA DI SCAMBIO, DI LEGGERE CON LA MASSIMA ATTENZIONE LE AVVERTENZE INDICATE NELLA SEZIONE A DEL PRESENTE DOCUMENTO DI OFFERTA.

SI RACCOMANDA, INOLTRE, A CIASCUN POTENZIALE ADERENTE DI CONSULTARE PRIMA DELL'ADESIONE IL PROPRIO CONSULENTE FISCALE PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI CIRCA LE IMPLICAZIONI FISCALI CHE LO RIGUARDINO IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DELLE OBBLIGAZIONI ESISTENTI IN SEGUITO ALL'ADESIONE ALLA PRESENTE OFFERTA DI SCAMBIO, NONCHE' ALL'ACQUISTO, AL POSSESSO E ALLA CESSIONE DELLE NUOVE OBBLIGAZIONI.

PREMESSA

La crisi economica e la ristrutturazione del debito della Provincia

Nella seconda metà del 2001, la Provincia e l'intera Argentina hanno subito una gravissima crisi economica, causata dalle varie turbolenze esterne verificatesi sin dall'ultimo trimestre del 1997. Alla crisi hanno contribuito altresì le barriere strutturali nazionali alla crescita economica, e tra queste, la rigidità del regime di tasso di cambio fisso di 1,00 peso argentino per 1,00 dollaro (noto come "regime di convertibilità"), che limitava la capacità del Governo Federale di modificare la politica monetaria al fine di stimolare l'economia. A causa della crisi economica, la Provincia ha sospeso, con effetto al 31 dicembre 2001, i pagamenti di capitale e interessi sul proprio debito pubblico. L'economia argentina ha iniziato a stabilizzarsi nel terzo trimestre del 2002 e a registrare una ripresa a partire dal 2003.

Sia la Repubblica Argentina sia la Provincia hanno intrapreso iniziative volte a ristrutturare il proprio indebitamento. Nell'ambito del programma di ristrutturazione dell'indebitamento della Repubblica Argentina, quest'ultima, all'inizio del 2005, ha promosso un'offerta globale di scambio avente ad oggetto le proprie obbligazioni in sofferenza (l'**"Offerta Globale della Repubblica Argentina"**). L'Offerta Globale della Repubblica Argentina è consistita in offerte pubbliche di acquisto condotte in Italia, Argentina, Stati Uniti, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Danimarca e Giappone nonché offerte rivolte in altri paesi a investitori istituzionali o in base ad altre esenzioni dall'obbligo di approvazione di un prospetto da parte delle autorità di vigilanza locali. Il periodo di adesione delle diverse offerte promosse nell'ambito dell'Offerta Globale della Repubblica Argentina è iniziato il 14 gennaio 2005 e si è concluso il 25 febbraio 2005. In base ai dati pubblicati dalla Repubblica Argentina in data 18 marzo 2005, hanno partecipato all'Offerta Globale della Repubblica Argentina obbligazionisti destinatari dell'offerta titolari di circa il 76,15% del valore di scambio complessivo delle obbligazioni oggetto dell'offerta.

Analogamente, la Provincia intende procedere alla ristrutturazione del proprio indebitamento obbligazionario attraverso l'Invito Globale (come di seguito definito). L'Invito Globale è promosso dalla Provincia per determinazione del Ministro dell'Economia della Provincia nell'esercizio delle proprie facoltà in forza della legge provinciale n. 13154 e della legge provinciale n. 13175 ed è del tutto autonomo rispetto all'Offerta Globale della Repubblica Argentina (si veda il paragrafo g.2). Le Obbligazioni Esistenti (che sono oggetto dell'Invito Globale) sono tutte obbligazioni non garantite emesse dalla Provincia e le Nuove Obbligazioni (che verranno offerte in corrispettivo per le Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione) saranno anch'esse obbligazioni non garantite della Provincia. L'emissione delle Nuove Obbligazioni è stata autorizzata con decreto del Governatore della Provincia n. 2467 in data 18 ottobre 2005.

La Provincia di Buenos Aires è una delle ventitré province che costituiscono la Repubblica Argentina. Ai sensi della costituzione federale argentina, ciascuna provincia rappresenta una suddivisione politica autonoma, cui sono delegate tutte le competenze non espressamente riservate al Governo Federale. Il Governo Federale non garantisce né è responsabile per le obbligazioni finanziarie della Provincia. La ristrutturazione del debito relativo alle Obbligazioni Esistenti della Provincia costituisce un elemento importante del programma politico a medio termine della Provincia ed è autonomo rispetto al piano di ristrutturazione dell'indebitamento obbligazionario della Repubblica Argentina, nonché ad eventuali negoziazioni che il Governo Federale possa intraprendere o avere intrapreso con il Fondo Monetario Internazionale o con altre istituzioni multilaterali (per una descrizione del programma politico a medio termine della Provincia, si veda il paragrafo g.3).

Ai sensi della Legge sulla Responsabilità Finanziaria approvata dal congresso federale nell'agosto del 2004 e recepita dalla Provincia con legge provinciale il 13 gennaio 2005, la Provincia è tenuta a rispettare alcune regole generali federali in materia di finanza pubblica e alcuni parametri finanziari. In particolare, ai sensi dell'articolo 25 di tale legge, le province (compresa la Provincia) devono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Economia e della Produzione della Repubblica Argentina (che la rilascia tramite l'ufficio della *Secretaría de Hacienda*) alcune operazioni relative al proprio indebitamento. Tale approvazione è diretta a verificare la conformità dell'operazione ai principi fissati dalla Legge sulla Responsabilità Finanziaria. Il Ministero delle Economia e della Produzione della Repubblica Argentina (tramite l'ufficio della *Secretaría de Hacienda*) ha approvato l'Invito Globale ai sensi della Legge sulla Responsabilità Finanziaria in data 20 ottobre 2005 con risoluzione n. 288. Per una descrizione delle principali previsioni della Legge sulla Responsabilità Finanziaria, si veda "*Legge sulla Responsabilità Finanziaria*" nel paragrafo b.1.8.

Collocamento delle Obbligazioni Esistenti

Il collocamento delle Obbligazioni Esistenti da parte della Provincia è avvenuto tramite collocamenti, in sede di emissione, a investitori istituzionali di diversa nazionalità sulla base di documenti di offerta in lingua

inglese. Nel solo caso delle Obbligazioni Esistenti denominate in franchi svizzeri, è stata effettuata un'offerta pubblica in Svizzera dalle istituzioni finanziarie presso cui tali titoli erano stati collocati dalla Provincia.

SINTESI DELL'OFFERTA DI SCAMBIO

Sono di seguito riportati in sintesi i termini principali dell'offerta di scambio rivolta dalla Provincia a tutti i titolari di Obbligazioni Esistenti detenute in Italia (ferme restando eventuali limitazioni previste dalla normativa dei paesi di residenza di tali Obbligazionisti), nonché le principali caratteristiche delle Nuove Obbligazioni offerte in corrispettivo. La lettura della presente sintesi non è da ritenersi sostitutiva della lettura dell'intero Documento di Offerta. Le definizioni di alcuni dei termini utilizzati nella presente sezione sono contenute nel Glossario.

In relazione all'Offerta di Scambio, l'Obbligazionista dovrà scegliere se aderire o non aderire, tenendo conto, da un lato, delle caratteristiche dell'Offerente e delle Nuove Obbligazioni nonché del fatto che l'adesione comporta rinuncia, tra l'altro, a qualsiasi azione, presente o futura, nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent* delle Obbligazioni Esistenti, nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite e, dall'altro lato, che la Provincia ha annunciato che non intende riprendere i pagamenti per nessuna serie di Obbligazioni Esistenti che saranno in circolazione dopo la conclusione dell'Offerta di Scambio e dell'Invito Globale. **Prima dell'adesione gli Obbligazionisti sono invitati a considerare attentamente il Documento di Offerta nella sua interezza, ivi incluse le avvertenze indicate nella sezione A del presente Documento di Offerta.**

L'Offerta di Scambio

La presente offerta pubblica di scambio (l'"**Offerta di Scambio**") viene promossa dalla Provincia di Buenos Aires (la "**Provincia**" o l'"**Offerente**") ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**Testo Unico**"), nonché delle disposizioni applicabili del regolamento in materia di emittenti, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**").

L'Offerta di Scambio ha per oggetto le obbligazioni emesse dalla Provincia elencate a partire da pagina ii del presente Documento di Offerta (le "**Obbligazioni Esistenti**"). L'ammontare complessivo in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti, calcolato sulla base dei tassi di cambio in vigore al 20 settembre 2005 (vale a dire il giorno precedente la comunicazione alla CONSOB relativa all'Offerta di Scambio effettuata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 102, primo comma, del Testo Unico) è pari a circa 2,7 miliardi di dollari, corrispondenti, in base al tasso di cambio dollaro/euro alla stessa data, a circa 2,2 miliardi di euro.

L'Offerta di Scambio è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Obbligazioni Esistenti detenute in Italia (ferme restando eventuali limitazioni previste dalla normativa dei paesi di residenza di tali Obbligazionisti).

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni, la Banca d'Italia ha preso atto dell'offerta delle Nuove Obbligazioni in Italia con nota del 25 ottobre 2005.

L'Invito Globale e le Altre Offerte

L'Offerta di Scambio è parte di un Invito Globale (l'"**Invito Globale**") rivolto dall'Offerente ai titolari delle Obbligazioni Esistenti sostanzialmente alle medesime condizioni di quelle previste per l'Offerta di Scambio. L'Invito Globale costituisce la modalità con cui l'Offerente intende ristrutturare il proprio indebitamento in sofferenza nei confronti dei titolari di Obbligazioni Esistenti dallo stesso emesse. Tale ristrutturazione costituisce un elemento importante del programma politico a medio termine della Provincia volto al raggiungimento di determinati obiettivi entro il 2006 (come meglio descritto nel paragrafo g.3).

L'Invito Globale consiste nella presente Offerta di Scambio, in altre offerte pubbliche di scambio promosse in base ad un autonomo prospetto pubblicato secondo le normative nazionali applicabili (in Argentina e Lussemburgo) ovvero utilizzando il prospetto pubblicato in Lussemburgo ai sensi della Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (Germania), nonché in un'offerta rivolta a investitori istituzionali negli Stati Uniti d'America, ai sensi della *Rule 144* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, e a Obbligazionisti al di fuori degli Stati Uniti d'America e dell'Italia, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, promossa in base ad un apposito documento informativo ("**Offering Memorandum**") (congiuntamente alle offerte diverse dall'Offerta di Scambio, le "**Altre Offerte**").

Il prospetto relativo alla offerta pubblica in Lussemburgo è stato depositato presso la Borsa del Lussemburgo inizialmente il 6 settembre 2005. Con provvedimento del 28 ottobre 2005, la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ha approvato tale prospetto, anche in qualità di autorità competente ai fini della Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 sopra menzionata. Successivamente la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ha provveduto all'invio alla BaFin, l'autorità tedesca competente, del certificato di approvazione del prospetto relativo all'offerta pubblica in Lussemburgo (recante conferma che il prospetto risponde ai requisiti previsti dalla Direttiva 2003/71/CE) nonché di copia del prospetto e di una traduzione in lingua tedesca della sintesi dell'offerta ivi compresa, ai fini dell'utilizzo del prospetto stesso in relazione all'offerta pubblica di scambio che sarà condotta in Germania. La BaFin ha ricevuto la documentazione inviata dall'autorità lussemburghese in data 3 novembre 2005. Ai sensi della legge tedesca che ha recepito la summenzionata Direttiva, lo svolgimento dell'offerta in Germania non è soggetta all'adozione di alcun provvedimento formale da parte della BaFin.

Il periodo di adesione per le Altre Offerte coincide con quello dell'Offerta di Scambio.

Periodo di Adesione; Condizioni

L'Offerta di Scambio avrà durata, come concordato con la CONSOB, dalle ore 8:30 del 7 novembre 2005 alle ore 16:00 del 16 dicembre 2005, salvo proroga (il "**Periodo di Adesione**"). Il Periodo Tempestivo, che è rilevante ai fini dell'applicazione del riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount, terminerà alle 16:00 del 2 dicembre 2005, salvo proroga (la "**Scadenza Tempestiva**"). Conseguentemente il Periodo Tardivo avrà inizio dalla Scadenza Tempestiva e terminerà alle ore 16:00 del 16 dicembre 2005.

In caso di proroga delle Altre Offerte, l'Offerente darà corso, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, alla proroga anche dell'Offerta di Scambio (si veda il successivo paragrafo c.3).

Si noti che l'eventuale proroga del Periodo di Adesione e/o della Scadenza Tempestiva non comporterà l'automatica proroga della Scadenza della Facoltà di Revoca. Si veda il paragrafo c.6.

L'Offerta di Scambio è soggetta ad alcune condizioni, rinunciabili dall'Offerente e descritte nel paragrafo c.2 del presente Documento di Offerta.

Il Corrispettivo

Il corrispettivo della presente Offerta di Scambio è costituito dalle seguenti Nuove Obbligazioni:

- Obbligazioni Par a Lungo Termine in euro e dollari;
- Obbligazioni Par a Medio Termine in euro e dollari;
- Obbligazioni Discount in euro e dollari.

In particolare, gli Obbligazionisti aderenti all'Offerta di Scambio possono scegliere di ricevere Nuove Obbligazioni nella misura di seguito indicata:

- Obbligazioni Par a Lungo Termine per un ammontare in valore nominale pari alla somma di: (i) il 100% dell'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti scambiate con Obbligazioni Par a Lungo Termine dall'Aderente e (ii) l'Ammontare Addizionale, come indicato in relazione a ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti nella "Tabella dell'Ammontare Addizionale" più avanti riportata. Per una descrizione delle caratteristiche specifiche di tali obbligazioni si veda "*Caratteristiche delle Obbligazioni Par a Lungo Termine*" nel paragrafo e.2.5;
- Obbligazioni Par a Medio Termine per un ammontare in valore nominale pari alla somma di: (i) il 100% dell'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti scambiate con Obbligazioni Par a Medio Termine dall'Aderente e (ii) l'Ammontare Addizionale, come indicato in relazione a ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti nella "Tabella dell'Ammontare Addizionale" più avanti riportata (ferme restando le ipotesi di riparto di seguito descritte in "*Limiti all'emissione delle Nuove Obbligazioni*" nel paragrafo e.1.1.). Per una descrizione delle caratteristiche specifiche di tali obbligazioni si veda "*Caratteristiche delle Obbligazioni Par a Medio Termine*" nel paragrafo e.2.5;

- Obbligazioni Discount per un ammontare in valore nominale pari alla somma di: (i) la percentuale dell'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti scambiate con Obbligazioni Discount dall'Aderente, come indicata in relazione a ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti nella "Tabella per lo Scambio con Obbligazioni Discount" di seguito riportata e (ii) l'Ammontare Addizionale, come indicato in relazione a ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti nella "Tabella dell'Ammontare Addizionale" più avanti riportata (e senza che ad esso si applichino le percentuali indicate nella "Tabella per lo Scambio con Obbligazioni Discount") (ferme restando le ipotesi di riparto di seguito descritte in "Limiti all'emissione delle Nuove Obbligazioni" nel paragrafo e.1.1). Per una descrizione delle caratteristiche specifiche di tali obbligazioni si veda "Caratteristiche delle Obbligazioni Discount" nel paragrafo e.2.5.
- **Tabella per lo Scambio con Obbligazioni Discount**

<u>Percentuale dell'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti utilizzata ai fini dello scambio con Obbligazioni Discount</u>	
<u>Serie di Obbligazioni Esistenti</u>	<u>Percentuale</u>
<u>USD Zero Coupon due 2002</u>	<u>42%</u>
<u>USD 12,50% due 2002</u>	<u>39%</u>
<u>EUR 7,875% due 2002</u>	<u>41%</u>
<u>EUR 9% due 2002</u>	<u>42%</u>
<u>EUR 10,25% due 2003</u>	<u>39%</u>
<u>JPY 4,25% due 2003</u>	<u>41%</u>
<u>USD 12,75% due 2003</u>	<u>39%</u>
<u>CHF 7,75% due 2003</u>	<u>42%</u>
<u>EUR 10,375% due 2004</u>	<u>39%</u>
<u>EUR 9,75% due 2004</u>	<u>40%</u>
<u>EUR 10% due 2004</u>	<u>40%</u>
<u>EUR 10,75% due 2005</u>	<u>39%</u>
<u>EUR 10,625% due 2006</u>	<u>40%</u>
<u>USD FRNs due 2006</u>	<u>42%</u>
<u>USD 13,75% due 2007</u>	<u>39%</u>
<u>USD 13,25% due 2010</u>	<u>39%</u>

L'appendice m.5 contiene alcuni esempi di calcolo relativi allo scambio di Obbligazioni Esistenti con Nuove Obbligazioni.

Qualora le Obbligazioni Esistenti vengano scambiate con Nuove Obbligazioni denominate in una diversa valuta, l'ammontare in valore nominale delle Nuove Obbligazioni come sopra determinato sarà convertito al Tasso di Cambio di Riferimento.

La tabella che segue indica l'Ammontare Addizionale per ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti (che, ove necessario, sarà convertito in euro o dollari al Tasso di Cambio di Riferimento):

Tabella dell'Ammontare Addizionale

Ammontare relativo a 1.000 unità di valuta di ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti utilizzato per determinare l'Ammontare Addizionale di Nuove Obbligazioni			
Obbligazioni Esistenti	Interessi Scaduti	Interessi Ulteriori	Totale
USD Zero Coupon due 2002	USD 0,00	USD 74,44	USD 74,44
USD 12,50% due 2002	USD 36,81	USD 78,33	USD 115,14
EUR 7,875% due 2002	EUR 36,97	EUR 78,33	EUR 115,30
EUR 9% due 2002	EUR 28,85	EUR 78,33	EUR 107,18
EUR 10,25% due 2003	EUR 94,36	EUR 78,33	EUR 172,69
JPY 4,25% due 2003	JPY 4,01	JPY 78,33	JPY 82,34
USD 12,75% due 2003	USD 53,13	USD 78,33	USD 131,46
CHF 7,75% due 2003	CHF 14,64	CHF 78,33	CHF 92,97

EUR 10,375% due 2004	EUR 88,73	EUR 78,33	EUR 167,06
EUR 9,75% due 2004	EUR 64,11	EUR 78,33	EUR 142,44
EUR 10% due 2004	EUR 49,32	EUR 78,33	EUR 127,65
EUR 10,75% due 2005	EUR 89,53	EUR 78,33	EUR 167,86
EUR 10,625% due 2006	EUR 49,80	EUR 78,33	EUR 128,13
USD FRNs due 2006	USD 35,52	USD 78,33	USD 113,85
USD 13,75% due 2007	USD 44,31	USD 78,33	USD 122,64
USD 13,25% due 2010	USD 33,86	USD 78,33	USD 112,19

L'Aderente può indicare il tipo di Nuove Obligazioni che preferisce ricevere secondo le modalità indicate nella Scheda di Adesione allegata al presente Documento di Offerta.

Per una descrizione delle caratteristiche di tali obbligazioni si veda “*Caratteristiche generali delle Nuove Obligazioni*” e “*Caratteristiche speciali delle Nuove Obligazioni*” nel paragrafo e.2.5.

La tabella seguente riassume le caratteristiche principali delle Obligazioni Par a Lungo Termine, delle Obligazioni Par a Medio Termine e delle Obligazioni Discount:

	Obligazioni Par a Lungo Termine	Obligazioni Par a Medio Termine	Obligazioni Discount
Possibile valuta di denominazione	dollari, euro	dollari, euro	dollari, euro
Scadenza	15 maggio 2035	1° maggio 2020	15 aprile 2017
Ammontare massimo che può essere emesso	Nessun limite all'emissione (circa 1,35 miliardi di dollari, ipotizzando una partecipazione totalitaria e una richiesta di Obligazioni Par a Medio Termine e di Obligazioni Discount che raggiunga i rispettivi limiti massimi di emissione)	Equivalente a 750 milioni di dollari	Equivalente a 500 milioni di dollari
Pagamento del capitale	30 pagamenti semestrali a partire dal 15 novembre 2020	6 pagamenti semestrali a partire dal 1° novembre 2017	10 pagamenti semestrali a partire dal 15 ottobre 2012
Interessi	Con <i>step-up</i> : <ul style="list-style-type: none"> • 2,00% dal 1° dicembre 2005 al 15 novembre 2007; • 3,00% dal 16 novembre 2007 al 15 novembre 2009; • 4,00% dal 16 novembre 2009 alla data di scadenza. 	Con <i>step-up</i> : <ul style="list-style-type: none"> • 1,00% dal 1° dicembre 2005 al 1° novembre 2009; • 2,00% dal 2 novembre 2009 al 1° novembre 2013; • 3,00% dal 2 novembre 2013 al 1° novembre 2017; • 4,00% dal 2 novembre 2017 alla data di scadenza. 	Tasso fisso del: <ul style="list-style-type: none"> • 9,25% se denominate in dollari; • 8,50% se denominate in euro.
Pagamento degli interessi	15 maggio e 15 novembre di ogni anno fino alla scadenza.	1° maggio e 1° novembre di ogni anno fino alla scadenza.	15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno fino alla scadenza.

Il pagamento del capitale di ciascuna serie di Nuove Obligazioni avverrà attraverso pagamenti semestrali di pari importo, con inizio alle date sopra indicate e conclusione alla data di scadenza di ciascuna serie. L'ammontare complessivo di tali pagamenti, incluso il pagamento finale effettuato alla corrispondente data di scadenza, sarà pari al 100% dell'ammontare in valore nominale di ciascuna serie di Nuove Obligazioni.

L'Aderente dovrà indicare la valuta di denominazione scelta per le Nuove Obligazioni. Se l'Aderente omette di scegliere la valuta di denominazione delle Nuove Obligazioni, si presumerà che questi abbia scelto di ricevere Nuove Obligazioni nella stessa valuta delle Obligazioni Esistenti portate in adesione salvo che se le Obligazioni Esistenti portate in adesione erano originariamente denominate in franchi svizzeri, si presumerà

che l'Aderente abbia scelto di ricevere Nuove Obbligazioni denominate in euro, mentre se le Obbligazioni Esistenti portate in adesione erano originariamente denominate in yen, si presumerà che l'Aderente abbia scelto di ricevere Nuove Obbligazioni denominate in dollari.

La Provincia ha stabilito ammontari massimi complessivi di Obbligazioni Par a Medio Termine e di Obbligazioni Discount che potranno essere emesse a servizio dell'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio è parte (per una descrizione di tali limiti si veda "*Limiti all'emissione delle Nuove Obbligazioni*" nel paragrafo e.1.1). Qualora a seguito dell'adesione all'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio è parte, tali limiti dovessero essere superati, la Provincia procederà al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e/o delle Obbligazioni Discount secondo le modalità descritte nella sezione I del presente Documento di Offerta. Le Obbligazioni Esistenti che non potranno essere scambiate con Obbligazioni Par a Medio Termine e/o Obbligazioni Discount a seguito di tale riparto saranno scambiate con Obbligazioni Par a Lungo Termine denominate nella stessa valuta prescelta dall'Aderente per le Obbligazioni Par a Medio Termine o per le Obbligazioni Discount richieste.

Ipotizzando una partecipazione totalitaria all'Invito Globale nonché una richiesta di Obbligazioni Par a Medio Termine e Obbligazioni Discount che raggiunga i limiti massimi previsti all'emissione di tali obbligazioni, l'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni emesse ai sensi dell'Invito Globale sarebbe pari a circa 2,6 miliardi di dollari, corrispondenti a circa 2,1 milioni di euro. Si veda "*Stima relativa all'ammontare delle Nuove Obbligazioni in caso di partecipazione totalitaria e emissione di Obbligazioni Par a Medio Termine e Obbligazioni Discount nei limiti massimi previsti*" nel paragrafo e.1.1.

In data 27 ottobre 2005, la Provincia ha presentato istanza per l'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni sulla Borsa del Lussemburgo e per l'ammissione delle Nuove Obbligazioni alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. La Provincia presenterà, inoltre, istanza per l'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni sulla Borsa di Buenos Aires e sul *Mercado Abierto Electrónico* argentino.

Programmi futuri relativi alle Obbligazioni Esistenti e diritti dei titolari delle Nuove Obbligazioni relativi a offerte future

La Provincia intende annullare tutte le Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Invito Globale. Le Obbligazioni Esistenti che non siano state scambiate nell'ambito dell'Invito Globale rimarranno sul libero mercato, sebbene la Provincia cercherà di ritirarle, compatibilmente con le norme applicabili, dalla quotazione sui vari mercati regolamentati ove esse sono quotate, tra cui la Borsa del Lussemburgo, la Borsa di Francoforte, la Borsa di Buenos Aires e il *Mercado Abierto Electrónico* argentino. Allo stato, la Provincia non intende effettuare offerte ulteriori rispetto all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio aventi ad oggetto Obbligazioni Esistenti rimaste in circolazione dopo la conclusione dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio, nonostante conservi la facoltà di effettuare queste offerte (si veda il paragrafo g.3). A tal proposito si nota che gli Aderenti all'Offerta di Scambio, in quanto titolari di Nuove Obbligazioni, saranno titolari di diritti relativi a offerte future (come descritto in "*Diritti dei titolari delle Nuove Obbligazioni relativi a offerte future*" nel paragrafo e.2.5). In particolare, i Regolamenti delle Nuove Obbligazioni prevedono, tra l'altro, che qualora successivamente alla Fine del Periodo di Adesione e fino al 31 dicembre 2015, la Provincia effettui volontariamente un'offerta di acquisto o di scambio avente ad oggetto le Obbligazioni Esistenti non conferite o accettate nell'Invito Globale o una sollecitazione di deleghe per modificare i termini di tali Obbligazioni Esistenti, la Provincia si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari, inclusi gli adempimenti regolamentari presso le autorità competenti, al fine di consentire ai titolari di Nuove Obbligazioni, per un periodo di almeno 30 giorni (o per il più lungo periodo di tempo concesso ad altri obbligazionisti) successivi all'annuncio di tale operazione, di scambiare le proprie Nuove Obbligazioni in cambio, a seconda dei casi, (i) del corrispettivo in denaro o in natura eventualmente corrisposto in relazione a tale modifica o offerta di acquisto o di scambio oppure (ii) di strumenti finanziari aventi termini sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti da tale intervento di modifica.

Procedure di adesione

Per aderire all'Offerta di Scambio è necessario completare alcune procedure. Tali procedure sono necessariamente complesse e richiedono lo svolgimento di diversi adempimenti. Coloro che intendano aderire all'Offerta di Scambio sono invitati a considerare attentamente le avvertenze indicate nel paragrafo a.3.b.1 e le procedure descritte nel paragrafo c.5 del presente Documento di Offerta.

L'Offerta di Scambio in Italia è condotta tramite un Exchange Agent, un Coordinatore della Raccolta, gli Intermediari Incaricati e un Information Agent (per una descrizione degli intermediari partecipanti all'Offerta di Scambio e delle rispettive funzioni si veda il paragrafo b.2). Gli Obbligazionisti che intendono partecipare

all’Offerta di Scambio devono completare regolarmente le procedure di adesione descritte nel paragrafo c.5 del presente Documento di Offerta entro e non oltre le ore 16:00 della Fine del Periodo di Adesione. A tal fine, gli Obbligazionisti che non siano partecipanti diretti ai sistemi di gestione accentrata devono partecipare all’Offerta di Scambio attraverso la banca o intermediario presso il quale detengono le proprie Obbligazioni Esistenti (“**il Depositario**”), il quale deve procedere per loro conto all’espletamento delle procedure di adesione. L’Aderente che intenda partecipare in via preferenziale al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount (come descritto in “*Procedure di adesione speciali in relazione al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount*” nel paragrafo c.5.2) dovrà completare le procedure di adesione entro la Scadenza Tempestiva.

La Provincia non ha alcuna informazione che la induca a ritenere che vi siano Obbligazionisti che detengano Obbligazioni Esistenti in forma non dematerializzata. **Si raccomanda a tali eventuali Obbligazionisti che vogliono aderire all’Offerta di Scambio di contattare l’Exchange Agent al recapito indicato all’ultima pagina del presente Documento di Offerta per assistenza in merito alle procedure di adesione.**

La tabella seguente riassume gli adempimenti a carico degli Aderenti (termine con cui si intendono gli Obbligazionisti aderenti all’Offerta di Scambio) e dei Depositari nell’ambito delle procedure di adesione all’Offerta di Scambio ipotizzando che l’Aderente non sia un partecipante diretto ai sistemi di gestione accentrata:

Soggetto	Adempimenti
<u>Aderente:</u>	<p>sottoscrivere e far pervenire tramite un Depositario ad un Intermediario Incaricato una Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta nei modi e termini indicati nel paragrafo c.5.1 del presente Documento di Offerta; a tal fine deve rivolgersi al proprio Depositario in tempo utile per consentire che la Scheda di Adesione sia inviata ad un Intermediario Incaricato entro la Fine del Periodo di Adesione ovvero entro la Scadenza Tempestiva nel caso in cui l’Aderente intenda partecipare in via preferenziale al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e/o delle Obbligazioni Discount;</p> <p>indicare, nel caso in cui la Scheda di Adesione sia sottoscritta da un fiduciario (ove il fiduciario non agisca in nome proprio), rappresentante o procuratore dell’Aderente, tale circostanza e allegare alla Scheda di Adesione copia di tale incarico fiduciario, procura o mandato con rappresentanza;</p> <p>ove le Obbligazioni Esistenti portate in adesione siano detenute congiuntamente (con firma congiunta) da più Aderenti, la Scheda di Adesione dovrà essere sottoscritta da ciascuno di essi;</p> <p>nel caso in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione siano possedute da una persona giuridica, la Scheda di Adesione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da adeguata evidenza dei relativi poteri di rappresentanza;</p> <p>dare istruzioni al proprio Depositario di trasferire, tramite l’Intermediario Incaricato cui è stata inviata la corrispondente Scheda di Adesione, le Obbligazioni Esistenti all’Exchange Agent nell’interesse della Provincia attraverso un ordine ad un Sistema di Gestione Accentrata Designato, nei modi e termini indicati nel paragrafo c.5.2 del presente Documento di Offerta;</p>
<u>Depositario:</u>	ricevere e controfirmare la Scheda di Adesione e inviarla ad un Intermediario Incaricato (trattenendone copia presso di sé) entro la Fine del Periodo di Adesione ovvero entro la Scadenza Tempestiva nel caso in cui l’Aderente intenda partecipare al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e/o delle Obbligazioni Discount;

	<p>trasferire, attraverso l'Intermediario Incaricato cui è stata inviata la corrispondente Scheda di Adesione, le Obbligazioni Esistenti all'Exchange Agent nell'interesse della Provincia, attraverso un ordine a un Sistema di Gestione Accentrata Designato nei modi e nei termini indicati nei paragrafi c.5.2 e c.5.3 del presente Documento di Offerta. Il trasferimento dovrà essere effettuato entro la Fine del Periodo di Adesione ovvero entro la Scadenza Tempestiva nel caso in cui l'Aderente intenda partecipare in via preferenziale al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e/o delle Obbligazioni Discount.</p>
--	---

Ove il Depositario sia anche un Intermediario Incaricato, esso potrà agire anche in tale qualità è, direttamente, inviare le Schede di Adesione (da esso debitamente controfirmate) al Coordinatore della Raccolta e trasferire le Obbligazioni Esistenti all'Exchange Agent nell'interesse della Provincia per il tramite di un Sistema di Gestione Accentrata Designato.

Qualora gli adempimenti relativi all'invio della Scheda di Adesione e al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti alla Provincia non siano effettuati entro i termini rispettivamente previsti e indicati più nel dettaglio nel paragrafo c.5 del presente Documento di Offerta, il procedimento di adesione non potrà essere considerato regolarmente compiuto e l'Obbligazionista non avrà alcun diritto al ricevimento delle Nuove Obbligazioni in cambio delle Obbligazioni Esistenti che saranno restituite all'Obbligazionista. Si nota altresì che l'Aderente deve completare le procedure di adesione entro la Scadenza Tempestiva fissata alle ore 16:00 del giorno 2 dicembre 2005 per poter partecipare in via preferenziale al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine o delle Obbligazioni Discount, qualora le procedure di adesione dovessero essere iniziate prima di tale scadenza ma completate solo dopo di essa (e comunque entro la Fine del Periodo di Adesione), l'adesione sarà considerata avvenuta nel Periodo Tardivo e quindi l'Aderente non parteciperà in via preferenziale al riparto di tali Nuove Obbligazioni.

Le adesioni all'Offerta di Scambio sono revocabili secondo le modalità indicate nel paragrafo c.6 del presente Documento di Offerta.

La Provincia si riserva il diritto di valutare la validità (ivi inclusa la tempestività e la revoca di ciascuna Scheda di Adesione) e la regolarità del procedimento di adesione. La Provincia si riserva inoltre il diritto di rifiutare le adesioni, sia nel caso in cui tali adesioni non siano regolari o non siano conformi alle istruzioni contenute nel presente Documento di Offerta e nella Scheda di Adesione, sia nel caso in cui, ad avviso dei consulenti legali della Provincia, l'accettazione delle Obbligazioni Esistenti o il pagamento del relativo Corrispettivo possano comportare la violazione di norme di legge o regolamentari. Le adesioni ritenute invalide dalla Provincia saranno automaticamente nulle e prive di effetti. La Provincia avrà facoltà di rinunciare a far valere un eventuale vizio o irregolarità delle adesioni.

La responsabilità di assicurare che le adesioni siano effettuate correttamente e secondo i termini dell'Offerta di Scambio è esclusivamente a carico degli Aderenti. Salvo che i vizi e le irregolarità eventualmente riscontrati siano stati sanati entro la Fine del Periodo di Adesione e fatte salve le altre facoltà della Provincia ai sensi del presente Documento di Offerta, le Obbligazioni Esistenti non regolarmente portate in adesione verranno restituite agli Obbligazionisti secondo le modalità descritte in *"Restituzione delle Obbligazioni Esistenti in caso di non valida adesione o di decadenza dell'Offerta di Scambio"* nel paragrafo c.5.5.

Resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio di omissioni o ritardi da parte dei Depositari nell'invio della Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati e nel compimento di qualsiasi altro atto o formalità che siano necessari o utili ai fini del regolare completamento della procedura di adesione all'Offerta di Scambio. Tuttavia, gli Obbligazionisti che siano partecipanti diretti ai sistemi di gestione accentrata potranno inviare la Scheda di Adesione direttamente agli Intermediari Incaricati e, in tal caso, dovranno compiere tutti gli atti che altrimenti devono essere compiuti da un Depositario.

Per una più dettagliata descrizione delle procedure di adesione si rinvia al paragrafo c.5. In particolare, per una più approfondita descrizione delle modalità di perfezionamento dell'adesione all'Offerta di Scambio si rinvia al paragrafo c.5.3.

Il pagamento del Corrispettivo avrà corso alla Data di Scambio secondo le modalità descritte al paragrafo c.5.4 del presente Documento di Offerta.

Calendario e date principali

Nella tabella seguente è indicato il calendario dell'Offerta di Scambio e le date principali di cui l'Aderente dovrà tenere conto una volta che abbia scambiato le proprie Obbligazioni Esistenti ai sensi dell'Offerta di Scambio:

7 novembre 2005:	Inizio del Periodo di Adesione.
Ore 16:00 del 2 dicembre 2005 (salvo proroga):	Scadenza Tempestiva, vale a dire momento di chiusura del Periodo Tempestivo rilevante al fine dell'eventuale riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount secondo le modalità descritte nella sezione I del presente Documento di Offerta.
Subito dopo lo spirare della Scadenza Tempestiva:	apertura del Periodo Tardivo.
Ore 16:00 del 2 dicembre 2005:	Scadenza della Facoltà di Revoca, vale a dire momento ultimo entro il quale le adesioni all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio sono liberamente revocabili, salvo proroga nei casi descritti nel paragrafo c.6.
16 dicembre 2005 (salvo proroga):	Fine del Periodo di Adesione.
21 dicembre 2005 (o entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Scambio come eventualmente prorogata):	Data di Annuncio, vale a dire data in cui la Provincia annuncerà i risultati definitivi dell'Invito Globale, nonché i risultati dell'eventuale riparto nell'ambito dell'Invito Globale con le modalità indicate in "Annunci al pubblico" nel paragrafo c.7.
21 dicembre 2005 (o altro giorno, anche diverso dalla Data di Annuncio, entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Scambio come eventualmente prorogata):	Data di Annuncio degli Esiti dell'Offerta di Scambio, vale a dire data in cui la Provincia annuncerà i risultati definitivi dell'Offerta di Scambio, nonché i risultati dell'eventuale riparto nell'ambito dell'Offerta di Scambio con le modalità indicate in "Annunci al pubblico" nel paragrafo c.7.
Il 12 gennaio 2006 (salvo proroga):	Data di Scambio, vale a dire data in cui la Provincia depositerà le Nuove Obbligazioni presso il depositario comune di Euroclear e Clearstream Luxembourg. Si prevede che il successivo accredito delle Nuove Obbligazioni sui conti degli Aderenti si protrarrà per diversi giorni dopo la Data di Scambio.
Fino a tre giorni prima della Fine del Periodo di Adesione:	possibilità della Provincia di modificare i termini dell'Offerta di Scambio nei limiti e secondo le modalità indicate nel paragrafo c.3.
31 dicembre 2015:	data ultima di spettanza dei diritti sulle offerte future concessi ai titolari di Nuove Obbligazioni (si veda "Diritti dei titolari delle Nuove Obbligazioni relativi a offerte future" nel paragrafo e.2.5.).
15 aprile 2017:	data di scadenza delle Obbligazioni Discount.
1° maggio 2020:	data di scadenza delle Obbligazioni Par a Medio Termine.
15 maggio 2035:	data di scadenza delle Obbligazioni Par a Lungo Termine.

A. AVVERTENZE

Prima dell'adesione, si raccomanda agli Obbligazionisti di considerare attentamente le avvertenze di seguito indicate (si veda “*Comunicazioni Importanti per i Destinatari dell’Offerta di Scambio*”). Inoltre, dal momento che la Provincia costituisce una suddivisione politica dell’Argentina, i risultati economici e le finanze pubbliche della Provincia sono significativamente influenzati dalle condizioni dell’Argentina e dagli eventi a livello nazionale, come la recente crisi economica nazionale, nonché dalle decisioni prese dal Governo Federale, come la dichiarazione dello stato di emergenza economico e finanziario del dicembre 2001.

Gli Obbligazionisti che intendano aderire alle Altre Offerte potranno farlo solo sulla base del prospetto predisposto ai sensi della normativa a esse applicabile. Il presente Documento di Offerta contiene informazioni sostanzialmente equivalenti a quelle contenute nei prospetti predisposti nei paesi dove le Altre Offerte sono effettuate, eccetto che per le informazioni che sono richieste o rilevanti solo in un particolare paese ma non in altri.

A.1 CONDIZIONI – INFORMAZIONI AL PUBBLICO – CASI DI REVOCABILITA’ DELLE ADESIONI

Il perfezionamento dell’Offerta di Scambio non è condizionato al raggiungimento di un livello di partecipazione minimo e, pertanto, le adesioni valide all’Offerta di Scambio saranno accettate integralmente. Il perfezionamento dell’Offerta di Scambio è soggetto alle seguenti condizioni (le “**Condizioni**”):

(a) che, nei tempi necessari per effettuare l’Offerta di Scambio e l’Invito Globale nei modi e nei termini descritti nel presente Documento di Offerta, siano rilasciate da ogni autorità competente tutte le approvazioni e le autorizzazioni necessarie per l’effettuazione dell’Offerta di Scambio e dell’Invito Globale;

(b) che, entro la Data di Scambio, non sia minacciato per iscritto (o in modo altrimenti documentabile) ovvero non sia intentato, né risulti pendente dinanzi ad un organo giudiziario, ad un’agenzia o ad un’autorità governativa o amministrativa, alcuna azione, causa o procedimento, né sia adottato da alcuno di tali soggetti o autorità alcun provvedimento, sentenza, ordine o ingiunzione, né si sia verificato o sia minacciato per iscritto (o in modo altrimenti documentabile) alcun evento o sia stata intrapresa o minacciata per iscritto (o in modo altrimenti documentabile) alcuna azione che:

- (i) contesti l’esecuzione dell’Offerta di Scambio o dell’Invito Globale, o possa, direttamente o indirettamente, proibirne, ostacolarne, limitarne o posticiparne l’esecuzione, o che comunque possa avere un impatto negativo apprezzabile sull’Offerta di Scambio o sull’Invito Globale; o
- (ii) possa determinare anche in prospettiva un impatto negativo apprezzabile sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della Provincia;

(c) che, entro la Data di Scambio, non venga proposta, emanata o minacciata per iscritto (o in modo altrimenti documentabile) l’applicazione di alcuna disposizione di legge o regolamento che possa avere rilevanza per l’Offerta di Scambio o l’Invito Globale e, direttamente o indirettamente, comportare una qualsiasi delle conseguenze indicate ai punti (i) e (ii) del precedente punto (b);

(d) che, stante quanto previsto sopra, entro la Data di Scambio, non si verifichi alcuno dei seguenti eventi che possa avere un impatto negativo apprezzabile sull’Offerta di Scambio o sull’Invito Globale ovvero sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della Provincia:

- (i) una generale sospensione o limitazione dell’operatività dei sistemi di negoziazione, compensazione, trasferimento o pagamento degli strumenti finanziari in Italia, Argentina, Stati Uniti o in altri mercati finanziari;
- (ii) una sostanziale limitazione dell’operatività dei mercati di negoziazione degli strumenti di debito;
- (iii) una moratoria bancaria in Italia, Argentina, negli Stati Uniti o in altri importanti mercati finanziari;
- (iv) l’inizio di una guerra, ostilità armata o crisi nazionale o internazionale che coinvolga direttamente o indirettamente l’Argentina, l’Italia o gli Stati Uniti;

- (v) qualsiasi rilevante mutamento in negativo delle condizioni politiche o economiche in Argentina o nei mercati argentini, italiani o statunitensi o, in generale, nei mercati finanziari internazionali;
 - (vi) una modifica sostanziale dei rapporti di cambio tra la valuta argentina e statunitense, o una generale sospensione o limitazione dell'attività dei relativi mercati dei cambi;
 - (vii) nel caso in cui alcuno degli eventi sopra elencati si sia già verificato alla data del presente Documento di Offerta, un'accelerazione o un sostanziale peggioramento dello stesso; o
 - (viii) ogni altro evento che possa avere un analogo impatto sostanziale e negativo sull'Offerta di Scambio, sull'Invito Globale o sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della Provincia;
- (e) che, entro la Data di Scambio, la Provincia non abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti attestante che l'Offerta di Scambio o ogni altra offerta parte dell'Invito Globale sia in violazione delle rispettive normative nazionali; e
- (f) che le Altre Offerte abbiano avuto inizio e si siano concluse entro la Data di Scambio.

Per una descrizione dei procedimenti legali nei confronti della Provincia si veda “*Contenzioso*” nel paragrafo b.1.7.

a.1.1 Mancato avveramento e rinuncia alle Condizioni

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (ed in particolare nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti) e dai termini della presente Offerta di Scambio, la Provincia si riserva il diritto di (a) dichiarare decaduta l'Offerta di Scambio qualora dovesse ritenere che una o più delle Condizioni non si sia verificata entro la Data di Scambio, (b) rinunciare a ciascuna delle Condizioni, in conformità ad ogni normativa applicabile (con particolare riguardo, per la rinuncia alle condizioni inerenti l'effettuazione della presente Offerta di Scambio, alla normativa italiana applicabile), (c) modificare i termini e le condizioni dell'Offerta di Scambio, e (d) prorogare il Periodo di Adesione (si veda al riguardo il paragrafo c.3). L'Offerente darà comunicazione dell'avveramento, mancato avveramento o rinuncia alle Condizioni e di eventuali modifiche dei termini e condizioni dell'Offerta di Scambio attraverso l'invio di un comunicato stampa a due agenzie di stampa e alla CONSOB, nonché, nel caso di modifiche dei termini e condizioni dell'Offerta di Scambio, mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet “<https://bondexchange.citigroup.com/it/>”. Nel caso in cui l'Offerta di Scambio sia dichiarata decaduta le Obbligazioni Esistenti saranno restituite ai rispettivi titolari secondo le modalità descritte nel paragrafo c.3.

a.1.2 Informazioni al pubblico

Fino alla Data di Scambio, l'Offerente diffonderà al pubblico in Italia, attraverso l'invio di un comunicato stampa a due agenzie di stampa e alla CONSOB: (i) ogni informazione in merito ad ogni fatto intervenuto nel corso del Periodo di Adesione e fino alla Data di Scambio idoneo ad avere rilevanza sulle condizioni dell'Offerta di Scambio, e (ii) tutti i comunicati che lo stesso dovesse diffondere ai sensi di normative estere che avessero rilevanza per l'Offerta di Scambio.

L'Offerente darà altresì comunicazione di eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta di Scambio attraverso l'invio di un comunicato stampa a due agenzie di stampa e alla CONSOB, nonché mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet “<https://bondexchange.citigroup.com/it/>” entro il terzo giorno di borsa aperta antecedente la Fine del Periodo di Adesione.

Infine, l'Offerente renderà nota, tramite uno o più comunicati stampa, che saranno diramati dall'Offerente attraverso almeno due agenzie di stampa e contestualmente trasmessi alla CONSOB, qualsiasi notizia in merito ai provvedimenti che saranno emessi dalla Bolsa de Comercio de Buenos Aires riguardo l'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso la Borsa di Buenos Aires e presso il *Mercado Abierto Electrónico* argentino, nonché dalla Borsa di Lussemburgo in merito all'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso il relativo mercato regolamentato.

La tabella seguente riassume le informazioni relative all'Offerta di Scambio o alle Nuove Obbligazioni che la Provincia fornirà al pubblico in diverse fasi dopo l'Inizio del Periodo di Adesione:

Quando	Informazione
Durante il Periodo di Adesione, settimanalmente	Dato provvisorio relativo all'ammontare in valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti conferite nell'Invito Globale.
Dall'Inizio del Periodo di Adesione fino alla Data di Scambio	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione in merito ad ogni fatto intervenuto idoneo ad avere rilevanza sulle condizioni dell'Offerta di Scambio; - i comunicati che la Provincia dovesse diffondere ai sensi delle normative estere che avessero rilevanza per l'Offerta di Scambio.
21 dicembre 2005 (o, comunque, entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Scambio come eventualmente prorogata): Data di Annuncio	<ul style="list-style-type: none"> - Dato relativo all'ammontare complessivo in valore nominale di Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione ai sensi dell'Invito Globale; - dato relativo all'ammontare in valore nominale complessivo, per ciascuna serie, di Nuove Obbligazioni da emettersi a servizio dell'Invito Globale; - informazioni sui risultati del riparto nell'ambito dell'Invito Globale, di cui alla sezione I del presente Documento di Offerta.
21 dicembre 2005 (o altro giorno, anche diverso dalla Data di Annuncio, entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Scambio come eventualmente prorogata): Data di Annuncio degli Esiti dell'Offerta di Scambio	<ul style="list-style-type: none"> - Dato relativo all'ammontare complessivo in valore nominale di Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione ai sensi dell'Offerta di Scambio; - dato relativo all'ammontare in valore nominale complessivo, per ciascuna serie, di Nuove Obbligazioni da emettersi a servizio dell'Offerta di Scambio; - informazioni sui risultati del riparto nell'ambito dell'Offerta di Scambio, di cui alla sezione I del presente Documento di Offerta.
Entro la Data di Scambio	Informazione in merito all'avveramento, al mancato avveramento o alla rinuncia delle Condizioni a cui è soggetta l'Offerta di Scambio.

Inoltre, la Provincia fornirà al pubblico tempestiva informativa in merito ad una eventuale proroga della Data di Scambio.

Infine, si rammenta che i Regolamenti delle Nuove Obbligazioni attribuiscono ai titolari di Nuove Obbligazioni alcuni diritti in relazione a eventuali offerte future aventi ad oggetto Obbligazioni Esistenti non conferite o accettate nell'Invito Globale effettuate volontariamente dalla Provincia fino al 31 dicembre 2015. Si veda "Diritti dei titolari delle Nuove Obbligazioni relativi a offerte future" nel paragrafo e.2.5.

a.1.3 Casi di revocabilità delle adesioni

Le adesioni all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio sono revocabili in qualsiasi momento entro la Scadenza della Facoltà di Revoca, fissata alle ore 16:00 del giorno 2 dicembre 2005. Ove, successivamente alla Scadenza della Facoltà di Revoca, la Provincia introduca (nei limiti imposti, per quanto riguarda l'Offerta di Scambio, dal rispetto dell'articolo 43 del Regolamento Emittenti) una modifica ai termini dell'Invito Globale che essa ritenga sostanziale, la Provincia estenderà la Scadenza della Facoltà di Revoca e gli Obbligazionisti che abbiano precedentemente aderito all'Invito Globale potranno revocare l'adesione con riguardo alle Obbligazioni Esistenti precedentemente portate in adesione. L'eventuale estensione della Scadenza della Facoltà di Revoca sarà per un periodo determinato. **Si noti che l'eventuale proroga del Periodo di Adesione e/o della Scadenza Tempestiva non comporterà l'automatica proroga della Scadenza della Facoltà di Revoca. Si veda il paragrafo c.6.** Per revocare l'adesione, l'Aderente potrà, a sua scelta, utilizzare il Modello di Dichiarazione di Revoca contenuto nell'appendice m.4 del presente Documento di Offerta. **La revoca della adesione, una volta validamente espletate le relative formalità, non potrà essere annullata o ritirata. Le Obbligazioni Esistenti svincolate a seguito di revoca delle adesioni potranno essere nuovamente portate in adesione entro la Fine del Periodo di Adesione, secondo le procedure descritte nel paragrafo c.5. In tal caso, ai fini della determinazione della data di adesione, rileverà solo il perfezionamento della adesione successiva.**

A.2 COMUNICATO DELL'EMITTENTE

In considerazione del fatto che l'Offerta di Scambio è proposta dalla Provincia e che, pertanto, vi è coincidenza tra l'emittente delle Obbligazioni Esistenti e l'Offerente, il comunicato dell'emittente previsto dall'art. 103 del Testo Unico non è stato predisposto.

A.3 AVVERTENZE SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE

DI SEGUITO SONO ESPOSTE IMPORTANTI AVVERTENZE RELATIVE A: a.3.a) LA MANCATA ADESIONE ALL'OFFERTA DI SCAMBIO; a.3.b) L'ADESIONE ALL'OFFERTA DI SCAMBIO; a.3.b.1) LE PROCEDURE DI ADESIONE; a.3.c) LE NUOVE OBBLIGAZIONI; E a.3.d) LA PROVINCIA. SI RACCOMANDA ALL'OBBLIGAZIONISTA DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE SEGUENTI AVVERTENZE PRIMA DI DECIDERE SE ADERIRE O MENO ALL'OFFERTA DI SCAMBIO.

a.3.a AVVERTENZE RELATIVE ALLA MANCATA ADESIONE ALL'OFFERTA DI SCAMBIO

I pagamenti relativi alle Obbligazioni Esistenti che sono stati sospesi potrebbero non essere mai ripristinati.

A causa della crisi economica, la Provincia ha sospeso i pagamenti relativi a capitale e interessi sul proprio debito pubblico con effetto al 31 dicembre 2001. Al 31 dicembre 2004, i pagamenti sul proprio debito pubblico sospesi dalla Provincia ammontavano a circa 3,0 miliardi di dollari (oltre a circa 1,3 miliardi di dollari di pagamenti di interessi arretrati). La Provincia non intende riprendere i pagamenti per nessuna delle Obbligazioni Esistenti che non siano portate in adesione nell'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte). Di conseguenza, ove si scelga di non conferire le Obbligazioni Esistenti in cambio di Nuove Obbligazioni non potrà esservi alcuna garanzia di ricevere alcun pagamento futuro in relazione alle Obbligazioni Esistenti.

L'Obbligazionista che deciderà di non aderire all'Offerta di Scambio non rinuncerà ad alcun diritto o azione in relazione alle Obbligazioni Esistenti. Tuttavia, potrebbe essere difficile ottenere la pronuncia o l'esecuzione di sentenze contro la Provincia in relazione alle Obbligazioni Esistenti.

La Provincia non intende riprendere i pagamenti per nessuna delle Obbligazioni Esistenti che non siano portate in adesione nell'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte). L'Obbligazionista che deciderà di non aderire all'Offerta di Scambio potrà promuovere azioni giudiziarie o proseguire nelle azioni eventualmente da esso intentate nei confronti della Provincia (nei limiti consentiti dai regolamenti obbligazionari, dal diritto applicabile e dalla specifica situazione processuale in cui si trovano le eventuali azioni in corso) per far valere le proprie pretese relative alle proprie Obbligazioni Esistenti non portate in adesione. Tuttavia, poiché la Provincia è una suddivisione politica di un ente sovrano, potrebbe essere difficile per gli Obbligazionisti, il trustee o il fiscal agent ottenere, in relazione alle Obbligazioni Esistenti, la pronuncia o l'esecuzione di sentenze contro la Provincia. Per una descrizione dei procedimenti legali nei confronti della Provincia si veda "Contenzioso" nel paragrafo b.1.7.

Una volta completata l'Offerta di Scambio, il mercato delle Obbligazioni Esistenti tuttora in circolazione potrebbe non essere liquido. Ciò potrebbe avere un effetto negativo sul loro valore di mercato e sulla capacità degli Obbligazionisti di vendere le Obbligazioni Esistenti.

La Provincia intende annullare tutte le Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Invito Globale. L'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti che rimarranno in circolazione dopo il completamento dello scambio potrebbe essere significativamente ridotto, a seconda del livello di partecipazione all'Invito Globale. Di conseguenza, l'eventuale mercato relativo alle Obbligazioni Esistenti dopo l'Offerta di Scambio e l'Invito Globale potrebbe essere ridotto o divenire inesistente. Inoltre, la maggior parte delle Obbligazioni Esistenti sono attualmente quotate sulla Borsa del Lussemburgo, sulla Borsa di Francoforte, sulla Borsa di Buenos Aires e sul *Mercado Abierto Electrónico* argentino. Nel contesto dell'Invito Globale o successivamente ad esso, la Provincia cercherà, nel rispetto delle normative applicabili, di ritirare o escludere dalla quotazione, su uno o più di questi mercati, le Obbligazioni Esistenti. Il ritiro o l'esclusione dalla quotazione potrebbe influire negativamente sulla liquidità delle Obbligazioni Esistenti. Ciò, a sua volta, potrebbe avere un effetto negativo significativo sul loro prezzo. Di conseguenza, ove si decida di non partecipare all'Invito Globale, si deve considerare che la negoziazione delle Obbligazioni Esistenti potrebbe risultare difficile e il loro valore di mercato diminuito.

Allo stato, la Provincia non intende effettuare offerte ulteriori rispetto all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio aventi ad oggetto Obbligazioni Esistenti rimaste in circolazione dopo la conclusione dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio. Ove tali offerte siano effettuate, esse potrebbero non essere rivolte a tutti i titolari di Obbligazioni Esistenti.

Allo stato, la Provincia non intende effettuare offerte ulteriori rispetto all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio aventi ad oggetto Obbligazioni Esistenti rimaste in circolazione dopo la conclusione dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio, nonostante conservi la facoltà di effettuare tali offerte (si veda il paragrafo g.3 del presente Documento di Offerta). Nel caso in cui la Provincia successivamente decida di effettuare offerte aventi ad oggetto Obbligazioni Esistenti ulteriori rispetto all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio, tali offerte, nel rispetto delle normative applicabili, potrebbero non essere rivolte a tutti i titolari di Obbligazioni Esistenti rimaste in circolazione dopo la conclusione dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio. Pertanto, alcuni titolari di Obbligazioni Esistenti potrebbero non essere in grado di aderire ad eventuali offerte future.

Al contrario, gli Aderenti all'Offerta di Scambio, in quanto titolari di Nuove Obbligazioni, sarebbero titolari, ai sensi dei Regolamenti delle Nuove Obbligazioni, di diritti relativi a offerte future effettuate volontariamente dalla Provincia fino al 31 dicembre 2015, nei termini descritti in "Diritti dei titolari delle Nuove Obbligazioni relativi a offerte future" nel paragrafo e.2.5.

a.3.b AVVERTENZE RELATIVE ALL'ADESIONE ALL'OFFERTA DI SCAMBIO

I termini dell'Invito Globale permettono alla Provincia, a sua discrezione e nei limiti di quanto consentito dalle leggi applicabili, di prorogare o ritirare l'Invito Globale, oltre che di revocare o modificare lo stesso Invito Globale anche soltanto in una o più giurisdizioni, nonché, in altre giurisdizioni diverse dall'Italia, di rifiutare valide adesioni. Inoltre, la Provincia potrebbe altresì dichiarare decaduta l'Offerta di Scambio nel caso in cui non si verifichi una delle Condizioni cui è soggetta l'Offerta di Scambio.

I termini dell'Invito Globale consentono alla Provincia, a sua discrezione e nei limiti di quanto consentito dalle leggi applicabili, di prorogare o ritirare l'Invito Globale, ovvero di revocare o modificare l'Invito Globale in una o più giurisdizioni, nonché, in giurisdizioni diverse dall'Italia, di rifiutare valide adesioni con cui sono state conferite Obbligazioni Esistenti. L'Offerta di Scambio è irrevocabile ai sensi dell'articolo 103 del Testo Unico ma è soggetta ad alcune condizioni. Nel caso in cui una qualsiasi di tali condizioni non si verifichi entro il termine previsto, la Provincia si riserva il diritto di dichiarare decaduta l'Offerta di Scambio (si veda al riguardo il successivo paragrafo c.2). Pertanto, non v'è alcuna certezza che lo scambio delle Obbligazioni Esistenti con le Nuove Obbligazioni sarà perfezionato ai sensi dell'Invito Globale (in una o tutte le giurisdizioni in cui esso è effettuato) o dell'Offerta di Scambio. **Inoltre, anche se l'Invito Globale verrà perfezionato, la Provincia non può garantire agli Obbligazionisti che ciò avverrà nei tempi prestabiliti e nelle modalità descritte in questo Documento di Offerta a causa del possibile esercizio di azioni giudiziarie nei suoi confronti o per altre ragioni.** Pertanto, gli Obbligazionisti che partecipino all'Offerta di Scambio potranno essere costretti ad aspettare più a lungo del previsto per ricevere le Nuove Obbligazioni. Inoltre, durante tale periodo gli Obbligazionisti non saranno in grado di effettuare trasferimenti delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione ai sensi dell'Offerta di Scambio.

Gli Obbligazionisti che non partecipino all'Invito Globale potrebbero impedire il completamento dell'Offerta di Scambio promovendo provvedimenti cautelari in tal senso o attraverso altre azioni legali.

La Provincia potrà essere sottoposta a tentativi da parte degli Obbligazionisti che non aderiscono all'Invito Globale di sospendere o altrimenti impedire il perfezionamento dell'Invito Globale. Recentemente, ad esempio, alcuni creditori non aderenti hanno intrapreso iniziative giudiziali per impedire offerte pubbliche di scambio presentate dalla Provincia di Mendoza e dalla Repubblica Argentina, tra cui il tentativo non riuscito di sequestrare delle obbligazioni portate in adesione alla Repubblica Argentina nel contesto delle offerte di scambio da questa effettuate sulla base della teoria che tali titoli avrebbero costituito beni della Repubblica Argentina. Per quanto le autorità giudiziarie adite non abbiano vietato tali offerte di scambio, in alcuni casi i procedimenti legali sono riusciti a ritardarne il completamento. La Provincia non può garantire che gli Obbligazionisti che non parteciperanno all'Invito Globale non intraprendano azioni legali o che un tribunale non possa sospendere, vietare o ritardare l'Offerta di Scambio. La Provincia intende resistere con decisione a qualsiasi tentativo di opporsi all'Invito Globale e/o all'Offerta di Scambio, ma non può fornire alcuna assicurazione che avrà successo.

I pagamenti del Corrispettivo e i pagamenti a titolari di Nuove Obbligazioni da parte della Provincia potrebbero essere oggetto di atti di pignoramento o sequestro, ingiunzioni o altre azioni o provvedimenti

simili da parte degli Obbligazionisti che abbiano deciso di non aderire all'Invito Globale ovvero da parte di altri creditori della Provincia.

Negli ultimi anni, creditori che hanno rifiutato di aderire ad offerte di ristrutturazione del debito di enti sovrani hanno proposto azioni giudiziarie contro tali enti con l'obiettivo di aggredire o impedire i pagamenti da questi destinati, tra gli altri, a obbligazionisti che avevano aderito alla ristrutturazione del loro debito e avevano aderito a offerte di scambio con corrispettivo rappresentato da nuovi strumenti finanziari. Come illustrato nel paragrafo "Contenzioso" nel paragrafo b.1.7 (dove sono fornite informazioni aggiornate sul contenzioso della Provincia), la Provincia è stata convenuta in vari giudizi promossi da obbligazionisti negli Stati Uniti, in Germania e in Svizzera. Alcuni di tali giudizi sono terminati con sentenze sfavorevoli alla Provincia. Non è possibile dunque assicurare che creditori che agiscano sulla base di simili ovvero diversi argomenti o strategie non riusciranno ad ostacolare i pagamenti del Corrispettivo ovvero, successivamente, i pagamenti relativi alle Nuove Obbligazioni emesse.

Con il conferimento di Obbligazioni Esistenti all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio, gli Obbligazionisti rinunceranno a significativi diritti e interessi relativamente alle Obbligazioni Esistenti conferite (ivi incluso il diritto di far valere le proprie pretese attraverso azioni giudiziarie nei confronti della Provincia, dei suoi affiliati, del trustee o fiscal agent, a seconda del caso, di tali Obbligazioni Esistenti), nonché all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio.

Gli Obbligazionisti all'atto del conferimento delle Obbligazioni Esistenti ai sensi dell'Invito Globale rinunceranno a significativi diritti ed interessi, compreso il diritto ad agire (sia come membri di una *class action* sia individualmente) (i) in relazione alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, e (ii) in relazione all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio (fatta eccezione per il diritto al pagamento del Corrispettivo), nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del Trustee, del Dealer Manager, del Coordinatore della Raccolta, degli Intermediari Incaricati, dell'Information Agent, dell'Exchange Agent e del Luxembourg Exchange Agent nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti. Gli Obbligazionisti acconsentiranno all'abbandono di qualsiasi procedimento già instaurato innanzi all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali contro la Provincia (o i suoi affiliati), il *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti o gli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione alle loro Obbligazioni Esistenti portate in adesione. Inoltre, essi rinunceranno al loro diritto di eseguire qualsiasi provvedimento ottenuto contro la Provincia (o i suoi affiliati), il *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché gli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti e ad ogni diritto loro riconosciuto in relazione a qualsiasi bene pignorato o sottoposto a qualsiasi altro procedimento esecutivo o cautelare emesso dall'autorità giudiziaria in loro favore nei confronti della Provincia (o i suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, relativamente alle loro Obbligazioni Esistenti portate in adesione. Per una descrizione completa dei vari impegni e dichiarazioni richiesti agli Obbligazionisti all'atto di adesione all'Invito Globale, si veda "Dichiarazioni, garanzie e obblighi degli Aderenti in relazione al conferimento delle Obbligazioni Esistenti nell'Offerta di Scambio" nel paragrafo c.5.1

Al contrario, l'Obbligazionista che deciderà di non aderire all'Offerta di Scambio potrà promuovere azioni giudiziarie o proseguire nelle azioni eventualmente da esso intentate nei confronti della Provincia (nei limiti consentiti dai regolamenti obbligazionari, dal diritto applicabile e dalla specifica situazione processuale in cui si trovano le eventuali azioni in corso) per far valere le proprie pretese relative alle proprie Obbligazioni Esistenti non portate in adesione. In tal caso, la Provincia si difenderà in giudizio, facendo valere, tra l'altro, la propria immunità, come ente sovrano, dalla giurisdizione di cognizione e di esecuzione, nonché lo stato di necessità.

Le adesioni all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio sono revocabili in qualsiasi momento entro la Scadenza della Facoltà di Revoca, fissata alle ore 16:00 del 2 dicembre 2005 (salvo proroga). Ove, successivamente alla Scadenza della Facoltà di Revoca, la Provincia introduca (nei limiti imposti, per quanto riguarda l'Offerta di Scambio, dal rispetto dell'articolo 43 del Regolamento Emittenti) una modifica ai termini dell'Invito Globale che essa ritenga sostanziale, la Provincia estenderà la Scadenza della Facoltà di Revoca e gli Obbligazionisti che abbiano precedentemente aderito all'Invito Globale potranno revocare l'adesione con riguardo alle Obbligazioni Esistenti precedentemente portate in adesione. L'eventuale estensione della Scadenza della Facoltà di Revoca sarà per un periodo determinato (si veda il paragrafo a.1.3).

Così come per le Obbligazioni Esistenti, anche per le Nuove Obbligazioni i pagamenti di capitale o interessi non sono assistiti da alcuna garanzia di alcun tipo (neppure da parte di soggetti terzi) (si veda il paragrafo a.3.c).

Per quanto la Provincia non intenda effettuare offerte ulteriori rispetto all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio aventi ad oggetto Obbligazioni Esistenti rimanenti in circolazione dopo la conclusione dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio, la Provincia conserva la facoltà di effettuare tali offerte. Gli Aderenti all'Offerta di Scambio, in quanto titolari di Nuove Obbligazioni, saranno titolari di diritti relativi a offerte future.

Allo stato, la Provincia non intende effettuare offerte ulteriori rispetto all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio aventi ad oggetto Obbligazioni Esistenti rimanenti in circolazione dopo la conclusione dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio, nonostante conservi la facoltà di effettuare tali offerte (si veda il paragrafo g.3). Gli Aderenti all'Offerta di Scambio, in quanto titolari di Nuove Obbligazioni, saranno titolari di diritti relativi a offerte future (come descritto in *"Diritti dei titolari delle Nuove Obbligazioni relativi a offerte future"* nel paragrafo e.2.5). In particolare, i Regolamenti delle Nuove Obbligazioni, cui si rinvia, prevedono, tra l'altro, che qualora successivamente alla Fine del Periodo di Adesione e fino al 31 dicembre 2015, la Provincia effettui volontariamente un'offerta di acquisto o di scambio avente ad oggetto le Obbligazioni Esistenti non conferite o accettate nell'Invito Globale o una sollecitazione di deleghe per modificare i termini di tali Obbligazioni Esistenti, la Provincia si è impegnata ad adottare tutti i provvedimenti necessari, inclusi gli adempimenti regolamentari presso le autorità competenti, al fine di consentire ai titolari di Nuove Obbligazioni, per un periodo di almeno 30 giorni (o per il più lungo periodo di tempo concesso ad altri obbligazionisti) successivi all'annuncio di tale operazione, di scambiare le proprie Nuove Obbligazioni in cambio, a seconda dei casi, (i) del corrispettivo in denaro o in natura eventualmente corrisposto in relazione a tale modifica o offerta di acquisto o di scambio oppure (ii) di strumenti finanziari aventi termini sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti da tale intervento di modifica.

Eventuali offerte future, nel rispetto delle normative applicabili, potrebbero non essere rivolte a tutti i titolari di Obbligazioni Esistenti rimaste in circolazione dopo la conclusione dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio. Pertanto, alcuni titolari di Obbligazioni Esistenti potrebbero non essere in grado di aderire ad eventuali offerte future (si veda il paragrafo a.3.a).

a.3.b.1 AVVERTENZE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI ADESIONE

Per aderire all'Offerta di Scambio o, nei casi in cui è possibile, per revocare l'adesione all'Offerta di Scambio già effettuata, è necessario completare alcune procedure. Tali procedure, specie quelle di adesione, sono necessariamente complesse e richiedono lo svolgimento di diversi adempimenti. Ogni ritardo nell'espletamento di tali adempimenti potrebbe pregiudicare la validità dell'adesione. Inoltre, gli Obbligazionisti che intendono partecipare in via preferenziale al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount devono essere consapevoli che dovranno, a tal fine, completare le procedure di adesione entro la Scadenza Tempestiva.

Per aderire all'Offerta di Scambio, l'Obbligazionista dovrà completare le procedure di adesione descritte in dettaglio nel paragrafo c.5. Al fine di validamente aderire all'Offerta di Scambio, (i) una Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere inviata ad un Intermediario Incaricato entro e non oltre le ore 16:00 della Fine del Periodo di Adesione e (ii) un ordine elettronico di trasferimento delle Obbligazioni Esistenti conferite nell'Offerta di Scambio dovrà essere eseguito entro e non oltre le ore 16:00 della Fine del Periodo di Adesione. Qualora gli adempimenti sopra indicati non siano effettuati entro i termini rispettivamente previsti, il procedimento di adesione non potrà essere considerato regolarmente compiuto e l'Obbligazionista non avrà alcun diritto al ricevimento delle Nuove Obbligazioni in cambio delle Obbligazioni Esistenti, le quali saranno restituite all'Obbligazionista. La predisposizione e consegna della Scheda di Adesione e di tutti gli altri documenti necessari ai fini del trasferimento delle Obbligazioni Esistenti alla Provincia dal Depositario o a un eventuale altro intermediario partecipante ai sistemi di gestione accentrata (ivi inclusi i Sistemi di Gestione Accentrata Designati) non costituisce di per sé trasferimento delle Obbligazioni Esistenti all'Exchange Agent e quindi non integra una valida adesione all'Offerta di Scambio. Si raccomanda pertanto agli Aderenti di contattare tempestivamente il proprio Depositario al fine di accertare il tempo necessario affinché la procedura di adesione possa essere completata nei termini previsti dal presente Documento di Offerta e quindi di limitare il rischio di mancato perfezionamento dell'adesione dovuto a ritardi nell'espletamento delle relative procedure.

Inoltre, gli Obbligazionisti che intendono partecipare in via preferenziale al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount dovranno, a tal fine, far sì che la Scheda

di Adesione debitamente compilata e sottoscritta sia inviata ad un Intermediario Incaricato entro e non oltre le ore 16:00 della Scadenza Tempestiva e che, entro e non oltre lo stesso limite temporale, l'ordine elettronico di trasferimento delle Obbligazioni Esistenti sia eseguito. Ove gli Aderenti non riuscissero, in tutto o in parte, a partecipare all'eventuale riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine o delle Obbligazioni Discount per non essere riusciti a completare tempestivamente la relativa procedura di adesione (ma comunque abbiano completato validamente la procedura di adesione entro la Fine del Periodo di Adesione), essi riceveranno Obbligazioni Par a Lungo Termine in cambio delle Obbligazioni Esistenti per cui avevano chiesto Obbligazioni Par a Medio Termine o Obbligazioni Discount senza che la loro richiesta possa essere esaudita in sede di riparto.

Ogni errore nell'espletamento delle procedure di adesione o di revoca dell'adesione già effettuata commesso dagli Aderenti o loro mandatari, da un sistema di gestione accentrata, da un partecipante diretto ai sistemi di gestione accentrata o da un Depositario ovvero un qualsiasi guasto tecnico di un sistema di gestione accentrata potrebbe pregiudicare e invalidare l'adesione o la revoca dell'adesione all'Offerta di Scambio o comportare un ritardo nell'accredito delle Nuove Obbligazioni.

Nel corso dell'espletamento delle procedure di adesione (relativamente alle quali si rinvia al successivo paragrafo c.5), non è escluso che una persona fisica o una persona giuridica compiano un errore ovvero omettano di svolgere un'attività necessaria. Ogni errore nell'espletamento delle procedure di adesione commesso dagli Aderenti o loro mandatari, da un sistema di gestione accentrata, da un partecipante diretto ai sistemi di gestione accentrata o da un Depositario potrebbe pregiudicare e invalidare l'adesione e, quindi, la possibilità per l'Aderente di ricevere Nuove Obbligazioni in corrispettivo dell'Offerta di Scambio.

Analogamente, nel corso dell'espletamento delle procedure di revoca della propria adesione nei casi in cui un diritto di revoca venga riconosciuto (relativamente ai quali, si rinvia al successivo paragrafo c.6), non è escluso che una persona fisica o una persona giuridica compiano un errore ovvero omettano di svolgere un'attività necessaria. Ogni errore nell'espletamento delle procedure di revoca commesso dagli Aderenti o loro mandatari, da un sistema di gestione accentrata, da un partecipante diretto ai sistemi di gestione accentrata o da un Depositario potrebbe pregiudicare la possibilità degli Obbligazionisti di revocare la propria precedente adesione.

Né la Provincia, né il Dealer Manager, il Coordinatore della Raccolta, l'Information Agent, gli Intermediari Incaricati, l'Exchange Agent o il Luxembourg Exchange Agent saranno responsabili per alcuno di tali errori o omissioni commessi dai sistemi di gestione accentrata, dai partecipanti diretti a tali sistemi o dai Depositari, nell'ambito delle procedure di adesione o di revoca delle precedenti adesioni descritte, rispettivamente, nei paragrafi c.5 e c.6 del presente Documento di Offerta.

Gli Obbligazionisti devono essere consapevoli dei tempi e delle condizioni dell'Offerta di Scambio prima di aderire alla stessa offrendo in scambio le Obbligazioni Esistenti. Inoltre, gli Obbligazionisti devono considerare l'esistenza di limiti alla propria facoltà di revocare la propria adesione.

Una volta conferite le Obbligazioni Esistenti in adesione all'Offerta di Scambio, gli Obbligazionisti avranno diritto di revocare la propria adesione soltanto fino alla Scadenza della Facoltà di Revoca, fissata alle ore 16:00 del giorno 2 dicembre 2005 (salvo proroga), e in alcune altre limitate circostanze. Si rinvia, al riguardo, al successivo paragrafo c.6. Successivamente alla Fine del Periodo di Adesione non è possibile esercitare nessun diritto di revoca dell'adesione.

Il Periodo di Adesione durerà per 29 giorni lavorativi, salvo proroga. L'ammontare e il tipo di Nuove Obbligazioni che gli Obbligazionisti riceveranno in Corrispettivo verrà determinato dopo la Fine del Periodo di Adesione. Inoltre, è previsto che la Data di Scambio cada almeno quattro settimane di calendario dopo la Fine del Periodo di Adesione. Non si può però escludere che tali termini possano essere prorogati. Il prezzo di mercato delle Obbligazioni Esistenti potrebbe fluttuare a seguito delle adesioni all'Offerta di Scambio e all'Invito Globale e fino alla Data di Scambio. In questo periodo gli Aderenti non riceveranno alcuna Nuova Obbligazione in cambio delle Obbligazioni Esistenti da essi conferite, né saranno in grado di trasferire o altrimenti disporre delle stesse (salvo nei casi di revoca di cui al paragrafo c.6), né quindi di beneficiare di eventuali fluttuazioni positive nell'andamento dei prezzi. Trasferimenti e atti di disposizione verso terzi di Obbligazioni Esistenti conferite in adesione saranno "bloccati" fino al perfezionamento dell'Offerta di Scambio. Alla Data di Scambio, le Nuove Obbligazioni saranno intestate ai sistemi di gestione accentrata nell'interesse dei titolari di interessi beneficiari nelle stesse. A loro volta, tali sistemi di gestione accentrata procederanno al relativo accredito sui conti dei loro rispettivi partecipanti. Tale processo potrebbe protrarsi per diversi giorni. Inoltre, laddove la Data di Scambio dovesse essere prorogata, gli Aderenti dovranno attendere il trascorrere di tale ulteriore periodo di proroga prima di ricevere le Nuove Obbligazioni offerte in Corrispettivo.

E' possibile che vi siano ritardi, inconvenienti o altre difficoltà nel conferire Obbligazioni Esistenti e nel detenere Nuove Obbligazioni se gli Obbligazionisti detengono Obbligazioni Esistenti tramite un sistema di gestione accentrata che non sia un Sistema di Gestione Accentrata Designato.

E' possibile aderire all'offerta e detenere Nuove Obbligazioni attraverso i "Sistemi di Gestione Accentrata Designati" che sono:

- Clearstream Luxembourg;
- Euroclear;
- Clearstream AG; e
- SIS.

Se si detengono Obbligazioni Esistenti attraverso DTC o un altro sistema di gestione accentrata che non è un Sistema di Gestione Accentrata Designato, gli Obbligazionisti devono essere consapevoli che possono incorrere in ritardi, inconvenienti o altre difficoltà nel portare in adesione Obbligazioni Esistenti o detenere Nuove Obbligazioni attraverso i Sistemi di Gestione Accentrata Designati invece che attraverso un diverso sistema di gestione accentrata da loro attualmente utilizzato. La Provincia non può assicurare che gli Obbligazionisti riusciranno a portare in adesione le Obbligazioni Esistenti con successo se detengono tali Obbligazioni Esistenti attraverso un sistema di gestione accentrata diverso dai Sistemi di Gestione Accentrata Designati.

Gli Obbligazionisti che detengono Obbligazioni Esistenti in forma non dematerializzata devono seguire particolari procedure per potere aderire all'Offerta di Scambio.

La Provincia non ha alcuna informazione che la induca a ritenere che vi siano Obbligazionisti che detengano Obbligazioni Esistenti in forma non dematerializzata. Tuttavia, tali eventuali Obbligazionisti che vogliano aderire all'Offerta di Scambio devono seguire particolari procedure per poter perfezionare la propria adesione e dovranno contattare senza indugio l'Exchange Agent al recapito indicato all'ultima pagina del presente Documento di Offerta per ricevere assistenza.

a.3.c AVVERTENZE RELATIVE ALLE NUOVE OBBLIGAZIONI

L'Obbligazionista che aderisce all'Offerta di Scambio deve essere consapevole che le Nuove Obbligazioni offerte in corrispettivo hanno scadenze più estese e, in molti casi, tassi di interesse più bassi delle Obbligazioni Esistenti e che non riceverà il pagamento in danaro degli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti dopo il 31 dicembre 2001.

Le Obbligazioni Par a Lungo Termine scadranno il 15 maggio 2035, le Obbligazioni Par a Medio Termine scadranno il 1° maggio 2020 e le Obbligazioni Discount scadranno il 15 aprile 2017. Tali scadenze sono più estese delle scadenze delle Obbligazioni Esistenti. Inoltre, le Nuove Obbligazioni hanno, in molti casi, tassi di interesse più bassi di quelli previsti per le Obbligazioni Esistenti. Per una descrizione completa dei tassi di interesse relativi alle Nuove Obbligazioni si veda il paragrafo e.2.5.

L'ammontare in valore nominale di Nuove Obbligazioni che ciascun Aderente riceverà in cambio delle Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione dipenderà dal tipo di Nuove Obbligazioni che l'Aderente riceverà al momento del perfezionamento dell'adesione. Per una descrizione completa dei criteri con cui verrà determinato l'ammontare in valore nominale di Nuove Obbligazioni spettante in caso di valida adesione si veda il paragrafo e.1.1.

Così come per le Obbligazioni Esistenti, anche per le Nuove Obbligazioni i pagamenti di capitale o interessi non sono assistiti da alcuna garanzia di alcun tipo (neppure da parte di soggetti terzi).

Allo stato, non vi sono *rating* assegnati alle singole serie di Obbligazioni Esistenti e la Provincia non prevede di chiedere l'emissione di un *rating* specifico per le serie di Nuove Obbligazioni.

Si raccomanda di leggere attentamente "Caratteristiche delle Obbligazioni Par a Lungo Termine", "Caratteristiche delle Obbligazioni Par a Medio Termine" e "Caratteristiche delle Obbligazioni Discount" nel paragrafo e.2.5 del presente Documento di Offerta, per una descrizione più precisa dei termini delle Nuove Obbligazioni ed il paragrafo a.3.d per una indicazione dei fattori suscettibili di avere un effetto negativo sulla

capacità della Provincia di onorare il proprio debito pubblico, inclusi gli obblighi di pagamento di capitale e interessi relativi alle Nuove Obbligazioni. Nel valutare se aderire o meno all'Offerta di Scambio, l'Obbligazionista deve essere consapevole di tali termini e di tali fattori, così come del fatto che la Provincia ha annunciato che non intende riprendere i pagamenti per nessuna serie di Obbligazioni Esistenti che rimarrà in circolazione dopo la conclusione dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio.

L'Aderente può scegliere il Corrispettivo che preferisce ricevere tra diversi tipi di Nuove Obbligazioni nonché la valuta in cui preferisce che tali Nuove Obbligazioni siano denominate. Nell'effettuare tale scelta l'Aderente deve essere consapevole delle diverse caratteristiche di tali Nuove Obbligazioni.

L'Obbligazionista che aderisce all'Offerta di Scambio può indicare il Corrispettivo che preferisce ricevere tra più opzioni disponibili che possono variare sia per il tipo di Nuove Obbligazioni offerte (Obbligazioni Par a Lungo Termine, Obbligazioni Par a Medio Termine e Obbligazioni Discount), sia, con riguardo a tutti i tipi di Nuove Obbligazioni, per la valuta in cui tali Nuove Obbligazioni possono essere denominate. Le Obbligazioni Par a Lungo Termine, le Obbligazioni Par a Medio Termine e le Obbligazioni Discount differiscono tra loro sotto diversi profili, tra cui: la percentuale applicata sull'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti per determinarne l'ammontare in valore nominale, la scadenza finale e i tassi di interesse. Si raccomanda di leggere attentamente i paragrafi "Il Corrispettivo" in "Sintesi dell'Offerta di Scambio" e "Caratteristiche speciali delle Nuove Obbligazioni" e "Caratteristiche generali delle Nuove Obbligazioni" nel paragrafo e.2.5 del presente Documento di Offerta.

Prima di selezionare l'opzione di Corrispettivo prescelta, l'Obbligazionista deve attentamente valutare tutte le caratteristiche delle Nuove Obbligazioni (inclusa la valuta di denominazione).

Come sopra ricordato, le opzioni di Corrispettivo disponibili in cambio di Obbligazioni Esistenti includono Nuove Obbligazioni denominate in euro e in dollari. Si veda al riguardo "Indicazione del Corrispettivo prescelto" nel paragrafo c.5.1. **Si raccomanda di valutare attentamente il rischio di cambio a cui l'Aderente si espone nel caso in cui scelga di ricevere Nuove Obbligazioni in una valuta diversa da quella delle Obbligazioni Esistenti conferite.**

Nel caso in cui la richiesta di Obbligazioni Par a Medio Termine o Obbligazioni Discount superi l'ammontare massimo che la Provincia intende emettere, il tipo di Nuove Obbligazioni che si riceveranno in corrispettivo potrebbe essere differente da quello che si era scelto di ricevere.

La Provincia intende emettere, in relazione all'Invito Globale, fino ad un ammontare massimo equivalente a 750 milioni di dollari di Obbligazioni Par a Medio Termine e 500 milioni di dollari di Obbligazioni Discount. Nel caso in cui l'Aderente chieda di ricevere Obbligazioni Par a Medio Termine o Obbligazioni Discount in cambio delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, e la domanda del tipo di Nuove Obbligazioni richieste ecceda l'ammontare massimo di tali Nuove Obbligazioni, una parte delle Nuove Obbligazioni (o, per gli Aderenti Tardivi, tutte le Nuove Obbligazioni) ricevute potrebbe essere differente dalle Nuove Obbligazioni richieste, come descritto nel successivo paragrafo e.1.1.

Le Nuove Obbligazioni saranno obbligazioni di nuova emissione e, quindi, non esiste ancora un mercato ove le stesse siano negoziate. Pertanto non è possibile sapere a quale prezzo le Nuove Obbligazioni saranno scambiate sul mercato secondario.

Le Nuove Obbligazioni saranno titoli di nuova emissione e, pertanto, non esiste ancora un mercato sul quale le stesse siano già negoziate. La Provincia non è in grado di stabilire quanto l'interesse degli investitori possa portare allo sviluppo di un mercato attivo per le Nuove Obbligazioni o quanto tale mercato possa essere liquido. Se le Nuove Obbligazioni saranno negoziate dopo la loro emissione, la negoziazione potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al loro valore nominale, a seconda dei tassi di interesse, del mercato per titoli simili e delle condizioni economiche generali in Argentina, nella Provincia ed altrove.

La Provincia non può fornire alcuna garanzia che si formi un mercato di negoziazione attivo per le Nuove Obbligazioni né può assicurare che il prezzo al quale verranno scambiate le Nuove Obbligazioni sul mercato secondario sia sostenibile. L'eventuale mancata costituzione o continuazione di un mercato attivo di negoziazione per le Nuove Obbligazioni potrebbe avere un impatto negativo sul prezzo di contrattazione delle stesse.

Qualsiasi investimento in titoli emessi da un ente sovrano di un mercato emergente, come le Nuove Obbligazioni, comporta rischi significativi.

La Provincia è caratterizzata da un'economia di mercato in via di sviluppo; investire nei mercati in via di sviluppo generalmente comporta dei rischi. Tali rischi includono quelli legati all'instabilità politica, sociale ed economica del Paese che potrebbero avere effetti negativi sui risultati economici dello stesso. L'instabilità in Argentina, nella Provincia e in altri paesi latino-americani e in via di sviluppo è causata da diversi fattori, tra i quali ricordiamo i seguenti:

- gli alti tassi di interesse;
- la svalutazione o il deprezzamento della valuta;
- l'inflazione;
- i controlli valutari;
- i controlli dei salari e dei prezzi;
- i cambiamenti nelle politiche economiche, fiscali o di altra natura del governo; e
- l'imposizione di barriere agli scambi commerciali.

Uno qualsiasi di questi fattori, come anche la volatilità nei mercati per titoli simili alle Nuove Obbligazioni, potrà influire negativamente sulla liquidità delle Nuove Obbligazioni e sul relativo mercato di contrattazione.

Potrebbe essere difficile ottenere o eseguire sentenze contro la Provincia.

La Provincia è una suddivisione politica di un ente sovrano. Pertanto, nonostante la Provincia abbia irrevocabilmente accettato la giurisdizione delle corti statunitensi, federali o statali, che si trovino nel Distretto di Manhattan, città di New York, relativamente alle Nuove Obbligazioni (tutte rette dal diritto dello Stato di New York), potrebbe essere difficile per i titolari di Nuove Obbligazioni o per il relativo Trustee ottenere o fare eseguire una pronuncia giudiziale contro la Provincia negli Stati Uniti, in Italia o in qualsiasi altra giurisdizione. A questo proposito, si nota che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana, in data 27 maggio 2005, hanno affermato, con riguardo alla Repubblica Argentina (di cui la Provincia rappresenta una suddivisione politica), l'insindacabilità da parte del giudice italiano dei provvedimenti normativi con cui il parlamento federale argentino e il Governo Federale hanno disposto la sospensione dei pagamenti agli obbligazionisti e dato corso alla ristrutturazione del debito pubblico.

a.3.d AVVERTENZE RELATIVE ALLA PROVINCIA

La Provincia è una suddivisione politica dell'Argentina e, pertanto, i risultati economici della Provincia sono influenzati dalle condizioni economiche generali dell'Argentina e dalle decisioni e misure adottate dal Governo Federale sulle quali la Provincia non ha controllo.

Poiché la Provincia è una suddivisione politica dell'Argentina, i risultati economici e le finanze pubbliche della Provincia sono influenzati dalle condizioni economiche generali dell'Argentina e possono risentire in maniera significativa degli eventi nazionali, come la recente crisi economica nazionale, e delle decisioni e misure adottate dal Governo Federale, come quelle concernenti l'inflazione, la politica monetaria e la tassazione. La Provincia non controlla alcuno di questi eventi o decisioni. Inoltre, poiché una parte significativa della popolazione nazionale risiede nel territorio della Provincia e l'economia della Provincia rappresenta una parte significativa dell'economia argentina, la Provincia ed il Governo Federale hanno stabilito legami politici ed economici (compresi importanti finanziamenti messi a disposizione della Provincia dal Governo Federale), che potrebbero portare la Provincia ad adottare decisioni di carattere economico o altre iniziative in linea con quelle adottate dal Governo Federale. Gli interessi della Provincia, tuttavia, possono non essere sempre in linea con quelli del Governo Federale o di altre province dell'Argentina. Pertanto, la Provincia non può garantire che le decisioni di carattere economico o le altre misure adottate dal Governo Federale non abbiano un effetto negativo sull'economia della Provincia e sulla sua capacità di onorare il proprio debito pubblico, ivi incluse le Nuove Obbligazioni. Si nota che informazioni relative alla Repubblica Argentina sono disponibili, tra l'altro, nei *registration statements* e altri documenti depositati presso la *U.S. Securities and Exchange Commission* (e accessibili sul sito www.sec.gov) e nei documenti depositati presso la CONSOB (e accessibili sul sito www.consob.it). La Provincia non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni contenute in tali documenti.

L'economia della Provincia potrebbe non continuare a crescere ai tassi attuali di crescita o potrebbe contrarsi in futuro, il che avrebbe un effetto negativo significativo sulle finanze pubbliche e sul prezzo di mercato delle Nuove Obbligazioni.

Negli ultimi decenni, l'economia della Provincia, in linea con l'economia dell'Argentina, è stata caratterizzata da livelli significativi di volatilità, da diversi periodi di crescita lenta o negativa e da alti e

fluttuanti livelli di inflazione e svalutazione. Dopo aver toccato il culmine della crisi economica nella seconda metà del 2001 e nella prima metà del 2002, l'economia della Provincia è tornata a crescere. Tuttavia, la Provincia non può garantire che in futuro la propria economia continui a crescere ai tassi attuali, né che cresca in assoluto.

La crescita economica dipende da una varietà di fattori, ivi inclusi la domanda internazionale per esportazioni dalla Provincia, la stabilità e competitività del Peso rispetto alle valute straniere, la fiducia dei consumatori della Provincia e degli investitori nazionali e stranieri, l'entità degli investimenti nella Provincia, la volontà e capacità delle imprese di impegnarsi in nuovi investimenti in beni strumentali e un tasso di inflazione stabile e relativamente basso. Nella maggioranza dei casi, questi fattori non si possono controllare. Se la crescita economica della Provincia dovesse rallentare, fermarsi o contrarsi, le entrate potrebbero diminuire in maniera sensibile, il prezzo di mercato delle Nuove Obbligazioni potrebbe esserne influenzato e la capacità di onorare il debito pubblico, comprese le Nuove Obbligazioni, potrebbe essere pregiudicata.

La recente crisi economica e finanziaria ha prodotto elevate tensioni politiche e sociali, che si potrebbero aggravare nel caso di un'altra crisi, con un effetto negativo significativo sulla crescita economica della Provincia e sulla sua capacità di onorare il debito pubblico.

Nel pieno della recente crisi economica, in Argentina si sono avute significative proteste sociali e politiche, accompagnate da dimostrazioni di piazza e scioperi, da un aumento della criminalità e dalla rapida successione di quattro amministrazioni federali *ad interim* tra le dimissioni del Presidente De la Rúa nel dicembre 2001 e la nomina del Presidente Duhalde nel gennaio 2002. Nonostante la continua ripresa economica, queste tensioni sociali e politiche sono tuttora in corso e sono esacerbate dagli alti livelli di povertà e disoccupazione. Nella Provincia i “*piqueteros*,” continuano ad opporsi alla politica del Governo Federale con dimostrazioni di piazza ed altre azioni di disturbo. Non è possibile assicurare che una situazione di grave instabilità interna, come quella già verificatasi nel 2001 e nel 2002, non si verifichi nuovamente in risposta ad una crisi interna o esterna. Tale instabilità potrebbe avere un effetto negativo significativo sulla crescita economica della Provincia e sulla sua capacità di onorare il proprio debito pubblico, ivi incluse le Nuove Obbligazioni.

La Provincia attualmente fa affidamento sul Governo Federale per finanziare il proprio disavanzo pubblico e prevede di continuare a farvi affidamento nel prossimo futuro. Nel caso in cui il Governo Federale non rinnovi i propri finanziamenti alla Provincia ovvero la Provincia non sia in grado di assicurarsi altre fonti di finanziamento, la Provincia potrebbe risultare nuovamente inadempiente ai propri obblighi di servizio del debito.

Recentemente il bilancio primario della Provincia (che esclude il pagamento degli interessi) è stato e potrebbe continuare ad essere insufficiente per soddisfare gli obblighi di servizio del debito della Provincia. Nel corso della recente crisi economica, la Provincia non ha adempiuto ad una parte significativa dei propri obblighi di pagamento del debito e, di conseguenza, non ha potuto ottenere finanziamenti da finanziatori privati nazionali ed internazionali, compresi gli investitori nei mercati finanziari.

In questo periodo, la Provincia ha contato sui prestiti e sugli altri sostegni finanziari del Governo Federale, compresa l'assunzione da parte del Governo Federale di una significativa porzione degli obblighi di servizio del debito della Provincia. Di conseguenza, il Governo Federale è attualmente il più grande creditore della Provincia e la Provincia dipende, e continuerà a dipendere in futuro, dal Governo Federale per finanziamenti ed altre forme di sostegno. Tuttavia, in assenza di un'espressa assunzione di determinati obblighi di debito della Provincia da parte del Governo Federale, la Repubblica Argentina non risponde del debito o di altri obblighi della Provincia. In futuro, il Governo Federale potrebbe non essere in grado o potrebbe non voler concedere finanziamenti e altro sostegno finanziario alla Provincia, e se, in quel momento, la Provincia non dovesse essere in grado di accedere ai mercati finanziari interni o internazionali, la capacità della stessa di onorare il proprio debito pubblico, ivi incluse le Nuove Obbligazioni, potrebbe essere negativamente influenzata.

Un aumento dell'inflazione potrebbe avere un effetto negativo significativo sulle prospettive economiche della Provincia.

La svalutazione del Peso ha messo sotto pressione il sistema interno dei prezzi determinando, nel 2002, un alto tasso di inflazione, poi stabilizzatosi nel corso del 2003 e rimasto stabile nel 2004. Nel 2005, tuttavia, i tassi di inflazione hanno iniziato a crescere nuovamente. Inoltre, per effetto della crisi economica del 2002, il Governo Federale ha attribuito alla Banca Centrale maggiore controllo sulla politica monetaria rispetto a quello esercitato durante il precedente regime monetario, conosciuto come “regime di convertibilità”, ivi inclusa la

possibilità di stampare moneta, di concedere prestiti al Governo Federale per coprire eventuali disavanzi di bilancio e di fornire assistenza finanziaria alle istituzioni finanziarie aventi problemi di liquidità. La Provincia non può fornire alcuna garanzia che i tassi di inflazione rimarranno stabili in futuro. Un'inflazione elevata potrebbe avere un effetto negativo significativo sulla crescita economica della Provincia e sulla sua capacità di onorare il proprio debito pubblico, comprese le Nuove Obbligazioni.

L'economia della Provincia resta esposta a possibili eventi esterni relativi a importanti difficoltà economiche dei maggiori partner commerciali dell'Argentina nel continente sudamericano o da un più generale "effetto domino", che potrebbe avere un effetto negativo significativo sulla crescita economica della Provincia e sulla sua capacità di onorare il proprio debito pubblico.

Un significativo rallentamento nella crescita economica di uno dei maggiori *partner* commerciali regionali dell'Argentina, come il Brasile, potrebbe avere effetti negativi sulla bilancia commerciale e, conseguentemente, sulla crescita economica della Provincia. Il Brasile è il principale mercato per le esportazioni della Provincia. Una diminuzione della domanda di prodotti di importazione del Brasile potrebbe avere un effetto negativo significativo sulla crescita economica della Provincia. Inoltre, poiché le reazioni degli investitori internazionali agli eventi che si verificano in un paese in via di sviluppo talvolta sembrano seguire un c.d. "effetto domino", nel quale una intera regione o una classe di investimenti viene sfavorita dagli investitori internazionali, l'Argentina, compresa la Provincia, potrebbe essere sfavorevolmente colpita da sviluppi negativi di carattere economico o finanziario che si verificano in altri mercati in via di sviluppo. In passato, la Provincia ha risentito di tale "effetto domino" in diverse occasioni, comprese quelle a seguito della crisi finanziaria messicana del 1994, la crisi finanziaria asiatica nel 1997, la crisi finanziaria russa del 1998, la svalutazione del real Brasiliano del 1999 e il crollo del regime a cambi fissi della Turchia nel 2001. La Provincia non può garantire che effetti simili in futuro non abbiano una ripercussione negativa sulla sua crescita economica e sulla sua capacità di onorare il proprio debito pubblico, comprese le Nuove Obbligazioni.

La Provincia potrà inoltre risentire delle condizioni dei paesi con economie sviluppate, come gli Stati Uniti, che sono importanti *partner* commerciali dell'Argentina o che esercitano una forte influenza sui cicli economici mondiali. Per esempio, se i tassi di interesse cresceranno in maniera significativa nei paesi con economie sviluppate, compresi gli Stati Uniti, i paesi emergenti che siano anche *partner* commerciali dell'Argentina, come il Brasile, potrebbero trovare più difficile e costoso accedere a finanziamenti e rifinanziare il proprio debito esistente. Ciò potrebbe influenzare negativamente la crescita economica di tali paesi. Un rallentamento della crescita economica da parte dei *partner* commerciali dell'Argentina potrebbe avere un effetto negativo significativo sui mercati di esportazione della Provincia e, a sua volta, influire negativamente sulla crescita economica della Provincia.

Il settore privato della Provincia risente ancora in misura rilevante dell'impatto della recente crisi economica. Ciò potrebbe avere un effetto negativo significativo sulla crescita economica della Provincia e sulla sua capacità di onorare il proprio debito.

Durante il precipitare della crisi economica argentina nella prima metà del 2002, l'incertezza politica ed economica e le misure economiche di emergenza del Governo Federale hanno portato ad una virtuale paralisi dell'attività del settore privato. Da allora, molte imprese hanno cessato la propria attività o hanno chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale. La ripresa del settore privato è legata in parte alla crescita economica ed in parte alla possibilità per molte imprese private di ristrutturare il proprio debito in sofferenza con creditori nazionali ed internazionali e di ottenere accesso a nuovi capitali. Se il settore privato non dovesse riprendersi, la crescita economica della Provincia potrebbe risentirne negativamente, la disoccupazione aumentare e la Provincia potrebbe essere costretta a sostenere ulteriori oneri per mantenere la stabilità di vari settori dell'economia, mettendo a rischio le finanze pubbliche e la capacità di onorare il proprio debito, comprese le Nuove Obbligazioni.

Il Governo Federale potrebbe non riuscire a rispettare i parametri fissati dal programma di finanziamento del Fondo Monetario Internazionale o da altri programmi di finanziamento internazionali o multilaterali, con effetti negativi sulla Provincia.

Fino a quando non sarà consentito alla Repubblica Argentina il regolare accesso ai mercati internazionali dei capitali, le fonti multilaterali ufficiali, come il Fondo Monetario Internazionale, rimarranno probabilmente la fonte primaria di capitale straniero per l'Argentina. Se il Fondo Monetario Internazionale dovesse decidere che il Governo Federale non abbia soddisfatto i criteri stabiliti dalla linea di credito *stand-by*, compreso il trattamento dei creditori che non hanno partecipato alla recente ristrutturazione del debito della Repubblica Argentina, il Fondo potrebbe sospendere definitivamente le erogazioni previste in base a tale linea di credito. Una tale sospensione dei finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale potrebbe interferire con

la capacità del Governo Federale e della Provincia di ottenere finanziamenti da altre istituzioni multilaterali, con effetti negativi sulla crescita economica e sulle finanze pubbliche della Provincia.

Fluttuazioni nel valore del Peso potrebbero avere un effetto negativo significativo sull'economia della Provincia e sulla sua capacità di ottemperare ai propri obblighi di servizio del debito.

A seguito del collasso del cosiddetto "regime di convertibilità", ovvero della parità tra Peso e dollaro, e dell'adozione di un sistema di cambi variabili all'inizio del 2002, il Peso si è svalutato in maniera rilevante e continua a fluttuare significativamente, nonostante i regolari interventi della Banca Centrale sul mercato valutario allo scopo di stabilizzarne il valore. Non è possibile assicurare che il Peso non si svaluti nuovamente in futuro. Una nuova svalutazione del Peso aumenterebbe il costo del servizio del debito pubblico della Provincia, mentre un apprezzamento nel valore del Peso potrebbe rendere le esportazioni della Provincia meno competitive rispetto ai beni provenienti da altri paesi e portare ad un calo delle esportazioni della Provincia. Dal momento che le esportazioni della Provincia rappresentano una importante porzione del PIL della stessa, minori proventi dalle esportazioni potrebbero avere un effetto negativo significativo sulla crescita economica della Provincia e sulla sua capacità di onorare il proprio debito, comprese le Nuove Obbligazioni.

Una modifica del regime di copartecipazione fiscale in senso sfavorevole per la Provincia potrebbe avere un effetto negativo significativo sulle finanze pubbliche della Provincia e sulla sua capacità di ottemperare ai propri obblighi di servizio del debito.

I trasferimenti ricevuti dal Governo Federale in base al regime di copartecipazione fiscale rappresentano una parte significativa delle entrate della Provincia. Dal momento che l'importo dei trasferimenti ricevuti dalla Provincia è inferiore all'importo delle entrate fiscali raccolte in base al regime di copartecipazione dal Governo Federale all'interno del territorio della Provincia, la Provincia ha richiesto che questo regime venga modificato per seguire principi di distribuzione più equi. Tuttavia, la modifica di questo regime è soggetta al consenso di tutte le province dell'Argentina, della Città di Buenos Aires e del Governo Federale. Pertanto, la Provincia non può garantire che questo regime sia modificato in modo che sia favorevole o almeno non sfavorevole alla stessa, il che potrebbe avere un effetto negativo significativo sulle finanze pubbliche della Provincia e sulla sua capacità di onorare il proprio debito, comprese le Nuove Obbligazioni.

Problemi di liquidità o di altra natura del Banco Provincia potrebbero avere un effetto negativo sulla crescita economica della Provincia e determinare nuove spese straordinarie non previste nel bilancio previsionale della Provincia.

Banco Provincia è uno dei principali istituti finanziari dell'Argentina ed una fonte primaria di finanziamento per consumatori ed aziende della Provincia. Nel corso della recente crisi economica argentina, la liquidità del Banco Provincia si è significativamente ridotta per effetto della corsa ai depositi, della impossibilità di attrarre nuovi depositi, a seguito del congelamento dei depositi ordinato dal Governo Federale, e dell'aumento del portafoglio di prestiti in sofferenza. Per quanto, negli ultimi due anni, i livelli di liquidità del Banco Provincia si siano accresciuti in corrispondenza della ripresa economica dell'Argentina, se il Banco Provincia dovesse nuovamente incorrere in problemi di liquidità o in altri problemi, l'importo dei finanziamenti a disposizione del settore privato potrebbe essere ridotto, con effetti negativi sulla crescita economica della Provincia.

Inoltre, a seguito della crisi, il portafoglio degli investimenti del Banco Provincia riflette attualmente una significativa esposizione in strumenti di debito del Governo Federale. Questi beni sono contabilizzati al loro valore tecnico, calcolato secondo le regole della Banca Centrale, che è diverso dal loro valore di mercato. Il valore dei titoli del settore pubblico detenuti dal Banco Provincia è, quindi, attualmente soggetto a un certo grado di svalutazione e ciò potrebbe ulteriormente ridurre la liquidità e la solvibilità del Banco Provincia. Se tali beni fossero contabilizzati al loro valore di mercato, il Banco Provincia avrebbe dovuto registrare al 31 dicembre 2004 una situazione di patrimonio netto negativo.

Inoltre, la Provincia, in conformità alla legge, garantisce tutti i debiti del Banco Provincia, compresi i depositi e l'indebitamento. Tuttavia, mentre i depositi del Banco Provincia sono garantiti anche dal sistema federale di assicurazione dei depositi, l'indebitamento del Banco Provincia non beneficia di alcuna altra garanzia. Pertanto, nel caso in cui il Banco Provincia non ottemperasse agli obblighi di pagamento nei confronti dei propri creditori, la Provincia potrebbe essere tenuta ad effettuare tali pagamenti.

In passato la Provincia aveva concesso contributi, fornito sostegno ed effettuato operazioni con il Banco Provincia per garantirne la solvibilità. La Provincia non può garantire che non le sia richiesto di fornire ulteriori finanziamenti o altro sostegno al Banco Provincia, il che potrebbe portare a spese ed obblighi

significativi non previsti nel bilancio previsionale della Provincia, minare le sue finanze pubbliche e influenzare negativamente la sua capacità di onorare il proprio debito, comprese le Nuove Obbligazioni.

Le maggiori spese sostenute per il personale in risposta alle agitazioni sindacali potrebbero avere un effetto negativo significativo sulla capacità della Provincia di onorare il proprio debito, comprese le Nuove Obbligazioni.

Dall'eliminazione del "regime di convertibilità" nel febbraio 2002 e fino al giugno 2004, i salari dei dipendenti pubblici della Provincia sono rimasti costanti in valore nominale ma sono calati in valore reale a causa di una crescita del 56% dell'inflazione (secondo l'IPC) durante lo stesso periodo. In risposta alla pressione proveniente dai sindacati per aumentare i salari dei dipendenti pubblici, la Provincia ha concesso degli aumenti nel 2004. Nonostante queste misure, i sindacati insistono per un ulteriore aumento dei salari, il che potrebbe portare ad una instabilità sociale, caratterizzata da scioperi ed altre iniziative. Un maggiore utilizzo delle entrate della Provincia per coprire la spesa del personale, in risposta alla pressione proveniente dalle organizzazioni dei lavoratori, potrebbe ridurre l'importo delle risorse disponibili per il servizio del debito, ed avere un effetto negativo significativo sulla capacità della Provincia di onorare il proprio debito, comprese le Nuove Obbligazioni.

La recente scissione nel partito politico al governo potrebbe mettere in pericolo l'adozione e l'applicazione delle necessarie misure finanziarie ed amministrative.

Fino a poco tempo fa, il Governatore della Provincia e la maggioranza del Parlamento della Provincia appartenevano al *Partido Justicialista*, o PJ. Le dispute tra le opposte fazioni all'interno del PJ hanno condotto alla costituzione, da parte del gruppo vicino al Presidente della Repubblica Argentina e al Governatore della Provincia, di un separato partito politico denominato *Frente para la Victoria*, o Fronte per la Vittoria. Ulteriore conseguenza di tali dispute è stata la scelta del Parlamento, nel quale i sostenitori del PJ attualmente detengono la maggioranza, di opporsi al Governatore, limitando la capacità del potere esecutivo provinciale di adottare diverse misure finanziarie ed amministrative, ed il rifiuto di garantire al Governatore il potere, tra l'altro, di ridistribuire le spese all'interno del bilancio previsionale della Provincia relativo al 2005 senza l'approvazione da parte del Parlamento provinciale, una pratica che era stata abituale fin dagli anni ottanta. Se tali dispute dovessero continuare o inasprirsi, la Provincia potrebbe avere difficoltà nell'adottare o nel mettere in atto le misure necessarie per la normale amministrazione della Provincia.

Il bilancio previsionale della Provincia per il 2005 non è stato approvato e potrebbe non essere approvato, con conseguenti limiti sulla capacità del governo provinciale di gestire efficacemente il settore pubblico della Provincia nel 2005.

Il potere esecutivo della Provincia ha presentato la propria proposta di bilancio previsionale per il 2005 al Parlamento nel dicembre 2004. Nel gennaio 2005 il Parlamento provinciale ha approvato tale bilancio dopo averlo modificato eliminando una disposizione che concedeva all'esecutivo il potere di modificare, tra l'altro, l'importo e la destinazione delle spese del bilancio previsionale entro specifici parametri, come era stato fatto con i precedenti bilanci previsionali annuali negli ultimi due decenni. A causa di questa modifica, il Governatore ha posto il proprio veto a tale bilancio approvato dal Parlamento provinciale e, pertanto, l'efficacia del bilancio previsionale provinciale per il 2004 è stata automaticamente estesa al 2005, come previsto dalla costituzione provinciale. Il bilancio previsionale per il 2004 contiene una disposizione che autorizza l'esecutivo a modificare l'importo e la destinazione delle spese entro i limiti delle entrate effettivamente ricevute, consentendo in tal modo all'esecutivo di adeguare il bilancio previsionale per il 2004 alle spese previste per il 2005. Pertanto, l'esecutivo ha modificato il bilancio previsionale per il 2004 in diverse occasioni durante il 2005 in modo da riflettere le entrate e le spese effettive della Provincia fino ad oggi. Un piccolo gruppo di parlamentari provinciali della *Union Cívica Radical*, o UCR, tuttavia, ha sottoposto la questione della legittimità dell'estensione di tale potere di modifica ad un tribunale provinciale. La decisione sulla questione spetta ora alla Corte Suprema della Provincia, che ha competenza esclusiva in materia. Se la Corte Suprema dovesse decidere l'illegittimità di tale potere, dovrebbe essere chiarito lo *status* giuridico delle spese già sostenute nel 2005, che eccedono gli importi previsti nel bilancio previsionale per il 2004 e l'esecutivo non sarebbe più in grado di adeguare il bilancio previsionale per il 2004 in modo da riflettere le esigenze di gestione della Provincia nel 2005. Ciò potrebbe limitare la sua possibilità di gestire efficacemente il settore pubblico della Provincia in questo periodo.

La Provincia è accusata di inadempimento in varie cause relative al proprio indebitamento pubblico esterno.

Taluni Obbligazionisti hanno avviato azioni legali per inadempimento contro la Provincia negli Stati Uniti, in Germania e in Svizzera. Negli Stati Uniti dal marzo 2002 sono stati avviati otto procedimenti per un importo totale di circa 1,4 milioni di dollari e 201.000 euro, oltre agli interessi, incluso un procedimento avviato a seguito dell'annuncio pubblico dei termini dell'Invito Globale. Uno degli attori ha ottenuto due sentenze contro la Provincia che ammontano a complessivi 1,4 milioni di dollari a titolo di capitale e interessi. L'importo totale richiesto da detentori di obbligazioni nei procedimenti promossi contro la Provincia in Germania è di 470.000 euro (oltre agli interessi) mentre in Svizzera tale importo è pari a 400.000 franchi svizzeri (oltre agli interessi). La Provincia non può assicurare che ulteriori azioni legali non portino a sentenze contro la Provincia di entità ancora più significativa. Le azioni legali presenti o future potrebbero dare luogo a pignoramento, sequestro o altre azioni consimili anche esecutive su beni della Provincia che siano destinati ad altro uso, e potrebbero avere un effetto negativo significativo sulle finanze pubbliche della Provincia e sul prezzo di mercato delle Nuove Obbligazioni.

Alla luce di eventuali revisioni dei dati finanziari o economici ufficiali della Provincia da parte dell'Ufficio Provinciale di Statistica, della Ragioneria Generale della Provincia, della Corte dei Conti della Provincia o di qualsiasi altra agenzia provinciale, la situazione economica e finanziaria della Provincia potrebbe essere differente da quella descritta nel presente Documento di Offerta. Tale circostanza potrebbe avere un impatto sulla valutazione dei termini dell'Offerta di Scambio da parte degli Obbligazionisti o sul valore di mercato delle Nuove Obbligazioni.

Alcuni dati finanziari, economici e di altra natura contenuti nel presente Documento di Offerta potrebbero essere successivamente modificati in misura significativa per riflettere nuove o più accurate informazioni derivanti dalla revisione delle statistiche e dei dati finanziari e economici ufficiali della Provincia da parte dell'Ufficio Provinciale di Statistica, della Ragioneria Generale della Provincia, della Corte dei Conti della Provincia o di qualsiasi altra agenzia provinciale. Alla luce di tali modifiche, la situazione economica e finanziaria della Provincia ad una particolare data potrebbe essere diversa da quella descritta nel presente Documento di Offerta. Tali differenze potrebbero avere un impatto sulla valutazione dei termini dell'Offerta di Scambio da parte degli Obbligazionisti o sul valore di mercato delle Nuove Obbligazioni.

* * *

In relazione all'Offerta di Scambio, l'Obbligazionista dovrà scegliere se aderire o non aderire, tenendo conto, tra l'altro, che in caso di valida adesione:

- riceverà in corrispettivo Nuove Obbligazioni,
- rinuncerà a qualsiasi azione, pendente o futura, nei confronti della Provincia e dei suoi affiliati, del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché dei loro agenti, rappresentanti, dipendenti e consulenti, in relazione a tali Obbligazioni Esistenti e
- nel caso di eventuali offerte future aventi ad oggetto Obbligazioni Esistenti, gli saranno riconosciuti i diritti descritti in "*Diritti dei titolari delle Nuove Obbligazioni relativi a offerte future*" nel paragrafo e.2.5 del presente Documento di Offerta;

mentre in caso di mancata adesione:

- non effettuerà la rinuncia alle azioni, pendenti o future, sopra menzionata, ma
- la Provincia ha annunciato che non intende riprendere i pagamenti per nessuna serie di Obbligazioni Esistenti in circolazione dopo la conclusione dell'Offerta di Scambio e dell'Invito Globale (si veda l'avvertenza "*I pagamenti relativi alle Obbligazioni Esistenti che sono stati sospesi potrebbero non essere mai ripristinati*" nel paragrafo a.3.a.).

B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

B.1 INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES IN QUALITÀ DI EMITTENTE DELLE OBBLIGAZIONI ESISTENTI E DI EMITTENTE ED OFFERENTE DELLE NUOVE OBBLIGAZIONI

La presente sezione B.1 contiene una descrizione della Provincia e, in specie, dei principali elementi che ne caratterizzano il sistema politico, economico e finanziario. Questa descrizione riflette quella contenuta negli altri documenti di offerta predisposti dalla Provincia in relazione all'Invito Globale. In particolare, viene fornita una descrizione della struttura e dell'andamento recente dell'economia, della finanza pubblica e del debito pubblico della Provincia.

La tabella che segue riporta una sintesi dei principali valori di alcuni indicatori dell'economia e della finanza provinciale dal 2000 al 2004, che vengono più diffusamente presentati nella presente sezione B.1.

Informazioni Economiche Generali (in miliardi di Peso salvo ove indicato diversamente)

	Al 31 dicembre (salvo ove diversamente specificato)				
	2000	2001	2002	2003 ⁽¹⁾	2004 ⁽¹⁾
ECONOMIA					
PIL reale (in miliardi di Peso al 1993).....	93,6	88,8	79,4	88,1	96,7
Variazione dall'anno precedente.....	(2,0)%	(5,0)%	(10,6)%	10,9%	9,9%
PIL provinciale espresso quale percentuale del PIL nazionale.....	34,4%	34,9%	34,9%	35,9%	36,1%
PIL nominale.....	97,9	93,8	109,1	135,0	161,6
Tasso di inflazione (calcolata attraverso l'IPC).....	(0,7)%	(1,5)%	41,0%	3,7%	6,1%
Tasso di disoccupazione ⁽²⁾	16,7%	20,8%	20,4%	17,8%	14,9%
FINANZA PUBBLICA					
Totale entrate.....	8,7	7,7	9,4	11,2	14,9
In percentuale del PIL.....	9,0%	8,4%	8,8%	8,7%	9,7%
Totale spese (esclusi pagamenti di interessi).....	10,3	11,4	9,9	10,9	14,1
In percentuale del PIL.....	10,7%	12,5%	9,3%	8,5%	9,2%
Bilancio primario ⁽³⁾	(1,7)	(3,8)	(0,5)	0,3	0,8
In percentuale del PIL.....	(1,7)%	(4,1)%	(0,5)%	0,2%	0,5%
Avanzo (Disavanzo) totale ⁽⁴⁾	(2,0)	(4,4)	(0,8)	(0,2)	0,2
In percentuale del PIL.....	(2,1)%	(4,8)%	(0,8)%	(0,2)%	0,3%
Risultato Finanziario Complessivo.....	(0,1)	(1,4)	1,6	0,2	0,5
In percentuale del PIL.....	(0,1)%	(1,5)%	1,5%	0,1%	0,3%
DEBITO PUBBLICO					
Debito denominato in Peso.....	0,6	2,1	14,9	16,1	17,2
Debito denominato in valuta estera ⁽⁴⁾	6,4	8,8	11,8	11,3	12,0
Totale del debito ⁽⁴⁾	6,9	10,9	26,8	27,4	29,2
Totale del debito (calcolato in miliardi di USD) ⁽⁵⁾	6,9	10,9	7,9	9,3	9,8
Totale del debito in percentuale del PIL ⁽⁵⁾	7,2%	11,9%	25,0%	21,3%	19,0%
Totale del debito in percentuale delle entrate ⁽⁵⁾	80,1%	141,8%	284,0%	244,6%	196,0%

(1) Dati preliminari.

(2) Calcolato all'ottobre del 2000, 2001 e 2002 e con riferimento al secondo semestre del 2003 e 2004.

(3) Ad esclusione dei pagamenti degli interessi e dei prestiti netti (rimborsi).

(4) Ad esclusione dei prestiti netti (rimborsi).

(5) Ad esclusione dei pagamenti relativi ad interessi già scaduti.

Fonti: Ufficio Provinciale di Statistica; Ministero dell'Economia della Provincia; Ministero dell'Economia e della Produzione della Repubblica.

b.1.1 Introduzione

La Provincia di Buenos Aires, con un'area di 307.571 chilometri quadrati, è la più grande delle 23 province dell'Argentina. Essa è situata, nella parte centro-orientale del Paese, in una regione conosciuta come le "Pampas". Il territorio della Provincia è poco più vasto di quello dell'Italia e due volte e mezzo più ampio di quello dello Stato di New York. Ha una fascia costiera che si estende per circa 1.800 chilometri, incluso il litorale sul Río de la Plata, e presenta fertili aree agricole a clima temperato, adatte all'allevamento del bestiame e ad un'ampia varietà di attività agricole. Nella Provincia si trova anche l'area più industrializzata dell'Argentina. La capitale della Provincia è la città di La Plata.

Con i suoi circa 13,8 milioni di abitanti, in base al censimento nazionale del 2001, la popolazione della Provincia rappresenta circa il 38,1% della popolazione totale dell'Argentina ed è quasi pari alla popolazione delle sette province che, dopo di essa, sono le più densamente popolate del Paese. Circa il 63% della popolazione della Provincia è concentrata nel *Conurbano Bonaerense*. La capitale dell'Argentina è la Città di Buenos Aires, che ha una popolazione stimata di 2,8 milioni di persone. La Città di Buenos Aires non fa parte della Provincia e costituisce una entità politicamente autonoma.

b.1.2 Struttura della costituzione argentina e rapporto tra il governo centrale e quello provinciale

La costituzione federale argentina prevede una suddivisione di poteri tra Governo Federale e governo provinciale. Ciascuna provincia ha una propria costituzione che regola la propria forma di governo e prevede l'elezione di un Governatore, di un Vice-Governatore e di un Parlamento provinciale. Le province hanno giurisdizione generale su materie puramente provinciali o locali quali, tra le altre:

- sanità e istruzione,
- polizia e tribunali provinciali, e
- l'assunzione di finanziamenti per proprio conto, sottoposta ad approvazioni e a meccanismi di controllo a livello federale.

La competenza del Governo Federale è limitata a determinate materie, ad esso espressamente delegate dalla costituzione federale. Esse comprendono, tra le altre:

- la regolamentazione dell'economia e del commercio,
- l'emissione di valuta,
- la regolamentazione delle banche e delle attività bancarie,
- la difesa nazionale e gli affari esteri, e
- le dogane, nonché la regolamentazione delle attività marittime e dei porti.

Il Governo Federale non garantisce né è responsabile per le obbligazioni finanziarie di alcuna provincia.

In base al sistema federale argentino, ciascuna provincia mantiene una significativa responsabilità per l'erogazione di servizi pubblici e lo svolgimento di altre funzioni all'interno del suo territorio che richiedono una spesa pubblica, facendo a tal fine affidamento principalmente sul sistema centralizzato di riscossione delle imposte gestito dal Governo Federale come fonte di entrate pubbliche. Questo sistema centralizzato, chiamato regime federale di copartecipazione delle imposte, risale al 1935, quando le province concordarono di delegare il loro potere costituzionale di riscuotere diverse categorie di imposte al Governo Federale, in cambio di una parte delle relative entrate fiscali. Questo regime coordinato di imposizione è stato modificato diverse volte. Attualmente le imposte "condivise" o "copartecipate" comprendono le imposte sul reddito, le imposte sul valore aggiunto, un'imposta sulle operazioni finanziarie, nonché diverse imposte indirette specifiche sui consumi. Si veda "*Principali fonti di entrata – Regime di copartecipazione delle imposte federali*" al paragrafo b.1.8.

b.1.3 Governo della Provincia

Potere esecutivo

Il potere esecutivo è costituito da un Governatore e da un Vice-Governatore, eletti insieme con voto popolare per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, e da un certo numero di ministeri e di segretariati.

I ministri sono nominati e possono essere rimossi dal Governatore. Il Governatore sovrintende alcune agenzie governative provinciali, fra le quali l'*Asesoría General de Gobierno* (Assistenza Legale Generale del Governo), che fornisce assistenza legale al potere esecutivo, con riguardo, tra l'altro, all'interpretazione di leggi,

decreti e regolamenti. L'*Asesor General del Gobierno* (Consulente Legale Generale) è nominato e può essere rimosso dal Governatore.

Potere legislativo

Il potere legislativo della Provincia è composto da due organi: il Senato e la Camera dei Deputati. Il Vice-Governatore svolge la funzione di Presidente del Senato. I membri di entrambi gli organi sono eletti con voto popolare e restano in carica per quattro anni. La metà dei membri di ciascun organo viene rinnovata ogni due anni. Le elezioni più recenti si sono tenute nell'ottobre del 2005, nelle quali è stata eletta la metà dei membri del Parlamento. Le precedenti elezioni si erano svolte nel settembre del 2003. Si veda il paragrafo b.1.5.

Potere giudiziario

Il sistema giudiziario è costituito da tribunali di prima istanza, da corti d'appello e dalla Corte Suprema, che hanno competenza in questioni civili, commerciali, penali, amministrative, di lavoro e famiglia, nell'ambito della Provincia. Il Governatore nomina i giudici della Corte Suprema con l'approvazione del Senato. Il Governatore nomina altri giudici scegliendoli da una lista di candidati proposti dal *Consejo de la Magistratura* (il Consiglio della Magistratura), con l'approvazione del Senato. I giudici sono nominati a vita e possono essere destituiti solamente con appositi procedimenti di destituzione. L'Argentina ha anche un sistema giudiziario federale, con competenza in materie federali rientranti nell'ambito del territorio della Provincia.

Altri organi

La costituzione provinciale prevede anche quattro agenzie provinciali non riconducibili ad alcuno dei tre poteri: la *Contaduría General de la Provincia* (la Ragioneria Generale della Provincia), il *Tribunal de Cuentas* (la Corte dei Conti), la *Tesorería General* (la Tesoreria Generale) e la *Fiscalía de Estado* (Ufficio dell'Avvocato Generale).

La Ragioneria Generale della Provincia redige e conserva i libri ed i registri contabili della Provincia e prepara i resoconti finanziari annuali che sono sottoposti all'approvazione della Corte dei Conti della Provincia. La Ragioneria Generale fornisce consulenza al potere esecutivo in merito a questioni relative alle finanze della Provincia, controlla la riscossione delle entrate e autorizza le spese. La Corte dei Conti esamina i libri ed i registri contabili della Provincia, delle sue imprese pubbliche e delle sue municipalità.

La Tesoreria Generale della Provincia effettua i pagamenti approvati dalla Ragioneria Generale e gestisce i conti bancari della Provincia, che sono tutti detenuti presso il Banco Provincia.

L'Avvocato Generale rappresenta la Provincia in tutti i procedimenti legali che potrebbero avere ad oggetto i beni della Provincia ed esamina tutti i contratti governativi, le transazioni, le leggi o i decreti che richiedono fondi pubblici. L'Avvocato Generale ha anche la facoltà di impugnare in tribunale qualsiasi legge o decreto provinciale che secondo il suo parere sia incostituzionale. L'Avvocato Generale è nominato a vita dal Governatore, con l'approvazione del Senato e può essere destituito dal suo ufficio solamente con un procedimento di destituzione. L'attuale Avvocato Generale è stato nominato negli anni ottanta da un precedente governo controllato dal partito dell'Unione Civica Radicale.

b.1.4 Le municipalità

Il numero delle municipalità situate all'interno della Provincia è pari a 134, molte delle quali hanno una popolazione superiore a quella di alcune province argentine. Ciascuna municipalità ha una propria amministrazione responsabile dei fondamentali servizi locali quali, ad esempio, la sanità, l'illuminazione pubblica e la manutenzione delle strade. Inoltre, alcune amministrazioni municipali forniscono servizi di sanità pubblica e servizi sociali complementari a quelli provinciali.

Le municipalità finanziano le loro attività con le entrate derivanti dai servizi prestati, quali la raccolta dei rifiuti, le ispezioni sanitarie ed igieniche delle aziende, nonché con i fondi trasferiti dalla Provincia. In base alla legge provinciale, le municipalità della Provincia hanno diritto, complessivamente, al 16,14% delle imposte riscosse dalla Provincia (diverse dalle imposte sull'energia e una piccola parte delle riscossioni delle imposte sui beni immobili) e dei pagamenti federali di copartecipazione ricevuti dalla Provincia. La percentuale globale dei fondi trasferiti dalla Provincia alle sue municipalità e la parte dei citati fondi da assegnarsi a ciascuna

municipalità sono definite dal Parlamento provinciale e possono da quest'ultimo essere modificate. Si veda "Composizione della spesa—Spese correnti—Trasferimenti correnti" al paragrafo b.1.8.

Inoltre, diverse municipalità hanno il diritto di riscuotere alcune imposte provinciali. Nel 1988, la Provincia ha istituito un programma municipale decentrato per la riscossione delle imposte in modo da rendere più efficiente l'amministrazione municipale. Questo programma, che è stato modificato nel 2003, affida alle amministrazioni municipali partecipanti la riscossione di un certo numero di imposte all'interno delle loro corrispondenti municipalità quali, ad esempio, le imposte sui beni immobiliari rurali, alcune imposte sui ricavi lordi ed alcune imposte sull'automobile. Una parte delle entrate derivanti da queste imposte è trasferita alla Provincia in base a criteri di ripartizione diversi per ogni imposta. Inoltre, una parte di tali entrate è assegnata a fondi dedicati all'erogazione di alcuni servizi pubblici, quali la manutenzione delle strade rurali e delle scuole, all'interno della rispettiva municipalità.

b.1.5 Partiti politici

I due maggiori partiti politici in Argentina sono stati tradizionalmente il Partito Peronista ("PJ") e l'Unione Civica Radicale ("UCR"), che godono di un ampio consenso in tutto il Paese. Nel 2005, tuttavia, una corrente all'interno del PJ provinciale guidata dal Presidente dell'Argentina e dal Governatore della Provincia ha costituito un distinto partito politico, conosciuto come *Frente para la Victoria*, che è stato il partito che ha ottenuto più voti nelle elezioni nazionali e provinciali svoltesi nell'ottobre del 2005. Si veda il paragrafo b.1.6. Gli attuali mandati del Presidente dell'Argentina e del Governatore della Provincia scadono entrambi nel dicembre del 2007.

I principali partiti politici dell'Argentina sono:

- il *Partido Justicialista* o Partito Peronista, risultato degli sforzi compiuti dall'ex Presidente Juan Perón negli anni quaranta per estendere il ruolo dei lavoratori nel processo politico;
- la *Unión Cívica Radical*, o Unione Civica radicale, fondata nel 1890;
- il *Frente para la Victoria*, o Fronte per la Vittoria, formato nel 2005 da ex membri del Partito Peronista, sotto la guida dell'attuale presidente dell'Argentina;
- l'*Afirmación para una República Igualitaria*, o Affermazione per una Repubblica Egualitaria (al quale si farà riferimento come Partito dell'ARI), fondata nel 2001 da ex capi di partito dell'UCR; e
- *Recrear para el Crecimiento*, o Ricostruire per la Crescita, fondato nel 2002 da Ricardo López Murphy, ex Ministro della Difesa e ex Ministro dell'Economia e delle Infrastrutture durante il governo De la Rúa.

Le seguenti tabelle illustrano la composizione partitica del Parlamento provinciale:

Composizione, per partito, della Camera dei Deputati 2003-2005

Partiti	Numero di Seggi
PJ	36
Frente para la Victoria	20
UCR	19
ARI	4
Altri	13
Totale	92

Fonte: Parlamento della Provincia.

Composizione, per partito, del Senato 2003-2005

Partiti	Numero di seggi
PJ	27
UCR	10
Frente para la Victoria	7
Altri	2
Totale	46

Fonte: Parlamento della Provincia.

Prima della costituzione del Frente per la Vittoria, i sindaci di 75 municipalità della Provincia erano membri del PJ. Con la nascita del nuovo partito, circa 60 sindaci delle municipalità della Provincia sono membri del Frente per la Vittoria, 43 sono membri dell'UCR, 15 circa sono tutt'ora membri del PJ, 2 appartengono al Partito dell'ARI ed i rimanenti sindaci sono membri di partiti locali, attivi a livello municipale.

A seguito delle elezioni legislative provinciali tenutesi nell'ottobre del 2005, in cui le liste di candidati del Frente della Vittoria sono quelle che hanno ottenuto più voti, la Provincia si aspetta che, quando i membri neoeletti entreranno in carica nel dicembre del 2005, gli esponenti del Frente per la Vittoria ricopriranno un numero di seggi significativamente maggiore rispetto al numero di seggi attualmente ricoperti sia nella Camera dei Deputati provinciale sia nel Senato provinciale. Si veda il paragrafo b.1.6.

b.1.6 Recenti avvenimenti politici

Nell'ottobre del 1999, Fernando De la Rúa, membro dell'UCR, è stato eletto Presidente dell'Argentina, con il sostegno di una coalizione. Dal 1999 al 2002, l'economia argentina ha subito una notevole flessione e la disoccupazione e la povertà hanno raggiunto dei livelli molto alti. Il governo del Presidente De la Rúa non è riuscito a risanare l'economia argentina. Nel dicembre 2001 il Governo Federale ha imposto limitazioni alla possibilità di effettuare prelievi dai depositi bancari per garantire il funzionamento del sistema bancario. Queste limitazioni hanno determinato un diffuso malcontento che ha portato alle dimissioni del Presidente De la Rúa. Conseguentemente, nel 2002 la coalizione che sosteneva De la Rúa si è dissolta. Nei mesi successivi alle dimissioni sono stati nominati quattro presidenti *ad interim*: Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Camaño e Eduardo Duhalde, che hanno governato fino alle elezioni nazionali presidenziali del maggio del 2003. Alle elezioni del maggio del 2003 è stato eletto Presidente della Repubblica Argentina Nestor Kirchner, insediandosi nel dicembre dello stesso anno. Il Presidente Kirchner è membro del PJ e il suo mandato scadrà nel dicembre del 2007.

Nel gennaio 2002, in seguito alle dimissioni di Carlos Ruckauf, Felipe Solá, membro a quell'epoca del PJ, ha assunto l'incarico di Governatore della Provincia, in una situazione di crisi politica ed economica. Il Governatore Solá è stato rieletto nel settembre del 2003 insieme al Vice-Governatore María Graciela Gianettasio. Il loro mandato scadrà nel dicembre del 2007.

L'ex presidente Eduardo Duhalde è il capo del PJ provinciale. Nel dicembre del 2004 il Governatore Solá ha formato una corrente di opposizione all'interno del PJ provinciale causando una crescente contrapposizione interna al partito stesso tra i sostenitori di Duhalde e quelli di Solá. A causa di questa contrapposizione, nel gennaio 2005 il Governatore ha posto il veto alla legge di bilancio provinciale per il 2005 dopo che il Parlamento, controllato dai sostenitori di Duhalde, aveva introdotto emendamenti al disegno di legge del Governatore volti all'eliminazione del potere di quest'ultimo di apportare alcune modifiche specifiche al bilancio previsionale nel corso dell'anno, così come già era accaduto per i bilanci annuali nel corso degli ultimi due decenni.

Il bilancio previsionale del 2004 della Provincia, in attesa dell'adozione del bilancio previsionale per il 2005, è stato automaticamente esteso, in conformità alle disposizioni della costituzione provinciale. Dato che tale bilancio conteneva una disposizione che autorizzava il Governatore a modificare il bilancio stesso, anche in relazione all'adeguamento delle spese alle entrate effettive, in varie occasioni, nel corso del 2005, il Governatore si è avvalso di tale potere per modificare il bilancio del 2004 prorogato. Alcuni membri del Parlamento provinciale hanno attaccato la legalità della proroga di tale potere davanti ad un tribunale provinciale e, attualmente, si attende la decisione della Corte Suprema della Provincia, con competenza esclusiva in materia. Si veda "Il bilancio previsionale per il 2005" al paragrafo b.1.8.

Nel corso del 2005 i contrasti all'interno del PJ sono aumentati, sia a livello nazionale sia provinciale. A seguito di una disputa sulla definizione della lista di candidati per il Parlamento provinciale e dei rappresentanti provinciali per il Parlamento federale che il PJ intendeva presentare alle elezioni legislative nazionali e provinciali del 2005, il Presidente Kirchner e il Governatore Solá hanno fondato il Fronte per la Vittoria, come partito politico distinto dal PJ. La lista dei candidati presentati dal Fronte per la Vittoria in queste elezioni ha ottenuto un numero di voti maggiore di qualsiasi altro partito politico a livello sia nazionale sia provinciale. Nella Provincia la lista di candidati del Fronte per la Vittoria per il Senato provinciale ha ottenuto circa il 40,80% del totale dei voti, seguito dal partito UCR con circa il 10,19% e il partito PJ con circa il 9,74%, mentre la lista di candidati del Fronte per la Vittoria per la Camera dei Deputati della Provincia ha ottenuto il 42,65% dei voti totali, seguito dal partito PJ con circa il 14,05% e il Partito dell'ARI con circa l'8,52%. Il Fronte per la Vittoria ha ottenuto un risultato simile nelle elezioni legislative nazionali. Si prevede che i membri del Parlamento provinciale neoeletti entreranno in carica il 10 dicembre 2005.

b.1.7 Economia della Provincia di Buenos Aires

Introduzione

Storicamente l'economia della Provincia ha svolto un ruolo significativo nell'economia complessiva dell'Argentina, contribuendo ai cicli di crescita o di recessione.

Il regime di convertibilità e l'andamento economico negli anni novanta

Nel 1991 il Parlamento federale ha approvato la Legge di Convertibilità, che stabiliva un regime di tasso fisso di cambio modellato su quello che è normalmente conosciuto come "currency board". L'obiettivo del sistema era stabilizzare il tasso di inflazione limitando la capacità della Banca Centrale di agire sull'offerta di denaro emettendo nuovi Peso. Ciò è stato realizzato esigendo che la base monetaria fosse totalmente coperta dalle attività internazionali lorde della Banca Centrale, fissando così il tasso di cambio fra il Peso e il dollaro a 1,00 Peso=1,00 dollaro

Il regime di convertibilità ed altre iniziative di liberalizzazione adottate dal Governo Federale determinarono una temporanea stabilizzazione dei prezzi, un miglioramento nell'efficienza e nella produttività dell'economia dell'Argentina e della Provincia, favorendo numerosi investimenti esteri, sia in Argentina sia nella Provincia. Tuttavia, l'affidamento della politica monetaria argentina sull'afflusso di capitali esteri ha aumentato la vulnerabilità dell'economia a eventi esterni di natura straordinaria e ha causato un'eccessiva dipendenza da taluni settori economici. Per di più, connesse misure hanno impedito alla Banca Centrale di erogare credito, con particolare riguardo al settore pubblico.

Dal 1991, anno dell'entrata in vigore del regime di convertibilità, fino ai primi del 1995, il PIL reale della Provincia è aumentato e l'Argentina ha registrato una riduzione del tasso di inflazione ad un aumento del PIL reale e dei flussi netti di capitali esteri in entrata. Nel 1995, tuttavia, sia la Provincia sia l'Argentina hanno subito gli effetti della flessione economica innescata dalla svalutazione della moneta messicana nel dicembre del 1994.

Dal 1996 al 1998, malgrado la crisi finanziaria asiatica del 1997, sia la Provincia sia l'Argentina, hanno vissuto un periodo di nuova crescita economica, la quale, tuttavia, ha subito un ulteriore rallentamento nel 1998, a seguito della crisi economica russa e della svalutazione della moneta brasiliana; ciò ha indotto molti investitori a ritirare i propri capitali dai mercati dei Paesi emergenti e ha causato l'aumento dei tassi d'interesse ed il declino delle esportazioni in Brasile, il principale mercato d'esportazione della Provincia. L'economia della Provincia ha continuato a contrarsi per tutto il 2000, malgrado l'aumento delle esportazioni in seguito alla ripresa dell'economia brasiliana nel 2000, che ha controbilanciato la riduzione della domanda e degli investimenti interni.

La crisi economica

Nella seconda metà del 2001 la Provincia e l'intera Argentina, hanno subito una gravissima crisi economica, causata dalle varie turbolenze esterne verificatesi sin dall'ultimo trimestre del 1997. Alla crisi hanno contribuito altresì le barriere strutturali nazionali alla crescita economica, e tra queste, la rigidità del regime di convertibilità, che limitava la capacità del Governo Federale di modificare la politica monetaria al fine di stimolare l'economia.

Nel corso dei mesi precedenti l'inizio della crisi economica, la Provincia aveva adottato, nel luglio del 2001, misure finalizzate al rafforzamento della sua economia in vista della crisi incombente, compresa la dichiarazione ufficiale di emergenza amministrativa, economica e finanziaria nella Provincia. Tale dichiarazione ha consentito alla Provincia di attuare politiche finalizzate a rallentare il declino della sua liquidità finanziaria, tra cui l'emissione di *Patacones*, titoli obbligazionari provinciali quasi-valuta destinati al pagamento di fornitori e dipendenti e a limitare le spese provinciali.

A seguito della grave instabilità politica ed economica, nel 2001 il PIL reale della Provincia è sceso del 5,0% rispetto al 2000. Inoltre, nell'ottobre del 2001, le quattro aree urbane principali della Provincia hanno registrato un tasso di disoccupazione medio ponderato del 20,8% rispetto al 16,7% dell'ottobre del 2000, mentre nell'area del *Conurbano Bonaerense* la percentuale di abitanti che vivevano al di sotto della soglia di povertà ha raggiunto il 43,2% nell'ottobre del 2001, contro il 35,0% del 2000. Si veda “—Popolazione economicamente attiva ed occupazione” e “—Povertà”.

Nel 2002, in risposta alla crisi economica argentina, il Governo Federale ha abbandonato il regime di convertibilità, avendo questo causato una notevole perdita di valore del Peso, sia rispetto alle valute estere che in termini di potere d'acquisto (nella prima metà del 2002 il Peso si è deprezzato del 74,2% rispetto al dollaro). Le misure adottate dall'amministrazione federale alla fine del 2001 e nel 2002 includevano il congelamento obbligatorio ed unilaterale dei depositi bancari, comunemente denominato “*corralito*”, e la conversione in Peso dei depositi in dollari detenuti presso le banche argentine a tassi specifici. Il periodo è stato contrassegnato dalla totale assenza di credito nazionale ed estero.

Le misure adottate dal Governo Federale hanno acuito la crisi economica della Provincia nel 2002 e la Provincia ha registrato un'ulteriore flessione del 10,0% del PIL reale rispetto al 2001. Parallelamente, i tassi di disoccupazione e di povertà sono ulteriormente cresciuti nella Provincia: da una parte, il tasso di disoccupazione medio ponderato nelle quattro aree urbane principali della Provincia è inizialmente salito al 24,0% nel maggio del 2002 per poi abbassarsi al 20,4% nell'ottobre del 2002, dall'altra, la percentuale di popolazione che viveva nell'area del *Conurbano Bonaerense* al di sotto della soglia di povertà è aumentata al 64,4% nell'ottobre del 2002. Si veda “—Popolazione economicamente attiva ed occupazione” e “—Povertà”.

La ripresa economica

Malgrado gli effetti destabilizzanti della svalutazione del Peso e le altre varie misure d'emergenza adottate dalla Provincia e dall'amministrazione federale in risposta alla crisi, l'economia della Provincia ha iniziato a stabilizzarsi nel terzo trimestre del 2002, in seguito all'andamento favorevole della bilancia commerciale argentina, nonché per merito di una politica monetaria federale espansionistica.

Nel corso del 2003 la ripresa economica dell'Argentina si è estesa ed ha subito un'accelerazione a seguito dell'aumento della produzione, da cui è derivato un incremento del tasso di occupazione e dei salari. Nel 2003, il PIL reale della Provincia è cresciuto del 10,9% rispetto all'anno precedente. Inoltre, il tasso medio di disoccupazione ponderato per le quattro aree urbane principali della Provincia è sceso al 17,8% nella seconda metà del 2003, rispetto al 21,2% nella prima metà dello stesso anno; mentre la percentuale di abitanti che viveva al di sotto della soglia di povertà nel *Conurbano Bonaerense*, nella seconda metà del 2003, è scesa al 53,5%, rispetto al 61,3% della prima metà dello stesso anno. Si veda “—Popolazione economicamente attiva ed occupazione” e “—Povertà”.

La ripresa economica dell'Argentina è proseguita nel 2004, riflettendo il continuo aumento dell'attività economica e della liquidità. Dati preliminari indicano che il PIL reale della Provincia è cresciuto nel 2004 del 9,9%, rispetto al 2003. Inoltre, nella seconda metà del 2004, le quattro aree urbane principali della Provincia hanno registrato un tasso medio di disoccupazione ponderato del 14,9%, rispetto al 17,8% della seconda metà del 2003, mentre la percentuale della popolazione dell'area del *Conurbano Bonaerense* che viveva al di sotto della soglia di povertà, è scesa al 44,4% nella seconda metà del 2004. Si veda “—Popolazione economicamente attiva ed occupazione” e “—Povertà”.

Prodotto Interno Lordo

Il Dipartimento di Statistica della Provincia ha reso note le cifre relative al PIL, a prezzi del 1993 costanti e in Peso correnti fino al 2004.

La seguente tabella illustra l'evoluzione del PIL, del PIL pro capite e del contributo al PIL nazionale per i periodi indicati:

Prodotto Interno Lordo (2000-2004)

	2000	2001	2002	2003 ⁽⁴⁾	2004 ⁽⁴⁾
PIL (in milioni di Peso costanti del 1993) ⁽¹⁾	93.574	88.849	79.432	88.053	96.749
PIL (in milioni di Peso correnti) ⁽¹⁾	97.884	93.810	109.118	134.996	161.563
Crescita reale del PIL (in percentuale).....	(2,0)	(5,0)	(10,6)	10,9	9,9
Popolazione (abitanti) ⁽²⁾	13.698.683	13.827.203	13.956.870	14.087.754	14.219.864
PIL pro capite (in Peso correnti).....	7.146	6.784	7.818	9.583	11.362
PIL provinciale/ PIL nazionale ⁽³⁾ (in percentuale).....	34,4	34,9	34,9	35,9	36,1

(1) Prezzi di mercato, inclusa imposta sul valore aggiunto ed imposte speciali.

(2) Calcolato sulla base dell'indice di crescita della popolazione come registrato dal censimento del 2001 e pubblicato dall'*Instituto Nacional de Estadística y Censos* ("Istituto Nazionale di Statistica e Censimento", o "INDEC").

(3) Calcolato sulla base di dati in Peso correnti.

(4) Dati preliminari.

Fonte: Ufficio Provinciale di Statistica; Ministero dell'Economia della Provincia; INDEC.

Allo stato, non vi sono dati disponibili relativamente al PIL provinciale per il primo semestre del 2005.

Settori Principali dell'Economia

L'economia della Provincia è diversificata. I settori principali della produzione economica della Provincia sono i seguenti:

- Settore manifatturiero, pari nel 2004 al 25,1% del PIL complessivo della Provincia;
- Settore immobiliare ed altre attività commerciali, pari nel 2004 al 16,5% del PIL complessivo della Provincia;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio, pari nel 2004 al 13,0% del PIL complessivo della Provincia;
- Trasporti, logistica e comunicazioni, pari nel 2004 all'10,9% del PIL complessivo della Provincia;
- Istruzione, sanità e servizi sociali, comprensivo del settore dell'istruzione e del settore dei servizi sociali e della sanità, complessivamente pari nel 2004 al 7,7% del PIL complessivo della Provincia;
- Edilizia, pari nel 2004 al 5,7% del PIL complessivo della Provincia; e
- Agricoltura, allevamento, caccia e silvicoltura pari nel 2004 al 4,9% del PIL complessivo della Provincia.

La seguente tabella illustra l'evoluzione del PIL della Provincia per settore economico dal 2000 al 2004 in Peso ai prezzi del 1993 costanti.

Prodotto Interno Lordo per settore (2000-2004)
(in milioni di Peso, a prezzi del 1993 costanti)⁽¹⁾

Settore	2000		2001		2002		2003 ⁽²⁾		2004 ⁽²⁾	
Manifatturiero.....	21.574	25,5%	19.292	23,9%	16.830	22,9%	19.865	24,6%	22.072	25,1%
Settore immobiliare ed altre attività commerciali...	14.954	17,7	14.767	18,3	14.371	19,5	14.163	17,5	14.539	16,5
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	11.029	13,0	10.233	12,7	8.420	11,4	10.039	12,4	11.423	13,0
Trasporti, logistica e comunicazioni	8.639	10,2	8.652	10,7	8.007	10,9	8.489	10,5	9.626	10,9
Istruzione, sanità e servizi sociali.....	5.994	7,0	6.168	7,6	6.195	8,4	6.254	7,7	6.751	7,7
Edilizia.....	4.258	5,0	4.085	5,1	3.141	4,3	4.278	5,3	5.016	5,7
Altri servizi.....	4.120	4,9	4.104	5,1	3.941	5,4	4.337	5,4	4.630	5,3
Agricoltura, allevamento, caccia e silvicoltura.....	4.049	4,8	4.104	5,1	3.905	5,3	4.078	5,1	4.272	4,9
Amministrazione pubblica, difesa e previdenza sociale.....	3.316	3,9	3.184	3,9	3.089	4,2	3.138	3,9	3.195	3,6
Elettricità, gas e acqua.....	2.212	2,6	2.248	2,8	2.269	3,1	2.321	2,9	2.473	2,8
Hotel e ristoranti.....	2.108	2,5	1.945	2,4	1.677	2,3	1.778	2,2	1.901	2,2
Servizi finanziari	2.223	2,6	1.887	2,3	1.663	2,3	1.856	2,3	1.885	2,1
Pesca e servizi connessi.....	76	0,1	102	0,1	106	0,1	104	0,1	114	0,1
Industria mineraria, petrolio e gas.....	71	0,1	47	0,1	32	0,0	48	0,1	60	0,1
Totale	<u>84.572</u>	<u>100,0%</u>	<u>80.816</u>	<u>100,0%</u>	<u>73.648</u>	<u>100,0%</u>	<u>80.749</u>	<u>100,0%</u>	<u>87.957</u>	<u>100,0%</u>

(1) Prezzi al produttore, tasse escluse.

(2) Dati preliminari.

Fonte: Ufficio Provinciale di Statistica; Ministero dell'Economia della Provincia.

La seguente tabella illustra l'evoluzione del contributo del PIL provinciale al PIL nazionale a seconda del settore economico dal 2000 al 2004, a prezzi del 1993 costanti:

Partecipazione del PIL Provinciale al PIL Nazionale per settore (2000-2004)⁽¹⁾
(in milioni di Peso, a prezzi del 1993 costanti)

Settore	2000			2001			2002			2003 ⁽²⁾			2004 ⁽²⁾		
	PIL Provinciale	PIL Nazionale	PIL Provinciale/ Pil Nazionale	PIL Provinciale	PIL Nazionale	PIL Provinciale/ Pil Nazionale	PIL Provinciale	PIL Nazionale	PIL Provinciale/ Pil Nazionale	PIL Provinciale	PIL Nazionale	PIL Provinciale/ Pil Nazionale	PIL Provinciale	PIL Nazionale	PIL Provinciale/ Pil Nazionale
Manifatturiero	21.574	43.855	49,2%	19.292	40.627	47,5%	16.830	36.176	46,5%	19.865	41.952	47,4%	22.072	46.929	47,0%
Immobiliare ed altre attività commerciali	14.954	40.451	37,0	14.767	39.441	37,4	14.371	37.238	38,6	14.163	38.702	36,6	14.539	40.363	36,0
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	11.029	36.387	30,3	10.233	33.514	30,5	8.420	27.325	30,8	10.039	30.861	32,5	11.423	35.033	32,6
Trasporti, logistica e comunicazioni	8.639	23.522	36,7	8.652	22.446	38,5	8.007	20.664	38,7	8.489	22.363	38,0	9.626	25.356	38,0
Istruzione, servizi sociali e sanità	5.944	22.158	26,8	6.168	22.471	27,4	6.195	22.400	27,7	6.254	23.016	27,2	6.751	23.682	28,5
Edilizia	4.258	14.284	29,8	4.085	12.627	32,4	3.141	8.410	37,4	4.278	11.300	37,9	5.016	14.619	34,3
Altri servizi	4.120	15.635	26,3	4.104	15.485	26,5	3.941	13.960	28,2	4.337	14.610	29,7	4.630	15.919	29,1
Agricoltura, allevamento, caccia e silvicoltura	4.049	14.567	27,8	4.104	14.612	28,1	3.905	14.370	27,2	4.078	15.382	26,5	4.272	15.235	28,0
Amministrazione pubblica, difesa e previdenza sociale	3.316	14.367	23,1	3.184	14.131	22,5	3.089	14.004	22,1	3.138	14.158	22,2	3.195	14.415	22,2
Elettricità, gas e acqua ..	2.212	7.325	30,2	2.248	7.407	30,4	2.269	7.182	31,6	2.321	7.681	30,2	2.473	8.184	30,2
Hotel e ristoranti	2.108	7.236	29,1	1.945	6.708	29,0	1.677	6.152	27,3	1.778	6.522	27,3	1.901	6.974	27,3
Servizi finanziari	2.223	9.033	24,6	1.887	8.940	21,1	1.663	8.087	20,6	1.856	7.716	24,1	1.885	7.922	23,8
Pesca e servizi connessi	76	424	18,0	102	536	19,0	106	433	24,5	104	438	23,8	114	355	32,0
Industria mineraria, petrolio e gas	71	4.880	1,5	47	5.107	0,9	32	4.916	0,7	48	5.099	0,9	60	5.077	1,2
Totale	84.572	254.125	33,3%	80.816	244.052	33,1%	73.648	221.317	33,3%	80.749	239.800	33,7%	87.957	260.061	33,8%

(1) Prezzi al produttore, tasse escluse.

(2) Dati preliminari.

Fonte: Ufficio Provinciale di Statistica; Ministero dell'Economia della Provincia.

Settore manifatturiero

Il settore manifatturiero della Provincia è altamente diversificato, comprendendo, tra l'altro, prodotti petroliferi raffinati, cereali e prodotti alimentari, acciaio, prodotti chimici, macchinari elettrici, alluminio, tubature, automobili e ricambi automobilistici, attrezzature e strumenti per la perforazione petrolifera, stampanti per computer, cemento, prodotti farmaceutici e tessili. Storicamente, il contributo offerto dalla produzione di alimenti, bevande e prodotti chimici al settore è sempre stato il più significativo.

Il contributo del settore manifatturiero al PIL provinciale è il maggiore in assoluto e ha rappresentato il 25,1% circa del PIL provinciale complessivo nel 2004. Nel 2004, la produzione manifatturiera della Provincia, pari a 22,1 miliardi di Peso costanti, è stata pari al 47,0% della produzione manifatturiera complessiva nazionale. Tra il 2000 e il 2004, la produzione manifatturiera è scesa dal 25,5% al 25,1% del PIL reale provinciale complessivo.

Tutte le aree del settore manifatturiero sono state colpite gravemente dalla recessione economica. Nel 2002 la produzione del settore manifatturiero ha subito una flessione, attestandosi ad un valore di 16,8 miliardi di Peso, rispetto ai 21,6 miliardi realizzati nel 2000.

Nel 2003 la produzione nel settore manifatturiero della Provincia ha raggiunto i 19,9 miliardi di Peso, con un incremento del 18,0% rispetto ai livelli del 2002. Tale crescita è attribuibile all'aumento dei consumi nazionali e delle esportazioni, indici della ripresa dell'attività economica dopo la crisi; tale ripresa ha determinato a sua volta un aumento degli investimenti nel settore manifatturiero, consentendo così ad alcuni sotto-settori manifatturieri di funzionare a pieno regime. Le industrie chimiche e metallurgiche hanno registrato nel 2003 il massimo aumento della produzione.

Nel 2004 il settore manifatturiero della Provincia ha registrato una produzione di 22,1 miliardi di Peso, o un incremento del 11,1 % rispetto ai livelli del 2003, con le industrie automobilistiche e alimentari che hanno registrato gli aumenti di produzione più alti rispetto al 2003.

Settore immobiliare ed altre attività commerciali

Il settore immobiliare ed altre attività commerciali rappresenta una vasta categoria di servizi resi alle imprese e agli individui. Questo settore comprende operazioni immobiliari compiute dai proprietari e attraverso intermediari, affitto di macchinari ed equipaggiamento senza personale operativo, servizi informatici, ricerca e sviluppo e altri servizi commerciali e professionali.

Le operazioni nel campo immobiliare, comprese le vendite e le locazioni, rappresentano la maggior parte della produzione complessiva del settore a livello provinciale. Il contributo delle operazioni immobiliari e delle altre attività commerciali al PIL provinciale è diminuito dal 17,7% nel 2000 al 16,5% nel 2004. Nel 2004, la produzione del settore è stata di circa 14,5 miliardi di Peso costanti, pari al 36,0% della produzione complessiva argentina in questo settore nel 2004.

Nel 2003, la produzione totale della Provincia in questo settore, calcolata in termini reali, si è ridotta a circa 14,0 miliardi di Peso, rispetto a 15,0 miliardi di Peso nel 2000. Questa riduzione riflette una contrazione della domanda sul mercato immobiliare, come conseguenza di una scarsa disponibilità di liquidità, in seguito all'abbandono del regime di convertibilità.

Nel 2004, la produzione totale della Provincia in questo settore è aumentata fino a raggiungere 14,5 miliardi di Peso, in quanto l'accresciuta disponibilità di denaro ha stimolato la domanda. Tuttavia, nonostante i recenti progressi economici conseguiti dalla Provincia, questo settore non ha ancora raggiunto i livelli di produzione del 2000, né il suo contributo al PIL complessivo della Provincia è tornato ai livelli registrati prima della recessione.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Circa la metà della produzione complessiva di questo settore proviene normalmente dalle vendite all'ingrosso e al dettaglio di cibi, di bevande e di tabacco, nonché dalle vendite all'ingrosso di prodotti agricoli. Nel 2004 il commercio all'ingrosso e al dettaglio della Provincia è stato pari all'13,0% del PIL provinciale e ha contribuito per il 32,6% alla produzione nazionale del settore, con un valore della produzione complessiva pari a 11,4 miliardi di Peso costanti.

L'attività commerciale della Provincia è scesa da 11,0 miliardi di Peso nel 2000 a 8,4 miliardi di Peso nel 2002 a causa della riduzione del potere d'acquisto dei consumatori in seguito alla fase di recessione economica.

Nel 2003, l'attività commerciale della Provincia è stata di circa 10,0 miliardi di Peso, con un incremento del 19,2% rispetto ai livelli del 2002, e, nel 2004, di circa 11,4 miliardi di Peso, con un incremento del 13,8% rispetto al 2003. Tale crescita è dovuta all'aumento dei livelli di reddito in tale periodo, determinato a sua volta dalla crescita del tasso di occupazione e da livelli salariali più alti.

Trasporti, logistica e comunicazioni

Questo settore comprende il trasporto di passeggeri e merci per terra, per mare e per aria, i servizi postali e servizi di telecomunicazioni. Comprende inoltre altri servizi resi in relazione con l'attività di trasporto, come i servizi di terminale e di parcheggio, di manutenzione e di stoccaggio delle merci, gestione dei pedaggi stradali e di altre infrastrutture, e altri servizi connessi.

Il settore dei trasporti, della logistica e delle comunicazioni è prevalentemente rappresentato dalle telecomunicazioni e dal trasporto merci via terra. Dal 10,2% del 2000, il contributo di questo settore al PIL provinciale complessivo è passato al 10,9% del 2004. Con una produzione per un totale di 9,6 miliardi di Peso ai prezzi costanti del 1993, nel 2004 questo settore dell'economia provinciale ha contribuito per il 38,0% alla produzione complessiva nazionale di settore.

Le attività di trasporto hanno registrato una crescita del 6,0 % nel 2003 rispetto al 2002 e del 13,4% nel 2004 rispetto al 2003. Tale aumento è dovuto sia alla crescita della produzione industriale connessa alla ripresa economica della Provincia sia ad aumenti nelle tariffe praticate dagli esercenti servizi di trasporto e comunicazioni verificatisi in questo periodo.

Istruzione, sanità e servizi sociali

La Provincia registra la produzione di questi servizi in due sotto-settori: (i) istruzione e (ii) sanità e servizi sociali. L'istruzione rappresenta normalmente poco più della metà del PIL provinciale complessivo del settore. Nel 2004, istruzione, sanità e servizi sociali hanno complessivamente contribuito al PIL provinciale con 6,8 miliardi di Peso costanti, pari, nel 2004, a circa il 7,7% del PIL reale complessivo della Provincia ed al 28,5% del PIL complessivo nazionale di settore.

L'istruzione pubblica rappresenta normalmente la maggior parte del PIL provinciale complessivo nel settore dell'educazione. Nel 2004, il settore dell'educazione ha rappresentato, con 3,9 miliardi di Peso ai prezzi del 1993 costanti, il 4,4% circa del PIL reale provinciale complessivo, rispetto al 3,9% del 2000.

I servizi sanitari privati costituiscono normalmente la gran parte del PIL provinciale complessivo derivante dalla sanità e dai servizi sociali. Nel 2004, i servizi sociali e sanitari hanno contribuito con 2,9 miliardi di Peso costanti al PIL provinciale complessivo, per un valore pari al 3,3% circa del PIL stesso, con una crescita rispetto al 3,1% del 2000.

Edilizia

L'edilizia abitativa costituisce normalmente circa la metà della produzione provinciale in questo settore.

Nel 2004, il settore dell'edilizia, con i suoi 5,0 miliardi di Peso costanti, ha rappresentato circa il 5,7% del PIL provinciale ed il 34,3% della produzione nazionale nel settore. Tra il 2002 ed il 2004, questo settore ha registrato un aumento dal 5,0% del PIL reale complessivo della Provincia nel 2000 al 5,7% del PIL reale complessivo della Provincia nel 2004.

A seguito della crisi economica la produzione della Provincia nel settore edile è diminuita da 4,3 miliardi di Peso nel 2000 a 3,1 miliardi nel 2002.

Nel 2003 si è registrata una crescita, in termini reali, di circa il 36,2%, raggiungendo 4,3 miliardi. Tale crescita è stata determinata principalmente dall'aumento della costruzione di piccoli edifici, con particolare riguardo alle aree frequentate da turisti.

Nel 2004 il settore edile della Provincia ha registrato una crescita del 17,2% circa. Tale crescita è stata determinata principalmente dall'aumento delle opere pubbliche e, in misura minore, da un aumento nel settore dell'edilizia privata.

Agricoltura, allevamento, caccia e silvicoltura

La grande maggioranza del PIL provinciale complessivo relativo a questo settore è normalmente rappresentata dall'agricoltura e dall'allevamento. I principali prodotti agricoli della Provincia comprendono colture da olio, verdure, semi di soia e foraggi. Il settore dell'allevamento comprende carni, prodotti caseari, lana e pellami.

Le attività principali di questo settore sono i cereali e le colture da olio, che, insieme al bestiame ed ai prodotti caseari, normalmente rappresentano la maggior parte della produzione della Provincia nel settore. Granturco, soia, frumento e girasole sono le colture più diffuse. L'Argentina è *leader* mondiale nella produzione di oli di semi, che costituisce il 15,8% di tutta la produzione mondiale, con una quota di circa il 50% del mercato commerciale mondiale di oli di semi. La Provincia è il maggior produttore di olio di semi e il 65% degli stabilimenti per la lavorazione dei semi di girasole dell'Argentina si trova nella Provincia. La Provincia è anche il maggior produttore argentino di mais (pari al 33% circa della produzione nazionale per quanto riguarda il raccolto del 2004) e di frumento (con circa il 63% di tutta la produzione di frumento per quanto riguarda il raccolto del 2004).

Con una resa complessiva pari a 4,3 miliardi di Peso costanti, agricoltura, allevamento, caccia e silvicoltura nel 2004 hanno costituito il 4,9% del PIL provinciale e rappresentato il 28,2% della produzione nazionale in questo settore. Dal 2000 al 2004, il contributo della produzione relativa ad agricoltura, bestiame, caccia e silvicoltura al PIL reale complessivo della Provincia ha mantenuto un valore pressoché costante, pari al 4,8%, nonostante vi siano state alcune fluttuazioni fino al 5,3% registrato nel 2002.

In seguito alla svalutazione del Peso, la competitività del settore in campo internazionale è aumentata. Il settore è stato sostenuto da condizioni economiche globali favorevoli, quale l'aumento dei prezzi dei prodotti sui mercati internazionali. Dal 2001 al 2004, ad esempio, sui mercati internazionali, il prezzo dei semi di soia è aumentato del 78,2%, quello del frumento del 27,5% ed il prezzo del mais del 48,4%.

Nel 2003, questo settore ha registrato un aumento del 4,4% rispetto ai livelli del 2002, dovuto principalmente alla crescita nell'allevamento. Nel 2004 è stata registrata una crescita del 4,8% rispetto ai livelli del 2003, dovuta principalmente ad un aumento nella produzione di cereali, colture da olio e foraggi. I livelli di produzione registrati dalla Provincia nell'agricoltura e nell'allevamento nel 2004 sono i più alti mai registrati a partire dal 1993.

Esportazioni di origine provinciale

In Argentina i dati relativi alle esportazioni sono raccolti e resi disponibili dall'*Instituto Nacional de Estadística y Censos* ("**Istituto Nazionale di Statistica e Censimento**", o "**INDEC**"), e si basano principalmente sulle informazioni raccolte dall'Ufficio Federale Doganale Argentino in merito al rilascio dei permessi di spedizione. A partire dal 1995, i dati relativi alle esportazioni sono stati raccolti anche per merci, come l'energia, la cui esportazione non richiede tali permessi. I più recenti dati ufficiali disponibili si riferiscono al 2004.

L'esportazione provinciale comprende tutti i beni prodotti nel territorio della Provincia, da coltivazione, estrazione o raccolta, nonché tutte le merci lavorate o elaborate interamente nella stessa, comprese quelle costituite interamente da materie prime prodotte al di fuori della Provincia e trasformate nella Provincia in prodotti diversi (come classificate in base al regolamento Mercosur).

Tra il 2000 e il 2004 il valore delle esportazioni provinciali è cresciuto del 35,7%: dai 9,6 miliardi di dollari del 2000 si è passati ai 13,1 miliardi di dollari del 2004. Nel 2000, le esportazioni della Provincia hanno costituito il 10,4% del PIL provinciale ed il 36,5% delle esportazioni totali argentine. Nel 2004, le esportazioni hanno rappresentato il 25,1% del PIL provinciale ed il 37,9% delle esportazioni totali argentine.

Classificazione delle principali merci esportate

Nel 2004 le esportazioni complessive della Provincia erano costituite nella misura del 46,2% circa da prodotti industriali e dal 22,3% circa dai prodotti di origine agricola. La parte restante è composta da esportazioni di materie prime, in particolare da prodotti agricoli, combustibili ed energia elettrica. Nel 2004 i beni di origine industriale prodotti ed esportati dalla Provincia hanno rappresentato il 63,3% circa delle esportazioni totali dell'Argentina, mentre le esportazioni provinciali dei beni di origine agricola prodotti, il 24,4% circa delle esportazioni totali dell'Argentina relative alle medesime categorie di beni. Nel 2004, le esportazioni provinciali relative a prodotti primari sono state pari a circa il 27,9% delle esportazioni nazionali relative a tali beni, e le esportazioni provinciali di energia elettrica e combustibili rappresentavano il 35,7% circa delle esportazioni nazionali di tali prodotti.

La seguente tabella riporta, per categorie di prodotto, la ripartizione delle esportazioni provinciali verificatasi dal 2000 al 2004:

Esportazioni per categorie di prodotto⁽¹⁾										
(in milioni di dollari e percentuale)										
	2000		2001		2002		2003		2004	
Prodotti primari:										
Cereali	USD 1.185	12,3%	USD 1.254	12,4%	USD 948	10,3%	USD 891	8,7%	USD 1.287	9,8%
Semi e olio di semi	194	2,0	295	2,9	283	3,1	417	4,1	449	3,4
Pesce	70	0,7	80	0,8	48	0,5	59	0,6	58	0,4
Miele	46	0,5	37	0,4	56	0,6	77	0,8	58	0,4
Verdure	17	0,2	19	0,2	16	0,2	22	0,2	28	0,2
Animali	11	0,1	15	0,1	7	0,1	8	0,1	9	0,1
Frutta	4	0,0	8	0,1	8	0,1	8	0,1	17	0,1
Altri	13	0,1	6	0,1	5	0,1	5	0,0	7	0,1
Totale	1.540	16,0	1.715	17,0	1.370	14,8	1.486	14,6	1.914	14,6
Beni di origine agricola:										
Cuoio e pellami	543	5,6	437	4,3	377	4,1	390	3,8	441	3,4
Oli e grassi	487	5,1	478	4,7	528	5,7	609	6,0	737	5,6
Carni	389	4,0	178	1,8	295	3,2	367	3,6	634	4,8
Residui	231	2,4	262	2,6	227	2,5	263	2,6	273	2,1
Prodotti ittici lavorati	139	1,4	163	1,6	142	1,5	151	1,5	196	1,5
Prodotti da macinazione	127	1,3	120	1,2	103	1,1	80	0,8	85	0,6
Prodotti caseari	85	0,9	71	0,7	64	0,7	52	0,5	97	0,7
Prodotti vegetali e frutta	55	0,6	53	0,5	46	0,5	40	0,4	1	0,0
Altri	297	3,1	247	2,4	248	2,7	330	3,2	451	3,4
Totale	2.353	24,4	2.007	19,9	2.030	22,0	2.282	22,4	2.915	22,3
Beni di origine industriale:										
Mezzi di trasporto	1.177	12,2	1.353	13,4	981	10,6	810	7,9	1.259	9,6
Prodotti chimici	877	9,1	940	9,3	887	9,6	1.128	11,0	1.485	11,4
Metalli	867	9,0	950	9,4	1.052	11,4	1.009	9,9	1.095	8,4
Macchinari e altre attrezzature	464	4,8	482	4,8	370	4,0	379	3,7	474	3,6
Prodotti plastici	401	4,2	517	5,1	518	5,6	567	5,6	792	6,1
Prodotti tessili	246	2,6	216	2,1	167	1,8	167	1,6	201	1,5
Prodotti cartacei	128	1,3	115	1,1	108	1,2	132	1,3	169	1,3
Gomme	128	1,3	111	1,1	130	1,4	119	1,2	138	1,1
Altri	390	4,0	437	4,3	394	4,3	401	3,9	428	3,3
Totale	4.679	48,5	5.120	50,7	4.607	49,9	4.710	46,1	6.041	46,2
Combustibili ed energia:										
Combustibili	906	9,4	1.019	10,1	1.126	12,2	1.642	16,1	2.075	15,9
Energia elettrica	97	1,0	138	1,4	31	0,3	8	0,1	25	0,2
Altri	66	0,7	93	0,9	64	0,7	80	0,8	115	0,9
Totale	1.069	11,1%	1.249	12,4	1.222	13,2	1.730	16,9	2.214	16,9
TOTALE	USD 9.640	100%	USD 10.092	100%	USD 9.229	100%	USD 10.208	100%	USD 13.084	100%

(1) Calcolati su base FOB.

Fonte: Ufficio Provinciale di Statistica ed INDEC.

Destinazione delle esportazioni

Nel 2004 le esportazioni verso Brasile, Stati Uniti, Cile, Cina, Messico, Uruguay, Paesi Bassi, Spagna, Italia e Paraguay hanno rappresentato complessivamente il 68,4% delle esportazioni di beni prodotti nella Provincia. Durante il periodo dal 1993 al 2000, il mercato principale di destinazione delle esportazioni della Provincia era rappresentato dai paesi del Mercosur, con un aumento del livello di esportazioni verso tali paesi in tale periodo del 32,6%. Ciò nonostante, a partire dal 2000, il livello di esportazioni verso i paesi del Mercosur è diminuito mentre è aumentato il livello di esportazioni verso altri mercati minori. Tra il 2000 e il 2004 il livello delle esportazioni verso i paesi del Mercosur è diminuito, rispettivamente, dal 44,1% al 31,2% delle esportazioni totali della Provincia. Tra i mercati fondamentali per le esportazioni della Provincia figurano anche l'Unione Europea e i paesi del NAFTA.

Tra i paesi che hanno incrementato il proprio livello di partecipazione alle esportazioni totali della Provincia tra il 2000 e il 2004 vi sono la Cina, con un incremento relativo del proprio livello di partecipazione dal 2,1% del 2000 al 4,1% del 2004, il Messico, il cui livello di partecipazione è aumentato nello stesso periodo dall'1,2% al 5,0%, e i Paesi Bassi con una crescita dall'1,7% del 2000 al 3,1% del 2004. Dall'altro lato, tra i paesi che hanno ridotto il proprio livello di partecipazione alle esportazioni totali della Provincia tra il 2000 e il 2004 vi è il Brasile il cui livello di partecipazione si è ridotto dal 35,8% del 2000 al 25,8% del 2004.

Nella tabella che segue è illustrata la ripartizione delle esportazioni della Provincia per destinazione geografica, con riferimento al periodo 2000-2004:

Distribuzione geografica delle esportazioni (2000-2004)
(in milioni di dollari e percentuale)

	2000		2001		2002		2003		2004	
	USD	%	USD	%	USD	%	USD	%	USD	%
Brasile.....	3.456	35,8	3.602	35,7	2.732	29,6	2.746	26,9	3.375	25,8
Stati Uniti	1.253	13,0	1.153	11,4	1.090	11,8	1.303	12,8	1.640	12,5
Cile	586	6,1	604	6,0	704	7,6	908	8,9	1.123	8,6
Cina.....	199	2,1	312	3,1	292	3,2	520	5,1	534	4,1
Messico.....	112	1,2	268	2,7	386	4,2	453	4,4	648	5,0
Uruguay	467	4,8	443	4,4	290	3,1	335	3,3	422	3,2
Paesi Bassi.....	164	1,7	201	2,2	329	3,6	320	3,1	409	3,1
Spagna	186	1,9	176	1,7	231	2,5	259	2,5	253	1,9
Italia.....	177	1,8	201	2,0	216	2,3	242	2,4	261	2,0
Paraguay	332	3,4	274	2,7	177	1,9	237	2,3	283	2,2
Germania	201	2,1	99	1,0	174	1,9	226	2,2	218	1,7
Perù.....	145	1,5	168	1,7	201	2,2	171	1,7	225	1,7
Regno Unito	78	0,8	105	1,0	131	1,4	123	1,2	128	1,0
Canada	111	1,1	86	0,9	79	0,9	117	1,2	92	0,7
Bolivia	128	1,3	140	1,4	166	1,8	111	1,1	139	1,1
Egitto	76	0,8	86	0,8	108	1,2	110	1,1	221	1,7
Colombia	64	0,7	88	0,9	84	0,9	106	1,0	145	1,1
Sud Africa.....	71	0,7	97	1,0	83	0,9	93	0,9	217	1,7
Emirati Arabi.....	53	0,5	51	0,5	39	0,4	85	0,8	95	0,7
Portorico	32	0,3	41	0,4	53	0,6	81	0,8	66	0,5
Altri.....	1.749	18,1	1.896	18,8	1.666	18,0	1.652	16,2	2.591	19,8
Totale.....	9.640	100,0	10.092	100,0	9.229	100,0	10.198	100,0	13.084	100,0

Fonte: Ufficio Provinciale di Statistica ed INDEC.

Popolazione economicamente attiva ed occupazione

L'INDEC elabora una serie di indici utilizzati per valutare le caratteristiche sociali, demografiche ed economiche della popolazione argentina sulla base dei dati raccolti nell'ambito dell'*Encuesta Permanente de Hogares* ("Indagine Familiare Permanente" o "EPH"). Prima del 2003, l'EPH veniva effettuata tutti gli anni, nei mesi di maggio ed ottobre. Nel 2003, l'indagine EPH ha avuto carattere continuativo per fornire una migliore descrizione delle tendenze del mercato del lavoro ed i relativi risultati sono stati pubblicati periodicamente. L'EPH è condotta nelle quattro aree urbane principali del territorio della Provincia, la più grande delle quali è il *Conurbano Bonaerense*.

Le quattro aree urbane principali situate nel territorio della Provincia sono:

- il *Conurbano Bonaerense*, abitato dal 63% circa della popolazione della Provincia;

- l'area metropolitana di La Plata, abitata da circa il 4% della popolazione della Provincia;
- Mar del Plata, abitata da circa il 4% della popolazione della Provincia; e
- Bahía Blanca, abitata da circa il 2% della popolazione della Provincia.

Nel corso degli anni novanta, gli indici di disoccupazione della Provincia sono sempre stati elevati. Durante i primi anni novanta hanno contribuito a determinare elevati livelli di disoccupazione diversi fattori tra cui lo spostamento della produzione da attività a prevalente impiego di manodopera ad altre che richiedono maggior impiego di capitale, e la contestuale contrazione della crescita di attività richiedenti manodopera in altri settori.

Nel 1997 la Provincia ha avviato tre programmi sociali contro la disoccupazione:

- Il *Barrios Bonaerenses* (Programma Quartieri di Buenos Aires) è stato sviluppato con l'obiettivo di incrementare il reddito delle famiglie povere, offrendo un'occupazione nel servizio pubblico ai capi-famiglia al di sopra dei 18 anni di età.
- Il *Programa Bonus* (Programma Bonus) offre a persone disoccupate o prive di esperienza, di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, borse di studio di un anno per corsi di apprendistato presso le piccole e medie imprese.
- Il *Plan Segunda Oportunidad* (Programma Seconda Opportunità) offre ai capi-famiglia disoccupati tra i 45 ed i 55 anni di età, rimasti senza lavoro l'anno precedente, un sussidio che dia loro la possibilità di reintegrarsi nella comunità lavorativa e di aggiornare le proprie specializzazioni prestando la loro opera presso le piccole e medie imprese.

Sebbene questi programmi offrano nuove opportunità di occupazione, i lavori offerti sono spesso *part-time*, mal retribuiti e non prevedono forme di assicurazione sanitaria o altri benefici.

Nel 1998 e 1999 la recessione economica ha ulteriormente elevato i tassi di disoccupazione degli anni precedenti. La crisi ha causato una flessione nell'attività economica complessiva della Provincia ed il relativo tasso di disoccupazione medio (valutato come indice di disoccupazione medio ponderato per le quattro aree urbane principali) è salito dal 16,7% dell'ottobre 2000, al 20,8% nell'ottobre 2001 per raggiungere la soglia del 24,0% nel maggio 2002. Nell'ottobre 2002, tuttavia, il tasso di disoccupazione medio della Provincia è sceso al 20,4%, soprattutto in seguito alla promozione di alcuni programmi provinciali e federali con l'obiettivo di ridurre la disoccupazione. Nel secondo semestre del 2003, il tasso medio di disoccupazione è ulteriormente sceso al 17,8%, rispetto al 21,2% del primo semestre. Nel secondo semestre del 2004, il tasso medio di disoccupazione ha continuato a contrarsi e, dal 16,3% registrato nel corso del primo semestre dell'anno, si è registrato il valore minimo mai raggiunto nella Provincia dal 2000, pari cioè al 14,9%. Il calo della disoccupazione durante gli anni 2003 e 2004 riflette la ripresa economica della Provincia in tale periodo, nel corso del quale è aumentata notevolmente la richiesta di forza lavoro da parte dei settori industriale, commerciale (compresi hotel e ristoranti) ed edile.

Le tabelle che seguono illustrano i dati relativi ai periodi indicati:

Tasso di partecipazione al lavoro nei principali centri urbani della Provincia ⁽¹⁾
(in percentuale della popolazione totale)

		Conurbano Bonaerense	La Plata	Bahía Blanca	Mar del Plata
2000	Maggio	43,8	44,7	40,3	43,9
	Ottobre	43,1	45,6	41,2	47,2
2001	Maggio	43,4	44,1	42,6	43,6
	Ottobre	42,3	44,2	41,1	46,2
2002	Maggio	42,1	44,1	41,2	45,7
	Ottobre	43,5	43,4	40,3	45,4
2003 ⁽²⁾	Primo semestre	46,3	45,9	47,5	49,8
	Secondo semestre .	46,3	48,7	46,9	46,6
2004 ⁽²⁾	Primo semestre	45,9	48,8	47,2	49,6
	Secondo semestre .	47,2	48,6	47,7	48,3
2005 ⁽²⁾	Primo semestre	45,5	47,2	46,4	49,0

(1) Calcolo effettuato dividendo la percentuale della popolazione occupata o alla ricerca attiva di occupazione (“popolazione economicamente attiva”) per la popolazione totale.

(2) Secondo i dati ottenuti applicando la nuova metodologia a partire dal primo semestre del 2003.

Fonte: INDEC.

Tasso di disoccupazione dei principali centri urbani della Provincia ⁽¹⁾
(in percentuale della popolazione economicamente attiva)

		Conurbano Bonaerense	La Plata	Bahía Blanca	Mar del Plata	Media Stimata
2000	Maggio.....	17,9	14,8	16,5	14,6	17,5
	Ottobre.....	16,5	15,6	17,0	20,8	16,7
2001	Maggio.....	18,7	16,8	16,7	19,0	18,6
	Ottobre.....	21,0	16,3	20,3	22,8	20,8
2002	Maggio.....	24,2	22,1	22,3	24,6	24,0
	Ottobre.....	21,0	15,3	18,0	17,9	20,4
2003 ⁽²⁾	Primo semestre	21,8	17,4	18,0	17,3	21,2
	Secondo semestre	18,2	14,5	14,7	16,3	17,8
2004 ⁽²⁾	Primo semestre	16,4	16,4	17,1	13,4	16,3
	Secondo semestre	15,2	12,0	15,0	12,8	14,9
2005 ⁽²⁾	Primo semestre	15,2	12,8	11,6	12,5	14,8

(1) Calcolo effettuato dividendo la percentuale della popolazione alla ricerca di occupazione per la popolazione economicamente attiva.

(2) Secondo i dati ottenuti applicando la nuova metodologia a partire dal primo semestre del 2003.

Fonte: INDEC.

Tasso di sottoccupazione dei principali centri urbani della Provincia ⁽¹⁾
(in percentuale)

		Conurbano Bonaerense	La Plata	Bahía Blanca	Mar del Plata
2000	Maggio.....	11,0	8,6	6,1	11,1
	Ottobre	10,6	10,2	6,9	11,0
2001	Maggio.....	10,6	10,8	9,2	10,7
	Ottobre	12,2	9,3	8,6	9,3
2002	Maggio.....	14,2	11,3	7,8	11,6
	Ottobre	16,1	11,3	9,9	11,7
2003 ⁽²⁾	Primo semestre	14,6	6,8	10,9	9,3
	Secondo semestre	13,6	11,1	11,0	9,3
2004 ⁽²⁾	Primo semestre	12,6	9,1	10,5	8,8
	Secondo semestre	11,9	9,3	7,5	8,5
2005 ⁽²⁾	Primo semestre	10,6	10,5	8,2	7,9

(1) Calcolo effettuato dividendo la percentuale di popolazione con 25 ore lavorative settimanali o meno e che desidera lavorarne di più, per la popolazione economicamente attiva.

(2) Secondo i dati ottenuti applicando la nuova metodologia a partire dal primo semestre del 2003.

Fonte: INDEC.

Povert 

Poich  la sola fonte a livello provinciale di dati relativi alla povert  sono le statistiche redatte dall'INDEC nell'ambito dell'EPH, quanto segue riguarda principalmente la povert  nell'area del *Conurbano Bonaerense*. Nel 2003, l'INDEC ha adottato la nuova metodologia di EPH continuativo.

Le valutazioni relative alla povert  si riferiscono al valore di un paniere di beni e servizi (costituito principalmente da alimenti, vestiario, trasporti, assistenza sanitaria, alloggi ed istruzione), considerato il minimo necessario per la sopravvivenza di una famiglia. Il paniere   valutato a prezzi di mercato e la soglia che ne risulta   denominata "soglia di povert ".

Sulla base della percentuale di individui rilevati dall'INDEC che vivono al di sotto della soglia di povert  nel *Conurbano Bonaerense* nella seconda met  del 2004, la Provincia stima che circa il 42,1% della popolazione totale dell'Argentina che viveva al di sotto della soglia di povert  in quel periodo fosse residente nel proprio territorio.

Prima della crisi economica del 2001 la crescente disoccupazione, conseguente all'entrata in vigore del regime di convertibilit  negli anni novanta, e la recessione economica, iniziata nel 1998, hanno causato un graduale aumento del tasso di povert  della Provincia. Tale situazione   ulteriormente peggiorata durante la crisi economica: la percentuale di famiglie che vivevano al di sotto della soglia di povert  nell'area del *Conurbano Bonaerense*   balzata da un totale di 29,9% nel maggio 2001 al 53,5% nell'ottobre 2002, mentre la percentuale di individui al di sotto della soglia di povert  in quest'area   salita dal 39,4% della popolazione totale riferito al maggio 2001 fino al 64,4% nell'ottobre 2002.

A partire dal 2003, con l'avvio della ripresa economica della Provincia, il numero di individui e di famiglie che vivevano al di sotto della soglia di povert  nell'area del *Conurbano Bonaerense* ha iniziato a diminuire, registrando diminuzioni sia nel 2003 sia nel 2004 e raggiungendo, nel secondo semestre del 2004, la percentuale del 34,7% per le famiglie e del 44,4% per la popolazione totale dell'area del *Conurbano Bonaerense*. Tale miglioramento   principalmente dovuto all'aumento dei tassi di occupazione e dei redditi verificatosi in quel periodo grazie alla ripresa economica.

Nella tabella che segue   indicata la percentuale di famiglie e di abitanti dell'area del *Conurbano Bonaerense* con reddito annuo al di sotto della soglia di povert  per i periodi indicati:

Povert  nell'area del Conurbano Bonaerense (in percentuale)

Periodo	Povert�	
	Nuclei Famil.	Individui
2000	Maggio.....	26,8
	Ottobre.....	26,9
2001	Maggio.....	29,9
	Ottobre.....	33,3
2002	Maggio.....	48,1
	Ottobre.....	53,5
2003 ⁽¹⁾	Primo semestre.....	51,1
	Secondo semestre.....	43,2
2004 ⁽¹⁾	Primo semestre.....	39,8
	Secondo semestre.....	34,7
2005 ⁽¹⁾	Primo semestre.....	34,7

(1) Secondo i dati ottenuti mediante la nuova metodologia applicata a partire dal primo semestre del 2003.
Fonte: INDEC.

Negli ultimi anni, l'amministrazione federale ha aumentato la spesa relativa ai programmi destinati a ridurre la povert  in Argentina. Di seguito sono elencate le principali iniziative di assistenza sociale:

- *Plan Manos a la Obra* (Programma Mani all'Opera), che prevede supporto economico e tecnico ai comuni ed alle varie organizzazioni non governative che impartiscono formazione ed altra assistenza a individui disoccupati in cerca di occupazione;

- *Plan Mayores* (Piano Anziani), che prevede erogazione di sussidi per gli individui al di sopra dei 70 anni di età non titolari di pensione; e
- *Plan Jefes y Jefas de Hogar* (Programma Capi-famiglia), che prevede 150 Peso al mese e formazione per capi-famiglia disoccupati idonei, con persone inabili o minori a carico, a titolo di compenso per il lavoro di volontariato svolto.

Poiché gran parte della popolazione argentina che vive al di sotto della soglia di povertà risiede nella Provincia, le misure federali per la riduzione del fenomeno hanno nella Provincia un impatto notevolmente maggiore rispetto alle altre province del Paese.

In aggiunta ai programmi per la riduzione della povertà sovvenzionati dall'amministrazione federale, la Provincia ha avviato una serie di programmi di assistenza sociale allo scopo di fornire aiuti ai membri della sua popolazione più esposti alla povertà e ad altre difficoltà socio-economiche. Tra i quali, si indicano i seguenti:

- *Plan Vida* (Piano Vita) e *Servicio Alimentario Familiar* (Servizio Alimentazione Familiare) prevedono servizi sanitari e nutrizionali ed altro supporto di base a donne in gravidanza o in allattamento e ai neonati;
- *Unidad de Desarrollo Infantil* (Unità Sviluppo Infantile) prevede il finanziamento di istituzioni che offrono servizi di sostegno sociale, psicologico e sanitario a bambini di età fino ai 14 anni, o altri servizi sociali finalizzati alla promozione dell'integrazione delle famiglie nelle rispettive comunità;
- *Servicio Alimentario Escolar* (Servizio Alimentare Scolastico) prevede pranzo e merenda a scuola per bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni abitanti nella Provincia, privi di alloggio adeguato o provenienti da famiglie il cui capofamiglia è disoccupato;
- *Plan Huertas Bonaerenses* (Piano Orti Domestici di Buenos Aires) prevede formazione e fornitura di materiali per famiglie a basso reddito, così da consentire loro la coltivazione di orti, come fonte alimentare aggiuntiva;
- *Plan Emergencia Habitacional* (Piano Emergenza Abitativa) e *Plan Prohábitat* (Piano Alloggi) prevede materiali edili e servizi di consulenza relativi ad edilizia abitativa per individui privi di alloggi adeguati;
- *Proyecto Adolescentes* (Progetto Adolescenti) prevede sussidi mensili di 150 Peso per il periodo di un anno, per giovani idonei di età compresa tra i 14 ed i 21 anni, offrendo loro la possibilità di prendere parte ad attività educative, culturali, atletiche o formative ovvero altre forme di assistenza volte al miglioramento delle loro qualifiche a fini occupazionali;
- *Programa de la Tercera Edad* (Programma Terza Età) prevede erogazioni assistenziali per infermi o disabili al di sopra dei 60 anni, che non usufruiscano di assistenza previdenziale; e
- *Integración de Personas con Capacidades Diferentes* (Integrazione di Persone con Invalidità) prevede sovvenzioni ed assistenza tecnica ad amministrazioni comunali ed organizzazioni non governative che forniscono servizi per invalidi gravi di tutte le età, quali centri di cura diurni, laboratori professionali e ambienti per riunioni di gruppo, nonché benefici e servizi diretti per tali persone, tra cui sussidi assistenziali, aiuti alimentari, riabilitazione e servizi psicologici individuali e familiari.

Ambiente

La costituzione della Provincia garantisce a tutti i suoi residenti il diritto ad un ambiente salubre e proibisce, in particolare, l'introduzione di rifiuti pericolosi, potenzialmente pericolosi o radioattivi nel territorio della Provincia. Fino a pochi anni fa la regolamentazione relativa alla tutela ambientale era principalmente di competenza provinciale; attualmente questa è distribuita tra le amministrazioni federali e quelle provinciali.

Tra le questioni ambientali più rilevanti con cui l'Argentina e la Provincia devono confrontarsi, si richiama la regolamentazione e la risoluzione dei problemi connessi all'inquinamento idrico ed atmosferico ed all'eliminazione dei rifiuti pericolosi. L'amministrazione federale e la Provincia hanno intrapreso programmi

tesi alla diffusione dei servizi di acqua potabile e delle reti fognarie nel *Conurbano Bonaerense*. L'inquinamento del Rio de la Plata e di altri suoi piccoli affluenti dell'area di Buenos Aires, tra cui i fiumi Matanza e Reconquista, costituisce motivo di particolare preoccupazione. Le emissioni industriali nell'aria, in particolar modo nel densamente popolato *Conurbano Bonaerense* ed in altri centri urbani, sono oggetto di azioni volte al miglioramento dell'ambiente. L'Argentina e la Provincia hanno ottenuto sovvenzioni da organizzazioni internazionali e multilaterali per perseguire i propri programmi ambientali.

Autorità federali, provinciali e comunali stanno adottando iniziative tese ad una più rigorosa applicazione delle leggi ambientali. L'amministrazione federale e la Provincia hanno elaborato norme simili a quelle in vigore negli Stati Uniti e nei paesi dell'Unione Europea che impongono il rispetto di severi *standard* ambientali ad alcuni stabilimenti industriali. Tali norme delineano lo schema generale dei requisiti per la difesa ambientale e, tra questi, l'imposizione di ammende e sanzioni penali per i trasgressori; altre regole necessarie per l'implementazione di tali norme sono ancora ad uno stadio di formulazione iniziale. L'amministrazione federale e la Provincia hanno anche istituito un registro nazionale dei produttori e trasportatori di rifiuti pericolosi, allo scopo di tenere sotto stretto controllo il rischio di contaminazione da tali rifiuti.

Contenzioso

Nel maggio 1999 la Provincia ha conferito ad una controllata del gruppo Enron, la Azurix Buenos Aires ("**Azurix**"), la concessione per la fornitura di servizi idrici e delle acque reflue in 48 delle 134 municipalità della Provincia. Nel gennaio 2001, la Azurix ha addotto il mancato rispetto da parte della Provincia di determinate clausole relative alla concessione e, dopo vari mesi di negoziati infruttuosi, nell'ottobre 2001, la Azurix ha risolto il contratto di concessione, presentando presso il Centro Internazionale per la Composizione di Conflitti relativi ad Investimenti (ICSID) una richiesta di arbitrato contro l'amministrazione federale, fondata sull'asserzione che l'Argentina avesse violato il Trattato di Reciprocità per il Sostegno e la Tutela degli Investimenti sottoscritto nel 1991 dalla Repubblica Argentina e dagli Stati Uniti d'America (il "**BIT**"). Si chiedeva anche il risarcimento dei presunti danni sofferti e l'adozione da parte dell'Argentina di tutte le misure necessarie a prevenire ulteriori danni al suo investimento. Nel dicembre 2001, la Azurix ha intentato un'ulteriore azione legale contro la Provincia presso la Corte Suprema della Provincia, con la quale richiedeva la rescissione ufficiale della concessione e 525 milioni di dollari di risarcimento per i danni connessi alla perdita dell'investimento. Nel marzo 2002, la Provincia ha revocato la concessione all'Azurix, dichiarato l'emergenza sanitaria e sociale nelle 48 municipalità soggette alla concessione e ha affidato la fornitura dei servizi idrici e delle acque reflue ad una società di nuova costituzione, denominata *Agua Bonaerenses S.A.*, di proprietà della Provincia (90%) e dei suoi dipendenti (10%). Sia la procedura arbitrale sia l'azione giudiziaria presso la Corte Suprema della Provincia sono attualmente pendenti.

I detentori di obbligazioni della Provincia hanno intentato cause contro la Provincia negli Stati Uniti, in Germania ed in Svizzera in relazione al *default* della Provincia con riferimento ai propri obblighi relativi al debito pubblico estero.

Negli Stati Uniti, fin dal mese di marzo 2002, sono state avviate otto azioni legali individuali in cui si richiede il rimborso di circa 1,4 milioni di dollari e 201.000 euro in obbligazioni emesse dalla Provincia e soggette alla sospensione dei pagamenti annunciata nel gennaio del 2002. Tali procedimenti sono pendenti dinanzi al Tribunale Distrettuale Statunitense per il Distretto Meridionale di New York (qui indicato come il "**Tribunale Distrettuale**"), di fronte al Giudice Thomas P. Griesa. Alla data del presente Documento di Offerta, sono state pronunciate due sentenze (in relazioni ad azioni iniziate da uno stesso attore) per capitale ed interessi scaduti per un totale di circa 1,4 milioni di dollari. La Provincia ha fatto ricorso presso la Corte d'Appello della Seconda Circostrizione degli Stati Uniti avverso la sentenza emessa dal Tribunale Distrettuale per capitale e interessi scaduti. L'appello è stato respinto nel luglio 2005. In tale procedimento, l'attore, congiuntamente ad altri creditori dell'Argentina, nell'ambito della procedura di esecuzione della sentenza ha presentato una richiesta istruttoria in merito all'esistenza di beni di proprietà dell'Argentina, della Provincia e di loro enti e organismi. La Provincia ha risposto a tale richiesta in data 2 luglio 2004 e non ha ricevuto alcun riscontro dal creditore a tale risposta. Dinanzi al Tribunale Distrettuale sono inoltre pendenti sei azioni giudiziarie individuali rispetto alle quali non è stata ancora pronunciata alcuna decisione, e per tre di tali azioni è pendente un'istanza di giudizio sommario. L'ammontare in linea capitale complessivo richiesto dagli attori in questi sei procedimenti è pari a 424.000 dollari e 201.000 euro. Alla data del presente Documento di Offerta non risulta pendente né certificata alcuna *class action* nei confronti della Provincia.

L'ammontare in linea capitale complessivo richiesto nei procedimenti promossi dagli obbligazionisti nei confronti della Provincia in Germania è pari a 470.000 euro, oltre agli interessi, ed in Svizzera è pari a

400.000 franchi svizzeri, oltre agli interessi. Nel procedimento svizzero, la Provincia ha risposto il 4 luglio 2005. Il Tribunale Distrettuale di Zurigo ha confermato la ricezione della risposta della Provincia e ha concesso termine all'attore per la replica fino al 31 ottobre 2005.

Si vedano anche l'avvertenza "*La Provincia è accusata di inadempimento in varie cause relative al proprio indebitamento pubblico esterno*" indicata al paragrafo a.3.d.

Imprese provinciali

La partecipazione della Provincia all'economia provinciale avviene mediante numerose imprese, tra le quali il Banco Provincia, una delle principali società di servizi bancari e finanziari dell'Argentina. Fino alla fine degli anni ottanta, queste imprese provinciali, operanti sia come imprese manifatturiere ed industriali, sia come società di servizi finanziari, rappresentavano una parte significativa dell'economia della Provincia. Negli anni novanta, nel contesto delle riforme di liberalizzazione adottate dall'amministrazione federale dell'epoca, la Provincia ha avviato varie procedure di privatizzazione delle proprie imprese, riducendo notevolmente la propria presenza nel settore privato. In quel periodo il Banco Provincia, che storicamente è stato, e continua ad essere, l'impresa provinciale più importante della Provincia, non è stato privatizzato, né sono previsti progetti in tal senso da parte della Provincia. Si veda il paragrafo b.1.10.

Istituto Lotterie e Casinò

Il primo gennaio 1996, l'Istituto provinciale Lotterie e Casinò, fino ad allora parte dell'amministrazione generale della Provincia, ha cominciato ad operare come amministrazione pubblica autonoma (*entidad autárquica*). Di conseguenza, la Provincia non consolida più i risultati dell'Istituto nel proprio bilancio consolidato. L'Istituto è tenuto a trasferire ogni anno alla Provincia i suoi profitti annui netti, che vengono registrati come entrate nei bilanci della Provincia.

L'Istituto gestisce lotterie, casinò, ippodromi ed altre attività concernenti il gioco d'azzardo. L'Istituto controlla altresì la vendita dei biglietti delle lotterie da parte di agenti autorizzati e di alcuni soggetti privati operanti nel settore dei *bingo* e delle *slot machine*. L'Istituto riscuote le entrate derivanti dal complesso di tali attività, che costituiscono per la Provincia una fonte significativa di entrate non fiscali.

Attualmente non è in progetto alcun piano per la privatizzazione dell'Istituto provinciale Lotterie e Casinò.

Fondo Recupero Prestiti

Nel 2001 a seguito all'emanazione di una legge provinciale per migliorare lo stato patrimoniale di Banco Provincia, quest'ultimo ha trasferito alla Provincia 1,9 miliardi di Peso circa in forma di prestiti in sofferenza, in cambio di un prestito obbligazionario emesso in suo favore dalla Provincia per un ammontare in linea capitale pari al valore facciale dei prestiti, al netto di 600 milioni di Peso circa di riserve di svalutazione dei prestiti. Successivamente, il Banco Provincia ha scambiato il prestito obbligazionario da 1,3 miliardi di Peso con *Bogar* nel contesto dello scambio del debito provinciale. Si veda "*Conversione di debito provinciale (Bogar)*" al paragrafo b.1.9.3.

Allo scopo di recuperare i prestiti ceduti, la Provincia ha creato, mediante legge provinciale, il Fondo Recupero Prestiti ("**Fondo Recupero Prestiti**"), una *entidad autárquica* (ente pubblico ad amministrazione autonoma) provinciale. Il Fondo Recupero Prestiti deve trasferire tutti i suoi proventi, calcolati come somme recuperate sui crediti trasferiti dedotte le spese del Fondo, alla Provincia al fine di finanziare una parte dei pagamenti dovuti dalla Provincia all'amministrazione federale per i *Bogar*. Al 30 giugno 2005, la Provincia ha ricevuto dal Fondo Recupero Prestiti la somma di 294,8 milioni di Peso.

Cantiere Río Santiago

Nel giugno 1994 in attesa della sua privatizzazione, l'amministrazione federale ha trasferito alla Provincia il cantiere di Río Santiago. Per quanto tale cantiere operasse in perdita, la Provincia ha accettato il trasferimento e ha continuato a sovvenzionare la sua attività al fine di preservare un'importante fonte di occupazione per la città di Ensenada. Tale sovvenzione è stata pari a circa 31,6 milioni di Peso nel 2000, 39,5 milioni di Peso nel 2001, 53,1 milioni di Peso nel 2002, 41,6 milioni di Peso nel 2003 e 58,6 milioni di Peso nel 2004.

Attualmente la Provincia sta cercando di ottimizzare il rendimento del cantiere, in particolar modo mediante un miglior utilizzo della capacità eccedente. Di recente, il cantiere ha stipulato dei contratti con il Governo del Venezuela per la costruzione di navi, e la Provincia ritiene che ciò migliorerà la redditività economica del cantiere.

L'attenzione della Provincia è tutt'ora concentrata verso la trasformazione del cantiere di Rio Santiago in un'impresa statale redditizia e al momento la Provincia non ha alcun piano di privatizzare l'azienda.

Ferrobaires

Dall'agosto al dicembre del 1993 il Governo Federale e la Provincia hanno firmato tre diversi accordi in base ai quali il Governo Federale ha delegato alla Provincia la gestione delle ferrovie passeggeri nell'ambito del territorio provinciale. La Provincia gestisce tale servizio attraverso la Ferrobaires, un ente provinciale sotto la supervisione del Ministero per le Infrastrutture, Alloggi e Servizi Pubblici della Provincia. L'attività principale della Ferrobaires consiste nella gestione del servizio ferroviario passeggeri tra le Città di Buenos Aires e Mar del Plata, la città costiera più importante dell'Argentina.

A causa delle difficili condizioni del settore del trasporto su rotaie provinciale, Ferrobaires, a partire dal febbraio del 2002, ha adottato diverse misure dirette a migliorare la propria situazione, comprese politiche per la riduzione dei costi, il recupero di attrezzature, il miglioramento dei propri risultati operativi e la riapertura di varie linee di servizio. Nel marzo del 2004, la Provincia ha emesso il decreto n. 315 che invitava società del settore privato, nel contesto del regime provinciale di iniziativa privata, a presentare proposte non vincolanti che analizzassero i problemi da cui è afflitto il settore del trasporto su rotaie provinciale e proponessero soluzioni operative per ottimizzare le attività di Ferrobaires. La Provincia ha ricevuto diversi progetti di gestione del sistema del trasporto su rotaie provinciale che sono attualmente sotto esame da parte di una commissione composta da rappresentanti della Provincia e del Governo Federale. La commissione può accettare uno o più di tali progetti. In tal caso, la Provincia terrà un'asta pubblica per selezionare una società privata che realizzi il progetto e gestisca il sistema del trasporto su rotaie provinciale. Ai sensi del regime provinciale di iniziativa privata, le società i cui progetti sono accettati dalla commissione in questa fase iniziale godranno di alcuni benefici nella successiva asta pubblica rispetto alle altre società partecipanti.

b.1.8 Finanza pubblica

Ambito e metodologia

Il settore pubblico della Provincia è composto dall'amministrazione generale della Provincia, dagli enti provinciali che svolgono specifiche funzioni ad essi delegati, quali l'*Instituto de Previsión Social* ("**Istituto di Previdenza Sociale**", o "**IPS**") e l'*Instituto Obra Médico Asistencial* ("**Istituto per l'Assistenza Sanitaria**") e da *entidades autárquicas* provinciali (amministrazioni autonome), che comprendono imprese provinciali come il Banco Provincia, l'Istituto Lotterie e i Casinò e il Fondo Recupero Prestiti. L'amministrazione generale della Provincia comprende gli organi del potere esecutivo, legislativo e giudiziario della Provincia, tra cui i ministeri provinciali e alcuni enti dell'amministrazione provinciale.

I conti pubblici della Provincia riflettono i risultati consolidati delle istituzioni e degli enti che compongono l'amministrazione generale della Provincia. La Provincia non consolida i risultati delle proprie municipalità, delle imprese provinciali e degli altri enti che non partecipano all'amministrazione generale della Provincia. In base alla legislazione provinciale, tuttavia, la Provincia deve trasferire una parte delle proprie entrate fiscali agli enti locali; alcune imprese provinciali ed alcuni enti sono tenuti a trasferire le proprie entrate o le eccedenze di bilancio alla Provincia. La Provincia iscrive nel proprio bilancio i trasferimenti agli enti non consolidati (ivi inclusi i contributi, i finanziamenti e gli anticipi alle imprese provinciali) come spese, mentre i versamenti provenienti da questi enti vengono iscritti a bilancio come entrate.

La Provincia redige i propri libri e registri contabili in Peso secondo i principi contabili fissati nella legge di contabilità provinciale n.7.764. Tali principi contabili sono notevolmente diversi da quelli generalmente accettati in Argentina e in altre giurisdizioni, fra le quali gli Stati Uniti d'America e l'Italia, pur non differendo dai principi contabili adottati dalle altre province argentine. Le caratteristiche principali dei principi contabili della Provincia sono:

- le entrate non sono contabilizzate per competenza, bensì per cassa;

- le spese sono contabilizzate per competenza e non per cassa;
- gli investimenti in immobilizzazioni sono registrati al costo, che non è soggetto a riduzioni per svalutazione o ammortamento; di conseguenza, la Provincia non inserisce nei propri registri contabili alcun onere a titolo di svalutazione o di ammortamento;
- le spese e gli investimenti in immobilizzazioni materiali non sono capitalizzati, ma imputati nel periodo in cui sono sostenuti;
- le spese per gli appalti sono imputate utilizzando il metodo della percentuale di completamento dell'opera; e
- l'inflazione non è tenuta in considerazione nei conti pubblici della Provincia nella determinazione del valore di entrate, spese e debito pubblico.

Approvazione dei conti pubblici

La contabilità e i bilanci della Provincia sono predisposti dalla *Contaduría General de la Provincia* (Ragioneria Generale della Provincia) e sono sottoposti all'approvazione del *Tribunal de Cuentas* provinciale (la Corte dei Conti). Si veda "*Altri organi*" al paragrafo b.1.3. Alla data del presente Documento di Offerta, l'approvazione del bilancio della Provincia relativo all'anno 2004 da parte del *Tribunal de Cuentas* provinciale non è ancora intervenuta. Il *Tribunal de Cuentas* provinciale è tenuto a pronunciarsi al riguardo, ai sensi del diritto della Provincia, entro il mese di aprile del 2006.

Approvazione dei bilanci previsionali

In base alla costituzione della Provincia, entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello di riferimento per il bilancio, l'esecutivo deve presentare al Parlamento provinciale un progetto di bilancio previsionale, per quanto, di fatto, tale progetto sia presentato verso la fine di ciascun anno. Il bilancio previsionale contiene una stima delle entrate future nel corso del periodo di riferimento, basata sulle proiezioni riguardanti le entrate, le spese, l'andamento economico della Provincia e l'inflazione. Il bilancio previsionale costituisce anche l'autorizzazione, ed al tempo stesso, il limite alle spese e all'indebitamento della Provincia durante l'anno di riferimento. Il Parlamento provinciale dispone di ampi poteri che consentono l'emendamento ovvero il rigetto del progetto di legge di bilancio previsionale presentato dall'esecutivo. Per informazioni sull'approvazione del bilancio previsionale per l'anno 2005, si veda "*—Il bilancio previsionale per il 2005*".

Informazioni generali relative ai conti pubblici della Provincia

Ogni anno dal 2000 al 2002 la Provincia ha registrato un disavanzo di bilancio primario (al netto della spesa per interessi) a causa dell'aggravarsi della recessione economica argentina, iniziata nel 1998, e dell'entrata dell'Argentina in uno stato di grave crisi economica nel 2001. Il disavanzo di bilancio primario della Provincia è diminuito nel 2002 e la Provincia ha registrato avanzi di bilancio primario, sia nel 2003 sia nel 2004, nonostante una crescita delle spese della Provincia in questo periodo, in concomitanza con la ripresa economica dell'Argentina, iniziata nella seconda metà del 2002, ed intensificatasi nel periodo successivo.

Fin dal 2000, la Provincia ha elaborato una politica finanziaria volta alla conservazione della propria liquidità finanziaria, in particolar modo durante la crisi economica nazionale del 2001-2002, nonché alla riduzione del disavanzo finanziario ed al generale miglioramento della propria posizione finanziaria, specialmente a seguito della crisi.

Legge sull'Emergenza Economica

Nel luglio del 2001, il Parlamento provinciale ha approvato la *Ley de Emergencia Económica* (Legge sull'Emergenza Economica), dichiarando per un anno lo stato di emergenza amministrativa, economica e finanziaria nella Provincia. Tale legge aveva due obiettivi principali:

- autorizzare la Provincia ad emettere strumenti finanziari quasi-valuta (*Patacones* e *Bocanoba*) per pagare le somme dovute ai fornitori ed i salari dei dipendenti pubblici, e

- stabilire una riduzione progressiva dei salari più elevati dei dipendenti pubblici, al fine di ridurre le spese della Provincia.

I *Patacones* sono stati scambiati con Peso secondo il *Programa de Unificación Monetaria* (Programma di Unificazione Monetaria, o “**PUM**”) nel dicembre 2003; i *Bocanoba* sono stati rimborsati alla scadenza nel luglio 2004. Si veda il paragrafo b.1.9.

Legge sulla Responsabilità Finanziaria

Nell'agosto del 2004, il congresso federale ha approvato la *Ley de Responsabilidad Fiscal* (Legge sulla Responsabilità Finanziaria), che, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, troverà applicazione nei bilanci previsionali del 2006 redatti nel 2005 e in quelli successivi. La Legge sulla Responsabilità Finanziaria fissa le regole generali di condotta in materia di finanza pubblica e di trasparenza per il settore pubblico dell'Argentina, a livello nazionale, provinciale e locale. Il 13 gennaio 2005, la Provincia ha recepito con legge provinciale le norme sostanziali della Legge sulla Responsabilità Finanziaria. Secondo tale legge provinciale:


- la Provincia è tenuta a predisporre ogni anno un programma finanziario che copra l'anno seguente e che illustri le relative politiche finanziarie, gli obiettivi e le proiezioni finanziarie;
- il tasso di crescita delle spese pubbliche della Provincia (al netto della spesa per il pagamento degli interessi, delle spese finanziate da alcune istituzioni multilaterali e di alcuni investimenti infrastrutturali) non può superare il tasso di crescita nominale del PIL della Provincia previsto dal Governo Federale;
- i proventi derivanti da nuovi prestiti o dalla vendita di beni del patrimonio provinciale non potranno essere utilizzati per finanziare le spese correnti, ad eccezione dei rifinanziamenti negoziati a condizioni più favorevoli;
- la Provincia deve perseguire il pareggio di bilancio; e
- la Provincia non può assumere obblighi di pagamento di interessi sul debito per importi superiori al 15% delle sue entrate correnti (al netto dei trasferimenti alle proprie municipalità) e, qualora tale limite fosse superato, la Provincia deve attuare un piano, comprendente il divieto di contrarre nuovi prestiti, per ridurre progressivamente i livelli di indebitamento fino alla soglia consentita (ad eccezione di un rifinanziamento negoziato a condizioni più favorevoli e dei finanziamenti concessi da enti multilaterali o in base a programmi nazionali).

Principali fonti di entrata

Circa il 90% delle entrate della Provincia proviene dai tributi federali e provinciali. In media, durante il periodo compreso tra il 2000 e il 2004, la riscossione delle imposte provinciali ha rappresentato il 48% delle entrate totali, ed i trasferimenti delle imposte federali il 40% di tali entrate.

Il seguente grafico illustra le entrate della Provincia, per ciascuna fonte, nell'anno chiuso al 31 dicembre 2004:

**Entrate totali per l'anno chiuso al 31 dicembre 2004
(Totale = 14,9 miliardi di Peso)**



Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia.

Regime di copartecipazione delle imposte federali

In base alla costituzione federale, sia il Governo Federale sia quello provinciale esercitano il potere impositivo. Nel 1935, il Governo Federale e quello provinciale hanno concluso un accordo (definito anche "copartecipazione delle imposte") in base al quale il Governo Federale ha accettato di riscuotere alcuni tributi in via esclusiva e di distribuire una parte delle relative entrate fiscali tra le diverse province. Da parte loro, i governi provinciali hanno acconsentito a limitare i tipi di tributi da essi riscossi. Tale regime è stato esteso e modificato numerose volte dalla sua prima introduzione. Attualmente, i tributi "condivisi" o "copartecipati" sono le imposte sui redditi, le imposte sul valore aggiunto e le diverse imposte sul consumo.

Il sistema della copartecipazione è ora disciplinato dalla legge sulla copartecipazione delle imposte federali, emanata nel 1988. In base a tale legge, il Governo Federale deve trasferire ad un fondo federale di copartecipazione creato appositamente il 100% delle entrate provenienti dalle imposte sul consumo applicate su diversi beni non primari (come le sigarette e le bevande alcoliche), l'89% delle entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, il 64% delle entrate provenienti dalle imposte sui redditi e, dal febbraio 2002, il 30% delle entrate provenienti dalle imposte sulle operazioni finanziarie.

La legge sulla copartecipazione delle imposte federali stabilisce che circa il 41,6% di tali fondi sia trattenuto dal Governo Federale per le sue necessità e per i trasferimenti alla Città di Buenos Aires (che fino al 1996 era sotto l'amministrazione del Governo Federale) e circa l'1% sia destinato ad una riserva speciale creata per situazioni di emergenza e difficoltà finanziarie delle province. Il rimanente 57,4% di tali fondi è assegnato alle province per essere diviso tra le stesse in base alle percentuali fissate nella legge del 1988, determinate in seguito a negoziazioni tra il Governo Federale e le province. Queste percentuali non riflettono alcun criterio oggettivo di distribuzione. La Provincia ha diritto al 21,7% dei fondi assegnati alle province. L'utilizzo da parte della Provincia degli stanziamenti derivanti dalla copartecipazione delle imposte federali è discrezionale, salvo l'obbligo di effettuare i trasferimenti alle proprie municipalità in conformità con quanto previsto dalla legge provinciale.

Nel 1992 e nel 1993 il Governo Federale e i governi provinciali hanno raggiunto due accordi (gli "Accordi Fiscali") mediante i quali hanno modificato il sistema di distribuzione delle entrate fiscali regolato dalla legge sulla copartecipazione delle imposte del 1988. In base a tali Accordi Fiscali, il Governo Federale è autorizzato a trattenere il 15% della somma complessiva soggetta a regime di copartecipazione prima della allocazione di questa alle province, nonché a destinare tali somme al sistema previdenziale federale. Gli Accordi

Fiscali inoltre autorizzano il Governo Federale a trattenere un'ulteriore somma di 43,8 milioni di Peso al mese prima della allocazione, e a distribuire tali somme fra tutte le province, eccetto la Provincia, sulla base di coefficienti fissi. La parte rimanente dei fondi soggetti al regime di copartecipazione è ripartita tra il Governo Federale, la riserva speciale e le province, conformemente alle percentuali fissate nella legge del 1988, come sopra descritte. In base agli Accordi Fiscali, il Governo Federale ha garantito che l'ammontare di tale parte rimanente da distribuire alle province sarà sempre uguale ad almeno 740,0 milioni di Peso al mese, indipendentemente da qualsiasi disavanzo nel gettito fiscale. Tale eventuale disavanzo sarebbe ripianato attraverso il ricorso a fondi del Governo Federale con diritto del Governo Federale di rivalersi quando il gettito fiscale eccede l'ammontare minimo garantito dei fondi di copartecipazione. Tuttavia negli ultimi anni l'ammontare mensile che doveva essere distribuito è sempre stato di circa tre volte, o anche di più, maggiore della somma garantita, rendendo di fatto tale garanzia irrilevante.

Da parte loro le province si sono impegnate a realizzare una riforma fiscale che includa la graduale sostituzione della imposta sui ricavi lordi con una tassa che sia economicamente più neutrale, generalmente diretta ai consumi, e l'abrogazione della imposta provinciale di registro su determinati tipi di operazioni e di alcune imposte su carburanti, gas ed elettricità. Il Governo Federale ha accettato di rinunciare al proprio diritto ad essere rimborsato per i pagamenti a seguito di disavanzo fatti alle province che siano adempienti con i loro obblighi di riforma fiscale in base all'Accordo Fiscale del 1993. Molti di tali obblighi di riforma fiscale sono ancora in corso di esecuzione.

Gli emendamenti apportati nel 1994 alla costituzione federale hanno garantito il riconoscimento costituzionale del regime di copartecipazione delle imposte (che, fino a quel momento, era stato recepito soltanto dalle leggi federali e dagli accordi conclusi tra il Governo Federale e le province) e hanno disciplinato la distribuzione del potere impositivo tra il Governo Federale e le province, secondo le seguenti modalità:

- sia il Governo Federale sia quello provinciale sono autorizzati ad applicare imposte sui consumi ed altre imposte indirette;
- il Governo Federale può applicare, in casi eccezionali, imposte dirette (come le imposte sui redditi);
- le imposte riscosse dal Governo Federale (fatte salve quelle riscosse per fini specifici) devono essere condivise tra il Governo Federale e quello provinciale;
- il Governo Federale ha il diritto esclusivo di assoggettare ad imposta il commercio estero; le relative imposte sono escluse dal regime di copartecipazione;
- le province detengono ogni potere, in materia impositiva, che non sia espressamente attribuito dalla costituzione federale al Governo Federale.

Gli emendamenti apportati nel 1994 alla costituzione federale prevedevano altresì che il regime di copartecipazione delle imposte federali fosse modificato per provvedere alla ripartizione dei fondi tra il Governo Federale e le province sulla base di criteri di ripartizione oggettivi. Gli emendamenti del 1994 stabilivano la fine del 1996 quale termine ultimo per l'approvazione della modifica del regime di copartecipazione. Tuttavia, poiché gli emendamenti non specificavano i criteri in base ai quali avrebbe dovuto operare il nuovo sistema di ripartizione, le divergenze tra il Governo Federale e le province e tra le province stesse in merito alla individuazione di tali criteri hanno impedito, ad oggi, di trovare un accordo.

Tra il 1999 e il 2002, il Governo Federale, le province e la Città di Buenos Aires hanno concluso diversi accordi allo scopo di approvare un nuovo sistema di copartecipazione delle imposte e di incoraggiare le province e la Città di Buenos Aires ad adottare politiche volte a ridurre il loro disavanzo di bilancio, limitando le spese pubbliche ed il livello di indebitamento e garantendo, al contempo, la trasparenza finanziaria. In base a tali accordi, nel 2000 il Governo Federale si è impegnato a trasferire alle province un ammontare fisso mensile, a prescindere dall'ammontare delle imposte effettivamente riscosso dallo stesso Governo Federale. Tuttavia, a causa della crisi economica del 2001, il Governo Federale non ha potuto far fronte ai propri obblighi di pagamento in quell'anno e, nel novembre 2001, il Governo Federale e le province hanno concordato che gli importi ancora dovuti alle province sarebbero stati ripianati dal Fondo per lo Sviluppo delle Province utilizzando titoli del Governo Federale chiamati *Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales* (LECOPS). In aggiunta, le parti hanno concordato di ridurre del 13% i trasferimenti alle province. Queste misure, tuttavia, si sono rivelate insufficienti per superare la crisi e, nel febbraio del 2002, il Governo Federale e le province hanno convenuto di abbandonare il sistema dei trasferimenti mensili fissi e di ritornare al precedente regime di

copartecipazione, introdotto dalla legge del 1988. Pertanto, ai sensi dell'accordo concluso in data 27 febbraio 2002 dal Governo Federale, dalle province e dalla Città di Buenos Aires, ratificato con la legge n. 25.570 ed entrato in vigore a partire dal 3 maggio 2002 (l'"**Accordo del 2002**"), si è stabilito, tra l'altro, che:

- il 30,0% delle entrate derivanti dalla tassa federale sulle operazioni finanziarie, introdotta nel corso del 2001, sarebbe stato inserito nell'ammontare complessivo delle entrate tributarie federali da ripartire tra le province;
- l'obbligo del Governo Federale di effettuare trasferimenti mensili alle province sarebbe cessato;
- le province si sarebbero adoperate per raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2003; e
- i firmatari avrebbero concordato, prima del 31 dicembre 2002, i termini di un nuovo regime di copartecipazione delle imposte federali, fondato sulle direttive definite nell'Accordo del 2002.

La data di scadenza dell'Accordo del 2002 era fissata al 31 dicembre 2002, per quanto fossero previsti rinnovi automatici su base annuale.

La Provincia ha ripetutamente richiesto un incremento dei fondi assegnati alle province ai sensi del regime di copartecipazione, per garantire che ciascuna fosse in grado di offrire i servizi pubblici essenziali alla propria popolazione. Inoltre, la Provincia ha richiesto che la ripartizione dei fondi tra le diverse province avvenisse sulla base di criteri oggettivi, quali la popolazione e l'ammontare delle imposte riscosse entro ciascun territorio provinciale, come previsto negli emendamenti del 1994 alla costituzione federale. Secondo l'INDEC, circa il 38% della popolazione complessiva dell'Argentina risiede nella Provincia e, secondo il Ministero dell'Economia della Provincia, circa il 37% delle entrate tributarie federali complessive sono riscosse all'interno della Provincia. La Provincia, tuttavia, ha diritto solamente al 21,7% delle entrate ripartibili in base alla legge del 1988, percentuale che si traduce in entrate pari, per il 2003, a 321 Peso *pro capite* (sulla base del censimento nazionale del 2001), a fronte di una media di 547 Peso *pro capite* per le altre province.

Alla data del presente Documento di Offerta, la Provincia non ha compiuto progressi significativi in merito all'incremento della quota dei fondi di copartecipazione di sua spettanza. Nonostante i recenti tentativi della Provincia, il Governo Federale e le altre province non hanno mostrato alcun interesse a modificare il regime di copartecipazione delle imposte.

Altri trasferimenti di imposte federali

Il Governo Federale attribuisce alla Provincia altre entrate fiscali, non incluse nel regime di copartecipazione precedentemente descritto. I principali trasferimenti di imposte includono.

- *Trasferimenti per la scuola.* Il Governo Federale è tenuto a trasferire alla Provincia una somma fissa annuale (pari a 441 milioni di Peso), quale parziale compensazione per le spese sostenute dalla Provincia per la gestione delle scuole pubbliche all'interno del territorio, in seguito all'attribuzione di tale funzione nel novembre del 1994. Il Governo Federale, tuttavia, dal 1999 non versa l'ammontare complessivo dovuto per ciascun anno. La Provincia non è riuscita ad ottenere il pagamento del saldo dovuto dal Governo Federale.
- *Fondo Conurbano.* Nel luglio del 1996, il congresso federale ha modificato il *Fondo para Obras de Carácter Social*, istituito nel 1992 e noto anche come Fondo Conurbano. In base al sistema modificato, il Governo Federale è tenuto a trasferire a tale fondo un ammontare annuo pari al 10% di tutte le entrate derivanti dalle imposte sul reddito federali (fino ad un massimo di 650 milioni di Peso). La Provincia utilizza tali fondi per finanziare ospedali, scuole, strade ed altre infrastrutture, nonché diversi programmi di assistenza sociale nel *Conurbano Bonaerense*.
- *Fondo per l'Edilizia Abitativa.* Il Governo Federale è tenuto a trasferire il 42% delle entrate ricavate dall'imposta federale sui carburanti al *Fondo Nacional de la Vivienda* (Fondo Nazionale per l'Edilizia Abitativa o FONAVI) per finanziare la costruzione di abitazioni per cittadini a basso reddito nel Paese. In base alla legge attualmente in vigore, la Provincia ha diritto al 14,5% dei fondi trasferiti al FONAVI.
- *Fondo per la Viabilità.* Il Governo Federale è tenuto a trasferire il 14% delle entrate derivanti dall'imposta federale sui carburanti al *Fondo de Vialidad* (Fondo per la Viabilità). Il Fondo per la

Viabilità distribuisce tali fondi alle province sulla base delle spese sostenute da ciascuna provincia per la costruzione e la manutenzione delle strade, nonché sulla base di altri fattori quali la dimensione della popolazione e il consumo di carburante.

- *Trasferimenti per le LECOPS.* Nel settembre 2001, il Governo Federale ha accettato di emettere, attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Province e per conto della Provincia, nuove obbligazioni quasi-valuta, note come LECOPS, in cambio dell'impegno da parte della Provincia a ritirare dalla circolazione i *Patacones*. Sulla base di una serie di accordi successivi tra il Governo Federale e la Provincia, il Governo Federale si è impegnato a corrispondere alla Provincia gli importi dei trasferimenti federali relativi alla copartecipazione delle imposte maturati tra il 1° luglio 2001 e il 28 febbraio 2002 e non ancora pagati. Inoltre il Governo Federale si è impegnato a versare le altre somme dovute alla Provincia, mediante l'assunzione, per un importo corrispondente, di parte degli obblighi facenti capo alla stessa attraverso i LECOPS emessi per suo conto. Pertanto, la Provincia ha registrato l'ammontare del debito relativo alle obbligazioni LECOPS assunto dal Governo Federale nel 2001 e nel 2002 come "Altri Trasferimenti di Imposte Federali". L'ammontare di LECOPS trasferite è stato pari a 70 milioni di Peso nel 2001 e a 437 milioni di Peso nel 2002.

Contributi federali

La Provincia registra gli altri versamenti o trasferimenti non rimborsabili ricevuti dal Governo Federale come contributi federali. Tali contributi consistono principalmente nei corrispettivi versati dal Governo Federale all'Istituto Lotterie e Casinò per la gestione della lotteria nazionale e delle altre attività di gioco entro il territorio della Provincia, nonché nei trasferimenti discrezionali alle province, noti come *Aportes del Tesoro Nacional*, effettuati per specifiche necessità, in caso di emergenza, ovvero per finanziare determinate spese di interesse nazionale.

Inoltre, in base ad un accordo del 1999 tra il Governo Federale e le province, il Governo Federale ha accettato di assumere l'onere relativo agli obblighi pensionistici provinciali derivanti dal sistema pensionistico nazionale e ha concordato di finanziare il disavanzo dei sistemi pensionistici provinciali ad esso non trasferiti. Poiché la Provincia ha deciso di non trasferire il proprio sistema pensionistico al Governo Federale, essa ha diritto di ricevere periodicamente trasferimenti del Governo Federale per finanziare il disavanzo del proprio sistema pensionistico. In cambio, la Provincia si è impegnata ad armonizzare il proprio sistema previdenziale con il sistema previdenziale federale. Il Governo Federale non ha effettuato alcun trasferimento dal 2000 al 2003, ma ha provveduto a trasferire 300 milioni di Peso nel 2004 per coprire il disavanzo registrato nel sistema previdenziale provinciale in quegli anni. La Provincia prevede di ricevere nel 2005 dal Governo Federale una somma pari a 550 milioni di Peso per coprire il disavanzo registrato dal sistema pensionistico provinciale negli anni precedenti. Poiché la Provincia ha provvisoriamente coperto tali disavanzi utilizzando entrate generali, non ci sono limitazioni di sorta in ordine all'utilizzo di tali somme trasferite.

Entrate tributarie della Provincia

Storicamente, la riscossione delle imposte provinciali rappresenta la fonte primaria di entrate per la Provincia. Di seguito si riportano le 5 imposte principali riscosse dalla Provincia.

- *Imposta sul fatturato lordo.* L'imposta sul fatturato lordo è la fonte di entrate tributarie provinciali più importante. Il fatturato lordo della maggior parte delle attività commerciali o imprenditoriali esercitate nel territorio della Provincia è sottoposta a regime impositivo che prevede aliquote fisse comprese tra l'1%, per le attività economiche primarie (come, per esempio, l'agricoltura), ed il 3,5%, per le attività svolte nel settore dei servizi.
- *Imposta immobiliare.* L'imposta immobiliare si calcola mediante liquidazione del valore di stima (pari ad una percentuale del valore di mercato) dei beni immobili urbani o rurali che si trovano nella Provincia. Tutti i beni immobili posseduti dal Governo Federale, dalle amministrazioni provinciali e locali, dalle confessioni religiose, dalle organizzazioni senza scopo di lucro, dalle università, da complessi monumentali storici, dalle biblioteche pubbliche, dalle organizzazioni di assistenza sanitaria e dai servizi di libera assistenza sociale e antincendio, tra gli altri, sono esenti dall'imposta immobiliare. La Provincia ha delegato a diverse municipalità il potere di riscossione delle tasse immobiliari nelle aree rurali, al fine di incrementare l'efficienza di gestione e riscossione di tale imposta. Si veda il paragrafo b.1.4.

- *Imposta sulle automobili.* La Provincia assoggetta ad imposta la proprietà di automobili registrate nella Provincia. L'aliquota di questa imposta è determinata tenendo conto del modello, dell'anno, del tipo, della categoria e del valore di stima del veicolo ed è fissata annualmente con una legge tributaria provinciale. Il valore di stima di ciascun veicolo è calcolato come percentuale della valutazione indicata da una compagnia assicurativa controllata dal Banco Provincia il 1° gennaio di ogni anno.
- *Imposta di bollo.* La Provincia applica un'imposta di bollo su diverse categorie di atti ed accordi conclusi nel suo territorio o che producono i loro effetti nella Provincia e che sono documentate in atti pubblici o privati. L'aliquota di tale imposta è compresa tra lo 0,1% e il 4% del valore dell'accordo o dell'operazione sottostanti, a seconda dell'oggetto dell'accordo.
- *Imposta sull'energia.* La Provincia applica un'imposta sulle società che distribuiscono energia elettrica nel suo territorio in forza di una concessione rilasciata dal Governo Federale o dal governo provinciale. L'aliquota di tale imposta è pari allo 0,6%, applicata sul fatturato lordo ricavato dalla vendita di energia elettrica ai consumatori finali. Le società che sono soggette alla tassa sull'energia elettrica sono esonerate dal pagamento dell'imposta sul fatturato lordo, dell'imposta di bollo, dell'imposta sulle automobili e dell'imposta immobiliare. Una parte significativa delle entrate derivanti da questa imposta è utilizzata per il pagamento del debito provinciale contratto con il Governo Federale per la costruzione della centrale elettrica *Comandante Luis Piedrabuena*, che è stata successivamente privatizzata.

Piani di condono fiscale.

Storicamente, la Provincia ha avuto difficoltà nella riscossione delle imposte, in particolar modo dal 1998 al 2002, quando la recessione economica e la crisi hanno ridotto la base imponibile dell'imposta provinciale. In questo periodo, i ridotti livelli di reddito hanno reso gravoso per i contribuenti il versamento di imposte non collegate al reddito, quali, ad esempio, l'imposta immobiliare e l'imposta sulle automobili. La Provincia ha incontrato notevoli difficoltà nella gestione delle imposte, che hanno ridotto l'assolvimento degli obblighi fiscali e la riscossione delle imposte. Le percentuali di adempimento degli obblighi tributari tendono a variare a seconda della categoria dell'imposta e sono comprese tra un minimo del 65% circa, nel caso dell'imposta sul fatturato lordo e dell'imposta immobiliare, ad un massimo dell'80% circa, nel caso dell'imposta sull'automobile e dell'imposta di bollo, durante il periodo di recessione e crisi. Dall'inizio della ripresa economica della Provincia, nel 2002 l'incremento dei livelli di reddito ha portato ad un miglioramento delle percentuali di riscossione delle imposte provinciali. La Provincia ha istituito diversi piani di incentivazione e di condono fiscale per la riscossione delle imposte dovute dal 2002, i quali, unitamente ad altri sforzi compiuti dalla Provincia, volti al rafforzamento della riscossione fiscale, hanno recentemente comportato un significativo aumento di fondi per la Provincia. Tali piani prevedono diversi incentivi per i contribuenti, incluso uno sconto sul tasso di interesse applicabile all'ammontare dell'imposta non versata e piani di pagamento flessibile. Nel 2004, la Provincia ha elaborato due nuovi piani di condono fiscale, il *Plan de Sinceridad Fiscal* (Piano di Trasparenza Fiscale) e il *Plan Aguinaldo* (Piano di Incentivazione di Fine Anno). In base a tali piani, i contribuenti possono far fronte alle proprie obbligazioni fiscali pendenti godendo di una riduzione e di programmi di pagamento adattati alla situazione finanziaria personale. Durante i primi mesi del 2005, la Provincia ha lanciato un nuovo piano di condono fiscale con benefici simili, in vigore fino a luglio del 2005. Dopo il luglio 2005 la Provincia ha lanciato nuovi piani di condono fiscale con sconti sui tassi di interesse sostanzialmente minori di quelli garantiti nei primi sette mesi del 2005.

Entrate provinciali non tributarie

La Provincia ricava entrate diverse da quelle tributarie da varie fonti, comprendenti:

- i trasferimenti di profitti netti o di avanzi di gestione dalle imprese e dagli enti provinciali non consolidati, compresi l'Istituto Lotterie e Casinò e il Fondo Recupero Prestiti (si veda "*Imprese Provinciali*" al paragrafo b.1.7);
- i versamenti riscossi mediante il sistema giudiziario provinciale; e
- gli interessi maturati sui depositi della Provincia presso il Banco Provincia.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dal recupero crediti


La Provincia registra entrate derivanti dal rimborso dei prestiti concessi alle municipalità e dalla vendita di beni. Queste entrate rappresentano, storicamente, una ridotta percentuale delle entrate complessive della Provincia, sebbene in alcuni anni tale percentuale sia stata incrementata dai proventi derivanti dalla vendita straordinaria di beni materiali o immateriali di valore significativo.

Composizione della spesa

Le spese della Provincia sono classificate come spese correnti e spese in conto capitale. Le spese correnti comprendono la spesa per il personale, dei beni e servizi e dei trasferimenti correnti, ossia dei pagamenti netti della Provincia ai propri enti locali conformemente al regime di copartecipazione, nonché agli enti ed alle imprese provinciali non consolidate. Le spese in conto capitale comprendono gli investimenti diretti, i prestiti ed i conferimenti di capitale alle imprese provinciali, nonché i prestiti ed i trasferimenti agli enti locali per la realizzazione opere pubbliche.

Le spese della Provincia comprendono i costi per l'istruzione, per i programmi sanitari e per i programmi sociali, per le municipalità, per gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi pubblici, per la polizia, i tribunali ed i penitenziari, nonché per l'amministrazione generale della Provincia. Le spese per l'istruzione, per i programmi sanitari ed i programmi sociali e per la polizia, i tribunali ed i penitenziari rappresentano nel loro insieme circa il 70% delle spese complessive (al netto delle spese per interessi) della Provincia. Il grafico riportato qui di seguito illustra la composizione delle spese della Provincia per l'anno chiuso al 31 dicembre 2004.

**Spese complessive (al netto delle spese per interessi) per l'anno chiuso al 31 dicembre 2004
(Totale = 14,1 miliardi di Peso¹)**



(1) Al netto dei pagamenti relativi al debito pubblico.

(2) Inclusive le spese del Parlamento provinciale e dell'amministrazione generale.

Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia.

Spese correnti

Personale. La spesa per il personale, che consiste principalmente nei salari e negli altri *benefit* pagati ai lavoratori dipendenti dell'amministrazione generale della Provincia, costituisce la voce più importante delle spese complessive della Provincia, rappresentando circa la metà delle spese complessive (al netto delle spese per interessi) in ciascun anno, a partire dal 2000.

Lavoratori dipendenti della Provincia (2000-2004)
(numero di dipendenti)

	2000		2001		2002		2003		2004	
Istruzione	177.573	57,2%	206.459	60,2%	206.461	60,2%	206.467	60,3%	205.260	59,0%
Sicurezza	55.777	18,0	56.407	16,5	56.622	16,5	56.961	16,6	59.784	17,2
Assistenza sociale e sanitaria	40.140	12,9	40.155	11,7	41.227	12,0	41.457	12,1	42.043	12,1
Giustizia	13.465	4,3	15.151	4,4	15.171	4,4	15.390	4,5	15.619	4,5
Altro	23.498	7,6	24.536	7,2	23.365	6,8	22.330	6,5	25.046	7,2
Totale	310.454	100,0%	342.709	100,0%	342.847	100,0%	342.606	100,0%	347.753	100,0%

Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia.

La spesa per il personale comprende i contributi versati dalla Provincia al sistema pensionistico provinciale e ai programmi di assicurazione sanitaria provinciale a favore dei propri dipendenti, ma esclude i versamenti per i trasferimenti diretti effettuati dalla Provincia per coprire i disavanzi del sistema previdenziale. I trasferimenti per il disavanzo corrente sono registrati alla voce "Trasferimenti Correnti" nella contabilità della Provincia. I dipendenti pubblici della Provincia versano i contributi all'IPS, dal quale ricevono le relative prestazioni. I dipendenti del Banco Provincia ed i membri del corpo di polizia della Provincia sono coperti da sistemi pensionistici differenti.

Beni e servizi. La Provincia acquista numerosi beni e servizi offerti dai privati in modo da garantire la prestazione dei servizi connessi all'istruzione, alla sanità, alla sicurezza e agli altri servizi pubblici, nonché all'amministrazione e all'ordinaria gestione dell'amministrazione provinciale.

Trasferimenti correnti. Secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale, la Provincia è tenuta a trasferire alle proprie municipalità il 16,14% dei fondi da essa ricevuti ai sensi del regime di copartecipazione e delle entrate tributarie provinciali riscosse dalla stessa, escluse le imposte sull'energia ed una percentuale dell'imposta immobiliare. Tali trasferimenti agli enti locali rappresentano solitamente più della metà dei trasferimenti correnti complessivamente effettuati dalla Provincia. Il saldo è rappresentato dai trasferimenti per finanziare, tra gli altri, il disavanzo del fondo previdenziale della polizia provinciale, i vari programmi sociali, i sussidi alle scuole private e le borse di studio in campo medico-sanitario. Tuttavia, ai sensi della legislazione provinciale, la Provincia ha il diritto di trattenere una parte delle somme da trasferirsi alle municipalità per finanziare un fondo speciale per i programmi sociali.

Il sistema previdenziale della Provincia si basa su un regime cosiddetto "pay-as-you-go", vale a dire che esso non si avvale di fondi che vengono investiti per far fronte ai futuri obblighi pensionistici. Al contrario, esso riceve i contributi dovuti dai dipendenti e dalla Provincia per conto dei propri dipendenti ed utilizza tali fondi secondo quanto necessario per adempiere agli obblighi correnti di pagamento nei confronti dei beneficiari. Se i pagamenti necessari eccedono i contributi versati al sistema pensionistico dai dipendenti e dalla Provincia per conto dei propri dipendenti, la Provincia, in base alla legislazione provinciale, è tenuta a coprire la differenza.

Spese in conto capitale

Investimenti. Gli investimenti in immobilizzazioni tradizionalmente hanno costituito un'importante componente delle spese totali in conto capitale. La maggior parte degli investimenti riguarda il finanziamento di opere pubbliche, quali, ad esempio, gli impianti idrici e gli acquedotti, di programmi di edilizia abitativa, delle strade e della costruzione di edifici pubblici. Altri investimenti includono l'acquisto di nuovi beni strumentali come attrezzature ospedaliere, automobili e computer.

Prestiti e apporti di capitale. Questa categoria comprende sia i prestiti alle municipalità, principalmente per la realizzazione di opere pubbliche locali e per i programmi di edilizia abitativa popolare a livello locale, sia gli apporti di capitale alle imprese provinciali. Il volume dei prestiti e degli apporti di capitale varia in relazione alle condizioni economiche e ai vincoli di bilancio della Provincia.

Trasferimenti per le opere pubbliche. In base al *Programa para el Fortalecimiento de los Municipios* (“**Programma per il Potenziamento dei Municipi**” o “**PFM**”), la Provincia attribuisce proventi di prestiti ricevuti attraverso il Governo Federale dalle organizzazioni multilaterali, come la Banca Mondiale, alle municipalità, affinché vengano impiegate nella realizzazione di opere pubbliche. Le municipalità beneficiarie devono rimborsare al PFM l’ammontare di tali trasferimenti e il PFM, a sua volta, deve restituire le somme ricevute in prestito ai creditori multilaterali per il tramite del Governo Federale.

Evoluzione dei conti pubblici: 2000-2005

Le tabelle che seguono illustrano le entrate e le spese della Provincia nei periodi indicati:

**Conti pubblici dei periodi indicati
(in milioni di Peso, salvo ove diversamente indicato)**

	Per l'anno conclusosi il 31 dicembre						Per il semestre conclusosi il 30 giugno		
	2000	2001	2002	2003	2004*	2004 ⁽¹⁾	2004	2005	2005 ⁽¹⁾
Entrate correnti									
Copartecipazione imposte federali	Ps. 2.327	Ps. 2.049	Ps. 1.876	Ps. 2.803	Ps. 4.346	US\$ 1,459	Ps.2.176	Ps. 2.658	US\$ 920
Altri trasferimenti di imposte federali ⁽²⁾	1.489	1.458	1.636	1.490	1.477	496	1.109	1.119	388
Contributi federali	31	19	161	136	573	192	84	123	43
Totale trasferimenti federali	3.847	3.525	3.673	4.429	6.396	2.147	3.369	3.900	1.350
Imposte provinciali	4.049	3.565	4.298	5.681	7.158	2.403	3.421	4.116	1.425
Entrate provinciali non tributarie ⁽³⁾⁽⁴⁾	659	518	617	1.006	1.065	357	325	435	151
Totale entrate provinciali	4.708	4.083	4.915	6.687	8.222	2.760	3.746	4.551	1.576
Totale entrate correnti	8.555	7.608	8.588	11.116	14.619	4.907	7.114	8.452	2.926
Spese correnti									
Personale ⁽²⁾	5.461	5.642	5.298	5.425	6.611	2.219	3.032	4.160	1.441
Beni e servizi	1.153	1.211	1.091	1.384	1.651	554	718	905	313
Trasferimenti correnti ⁽²⁾	2.943	2.752	2.945	3.517	4.507	1.513	2.041	2.645	916
Varie ⁽⁵⁾	10	—	—	—	8	3	—	2	1
Totale spese correnti	9.568	9.606	9.334	10.326	12.777	4.289	5.791	7.712	2.670
Saldo delle partite correnti	(1.013)	(1.997)	(747)	790	1.842	618	1.324	739	256
Entrate da vendite di beni e recupero crediti⁽⁴⁾	103	87	882	150	237	79	38	43	15
Spese in conto capitale									
Investimenti	304	197	69	214	734	246	160	166	57
Prestiti e apporti di capitale	279	1.538	374	114	270	90	83	72	25
Trasferimenti per opere pubbliche	156	106	167	283	317	106	110	170	59
Totale spese in conto capitale	740	1.841	610	610	1.320	443	353	408	141
Totale entrate	8.657	7.695	9.469	11.266	14.855	4.987	7.152	8.495	2.941
Totale spese	10.308	11.447	9.945	10.935	14.097	4.732	6.144	8.121	2.812
Bilancio primario⁽⁶⁾	(1.650)	(3.752)	(476)	330	758	254	1.009	375	130
Spese per interessi⁽⁵⁾⁽⁷⁾	(384)	(640)	(293)	(471)	(449)	(151)	(68)	(239)	(83)
Totale Avanzo (Disavanzo)	(2.035)	(4.392)	(769)	(141)	309	104	941	136	47
Prestiti netti (Rimborsi)⁽⁸⁾⁽⁹⁾									
Prestiti	2.232	3.275	2.877	699	1.392	467	416	311	108
Rimborsi ⁽⁵⁾	(301)	(365)	(476)	(351)	(1.158)	(389)	(44)	(824)	(285)
Totale Netto	1.931	2.910	2.402	347	234	79	372	(514)	(178)
Risultato finanziario complessivo⁽¹⁰⁾	Ps. (104)	Ps. (1.482)	Ps. 1.633	Ps. 206	Ps. 543	USD 182	Ps. 1.313	Ps. (378)	USD (131)

* Soggetto ad approvazione da parte della Corte dei Conti.

(1) Gli importi in Peso per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2004 sono stati convertiti in dollari statunitensi unicamente per agevolare il lettore, al tasso di 2,979 Peso per 1,00 dollaro, che era il cambio pubblicato dalla Banca Centrale il 31 dicembre 2004. Gli importi in Peso per il semestre conclusosi il 30 giugno 2005 sono stati convertiti in dollari unicamente per agevolare il lettore, ad un tasso di cambio di 2,888 Peso per 1,00 dollaro, che era il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale il 30 giugno 2005.

- (2) Non comprende i trasferimenti dal *Fondo de Incentivo Docente* (“**Fondo di Incentivazione Docenti**”), con i quali sono finanziate alcune spese sostenute per il personale docente, nonché le relative spese sostenute grazie ai fondi ricevuti dal Fondo di Incentivazione Docenti.
- (3) Non comprende le entrate registrate dalla Ragioneria Generale della Provincia allorché le spese maturate non vengono sostenute effettivamente. Si veda “—*Ambito e metodologia*”.
- (4) Le entrate derivanti dal Fondo Recupero Prestiti (legge n. 12.726) sono contabilizzate sotto la voce “Vendita Beni e Recupero Crediti”, fatta eccezione per i rimborsi dei prestiti mediante obbligazioni provinciali, che sono contabilizzati come rimborsi del debito provinciale. La Ragioneria Generale della Provincia contabilizza tali entrate (inclusi i rimborsi dei prestiti mediante obbligazioni provinciali) come “entrate non tributarie”.
- (5) Non comprende le perdite su cambi realizzate sul debito in valuta estera, che sono contabilizzate dalla Ragioneria Generale della Provincia sotto la voce “Varie”, in ragione dell’iscrizione del debito sottostante ad un tasso di cambio di 1 Peso per 1 dollaro. I pagamenti del debito corrente sono registrati come “Spese per Interessi” e “Rimborsi”, a seconda del caso.
- (6) Non comprende le variazioni apportate dalla Ragioneria Generale della Provincia con riferimento alle entrate destinate a specifiche spese che sono sostenute in periodi futuri. Queste entrate sono riallocate dall’anno in cui sono ricevute fino all’anno in cui le relative spese sono effettivamente sostenute. La Ragioneria Generale della Provincia ha riallocato 160 milioni di Peso di entrate dal 2003 al 2004 e 852 milioni di Peso di entrate dal 2004 al 2005. L’ammontare delle entrate riallocate nel 2000, 2001 e 2002 non è di importo significativo.
- (7) Non comprende i pagamenti degli interessi sul debito soggetto alla sospensione dei pagamenti dal 31 dicembre 2001.
- (8) Non comprende i pagamenti fatti alle istituzioni multilaterali da parte del Governo Federale per conto della Provincia. Si veda “*Programma di Finanziamento Ordinato (PFO)*” al paragrafo b.1.9.3.
- (9) Prestiti e rimborsi di debito con scadenza superiore a un anno.
- (10) Non comprende gli avanzi dei periodi precedenti, ove presenti.
- Fonte: Ministero dell’Economia della Provincia.

Conti pubblici
(in milioni di Peso, a prezzi costanti)⁽¹⁾

	Per l’anno conclusosi il 31 dicembre					Per il semestre conclusosi il 30 giugno	
	2000	2001	2002	2003	2004*	2004	2005
Entrate correnti							
Copartecipazione imposte federali	Ps. 3.432	Ps. 3.055	Ps. 2.222	Ps. 2.927	Ps. 4.346	Ps. 2.361	Ps. 2.658
Altri trasferimenti di imposte federali ⁽²⁾	2.196	2.173	1.938	1.556	1.477	1.202	1.119
Contributi federali	46	28	190	142	573	91	123
Totale trasferimenti federali	5.674	5.256	4.351	4.625	6.396	3.654	3.900
Imposte provinciali	5.972	5.315	5.091	5.931	7.158	3.711	4.116
Entrate provinciali non tributarie ⁽³⁾⁽⁴⁾	973	772	731	1.051	1.065	352	435
Totale entrate provinciali	6.945	6.087	5.822	6.982	8.222	4.064	4.551
Totale entrate correnti	12.619	11.343	10.172	11.607	14.619	7.718	8.452
Spese correnti							
Personale ⁽²⁾	8.056	8.412	6.276	5.664	6.611	3.289	4.160
Beni e servizi	1.701	1.806	1.293	1.445	1.651	779	905
Trasferimenti correnti ⁽²⁾	4.341	4.103	3.489	3.672	4.507	2.215	2.645
Varie ⁽⁵⁾	15	—	—	—	8	—	2
Totale spese correnti	14.113	14.322	11.057	10.782	12.777	6.282	7.712
Saldo delle partite correnti	(1.494)	(2.978)	(885)	825	1.842	1.436	739
Entrate da vendite di beni e recupero crediti ⁽⁴⁾	151	129	1.044	156	237	41	43
Spese in conto capitale							
Investimenti	449	293	81	223	734	173	166
Prestiti e apporti di capitale	412	2.294	443	119	270	91	72
Trasferimenti per opere pubbliche	230	158	198	295	317	119	170
Totale spese in conto capitale	1.092	2.745	723	637	1.320	383	408
Totale entrate	12.770	11.473	11.216	11.763	14.855	7.759	8.495
Totale spese	15.204	17.067	11.780	11.418	14.097	6.665	8.121
Bilancio primario ⁽⁶⁾	(2.434)	(5.594)	(563)	345	758	1.094	375
Spese per interessi ⁽⁵⁾⁽⁷⁾	(567)	(955)	(347)	(492)	(449)	(73)	(239)
Totale Avanzo (Disavanzo)	(3.001)	(6.549)	(911)	(147)	309	1.021	136
Prestiti netti (Rimborsi) ⁽⁸⁾⁽⁹⁾							
Prestiti	3.293	4.884	3.408	729	1.392	451	311
Rimborsi ⁽⁵⁾	(444)	(545)	(563)	(367)	(1.158)	48	(824)
Totale Netto	2.848	4.339	2.845	363	234	404	(514)
Risultato finanziario complessivo ⁽¹⁰⁾	Ps. (153)	Ps. (2.210)	Ps. 1.934	Ps. 215	Ps. 543	Ps. 1.425	Ps. (378)

* Soggetto ad approvazione da parte della Corte dei Conti.

- (1) I valori in Peso costanti per i periodi annuali sono calcolati sulla base della media annuale dell’IPC per il 2004, mentre i valori in Peso costanti per i periodi semestrali sono calcolati sulla base della media del primo semestre del 2005.
- (2) Non comprende i trasferimenti dal Fondo di Incentivazione Docenti, con i quali sono finanziate alcune spese sostenute per il personale docente, nonché le relative spese sostenute grazie ai fondi ricevuti dal Fondo di Incentivazione Docenti.

- (3) Non comprende le entrate registrate dalla Ragioneria Generale della Provincia allorché le spese maturate non vengono sostenute effettivamente. Si veda “—Ambito e metodologia”.
- (4) Le entrate derivanti dal Fondo Recupero Prestiti (legge n. 12.726) sono contabilizzate sotto la voce “Vendita Beni e Recupero Crediti”, fatta eccezione per i rimborsi dei prestiti mediante obbligazioni provinciali, che sono contabilizzati come rimborsi del debito provinciale. La Ragioneria Generale della Provincia contabilizza tali entrate (inclusi i rimborsi dei prestiti mediante obbligazioni provinciali) come “Entrate Non Tributarie”.
- (5) Non comprende le perdite su cambi sul debito in valuta estera, che sono contabilizzate dalla Ragioneria Generale della Provincia sotto la voce “Varie”, in ragione dell’iscrizione del debito sottostante ad un tasso di cambio di 1,00 Peso per 1,00 dollaro. I pagamenti del debito corrente sono registrati come “Spese per Interessi” e “Rimborsi”, a seconda del caso.
- (6) Non comprende le variazioni apportate dalla Ragioneria Generale della Provincia con riferimento alle entrate destinate a specifiche spese che sono sostenute in periodi futuri. Queste entrate sono riallocate dall’anno in cui sono ricevute fino all’anno in cui le relative spese sono effettivamente sostenute. La Ragioneria Generale della Provincia ha riallocato 160 milioni di Peso di entrate dal 2003 al 2004 e 852 milioni di Peso di entrate dal 2004 al 2005. L’ammontare delle entrate riallocate nel 2000, 2001 e 2002 non è di importo significativo.
- (7) Non comprende i pagamenti degli interessi sul debito soggetto alla sospensione dei pagamenti dal 31 dicembre 2001.
- (8) Non comprende i pagamenti fatti alle istituzioni multilaterali da parte del Governo Federale per conto della Provincia. Si veda “Programma di Finanziamento Ordinato (PFO)” al paragrafo b.1.9.3.
- (9) Prestiti e rimborsi di debito con scadenza superiore a un anno.
- (10) Non comprende gli avanzi dei periodi precedenti, ove presenti.
- Fonte: Ministero dell’Economia della Provincia.

Le tabelle seguenti illustrano la composizione delle entrate tributarie della Provincia (ivi inclusi i trasferimenti delle imposte federali) per i periodi indicati:

Entrate tributarie (in milioni di Peso)

	Per l’anno conclusosi il 31 dicembre					Per il semestre conclusosi il 30 giugno	
	2000	2001	2002	2003	2004*	2004	2005
Trasferimenti imposte federali							
Copartecipazione imposte federali	Ps. 2.327	Ps. 2.049	Ps. 1.876	Ps. 2.803	Ps. 4.346	Ps. 2.176	Ps. 2.658
Trasferimenti per l’istruzione.....	404	380	251	368	368	184	184
Fondo Conurbano.....	650	626	637	650	650	650	650
FONAVI.....	128	101	72	82	80	40	42
Fondo per la Viabilità.....	71	65	52	55	56	27	26
Trasferimenti LECOPS ⁽¹⁾	—	70	437	—	—	—	—
Altri.....	235	216	186	335	324	208	216
Totale trasferimenti imposte federali.....	3.815	3.507	3.512	4.293	5.824	3.285	3.777
Imposte provinciali							
Imposta sul fatturato lordo.....	2.031	1.791	2.085	3.106	4.142	1.969	2.448
Imposta immobiliare.....	661	588	632	805	1.019	438	656
Imposta sulle automobili.....	398	364	327	369	403	198	277
Imposta di bollo.....	315	303	295	425	509	234	305
Imposta sull’energia.....	220	201	210	203	208	80	91
Piani di condono fiscale.....	424	318	748	773	877	502	339
Totale imposte provinciali.....	4.049	3.565	4.298	5.681	7.158	3.421	4.116

* Soggetto ad approvazione da parte della Corte dei Conti.

(1) Riflette l’ammontare delle obbligazioni LECOPS della Provincia assunte dal Governo Federale. Si veda “— Principali fonti di entrate—Altri trasferimenti di imposte federali”.

Fonte: Ministero dell’Economia della Provincia.

Entrate Tributarie
(in milioni di Peso, a prezzi costanti)⁽¹⁾

	Per l'anno conclusosi il 31 dicembre					Per il semestre conclusosi il 30 giugno	
	2000	2001	2002	2003	2004*	2004	2005
Trasferimenti imposte federali							
Copartecipazione imposte federali	Ps. 3.432	Ps. 3.055	Ps. 2.222	Ps. 2.927	Ps. 4.346	Ps.2.361	Ps. 2.658
Trasferimenti per l'istruzione.....	596	567	297	384	368	199	184
Fondo Conurbano.....	959	933	755	679	650	705	650
FONAVI.....	189	150	86	86	80	43	42
Fondo per la viabilità.....	105	97	61	57	56	30	26
Trasferimenti LECOPS ⁽²⁾	—	104	518	—	—	—	—
Altri.....	347	322	221	350	324	225	216
Totale trasferimenti imposte federali.....	5.628	5.228	4.160	4.483	5.824	3.563	3.777
Imposte provinciali							
Imposta sul fatturato lordo.....	2.996	2.671	2.470	3.243	4.142	2.136	2.448
Imposta immobiliare.....	975	876	749	841	1.019	475	656
Imposta sulle automobili.....	586	543	387	385	403	214	277
Imposta di bollo.....	465	452	350	444	509	253	305
Imposta sull'energia.....	325	299	249	212	208	87	91
Piani di condono fiscale.....	625	474	886	807	877	545	339
Totale imposte provinciali.....	5.972	5.315	5.091	5.931	7.158	3.711	4.116

* Soggetto ad approvazione da parte della Corte dei Conti.

(1) I valori in Peso costanti per i periodi annuali sono calcolati sulla base della media annuale dell'IPC per il 2004, mentre i valori in Peso costanti per i periodi semestrali sono calcolati sulla base della media del primo semestre del 2005.

(2) Riflette l'ammontare delle obbligazioni LECOPS della Provincia assunte dal Governo Federale. Si veda "— Principali fonti di entrate—Altri trasferimenti di imposte federali".

Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia.

Confronto tra il risultato finanziario del 2001 e il risultato finanziario del 2000

Bilancio primario. Nel 2001 il disavanzo primario della Provincia è aumentato di un importo pari a 2,1 miliardi di Peso, ovvero del 127,4%, attestandosi a 3,8 miliardi di Peso, rispetto alla somma di 1,7 miliardi di Peso registrata nel 2000, principalmente a causa di un incremento dell'11,0% delle spese totali (al netto delle spese per interessi) e una diminuzione dell'11,1% delle entrate totali.

Entrate totali. Nel 2001, le entrate totali della Provincia sono diminuite dell'11,1%, attestandosi a 7,7 miliardi di Peso, rispetto alla somma di 8,7 miliardi di Peso registrata nel 2000, principalmente a causa della diminuzione dell'8,4% nei trasferimenti federali totali che, da 3,8 miliardi di Peso del 2000, sono scesi a 3,5 miliardi di Peso; a ciò si aggiunge una diminuzione del 12% delle entrate fiscali provinciali che da 4 miliardi di Peso registrati nel 2000, sono scese a 3,6 miliardi di Peso. La contrazione dei trasferimenti federali totali è imputabile principalmente alla riduzione dei pagamenti federali dovuti in base al regime di copartecipazione a causa della diminuzione registrata nella riscossione delle imposte. Questa a sua volta è legata al calo delle attività economiche, mentre la diminuzione delle entrate fiscali provinciali è dovuta principalmente ai seguenti fattori:

- una diminuzione dell'11,8% nella riscossione dell'imposta sul fatturato lordo, passando da 2 miliardi di Peso nel 2000 a 1,8 miliardi di Peso. Questa riduzione è la conseguenza di un deterioramento delle condizioni economiche a causa della situazione di crisi manifestatasi;
- una diminuzione dell'11,1% delle entrate derivanti dalle imposte immobiliari, pari a 588 milioni di Peso rispetto ai 661 milioni di Peso registrati nel 2000; e
- una diminuzione del 25% delle entrate derivanti dai piani di condono fiscale provinciali, pari a 318 milioni di Peso rispetto ai 424 milioni di Peso registrati nel 2000.

Le entrate provinciali non tributarie sono diminuite del 21,5% nel 2001, passando da 659 milioni di Peso del 2000 a 518 milioni di Peso.

Spese totali. Nel 2001, le spese totali (al netto delle spese per interessi) sono aumentate dell'11,0%, passando dai 10,3 miliardi di Peso del 2000 a 11,4 miliardi di Peso. Tale aumento delle spese totali è stato determinato dai seguenti fattori:

- un aumento del 148,8% delle spese in conto capitale, passate da 740 milioni di Peso nel 2000 a 1,8 miliardi di Peso, a causa di un incremento del 450,5% dei prestiti e apporti capitale, attestatisi a 1,5 miliardi di Peso, rispetto ai 279 milioni di Peso del 2000. Questo incremento riflette il trasferimento alla Provincia di crediti in sofferenza del Banco Provincia per 1,3 miliardi di Peso. Si veda “*Fondo Recupero Prestiti*” al paragrafo b.1.7; e
- un incremento del 3,3% della spesa per il personale, passata da 5,5 miliardi di Peso nel 2000 a 5,6 miliardi di Peso.

Questi incrementi sono stati in parte compensati da:

- una diminuzione del 35,2% degli investimenti, passati da 304 milioni di Peso nel 2000, a 197 milioni di Peso, dovuta in gran parte alla sospensione di alcuni progetti infrastrutturali a seguito del peggioramento delle condizioni economiche della Provincia;
- una diminuzione del 32,1% dei trasferimenti per opere pubbliche, passati da 156 milioni di Peso nel 2000 a 106 milioni di Peso, dovuta sia alla riluttanza delle municipalità a ricorrere ad ulteriori indebitamenti in dollari durante la crisi economica, sia alla indisponibilità della Provincia al trasferimento di somme aggiuntive, previsto da precedenti patti; e
- una diminuzione del 6,5% dei trasferimenti correnti, passati da 2,9 miliardi di Peso nel 2000 a 2,8 miliardi di Peso.

Risultato finanziario complessivo. Il disavanzo finanziario complessivo della Provincia è aumentato da 104 milioni di Peso nel 2000 a 1,5 miliardi di Peso nel 2001. Questo aumento è stato maggiore rispetto all'aumento del disavanzo primario, a causa dell'incremento del 66,6% nel pagamento di interessi, passati da 384 milioni di Peso nel 2000 a 640 milioni di Peso, e nonostante un incremento del 50,7% dei prestiti netti della Provincia, attestatisi a 2,9 miliardi di Peso dai 1,9 miliardi di Peso del 2000.

Confronto tra il risultato finanziario del 2002 e il risultato finanziario del 2001

Bilancio primario. Il disavanzo primario della Provincia è diminuito nel 2002 di un importo totale pari a 3,3 miliardi di Peso, o dell'87,3%, attestandosi a 476 milioni di Peso, rispetto ai 3,8 miliardi di Peso registrati nel 2001, principalmente a causa di un incremento del 23,1% delle entrate totali e della riduzione del 13,1% delle spese totali al netto delle spese per interessi.

Entrate totali. Nel 2002, le entrate totali sono aumentate del 23,1%, passando da 7,7 miliardi di Peso del 2001 a 9,5 miliardi di Peso. Questo aumento è stato determinato principalmente da:

- un aumento delle entrate da vendite di beni e recuperi di crediti, passate da 87 milioni di Peso del 2001 a 882 milioni di Peso nel 2002, comprensivi di 860 milioni di Peso ricavati dalla vendita di buoni del tesoro statunitensi al Banco Provincia conformemente ad un Accordo per la Compensazione del Debito. Nel 1999, la Provincia ha dato in pegno al Banco Provincia buoni del tesoro degli Stati Uniti di tipo *zero-coupon*, in scadenza nel 2024 e nel 2025, per un valore nominale complessivo di 1,9 miliardi di dollari, quale garanzia per la ristrutturazione di due prestiti originariamente concessi dal Banco Provincia all'ex-società di fornitura di elettricità della Provincia e all'ente provinciale per la viabilità. Poiché tali due obbligazioni di pagamento erano state conferite in cambio di *Bogar* nel processo di conversione del debito provinciale, la Provincia ed il Banco Provincia hanno concluso nel novembre del 2002 un Accordo per la Compensazione del Debito, in base al quale la garanzia è stata cancellata ed il Banco Provincia ha acquistato dalla Provincia tali buoni del tesoro statunitensi per 1 miliardo di Peso, secondo il valore di mercato alla data del 4 febbraio 2002. Come corrispettivo, il Banco Provincia ha cancellato alcuni debiti ed altre passività della Provincia ed alcune obbligazioni di pagamento della Provincia verso terzi garantite dal Banco Provincia, per un ammontare totale di 860 milioni di Peso. L'Accordo per la Compensazione del Debito ha previsto anche il trasferimento dal Banco Provincia alla Provincia di alcune pretese nei confronti delle municipalità così come di alcune proprietà immobiliari;

- un aumento del 20,5% delle entrate fiscali provinciali, passate dai 3,6 miliardi di Peso del 2001 a 4,3 miliardi di Peso, secondo quanto specificato qui di seguito:
 - un aumento del 16,4% nella riscossione dell'imposta sul fatturato lordo, da 1,8 miliardi di Peso del 2001 a 2,1 miliardi di Peso;
 - un aumento del 135,2% delle entrate derivanti dai piani di condono fiscale provinciali, da 318 milioni di Peso del 2001 a 748 milioni di Peso, dovuto in gran parte ad un incremento del livello di reddito disponibile dei contribuenti; e
 - un aumento del 7,6% delle entrate derivanti dalle imposte immobiliari, dai 588 milioni di Peso del 2001 a 632 milioni di Peso; e
- un aumento del 4,2% del totale trasferimenti federali alla Provincia, passati dai 3,5 miliardi di Peso del 2001 a 3,7 miliardi di Peso, nonostante una diminuzione dell'8,4% dei trasferimenti legati al regime di copartecipazione imposte federali, da 2 miliardi nel 2001 a 1,9 miliardi. Questa diminuzione è dovuta all'accettazione da parte del Governo Federale di obbligazioni federali in luogo del pagamento delle imposte, che non sono state trasferite alle province in base al regime di copartecipazione imposte federali. Si veda "Accordo di compensazione del debito e accordo PFO Integrativo 2004" nel paragrafo b.1.9.3.

Spese totali. Nel 2002 le spese totali della Provincia (al netto delle spese per interessi) sono diminuite del 13,1%, passando da 11,4 miliardi di Peso del 2001 a 9,9 miliardi di Peso, principalmente a causa della diminuzione del 66,9% delle spese in conto capitale e, in parte, della riduzione del 2,8% delle spese correnti. Tali riduzioni sono conseguenza diretta della crisi economica e rispecchiano quanto segue:

- una diminuzione del 75,7% dei prestiti e apporti di capitale, passati da 1,5 miliardi di Peso nel 2001 a 374 milioni di Peso (con un ritorno a livelli ordinari dopo l'aumento atipico del 2001) ed una diminuzione del 65% nei conferimenti di capitale, passati da 197 milioni di Peso nel 2001 a 69 milioni di Peso, parzialmente compensati da un aumento del 57,5% dei trasferimenti per le opere pubbliche, passati da 106 milioni di Peso nel 2001 a 167 milioni di Peso, a causa della ripresa di alcuni progetti infrastrutturali degli enti locali che erano stati sospesi durante la crisi;
- una diminuzione del 6,1% della spesa per il personale, passata da 5,6 miliardi di Peso nel 2001 a 5,3 miliardi di Peso, dovuta alla riduzione dei salari e dei *benefit* di alcuni dipendenti a seguito della crisi ed una diminuzione del 9,9% della spesa per beni e servizi, attestatasi a 1,1 miliardi di Peso rispetto a 1,2 miliardi di Peso del 2001, parzialmente compensate da un incremento del 7% dei trasferimenti correnti, da 2,8 miliardi di Peso nel 2001 a 2,9 miliardi di Peso, dovuto all'aumento dei trasferimenti fiscali provinciali agli enti locali, a sua volta determinato dall'aumento del gettito fiscale.

Risultato finanziario complessivo. Nel 2002 la Provincia ha registrato un avanzo finanziario complessivo pari a 1,6 miliardi di Peso che, confrontato con il disavanzo finanziario complessivo del 2001, pari a 1,5 miliardi di Peso, rispecchia la riduzione del disavanzo di bilancio primario della Provincia ed una diminuzione del 54,2% delle spese per interessi, passate da 640 milioni di Peso nel 2001 a 293 milioni di Peso. Questa diminuzione è attribuibile alla sospensione dei pagamenti degli interessi sul debito pubblico della Provincia, nonostante una contrazione del 17,5% dei prestiti netti della Provincia, passati da 2,9 miliardi di Peso del 2001 a 2,4 miliardi di Peso.

Confronto tra il risultato finanziario del 2003 e il risultato finanziario del 2002

Bilancio primario. Nel 2003 la Provincia, per la prima volta dal 1993, ha registrato un avanzo primario. Tale eccedenza è stata pari a 330 milioni di Peso, a fronte di un disavanzo primario di 476 milioni di Peso nel 2002. Questa crescita è stata determinata dall'incremento del 19,0% delle entrate totali, parzialmente controbilanciato da un aumento del 10,0% delle spese totali (al netto delle spese per interessi).

Entrate totali. Nel 2003 le entrate totali sono aumentate del 19,0%, attestandosi a 11,3 miliardi di Peso rispetto a 9,5 miliardi di Peso del 2002. Questo aumento può essere attribuito in grande parte a:

- un aumento del 32,2% delle entrate fiscali provinciali, passate a 5,7 miliardi di Peso rispetto a 4,3 miliardi nel 2002, dovuto all'aumento di liquidità dei contribuenti nel contesto della ripresa economica

della Provincia, nonché all'aumento del livello di adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, favorito dai miglioramenti nell'applicazione della legge fiscale provinciale. Gli aumenti delle entrate fiscali includono:

- un aumento del 49,0% nella riscossione dell'imposta sul fatturato lordo, attribuibile alla crescita della base imponibile globale della Provincia durante la ripresa economica generale;
 - un aumento del 27,4% delle entrate derivanti dall'imposta immobiliare, dovuto parzialmente all'apprezzamento dei beni immobiliari nella Provincia ed ai cambiamenti nella valutazione di alcune proprietà agricole, che hanno fatto aumentare la base imponibile, nonché, parzialmente, alla delega da parte della Provincia agli enti locali per la riscossione di tali imposte; e
 - un incremento del 43,9% delle entrate derivanti dall'imposta di bollo, che rispecchia l'incremento dei valori delle proprietà immobiliari, nonché l'estensione dell'obbligo di versamento dell'imposta di bollo ad alcune operazioni nel settore agricolo;
- un aumento del 20,6% del totale dei trasferimenti federali, passati da 3,7 miliardi di Peso nel 2002 a 4,4 miliardi di Peso, grazie all'aumento del 49,4% dei trasferimenti legati al regime di copartecipazione imposte federali, parzialmente compensato da una corrispondente diminuzione del 9,5% di altri trasferimenti federali; e
 - un aumento del 63,1% delle entrate provinciali non tributarie, passate dai 617 milioni di Peso del 2002 a 1 miliardo di Peso, attribuibile principalmente all'incremento delle entrate ricavate dall'Istituto Lotterie e Casinò, ottenuto grazie al canone imposto sull'utilizzo delle *slot machine* a partire dal 2003 ed alle entrate derivanti dal Fondo Recupero Prestiti.

L'aumento delle entrate totali è stato in parte compensato nel 2003 da una diminuzione del 83,0% delle entrate derivanti dalle vendite di beni e dal recupero crediti, che rispecchia un ritorno a livelli ordinari dopo la vendita *una tantum* di buoni del tesoro degli Stati Uniti al Banco Provincia nel 2002.

Spese totali. Nel 2003 le spese totali della Provincia (al netto delle spese per interessi) sono aumentate del 10,0%, passando da 9,9 miliardi di Peso nel 2002 a 10,9 miliardi di Peso, in conseguenza di un aumento del 10,6% delle spese correnti, passate da 9,3 miliardi di Peso nel 2002 a 10,3 miliardi di Peso. L'aumento delle spese correnti rispecchia quanto segue:

- un aumento del 19,4% dei trasferimenti correnti, attestatisi a 3,5 miliardi di Peso (che comprende un aumento del 39,0% dei trasferimenti alle municipalità, passati da 963 milioni di Peso del 2002 a 1,3 miliardi di Peso) rispetto a 2,9 miliardi di Peso nel 2002, a causa sia dell'aumento delle entrate derivanti dalle imposte legate al regime di copartecipazione fiscale ed assegnate alle municipalità, proporzionalmente all'incremento delle entrate fiscali complessive, sia dall'aumento delle spese per i programmi sociali destinati a ridurre la disoccupazione;
- un aumento del 26,8% della spesa per beni e servizi, passata da 1,1 miliardi di Peso del 2002 a 1,4 miliardi di Peso, che rappresenta il ritorno a livelli di spesa ordinari dopo l'eccezionale contrazione nel 2002, dovuta alla situazione di crisi economica; e
- un incremento del 2,4% della spesa per il personale, attestatisi a 5,4 miliardi di Peso rispetto ai 5,3 miliardi di Peso nel 2002, dovuta all'adozione di un salario minimo per i dipendenti pubblici determinante un incremento dei salari di circa il 20% dei dipendenti della Provincia.

Risultato finanziario complessivo. Nel 2003 la Provincia ha registrato un avanzo finanziario complessivo pari a 206 milioni di Peso, rispetto all'avanzo finanziario complessivo di 1,6 miliardi di Peso registrato nel 2002, come conseguenza del miglioramento del bilancio primario della Provincia e dell'aumento del 60,8% delle spese per interessi, passate dai 293 milioni di Peso nel 2002 a 471 milioni di Peso. Tale aumento delle spese per interessi è dovuto alla normalizzazione dei pagamenti degli interessi su alcune obbligazioni nazionali, che erano stati sospesi durante la crisi, nonché alla diminuzione di nuovi prestiti, sia infine alla riduzione nella misura dell'85,5% dei prestiti netti, passati da 2,4 miliardi di Peso nel 2002 a 347 milioni di Peso.

Confronto tra il risultato finanziario del 2004 e il risultato finanziario del 2003

Bilancio primario. Il bilancio primario della Provincia ha registrato un continuo miglioramento nel corso del 2004, con un aumento del 129,5% dell'avanzo primario, passato dai 330 milioni di Peso nel 2003 a 758 milioni di Peso. Questa crescita è stata determinata dall'aumento pari al 31,9% delle entrate totali, parzialmente compensato dall'incremento del 28,9% delle spese totali (al netto delle spese per interessi).

Entrate totali. Nel 2004, le entrate totali sono aumentate del 31,9%, passando da 11,3 miliardi di Peso nel 2003 a 14,9 miliardi di Peso. Tale aumento, determinato in gran parte dall'incremento complessivo delle entrate fiscali, favorito dalla ripresa economica in corso e dagli sforzi della Provincia nel promuovere l'adempimento degli obblighi fiscali, rispecchia quanto segue:

- un aumento del 26,0% delle entrate fiscali provinciali, attestatesi a 7,2 miliardi di Peso, rispetto a 5,7 miliardi di Peso nel 2003, che riflette il costante miglioramento nelle procedure di riscossione delle imposte, tra cui:
 - un aumento del 33,4% della riscossione dell'imposta sul fatturato lordo, che rispecchia la continuazione della ripresa economica della Provincia;
 - un aumento del 26,5% delle entrate derivanti dalle imposte immobiliari, che riflette il costante apprezzamento delle proprietà immobiliari e l'aumentata capacità di pagamento dei contribuenti, dovuto al costante miglioramento delle condizioni economiche; e
 - un aumento del 13,5% delle entrate derivanti dai piani di condono fiscale provinciali; e
- un aumento del 44,4% del totale dei trasferimenti federali, attestatisi a 6,4 miliardi di Peso rispetto a 4,4 miliardi di Peso nel 2003, dovuto a:
 - un aumento del 55,0% dei trasferimenti legati al regime di copartecipazione imposte federali, dovuto al costante miglioramento delle condizioni economiche dell'Argentina ed all'aumento dei consumi; e
 - un aumento del 320,7% degli altri contributi federali, compreso il trasferimento di 300 milioni di Peso per finanziare il disavanzo nel sistema previdenziale provinciale, nonché un trasferimento di 114 milioni di Peso per il finanziamento di programmi sociali federali gestiti dalla Provincia.

Spese totali. Nel 2004 le spese totali della Provincia (al netto delle spese per interessi) sono aumentate del 28,9%, passando da 10,9 miliardi di Peso nel 2003 a 14,1 miliardi di Peso. Le spese totali riflettono gli aumenti delle spese primarie, qui di seguito specificate:

- un aumento del 21,9% della spesa per il personale, passata a 6,6 miliardi di Peso rispetto a 5,4 miliardi di Peso nel 2003, dovuta all'introduzione di misure volte ad aumentare la retribuzione dei dipendenti pubblici, tra cui:
 - l'adeguamento, nel febbraio 2004, dei salari dei dipendenti pubblici (che erano stati progressivamente ridotti a partire dal luglio del 2001, conformemente alla Legge per l'Emergenza Economica) ai precedenti livelli del giugno 2001, nonché l'aumento dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici della Provincia a più basso livello reddituale; e
 - l'introduzione nel luglio 2004 di:
 - un ulteriore aumento dei salari mensili dei dipendenti della Provincia a più basso salario,
 - un aumento retroattivo degli assegni per i familiari a carico pagati ai dipendenti provinciali, la maturazione dei quali era stata sospesa nel 2001, al fine di ripristinare il tasso al quale tali assegni sarebbero maturati in assenza della sospensione e di compensare i dipendenti provinciali di conseguenza, e

- un ulteriore aumento degli assegni per i familiari a carico in modo da commisurare detti assegni a quelli offerti ai dipendenti federali;
- un aumento del 28,1% dei trasferimenti correnti, passati a 4,5 miliardi di Peso rispetto ai 3,5 miliardi di Peso nel 2003 (ivi incluso un aumento del 34% dei trasferimenti alle municipalità, da 1,3 miliardi di Peso nel 2003 a 1,8 miliardi di Peso). La variazione comprende sia gli aumenti costanti dei trasferimenti agli enti locali delle entrate fiscali legate a regime di copartecipazione fiscale, quale conseguenza degli aumenti complessivi delle entrate fiscali, sia gli aumenti costanti delle spese per i programmi sociali volti a ridurre la disoccupazione;
- un aumento del 19,3% della spesa per beni e servizi, attestatasi a 1,7 miliardi di Peso, rispetto a 1,4 miliardi di Peso nel 2003; e
- un aumento del 116,5% delle spese in conto capitale, derivante in particolar modo da un aumento del 243,5% negli investimenti diretti immobiliari, passati dai 214 milioni di Peso nel 2003 a 734 milioni di Peso, riflettendo principalmente la ripresa di numerosi progetti infrastrutturali sospesi durante la crisi, così come l'aumento delle spese per la costruzione di nuove scuole, per la pubblica sicurezza e per gli istituti di reclusione.

Risultato finanziario complessivo. Nel 2004 l'avanzo finanziario complessivo è aumentato del 163,0%, raggiungendo i 543 milioni di Peso rispetto ai 206 milioni di Peso nel 2003, grazie al miglioramento del bilancio primario della Provincia, alla diminuzione del 4,7% delle spese per interessi, passate da 471 milioni di Peso nel 2003 a 449 milioni di Peso, nonché alla diminuzione del 32,5% dei prestiti netti della Provincia, passati da 347 milioni di Peso nel 2003 a 234 milioni di Peso.

Confronto tra il risultato finanziario del semestre conclusosi il 30 giugno 2005 e il risultato finanziario del semestre conclusosi il 30 giugno 2004

Bilancio primario. Nel semestre conclusosi il 30 giugno 2005 l'avanzo primario della Provincia si era ridotto di 634 milioni di Peso circa, ossia del 62,9%, passando a 375 milioni di Peso, rispetto a 1,0 miliardo di Peso durante lo stesso periodo del 2004. Questa riduzione nel bilancio primario è derivato da un aumento del 32,2% nelle spese totali (al netto delle spese per interessi) (dovuto principalmente ad un aumento del 32,7% della spesa per il personale) durante i primi sei mesi del 2005, rispetto allo stesso periodo del 2004, nonostante un aumento del 18,8% delle entrate totali nei primi sei mesi del 2005.

Entrate totali. Nel semestre conclusosi il 30 giugno 2005 le entrate totali della Provincia erano cresciute del 18,8%, passando da 7,2 miliardi di Peso dello stesso periodo del 2004, a 8,5 miliardi di Peso, grazie soprattutto a un aumento del 20,3% nelle entrate fiscali provinciali, passate dai 3,4 miliardi di Peso della prima metà del 2004, a 4,1 miliardi di Peso, e ad un aumento del 15,8% nei trasferimenti federali totali, passati dai 3,4 miliardi di Peso della prima metà del 2004, a 3,9 miliardi di Peso. Questi aumenti nei trasferimenti federali totali e nelle entrate fiscali provinciali sono dovuti soprattutto all'aumento del gettito fiscale, determinato dalla crescita dell'attività economica.

Spese totali. Nel semestre conclusosi il 30 giugno 2005 le spese totali della Provincia (con l'esclusione delle spese per interessi) erano cresciute del 32,2%, passando dai 6,1 miliardi di Peso dello stesso periodo del 2004, a 8,1 miliardi di Peso. L'aumento delle spese è stato determinato da:

- un aumento del 37,2% della spesa per il personale che è passata dai 3,0 miliardi di Peso della prima metà del 2004, a 4,2 miliardi di Peso, determinata direttamente dall'introduzione, nel luglio 2004, di:
 - un aumento nel salario mensile dei dipendenti della Provincia a più basso salario,
 - un aumento retroattivo degli assegni per i familiari a carico pagati ai dipendenti provinciali, la maturazione dei quali era stata sospesa nel 2001, al fine di ripristinare il tasso al quale tali assegni sarebbero maturati in assenza della sospensione e di compensare i dipendenti provinciali di conseguenza, e
 - un ulteriore aumento degli assegni per i familiari a carico in modo da commisurare detti assegni a quelli pagati ai dipendenti federali; e

- un aumento del 29,6% dei trasferimenti correnti, passati dai 2,0 miliardi di Peso della prima metà del 2004, a 2,6 miliardi di Peso, dovuto a un incremento delle imposte provinciali distribuite alle municipalità della Provincia.

Risultato finanziario complessivo. La Provincia ha registrato un disavanzo finanziario complessivo di 378 milioni di Peso nel semestre conclusosi il 30 giugno 2005 (nonostante un avanzo totale pari a 136 milioni di Peso durante lo stesso periodo), rispetto ad un avanzo finanziario complessivo di 1,3 miliardi di Peso durante lo stesso periodo del 2004. Il disavanzo finanziario complessivo nei primi sei mesi del 2005 è stato dovuto a rimborsi netti per 514 milioni di Peso durante il periodo, rispetto a prestiti netti per 372 milioni di Peso durante lo stesso periodo del 2004.

Il bilancio previsionale per il 2005

Analisi del procedimento di approvazione del bilancio previsionale

In base alla costituzione della Provincia, entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello di riferimento per il bilancio, l'esecutivo deve presentare al Parlamento provinciale un progetto di bilancio previsionale, per quanto, di fatto, tale progetto sia presentato verso la fine di ciascun anno. Il bilancio previsionale contiene una stima delle entrate future nel corso del periodo di riferimento, basata sulle proiezioni riguardanti le entrate, le spese, l'andamento economico della Provincia e l'inflazione. Il bilancio previsionale costituisce anche l'autorizzazione, ed al tempo stesso, il limite alle spese e all'indebitamento della Provincia durante l'anno di riferimento. Il Parlamento provinciale dispone di ampi poteri che consentono l'emendamento ovvero il rigetto del progetto di legge di bilancio previsionale presentato dall'esecutivo.

Il bilancio previsionale per il 2005

Nel dicembre 2004 l'esecutivo della Provincia ha presentato al Parlamento provinciale un progetto di bilancio previsionale per l'anno 2005. Nel gennaio 2005, il Parlamento ha approvato il bilancio previsionale dopo averlo emendato eliminando la disposizione che assegnava all'esecutivo il potere di modificare, tra l'altro, l'ammontare e la destinazione della spesa di bilancio nell'ambito di parametri specifici, così come previsto nei bilanci dei due precedenti decenni. Il Parlamento provinciale, tuttavia, non ha apportato modifiche alle entrate previste o alla destinazione delle spese nel bilancio per il 2005. Questo emendamento ha indotto il Governatore ad esercitare il potere di veto al bilancio previsionale per il 2005 approvato dal Parlamento. Di conseguenza l'efficacia del bilancio previsionale provinciale del 2004 è stata automaticamente prorogata al 2005, secondo quanto previsto dalla costituzione provinciale.

Il bilancio previsionale del 2004 contiene una disposizione che autorizza l'esecutivo a modificare l'ammontare e la destinazione delle spese, nei limiti delle entrate effettivamente percepite, consentendo all'esecutivo di modellare il bilancio previsionale del 2004 in base alle esigenze di spesa per il 2005. Di conseguenza, l'esecutivo ha modificato il bilancio del 2004 prorogato in diverse occasioni durante il 2005, per riflettere le effettive entrate e uscite sostenute dalla Provincia in quel periodo. Alcuni membri del Parlamento provinciale, appartenenti al Partito dell'UCR, tuttavia, hanno contestato la legalità della proroga di tale potere di fronte al tribunale provinciale; la controversia è tutt'ora pendente di fronte alla Corte Suprema della Provincia, con competenza esclusiva in materia. Nel caso in cui la Corte Suprema dovesse pronunciarsi a favore dei parlamentari, la validità delle spese sostenute nel 2005, in eccesso rispetto agli importi previsti nel bilancio del 2004, sarebbe dubbia e l'esecutivo sarebbe privato del potere di emendare il bilancio del 2004, al fine di soddisfare il fabbisogno di esercizio della Provincia per il 2005.

L'AF 2005

Nel giugno 2005 la Provincia e il Governo Federale hanno concluso l' *Acuerdo de Asistencia Financiera 2005* ("**Accordo di Assistenza Finanziaria 2005**", o "**AF 2005**"), che ha sostituito il *Programa de Financiamiento Ordenado* ("**Programma di Finanziamento Ordinato**", o "**PFO**") per il 2002, il 2003 e il 2004. Si veda "*Programma di Finanziamento Ordinato (PFO)*" al paragrafo b.1.9.3. In base all'AF 2005, così come in base al PFO, il Governo Federale si impegna a prestare assistenza finanziaria alla Provincia, attraverso il Fondo per lo Sviluppo Provinciale, in cambio dell'assunzione di vari impegni da parte della Provincia nell'ambito della propria politica finanziaria, conformemente alla Legge sulla Responsabilità Finanziaria. L'AF 2005 individua le entrate, le uscite e i finanziamenti stimati della Provincia per l'anno 2005 inclusi nel bilancio previsionale del 2005, così come modificati al fine di riflettere i risultati effettivi del primo trimestre del 2005 e di offrire una stima con riferimento alla restante parte dell'anno, tenuto conto dei nuovi fattori macroeconomici

emersi. Per quanto la Provincia ritenga che l'AF 2005 contenga le più recenti stime di bilancio e gli obiettivi finanziari per il 2005, l'AF 2005 è un accordo bilaterale con il Governo Federale e non costituisce la base giuridica provinciale per il compimento di atti di disposizione dei fondi, in quanto per tali atti è richiesta una approvazione legislativa. Di conseguenza, la Provincia potrebbe porre in essere tali atti soltanto nell'ambito dei limiti del bilancio del 2004, soggetto ai poteri di modifica del Governatore, i quali sono attualmente oggetto di controversia di fronte alla Corte Suprema della Provincia.

La seguente tabella riporta le entrate e le spese preventivate ed effettivamente sostenute nel 2004, nonché le entrate e le spese stimate per il 2005, come indicate nell'AF 2005.

Entrate e spese effettive e stimate (2004-2005)
(in milioni di Peso, ad eccezione dei valori espressi in percentuale)

	2004		Variazione	AF 2005
	Stimate	Effettive		
Entrate correnti				
Copartecipazione imposte federali.....	Ps. 3.281	Ps. 4.346	32,5%	Ps. 5.140
Altri trasferimenti di imposte federali.....	1.518	1.477	(2,7%)	1.558
Contributi federali	595	573	(3,8%)	985
Totale trasferimenti federali	5.395	6.396	18,6%	7.683
Imposte provinciali.....	6.634	7.158	7,9%	8.352
Entrate provinciali non tributarie	748	1.065	42,4%	1.082
Totale entrate provinciali.....	7.382	8.222	11,4%	9.434
Totale entrate correnti	12.776	14.619	14,4%	17.117
Spese correnti				
Personale.....	6.012	6.611	10,0%	8.395
Beni e servizi	1.362	1.651	21,3%	1.751
Trasferimenti correnti	4.313	4.507	4,5%	5.114
Varie	64	8	(88,0%)	—
Totale spese correnti.....	11.751	12.777	8,7%	15.260
Saldo delle partite correnti	1.025	1.842	79,6%	1.856
Entrate da vendite di beni e recupero crediti	258	237	(8,4%)	261
Spese in conto capitale				
Investimenti	304	734	141,5%	1.181
Prestiti e apporti di capitale.....	143	270	88,0%	210
Trasferimenti per opere pubbliche	367	317	(13,8%)	389
Totale spese in conto capitale.....	815	1.320	62,1%	1.780
Totale entrate.....	13.035	14.855	14,0%	17.378
Totale spese	12.566	14.097	12,2%	17.041
Bilancio primario.....	469	758	61,6%	337
Spese per interessi ⁽¹⁾	(464)	(449)	(3,2%)	(621)
Totale Avanzo (Disavanzo)	5	309		(284)
Prestiti netti (rimborsi) ⁽²⁾				
Prestiti	1.051	1.392	32,4%	1.651
Rimborsi	(1.064)	(1.158)	8,8%	(1.726)
Totale prestiti netti (rimborsi).....	(13)	234		(75)
Risultato finanziario complessivo.....	Ps. (8)	Ps. 543		Ps. (359)

(1) Include solo i pagamenti degli interessi sul debito non soggetto alla sospensione dei pagamenti dei debiti.

(2) Prestiti e i rimborsi del debito con scadenza superiore ad un anno.

Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia.

Confronto tra il risultato finanziario stimato nel AF 2005 e il risultato finanziario del 2004

Bilancio primario. Nel 2004 il bilancio primario della Provincia ha superato il valore preventivato di circa il 61,1%. Questo aumento relativo riflette un incremento effettivo del 14,0% delle entrate complessive, parzialmente compensato da un aumento del 12,2% delle spese totali (al netto delle spese per interessi). L'AF 2005 prevede una diminuzione del bilancio primario, per un avanzo di 337 milioni di Peso, rispetto all'effettivo bilancio primario del 2004.

Entrate totali. Nel 2004 le entrate totali effettive hanno superato l'importo preventivato per un valore pari al 14,0%, in particolar modo per i seguenti motivi:

- un aumento del 7,9% delle entrate fiscali provinciali, attestatesi a 7,2 miliardi di Peso, rispetto all'importo preventivato di 6,6 miliardi di Peso, provocato dalla continua crescita delle attività economiche e dal costante miglioramento dell'attività di accertamento delle imposte. Quest'ultimo è determinato da:
 - un aumento del 5,9% della riscossione delle imposte sul fatturato lordo;
 - un aumento del 7,7% delle entrate derivanti dall'imposta immobiliare; e
 - un aumento del 29,0% delle entrate derivanti dai piani di condono fiscale provinciale; e
- un aumento del 18,6% dei trasferimenti federali complessivi, attestatesi a 6,4 miliardi di Peso, rispetto all'importo preventivato di 5,4 miliardi di Peso. Questo aumento può essere attribuito principalmente all'aumento del 32,5% dei trasferimenti legati al regime di copartecipazione delle imposte, che riflette l'aumento della riscossione delle imposte federali, in connessione con la crescita economica ed i maggiori consumi, parzialmente compensata dalla diminuzione di altri trasferimenti federali.

L'aumento nelle entrate totali previsto nell'AF 2005, rispetto alle entrate effettive del 2004, riflette quanto segue:

- un aumento del 27,5% della riscossione delle imposte sul fatturato lordo nel 2005, rispetto all'importo effettivo registrato nel 2004;
- un aumento del 19,8% della riscossione dell'imposta di bollo;
- un aumento del 13% della riscossione dell'imposta sulle automobili e delle imposte sull'energia;
- una diminuzione dell'8,8% delle entrate derivanti da piani di condono fiscale provinciale;
- un incremento del 18,3% dei trasferimenti per le imposte federali in copartecipazione, che riflette gli aumenti stimati nella riscossione delle imposte federali; e
- un incremento del 72,1% dei contributi federali, attribuibile principalmente ad un aumento nei trasferimenti per il finanziamento del sistema di previdenza sociale provinciale, per un importo pari a 550 milioni di Peso stimati nel 2005, rispetto ai 300 milioni di Peso effettivamente ricevuti nel 2004.

Spese totali. Nel 2004 le effettive spese totali della Provincia (al netto delle spese per gli interessi), pari a 14,1 miliardi di Peso, hanno superato l'importo preventivato di 12,6 miliardi di Peso del 12,2%, per le seguenti ragioni:

- un aumento relativo del 10,0% della spesa per il personale, passata da 6,0 miliardi di Peso stimati nel bilancio previsionale del 2004 a 6,6 miliardi di Peso; ciò riflette l'aumento dei salari dei dipendenti pubblici avvenuto nel luglio 2004, che non era contemplato nel bilancio previsionale del 2004;
- un aumento relativo del 21,3% delle spese per beni e servizi, passate da 1,4 miliardi di Peso stimati nel bilancio previsionale del 2004 a 1,7 miliardi di Peso, al fine di migliorare i servizi pubblici essenziali forniti dalla Provincia;
- un aumento relativo del 4,5% dei trasferimenti correnti, passati da 4,3 miliardi di Peso previsti nel bilancio previsionale del 2004 a 4,5 miliardi di Peso, a causa dell'aumento dei trasferimenti alle municipalità, in linea con l'aumento registrato nella riscossione delle imposte provinciali e statali;
- un aumento del 62,1% delle spese complessive in conto capitale dovuto alle spese per la riscossione delle imposte, maggiori rispetto alle previsioni.

L'incremento nelle spese totali previsto nell'AF 2005, rispetto alle spese effettive del 2004, riflette quanto segue:

- un aumento stimato del 27% della spesa per il personale da 6,6 miliardi di Peso nel 2004 a 8,4 miliardi di Peso nel 2005, riconducibile sia all'aumento dei salari pubblici verificatosi nel 2004, sia agli aumenti di salario pianificati, che ammontano a 500 Peso per il 2005, nonché all'aumento del 50% dei benefici per i familiari a carico come conseguenza degli aumenti previsti a livello federale per questa categoria;
- un aumento stimato del 6% nelle spese per beni e servizi;
- un aumento stimato del 13,5% dei trasferimenti correnti, comprendente un aumento del 7,0% dei trasferimenti agli enti locali (pari a 2,1 miliardi di Peso); e
- un incremento stimato del 34,8% delle spese in conto capitale complessive, fino a 1,8 miliardi di Peso, attribuibile principalmente al previsto aumento del 60,9% degli investimenti immobiliari diretti, fino a 1,2 miliardi di Peso, finanziati sia con l'apertura di una nuova linea di credito da parte della Banca Mondiale, sia con programmi federali di costruzione e miglioramento dell'edilizia abitativa.

Risultato finanziario complessivo. Nel 2004 la Provincia ha registrato un avanzo di bilancio complessivo di 543 milioni di Peso, che riflette un aumento nel bilancio primario della Provincia derivante da un maggiore incremento delle entrate totali rispetto alle spese totali relative ai dati del 2003, nonché una diminuzione, rispetto a quanto preventivato, del 3,2% delle spese per interessi. Nel 2005, la Provincia prevede di colmare il disavanzo finanziario complessivo stimato di 359 milioni di Peso con l'avanzo dell'anno precedente.

b.1.9 Debito Pubblico

b.1.9.1 Sintesi introduttiva

Prima del 2001 la Provincia ricorreva al finanziamento di gran parte dei propri fabbisogni mediante i mercati dei capitali nazionali ed internazionali e attraverso prestiti concessi da istituzioni multilaterali (cioè istituzioni costituite e finanziate da più paesi come ad esempio la Banca Mondiale e la Inter-American Development Bank, relativamente alle quali si rinvia al paragrafo “*Finanziamenti multilaterali*” nel paragrafo b.1.9.5), bilaterali e commerciali, tra le quali il Banco Provincia. Alla data del 31 dicembre 2000, l'indebitamento totale della Provincia ammontava a 6,9 miliardi di dollari, dei quali il 41,4% dovuto ad obbligazionisti argentini e internazionali, il 34,8% a Banco Provincia e il 12,7% a creditori multilaterali.

Nella seconda metà del 2001 la Provincia e l'intera Argentina hanno subito una gravissima crisi economica, causata dalle varie turbolenze esterne verificatesi sin dall'ultimo trimestre del 1997. Alla crisi hanno contribuito altresì le barriere strutturali nazionali alla crescita economica, e tra queste, la rigidità del regime di convertibilità, che limitava la capacità del Governo Federale di modificare la politica monetaria al fine di stimolare l'economia. Si veda “*La crisi economica*” nel paragrafo b.1.7. Durante la crisi economica del 2001, la Provincia non è più stata in grado di accedere a tali fonti di finanziamento e da allora il Governo Federale è diventato il principale creditore della Provincia e la sua principale fonte di finanziamento. Alla data del 31 dicembre 2004, l'indebitamento totale della Provincia ammontava a 9,8 miliardi di dollari (in base ai tassi di cambio in vigore a quella data), di cui il 56,5% dovuto al Governo Federale, il 32,2% ad obbligazionisti internazionali e, in misura minore, argentini, e l'8,5% a creditori multilaterali. Alla data del 30 giugno 2005 l'indebitamento totale della Provincia ammontava a circa 9,9 miliardi di dollari (in base ai tassi di cambio in vigore a quella data). Per una descrizione dell'evoluzione del debito della Provincia dal 2000 al 2005, si veda “*Evoluzione del debito: 2000-2005*” nel paragrafo b.1.9.2. La Repubblica Argentina non risponde del debito, né degli altri obblighi della Provincia.

Attraverso l'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte), la Provincia intende procedere alla ristrutturazione del proprio indebitamento obbligazionario. Tale ristrutturazione costituisce un elemento importante del programma politico a medio termine della Provincia (come meglio descritto nel paragrafo g.3).

La Provincia stima che, ipotizzando che tutti gli altri parametri rimangano invariati, che la totalità delle Obbligazioni Esistenti sia validamente portata in adesione, e che le richieste di Obbligazioni Par a Medio Termine e di Obbligazioni Discount siano pari o superiori all'ammontare in valore nominale complessivo massimo previsto per le stesse, l'ammontare in valore nominale complessivo delle Nuove Obbligazioni che, in tale ipotesi, verrebbe emesso nell'ambito dell'Invito Globale rappresenterebbe circa il 27% dell'indebitamento totale della Provincia al 30 giugno 2005, mentre l'ammontare in valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti rappresenta circa il 37% dell'indebitamento totale della Provincia alla stessa data. La Provincia non garantisce né assume alcuna responsabilità in ordine alla ragionevolezza o completezza delle

ipotesi e dei presupposti alla base di questa stima, la quale non rappresenta in alcun modo, né potrà essere considerata, una previsione della Provincia. L'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni che sarà effettivamente emesso ai sensi dell'Invito Globale e, pertanto, la percentuale dell'indebitamento totale della Provincia che sarà rappresentato dalle Nuove Obbligazioni, dipenderanno da un elevato numero di fattori e variabili che la Provincia non è in grado di controllare né di prevedere, inclusi, a mero titolo esemplificativo, l'effettivo livello di partecipazione all'Invito Globale, la serie e l'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti effettivamente conferite, il Corrispettivo scelto dagli Aderenti (incluso, ad esempio, la valuta delle Nuove Obbligazioni che sarà richiesta) e i tassi di cambio che saranno applicabili al momento del calcolo del Corrispettivo. Non può esservi alcuna garanzia che l'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni che sarà effettivamente emesso ai sensi dell'Invito Globale rappresenterà la percentuale dell'indebitamento totale della Provincia indicata nella suesposta stima.

La tabella seguente riassume l'indebitamento totale della Provincia alle date indicate e le relative variazioni percentuali:

Debito lordo totale (2000-2004)⁽¹⁾
(in milioni di dollari, ad eccezione dei valori espressi in percentuale)

	Al 31 dicembre									
	2000		2001		2002		2003		2004	
			variazione		variazione		variazione		variazione	
Totale	USD 6.935	USD 10.911	57,3%	USD 7.956	(27,1)%	USD 9.322	17,2%	USD 9.805	5,2%	
Tasso di cambio ⁽²⁾	1.00	1.00		3.37		2.94		2.98		
CER ⁽²⁾	n/d	n/d		1.41		1.46		1.54		

(1) Esclusi gli interessi arretrati.

(2) Tasso di cambio e CER utilizzati per calcolare i totali del debito pubblico al termine di ciascun periodo.

Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia.

b.1.9.2 Evoluzione del debito: 2000-2005

Nel luglio 2001, in previsione di un peggioramento della situazione di crisi economica dell'Argentina, la Provincia ha adottato una serie di misure economiche d'emergenza, tra le quali l'emissione di due nuovi strumenti di debito che consentissero alla stessa Provincia l'assolvimento dei propri impegni finanziari in un momento di illiquidità senza precedenti nel sistema finanziario argentino, consentendole peraltro di continuare a fornire i servizi pubblici essenziali, quali sanità, istruzione e pubblica sicurezza. Tali strumenti di debito erano:

- buoni del tesoro quasi-valuta, noti come *Patacones*, utilizzati per soddisfare determinati obblighi di pagamento a breve termine della Provincia (si veda "Programma di Unificazione Monetaria (*Boden 2011*)" nel paragrafo b.1.9.3); e
- obbligazioni di cancellazione del debito, note come *Bocanoba*, emesse per risarcire i fornitori e le controparti contrattuali della Provincia per debiti non rimborsati in relazione alla fornitura di vari beni e servizi essenziali. Queste obbligazioni, emesse per un originario ammontare in linea capitale pari a circa 138 milioni di dollari, erano state inizialmente denominate in dollari, con un tasso di interesse semestrale del 6% e scadenza al 25 luglio 2004. Nel corso del processo di pesificazione, le *Bocanoba* sono state convertite in Peso indicizzati al CER ad un tasso di 1,4 Peso per un dollaro, ed il tasso di interesse è stato ridotto al 4% annuo. Il 25 luglio 2002, la Provincia ha sospeso il pagamento degli interessi relativi alle *Bocanoba*. Al 25 luglio 2004, tuttavia, la Provincia aveva rimborsato il capitale di tali obbligazioni e pagato integralmente gli interessi maturati, inclusi quelli già scaduti, e gli interessi maturati in relazione a tali interessi scaduti al tasso del 2% annuo. L'ammontare del rimborso di queste obbligazioni è stato circa di 19,3 milioni di dollari, per un valore inferiore all'ammontare in linea capitale complessivo originario, in quanto la Provincia ha accettato i *Bocanoba* in pagamento di determinate imposte provinciali.

Alla fine del 2001 la crisi economica dell'Argentina ha bruscamente ridotto le entrate provinciali e, di conseguenza, deteriorato la capacità della Provincia di adempiere ai propri obblighi di pagamento. L'onere del debito denominato in valuta estera della Provincia è divenuto, in particolare, insostenibile a seguito della svalutazione del Peso e dell'incapacità della Provincia di accedere ai mercati dei capitali internazionali. A causa

della crisi la Provincia ha sospeso i pagamenti relativi a capitale e interessi sul proprio debito pubblico con effetto al 31 dicembre 2001. La Provincia, infine, ha adottato la politica del Governo Federale di ristrutturazione del debito, in linea con un piano di sviluppo sostenibile.

A metà del 2002, considerati i primi segni di ripresa dell'economia nazionale, la Provincia ha preso parte ad un processo di ristrutturazione del debito attuato dal Governo Federale, nell'ambito del quale il Fondo di Sviluppo Provinciale ha emesso i *Bogar*. Si veda "*Conversione del Debito Provinciale (Bogar)*" al paragrafo b.1.9.3. In virtù di tale processo di ristrutturazione (il quale ha avuto, tra l'altro, ad oggetto le Obbligazioni Esistenti), circa metà del debito della Provincia è stato convertito in debito a lungo termine nei confronti del Governo Federale, con tassi di interesse più bassi. Per quanto l'ammontare complessivo del debito provinciale potesse partecipare alla predetta offerta di scambio, soltanto il 10% degli Eurobond (tra i quali vi sono le Obbligazioni Esistenti) della Provincia è stato convertito nell'ambito della ristrutturazione, mentre una parte sostanziale del debito è rimasta in circolazione.

Nell'ottobre 2002, in conformità alla legislazione federale, la Provincia ha imposto la conversione in Peso (la c.d. "pesificazione") di tutte le obbligazioni provinciali e municipali denominate in dollari e disciplinate dalla legge argentina ad un tasso di 1,4 Peso per un dollaro, offrendo tuttavia ai creditori l'opzione alternativa di scambiare il proprio credito con nuove obbligazioni provinciali denominate in dollari, note come Obbligazioni Legge N° 12.973.

Nel 2002 il Governo Federale ha altresì creato il *Programa de Financiamiento Ordenado* (Programma di Finanziamento Ordinato), o PFO, quale parte di una più vasta iniziativa volta ad offrire supporto finanziario alle province e alla Città di Buenos Aires. Nell'ambito di tale programma, nel 2002, 2003 e 2004 il Governo Federale ha firmato accordi fiscali bilaterali con diverse province, tra cui la Provincia. Si veda "*Programma di Finanziamento Ordinato (PFO)*" nel paragrafo b.1.9.3. L'accordo PFO per il 2004 prevede anche la ristrutturazione del debito della Provincia nei confronti del Governo Federale in merito ai pagamenti da questo effettuati così da consentire l'assolvimento degli obblighi della Provincia nei confronti di istituzioni multilaterali, per il periodo 2002-2004.

Nel 2003 la Provincia ha aderito al PUM, ottenendo come effetto il riscatto ed il ritiro dalla circolazione di diversi strumenti finanziari quasi-valuta federali e provinciali, compresi i *Patacones* emessi dalla Provincia (si veda "*Programma di Unificazione Monetaria (Boden 2011)*" nel paragrafo b.1.9.3.).

Nel 2004 la Provincia ha autorizzato il Governo Federale a negoziare per suo conto con i membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) in relazione alla ristrutturazione di determinati obblighi di pagamento della Provincia verso istituzioni bilaterali che erano state sospese con effetto dal dicembre 2001 (si veda "*Prestiti e finanziamenti bilaterali*" al paragrafo b.1.9.5.).

Attraverso l'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte), la Provincia intende procedere alla ristrutturazione del proprio indebitamento obbligazionario. Tale ristrutturazione costituisce un elemento importante del programma politico a medio termine della Provincia (come meglio descritto nel paragrafo g.3).


Al 30 giugno 2005 l'indebitamento totale della Provincia ammontava a circa 9,9 miliardi di dollari (in base ai tassi di cambio in vigore a quella data), registrando un incremento dello 0,9% rispetto ai 9,8 miliardi di dollari alla data del 31 dicembre 2004 (in base ai tassi di cambio in vigore a quella data). Questo aumento rispecchia principalmente un aumento del 3,9% del debito denominato in Peso indicizzati al CER (detenuto principalmente dal Governo Federale), dovuto all'inflazione registrata nel primo semestre del 2005, all'assunzione di nuovo debito denominato in Peso indicizzati al CER durante la prima metà del 2005 e a un apprezzamento del Peso rispetto al dollaro durante lo stesso periodo.

La composizione dell'indebitamento totale della Provincia era rimasta relativamente costante al 30 giugno 2005 rispetto al 31 dicembre 2004. Al 30 giugno 2005, il 60,0% dell'indebitamento totale della Provincia era dovuto al Governo Federale, il 29,1% a obbligazionisti argentini e internazionali e l'8,3% ai creditori multilaterali. Insieme tali tre categorie di creditori detenevano il 97,4% circa dell'indebitamento totale della Provincia al 30 giugno 2005.

La seguente tabella illustra la composizione del debito pubblico della Provincia al 30 giugno 2005:

**(a) Indebitamento pubblico totale della Provincia suddiviso per gruppi di creditori
(al 30 giugno 2005)**

28,6 miliardi di Peso



Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia.

Al 30 giugno 2005, circa il 60% dell'indebitamento totale della Provincia era in Peso indicizzati al CER, circa il 38% era in valuta estera e il 2% circa era in Peso.

La seguente tabella illustra il debito pubblico complessivo in sofferenza e non in sofferenza alle date indicate in relazione a ciascun creditore:

Debito pubblico non in sofferenza e in sofferenza per creditore (2000-2004)
(in milioni di dollari)⁽¹⁾

	Al 31 dicembre				
	2000	2001	2002	2003	2004
Debito non in sofferenza:					
Governo Federale					
Conversione del Debito Provinciale (<i>Bogar</i>).....	USD —	USD —	USD 3.149	USD 3.770	USD 3.918
Programma di Finanziamento Ordinato	—	—	141	428	753
Programma di Unificazione Monetaria (<i>Boden</i> 2011).....	—	—	—	878	854
Altro.....	330	818	—	1	16
Totale Governo Federale	330	818	3.290	5.077	5.541
Prestiti multilaterali.....	881	981	934	884	837
Obbligazioni:					
Obbligazioni denominate in Peso ⁽²⁾	278	1.097	872	150	96
Obbligazioni denominate in valuta estera.....					
Eurobond.....	2.576	2.626	0	0	0
Altro	17	133	0	41	41
Totale Obbligazioni denominate in valuta estera ...	2.593	2.760	0	41	41
Totale Obbligazioni	2.871	3.856	872	192	137
Banco Provincia ⁽³⁾	2.414	4.440	0	—	17
Banche commerciali	—	234	—	—	—
Debito bilaterale.....	96	90	—	—	—
Altro debito.....	344	493	146	129	109
Totale Debito non in sofferenza	6.935	10.911	5.242	6.282	6.641
Debito in sofferenza:					
Obbligazioni destinate al mercato interno ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	—	—	79	17	—
Arretrati capitale.....	—	—	7	3	—
Arretrati interessi.....	—	—	3	2	—
Totale Obbligazioni destinate al mercato interno in sofferenza (inclusi gli arretrati)....	—	—	89	22	—
Eurobond ⁽⁴⁾	—	—	1.981	1.854	1.234
Arretrati capitale.....	—	—	556	1.029	1.790
Arretrati interessi.....	—	—	424	808	1.250
Totale Eurobond in sofferenza (inclusi gli arretrati).....	—	—	2.961	3.691	4.274
Debito bilaterale ⁽⁴⁾	—	—	62	82	63
Arretrati capitale.....	—	—	29	57	77
Arretrati interessi.....	—	—	8	18	29
Totale Debito bilaterale in sofferenza (inclusi gli arretrati)	—	—	99	157	169
Totale Debito in sofferenza (inclusi gli arretrati).....	—	—	3.149	3.870	4.443
Totale Debito Pubblico Lordo inclusi gli arretrati.....	USD 6.935	USD 10.911	USD 8.391	USD 10.150	USD 11.084

(1) Calcolato sulla base dei tassi di cambio in vigore al 31 dicembre di ciascun anno.

(2) Include obbligazioni denominate in Peso e in Peso indicizzati al CER.

(3) Include obbligazioni detenute dal Banco Provincia per un ammontare pari a circa 463 milioni di dollari nel 2000 e 1,9 miliardi di dollari nel 2001. Banco Provincia ha scambiato tali obbligazioni con Bogar nell'ambito della conversione del Debito Provinciale. Si veda "Conversione del Debito Provinciale (*Bogar*)" nel paragrafo b.1.9.3.

(4) Non include i pagamenti scaduti di capitale e di interessi.

(5) Le obbligazioni destinate al mercato interno consistono principalmente in obbligazioni denominate in Peso, fatta eccezione per circa 1 milione di dollari in interessi arretrati relativi al 2002, che sono denominati in dollari.

Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia.

La seguente tabella illustra, per creditore, l'indebitamento totale della Provincia alle date indicate:

Debito lordo totale per creditore (2000-2004) ⁽¹⁾
(in milioni di dollari)

	Al 31 dicembre									
	2000		2001		2002		2003		2004	
Governo Federale	USD 330	4,8%	USD 818	7,0%	USD 3.290	41,3%	USD 5.077	54,5%	USD 5.541	56,5%
Obbligazionisti	2.871	41,4	3.856	35,3	3.495	43,9	3.094	33,2	3.161	32,2
Creditori										
multilaterali	881	12,7	981	9,0	934	11,7	884	9,5	837	8,5
Creditori bilaterali	96	1,4	90	0,8	91	1,1	139	1,5	140	1,4
Banco Provincia ⁽²⁾	2.414	34,8	4.440	40,7	0	0,0	—	—	17	0,2
Banche commerciali	—	—	234	2,1	—	—	—	—	—	—
Altri	344	5,0	493	4,5	146	1,8	129	1,4	109	1,1
Totale	USD 6.935	100,0%	USD 10.911	100,0%	USD 7.956	100,0%	USD 9.322	100,0%	USD 9.805	100,0%
Tasso di cambio ⁽³⁾	1.00		1.00		3.37		2.94		2.98	
CER ⁽³⁾	n/d		n/d		1.41		1.46		1.54	

(1) Esclusi gli interessi arretrati.

(2) Include obbligazioni detenute dal Banco Provincia per un ammontare pari a circa 463 milioni di dollari nel 2000 e 1,9 miliardi di dollari nel 2001. Banco Provincia ha scambiato tali obbligazioni con Bogar nell'ambito della Conversione del Debito Provinciale. Si veda "Conversione del Debito Provinciale (Bogar)" nel paragrafo b.1.9.3.

(3) Tasso di cambio e CER utilizzati per calcolare i totali del debito pubblico al termine di ciascun periodo.

Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia.

La seguente tabella illustra, per valuta, l'indebitamento totale della Provincia alle date indicate:

Debito lordo totale per valuta (2000-2004) ⁽¹⁾
(in milioni di dollari)

	Al 31 dicembre									
	2000		2001		2002		2003		2004	
Peso indicizzati al										
CER	USD —	—%	USD —	—%	USD 3.408	42,8%	USD 5.213	55,9%	USD 5.578	56,9%
USD	4.479	64,6	7.394	67,8	1.744	21,9	1.697	18,2	1.645	16,8
Euro ⁽²⁾	965	13,9	1.509	13,8	1.636	20,6	1.961	21,0	2.096	21,4
Altro ⁽³⁾	1.492	21,5	2.008	18,4	1.168	14,7	452	4,8	485	4,9
Totale	USD 6.935	100,0%	USD 10.911	100,0%	USD 7.956	100,0%	USD 9.322	100,0%	USD 9.805	100,0%
Tasso di cambio	1.00		1.00		3.37		2.94		2.98	
CER	n/d		n/d		1.41		1.46		1.54	

(1) Esclusi gli interessi arretrati.

(2) A seguito dell'introduzione dell'euro nel 1999, i debiti dovuti in diverse valute europee sono stati convertiti in euro.

(3) Le cifre includono franco svizzero, Peso e quasi-valuta provinciale (*Patacones*).

Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia.

La seguente tabella presenta alcune informazioni riguardanti l'indebitamento della Provincia in relazione al tipo di tasso di interesse:

Totale debito pubblico lordo per tipo di tasso di interesse ⁽¹⁾
(in milioni di dollari)

	Al 31 dicembre									
	2000		2001		2002		2003		2004	
Tasso fisso ⁽²⁾	USD 4.677	67%	USD 6.330	58%	USD 3.496	44%	USD 3.139	34%	USD 3.248	33%
Tasso fisso + adeguamento	—	—	—	—	3.295	41	5.081	55	5.528	56
CER ⁽³⁾										
Tasso variabile	2.259	33	4.581	42	1.165	15	1.103	12	1.029	10
IADB e Banca Mondiale	731	11	827	8	788	10	737	8	706	7
LIBOR	117	2	1.444	13	119	1	167	2	155	2
Tasa Encuesta ⁽⁴⁾	1.072	15	1.756	16	35	0	28	0	45	0
Altro	339	5	555	5	223	3	172	2	124	1
Totale Debito Pubblico Lordo	USD 6.935	100%	USD 10.911	100%	USD 7.956	100%	USD 9.322	100%	USD 9.805	100%

(1) Esclusi gli interessi arretrati.

- (2) Consiste prevalentemente in Eurobond.
 (3) Consiste prevalentemente in debito indicizzato al CER dovuto al Governo Federale.
 (4) Consiste prevalentemente in debito dovuto a banche commerciali. *Tasa Encuesta* indica il tasso di interesse locale argentino applicato ai conti di risparmio denominati in Peso secondo quanto disposto dalla Comunicazione della banca Centrale "A" 1828, Punto 1, del 25 aprile 1991.

Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia.

La seguente tabella presenta alcune informazioni riguardanti l'indebitamento della Provincia in relazione alla durata, alle date indicate:

Totale debito pubblico lordo per durata ⁽¹⁾
(in milioni di dollari)

	Al 31 dicembre									
	2000		2001		2002		2003		2004	
Breve termine ⁽²⁾	USD 1.165	17%	USD 1.262	12%	USD 141	2%	USD 126	1%	USD 107	1%
Medio e lungo termine ⁽³⁾	5.770	83	9.649	88	7.815	98	9.197	99	9.698	99
Totale Debito Pubblico										
Lordo.....	USD 6.935	100%	USD 10.911	100%	USD 7.956	100%	USD 9.322	100%	USD 9.805	100%

(1) Esclusi gli interessi arretrati.

(2) Debito con una scadenza originaria inferiore o pari ad un anno.

(3) Debito con una scadenza originaria superiore ad un anno.

Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia.

La seguente tabella illustra l'indebitamento totale non rimborsato della Provincia alle date indicate:

Indebitamento totale

	Al 31 dicembre 2004 ⁽¹⁾		Al 30 giugno 2005* ⁽¹⁾		
	Capitale non rimborsato		Capitale non rimborsato		
	(in milioni di Peso)	(in milioni di dollari) ⁽²⁾	Scadenza	(in milioni di Peso)	(in milioni di dollari) ⁽²⁾
Debito in Peso indicizzati al CER ⁽³⁾					
Conversione del debito provinciale (<i>Bogar</i>) ⁽⁴⁾	Ps. 11.671	USD 3.918	2018	Ps. 12.160	USD 4.206
Programma di Unificazione Monetaria (<i>Baden</i> 2011) ⁽⁵⁾	2.545	854	2011	2.476	857
Programma di Finanziamento Ordinato 2004 ⁽⁶⁾	1.163	391	2008	1.232	426
Programma di Finanziamento Ordinato 2003.....	551	185	2007	487	168
Accordo supplementare PFO 2004.....	313	105	2008	331	115
Programma di Finanziamento Ordinato 2002.....	217	73	2006	173	60
Assistenza finanziaria 2005.....	n/d	n/d	2013	242	84
Obbligazioni per la piccola e media impresa (Legge N° 12.421).....	137	46	2015/2020/2025	145	50
Altro.....	19	6	2007	13	4
Totale Debito in Peso indicizzati al CER.....	Ps. 16.617	USD 5.578		Ps. 17.258	USD 5.970
Debito in Peso					
Buoni del Tesoro della Previdenza Sociale ⁽⁷⁾	Ps. 318	USD 107	2005	Ps. 318	USD 110
<i>Boconba</i>	83	28	2007/2017	55	19
<i>Patacones</i> ⁽⁸⁾	53	18	2005/2006	53	18
Altro.....	96	32	2011/2012	108	37
Totale Debito in Peso.....	Ps. 550	USD 185		Ps. 534	USD 185
Debito in valute estere					
Eurobond ⁽⁹⁾					
Euro.....	-	USD 2.084	n/d	-	USD 1.834
Dollari.....	-	683	n/d	-	683
Franchi svizzeri.....	-	237	n/d	-	208
Yen.....	-	20	n/d	-	19
Totale Eurobond.....	-	3.024		-	2.744
Prestiti multilaterali (IADB-Banca Mondiale).....	-	837	2022	-	821
Prestiti bilaterali					
Dollari.....	-	84	n/d	-	85
Yen.....	-	43	n/d	-	40
Euro.....	-	12	n/d	-	11
Totale prestiti bilaterali.....	-	140		-	136
Obbligazioni Legge N° 12.973.....	-	41	2012	-	43
Totale Debito in valute estere.....	-	USD 4.042		-	USD 3.744
Totale Indebitamento.....	-	USD 9.805		-	USD 9.898

* Dati preliminari.

- (1) Esclusi gli interessi arretrati.
- (2) Il debito non denominato in dollari è stato convertito in dollari ai fini della presente tabella utilizzando i tassi di cambio in vigore al 31 dicembre 2004 e al 30 giugno 2005, a seconda del caso.
- (3) Gli importi del debito indicizzati al CER includono il CER pari a 1,54 al 31 dicembre 2004 e 1,63 al 30 giugno 2005.
- (4) Riflette gli importi dovuti al Governo Federale a seguito dell'emissione di Bogar da parte del Fondo di Sviluppo Provinciale ai creditori della Provincia. Si veda "Conversione del Debito Provinciale (Bogar)" al paragrafo b.1.9.3.
- (5) Riflette gli importi dovuti al Governo Federale a seguito dell'emissione di Boden per riscattare le obbligazioni quasi-valuta emesse dalla Provincia. Si veda "Programma di Unificazione Monetaria (Boden 2011)" al paragrafo b.1.9.3.
- (6) Include pagamenti in contanti effettuati dal Governo Federale durante il 2004 (capitalizzati al 31 dicembre 2004 sulla base del OFP 2004) e il rifinanziamento del servizio di debito relativo ai prestiti multilaterali pagati dal Governo Federale per conto della Provincia, per un totale di valore nominale di 1.081 milioni di Peso.
- (7) Rappresenta i titoli emessi dalla Provincia all'IPS. La Provincia è tenuta per legge a consolidare questa voce nei propri bilanci a far data, al più tardi, dal 1 gennaio 2007, data in cui questi titoli cesseranno di apparire come debito consolidato.
- (8) Informazioni fornite dal Banco Provincia.
- (9) Queste obbligazioni, che hanno varie scadenze originarie, restano soggette alla sospensione dei pagamenti di capitale e di interessi da parte della Provincia.

Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia.

b.1.9.3 Debito denominato in Peso indicizzati al CER

Conversione di debito provinciale (Bogar)

Nell'agosto 2002, il Governo Federale ha emanato un decreto in cui si stabilivano le procedure per la ristrutturazione degli obblighi di debito di tutte le province, ivi inclusa la Provincia, nonché i termini e le condizioni dei *Bogar* emessi dal Fondo di Sviluppo Provinciale in favore di creditori provinciali. In tal modo, la Provincia ha potuto beneficiare dei termini più favorevoli previsti dai *Bogar* rispetto a quelli previsti dalle proprie obbligazioni allora in circolazione, tra i quali: scadenze più lunghe (2018), conversione della valuta in Peso, tassi di interesse più bassi (2%), e rimborso in più rate (156, dopo un periodo di pre-ammortamento di 36 mesi). La Provincia indirettamente garantisce il pagamento sui *Bogar* fino ad un importo pari al 15% delle entrate in copartecipazione a cui ha diritto.

Nel 2003, la Provincia e il Governo Federale hanno sottoscritto due accordi per la conversione del debito della Provincia, pari approssimativamente a 7,5 miliardi di Peso, in un ammontare equivalente di *Bogar*. Il primo di questi due accordi, firmato nell'aprile 2003, si riferisce al debito della Provincia detenuto da istituti bancari e finanziari, e ad una parte delle obbligazioni provinciali in circolazione. Il secondo accordo, firmato nel luglio 2003, si riferisce a tutte le restanti obbligazioni provinciali. Nell'aprile 2004, la Provincia ha sottoscritto un accordo supplementare con il Governo Federale, ai sensi del quale essa, operando per conto di varie sue municipalità, ha convertito il debito municipale, pari a circa 34 milioni di Peso, in un ammontare equivalente di *Bogar*. Nel contesto di questi scambi, il Banco Provincia ha portato in adesione 1,3 miliardi di Peso in obbligazioni provinciali ricevute nel luglio 2001 in relazione al trasferimento di una parte del proprio portafoglio prestiti alla Provincia, conformemente alla Legge N° 12.726. Si veda "Fondo Recupero Prestiti" al paragrafo b.1.7.

Il Governo Federale ha diritto di trattenere fino al 15% dei trasferimenti legati al regime di copartecipazione, per coprire il 98% dei pagamenti effettuati in virtù dei *Bogar* emessi nelle predette tre conversioni e fino al 100% di tali trasferimenti per coprire il restante 2% dei pagamenti.

Al 31 dicembre 2004, l'ammontare in linea capitale dei *Bogar* emessi per il debito della Provincia convertito nell'ambito di tali scambi ammontava approssimativamente a 11,7 miliardi di Peso (incluso il CER accumulato a quella data). Sebbene i primi pagamenti di capitale sui *Bogar* fossero dovuti nel marzo 2005, il Governo Federale, dal giugno 2003, ha trattenuto una parte dei pagamenti da esso dovuti alla Provincia sulla base del regime di copartecipazione fiscale, al fine di cancellare l'interesse maturato dall'ottobre 2002.

I *Bogar* non rientrano tra le Obbligazioni Esistenti e non sono, pertanto, oggetto dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio.

Programma di Unificazione Monetaria (Boden 2011)

Nel 2001, mancando risorse sufficienti per finanziare le spese correnti a causa della drammatica riduzione della base monetaria derivante dalla crisi economica, la Provincia ha emesso la prima serie di obbligazioni del tesoro quasi-valuta, i *Patacones*, per un ammontare complessivo di 614,7 milioni di Peso. Questi titoli quasi-valuta sono stati ampiamente accettati in sostituzione della valuta a corso legale, anche per il

pagamento di imposte federali e provinciali. A partire dal novembre 2001, la Provincia ha emesso una nuova serie di *Patacones* per un ammontare complessivo di circa 2,7 miliardi di Peso, al fine di finanziare il riacquisto della serie originaria di *Patacones* e l'adempimento di certi altri obblighi di pagamento.

Nel marzo 2003, il Governo Federale ha messo in atto un programma, noto come *Programa de Unificación Monetaria* (Programma di Unificazione Monetaria, o PUM), per il riacquisto di diversi titoli quasi-valuta federali e provinciali, ivi inclusi i *Patacones* emessi dalla Provincia. Il riacquisto dei *Patacones* è avvenuto nel corso del 2003 attraverso una delle seguenti modalità:

- le autorità fiscali provinciali accettavano *Patacones* per l'adempimento degli obblighi fiscali provinciali; oppure
- il Governo Federale riacquistava i *Patacones* e compensava i possessori con Peso, emettendo obbligazioni note come *Boden 2011*, a favore della Banca Centrale.

Al 31 dicembre 2003, data di scadenza stabilita dal Governo Federale per il processo di riacquisto della quasi-valuta, il 99% dell'ammontare in linea capitale complessivo di 2,7 miliardi di Peso di *Patacones* era stato riacquistato, mediante la sostituzione con *Boden 2011*. La Provincia è tenuta a rimborsare al Governo Federale qualsiasi pagamento effettuato da quest'ultimo in relazione ai *Boden 2011* emessi in cambio dei *Patacones*. Il Governo Federale ha diritto di trattenere l'importo di qualsiasi pagamento a titolo di rimborso dovuto dalla Provincia per trasferimenti in regime di copartecipazione delle imposte federali, da effettuarsi a favore della Provincia. Al 31 dicembre 2004, l'ammontare in linea capitale complessivo dei *Boden 2011* era di circa 2,5 miliardi di Peso.

I *Boden 2011* non rientrano tra le Obbligazioni Esistenti e non sono, pertanto, oggetto dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio.

Programma di Finanziamento Ordinato (PFO)

Nel febbraio 2002, il Governo Federale, le province, tra cui la Provincia, e la Città di Buenos Aires hanno sottoscritto un accordo nazionale relativo ai rapporti finanziari e ai principi fondanti il sistema di copartecipazione alle imposte federali, ai sensi del quale le province si sono impegnate a ridurre i propri squilibri fiscali ed a raggiungere un assetto finanziario ordinato. Secondo tale accordo, il Governo Federale si è impegnato ad offrire assistenza finanziaria alle province conformemente a quanto previsto dal PFO, ai sensi del quale il Governo Federale ha sottoscritto accordi fiscali bilaterali con diverse province, tra cui la Provincia. In virtù di tali accordi bilaterali:

- il Governo Federale, avvalendosi del Fondo di Sviluppo Provinciale, offre prestiti alle province che accettano di adottare misure di controllo della spesa e altre riforme amministrative. Tali prestiti possono essere utilizzati dalle province per ridurre, tra l'altro, il disavanzo fiscale;
- le province si impegnano a conformarsi a tutte le condizioni finanziarie a cui è soggetto il Governo Federale in virtù degli accordi di finanziamento con le istituzioni di credito multilaterali; e
- Le province si impegnano a :
 - non contrarre alcuna forma di nuovo indebitamento pubblico, fatta eccezione per i processi di ristrutturazione del debito approvati dal Governo Federale;
 - non emettere alcun nuovo titolo di debito quasi-valuta;
 - ridurre il proprio indebitamento non finanziario (ad esempio, crediti commerciali o altri crediti);
 - fissare obiettivi fiscali mensili o trimestrali; e
 - garantire i rimborsi dei prestiti, cedendo al Governo Federale i propri diritti di ricevere i pagamenti delle imposte federali in copartecipazione ai sensi dell'accordo.

La Provincia ha sottoscritto accordi bilaterali PFO con il Governo Federale ogni anno dal 2002 al 2004. A seguito di questi accordi, la Provincia ha ottenuto in prestito 295,0 milioni di Peso dal Fondo di Sviluppo Provinciale nel 2002, 510,5 milioni di Peso nel 2003 e 707,1 milioni di Peso nel 2004. I termini e le condizioni di ciascuno di questi prestiti prevedono quanto segue:

- l'importo del capitale è indicizzato al CER ed ammortizzato in 36 rate mensili consecutive, da corrispondersi dopo un periodo di pre-ammortamento di 12 mesi;
- l'interesse matura ad un tasso fisso annuo determinato sulla base dei livelli annuali di riduzione del disavanzo fiscale che varia dal 2% al 3%; e
- l'interesse è pagabile mensilmente e l'interesse maturato durante l'anno di esborso viene capitalizzato fino al 31 dicembre di tale anno.

Gli accordi PFO prevedono altresì il rifinanziamento degli obblighi di pagamento provinciali verso i finanziatori multilaterali. In virtù di tali accordi, il Governo Federale rimborsa i finanziatori multilaterali per conto della Provincia. Sebbene la Provincia sia obbligata a rimborsare il Governo Federale per questi pagamenti secondo termini sostanzialmente simili a quelli dei PFO 2004, la Provincia non ha rimborsato il Governo Federale per importi corrisposti ai finanziatori multilaterali per suo conto negli anni 2002, 2003 e 2004. Per quanto concerne i pagamenti effettuati dal Governo Federale negli anni 2002 e 2003, il Governo Federale e la Provincia hanno concordato di compensare gli obblighi di pagamento della Provincia con gli obblighi di rimborso a favore della Provincia relativi ai trasferimenti scaduti di imposte federali in copartecipazione. Si veda "*Accordo di compensazione del debito e accordo PFO integrativo 2004*". Riguardo ai pagamenti effettuati dal Governo Federale ai finanziatori multilaterali nel 2004, la Provincia rimborserà il Governo Federale conformemente ai termini PFO 2004 sopra descritti, eccetto che per gli interessi, che matureranno ad un tasso annuo del 4%.

Accordo di compensazione del debito e accordo PFO integrativo 2004

Nel giugno 2004, la Provincia ha sottoscritto un accordo di compensazione del debito con il Governo Federale che ha fissato i reciproci obblighi di debito al 31 dicembre 2002, ad eccezione degli obblighi della Provincia verso il Governo Federale relativi al pagamento del debito ai finanziatori multilaterali al 31 agosto 2002. In virtù di tale accordo, il Governo Federale doveva alla Provincia circa 192,6 milioni di Peso, composti prevalentemente da trasferimenti scaduti di entrate fiscali federali in copartecipazione, relativi alle imposte riscosse dal Governo Federale in obbligazioni federali, mentre la Provincia doveva al Governo Federale approssimativamente 157,6 milioni di Peso, consistenti in anticipi sui pagamenti di imposte federali in copartecipazione e in rimborsi del debito ai finanziatori multilaterali effettuati dal Governo Federale per conto della Provincia. La compensazione ha portato ad un ammontare netto dovuto dal Governo Federale alla Provincia di circa 35,0 milioni di Peso.

A seguito del perfezionamento dell'accordo di compensazione del debito nel giugno 2004, il Governo Federale e la Provincia hanno convenuto di sottoscrivere un accordo integrativo all'accordo PFO 2004 (l'**"Accordo PFO integrativo"**), ai sensi del quale le parti rivedranno i reciproci obblighi di pagamento del debito per il 2002 e il 2003 che non erano stati inclusi nell'accordo di compensazione del debito, tenendo conto dell'importo di 35,0 milioni di Peso netti dovuti dal Governo Federale alla Provincia in conformità all'accordo di compensazione del debito del giugno 2004. Sebbene l'Accordo PFO integrativo debba ancora essere sottoscritto, la Provincia stima che esso risulterà in un ammontare netto dovuto dalla Provincia al Governo Federale di circa 284,9 milioni di Peso, al 31 dicembre 2003. La Provincia prevede di corrispondere questo importo al Governo Federale secondo i termini del prestito effettuato alla Provincia in virtù dell'accordo PFO 2004, eccetto gli interessi, che matureranno ad un tasso annuo del 4%.

Obbligazioni per le piccole e medie imprese

Nel maggio 2000, la Provincia ha attuato un programma di supporto finanziario per le piccole e medie imprese in difficoltà finanziarie rispetto a prestiti bancari non rimborsati concessi dal Banco Provincia. Attraverso questo programma, una piccola o media impresa che presentasse tutti i requisiti poteva prorogare la scadenza del suo prestito a 15, 20 o 25 anni acquistando obbligazioni provinciali senza cedola denominate in dollari, emesse dalla Provincia ("**Obbligazioni per le piccole e medie imprese**") depositando tali obbligazioni presso il Banco Provincia quale garanzia per il rimborso dei propri prestiti. Alla scadenza, la Provincia riscatterà le Obbligazioni per le piccole e medie imprese, che verranno cancellate. Le piccole e medie imprese partecipanti

possono essere escluse da questo programma nel caso di due mancati pagamenti consecutivi in relazione ai rispettivi prestiti. In questo caso, le Obbligazioni per le piccole e medie imprese concesse in garanzia per i prestiti scaduti saranno riscattate dalla Provincia al valore corrente in quel momento.

Al 31 dicembre 2004, l'ammontare in linea capitale complessivo delle Obbligazioni per le piccole e medie imprese in circolazione era di 137 milioni di Peso così che, se tutte le piccole e medie imprese partecipanti fossero state escluse dal programma e tutte le Obbligazioni per le piccole e medie imprese fossero state riscattate al 31 dicembre 2004, avrebbero obbligato la Provincia a pagare circa 12 milioni di Peso al Banco Provincia, a quella data.

Le Obbligazioni per le piccole e medie imprese non rientrano tra le Obbligazioni Esistenti e non sono, pertanto, oggetto dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio

Obbligazioni di consolidamento del debito (Boconba 11.192)

Nel 1991, la Provincia ha emesso obbligazioni a favore di una serie di ricorrenti che avevano agito in sede legale ed erano risultati vittoriosi contro la Provincia o le sue municipalità prima del 1 aprile 1991, a soddisfazione delle rispettive pretese. Queste obbligazioni, note come *Boconba 11.192*, hanno una scadenza a sedici anni e sono state denominate in dollari o in Peso a scelta del ricorrente. Le *Boconba 11.192* denominate in dollari sono produttive di interessi ad un tasso che si basa sul LIBOR, mentre quelle denominate in Peso sono produttive di interessi in conformità al *Tasa Encuesta*. *Tasa Encuesta* indica il tasso di interesse locale argentino applicato ai conti di risparmio denominati in Peso secondo quanto disposto dalla Comunicazione della banca Centrale "A" 1828, Punto 1, del 25 aprile 1991. In cambio dei pagamenti effettuati dalla Provincia in relazione a qualsiasi *Boconba* emesso per gli obblighi delle proprie municipalità, la Provincia trattiene una somma corrispondente prelevata dal trasferimento delle imposte provinciali in copartecipazione da effettuarsi alle rispettive municipalità.

A causa del processo di pesificazione, l'ammontare in linea capitale in circolazione delle *Boconba 11.192* denominate in dollari è stato convertito in Peso indicizzato al CER, al tasso di cambio di 1,4 Peso per un dollaro, ed il tasso di interesse è stato fissato al 4%. Ai possessori di *Boconba 11.192* denominati in dollari è stata offerta la possibilità di scambiare queste obbligazioni con nuove obbligazioni provinciali denominate in dollari a tasso variabile, con scadenza decennale. Scegliendo questa opzione, le scadenze originarie per il pagamento di interessi e capitale sarebbero state posticipate. Si veda "*Obbligazioni Legge N° 12.973*" al paragrafo b.1.9.5.

Le *Boconba 11.192* per un ammontare in linea capitale complessivo pari a 95,8 milioni di Peso (composto da 91,6 milioni di Peso di *Boconba 11.192* denominate in Peso e 4,2 milioni di Peso di *Boconba 11.192* pesificate), sono stati scambiate con *Bogar* in base alla conversione del debito provinciale.

La Provincia ha sospeso i pagamenti sia sulle *Boconba* denominate in Peso, sia su quelle pesificate, con effetto dal 31 dicembre 2001. La Provincia ha ripreso i pagamenti sulle *Boconba* denominate in Peso nell'agosto 2003, e su quelle pesificate nel febbraio 2005.

La Provincia stima che, al 31 dicembre 2004, l'ammontare in linea capitale complessivo in circolazione delle *Boconba 11.192* fosse pari a circa 79,2 milioni di Peso, composti da 11,6 milioni di Peso in *Boconba 11.192* pesificate e 67,6 milioni di Peso in *Boconba 11.192* originariamente denominate in Peso.

Le *Boconba 11.192* non rientrano tra le Obbligazioni Esistenti e non sono, pertanto, oggetto dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio.

b.1.9.4 Debito denominato in Peso

Buoni del Tesoro per la Previdenza Sociale

Dal 1996 al 2002, l'IPS ha registrato eccedenze finanziarie complessivamente pari a circa 474 milioni di Peso. La Provincia ha trattenuto tali eccedenze per finanziare il proprio disavanzo e, in cambio, ha emesso obbligazioni a favore dell'IPS ("**Buoni del Tesoro per la Previdenza Sociale**") quale corrispettivo del debito finanziario della Provincia verso l'IPS, dovuto alle eccedenze trattenute. Sebbene la Provincia registri queste obbligazioni come debito a breve termine, in quanto hanno scadenza annuale, sulla base della legislazione provinciale la parte non rimborsata di queste obbligazioni è rinnovata automaticamente ogni 365 giorni.

Al fine di coprire il disavanzo operativo dell'IPS risultante da maggiori spese associate ad un programma di pensionamento anticipato attuato nel 2001, la Provincia ha riacquistato circa 104 milioni di Peso di Buoni del Tesoro per la Previdenza Sociale nel 2003 e 51 milioni di Peso nel 2004. La Provincia prevede che i restanti Buoni del Tesoro per la Previdenza Sociale saranno riacquistati entro il 2008. Tuttavia, la Provincia è tenuta, ai sensi della Legge sulla Responsabilità Finanziaria, a consolidare i risultati dell'IPS nei bilanci a partire, al più tardi, dal 1° gennaio 2007, data dalla quale questi buoni del tesoro saranno considerati come debito ai fini dei bilanci consolidati della Provincia.

A far data dal 31 dicembre 2004, l'ammontare in linea capitale complessivo non rimborsato dei Buoni del Tesoro per la Previdenza Sociale era approssimativamente di 318 milioni di Peso.

I Buoni del Tesoro per la Previdenza Sociale non rientrano tra le Obbligazioni Esistenti e non sono, pertanto, oggetto dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio

Obbligazioni di consolidamento del debito (Boconba 12.836)

Nel 2001, la Provincia ha stabilito le procedure per il consolidamento degli obblighi di pagamento della Provincia verso i ricorrenti vittoriosi in azioni legali contro la Provincia o le sue municipalità, promosse a seguito di eventi occorsi dal 1 aprile 1991 al 30 novembre 2001. Tali procedure sono volte a consentire alla Provincia l'emissione di obbligazioni fino ad un ammontare complessivo in linea di capitale pari al 15% delle entrate della Provincia (le "Boconba 12.836").

Le Boconba 12.836 sono state emesse nel novembre 2001 con una scadenza a 16 anni. Sono denominate in Peso e sono produttive di interessi in conformità al *Tasa Encuesta*. L'interesse maturato viene capitalizzato nel periodo di 72 mesi immediatamente successivo alla data dell'interesse ed è successivamente pagabile mensilmente. L'ammontare del capitale (interessi capitalizzati inclusi) sarà pagabile in 120 rate mensili consecutive, a partire dal 30 dicembre 2007.

Al 31 dicembre 2004 l'ammontare in linea capitale complessivo in circolazione di tali obbligazioni era di circa 15,6 milioni di Peso.

Il 26 ottobre 2004, la Corte Suprema dell'Argentina ha dichiarato tale processo di consolidamento del debito non attuabile in quanto differiva dal regime di consolidamento del debito nazionale per i seguenti punti:

- non prevedeva l'opzione del pagamento per contanti;
- le obbligazioni provinciali avevano una scadenza più lunga di quelle del consolidamento del debito nazionale; e
- prevedeva un limite massimo per l'ammontare complessivo delle obbligazioni provinciali.

Il Parlamento provinciale sta attualmente valutando proposte di legge che prevedono la modifica del processo di consolidamento del debito per adeguare le condizioni di tale processo a quelle previste per il debito nazionale.

Le Boconba 12.836 non rientrano tra le Obbligazioni Esistenti e non sono, pertanto, oggetto dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio.

Fondo Fiduciario Federale per le Infrastrutture Regionali

Nel 1997, il Governo Federale ha creato il *Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional* ("**Fondo Fiduciario Federale per le Infrastrutture Regionali**", o "FFFIR") al fine di finanziare i progetti per le infrastrutture provinciali ed altre opere pubbliche, con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico regionale ed incrementare la produttività economica nazionale. La Provincia ha sottoscritto quattro accordi con il FFFIR per un ammontare complessivo di circa 74,5 milioni di Peso al fine di finanziare il miglioramento della rete stradale pubblica e la ristrutturazione e l'ampliamento di un porto nell'ambito della Provincia. Al 31 dicembre 2004, la Provincia aveva ricevuto approssimativamente 44,5 milioni di Peso in virtù di questi accordi e l'ammontare complessivo dovuto era pari a circa 41,4 milioni di Peso.

Fondo per la Trasformazione dei Settori Pubblici Provinciali

Nel 1993, il Governo Federale ha creato il *Fondo para la Transformación del Sector Público* (“**Fondo per la Trasformazione dei Settori Pubblici Provinciali**”, o “**FTSP**”) allo scopo di concedere prestiti per il finanziamento delle riforme fiscali, della ristrutturazione del personale e del miglioramento delle funzioni del settore pubblico. Nel 2003, il FTSP ha concesso alla Provincia un prestito decennale di 6 milioni di Peso, garantito dalle entrate fiscali federali in regime di copartecipazione, per finanziare investimenti in servizi nei settori della sanità pubblica, della sicurezza e dell’istruzione.

Obbligazioni del Banco Municipal de La Plata

In conformità alla legislazione provinciale, nel dicembre 2004 la Provincia ha emesso obbligazioni provinciali con scadenza ad 8 anni per un ammontare di 50 milioni di Peso a favore del Banco Provincia al fine di compensare quest’ultimo per l’assunzione delle passività del Banco Municipal de la Plata, a seguito dell’acquisizione del Banco Municipal de la Plata da parte di Banco Provincia. Si veda “*Acquisizioni e dismissioni—Banco Municipal de La Plata*” al paragrafo b.1.10. In virtù di tale accordo, la Provincia rimborserà le obbligazioni utilizzando i pagamenti in regime di copartecipazione cui ha diritto la municipalità di La Plata. Se i pagamenti di tali obbligazioni superano tali importi in copartecipazione, la municipalità di La Plata sarà tenuta al rimborso della maggior somma corrisposta dalla Provincia, attingendo dalle proprie risorse.

I primi pagamenti relativi a queste obbligazioni sono stati interamente finanziati con i pagamenti in copartecipazione delle imposte provinciali cui aveva diritto la municipalità di La Plata. La Provincia stima, sulla base dei pagamenti in copartecipazione delle imposte provinciali attuali e future, che questi importi saranno sufficienti a finanziare i pagamenti futuri di capitale e di interessi su queste obbligazioni.

Le obbligazioni del Banco Municipal de la Plata non rientrano tra le Obbligazioni Esistenti e non sono, pertanto, oggetto dell’Invito Globale e dell’Offerta di Scambio.

b.1.9.5 Debito denominato in valuta estera

Eurobond

Dal 1995, la Provincia ha emesso diversi tipi di titoli di debito in varie valute sui mercati dei capitali internazionali, tra cui i titoli emessi in virtù del programma di *euro medium-term notes* avente un ammontare pari a 3,2 miliardi di dollari introdotto nel 1998 (“**Programma EMTN**”).

Sebbene gli Eurobond potessero essere scambiati con i *Bogar*, conformemente a quanto previsto dalla offerta di scambio del debito provinciale, solo il 10% dell’ammontare complessivo in linea capitale degli Eurobond in circolazione è stato portato in adesione. Dal gennaio 2002, gli Eurobond sono stati soggetti alla sospensione dei pagamenti dichiarata dalla Provincia.

Al 31 dicembre 2004,

- l’ammontare complessivo in linea capitale degli Eurobond in circolazione denominati in dollari era pari a circa 682,9 milioni di dollari, con scadenze che variavano dal marzo 2002 al marzo 2010;
- l’ammontare complessivo in linea capitale degli Eurobond in circolazione denominati in euro era pari a circa 1.529,2 milioni di euro, con scadenze che variavano dal luglio 2002 al luglio 2006;
- l’ammontare complessivo in linea capitale degli Eurobond in circolazione denominati in yen era pari a circa 2.080,0 milioni di yen, con scadenza a maggio 2003; e
- l’ammontare complessivo in linea capitale degli Eurobond in circolazione denominati in franchi svizzeri era pari a circa 268,3 milioni di franchi svizzeri, con scadenza ad ottobre 2003.

Al 31 dicembre 2004 l’ammontare complessivo in linea capitale degli Eurobond in circolazione, espresso in dollari, era pari a circa 3,0 miliardi di dollari.

Tutte le Obbligazioni Esistenti sono Eurobond.

Finanziamenti multilaterali

La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (“**Banca Mondiale**”) e la Inter-American Development Bank (“**IADB**”) hanno concesso diverse linee di credito per finanziare numerosi progetti nella Provincia, tra cui: la costruzione di strade, le infrastrutture della rete idrica e fognaria, le riforme della pubblica amministrazione, dell’istruzione e della sanità. L’ultima data di scadenza di questi finanziamenti è fissata per l’anno 2022. Nella maggior parte dei casi, i finanziamenti sono concessi al Governo Federale, il quale li mette poi a disposizione degli organi o enti provinciali competenti.

Al 31 dicembre 2004, la Provincia aveva ottenuto 24 finanziamenti multilaterali, dei quali quattro sono prestiti concessi direttamente alla Provincia e garantiti dal Governo Federale; i restanti 20 sono accordi di prestito integrativi concessi al Governo Federale. Ai sensi degli accordi di prestito integrativi, il Governo Federale agisce non in qualità di garante ma quale diretto obbligato, mentre la Provincia è obbligata a rimborsare il Governo Federale per i pagamenti effettuati. In conformità ad entrambi i tipi di accordo, l’obbligo della Provincia di rimborsare il Governo Federale per eventuali pagamenti effettuati ai creditori multilaterali (sia in veste di obbligato diretto sia in veste di garante) è garantito da una porzione dei trasferimenti delle imposte in regime di copartecipazione. Inoltre, attraverso ulteriori accordi di prestito integrativi, gli importi dei quattro finanziamenti concessi dalla IADB e dalla Banca Mondiale sono stati messi a disposizione delle municipalità.

Al 31 dicembre 2004, l’ammontare in linea capitale non rimborsato dovuto alla Banca Mondiale e alla IADB era pari complessivamente a 837 milioni di dollari (con scadenza ultima al 2022, come sopra indicato).

Nel marzo 2005, la Banca Mondiale ha concesso alla Provincia un prestito diretto supplementare, per un ammontare totale pari a 200 milioni di dollari, con un’opzione per la Provincia di incrementare l’ammontare totale del prestito di ulteriori 150 milioni di dollari. Questo ammontare supplementare è condizionato al conseguimento, da parte della Provincia, di specifici obiettivi fiscali e al positivo completamento della prima fase di un progetto globale per le infrastrutture provinciali, consistente in un potenziamento della rete idrica della Provincia, della rete fognaria urbana e della rete stradale, da finanziarsi con i fondi del prestito.

Si precisa che la Provincia non intrattiene rapporti diretti con il Fondo Monetario Internazionale. Rapporti diretti con il Fondo Monetario Internazionale sono, invece, intrattenuti dal Governo Federale.

Prestiti e finanziamenti bilaterali

Gli stati membri dell’OCSE hanno concesso prestiti o finanziamenti alla Provincia, per vari scopi. Tali prestiti o finanziamenti comprendono:

- prestiti bilaterali dai governi di Italia e Spagna;
- finanziamenti concessi da Credit Lyonnais e garantiti da COFACE, l’organismo francese per le importazioni/esportazioni; e
- finanziamenti ottenuti dall’Export-Import Bank del Giappone (“**JEXIM**”) e dalla Banca Giapponese per la Cooperazione Internazionale (“**JBIC**”), entrambe organismi dello Stato giapponese.

Tutti i predetti finanziamenti sono stati concessi alla Provincia per finanziare l’importazione di attrezzature necessarie all’erogazione di servizi pubblici essenziali.

Il Governo Federale garantisce gli obblighi di pagamento della Provincia derivanti da questi prestiti e finanziamenti. Qualsiasi pagamento effettuato dal Governo Federale in forza di tale garanzia è coperto dalle entrate fiscali relative al regime di copartecipazione dovute alla Provincia.

La Provincia è attualmente inadempiente in relazione a tali prestiti e finanziamenti, i cui interessi non vengono corrisposti dal dicembre 2001. La Provincia ha autorizzato il Governo Federale a condurre per suo conto le trattative per la ristrutturazione di tali prestiti e finanziamenti, che la Provincia stima avverrà dopo la ristrutturazione degli Eurobond.

Obbligazioni Legge N° 12.973

Nel 2002, a seguito della pesificazione dell'indebitamento provinciale e municipale denominato in dollari retti dal diritto argentino, la Provincia ha offerto ai possessori di tali titoli di debito l'opzione di convertirli con nuove obbligazioni denominate in dollari con scadenza a 10 anni, note come Obbligazioni Legge N° 12.973. In virtù di questa opzione, tutte le obbligazioni *Caja de Profesionales* in circolazione (emesse dalla Provincia nel 2000), il 29,6% delle obbligazioni *Boconba* in circolazione e meno dell'1% delle obbligazioni *Bocanoba* in circolazione sono state convertite in obbligazioni Legge N° 12.973. Alla data del 31 dicembre 2004, l'ammontare complessivo in linea capitale in circolazione, relativo alle obbligazioni Legge N° 12.973 era di 123 milioni di Peso.

Le Obbligazioni Legge N° 12.973 non rientrano tra le Obbligazioni Esistenti e non sono, pertanto, oggetto dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio.

b.1.10 Banco Provincia

Presentazione generale

Banco Provincia, fondata nel 1822, è la banca più antica dell'America Latina. Essa si attesta come la seconda banca in Argentina in termini di depositi totali e la terza in termini di attivo, con depositi pari a 13,0 miliardi di Peso (che rappresentano il 10,0% della base totale dei depositi in Argentina) ed un attivo totale di 21,0 miliardi di Peso alla data del 30 giugno 2005. La Provincia ha il controllo totale di Banco Provincia.

Banco Provincia è un ente pubblico autonomo (*entidad autárquica*) gestito da un consiglio d'amministrazione nominato dal Governatore della Provincia, dietro approvazione del Senato provinciale. Banco Provincia opera in qualità di agente finanziario della Provincia e riscuote per essa le imposte e i diritti provinciali. L'istituto ha inoltre ricevuto dalla Provincia l'incarico in esclusiva di effettuare pagamenti e, in particolare, si occupa di versare gli stipendi, le pensioni e le indennità al personale della pubblica amministrazione, oltre ai pagamenti ai creditori della Provincia stessa.

In linea con lo statuto di Banco Provincia, approvato con decreto legge provinciale N° 9.434/79, la Provincia garantisce tutti i depositi e le passività di Banco Provincia. Tuttavia, poiché la natura specifica, l'ambito e gli aspetti procedurali degli obblighi della Provincia coperti dalla garanzia non sono espressamente definiti in detto decreto legge, la Provincia ritiene che la propria sia una garanzia indiretta ed accessoria, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento provinciale. Pertanto, i creditori di Banco Provincia che cercano di far valere la garanzia devono esperire infruttuosamente tutti i mezzi legali di tutela previsti nei confronti di Banco Provincia, prima di poter richiedere il pagamento alla Provincia in ragione della garanzia.

Banco Provincia è uno dei più importanti fornitori di servizi bancari generali, commerciali e di sportello in Argentina, con sedi amministrative nelle città di La Plata e Buenos Aires ed una rete locale costituita da 359 filiali situate in tutto il territorio provinciale e nella Città di Buenos Aires. Banco Provincia offre inoltre finanziamenti commerciali e prodotti internazionali attraverso la rete di uffici esteri situati in Brasile, Uruguay, Panama, Cile, Spagna, Stati Uniti (New York) e le isole Cayman, in cooperazione con circa 150 banche corrispondenti in tutto il mondo.

Banco Provincia opera prevalentemente con soggetti privati e piccole e medie imprese, pur offrendo comunque una vasta gamma di prodotti a grandi aziende nei settori agricolo, industriale, commerciale e terziario. Banco Provincia fornisce alle imprese i servizi di credito tradizionali tra i quali il credito all'esportazione, il finanziamento di progetti e quello commerciale; ai privati sono invece offerti credito al consumo, mutui ipotecari ed un'ampia varietà di ulteriori prodotti e servizi, come ad esempio, carte di credito e di debito, sportelli automatici ed altri sistemi di prelievo automatizzato. Attraverso il Grupo Bapro S.A. e le sue filiali, Banco Provincia offre anche una serie di altri prodotti e servizi finanziari e di investimento, quali polizze assicurative, *leasing*, investimenti in strumenti finanziari e fondi comuni.

Quadro normativo

Banco Provincia è esonerato dal rispetto della normativa bancaria e finanziaria argentina, in virtù di un accordo sottoscritto tra la Provincia e il Governo Federale nel 1859. Tuttavia, l'istituto aderisce spontaneamente alla normativa nazionale che disciplina il settore finanziario, assoggettandosi, pertanto, alle normative bancarie adottate dalla Banca Centrale, comprese quelle che stabiliscono i requisiti relativi al capitale minimo, ai requisiti

di solvibilità e liquidità, e sottoponendosi ai poteri di vigilanza della Banca Centrale. In ragione della condizione speciale di cui gode in qualità di ente pubblico autonomo, Banco Provincia non è assoggettato ad alcuna imposta di carattere federale o di altro tipo.

Banco Provincia partecipa al *Fondo de Garantía para los Depósitos* (“**Fondo di garanzia per i depositi**” o “**FGD**”) dal 1997. Il FGD è un sistema assicurativo per i depositi bancari creato da una legge federale del 1995 e gestito da *Seguros de Depósitos S.A.* (“**SEDESA**”), una società sottoposta al controllo congiunto del Governo Federale (attraverso la Banca Centrale) e di un fondo creato dagli istituti finanziari partecipanti al sistema. Il sistema assicurativo per i depositi copre tutti i depositi in Peso e in valuta estera, detenuti presso conti di deposito liberi, conti di risparmio e depositi a termine, con varie limitazioni ed eccezioni. La copertura prevista da questo sistema assicurativo è limitata a 30.000 Peso per ciascun titolare di conto di deposito.

Il FGD è finanziato con contributi mensili allo stesso destinati, ovvero con prestiti mensili versati alla SEDESA da parte degli istituti finanziari partecipanti. Pertanto, Banco Provincia contribuisce con un importo fisso pari allo 0,015% dei propri depositi giornalieri medi, calcolati e contribuiti su base mensile, e con un importo variabile sulla base della misura del proprio attivo. L’importo variabile non può superare il 100% del contributo fisso.

Informazioni finanziarie generali

Le seguenti informazioni finanziarie generali sono state tratte dai bilanci di Banco Provincia certificati da Price Waterhouse & Co. per i periodi di seguito indicati.

	Al 31 dicembre					Al 30 giugno
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Dati dello stato patrimoniale						
(in milioni di Peso)						
Attivo						
Contanti e crediti da banche ⁽¹⁾	621	220	437	1.791	1.528	1.717
Obbligazioni statali e commerciali ⁽²⁾	1.494	2.071	6.106	9.533	9.927	10.504
Prestiti netti.....	8.160	6.923	8.150	3.396	4.223	4.927
Altri crediti da attività di intermediazione finanziaria.....	2.387	1.400	4.534	3.094	2.566	1.329
Immobilizzazioni materiali.....	446	426	906	867	822	807
Altre attività ⁽³⁾	1.153	1.066	1.341	2.238	1.980	1.673
Totale attivo	14.261	12.106	21.474	20.919	21.046	20.957
Passivo						
Depositi.....	9.498	6.095	7.826	10.207	11.693	13.005
Passività da attività di intermediazione finanziaria.....	2.776	4.052	10.160	9.037	7.720	6.455
Passività varie.....	106	61	55	45	36	55
Riserve.....	42	29	406	157	134	123
Prestiti subordinati ⁽⁴⁾	491	488	—	—	—	—
Voci in attesa di classificazione.....	85	216	184	401	337	201
Totale passivo	12.998	10.941	18.631	19.847	19.920	19.839
Totale Patrimonio Netto	1.263	1.165	2.843	1.072	1.126	1.118
Totale Patrimonio Netto e passività	14.261	12.106	21.474	20.919	21.046	20.957
Dati del conto economico						
Entrate finanziarie.....	1.201	1.052	5.249	1.003	1.418	915
Spese finanziarie.....	(732)	(782)	(3.682)	(1.649)	(838)	(551)
Riserva per perdite da prestiti.....	(163)	(76)	(990)	(205)	(9)	(44)
Entrate nette da servizi.....	360	336	365	304	291	158
Plusvalenza (minusvalenza) su attività di intermediazione finanziaria.....	—	—	360	108	—	—
Spese amministrative.....	(681)	(654)	(856)	(780)	(763)	(426)
Plusvalenza (minusvalenza) su spese amministrative.....	—	—	21	—	—	—
Utile netto (perdita) su attività di intermediazione finanziaria.....	(15)	(124)	467	(1.219)	100	52
Profitti vari netti.....	25	26	(672)	(444)	(38)	22
Plusvalenza (minusvalenza) su altre operazioni.....	—	—	(136)	2	—	—
Utile netto (perdite).....	10	(98)	(341)	(1.661)	62	74

(1) Comprende 954 milioni di Peso in conti correnti in Peso e in dollari di Banco Provincia presso la Banca Centrale nel 2003 e 1.084 milioni di Peso nel 2004, rispetto a 26 milioni di Peso relativi a quegli stessi conti nel 2002.

(2) Comprende *Boden* 2012 ricevuti dal Governo Federale nel 2002 e *Bogar* ricevuti in relazione alla conversione del debito provinciale nel 2003, rispettivamente pari, al 30 giugno 2005, a 1,3 miliardi di Peso e 8,0 miliardi di Peso. Si veda “*Conversione del Debito Provinciale (Bogar)*” al paragrafo b.1.9.3.

(3) Comprende immobilizzazioni immateriali, investimenti in altri enti, vari altri prestiti e attività in attesa di classificazione.

(4) Rappresenta i buoni del Tesoro statunitensi (registrati al valore di mercato) detenuti da Banco Provincia come garanzia reale per due prestiti subordinati concessi da Banco Provincia all’ente per la distribuzione dell’energia elettrica e all’autorità per la gestione della rete stradale della Provincia. Banco Provincia ha assunto la proprietà di queste obbligazioni conformemente all’Accordo sulla Compensazione del Debito sottoscritto nel novembre 2002 tra Provincia e Banco Provincia. Si veda “—*Fonti di Provvista—Accordo di compensazione del debito*”.

Fonte: Banco Provincia

Impatto delle misure adottate durante la crisi economica

Limitazioni sui prelievi da depositi

Con l’acuirsi della crisi economica in Argentina e la crescente possibilità di una potenziale svalutazione nel 2001, la fiducia nel settore bancario ha cominciato a diminuire, innescando una corsa al ritiro dei depositi monetari durante quell’anno. Alla data del 31 dicembre 2001, i depositi totali di Banco Provincia (in Peso e dollari) erano diminuiti del 35,8% rispetto ai livelli del 31 dicembre 2000. Per ridurre la minaccia di un

crollo del settore bancario, nel dicembre 2001 e nel febbraio 2002 il Governo Federale ha imposto rigide limitazioni alla possibilità di effettuare prelievi dai depositi.

Le restrizioni imposte dal *corralito* e dal *corralón* hanno protetto le banche da ulteriori massicci prelievi, riducendo così il fenomeno della fuga dei capitali. Tuttavia, queste limitazioni hanno condotto anche ad una grave riduzione di tutte le attività commerciali e finanziarie nel Paese, aggravando seriamente la contrazione economica in atto: la tensione ha acuito una situazione di malcontento e la crisi politica, fino a pervenire alla fine anticipata del mandato del Presidente De La Rúa.

Pesificazione

In seguito alla pesificazione di depositi e prestiti a tassi diversi (nota come “pesificazione asimmetrica”), le banche argentine, tra cui Banco Provincia, hanno registrato perdite che riflettevano la differenza tra le attività e passività pesificate. Per compensare le perdite sofferte dalle banche (in base ai rispettivi bilanci al 31 dicembre 2001), il Governo Federale ha emesso un nuovo strumento finanziario destinato agli istituti di credito, noto come *Boden Compensation* (*Boden 2007* e *Boden 2012*). Per lo stesso motivo, il Governo Federale ha emesso nel maggio 2002 un nuovo tipo di obbligazione, nota come *Boden Copertura* (*Boden 2012*), al fine di compensare le banche per le perdite in cui erano incorse (sulla base dei dati risultanti dai loro bilanci al 31 dicembre 2001) il cui ammontare rifletteva eventuali eccedenze delle rimanenti passività, denominate in valuta estera, non soggette alla pesificazione, rispetto all’attivo rimanente, denominato in valuta estera, non soggetto a pesificazione.

Al 30 giugno 2005, Banco Provincia ha iscritto *Boden 2007*, che ha diritto di ricevere, per un valore tecnico (come da normativa della Banca Centrale) di 226 milioni di Peso e ha ricevuto *Boden 2012* per un valore tecnico di 1,3 miliardi di Peso.

I diversi tassi di cambio applicati alla conversione di depositi e prestiti denominati in valuta estera hanno portato ad un sostanziale decremento dell’attivo delle banche rispetto al passivo, provocando gravi perdite ai danni delle banche stesse. Questa disparità in termini di tassi di cambio, unitamente alla crescita dei portafogli dei prestiti inesigibili delle banche e alla diminuzione del valore dei loro sostanziali investimenti in debito del Governo Federale, ha lasciato buona parte del settore di fatto insolvente.

Allentamento delle limitazioni durante la ripresa economica

Con la ripresa della domanda di Peso, nell’autunno 2002, si è ridotta la fuga di capitali dall’economia argentina e dal suo sistema bancario; per questo motivo, nel novembre 2002, il Governo Federale ha potuto eliminare tutte le restrizioni imposte ai depositi liberi. Allo stesso modo, nell’aprile 2003 ai titolari di conti di deposito è stato consentito il prelievo dai propri depositi a termine.

Alcuni titolari di conti di deposito hanno scelto di non ritirare i propri depositi per preservare il valore d’inizio del conto nella valuta originaria, nella speranza di poter avviare un’azione legale contro il Governo Federale e gli istituti finanziari. Le limitazioni ai prelievi non sono più in vigore.

Attivo consolidato

Alla data del 30 giugno 2005 l’attivo di Banco Provincia era pari complessivamente a circa 21,0 miliardi di Peso, che riflettono un aumento del 46,9% e un attivo consolidato di 14,3 miliardi di Peso riferito alla data del 31 dicembre 2000. In seguito alle misure adottate dal Governo Federale nel 2002 e nel 2003, la struttura dell’attivo di Banco Provincia è cambiata rispetto ai periodi precedenti alla crisi, con l’effetto di una maggiore esposizione verso il settore pubblico argentino e, in particolare, verso il Governo Federale. Alla data del 30 giugno 2005, l’esposizione di Banco Provincia verso il settore pubblico era complessivamente pari a circa 12,2 miliardi di Peso, che rappresentano circa il 58,1% del suo attivo consolidato a tale data.

La tabella qui di seguito illustra l’esposizione totale di Banco Provincia verso il settore pubblico argentino, nazionale e provinciale, alle date indicate.

Esposizione di Banco Provincia nei confronti del settore pubblico

	al 31 dicembre 2004	al 30 giugno 2005
	(in milioni di Peso)	
Titoli di Stato	9.749	10.376
<i>Bogar</i>	7.687	8.000
<i>Boden</i> 2012	1.262	1.266
Obbligazioni alla pari Brady ⁽¹⁾	192	--
Obbligazioni <i>discount</i> Brady ⁽¹⁾	40	--
Obbligazioni <i>Discount</i> denominate in dollari	—	194
Obbligazioni <i>Discount</i> denominate in euro	—	16
Obbligazioni <i>Discount</i> denominate in Peso	—	19
Obbligazioni del Banco Municipal de La Plata	—	54
<i>Letras</i> della Banca Centrale	402	746
<i>Notas</i> della Banca Centrale	57	61
Altri titoli	109	21
Altri crediti derivanti dalle attività di intermediazione finanziaria	785	491
<i>Boden</i> 2007	442	226
<i>Boden</i> 2012	15	15
Banca Centrale	184	180
Obbligazioni alla pari Brady ⁽¹⁾	144	--
Obbligazioni <i>Discount</i> denominate in dollari	—	70
Prestiti al settore pubblico	1.073	1.067
Provincia di Buenos Aires e municipalità	430	430
Prestiti nazionali garantiti	594	618
Altri prestiti	49	19
Altre Attività	249	252
<i>Bogar</i> ⁽²⁾	174	179
<i>Boden</i> 2012 ⁽²⁾	75	73
Totale	11.856	12.187

(1) Le obbligazioni Brady *par* e *discount* sono state portate in adesione nel gennaio 2005 a seguito dell'offerta di scambio del Governo Federale in cambio di 83,5 milioni di dollari in contanti e nuove obbligazioni federali *discount* denominate in dollari rette dal diritto dello Stato di New York. Al 30 giugno 2005, l'ammontare complessivo in linea capitale delle nuove obbligazioni *discount* ricevute in cambio delle obbligazioni Brady *par* e *discount* era di 30,2 milioni di Peso.

(2) Queste obbligazioni sono classificate separatamente dai titoli di Stato, in quanto garantiscono parte dell'indebitamento del Banco Provincia verso BICE mediante un fondo di garanzia ai sensi di un contratto per la ristrutturazione dell'indebitamento stipulato tra Banco Provincia e BICE. Si veda "—*Fonti di provvista— Altre passività*".

Fonte: Banco Provincia.

Le *Bogar* sono registrate nei bilanci di Banco Provincia al rispettivo valore tecnico, calcolato al valore residuo del titolo, cui si sommano gli interessi maturati. Nel mese di settembre 2004, la Provincia ha costituito il *Fondo de Sostén del Valor de los Bonos Garantizados (Bogar)* ("Fondo a supporto del valore delle obbligazioni garantite" (*Bogar*)) ai sensi della legislazione provinciale, per fornire a Banco Provincia un flusso di cassa supplementare rispetto alle *Bogar*, a partire dal 2004 e fino alla scadenza delle stesse. In conformità alla legislazione provinciale, Banco Provincia ha compensato l'importo che la Provincia era tenuta a trasferirgli nel 2004 portando a capitale 50 milioni di Peso dei 62 milioni di utili netti di Banco Provincia per il 2004, mentre la Provincia trasferirà al Fondo ulteriori 168 milioni di Peso nel 2007, 156 milioni di Peso nel 2008, 144 milioni di Peso per il periodo dal 2009 al 2015 e 120 milioni di Peso nel 2016. In cambio, Banco Provincia è tenuto per legge a trasferire alla Provincia una parte del proprio utile netto, per un ammontare pari ai flussi di cassa che sono e saranno forniti dal Fondo ogni anno. In seguito ai flussi di cassa supplementari forniti dal Fondo, il valore tecnico delle *Bogar* detenute da Banco Provincia corrisponde al rispettivo valore attuale al 31 dicembre 2004.

Portafoglio prestiti

La tabella qui di seguito illustra il portafoglio prestiti di Banco Provincia, per tipologia di cliente, alle date indicate:

Portafoglio prestiti di Banco Provincia per tipologia di cliente

	Al 31 dicembre				Al 30 giugno	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
			<i>(in milioni di Peso)</i>			
Pubblico ⁽¹⁾	2.397	3.049	5.100	1.067	1.073	1.067
Finanziario ⁽²⁾	202	146	319	237	147	278
Privato ⁽³⁾	7.029	3.977	3.361	2.796	3.705	4.182
Totale.....	9.628	7.172	8.780	4.100	4.925	5.527
Riserve ⁽³⁾	(1.468)	(249)	(630)	(704)	(702)	(600)
Totale Prestiti netti.....	8.160	6.923	8.150	3.396	4.223	4.927

(1) Riflette il trasferimento dei prestiti effettuato dal settore pubblico provinciale al Governo Federale in cambio di *Bogar* nel contesto del processo di conversione del debito provinciale nel 2003, come descritto di seguito.

(2) Include i prestiti forniti da altri istituti bancari e finanziari.

(3) Riflette il trasferimento del portafoglio prestiti in sofferenza di Banco Provincia alla Provincia nel 2001, come descritto di seguito.

Fonte: Banco Provincia.

Alla data del 31 dicembre 2001, il portafoglio prestiti di Banco Provincia al lordo del fondo per perdite su crediti è diminuito del 25,5% rispetto al 31 dicembre 2000, principalmente a causa del netto calo dei prestiti erogati al settore privato. Questo declino è attribuibile prevalentemente al trasferimento, da parte di Banco Provincia alla Provincia, del suo portafoglio di prestiti in sofferenza (conformemente alle norme di classificazione della Banca Centrale) in cambio di obbligazioni emesse dalla Provincia. Si veda “*Fondo Recupero Prestiti*” al paragrafo b.1.7.

Alla data del 31 dicembre 2002, il portafoglio prestiti al lordo del fondo per perdite su crediti è aumentato del 22,4% rispetto al 31 dicembre 2001 (malgrado un calo del 15,5% nei prestiti al settore privato) in particolare a causa dell'aumento del 67,3% del valore in Peso dei prestiti al settore pubblico alla data del 31 dicembre 2002, rispetto al 31 dicembre 2001. Questa variazione deriva dalla pesificazione di tali prestiti ad un tasso di 1,4 Peso per 1 dollaro.

La diminuzione del 15,5% nei prestiti al settore privato dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2002 è derivata prevalentemente da:

- la quasi assenza di accensione di nuovi prestiti durante quel periodo, attribuibile alla crisi economica; e
- i maggiori incassi da parte di Banco Provincia su prestiti e crediti, durante il periodo, attraverso diversi piani di cancellazione del debito intesi a far fronte alla crisi di liquidità che affligge l'intero sistema finanziario argentino.

Conseguentemente alla pesificazione dei prestiti al settore pubblico (al tasso di cambio di 1,4 Peso per 1 dollaro), alla indicizzazione al CER e al CVS dei prestiti pesificati, alla diminuzione dei finanziamenti al settore privato ed al trasferimento del portafoglio prestiti in sofferenza alla Provincia, nel 2001 e nel 2002 la composizione del portafoglio prestiti di Banco Provincia è cambiata notevolmente rispetto al 2000, poiché la percentuale dei prestiti concessi al settore pubblico è cresciuta dal 24,9% del portafoglio prestiti lordi totali al 31 dicembre 2000, al 58,1% del portafoglio prestiti lordi totale al 31 dicembre 2002.

Banco Provincia ha registrato un calo del 53,3% nel portafoglio prestiti lordi nel 2003 rispetto al 2002, in seguito principalmente al trasferimento del proprio portafoglio di prestiti al settore pubblico, nell'ambito del programma provinciale di conversione del debito attuato dal Governo Federale. Si veda “*Conversione del Debito Provinciale (Bogar)*” al paragrafo b.1.9.3.

Nel 2004, il portafoglio prestiti lordi di Banco Provincia è aumentato del 20,1% rispetto al livello del 31 dicembre 2003; ciò è dipeso principalmente dall'aumento del 32,5% dei prestiti al settore privato alla data del 31 dicembre 2004, rispetto al 31 dicembre 2003. L'incremento dei prestiti al settore privato è dovuto principalmente ad un aumento dei prestiti agli individui attraverso prestiti flessibili al consumo, in particolare

nella seconda metà dell'anno, in concomitanza di un'accelerazione della ripresa economica argentina. Nel 2004, sono stati concessi circa 170.000 prestiti al consumo, per un ammontare complessivo di 751 milioni di Peso.

Inoltre, nel 2004 Banco Provincia ha sottoscritto due accordi con la Provincia per offrire accesso al credito a tassi agevolati sia al settore manifatturiero che a quello agricolo. In virtù di tali programmi, noti come *Fuerza Pyme* e *Fuerza Campo*, la Provincia sovvenziona una parte dell'interesse che Banco Provincia richiede alle aziende in questi settori, riducendo il tasso di interesse a carico dei mutuatari. Con il programma "*Fuerza Pyme*", Banco Provincia si aspetta di concedere in prestito circa 300 milioni di Peso nel 2005 per il finanziamento del capitale d'esercizio e per favorire l'acquisto di beni strumentali da parte di piccole e medie imprese in questi settori. Il programma "*Fuerza Campo*" contempla l'assistenza al credito con circa 100 milioni di Peso nel 2005, da destinarsi principalmente alla ricostituzione delle mandrie di bestiame nella Provincia.

Fonti di provvista

Storicamente, la principale fonte della provvista di Banco Provincia è rappresentata dai depositi, in particolar modo da quelli del settore privato. Tuttavia, in seguito alla crisi economica argentina, Banco Provincia si è orientato sempre più verso fonti alternative di finanziamento, tra cui la Banca Centrale. Si veda "*—Impatto delle misure adottate durante la crisi economica*". In seguito alla crisi, la percentuale delle passività totali rappresentate dai depositi è diminuita dal 73,1% il 31 dicembre 2000 al 58,7% al 31 dicembre 2004, mentre le passività derivanti dalle attività di intermediazione finanziaria, tra cui prevalentemente i meccanismi di finanziamento temporaneo offerti dalla Banca Centrale durante la crisi ed il finanziamento fornito dalle banche estere, sono aumentate passando dal 21,4% delle passività totali al 31 dicembre 2000, al 38,8% al 31 dicembre 2004. Alla data del 31 dicembre 2004 l'ammontare complessivo dei depositi era pari a 11,7 miliardi di Peso. Alla data del 30 giugno 2005, i depositi rappresentavano il 65,5% del totale delle passività.

Depositi

La tabella qui di seguito illustra l'evoluzione, per settore, dei depositi totali di Banco Provincia.

Evoluzione dei depositi di Banco Provincia (2000-2005)

	Al 31 dicembre				Al 30 giugno	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	<i>(in milioni di Peso)</i>					
Settore pubblico non finanziario	1.139	862	1.378	2.523	4.410	5.195
Settore finanziario	21	75	45	86	60	72
Settore privato non finanziario	8.338	5.158	6.403	7.598	7.223	7.738
Conti correnti ⁽¹⁾	535	715	861	1.228	1.635	1.764
Conti di risparmio	1.087	1.114	600	919	1.498	1.834
Depositi a termine fisso	6.479	2.937	2.053	3.246	2.959	3.256
Altro ⁽²⁾	177	352	2.255	1.705	1.034	783
Interessi maturati, adeguamenti e differenze di quotazione pagabili ⁽³⁾ ..	60	40	634	500	97	101
Totale	9.498	6.095	7.826	10.207	11.693	13.005

(1) Conti infruttiferi.

(2) A partire dal 31 dicembre 2002, questa voce include i depositi rinegoziati conformemente al "*corralón*".

(3) A partire dal 31 dicembre 2002, questa voce include l'indicizzazione al CER sui depositi rinegoziati.

Fonte: Banco Provincia.

Malgrado le misure adottate tra la fine del 2001 e l'inizio del 2002, per tutelare la liquidità delle banche, gli istituti finanziari argentini, compreso il Banco Provincia, in questo periodo hanno continuato a registrare un calo nei depositi, attribuibile prevalentemente ai provvedimenti giudiziari d'urgenza ("*amparos*") che disponevano la restituzione dei depositi denominati in valuta estera e la conversione dei depositi in obbligazioni federali create dal Governo Federale. All'inizio della seconda metà del 2002, tuttavia, i depositi di Banco Provincia hanno registrato una significativa ripresa in un contesto macro-economico di maggior fiducia, susseguente alla stabilizzazione dell'inflazione. Alla data del 30 giugno 2005, i depositi ammontavano complessivamente a 13,0 miliardi di Peso.

Provvedimenti giudiziari (Amparos)

Al 30 giugno 2005, Banco Provincia aveva rimborsato 1,9 miliardi di Peso ai depositanti che hanno richiesto il valore originario dei propri depositi ai rispettivi istituti finanziari, in conformità ai provvedimenti

giudiziari che definivano incostituzionali le limitazioni sui prelievi. In considerazione del fatto che Banco Provincia era obbligato a restituire tali depositi utilizzando i tassi di cambio in vigore alla data del rimborso, conformemente alla normativa della Banca Centrale, Banco Provincia ha registrato in totale 766 milioni di Peso come “attivo immateriale” per la differenza tra gli importi dei rimborsi indicati nelle pronunce giudiziarie ed il saldo del deposito annotato al tasso di conversione di 1,40 Peso per un dollaro, indicizzato al CER. Questo importo viene ammortizzato entro un arco temporale di 60 mesi; alla data del 30 giugno 2005 il saldo di questo attivo immateriale ammontava a 450 milioni di Peso.

Compensazione dei depositanti

Per compensare i titolari di conti di deposito del processo di pesificazione e della rinegoziazione dei rispettivi depositi, nel corso del 2002 e 2003 il Governo Federale ha offerto agli stessi l'opportunità di convertire detti depositi rinegoziati in diversi tipi di strumenti finanziari emessi dallo stesso Governo Federale.

Se un titolare di un conto di deposito sceglieva di ricevere questi strumenti finanziari in cambio dei propri depositi, l'istituto finanziario doveva acquistare l'ammontare corrispondente degli strumenti finanziari in questione dal Governo Federale, per poi consegnarli al depositante. Agli istituti finanziari era consentito pagare per questi strumenti finanziari con tipologie specifiche di attivo (titoli o prestiti al settore pubblico), ovvero attraverso fondi forniti dalla Banca Centrale, secondo un meccanismo di assistenza temporanea garantito dalle stesse tipologie di attivo. In virtù di tale programma di conversione, Banco Provincia ha acquistato, complessivamente 666 milioni di dollari in *Boden* (*Boden 2005*, *Boden 2006*, *Boden 2012* e *Boden 2013*) denominati in dollari e 6,4 milioni di *Boden* (*Boden 2007*) denominati in Peso.

Nell'aprile 2003, il Governo Federale ha ritirato le misure restrittive d'emergenza sui prelievi dai depositi, offrendo ai titolari di conti di deposito rimanenti (ovvero coloro che avevano preferito non richiedere strumenti finanziari in cambio dei propri depositi rinegoziati), l'opportunità di ritirare questi depositi interamente o in parte. Alla data del 30 giugno 2005 i depositi rinegoziati detenuti da Banco Provincia ammontavano a 489 milioni di Peso.

Finanziamento da parte della Banca Centrale

Durante la crisi, la Banca Centrale si è avvalsa del proprio potere per fornire assistenza finanziaria temporanea agli istituti finanziari argentini, al fine di gestire le carenze di liquidità di questi stessi istituti, provocate dalla corsa al ritiro, e dal conseguente congelamento, dei depositi, come pure dalla pesificazione asimmetrica di attività e passività finanziarie. Banco Provincia è tenuto a rimborsare la Banca Centrale per le somme ottenute in virtù dell'assistenza finanziaria temporanea entro il 28 marzo 2003 (vale a dire 4,4 miliardi di Peso) in 70 rate mensili di pari valore, in Peso indicizzato al CER. Al 30 giugno 2005 l'indebitamento totale non rimborsato di Banco Provincia verso la Banca Centrale, in relazione all'assistenza finanziaria temporanea, ammontava a circa 4,0 miliardi di Peso (di cui 457 milioni di Peso costituiti da indicizzazioni al CER). Gli importi non rimborsati maturano un interesse al tasso annuale del 3,5% e sono garantiti per un ammontare complessivo di prestiti garantiti, ricevuti nell'ambito del programma di conversione del debito federale e di *Bogar* pari al 125% dell'ammontare non rimborsato.

La Banca Centrale ha diritto di prorogare questo rimborso fino a 120 mesi con il consenso di un nuovo comitato nominato dal Governo Federale nel 2003, per supervisionare la completa riorganizzazione del sistema finanziario. I tempi del rimborso, tuttavia, non possono superare la vita media utile delle attività che garantiscono il rimborso stesso. Nel giugno 2003 Banco Provincia ha chiesto una proroga del piano di rimborso dei propri obblighi contratti in virtù dell'assistenza finanziaria temporanea, portandolo a 120 mesi. Ad oggi, la proroga non è stata approvata. Di conseguenza, da marzo 2004 Banco Provincia ha effettuato pagamenti rateali di capitale e interessi in adempimento dei propri obblighi contratti in virtù dell'assistenza finanziaria temporanea conformemente al piano iniziale su 70 mesi.

Indebitamento esterno

La tabella qui di seguito illustra, per fonte, i finanziamenti in valuta estera forniti a Banco Provincia da istituti finanziari che si trovano fuori dall'Argentina.

Finanziamenti in valuta estera forniti a Banco Provincia

Fonte	Al 31 dicembre				Al 30 giugno	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	<i>(in milioni di dollari)</i>					
Euro-certificati di deposito (a breve termine).....	54	—	—	—	—	—
Finanziamenti commerciali (a breve termine).....	439	129	134	115	13	3
Finanziamenti overnight e a breve termine.....	603	196	142	125	9	8
Linee interbancarie (a medio termine).....	6	3	—	—	—	—
Finanziamenti garantiti (a breve termine) ⁽¹⁾	645	591	558	570	425	21
Finanziamenti garantiti (a medio termine).....	59	—	—	—	—	—
Obbligazioni a tasso variabile (lungo termine) ⁽²⁾	19	16	13	12	7	6
Cambiali commerciali U.S.A.	100	40	26	25	14	13
Finanziamenti a medio termine.....					113	78
Totale.....	1.925	975	873	847	581	129

(1) Finanziamenti ottenuti attraverso operazioni di pronti contro termine in cui buoni del tesoro degli Stati Uniti sono utilizzati come garanzia reale.

(2) Valore attuale netto delle obbligazioni per un ammontare in linea capitale di 122 milioni di dollari.

Fonte: Banco Provincia.

In seguito alla cancellazione o ristrutturazione di diverse passività finanziarie e commerciali del Banco Provincia nel periodo successivo alla crisi economica, l'indebitamento esterno del Banco Provincia si è ridotto circa del 93,3% tra il dicembre del 2000 e il giugno del 2005.

Accordo di compensazione del debito

Nel novembre 2002, la Provincia e il Banco Provincia hanno sottoscritto un Accordo di Compensazione del debito in virtù del quale le parti hanno compensato i reciproci obblighi di debito per un ammontare pari a circa 1,0 miliardi di Peso. Si veda “*Evoluzione dei conti pubblici: 2000-2005—Confronto tra il risultato finanziario del 2002 e il risultato finanziario del 2001*” al paragrafo b.1.8.

Altre passività

Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (“BICE”) ha concesso una proroga a Banco Provincia in relazione a diversi prestiti, al fine di fornire il finanziamento per diversi progetti di investimento dei clienti di Banco Provincia. Nel luglio 2003, per ridurre i tassi di interesse e prorogare i termini di questi prestiti, Banco Provincia e BICE hanno sottoscritto un accordo per la ristrutturazione dell'indebitamento non rimborsato di Banco Provincia verso BICE, una percentuale del quale è garantita dalle *Bogar* e dalle *Boden*, mediante un fondo di garanzia. L'accordo prevede che Banco Provincia rimborserà gli importi dovuti a BICE coerentemente con la durata media delle attività date in garanzia. Tuttavia, nel luglio 2004, Banco Provincia ha prepagato una parte di detto debito e, alla data del 30 giugno 2005, la somma complessiva del debito dovuto da Banco Provincia a BICE ammontava a 263 milioni di Peso.

Liquidità e posizione finanziaria

La seguente tabella illustra i rapporti di liquidità di Banco Provincia alle date indicate:

Rapporti di liquidità

	Al 31 dicembre				Al 30 giugno	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	<i>(in percentuale)</i>					
Cassa ed equivalenti di liquidità / Depositi	6,54	3,61	5,58	17,55	13,07	13,20
Prestiti netti / Attività.....	57,22	57,19	37,95	16,24	20,07	23,51

Fonte: Banco Provincia.

La tabella di seguito riportata illustra i rapporti relativi all'adeguatezza patrimoniale di Banco Provincia alle date indicate:

Rapporti relativi all'adeguatezza patrimoniale

	Al 31 dicembre					Al 30 giugno
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	<i>(in percentuale)</i>					
Patrimonio netto / Attività	8,86	9,62	13,24	5,12	5,35	5,33
Patrimonio netto / Prestiti	15,48	16,83	34,88	31,56	26,67	22,68

Fonte: Banco Provincia.

Tutto il sistema finanziario argentino è stato influenzato dalla crisi nazionale, compreso Banco Provincia, con una riduzione significativa del numero di operazioni effettuate e del giro d'affari globale. A seguito di ciò, Banco Provincia ha registrato perdite nette dal 2001 al 2003. Le perdite nette registrate nel 2003, che includono adeguamenti per gli anni precedenti, hanno impedito a Banco Provincia di rispettare determinati coefficienti tecnici richiesti dalla Banca Centrale in quell'anno. Nel 2004 Banco Provincia ha posto in essere un piano a breve termine per ridurre i costi finanziari e le spese diverse dagli stipendi, per aumentare i ricavi ricorrendo ad una politica commerciale aggressiva per servizi e prestiti, ed, infine, per accrescere in misura rilevante il recupero dei prestiti. Detto piano ha cominciato a produrre risultati nel maggio 2004, momento in cui Banco Provincia ha iniziato a produrre utili su base mensile, consentendo in tal modo all'istituto di registrare un utile netto per il 2004.

Acquisizioni e dismissioni

Banco Municipal de La Plata

Nel mese di aprile 2003, Banco Provincia si è accordato con il Banco Municipal de La Plata e con la municipalità di La Plata per assumere una parte delle attività e delle passività del Banco Municipal de La Plata. La municipalità di La Plata ha accettato di compensare Banco Provincia per eventuali perdite che potrebbe subire a seguito di tale operazione. La Banca Centrale ha autorizzato Banco Provincia ad acquisire le 18 filiali operative del Banco Municipal de La Plata. Si veda "Obbligazioni del Banco Municipal de La Plata" al paragrafo b.1.9.4.

B.2 INTERMEDIARI E ALTRI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELL'OFFERTA DI SCAMBIO O NELL'INVITO GLOBALE

b.2.1 Dealer Manager

La Provincia ha incaricato Citigroup Global Markets, Inc. e le sue controllate di agire per conto della Provincia in qualità di Dealer Manager in relazione all'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio è parte. La Provincia corrisponderà al Dealer Manager un compenso per l'attività di sollecitazione delle adesioni all'Invito Globale da quest'ultimo svolta. Tale compenso sarà calcolato prevalentemente sulla base dell'ammontare in valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione. Per una descrizione di tali compensi, si veda la successiva sezione H. Lo svolgimento delle funzioni di Dealer Manager è soggetto ad alcune condizioni. In particolare, la Provincia si è impegnata a indennizzare il Dealer Manager per certi rischi e responsabilità in relazione all'Invito Globale, anche ai sensi della legislazione federale degli Stati Uniti d'America in materia di diritto finanziario.

Il Dealer Manager ha informato la Provincia che potrebbe occasionalmente trovarsi in situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto all'Offerta di Scambio, poiché, in qualsiasi momento, potrebbe negoziare Obbligazioni Esistenti o altri strumenti finanziari emessi dalla Provincia per conto proprio o per conto di clienti, e potrebbe, pertanto, assumere esposizioni a lungo o a breve in Obbligazioni Esistenti o in altri strumenti finanziari della Provincia.

Inoltre nel corso dell'ordinaria attività di impresa, il Dealer Manager direttamente ovvero tramite società facenti parte del suo gruppo di riferimento, ivi incluso il Coordinatore della Raccolta e l'Exchange Agent, ha intrattenuto o in futuro potranno essere intrattenute relazioni d'affari in ragione delle quali il Dealer Manager o le società facenti parte del suo gruppo di riferimento hanno ricevuto o potranno ricevere un compenso in linea con la prassi di mercato.

b.2.2 Intermediari Incaricati

L'elenco degli intermediari incaricati della raccolta delle Adesioni (gli “**Intermediari Incaricati**”) è incluso nell'appendice m.7 al presente Documento di Offerta.

Le Schede di Adesione potranno pervenire agli Intermediari Incaricati anche per il tramite di altri Depositari, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, così come meglio specificato nel paragrafo c.5. Gli Intermediari Incaricati raccoglieranno le Schede di Adesione e le faranno pervenire al Coordinatore della Raccolta.

I Depositari possono rivolgere eventuali domande relative alle procedure di adesione e possono richiedere copie del Documento di Offerta e della Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati. Inoltre, sono a disposizione presso gli uffici degli Intermediari Incaricati i documenti indicati nella sezione N del presente Documento di Offerta. Per i servizi resi in tali qualità, gli Intermediari Incaricati percepiranno un compenso da parte del Dealer Manager, per conto dell'Offerente, nelle modalità ed entro i limiti descritti nel paragrafo h.1 del presente Documento di Offerta.

Gli Intermediari Incaricati potrebbero occasionalmente trovarsi in situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto all'Offerta di Scambio, poiché, in qualsiasi momento, potrebbero negoziare Obbligazioni Esistenti o altri strumenti finanziari emessi dalla Provincia per conto proprio o per conto di clienti, e potrebbero, pertanto, assumere esposizioni a lungo o a breve in Obbligazioni Esistenti o in altri strumenti finanziari della Provincia.

b.2.3 Depositari

Gli Obbligazionisti che non siano partecipanti diretti ai sistemi di gestione accentrata dovranno partecipare alla presente Offerta di Scambio attraverso la banca o altro intermediario presso il quale detengono le loro Obbligazioni Esistenti (il “**Depositario**”), il quale dovrà provvedere per loro conto all'espletamento delle procedure di adesione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo c.5. I Depositari non hanno alcun rapporto contrattuale con l'Offerente, né con il Dealer Manager, il Coordinatore della Raccolta, gli Intermediari Incaricati, l'Information Agent, l'Exchange Agent, il Luxembourg Exchange Agent e il *trustee*, bensì solo con gli Aderenti e sono il tramite attraverso cui gli Aderenti potranno partecipare all'Offerta di Scambio (salvo per gli Aderenti che siano partecipanti a un Sistema di Gestione Accentrata Designato). Per le attività svolte in tale qualità, in linea con la prassi di mercato, il Depositario avrà diritto a una commissione da parte del Dealer Manager per conto della Provincia, nelle modalità ed entro i limiti descritti nel paragrafo h.1.

b.2.4 Information Agent

La Provincia ha incaricato Bondholder Communications Group dello svolgimento di tutti i compiti propri dell'Information Agent relativamente all'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte), come descritti nel presente Documento di Offerta. Eventuali domande relative alle procedure di adesione e richieste di copie del Documento di Offerta e della Scheda di Adesione possono essere rivolte all'Information Agent al recapito indicato nell'ultima pagina del presente Documento di Offerta. Per i servizi resi in tale qualità, l'Information Agent percepirà un compenso da parte del Dealer Manager, per conto dell'Offerente, in linea con la prassi di mercato. Gli Obbligazionisti possono, inoltre, contattare i propri Depositari per ricevere assistenza in relazione all'Offerta di Scambio. In relazione all'Offerta di Scambio l'Information Agent non segnala alcuna potenziale ipotesi di conflitto di interessi.

b.2.5 Coordinatore della Raccolta

La Provincia ha incaricato Citibank N.A. (succursale di Milano) dello svolgimento di tutti i compiti propri del Coordinatore della Raccolta relativamente all'Offerta di Scambio, come descritti nel presente Documento di Offerta. I Depositari possono rivolgere eventuali domande relative alle procedure di adesione e possono richiedere copie del Documento di Offerta e della Scheda di Adesione al Coordinatore della Raccolta al recapito indicato nell'ultima pagina del presente Documento di Offerta. Inoltre, sono a disposizione presso gli uffici del Coordinatore della Raccolta i documenti indicati nella sezione N del presente Documento di Offerta. Per i servizi resi in tale qualità, il Coordinatore della Raccolta percepirà un compenso da parte del Dealer Manager, per conto dell'Offerente, nelle modalità ed entro i limiti descritti nel paragrafo h.1. Per informazioni su eventuali ipotesi di conflitto di interessi, si veda il paragrafo b.2.1.

b.2.6 Exchange Agent

La Provincia ha nominato Citibank N.A. (succursale di Londra) quale Exchange Agent in relazione all'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte). L'Exchange Agent avrà, tra l'altro, il compito di ricevere le Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Invito Globale attraverso i Sistemi di Gestione Accentrata Designati, nonché di trasferire le Nuove Obbligazioni agli Obbligazionisti aderenti all'Invito Globale secondo le modalità descritte nel paragrafo c.5.4. Per informazioni su eventuali ipotesi di conflitto di interessi, si veda il paragrafo b.2.1.

b.2.7 Luxembourg Exchange Agent

La Provincia ha nominato Dexia Banque Internazionale à Luxembourg S.A. quale Luxembourg Exchange Agent in relazione all'Invito Globale fino alla conclusione dell'Invito Globale. Il Luxembourg Exchange Agent svolge le sue funzioni in relazione all'offerta di scambio effettuata dalla Provincia in Lussemburgo nel contesto dell'Invito Globale, ma non svolge alcuna funzione in relazione all'Offerta di Scambio.

b.2.8 Trustee

The Bank of New York agirà quale Trustee in base all'Indenture relativo alle Nuove Obbligazioni. Per una descrizione dei compiti svolti dal Trustee si veda l'Indenture, di cui una traduzione non ufficiale è allegata al presente Documento di Offerta nell'appendice m.2.

C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO E MODALITÀ DI ADESIONE

C.1 CATEGORIA E QUANTITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO

L'Invito Globale e l'Offerta di Scambio hanno ad oggetto le Obbligazioni Esistenti, che includono tutti gli strumenti finanziari in circolazione appartenenti alle emissioni elencate a partire da pagina ii del presente Documento di Offerta nella Lista delle Obbligazioni Esistenti. Le Obbligazioni Esistenti sono tutte obbligazioni emesse dalla Provincia e non garantite.

Di seguito sono indicate le principali caratteristiche delle Obbligazioni Esistenti. In particolare, in relazione a ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti, sono indicati il numero ISIN, l'ammontare in valore nominale in circolazione, il taglio minimo e i mercati regolamentati presso cui tali obbligazioni sono quotate. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni Esistenti si rinvia alla Lista delle Obbligazioni Esistenti a partire da pagina ii del presente Documento di Offerta, nonché ai relativi regolamenti, i quali possono essere consultati presso gli uffici degli Intermediari Incaricati e del Coordinatore della Raccolta (il recapito del quale è indicato nell'ultima pagina del presente Documento di Offerta) e sono accessibili attraverso il sito internet "<https://bondexchange.citigroup.com/it/>".

Come più ampiamente descritto nelle sezioni E e I del presente Documento di Offerta, ogni Aderente può scegliere di ricevere ciascuno dei seguenti tipi di Nuove Obbligazioni in cambio delle Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione:

- Obbligazioni Par a Lungo Termine, denominate in dollari o euro;
- Obbligazioni Par a Medio Termine, denominate in dollari o euro (ferme restando le ipotesi di riparto descritte in "*Limiti all'emissione delle Nuove Obbligazioni*" nel paragrafo e.1.1 e nella sezione I);
- Obbligazioni Discount, denominate in dollari o euro (ferme restando le ipotesi di riparto descritte in "*Limiti all'emissione delle Nuove Obbligazioni*" nel paragrafo e.1.1 e nella sezione I).

L'ammontare in valore nominale di Nuove Obbligazioni che ciascun Aderente riceverà in cambio delle Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione dipenderà dal tipo di Obbligazioni Esistenti conferite e di Nuove Obbligazioni che l'Aderente avrà scelto di ricevere e sarà determinato come descritto nel paragrafo e.1.1.

Per informazioni sulle caratteristiche di ciascuna serie di Nuove Obbligazioni si veda il paragrafo e.2 e, in particolare, con riguardo alle procedure di modifica dei regolamenti delle Nuove Obbligazioni e dell'Indenture, "*Assemblee dei titolari, emendamenti e rinunce a diritti*" al paragrafo e.2.5.

L'ammontare in valore nominale complessivo di tutte le Obbligazioni Esistenti, espresso in dollari applicando per il debito non denominato in dollari i tassi di cambio in vigore al 20 settembre 2005, è pari a circa 2,7 miliardi di dollari, corrispondenti a circa 2,2 miliardi di euro (applicando i tassi di cambio alla stessa data). Pur non disponendo di dati certi, l'Offerente stima che l'ammontare in valore nominale di tali Obbligazioni Esistenti detenute in Italia rappresenti circa il 33% dell'ammontare in valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti in circolazione.

L'ammontare in valore nominale complessivo di Nuove Obbligazioni che saranno emesse a servizio dell'Invito Globale dipenderà, tra l'altro, dal livello di partecipazione degli Obbligazionisti all'Invito Globale, nonché dall'ammontare di Obbligazioni Par a Lungo Termine, Obbligazioni Par a Medio Termine e Obbligazioni Discount rispettivamente richieste. Ad esempio, nel caso in cui la totalità delle Obbligazioni Esistenti sia portata in adesione e le Obbligazioni Par a Medio Termine e le Obbligazioni Discount emesse a servizio dell'Invito Globale siano pari, rispettivamente, all'Ammontare Massimo di Obbligazioni Par a Medio Termine e all'Ammontare Massimo delle Obbligazioni Discount, l'ammontare in valore nominale complessivo delle Nuove Obbligazioni che verranno emesse nell'ambito dell'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte) sarà pari a 2,6 miliardi di dollari, corrispondenti a circa 2,1 miliardi di euro (applicando i tassi di cambio alla data del 20 settembre 2005). Si veda "*Stima relativa all'ammontare delle Nuove Obbligazioni in caso di partecipazione totalitaria e emissione di Obbligazioni Par a Medio Termine e Obbligazioni Discount nei limiti massimi previsti*" nel paragrafo e.1.1. Sempre a titolo esemplificativo, nel caso in cui la totalità delle

Obbligazioni Esistenti sia portata in adesione e non siano emesse Obbligazioni Discount (a causa della mancanza di richieste per tali obbligazioni), l'ammontare in valore nominale complessivo delle Nuove Obbligazioni emesse nell'ambito dell'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte) sarà pari a circa 3,1 miliardi di dollari (applicando i tassi di cambio alla data del 20 settembre 2005). Come descritto nel paragrafo e.1.1., l'ammontare in valore nominale delle Nuove Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito dell'Invito di Scambio sarà calcolato tenendo conto sia dell'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione sia dell'Ammontare Addizionale, vale a dire di un ammontare calcolato con riferimento agli interessi maturati e non pagati sulle Obbligazioni Esistenti portate in adesione.

Per alcuni esempi relativi alle modalità di calcolo del Corrispettivo, si veda l'allegato "Esempi di Corrispettivo" nell'appendice m.5.

La tabella seguente indica i mercati regolamentati presso i quali ciascuna serie delle Obbligazioni Esistenti è quotata.

Serie delle Obbligazioni Esistenti	Data di Emissione	Mercati Regolamentati
USD Zero Coupon due 2002	marzo 2001	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires, <i>Mercado Abierto Electrónico</i>
USD 12,50% due 2002	marzo 1999	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires, PORTAL*, <i>Mercado Abierto Electrónico</i>
EUR 7,875% due 2002	luglio 1998	Borsa del Lussemburgo
EUR 9% due 2002	settembre 2000	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires, PORTAL*, <i>Mercado Abierto Electrónico</i>
EUR 10,25% due 2003	gennaio 2001	Borsa del Lussemburgo
JPY 4,25% due 2003	maggio 2000	Borsa del Lussemburgo
USD 12,75% due 2003	luglio 2000	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires, PORTAL*, <i>Mercado Abierto Electrónico</i>
CHF 7,75% due 2003	ottobre 1996	Swiss Stock Exchange
EUR 10,375% due 2004	febbraio 2001	Borsa del Lussemburgo
EUR 9,75% due 2004	maggio 1999	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Francoforte, <i>Mercado Abierto Electrónico</i>
EUR 10% due 2004	luglio 2000	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires, PORTAL*, <i>Mercado Abierto Electrónico</i>
EUR 10,75% due 2005	marzo 2000	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires, <i>Mercado Abierto Electrónico</i>
EUR 10,625% due 2006	luglio 1999	Borsa di Francoforte, <i>Mercado Abierto Electrónico</i>
USD FRNs due 2006	settembre 2001	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires, <i>Mercado Abierto Electrónico</i>
USD 13,75% due 2007	agosto 2000	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires, PORTAL*, <i>Mercado Abierto Electrónico</i>
USD 13,25% due 2010	marzo 2000	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires, PORTAL*, <i>Mercado Abierto Electrónico</i>

*: PORTAL (*Private Offerings, Resales and Trading through Automated Linkages*) è un sistema di negoziazione elettronica creato e gestito dalla National Association of Securities Dealers, Inc. statunitense, sul quale possono essere negoziati da parte di determinate categorie di investitori professionali titoli collocati ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche.

c.1.1 Le Obbligazioni Esistenti

La seguente tabella individua le Obbligazioni Esistenti e indica per ciascuna di esse l'ammontare in valore nominale complessivo.

Al fine di compilare la Scheda di Adesione, l'Obbligazionista dovrà indicare l'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione e non l'ammontare del Corrispettivo, che sarà calcolato dalla Provincia sulla base del dato fornito dall'Aderente.

	Obbligazioni Esistenti	ISIN	Ammontare in valore nominale complessivo in circolazione (in milioni, nella valuta rilevante)⁽¹⁾	Taglio Minimo
1	USD Zero Coupon due 2002	XS 0125903772	USD 63.403.000 corrispondente a euro 52.110.627,11	USD 1.000
2	USD 12,5% due 2002	US 11942XAA37 US 11942WAA53	USD 111.004.000 corrispondente a euro 91.233.664,83	USD 1.000 USD 1.000.000
3	EUR 7,875% due 2002	XS 0088755375	EUR 78.171.000 corrispondente a dollari 95.110.655,70	EUR 1.000
4	EUR 9,0% due 2002	XS 0116709113	EUR 99.259.000 corrispondente a dollari 120.768.425,30	EUR 1.000
5	EUR 10,25% due 2003	XS 0123127507	EUR 294.990.000 corrispondente a dollari 358.914.333	EUR 1.000
6	JPY 4,25% due 2003	XS 0111764295	JPY 2.080.000.000 corrispondente a euro 15.319.586,68 e dollari 18.639.341,11	JPY 10.000.000
7	USD 12,75% due 2003	US 11942XAP06 US 11942WAP23	USD 80.333.000 corrispondente a euro 66.025.314,37	USD 1.000 USD 100.000
8	CHF 7,75% due 2003	CH 0005243701	CHF 267.050.000 corrispondente a euro 171.917.555,99 e dollari 209.172.090,37	CHF 5.000
9	EUR 10,375% due 2004	XS 0124395129	EUR 296.242.000 corrispondente a dollari 360.437.641,40	EUR 1.000
10	EUR 9,75% due 2004	DE 0003040408	EUR 173.785.000 corrispondente a dollari 211.444.209,50	EUR 1.000
11	EUR 10% due 2004	XS 0113550213	EUR 97.927.000 corrispondente a dollari 119.147.780,90	EUR 1.000
12	EUR 10,75% due 2005	DE 0004528450	EUR 309.986.000 corrispondente a dollari 377.159.966,20	EUR 1.000
13	EUR 10,625% due 2006	DE 0003138806	EUR 147.541.000 corrispondente a dollari 179.513.134,70	EUR 1.000
14	USD FRNs due 2006	XS 0136347183	USD 43.750.000 corrispondente a euro 35.957.918,96	USD 1.000
15	USD 13,75% due 2007	US 11942XAQ88 US 11942WAQ06	USD 119.416.000 corrispondente a euro 98.147.448,02	USD 1.000 USD 250.000
16	USD 13,25% due 2010	US 11942XAD75 US 11942WAD92	USD 263.479.000 corrispondente a euro 216.552.149,26	USD 1.000 USD 1.000

(1) I valori in valuta diversa da quella di denominazione sono calcolati in base ai tassi di cambio alla data del 20 settembre 2005.

Le medie dei prezzi di mercato rilevate per serie di Obbligazioni Esistenti negli ultimi dodici mesi (ove disponibili) sono indicate nel paragrafo e.1.3.

Rating

Il *rating* è la valutazione che un'agenzia di *rating*, in quanto operatore finanziario specializzato, attribuisce a un emittente o a un'emissione di strumenti finanziari determinati. Tale valutazione viene generalmente espressa in maniera sintetica, mediante l'utilizzo di un simbolo. Il "*rating* dell'emittente" fornisce una valutazione complessiva della solvibilità del soggetto che emette un determinato tipo di strumenti finanziari. Il *rating* relativo ad una particolare emissione di strumenti finanziari, invece, stima l'indice di probabilità, secondo l'agenzia di *rating*, che il capitale e gli interessi di tale specifica emissione siano pagati puntualmente. Il *rating* valuta esclusivamente il rischio di credito, cioè la probabilità che vengano effettuati puntualmente i pagamenti di capitale e interessi. Il *rating* non valuta, invece, altre tipologie di rischio, quali, ad esempio, il rischio di tasso, il rischio di cambio e il rischio di pagamento anticipato, le cui implicazioni sono rimesse alla valutazione dei singoli investitori.

Allo stato, non vi sono *rating* assegnate alle singole serie di Obbligazioni Esistenti e la Provincia non ritiene di chiedere l'emissione di un *rating* specifico per le serie di Nuove Obbligazioni.

Il 10 dicembre 2002, Standard and Poor's, nel rendere nota l'interruzione, su richiesta della Provincia, dei servizi di *rating* relativi a quest'ultima e al suo indebitamento, indicava, tra l'altro, che il più recente "*rating* emittente" assegnato alla Provincia e il più recente *rating* dell'indebitamento a lungo termine denominato in Peso o in valuta diversa dal Peso erano entrambi pari a "D". Il *rating* "D" indica una situazione di insolvenza (*default*). Allo stato, non risultano *rating* emessi da Standard and Poor's relativamente alla Provincia.

Al 19 agosto 2005, il *rating* assegnato da Moody's Investors Services all'indebitamento a lungo termine denominato in valuta diversa dal Peso della Provincia era "Ca". Il *rating* "Ca" segnala obbligazioni altamente speculative che risultano inadempienti o scontano altre marcate perdite.

Per una sintesi delle scale di *rating* elaborate da Standard and Poor's e Moody's Investors Services, si veda l'appendice m.6 al presente Documento di Offerta. La Provincia non assume alcuna responsabilità per l'attendibilità dei giudizi e dei *rating* emessi dalle agenzie di *rating* (né per le informazioni contenute nell'appendice m.6).

A causa della crisi economica, la Provincia ha sospeso i pagamenti relativi a capitale e interessi sul proprio debito pubblico con effetto al 31 dicembre 2001. Al 31 dicembre 2004, i pagamenti sul proprio debito pubblico sospesi dalla Provincia ammontavano a circa 3,0 miliardi di dollari (oltre a circa 1,3 miliardi di dollari di pagamenti di interessi arretrati). La Provincia non intende riprendere i pagamenti per nessuna serie di Obbligazioni Esistenti che saranno in circolazione dopo la conclusione dell'Invito Globale. Inoltre, allo stato, la Provincia non intende effettuare offerte ulteriori rispetto all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio aventi ad oggetto Obbligazioni Esistenti rimanenti in circolazione dopo la conclusione dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio, nonostante conservi la facoltà di effettuare tali offerte (si veda il paragrafo g.3). A tal proposito si nota che gli Aderenti all'Offerta di Scambio, in quanto titolari di Nuove Obbligazioni, saranno titolari di diritti relativi a offerte future (come descritto in "*Diritti dei titolari delle Nuove Obbligazioni relativi a offerte future*" nel paragrafo e.2.5). Si vedano, inoltre, le avvertenze di cui ai paragrafi a.3.a e a.3.b.

Allo stato, la Provincia non ritiene di chiedere l'emissione di un *rating* specifico per le serie di Nuove Obbligazioni emesse ai sensi dell'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte).

c.1.2 L'Invito Globale e le Altre Offerte

L'Offerta di Scambio è parte di un Invito Globale (l'"**Invito Globale**") contestualmente rivolto dall'Offerente ai titolari delle Obbligazioni Esistenti in Italia e in altre giurisdizioni sostanzialmente alle medesime condizioni.

L'Invito Globale consiste nella presente Offerta di Scambio, in altre offerte pubbliche di scambio promosse in base ad un autonomo prospetto pubblicato secondo le normative nazionali applicabili (in Argentina e Lussemburgo) ovvero utilizzando il prospetto pubblicato in Lussemburgo ai sensi della Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (Germania), nonché in un'offerta rivolta a investitori istituzionali negli Stati Uniti d'America, ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933, e a Obbligazionisti al di fuori degli Stati Uniti d'America e dell'Italia, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933,

promossa in base ad un apposito documento informativo (“**Offering Memorandum**”) (congiuntamente alle offerte diverse dall’Offerta di Scambio, le “**Altre Offerte**”).

Gli Obbligazionisti che intendano aderire all’Invito Globale potranno farlo solo sulla base del prospetto predisposto ai sensi della normativa applicabile in tali paesi. Il presente Documento di Offerta contiene informazioni sostanzialmente equivalenti a quelle contenute nei prospetti predisposti in tali paesi, eccetto che per le informazioni che sono richieste o rilevanti solo in un particolare paese ma non in altri.

Il prospetto in lingua inglese utilizzato per l’offerta di scambio in Lussemburgo e Germania è a disposizione per la consultazione nei luoghi indicati alla successiva sezione N. Il corrispettivo offerto nelle Altre Offerte è uguale a quello offerto nell’Offerta di Scambio. Il periodo di adesione per le Altre Offerte coincide con quello dell’Offerta di Scambio. Si prevede che il pagamento del corrispettivo a favore di tutti gli aderenti all’Invito Globale verrà effettuato contestualmente a partire dal 12 gennaio 2006. Pertanto, in caso di proroga delle Altre Offerte, l’Offerente darà corso, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, alla proroga anche dell’Offerta di Scambio.

Il prospetto relativo alla offerta pubblica in Lussemburgo è stato depositato presso la Borsa del Lussemburgo inizialmente il 6 settembre 2005. Con provvedimento del 28 ottobre 2005, la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ha approvato tale prospetto, anche in qualità di autorità competente ai fini della Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 sopra menzionata. Successivamente la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ha provveduto all’invio a *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (“**BaFin**”), l’autorità tedesca competente, del certificato di approvazione del prospetto relativo all’offerta pubblica in Lussemburgo (recante conferma che il prospetto risponde ai requisiti previsti dalla Direttiva 2003/71/CE) nonché di copia del prospetto e di una traduzione in lingua tedesca della sintesi dell’offerta ivi compresa, ai fini dell’utilizzo del prospetto stesso in relazione all’offerta pubblica di scambio che sarà condotta in Germania. La BaFin ha ricevuto la documentazione inviata dall’autorità lussemburghese in data 3 novembre 2005. Ai sensi della legge tedesca che ha recepito la summenzionata Direttiva (*Wertpapierprospektgesetz*), lo svolgimento dell’offerta in Germania non è soggetta all’adozione di alcun provvedimento formale da parte della BaFin.

La seguente tabella riassume alcuni elementi relativi alle offerte che compongono l’Invito Globale:

Stati	Autorità competente	Modalità d’offerta	Documenti di offerta utilizzati
Italia	CONSOB	offerta al pubblico	Il presente Documento di Offerta
Lussemburgo	Borsa del Lussemburgo	offerta al pubblico	Autonomo prospetto
Germania	BaFin ⁽¹⁾	offerta al pubblico	Prospetto relativo all’offerta in Lussemburgo
Argentina	Bolsa de Comercio de Buenos Aires	offerta al pubblico	Autonomo prospetto
Stati Uniti/Altri Paesi	--	collocamento privato ⁽²⁾	<i>Offering memorandum</i>

(1) L’offerta in Germania è condotta utilizzando il prospetto pubblicato in Lussemburgo ai sensi della Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003.

(2) Il collocamento privato è effettuato negli Stati Uniti ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche e al di fuori degli Stati Uniti ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche.

c.1.3 Percentuale degli strumenti oggetto di offerta rispetto al loro numero complessivo

L’Offerta di Scambio ha ad oggetto la totalità delle Obbligazioni Esistenti emesse detenute da Obbligazionisti in Italia (ferme restando eventuali limitazioni previste dalla normativa dei paesi di residenza di tali Obbligazionisti). Pur non disponendo di dati certi, l’Offerente stima che l’ammontare in valore nominale di tali Obbligazioni Esistenti detenute in Italia, alla data del 20 settembre 2005, rappresenti circa il 33% dell’ammontare in valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti in circolazione.

C.2 CONDIZIONI DELL'OFFERTA DI SCAMBIO

Il perfezionamento dell'Offerta di Scambio non è condizionato al raggiungimento di un livello di partecipazione minimo e, pertanto, le adesioni valide all'Offerta di Scambio saranno accettate integralmente. Il perfezionamento dell'Offerta di Scambio è soggetto alle seguenti condizioni (le "Condizioni"):

- (a) che, nei tempi necessari per effettuare l'Offerta di Scambio e l'Invito Globale nei modi e nei termini descritti nel presente Documento di Offerta, siano rilasciate da ogni autorità competente tutte le approvazioni e le autorizzazioni necessarie per l'effettuazione dell'Offerta di Scambio e dell'Invito Globale;
- (b) che, entro la Data di Scambio, non sia minacciato per iscritto (o in modo altrimenti documentabile) ovvero non sia intentato, né risulti pendente dinanzi ad un organo giudiziario, ad un'agenzia o ad un'autorità governativa o amministrativa, alcuna azione, causa o procedimento, né sia adottato da alcuno di tali soggetti o autorità alcun provvedimento, sentenza, ordine o ingiunzione, né si sia verificato o sia minacciato per iscritto (o in modo altrimenti documentabile) alcun evento o sia stata intrapresa o minacciata per iscritto (o in modo altrimenti documentabile) alcuna azione che:
 - (i) contesti l'esecuzione dell'Offerta di Scambio o dell'Invito Globale, o possa, direttamente o indirettamente, proibirne, ostacolarne, limitarne o posticiparne l'esecuzione, o che comunque possa avere un impatto negativo apprezzabile sull'Offerta di Scambio o sull'Invito Globale; o
 - (ii) possa determinare anche in prospettiva un impatto negativo apprezzabile sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della Provincia;
- (c) che, entro la Data di Scambio non venga proposta, emanata o minacciata per iscritto (o in modo altrimenti documentabile) l'applicazione di alcuna disposizione di legge o regolamento che possa avere rilevanza per l'Offerta di Scambio o l'Invito Globale e, direttamente o indirettamente, comportare una qualsiasi delle conseguenze indicate ai punti (i) e (ii) del precedente punto (b);
- (d) che, stante quanto previsto sopra, entro la Data di Scambio, non si verifichi alcuno dei seguenti eventi che possa avere un impatto negativo apprezzabile sull'Offerta di Scambio o sull'Invito Globale ovvero sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della Provincia:
 - (i) una generale sospensione o limitazione dell'operatività dei sistemi di negoziazione, compensazione, trasferimento o pagamento degli strumenti finanziari in Italia, Argentina, Stati Uniti o in altri mercati finanziari;
 - (ii) una sostanziale limitazione dell'operatività dei mercati di negoziazione degli strumenti di debito;
 - (iii) una moratoria bancaria in Italia, Argentina, negli Stati Uniti o in altri importanti mercati finanziari;
 - (iv) l'inizio di una guerra, ostilità armata o crisi nazionale o internazionale che coinvolga direttamente o indirettamente l'Argentina, l'Italia o gli Stati Uniti;
 - (v) qualsiasi rilevante mutamento in negativo delle condizioni politiche o economiche in Argentina o nei mercati argentini, italiani o statunitensi o, in generale, nei mercati finanziari internazionali;
 - (vi) una modifica sostanziale dei rapporti di cambio tra la valuta argentina e statunitense, o una generale sospensione o limitazione dell'attività dei relativi mercati dei cambi;
 - (vii) nel caso in cui alcuno degli eventi sopra elencati si sia già verificato alla data del presente Documento di Offerta, un'accelerazione o un sostanziale peggioramento dello stesso; o
 - (viii) ogni altro evento che possa avere un analogo impatto sostanziale e negativo sull'Offerta di Scambio, sull'Invito Globale o sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della Provincia;
- (e) che, entro la Data di Scambio, la Provincia non abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti attestante che l'Offerta di Scambio o ogni altra offerta parte dell'Invito Globale sia in violazione delle rispettive normative nazionali; e

- (f) che le Altre Offerte abbiano avuto inizio e si siano concluse entro la Data di Scambio.

Per una descrizione dei procedimenti legali nei confronti della Provincia si veda “*Contenzioso*” nel paragrafo b.1.7.

C.3 MODIFICHE, PROROGA DELL’OFFERTA DI SCAMBIO E RINUNCIA ALLE CONDIZIONI

Qualora l’Offerente rilevi, secondo il suo ragionevole giudizio, che una o più delle Condizioni non si sia verificata entro la Data di Scambio, si riserva in qualsiasi momento il diritto di dichiarare decaduta l’Offerta di Scambio, restituendo le Obbligazioni Esistenti eventualmente portate in adesione. In tale ipotesi, le Obbligazioni Esistenti portate in adesione all’Offerta di Scambio saranno restituite ai sistemi di gestione accentrata, perché le rimettano nella disponibilità dei rispettivi titolari senza spese a carico degli stessi, non appena possibile successivamente all’annuncio della mancata realizzazione delle Condizioni che sarà fornito tramite apposito comunicato (si veda il successivo paragrafo c.7) trasmesso alla CONSOB e a due agenzie di stampa.

L’Offerente si riserva, inoltre, il diritto di rinunciare in ogni momento a ciascuna delle Condizioni, in conformità ad ogni normativa applicabile (con particolare riguardo, per la rinuncia alle condizioni inerenti l’effettuazione della presente Offerta di Scambio, alla normativa italiana applicabile) e di ottenere, quindi, la titolarità delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione all’Offerta di Scambio nonostante si sia verificata una o più delle Condizioni.

Indipendentemente dalla realizzazione delle Condizioni o rinuncia alle stesse, l’Offerente si riserva il diritto, esercitabile nell’osservanza dei limiti e delle procedure previste dalla normativa applicabile all’Offerta di Scambio (ed in particolare nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 40 e 43 del Regolamento Emittenti), nonché ai termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta, di:

- (a) prorogare il Periodo di Adesione, nel qual caso le Obbligazioni Esistenti portate in adesione fino al momento della proroga rimarranno in adesione all’Offerta di Scambio, come eventualmente prorogata;
- (b) prorogare la Scadenza Tempestiva e la Scadenza della Facoltà di Revoca (come definita al successivo paragrafo c.6);
- (c) modificare i termini dell’Offerta di Scambio, compreso il Corrispettivo offerto;
- (d) prorogare la Data di Scambio.

Si noti che l’eventuale proroga del Periodo di Adesione e/o della Scadenza Tempestiva non comporterà l’automatica proroga della Scadenza della Facoltà di Revoca. Si veda il paragrafo c.6.

L’Offerente darà comunicazione di eventuali proroghe o modifiche dell’Offerta di Scambio con le modalità previste dall’articolo 37 del Regolamento Emittenti, nonché mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet “<https://bondexchange.citigroup.com/it/>” entro il terzo giorno di borsa aperta antecedente la Fine del Periodo di Adesione.

C.4 AUTORIZZAZIONI

L’Offerta di Scambio è soggetta ad obbligo di comunicazione alla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 10 settembre 1993, che prevede, in particolare, che le offerte in Italia di valori mobiliari esteri superiori a determinati importi — così come determinati dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza per le banche pubblicate dalla Banca d’Italia — debbano essere comunicate alla Banca d’Italia. L’operazione comunicata può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, nel caso la Banca d’Italia richieda informazioni integrative, decorsi venti giorni dalla data in cui tali integrazioni vengono fornite. L’operazione di cui al presente Documento di Offerta è stata comunicata alla Banca d’Italia con nota del 28 settembre 2005. La Banca d’Italia ha preso atto dell’offerta delle Nuove Obbligazioni in Italia con nota del 25 ottobre 2005.

Ai sensi dell’articolo 25 della Legge sulla Responsabilità Finanziaria, le province (compresa la Provincia) devono sottoporre all’approvazione del Ministero dell’Economia e della Produzione della Repubblica

Argentina (che la rilascia tramite l'ufficio della *Secretaría de Hacienda*) alcune operazioni relative al proprio indebitamento. Tale approvazione è diretta a verificare la conformità dell'operazione ai principi fissati dalla Legge sulla Responsabilità Finanziaria. Il Ministero delle Economia e della Produzione della Repubblica Argentina (tramite l'ufficio della *Secretaría de Hacienda*) ha approvato l'Invito Globale ai sensi della Legge sulla Responsabilità Finanziaria in data 20 ottobre 2005 con risoluzione n. 288.

C.5 PROCEDURE DI ADESIONE

Gli Obbligazionisti che intendono partecipare all'Offerta di Scambio devono completare regolarmente il procedimento di adesione, alle condizioni e ai termini di seguito descritti, durante il Periodo di Adesione che, come concordato con la CONSOB, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 7 novembre 2005 e si chiuderà alle ore 16:00 (ora italiana) del 16 dicembre 2005, salvo eventuali proroghe o modifiche. Gli Obbligazionisti devono, in ogni caso, uniformarsi ai termini temporali richiesti dal proprio Depositario per effettuare tutte le operazioni del procedimento di adesione. Si raccomanda pertanto agli Obbligazionisti di informarsi tempestivamente circa i tempi richiesti dal proprio Depositario. Si ricorda altresì che l'Aderente che vorrà partecipare in via preferenziale al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount dovrà completare le procedure di adesione entro la Scadenza Tempestiva, fissata alle ore 16:00 del giorno 2 dicembre 2005 (salvo proroga).

Data la complessità delle procedure di adesione si consiglia a coloro che intendano aderire all'Offerta di Scambio di completare la Scheda di Adesione con l'assistenza del Depositario.

In particolare, entro i termini previsti (si veda al riguardo il paragrafo c.5.3), gli Obbligazionisti devono:

- (i) sottoscrivere e inviare, attraverso il proprio Depositario, a un Intermediario Incaricato una Scheda di Adesione in originale debitamente compilata, nei modi e termini indicati nel successivo paragrafo c.5.1; e
- (ii) trasferire, attraverso il proprio Depositario e l'Intermediario Incaricato cui è stata inviata la corrispondente Scheda di Adesione, le Obbligazioni Esistenti all'Exchange Agent nell'interesse della Provincia attraverso un ordine ad un Sistema di Gestione Accentrata Designato nei modi e termini indicati nel paragrafo c.5.2.

A tal fine, mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione, gli Obbligazionisti conferiscono mandato al Depositario per effettuare le operazioni sopra indicate, nonché per compiere qualsiasi atto e formalità necessari o utili ai fini del regolare completamento della procedura di adesione all'Offerta di Scambio.

Non costituiscono valida adesione all'Offerta di Scambio e, quindi, non attribuiscono agli Obbligazionisti alcun diritto o pretesa di ricevere le Nuove Obbligazioni in cambio delle Obbligazioni Esistenti conferite, né un valido invio di una Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta agli Intermediari Incaricati che non sia accompagnato da un valido trasferimento delle Obbligazioni Esistenti, né un valido trasferimento delle Obbligazioni Esistenti che non sia accompagnato da un valido invio di una Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta agli Intermediari Incaricati.

Il completamento della procedura di adesione all'Offerta di Scambio da parte degli Aderenti secondo la procedura di cui al presente paragrafo c.5 e la conseguente accettazione di tale adesione da parte della Provincia, daranno luogo a un contratto valido ed efficace tra la Provincia e ogni Aderente che sarà soggetto alle condizioni e ai termini dell'Offerta di Scambio.

Ammontare minimo conferito

Le Obbligazioni Esistenti potranno essere conferite dagli Obbligazionisti nell'Offerta di Scambio esclusivamente in ammontare pari, o per multipli interi, del taglio minimo in cui ciascuna serie di tali Obbligazioni Esistenti è stata emessa. Per un'elencazione del taglio minimo di ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti, si veda la Lista delle Obbligazioni Esistenti a partire da pagina ii.

Libera trasferibilità e vincoli sui titoli conferiti

Per poter conferire Obbligazioni Esistenti in adesione all'Offerta di Scambio, l'Aderente deve esserne legittimo titolare e averne la piena disponibilità (ovvero essere il rappresentante debitamente autorizzato di uno o più soggetti che sono legittimi titolari e hanno la disponibilità delle Obbligazioni Esistenti). Inoltre, le Obbligazioni Esistenti devono essere libere da vincoli o oneri di qualsiasi genere e natura, nonché liberamente trasferibili all'Offerente.

c.5.1 Invio della Scheda di Adesione

Sottoscrizione e trasmissione della Scheda di Adesione

Per conferire le Obbligazioni Esistenti nell'Offerta di Scambio, gli Obbligazionisti devono, in primo luogo, sottoscrivere e inviare, attraverso il proprio Depositario, a un Intermediario Incaricato una Scheda di Adesione in originale debitamente compilata, entro le ore 16:00 (ora italiana) della Fine del Periodo di Adesione. **Si consiglia, pertanto, agli Obbligazionisti che intendano aderire all'Offerta di Scambio di contattare senza indugio il proprio Depositario per avere una stima dei tempi necessari affinché la Scheda di Adesione sia inviata dal Depositario entro il termine sopra indicato.** Si ricorda al riguardo che un invio solerte della Scheda di Adesione è importante al fine del completamento della procedura di adesione entro la Scadenza Tempestiva per l'Aderente che intenda partecipare in via preferenziale al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount (come più dettagliatamente descritto in "Procedure di adesione speciali in relazione al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount" nel paragrafo c.5.2).

La Scheda di Adesione dovrà essere sottoscritta dal soggetto possessore delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione cui la Scheda di Adesione si riferisce. Ove le Obbligazioni Esistenti siano detenute congiuntamente (e con potere di firma congiunta) da più Aderenti, la Scheda di Adesione dovrà essere sottoscritta da ognuno di essi. Inoltre, nel caso in cui la Scheda di Adesione sia sottoscritta da un fiduciario (ove il fiduciario non agisca in nome proprio) rappresentante o procuratore dell'Aderente, tale circostanza dovrà essere espressamente indicata nella Scheda di Adesione e la stessa dovrà essere accompagnata da copia di tale incarico fiduciario, procura o mandato con rappresentanza. Nel caso in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione siano possedute da una persona giuridica, la Scheda di Adesione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da adeguata evidenza dei relativi poteri di rappresentanza. Il Coordinatore della Raccolta, gli Intermediari Incaricati, i sistemi di gestione accentrata, l'Exchange Agent e la Provincia non svolgono alcun controllo sulla validità ed efficacia dei poteri di tali eventuali fiduciari, rappresentanti o procuratori e daranno seguito alla adesione secondo le indicazioni correttamente inserite nella Scheda di Adesione, senza assumere a tal riguardo alcuna responsabilità.

L'Obbligazionista che intenda portare in adesione le proprie Obbligazioni Esistenti deve specificamente indicare, in conformità alle istruzioni contenute nella Scheda di Adesione, ogni dato ivi richiesto in quanto applicabile. Tra l'altro, nella Scheda di Adesione devono essere specificamente indicate:

- (i) le Obbligazioni Esistenti conferite e, nelle apposite caselle, il relativo sistema di gestione accentrata nel quale tali Obbligazioni Esistenti sono immesse, nonché il numero di conto presso tale sistema di gestione accentrata e il relativo intestatario;
- (ii) il Corrispettivo prescelto (si veda, al riguardo, "*Indicazione del Corrispettivo prescelto*" nel presente paragrafo).

La Scheda di Adesione dovrà essere controfirmata dal Depositario, nella persona di un proprio responsabile, il quale la invierà, direttamente o indirettamente, in originale (a mezzo raccomandata AR, posta prioritaria o via corriere) ad un Intermediario Incaricato. Gli Intermediari Incaricati, a loro volta, provvederanno a controfirmare le Schede di Adesione ricevute dai Depositari e a recapitarle al Coordinatore della Raccolta. Ove il Depositario sia anche un Intermediario Incaricato, esso potrà inviare direttamente le Schede di Adesione (da esso debitamente controfirmate) al Coordinatore della Raccolta. In ogni caso, sarà cura del Depositario trattenere presso di sé una copia della Scheda di Adesione inviata.

L'adesione non sarà valida se la Scheda di Adesione è inviata dal Depositario a soggetti diversi dagli Intermediari Incaricati (inclusi l'Exchange Agent, il Luxembourg Exchange Agent, l'Information Agent e la Provincia).

L'invio della Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati è responsabilità esclusiva del Depositario che agisce in nome e per conto dell'Aderente. Resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio di omissioni o ritardi da parte dei Depositari nell'invio della Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati e nel compimento di qualsiasi altro atto o formalità che siano necessari o utili ai fini del regolare completamento della procedura di adesione all'Offerta di Scambio. Tuttavia, gli Obbligazionisti che siano partecipanti diretti ai sistemi di gestione accentrata potranno inviare la Scheda di Adesione direttamente ad un Intermediario Incaricato e, in tal caso, dovranno compiere tutti gli atti che altrimenti devono essere compiuti da un Depositario.

Eventuali domande o richieste di chiarimento in merito alle procedure di invio della Scheda di Adesione potranno essere rivolte da ogni interessato all'Information Agent al recapito indicato nell'ultima pagina del presente Documento di Offerta. Solo i Depositari potranno, inoltre, contattare gli Intermediari Incaricati e/o il Coordinatore della Raccolta (il recapito del quale è indicato nell'ultima pagina del presente Documento di Offerta), per ricevere assistenza in merito alle procedure di adesione. L'Offerente non sarà in alcun modo responsabile dell'esatta e tempestiva compilazione e recapito della Scheda di Adesione.

Indicazione del Corrispettivo prescelto

L'Aderente deve inequivocabilmente specificare sulla Scheda di Adesione, scegliendo tra le opzioni disponibili nei modi ivi richiesti, il tipo di Nuove Obbligazioni (Obbligazioni Par a Lungo Termine, Obbligazioni Par a Medio Termine o Obbligazioni Discount) che intende ricevere in cambio delle Obbligazioni Esistenti conferite e la valuta di denominazione delle Nuove Obbligazioni richieste.

Gli Obbligazionisti hanno facoltà di presentare un'unica Scheda di Adesione per più serie di Obbligazioni Esistenti conferite in adesione indicando un unico Corrispettivo per ogni serie di Obbligazioni Esistenti conferite. Nell'ipotesi in cui l'Obbligazionista desideri invece optare per Corrispettivi diversi in cambio di Obbligazioni Esistenti appartenenti ad una stessa serie, questi dovrà all'uopo presentare più Schede di Adesione, indicando il Corrispettivo prescelto per ciascuna di queste e i quantitativi di Obbligazioni Esistenti conferiti nel rispetto del taglio minimo. Una stessa Obbligazione Esistente non può tuttavia essere oggetto di più adesioni né di un'unica adesione indicante diversi Corrispettivi.

Le Nuove Obbligazioni attribuite agli Aderenti in cambio delle Obbligazioni Esistenti conferite saranno individuate in base all'opzione indicata nella Scheda di Adesione e ai criteri di riparto descritti alla sezione I del presente Documento di Offerta.

Nei casi in cui l'Obbligazionista non specifichi nella Scheda di Adesione quale tipo di Nuove Obbligazioni intenda ricevere in cambio delle Obbligazioni Esistenti conferite, l'Obbligazionista riceverà Obbligazioni Par a Lungo Termine.

Nei casi in cui l'Obbligazionista non specifichi o specifichi non validamente nella Scheda di Adesione la valuta di denominazione delle Nuove Obbligazioni che intenda ricevere in cambio delle Obbligazioni Esistenti conferite, l'Obbligazionista riceverà le Nuove Obbligazioni richieste nella stessa valuta di denominazione delle Obbligazioni conferite. Tuttavia, nel caso in cui le Obbligazioni Esistenti conferite siano denominate in franchi svizzeri, l'Obbligazionista riceverà le Nuove Obbligazioni richieste denominate in euro; inoltre, nel caso in cui le Obbligazioni Esistenti conferite siano denominate in yen, l'Obbligazionista riceverà le Nuove Obbligazioni richieste denominate in dollari.

Eventuali condizioni all'adesione e revocabilità dell'adesione

La Scheda di Adesione non potrà prevedere adesioni condizionate o sottoposte a termine. Tuttavia, l'adesione all'Offerta di Scambio sarà revocabile nei casi indicati al successivo paragrafo c.6.

Dichiarazioni, garanzie e obblighi degli Aderenti in relazione al conferimento delle Obbligazioni Esistenti nell'Offerta di Scambio

L'Aderente, attraverso la sottoscrizione della Scheda di Adesione e la successiva trasmissione della stessa al Coordinatore della Raccolta attraverso il proprio Depositario e gli Intermediari Incaricati, effettua determinate dichiarazioni, assume determinate garanzie e impegni (come di seguito descritti) nei confronti della Provincia, dell'Information Agent, del Coordinatore della Raccolta, degli Intermediari Incaricati, dell'Exchange

Agent, del Luxembourg Exchange Agent e del Dealer Manager. In particolare, ciascun Aderente, all'atto dell'adesione e con riferimento sia alla Fine del Periodo di Adesione sia alla Data di Scambio:

1. dichiara di aver ricevuto ed esaminato il presente Documento di Offerta nella sua interezza;
2. dichiara di portare in adesione le Obbligazioni Esistenti ai sensi dell'Offerta di Scambio al fine del relativo annullamento e di accettare l'Offerta di Scambio ai termini e alle condizioni specificati nello stesso Documento di Offerta e nella Scheda di Adesione, rispetto a tutte le Obbligazioni Esistenti conferite;
3. trasferisce irrevocabilmente (fatta eccezione per il diritto di revoca dell'adesione previsto ai sensi dell'Offerta di Scambio) e incondizionatamente alla Provincia o ad altro soggetto da quest'ultima designato, con efficacia allo scambio delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, la proprietà, la titolarità e ogni altro diritto, titolo e interesse relativo a tutte le Obbligazioni Esistenti validamente conferite, e tale scambio sarà considerato come pieno adempimento da parte della Provincia dei suoi obblighi ai sensi delle stesse Obbligazioni Esistenti, cosicché, a seguito di tale trasferimento, non avrà, al momento dell'adesione o in futuro, alcun diritto, contrattuale o extracontrattuale, in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite, nei confronti della Provincia (o suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché nei confronti degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti;
4. rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi diritto e azione che tale Aderente possa avere, al momento dell'adesione o in futuro, nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione alle proprie Obbligazioni Esistenti conferite, incluso, a mero titolo esemplificativo, ogni eventuale diritto o azione che ha origine diretta o indiretta da inadempimenti presenti o passati della Provincia (o suoi affiliati) ai sensi delle Obbligazioni Esistenti (come ogni diritto di ricevere interessi maturati o ulteriori pagamenti in relazione alle Obbligazioni Esistenti, fatta eccezione per il diritto al pagamento del Corrispettivo ai sensi dell'Offerta di Scambio);
5. rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi diritto e azione che tale Aderente possa avere, al momento dell'adesione o in futuro, nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del Trustee, del Dealer Manager, del Coordinatore della Raccolta, degli Intermediari Incaricati, dell'Information Agent, dell'Exchange Agent e del Luxembourg Exchange Agent nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio (fatta eccezione per il diritto al pagamento del Corrispettivo ai sensi dell'Offerta di Scambio);
6. garantisce che le proprie Obbligazioni Esistenti non sono oggetto di procedimenti contro la Provincia (o i suoi affiliati), il *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché gli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, pendenti innanzi all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali (ivi compresi tutti i procedimenti relativi al pagamento di interessi dovuti, del capitale o di qualsiasi altra somma dovuta in relazione alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, incluse le spese di giudizio e di assistenza legale) o che, ove un tale procedimento sia pendente, abbandonerà e rinuncerà in via definitiva a tale procedimento, se e nella misura in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione saranno annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi dell'Offerta di Scambio;
7. qualora abbia ottenuto un qualsivoglia provvedimento in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite da parte dell'autorità giudiziaria o di collegi arbitrali contro la Provincia (o suoi affiliati), il *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché gli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti (ivi compresi i provvedimenti che obbligano uno dei soggetti sopra elencati a corrispondere gli interessi dovuti, il capitale o qualsiasi altra somma richiesta in relazione alle Obbligazioni Esistenti, incluse le spese di giudizio e di assistenza legale), rinuncia irrevocabilmente al diritto di richiedere o attuare l'esecuzione coattiva di tale provvedimento nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché degli agenti, dei

rappresentanti, dei dipendenti o dei consulenti di ciascuno di tali soggetti se e nella misura in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione saranno annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi dell'Offerta di Scambio;

8. rinuncia irrevocabilmente ad ogni diritto riconosciutogli/le in relazione a qualsiasi bene pignorato o sottoposto a qualsiasi altro procedimento esecutivo o cautelare emesso, a suo favore, dall'autorità giudiziaria nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché degli agenti, dei rappresentanti, dei dipendenti o dei consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione (ivi comprese le pretese, domande o azioni volte a ottenere il pagamento degli interessi dovuti, del capitale o di qualsiasi altra somma richiesta in relazione alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, incluse le spese di giudizio e di assistenza legale), se e nella misura in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione saranno annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi dell'Offerta di Scambio;
9. dichiara che ogni mandato conferito, impegno, contratto e dichiarazione resa sottoscrivendo la Scheda di Adesione, sarà vincolante nei propri confronti, nonché nei confronti dei propri successori, cessionari, eredi, fiduciari e simili e che detti impegni e dichiarazioni sono stati adottati liberamente e autonomamente;
10. riconosce di essere l'unico responsabile di eventuali obblighi tributari scaturenti dalla partecipazione all'Offerta di Scambio e di non avere alcun diritto di regresso nei confronti della Provincia, del Dealer Manager, dell'Information Agent, degli Intermediari Incaricati, del Coordinatore della Raccolta, dell'Exchange Agent, del Luxembourg Exchange Agent, del *trustee* e/o *fiscal agent* delle Obbligazioni Esistenti e di ogni altro soggetto o entità in relazione a tali obblighi;
11. nomina l'Exchange Agent proprio procuratore speciale, con potere di sostituzione, in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite (prendendo atto che l'Exchange Agent agisce anche per conto della Provincia) affinché (i) trasferisca le Obbligazioni Esistenti e presenti le relative attestazioni di autenticità e trasferimento alla Provincia ovvero provveda al trasferimento o annullamento delle Obbligazioni Esistenti in ottemperanza alle istruzioni della Provincia, (ii) riceva ed eserciti tutti i diritti connessi alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione e (iii) riceva, per conto di tale Aderente, le Nuove Obbligazioni emesse a seguito e in cambio dell'annullamento delle Obbligazioni Esistenti;
12. nomina l'Exchange Agent proprio procuratore speciale, con potere di sostituzione, e gli conferisce istruzioni irrevocabili affinché (i) predisponga, sottoscriva e trasmetta tutti i documenti relativi al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti conferite o ogni altro documento ritenuto necessario, a giudizio del Exchange Agent, in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite alla Provincia o ad ogni altro soggetto designato da quest'ultima e (ii) predisponga e sottoscriva ogni altro documento e, in generale, compia qualunque atto necessario od opportuno, a giudizio dell'Exchange Agent, al fine del perfezionamento dell'adesione e del pagamento del Corrispettivo ai sensi dell'Invito Globale;
13. dichiara che la propria partecipazione all'Offerta di Scambio non è contraria ad alcuna norma di diritto applicabile, e che non vi è alcun impedimento legale alla sottoscrizione della Scheda di Adesione e al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione;
14. dichiara, nel caso di adesioni da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi della disposizioni di legge applicabili, sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, di avere ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare;
15. dichiara di avere la piena proprietà (ovvero di essere rappresentante debitamente autorizzato di uno o più proprietari) e disponibilità delle Obbligazioni Esistenti conferite, libera da vincoli, oneri, pretese, gravami, interessi, diritti di terzi e limitazioni di alcun tipo;
16. si impegna, a far data dalla sottoscrizione della Scheda di Adesione, a tenere vincolate tutte le Obbligazioni Esistenti conferite presso il sistema di gestione accentrata presso il quale sono detenute fino al relativo annullamento e ad inviare, attraverso il Depositario ed

eventuali altri intermediari al sistema di gestione accentrata rilevante, nei tempi da esso richiesti, un ordine elettronico di trasferimento delle Obbligazioni Esistenti che autorizzi il divieto di circolazione delle Obbligazioni Esistenti conferite nonché il trasferimento delle Obbligazioni Esistenti conferite ai fini del relativo annullamento e scambio. Pertanto, fino al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti in favore della Provincia ai fini del relativo annullamento e scambio, ciascun Aderente non potrà dar corso alla vendita, alla sottoposizione a vincoli o a gravami di alcun genere, alla concessione in garanzia o al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti conferite, salvo in caso di revoca dell'adesione nei limiti di quanto consentito ai sensi del Documento di Offerta;

17. prende atto che la sottoscrizione e la consegna della Scheda di Adesione costituisce un impegno a sottoscrivere qualsiasi ulteriore documento e a rendere ulteriori dichiarazioni che potranno essere necessari o utili in base ai Regolamenti Esistenti o alla normativa applicabile per completare la cessione e l'annullamento delle Obbligazioni Esistenti conferite o per documentare il proprio potere di portare in adesione e trasferire tali Obbligazioni Esistenti;
18. prende atto che i termini e le condizioni dell'Offerta di Scambio descritti nel presente Documento di Offerta si considerano integralmente richiamati nella Scheda di Adesione, che sarà letta e interpretata di conseguenza;
19. dichiara che, nel valutare l'Offerta di Scambio e nel prendere la decisione se aderire o meno ad essa, ha svolto una propria valutazione indipendente sulla base delle informazioni contenute nel presente Documento di Offerta incluse le appendici, e gli altri documenti messi a disposizione del pubblico – nei luoghi indicati nella sezione N del presente Documento di Offerta - e che non si è basato su affermazioni, dichiarazioni o garanzie, implicite o esplicite, fatte dall'Offerente, dal Dealer Manager, dall'Exchange Agent, dall'Information Agent o da qualsiasi altro soggetto diverse da quelle contenute nel presente Documento di Offerta (ed eventuali supplementi);
20. prende atto che, nel caso in cui, per il numero di adesioni, risulti un'insufficiente disponibilità di Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount, si procederà al riparto nelle forme e nei termini descritti alla sezione I del presente Documento di Offerta;
21. dichiara (i) di non aver inviato né ricevuto copie del presente Documento di Offerta o della Scheda di Adesione negli, all'interno o dagli Stati Uniti d'America; (ii) di non essere una "US Person" e (iii) di non agire in qualità di mandatario o intestatario fiduciario di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento all'Offerta di Scambio dagli o entro gli Stati Uniti d'America o che sia una "US Person";
22. acconsente, letta l'informativa di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificata, allegata alla Scheda di Adesione, al trattamento dei propri dati personali anche da parte del Coordinatore della Raccolta, degli Intermediari Incaricati, dell'Offerente, dall'Exchange Agent, dell'Information Agent, del Dealer Manager, del Trustee e del Depositario o di società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione dell'operazione;
23. conferma che tutte le prese d'atto e dichiarazioni rese e gli impegni assunti con la Scheda di Adesione si riterranno validi e riconfermati alla Fine del Periodo di Adesione e alla Data di Scambio;
24. prende atto che l'invio della Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati è responsabilità esclusiva del Depositario che agisce in nome e per conto dell'Aderente e che resta a esclusivo carico dell'Aderente il rischio di omissioni o ritardi da parte del Depositario nell'invio della Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati, nel trasferimento delle Obbligazioni Esistenti tramite i sistemi di gestione accentrata o nel compimento di qualsiasi altro atto o formalità che siano necessari o utili ai fini del regolare completamento del procedimento di adesione all'Offerta di Scambio;
25. prende atto che la Provincia, il Dealer Manager, l'Exchange Agent, il Luxembourg Exchange Agent e altri soggetti faranno affidamento sulla veridicità e accuratezza delle dichiarazioni e degli impegni che precedono e si impegna, ove tali dichiarazioni e impegni cessino di essere accurati o rispondenti al vero prima dell'acquisizione delle

Nuove Obbligazioni in virtù dell'Offerta di Scambio, a informare senza indugio la Provincia.

c.5.2 Conferimento delle Obbligazioni Esistenti

Per aderire validamente all'Offerta di Scambio, oltre che compilare, sottoscrivere e far pervenire debitamente, attraverso il proprio Depositario, una Scheda di Adesione a un Intermediario Incaricato, gli Obbligazionisti devono trasferire, attraverso i propri Depositari e l'Intermediario Incaricato cui è stata inviata la corrispondente Scheda di Adesione, le Obbligazioni Esistenti all'Exchange Agent nell'interesse della Provincia per il tramite dei sistemi di gestione accentrata, nei modi e termini di seguito indicati.

Gli Obbligazionisti devono contattare, senza indugio, il proprio Depositario e incaricarlo di conferire per loro conto le Obbligazioni Esistenti nell'Offerta di Scambio, in quanto il Depositario potrebbe prevedere scadenze anticipate per la ricezione delle relative istruzioni al fine di provvedere tempestivamente all'adesione all'Offerta di Scambio. Si ricorda al riguardo che il conferimento solerte delle Obbligazioni Esistenti è importante al fine del completamento della procedura di adesione entro la Scadenza Tempestiva per l'Aderente che intenda partecipare in via preferenziale al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount (come più dettagliatamente descritto in "*Procedure di adesione speciali in relazione al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount*" nel paragrafo c.5.2).

Eventuali domande o richieste di chiarimento in merito alle procedure di trasferimento delle Obbligazioni Esistenti potranno essere rivolte da ogni interessato all'Information Agent al recapito indicato nell'ultima pagina del presente Documento di Offerta. Solo i Depositari potranno, inoltre, contattare gli Intermediari Incaricati e/o il Coordinatore della Raccolta (il recapito del quale è indicato nell'ultima pagina del presente Documento di Offerta), per ricevere assistenza in merito alle procedure di trasferimento delle Obbligazioni Esistenti.

Procedure generali applicabili agli ordini di trasferimento

Per aderire validamente all'Offerta di Scambio, gli Obbligazionisti dovranno inviare, attraverso i propri Depositari e l'Intermediario Incaricato cui è stata inviata la corrispondente Scheda di Adesione, un ordine elettronico di trasferimento ad uno dei Sistemi di Gestione Accentrata Designati (come di seguito definiti) nel rispetto delle procedure e delle scadenze da ciascuno di essi stabilite. Solo gli intermediari che partecipano direttamente ai Sistemi di Gestione Accentrata Designati sono autorizzati a inviare un ordine di trasferimento elettronico ai rispettivi sistemi.

Gli Obbligazionisti (in quanto non siano intermediari partecipanti direttamente ai Sistemi di Gestione Accentrata Designati) devono assicurarsi che i propri Depositari (i) ove ammessi a partecipare a tali sistemi, provvedano a inviare regolarmente, per loro conto, l'ordine di trasferimento nei termini previsti dal presente Documento di Offerta nonché dalle procedure vigenti presso detti sistemi di gestione accentrata, oppure (ii) contattino gli Intermediari Incaricati affinché gli stessi provvedano a inviare tale ordine nei termini previsti.

Ove il Depositario sia anche un Intermediario Incaricato, esso potrà trasferire direttamente le Obbligazioni Esistenti all'Exchange Agent nell'interesse della Provincia attraverso un ordine a un Sistema di Gestione Accentrata Designato.

La Provincia ha designato i seguenti sistemi di gestione accentrati come "**Sistemi di Gestione Accentrata Designati**" ai fini dell'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte):

- Clearstream, Luxembourg;
- Euroclear;
- Clearstream AG;
- SIS.

Le Obbligazioni Esistenti non possono essere portate in adesione attraverso Depositary Trust Company ("**DTC**") e le Nuove Obbligazioni non saranno immesse in DTC.

Ai fini del valido perfezionamento dell'adesione, l'ordine elettronico di trasferimento delle Obbligazioni Esistenti sul conto dell'Exchange Agent nell'interesse della Provincia dovrà essere eseguito nel rispetto delle procedure ordinarie e delle scadenze stabilite in relazione all'Offerta di Scambio, in ogni caso entro e non oltre la Fine del Periodo di Adesione.

Ciascun ordine di trasferimento trasmesso ad un Sistema di Gestione Accentrata Designato da parte di un partecipante diretto includerà:

- istruzioni a interrompere la circolazione delle Obbligazioni Esistenti fino alla Data di Scambio;
- istruzioni a trasferire le Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione al ricevimento e sulla base delle istruzioni comunicate dall'Exchange Agent per conto della Provincia;

Le istruzioni summenzionate saranno considerate conseguentemente revocate nel caso in cui la Provincia dichiari l'Offerta di Scambio decaduta.

Né la Provincia, né il Dealer Manager, l'Information Agent, il Coordinatore della Raccolta, gli Intermediari Incaricati, l'Exchange Agent o il Luxembourg Exchange Agent assumono alcuna responsabilità in merito alla trasmissione degli ordini elettronici di trasferimento ad un Sistema di Gestione Accentrata Designato e alla relativa accettazione da parte di quest'ultimo.

La Provincia non ha alcuna informazione che la induca a ritenere che vi siano Obbligazionisti che detengano Obbligazioni Esistenti in forma non dematerializzata. **Si raccomanda a tali eventuali Obbligazionisti che vogliano aderire all'Offerta di Scambio di contattare l'Exchange Agent al recapito indicato all'ultima pagina del presente Documento di Offerta per assistenza in merito alle procedure di adesione.**

Procedure di adesione speciali in relazione al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount

Ai fini dell'attuazione del riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount (per una descrizione del quale si rinvia alla sezione I del presente Documento di Offerta), sono previste alcune speciali procedure di adesione che dovranno essere eseguite dal Depositario.

In particolare, con riferimento a ciascun conto titoli di ciascun Aderente, qualora l'Obbligazionista aderente conferisca, richiedendo Obbligazioni Par a Medio Termine ovvero Obbligazioni Discount, Obbligazioni Esistenti appartenenti alla medesima serie per un ammontare in valore nominale superiore a 50.000 dollari, ovvero 5.000.000 yen, 40.000 euro o 60.000 franchi svizzeri, a seconda dei casi (ciascuno di essi, un "**Ammontare Prioritario**"), tale ammontare in valore nominale verrà suddiviso dal Depositario nelle due componenti di seguito indicate:

- (i) la prima componente sarà pari all'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla medesima serie fino al limite dell'Ammontare Prioritario;
- (ii) la seconda componente sarà pari all'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla medesima serie eccedente l'Ammontare Prioritario.

Tutte le adesioni all'Invito Globale indirizzate allo scambio con Obbligazioni Par a Medio Termine o con Obbligazioni Discount verranno altresì considerate come classificate in una delle seguenti categorie:

- il "**Basket A**", che includerà tutte le adesioni all'Invito Globale il cui ammontare in valore nominale non supera l'Ammontare Prioritario (inclusa la prima componente, pari all'Ammontare Prioritario, delle Obbligazioni Esistenti conferite che appartengono alla medesima serie e il cui ammontare in valore nominale superi una somma corrispondente all'Ammontare Prioritario); e
- il "**Basket B**", che includerà tutte le adesioni non incluse nel Basket A.

Attraverso ciascun singolo conto titoli, non è possibile conferire nel Basket A un ammontare in valore nominale di Obbligazioni Esistenti appartenenti alla medesima serie superiore all'Ammontare Prioritario.

Il Depositario, sia nell'inviare la Scheda di Adesione sia nel trasmettere gli ordini elettronici di trasferimento delle Obbligazioni Esistenti nei modi e ai soggetti previsti nel presente paragrafo c.5, indicherà se tali Schede di Adesione (in tutto o in parte) e tali ordini di trasferimento si riferiscono al Basket A o al Basket B.

La mancata indicazione dell'appartenenza di un'adesione al Basket A o al Basket B comporterà l'assegnazione della stessa sulla base dell'ammontare in valore nominale dell'Obbligazione Esistente portata in adesione e delle definizioni di Basket A e Basket B.

Per poter avvalersi dei benefici riconosciuti a un'adesione avvenuta nel Periodo Tempestivo ai sensi del riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount, l'adesione all'Offerta di Scambio dovrà essere validamente perfezionata entro la Scadenza Tempestiva.

Nella misura in cui le indicate procedure non siano rispettate, potrà risultarne pregiudicata la possibilità per gli Aderenti di avvalersi dei benefici connessi a un'adesione tempestiva diretta a ricevere le Obbligazioni Par a Medio Termine o le Obbligazioni Discount. La Provincia, l'Information Agent, il Coordinatore della Raccolta, gli Intermediari Incaricati, il Dealer Manager, l'Exchange Agent e il Luxembourg Exchange Agent non garantiscono né assumono alcuna responsabilità in ordine al corretto e tempestivo compimento delle procedure sopra indicate. Inoltre, la Provincia e il Dealer Manager possono richiedere ulteriori informazioni al fine di confermare il corretto raggruppamento delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione nel Basket A o nel Basket B da parte di ciascun Depositario.

c.5.3 Perfezionamento dell'adesione all'Offerta di Scambio.

Ai fini di una valida adesione all'Offerta di Scambio è necessario che:

- (i) la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta sia inviata, nei modi e termini indicati, dal Depositario ad un Intermediario Incaricato entro e non oltre le ore 16:00 della Fine del Periodo di Adesione;
- (ii) l'ordine elettronico di trasferimento delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione nell'Offerta di Scambio sia eseguito entro e non oltre le ore 16:00 della Fine del Periodo di Adesione.

Qualora gli adempimenti sopra indicati non siano effettuati entro i termini rispettivamente previsti, il procedimento di adesione non potrà essere considerato regolarmente compiuto e l'Obbligazionista non avrà alcun diritto al ricevimento delle Nuove Obbligazioni in cambio delle Obbligazioni Esistenti che saranno restituite all'Obbligazionista.

La Provincia non comunicherà individualmente a ciascun Aderente l'informazione relativa al perfezionamento o al mancato perfezionamento dell'adesione all'Offerta di Scambio; pertanto l'Aderente avrà contezza dell'esito della propria adesione nel momento in cui le Obbligazioni Esistenti non regolarmente portate in adesione o non accettate dalla Provincia gli verranno restituite (secondo le modalità descritte in "*Restituzione delle Obbligazioni Esistenti in caso di non valida adesione o di decadenza dell'Offerta di Scambio*" nel paragrafo c.5.5), ovvero nel momento in cui le Nuove Obbligazioni saranno trasferite sul suo conto titoli (secondo le modalità descritte nel paragrafo c.5.4).

Responsabilità degli Aderenti in merito ad una valida ed efficace procedura di adesione

La Provincia, il Dealer Manager, l'Exchange Agent, il Luxembourg Exchange Agent, l'Information Agent e il Coordinatore della Raccolta e gli Intermediari Incaricati non assumono alcuna responsabilità in ordine all'intera procedura di adesione e, in particolare, al tempestivo invio della Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati e degli ordini di trasferimento delle Obbligazioni Esistenti inviati dai Depositari sul conto dell'Exchange Agent. Ogni responsabilità in ordine all'effettuazione della procedura necessaria per un regolare e tempestivo trasferimento delle Obbligazioni Esistenti alla Provincia sarà esclusivamente a carico degli Aderenti e dei loro Depositari.

c.5.4 Data e modalità dello scambio

Il pagamento del Corrispettivo avrà corso nel giorno in cui la Provincia depositerà le Nuove Obbligazioni presso il depositario comune che le deterrà per conto di Euroclear e Clearstream Luxembourg (la “**Data di Scambio**”). La Provincia prevede che la Data di Scambio sarà il 12 gennaio 2006, vale a dire quattro settimane dopo la Fine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato (in tal caso una nuova Data di Scambio sarà annunciata a mezzo di un comunicato stampa). Si prevede che l’accredito sui conti degli Aderenti si protrarrà per diversi giorni dopo la Data di Scambio. La durata del processo di accredito dipenderà dai Depositari degli Aderenti e dagli altri eventuali intermediari tramite cui tali Depositari detengono un conto presso Euroclear e Clearstream Luxembourg (e sarà pertanto responsabilità di tali soggetti).

Ove l’adesione all’Offerta di Scambio si sia validamente perfezionata, ciascun Aderente, quale titolare di un interesse beneficiario nelle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, avrà trasferito alla Provincia la titolarità delle Obbligazioni Esistenti validamente conferite senza alcun vincolo, prelazione, pegno, onere, spesa o limitazione di qualsiasi genere o natura ai fini dell’annullamento delle Obbligazioni Esistenti.

Se l’adesione è validamente perfezionata, l’Exchange Agent effettuerà tutte le operazioni necessarie o opportune al fine di trasferire e annullare le Obbligazioni Esistenti in cambio per le Nuove Obbligazioni, incluso il perfezionamento del trasferimento delle Obbligazioni Esistenti dal conto degli Aderenti a quello dell’Exchange Agent.

Le Nuove Obbligazioni saranno accreditate sul conto presso il Sistema di Gestione Accentrata Designato nel quale le Obbligazioni Esistenti portate in adesione erano iscritte, eccetto con riguardo alle Obbligazioni Esistenti immesse in Clearstream AG. In quest’ultimo caso, le Nuove Obbligazioni saranno accreditate sul conto intrattenuto dal partecipante diretto presso Clearstream, Luxembourg, sulla base delle informazioni fornite da Clearstream AG.

La Provincia autorizzerà il trasferimento delle Nuove Obbligazioni sui conti presso i Sistemi di Gestione Accentrata Designati solo dopo l’annullamento di tutte le Obbligazioni Esistenti portate in adesione all’Invito Globale. Sul successivo accredito delle Nuove Obbligazioni sui conti degli Aderenti, si veda il primo capoverso del presente paragrafo c.5.4.

La determinazione da parte della Provincia dei rapporti di scambio e ogni altro calcolo o stima effettuati con riguardo all’Offerta di Scambio saranno conclusivi e vincolanti per gli Aderenti, salvo il caso di errore manifesto.

c.5.5 Irregolarità delle adesioni

La Provincia si riserva il diritto di valutare la validità (ivi inclusa la tempestività e la revoca di ciascuna Scheda di Adesione) e la regolarità del procedimento di adesione. La Provincia si riserva inoltre il diritto di rifiutare le adesioni, sia nel caso in cui tali adesioni non siano regolari o non siano conformi alle istruzioni contenute nel presente Documento di Offerta e nella Scheda di Adesione, sia nel caso in cui, ad avviso dei consulenti legali della Provincia, l’accettazione delle Obbligazioni Esistenti o il pagamento del relativo Corrispettivo possano comportare la violazione di norme di legge o regolamentari. Le adesioni ritenute invalide dalla Provincia saranno automaticamente nulle e prive di effetti. La Provincia avrà facoltà di rinunciare a far valere un eventuale vizio o irregolarità delle adesioni. Né la Provincia, né il Dealer Manager, l’Exchange Agent, l’Information Agent, il Coordinatore della Raccolta o qualsiasi altra persona avrà l’obbligo di informare gli Aderenti di eventuali vizi o irregolarità nel conferimento delle Obbligazioni Esistenti né assumeranno eventuali responsabilità per il mancato invio di tale informativa.

Salvo quanto sopra indicato, le Schede di Adesione che, a giudizio della Provincia, siano incomplete o irregolarmente compilate o sottoscritte, non si considereranno validamente ricevute sino a quando le eventuali irregolarità non siano state sanate. Non saranno ritenute valide le adesioni condizionate, vincolate o comunque effettuate in modo difforme da quanto previsto nel presente Documento di Offerta e nella Scheda di Adesione. La responsabilità di assicurare che le adesioni siano effettuate correttamente e secondo i termini dell’Offerta di Scambio è esclusivamente a carico degli Aderenti. Salvo che i vizi e le irregolarità eventualmente riscontrati siano stati sanati entro la Fine del Periodo di Adesione e fatte salve le altre facoltà della Provincia ai sensi del presente Documento di Offerta, le Obbligazioni Esistenti non regolarmente portate in adesione verranno restituite agli Obbligazionisti.

Restituzione delle Obbligazioni Esistenti in caso di non valida adesione o di decadenza dell'Offerta di Scambio

Nel caso in cui la Provincia dichiari l'Offerta di Scambio decaduta o nel caso di non valida adesione all'Offerta di Scambio, la Provincia farà sì che l'Exchange Agent dia istruzioni al Sistema di Gestione Accentrato Designato attraverso il quale le Obbligazioni Esistenti sono state portate in adesione affinché tali obbligazioni detenute nel conto intrattenuto dal partecipante diretto presso tale sistema di gestione accentrata siano svincolate.

In caso di mancato perfezionamento di una completa e valida procedura di adesione, la Provincia non garantisce né assume alcuna responsabilità per eventuali omissioni o ritardi da parte dei sistemi di gestione accentrata, degli eventuali intermediari e del Depositario nel riaccreditare le Obbligazioni Esistenti sul conto dell'Aderente.

C.6 REVOCA DELLE ADESIONI

Le adesioni all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio sono revocabili in qualsiasi momento entro le ore 16:00 del giorno 2 dicembre 2005 ("Scadenza della Facoltà di Revoca"). Ove, successivamente alla Scadenza della Facoltà di Revoca, la Provincia introduca (nei limiti imposti, per quanto riguarda l'Offerta di Scambio, dal rispetto dell'articolo 43 del Regolamento Emittenti) una modifica ai termini dell'Invito Globale che essa ritenga sostanziale, la Provincia estenderà la Scadenza della Facoltà di Revoca e gli Obbligazionisti che abbiano precedentemente aderito all'Invito Globale potranno revocare l'adesione con riguardo alle Obbligazioni Esistenti precedentemente portate in adesione. L'eventuale estensione della Scadenza della Facoltà di Revoca sarà per un periodo determinato. Si noti che l'eventuale proroga del Periodo di Adesione e/o della Scadenza Tempestiva non comporterà l'automatica proroga della Scadenza della Facoltà di Revoca.

Per revocare in tutto o in parte l'adesione, l'Aderente, che a tale fine avrà la facoltà di utilizzare il Modello di Dichiarazione di Revoca allegato nell'appendice m.4 del presente Documento di Offerta, dovrà impartire al proprio Depositario istruzioni affinché il Depositario:

- (i) invii (a mezzo raccomandata AR, posta prioritaria o via corriere) una dichiarazione avente i contenuti di seguito specificati (la "**Dichiarazione di Revoca**") in originale all'Intermediario Incaricato attraverso cui era stata effettuata l'adesione revocata (che la recapiterà al Coordinatore della Raccolta); e
- (ii) contestualmente richieda, attraverso l'Intermediario Incaricato attraverso cui è effettuata la revoca, al Sistema di Gestione Accentrato Designato rilevante che le Obbligazioni Esistenti in relazione alle quali è stata esercitata la revoca cessino di essere vincolate. Il Sistema di Gestione Accentrato Designato rilevante provvederà a far cessare il vincolo sulle Obbligazioni Esistenti oggetto di revoca nella misura in cui l'Exchange Agent sarà in grado di identificare l'ordine di trasmissione elettronico relativo a tali Obbligazioni Esistenti.

La Provincia non garantisce che i Depositari, i partecipanti diretti o i sistemi di gestione accentrata (inclusi i Sistemi di Gestione Accentrato Designati) seguiranno le procedure necessarie al fine del valido perfezionamento della revoca, in quanto tali procedure sono di competenza di tali soggetti.

La Dichiarazione di Revoca potrà essere effettuata nella forma del Modello di Dichiarazione di Revoca allegato al presente Documento di Offerta. L'uso del Modello di Dichiarazione di Revoca non è obbligatorio. Tuttavia, la compilazione esatta e completa del Modello di Dichiarazione di Revoca renderà più agevole la valida effettuazione della Dichiarazione di Revoca.

In ogni caso, anche qualora l'Aderente non utilizzi il Modello di Dichiarazione di Revoca, per essere efficace, la Dichiarazione di Revoca, fatta per iscritto, dovrà: (1) specificare il nome della persona che ha portato in adesione le Obbligazioni Esistenti per cui si intende revocare l'adesione e del Depositario che ha eseguito le formalità di conferimento per conto dell'Aderente, (2) indicare la serie e l'ammontare in valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti per le quali si esercita la revoca (fermo restando che la revoca dovrà in ogni caso avere ad oggetto un ammontare pari al taglio minimo o suoi multipli interi di ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti cui la revoca si riferisce), (3) essere datata e firmata dall'Aderente e controfirmata dal Depositario e dall'Intermediario Incaricato che hanno firmato e controfirmato la Scheda di Adesione per mezzo della quale tali Obbligazioni Esistenti sono state conferite e, ove la sottoscrizione sia

effettuata da un fiduciario, rappresentante o procuratore dell'Obbligazionista, la Dichiarazione di Revoca dovrà essere accompagnata da giusta evidenza dei relativi poteri di revoca e (4) includere, in allegato, copia della Scheda di Adesione con cui sono state conferite le Obbligazioni Esistenti per cui si chiede la revoca dell'adesione. Nel caso in cui l'Obbligazionista sia una persona giuridica, la Dichiarazione di Revoca dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e la stessa dovrà essere accompagnata da adeguata evidenza dei relativi poteri di rappresentanza.

La Dichiarazione di Revoca di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritta da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, se non corredata dall'autorizzazione del giudice tutelare, sarà accolta con riserva, ma la relativa adesione non sarà conteggiata ai fini della determinazione della percentuale di adesione all'Offerta di Scambio.

L'invio della Dichiarazione di Revoca all'Intermediario Incaricato è compito esclusivo del Depositario. Gli Aderenti non dovranno provvedere direttamente a tale invio. Ove il Depositario sia anche l'Intermediario Incaricato attraverso cui è stata effettuata l'adesione revocata, esso dovrà recapitare la Dichiarazione di Revoca direttamente al Coordinatore della Raccolta.

La revoca delle adesioni, una volta validamente espletate le relative formalità, non potrà essere annullata o ritirata. Le Obbligazioni Esistenti svincolate a seguito di revoca delle adesioni potranno essere nuovamente portate in adesione entro la Fine del Periodo di Adesione, secondo le procedure descritte nel precedente paragrafo c.5. In tal caso, ai fini della determinazione della data di adesione, rileverà solo il perfezionamento della adesione successiva.

Tutte le questioni relative alla validità, alla forma e all'idoneità (inclusa la data di ricevimento) delle comunicazioni di revoca saranno decise dalla Provincia a sua esclusiva discrezione (e tale determinazione sarà finale e vincolante). Né la Provincia né l'Information Agent, il Coordinatore della Raccolta o l'Exchange Agent avranno l'obbligo di notificare all'Aderente eventuali vizi o irregolarità nella comunicazione di revoca, e quindi non avranno eventuali responsabilità per il mancato invio di tale notifica.

In caso di valida revoca da parte degli Obbligazionisti, la Provincia non garantisce né assume alcuna responsabilità per eventuali omissioni o ritardi da parte dei sistemi di gestione accentrata, degli eventuali intermediari e del Depositario nel riaccreditare le Obbligazioni Esistenti sul conto dell'Aderente.

C.7 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA DI SCAMBIO

Comunicazione relative alle adesioni

Durante il Periodo di Adesione, la Provincia diffonderà settimanalmente, tramite comunicato stampa inviato a due agenzie di stampa e alla CONSOB, il dato relativo all'ammontare in valore nominale complessivo di Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Invito Globale e non revocate.

Comunicazioni relative al verificarsi delle Condizioni

Entro la Data di Scambio la Provincia diffonderà un annuncio relativo al verificarsi (o alla rinuncia) delle Condizioni ovvero al mancato perfezionamento e conseguente ritiro dell'Offerta di Scambio.

Annunci al pubblico

Alla Data di Annuncio (o, comunque, entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Scambio come eventualmente differita), la Provincia annuncerà, con uno o più annunci, i risultati definitivi dell'Invito Globale, specificando in particolare:

- (i) l'ammontare complessivo in valore nominale di Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione e accettate dalla Provincia ai fini dello scambio ai sensi dell'Invito Globale e del relativo annullamento;
- (ii) l'ammontare complessivo in valore nominale di Nuove Obbligazioni, per ciascuna serie, da emettersi a servizio dello scambio ai fini dell'Invito Globale; e
- (iii) i risultati dell'eventuale riparto (di cui alla sezione I del presente Documento di Offerta) nell'ambito dell'Invito Globale.

Alla Data di Annuncio degli Esiti dell'Offerta di Scambio (o in altra data, anche diversa dalla Data di Annuncio, entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Scambio come eventualmente differita), la Provincia annuncerà, con uno o più annunci, i risultati definitivi dell'Offerta di Scambio, specificando in particolare:

- (i) l'ammontare complessivo in valore nominale di Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione e accettate dalla Provincia ai fini dello scambio ai sensi dell'Offerta di Scambio e del relativo annullamento;
- (ii) l'ammontare complessivo in valore nominale di Nuove Obbligazioni, per ciascuna serie, da emettersi a servizio dello scambio ai fini dell'Offerta di Scambio; e
- (iii) i risultati dell'eventuale riparto (di cui alla sezione I del presente Documento di Offerta) nell'ambito dell'Offerta di Scambio.

I suddetti annunci saranno diffusi in Italia attraverso la pubblicazione di un apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale, oltre che sul sito internet "<https://bondexchange.citigroup.com/it/>". Le suddette informazioni saranno inoltre diffuse tramite uno o più comunicati stampa inviati a due agenzie di stampa e alla CONSOB.

La Provincia si è altresì impegnata, durante il Periodo di Adesione e fino alla Data di Scambio, a diffondere al pubblico in Italia attraverso l'invio di un comunicato stampa a due agenzie di stampa e alla CONSOB: (i) ogni informazione in merito ad ogni fatto intervenuto nel corso del Periodo di Adesione idoneo ad avere rilevanza sulle condizioni dell'Offerta di Scambio e, in particolare, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Provincia, nonché (ii) i comunicati che dovesse diffondere ai sensi delle normative estere che avessero rilevanza per l'Offerta di Scambio.

Infine, l'Offerente renderà nota, tramite uno o più comunicati stampa, che saranno diramati dall'Offerente attraverso almeno due agenzie di stampa e contestualmente trasmessi alla CONSOB, qualsiasi notizia in merito ai provvedimenti che saranno emessi dalla Bolsa de Comercio de Buenos Aires riguardo l'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso la Borsa di Buenos Aires e presso il *Mercado Abierto Electrónico* argentino, nonché dalla Borsa di Lussemburgo in merito all'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso il relativo mercato regolamentato. La Provincia ha presentato, in data 27 ottobre 2005, istanza per l'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni sulla Borsa del Lussemburgo e per l'ammissione delle Nuove Obbligazioni alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. La Provincia presenterà, inoltre, istanza per l'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni sulla Borsa di Buenos Aires e sul *Mercado Abierto Electrónico* argentino.

C.8 MERCATO SUL QUALE È PROMOSSA L'OFFERTA DI SCAMBIO

L'Offerta di Scambio è promossa, nel contesto dell'Invito Globale, esclusivamente sul mercato italiano ed è rivolta a parità di condizioni a tutti gli Obbligazionisti che detengono Obbligazioni Esistenti in Italia (ferme restando eventuali limitazioni previste dalla normativa dei paesi di residenza di tali Obbligazionisti). Per una descrizione delle Altre Offerte che costituiscono l'Invito Globale si veda il paragrafo c.1.2. Gli investitori che intendono e sono legittimati a partecipare ad una delle Altre Offerte devono prendere visione del relativo documento d'offerta.

Il presente Documento di Offerta riguarda esclusivamente l'Offerta di Scambio. Pertanto, lo stesso non è stato e non sarà diffuso negli Stati Uniti d'America, in Argentina, Australia, Canada o Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi"), né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Ne consegue che copia del presente Documento di Offerta, così come copia di qualsiasi diverso documento che l'Offerente emetterà in relazione alla presente Offerta di Scambio, non sono stati e non dovranno essere inviati o in qualsiasi modo trasmessi o comunque distribuiti negli o dagli Altri Paesi. Gli investitori interessati dalle Altre Offerte dovranno prendere visione del documento informativo disponibile, redatto ai sensi della normativa vigente di riferimento. Chiunque riceva il presente Documento di Offerta (ivi inclusi in via esemplificativa e non limitativa, custodi, fiduciari e *trustees*) non potrà distribuirlo, inviarlo (anche a mezzo posta) negli o dagli Altri Paesi né utilizzare i servizi postali e gli altri mezzi di consimile natura in relazione all'Offerta di Scambio. Chiunque si trovi in possesso dei suddetti documenti si deve astenere dal

distribuirli, inviarli o spedirli negli o dagli Altri Paesi, e si deve altresì astenersi dall'utilizzare strumenti di comunicazione o commercio internazionale degli Altri Paesi per qualsiasi fine collegato all'Offerta di Scambio. Il presente Documento di Offerta non potrà essere interpretato quale offerta rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Saranno accettate solo adesioni all'Offerta di Scambio poste in essere in conformità alle limitazioni di cui sopra.

D. QUANTITATIVO DELLE OBBLIGAZIONI POSSEDUTE DALL'OFFERENTE E OPERAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI

D.1 QUANTITATIVO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'ENTE EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO O DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE

d.1.1 *Indicazione del quantitativo e delle categorie di obbligazioni possedute, con la specificazione del titolo del possesso*

Alla data del presente Documento di Offerta, l'Offerente non detiene, direttamente o indirettamente, Obbligazioni Esistenti, neanche attraverso società fiduciarie, interposte persone o società controllate.

d.1.2 *Indicazione dell'eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno su strumenti finanziari dell'emittente, ovvero ulteriori impegni sui medesimi strumenti*

L'Offerente non ha stipulato (né prevede allo stato attuale di stipulare), direttamente o indirettamente, contratti costitutivi di diritti di pegno o diritti di usufrutto o contratti di riporto aventi ad oggetto Obbligazioni Esistenti.

D.2 QUANTITATIVO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DALL'OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA

d.2.1 *Indicazione del quantitativo delle categorie di obbligazioni offerte in corrispettivo dello scambio con la specificazione del titolo del possesso*

Alla data del presente Documento di Offerta, le Nuove Obbligazioni non sono ancora state emesse. Pertanto, l'Offerente non detiene direttamente o indirettamente Nuove Obbligazioni, neppure attraverso società fiduciarie, interposte persone o società controllate.

d.2.2 *Indicazione dell'eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno su strumenti finanziari dell'emittente, ovvero ulteriori impegni sui medesimi strumenti*

Alla data del presente Documento di Offerta, le Nuove Obbligazioni non sono ancora state emesse. Pertanto, l'Offerente non ha stipulato (né prevede allo stato attuale di stipulare), direttamente o indirettamente, contratti costitutivi di diritti di pegno o diritti di usufrutto, o contratti di riporto aventi ad oggetto le Nuove Obbligazioni.

E. CORRISPETTIVO OFFERTO PER LO SCAMBIO

E.1 CORRISPETTIVO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE

e.1.1 Indicazione del Corrispettivo

Il corrispettivo della presente Offerta di Scambio (il “**Corrispettivo**”) è rappresentato dalle seguenti obbligazioni che saranno emesse dalla Provincia entro la Data di Scambio:

- Obbligazioni Par a Lungo Termine in euro e dollari;
- Obbligazioni Par a Medio Termine in euro e dollari; e
- Obbligazioni Discount in euro e dollari.

(le Obbligazioni Par a Lungo Termine, le Obbligazioni Par a Medio Termine e le Obbligazioni Discount sono collettivamente indicate come le “**Nuove Obbligazioni**”).

In particolare, gli Obbligazionisti aderenti all’Offerta di Scambio possono scegliere di ricevere Nuove Obbligazioni in cambio di Obbligazioni Esistenti nei termini che seguono:

- Obbligazioni Par a Lungo Termine per un ammontare in valore nominale pari alla somma di: (i) il 100% dell’ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti scambiate con Obbligazioni Par a Lungo Termine dall’Aderente e (ii) l’Ammontare Addizionale, come indicato in relazione a ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti nella “Tabella dell’Ammontare Addizionale” più avanti riportata;
- Obbligazioni Par a Medio Termine per un ammontare in valore nominale pari alla somma di: (i) il 100% dell’ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti scambiate con Obbligazioni Par a Medio Termine dall’Aderente e (ii) l’Ammontare Addizionale, come indicato in relazione a ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti nella “Tabella dell’Ammontare Addizionale” più avanti riportata (ferme restando le ipotesi di riparto di seguito descritte in “*Limiti all’emissione delle Nuove Obbligazioni*”, nel presente paragrafo);
- Obbligazioni Discount per un ammontare in valore nominale pari alla somma di: (i) la percentuale dell’ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti scambiate con Obbligazioni Discount dall’Aderente, come indicata in relazione a ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti nella “Tabella per lo Scambio con Obbligazioni Discount” di seguito riportata e (ii) l’Ammontare Addizionale, come indicato in relazione a ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti nella “Tabella dell’Ammontare Addizionale” più avanti riportata (e senza che ad esso si applichino le percentuali indicate nella “Tabella per lo Scambio con Obbligazioni Discount”) (ferme restando le ipotesi di riparto di seguito descritte in “*Limiti all’emissione delle Nuove Obbligazioni*”, nel presente paragrafo).

- **Tabella dello Scambio con Obbligazioni Discount**

<u>Percentuale dell’ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti utilizzata ai fini dello scambio con Obbligazioni Discount</u>	
<u>Serie di Obbligazioni Esistenti</u>	<u>Percentuale</u>
<u>USD Zero Coupon due 2002</u>	<u>42%</u>
<u>USD 12,50% due 2002</u>	<u>39%</u>
<u>EUR 7,875% due 2002</u>	<u>41%</u>
<u>EUR 9% due 2002</u>	<u>42%</u>
<u>EUR 10,25% due 2003</u>	<u>39%</u>
<u>JPY 4,25% due 2003</u>	<u>41%</u>
<u>USD 12,75% due 2003</u>	<u>39%</u>
<u>CHF 7,75% due 2003</u>	<u>42%</u>

EUR 10,375% due 2004	39%
EUR 9,75% due 2004	40%
EUR 10% due 2004	40%
EUR 10,75% due 2005	39%
EUR 10,625% due 2006	40%
USD FRNs due 2006	42%
USD 13,75% due 2007	39%
USD 13,25% due 2010	39%

L'appendice m.5 contiene alcuni esempi di calcolo relativi allo scambio di Obbligazioni Esistenti con Nuove Obbligazioni.

Qualora le Obbligazioni Esistenti vengano scambiate con Nuove Obbligazioni denominate in una diversa valuta, all'ammontare in valore nominale delle Nuove Obbligazioni come sopra determinato sarà applicato il tasso di cambio indicato sullo schermo Reuters "1FED" dopo le ore 16:00 (secondo l'ora italiana), alla fine del periodo durante il quale è possibile aderire all'Invito Globale, cioè il valore medio fissato dalla Federal Reserve Bank di New York alle ore 10:00 (secondo l'ora della città di New York) (il "Tasso di Cambio di Riferimento").

Come sopra indicato, parte del Corrispettivo dell'Offerta di Scambio è costituita da un ammontare addizionale di Nuove Obbligazioni (l'"**Ammontare Addizionale**") che l'Aderente riceverà a fronte delle Obbligazioni Esistenti scambiate, calcolato con riferimento agli interessi maturati ma non pagati su tali obbligazioni. Tale Ammontare Addizionale, che, qualora necessario, dovrà essere convertito in euro o dollari al Tasso di Cambio di Riferimento, è indicato nella tabella che segue per ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti ed è pari alla somma di:

- eventuali interessi dovuti fino al 31 dicembre 2001 (incluso), calcolati sull'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti, ai tassi di interesse previsti dai rispettivi Regolamenti Esistenti (ad eccezione delle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla serie "USD FRNs due 2006", alle quali verrà applicato un tasso del 13,75%), fermo restando che su tali interessi non verranno calcolati interessi (gli "**Interessi Scaduti**"); e
- interessi ulteriori, calcolati sull'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti, al tasso del 2,00% annuo, a partire dal 1° gennaio 2002 (incluso) (ad eccezione delle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla serie "USD Zero Coupon due 2002" che matureranno detti interessi a partire dall'11 marzo 2002, incluso) e fino al 1° dicembre 2005 (escluso), fermo restando che su tali interessi non verranno calcolati interessi (gli "**Interessi Ulteriori**").

Tabella dell'Ammontare Addizionale

Ammontare relativo a 1.000 unità di valuta di ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti utilizzato per determinare l'Ammontare Addizionale di Nuove Obbligazioni			
Obbligazioni Esistenti	Interessi Scaduti	Interessi Ulteriori	Totale
USD Zero Coupon due 2002	USD 0,00	USD 74,44	USD 74,44
USD 12,50% due 2002	USD 36,81	USD 78,33	USD 115,14
EUR 7,875% due 2002	EUR 36,97	EUR 78,33	EUR 115,30
EUR 9% due 2002	EUR 28,85	EUR 78,33	EUR 107,18
EUR 10,25% due 2003	EUR 94,36	EUR 78,33	EUR 172,69
JPY 4,25% due 2003	JPY 4,01	JPY 78,33	JPY 82,34
USD 12,75% due 2003	USD 53,13	USD 78,33	USD 131,46
CHF 7,75% due 2003	CHF 14,64	CHF 78,33	CHF 92,97
EUR 10,375% due 2004	EUR 88,73	EUR 78,33	EUR 167,06
EUR 9,75% due 2004	EUR 64,11	EUR 78,33	EUR 142,44
EUR 10% due 2004	EUR 49,32	EUR 78,33	EUR 127,65
EUR 10,75% due 2005	EUR 89,53	EUR 78,33	EUR 167,86
EUR 10,625% due 2006	EUR 49,80	EUR 78,33	EUR 128,13
USD FRNs due 2006	USD 35,52	USD 78,33	USD 113,85

USD 13,75% due 2007	USD 44,31	USD 78,33	USD 122,64
USD 13,25% due 2010	USD 33,86	USD 78,33	USD 112,19

Nei casi in cui, all'atto dell'adesione, l'Aderente non specifichi o non specifichi validamente quale tipo di Nuove Obbligazioni (Obbligazioni Par a Lungo Termine, Obbligazioni Par a Medio Termine o Obbligazioni Discount) intenda ricevere a fronte delle Obbligazioni Esistenti conferite, tale Aderente riceverà Obbligazioni Par a Lungo Termine.

Per alcuni esempi relativi alle modalità di calcolo del Corrispettivo, si veda l'allegato "Esempi di Corrispettivo" nell'appendice m.5.

Valuta di denominazione delle Nuove Obbligazioni

Le Obbligazioni Par a Lungo Termine, le Obbligazioni Par a Medio Termine e le Obbligazioni Discount saranno denominate in euro o in dollari.

L'Aderente dovrà indicare la valuta di denominazione scelta per le Nuove Obbligazioni. Se l'Aderente omette di scegliere la valuta di denominazione delle Nuove Obbligazioni, si presumerà che questi abbia scelto di ricevere Nuove Obbligazioni nella stessa valuta delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione salvo che:

- se le Obbligazioni Esistenti portate in adesione erano originariamente denominate in franchi svizzeri, si presumerà che l'Aderente abbia scelto di ricevere Nuove Obbligazioni denominate in euro;
- se le Obbligazioni Esistenti portate in adesione erano originariamente denominate in yen, si presumerà che l'Aderente abbia scelto di ricevere Nuove Obbligazioni denominate in dollari.

Nell'ipotesi di riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine o delle Obbligazioni Discount, effettuato secondo le modalità descritte nella sezione I del presente Documento di Offerta, l'Aderente che non potrà ricevere le obbligazioni richieste riceverà Obbligazioni Par a Lungo Termine nella stessa valuta di denominazione scelta da tale Aderente in relazione alle Obbligazioni Par a Medio Termine o alle Obbligazioni Discount.

Arrotondamenti, taglio minimo e calcoli

Le Obbligazioni Esistenti potranno essere conferite all'Offerta di Scambio esclusivamente in ammontare pari al, o a multipli interi del, taglio minimo previsto in relazione a tali Obbligazioni Esistenti dai rispettivi Regolamenti Esistenti. Le Nuove Obbligazioni saranno emesse nella misura di una unità della valuta in cui sono denominate o di multipli interi della stessa.

L'ammontare in valore nominale delle Nuove Obbligazioni che l'Aderente riceverà in cambio delle Obbligazioni Esistenti conferite sarà determinato in base ai criteri di calcolo sopra descritti e l'importo risultante verrà arrotondato per difetto alla più vicina unità. La Provincia non pagherà nessun corrispettivo in denaro in sostituzione dell'ammontare in valore nominale delle Nuove Obbligazioni non ricevuto dall'Aderente in conseguenza di tale arrotondamento per difetto.

Per gli arrotondamenti da effettuarsi in seguito ad un eventuale riparto proporzionale si veda "Criteri generali", nella sezione I del presente Documento di Offerta.

Limiti all'emissione delle Nuove Obbligazioni

Non vi sono limiti all'emissione di Obbligazioni Par a Lungo Termine a servizio dell'Invito Globale.

La Provincia può emettere Obbligazioni Par a Medio Termine a servizio dell'Invito Globale per un ammontare complessivo massimo in valore nominale equivalente a 750 milioni di dollari (l'"**Ammontare Massimo di Obbligazioni Par a Medio Termine**").

La Provincia può emettere Obbligazioni Discount a servizio dell'Invito Globale per un ammontare complessivo massimo in valore nominale equivalente a 500 milioni di dollari (l'“**Ammontare Massimo di Obbligazioni Discount**”).

L'ammontare complessivo in valore nominale di Obbligazioni Par a Medio Termine e di Obbligazioni Discount che sarà effettivamente emesso dalla Provincia a servizio dell'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio è parte, dipenderà dall'ammontare complessivo in valore nominale di Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione ai fini dello scambio con Obbligazioni Par a Medio Termine e con Obbligazioni Discount ai sensi dell'Invito Globale.

Qualora, nel contesto dell'Invito Globale, la richiesta di Obbligazioni Par a Medio Termine o di Obbligazioni Discount da parte degli aderenti all'Invito Globale ecceda, rispettivamente, l'Ammontare Massimo di Obbligazioni Par a Medio Termine o l'Ammontare Massimo di Obbligazioni Discount, la Provincia procederà al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine o delle Obbligazioni Discount tra gli aderenti all'Invito Globale (applicando i criteri di riparto descritti nella sezione I del presente Documento di Offerta), mentre le Obbligazioni Esistenti che non potranno essere scambiate con Obbligazioni Par a Medio Termine o Obbligazioni Discount a seguito di tale riparto saranno scambiate con Obbligazioni Par a Lungo Termine.

Soltanto dopo la Fine del Periodo di Adesione (ma prima della Data di Scambio) la Provincia annuncerà se vi è stato un eccesso di adesioni in relazione alle Obbligazioni Par a Medio Termine e alle Obbligazioni Discount e se, conseguentemente, si darà luogo a riparto. L'Aderente non potrà in nessun caso revocare la propria adesione all'Offerta di Scambio in seguito a tale annuncio da parte della Provincia.

Per una descrizione dei criteri di riparto applicabili alle Obbligazioni Par a Medio Termine e alle Obbligazioni Discount si veda la sezione I del presente Documento di Offerta.

Stima relativa all'ammontare delle Nuove Obbligazioni in caso di partecipazione totalitaria e emissione di Obbligazioni Par a Medio Termine e Obbligazioni Discount nei limiti massimi previsti

Ipotizzando una partecipazione totalitaria all'Invito Globale nonché una richiesta di Obbligazioni Par a Medio Termine e Obbligazioni Discount che raggiunga i limiti massimi previsti per l'emissione di tali Nuove Obbligazioni (descritti in “*Limiti all'emissione e riparto delle Nuove Obbligazioni*” nella sezione I), e utilizzando gli stessi tassi di cambio utilizzati per calcolare l'ammontare in valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti, la Provincia stima che l'ammontare in valore nominale complessivo delle Nuove Obbligazioni che verrebbe emesso nel contesto dell'Invito Globale sarebbe pari a circa 2,6 miliardi di dollari, corrispondenti a circa 2,1 milioni di euro. Questa stima è stata effettuata dalla Provincia partendo dalla somma dell'ammontare in valore nominale in circolazione delle Obbligazioni Esistenti (che è di circa 2,7 miliardi di dollari) e dell'Ammontare Addizionale calcolato come descritto nel paragrafo e.1.1 (che è pari a circa 392 milioni di dollari), la quale somma è pari a circa 3,1 miliardi di dollari da scambiare con le Nuove Obbligazioni ai sensi dell'Invito Globale. Poiché solo una percentuale del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti viene riconosciuta al fine dello scambio con Obbligazioni Discount (come descritto nel paragrafo e.1.1), al fine di effettuare una stima dell'ammontare in valore nominale complessivo delle Nuove Obbligazioni, la Provincia ha sottratto dall'ammontare totale sopra calcolato (cioè 3,1 miliardi di dollari) la differenza tra (i) la parte dell'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti (vale a dire circa 1,1 miliardi di dollari) che verrebbe scambiata con Obbligazioni Discount (ipotizzando che queste ultime vengano emesse nel loro ammontare massimo) e (ii) l'ammontare in valore nominale massimo delle Obbligazioni Discount da emettersi ai sensi dell'Invito Globale (vale a dire 500 milioni di dollari). Il predetto calcolo è stato effettuato dalla Provincia esclusivamente al fine di fornire nel presente Documento di Offerta una stima indicativa dell'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni tenendo ferme tutte le ipotesi e i presupposti sopra indicati. La Provincia non garantisce né assume alcuna responsabilità in ordine alla ragionevolezza o completezza di tali ipotesi e presupposti. La stima, le ipotesi e i presupposti sopra indicati non rappresentano in alcun modo, né potranno essere considerati, previsioni della Provincia. L'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni che sarà effettivamente emesso ai sensi dell'Invito Globale dipenderà da un elevato numero di fattori e variabili che la Provincia non è in grado di controllare né di prevedere, inclusi, a mero titolo esemplificativo, l'effettivo livello di partecipazione all'Invito Globale, la serie e l'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti effettivamente conferite, il Corrispettivo scelto dagli Aderenti (incluso, ad esempio, la valuta delle Nuove Obbligazioni che sarà richiesta) e i tassi di cambio che saranno applicabili al momento del calcolo del Corrispettivo. Non può esservi alcuna garanzia che l'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni che sarà effettivamente emesso ai sensi dell'Invito Globale corrisponderà alla suesposta stima. Si veda anche il paragrafo c.1.

Corrispettivo delle Altre Offerte

Si precisa che, nell'ambito dell'Invito Globale, le offerte promosse dalla Provincia al di fuori dell'Italia in applicazione di normative diverse da quella italiana prevedono un corrispettivo uguale al Corrispettivo dell'Offerta di Scambio, come descritto nella presente sezione.

e.1.2 Criteri seguiti per la determinazione del Corrispettivo

L'ammontare e le caratteristiche delle Nuove Obligazioni sono stati fissati partendo dalla valutazione operata dalla Provincia riguardo alla sostenibilità del proprio debito. Fermi restando i limiti e le ipotesi di riparto descritti in "*Limiti all'emissione delle Nuove Obligazioni*" al paragrafo e.1.1 e nella sezione I, il Corrispettivo verrà determinato sulla base dell'ammontare in valore nominale nonché degli interessi delle Obligazioni Esistenti portate in adesione (calcolati secondo le modalità descritte nel paragrafo e.1.1) e non è correlato al valore di mercato di tali Obligazioni Esistenti. Inoltre, dato che le Nuove Obligazioni offerte quali corrispettivo non sono allo stato oggetto di alcuna negoziazione sui mercati, una comparazione tra i valori di mercato delle Obligazioni Esistenti e quelli delle Nuove Obligazioni risulta allo stato del tutto impraticabile.

Nel definire i termini finanziari dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio, la Provincia ha applicato alcuni principi di sostenibilità del debito e di eguaglianza di trattamento tra creditori. La Provincia, che sta ancora uscendo dalla più seria crisi economica di tutta la sua storia, cerca di ridurre il proprio debito pubblico nella misura che essa considera necessaria per creare le basi di una futura stabilità finanziaria e della sostenibilità del debito nel lungo termine. La Provincia ha calcolato i rapporti di scambio per ciascuna serie di Obligazioni Esistenti nella misura più equa che ha ritenuto attuabile tenuto conto della complessità dei fattori finanziari e di altro genere che incidono su tale calcolo. Inoltre, la Provincia ha individuato i termini e le condizioni delle Nuove Obligazioni in un modo che, secondo la sua opinione, bilancia le proprie necessità e urgenze economiche con le diverse preferenze degli investitori, e ha cercato di fornire agli investitori accesso alle Nuove Obligazioni in maniera equilibrata.

In ogni caso, il calcolo del rapporto di scambio tra ciascuna serie di Obligazioni Esistenti e le Nuove Obligazioni, i tassi di interesse delle Nuove Obligazioni e i tassi di cambio sono, almeno parzialmente, fondati su criteri stabiliti dalla Provincia scegliendo tra diversi possibili approcci e metodologie. La Provincia, pertanto, ha operato delle scelte in ordine alla metodologia, ai calcoli e agli altri parametri dell'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte) che per loro natura sono necessariamente soggettivi. Inoltre, non è possibile fornire alcuna garanzia che il tasso di crescita dell'economia della Provincia rispetterà le attuali assunzioni fatte, né che la Provincia raggiungerà la sostenibilità del proprio debito nel lungo termine (in particolare, si vedano le avvertenze di cui al paragrafo a.3.d. per la descrizione di diversi fattori che possono avere un effetto negativo sulle prospettive economiche della Provincia).

Né la Provincia, né il Dealer Manager, il Coordinatore della Raccolta, gli Intermediari Incaricati, l'Information Agent, l'Exchange Agent, il *trustee* o *fiscal agent* delle Obligazioni Esistenti, il Trustee delle Nuove Obligazioni o un loro rappresentante esprimono alcuna raccomandazione in relazione all'Offerta di Scambio. In particolare, nessuno di tali soggetti ha espresso alcuna opinione relativamente: (i) alla congruità dei termini dell'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte), (ii) all'esattezza o alla congruità dei valori risultanti dall'applicazione della metodologia prescelta per i calcoli e degli altri parametri fissati per l'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte), o (iii) alla circostanza se gli Obbligazionisti debbano o meno aderire all'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte), conferendo le proprie Obligazioni Esistenti.

Nessun soggetto è stato autorizzato a esprimere raccomandazioni di alcuna natura relativamente all'opportunità di aderire all'Offerta di Scambio o ai termini, alla congruità o valore di qualsiasi aspetto dell'Offerta di Scambio. Inoltre, nessun soggetto è stato autorizzato a fornire informazioni in relazione all'Offerta di Scambio che non siano contenute nel presente Documento di Offerta, nella Scheda di Adesione o nel Modello di Dichiarazione di Revoca allo stesso allegati e, ove tali informazioni vengano fornite, le stesse dovranno considerarsi non autorizzate dalla Provincia, dal Dealer Manager, dal Coordinatore della Raccolta, dagli Intermediari Incaricati, dall'Information Agent, dall'Exchange Agent, dal *trustee* o *fiscal agent* delle Obligazioni Esistenti, dal Trustee delle Nuove Obligazioni o da un loro rappresentante.

Di conseguenza, gli Obbligazionisti dovrebbero comunque svolgere una propria indipendente valutazione dei termini dell'Invito Globale (di cui l'Offerta di Scambio è parte). La decisione di aderire all'Offerta di Scambio spetta unicamente agli Obbligazionisti. Si raccomanda agli Obbligazionisti di leggere attentamente le avvertenze contenute nella sezione A del presente Documento di Offerta e di

considerare attentamente tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Offerta e nella Scheda di Adesione, di consultare i documenti messi a disposizione del pubblico nei luoghi indicati alla successiva sezione N e sul sito internet “<https://bondexchange.citigroup.com/it/>” e di rivolgersi ai propri consulenti finanziari, legali e fiscali per decidere se aderire o meno alla Offerta di Scambio e quale tipo di Nuove Obbligazioni selezionare.

e.1.3 Media aritmetica mensile delle quotazioni delle Obbligazioni Esistenti nei dodici mesi precedenti l’annuncio dell’Offerta di Scambio

Nella tabella che segue sono riportate le informazioni relative alla media aritmetica mensile, espressa in centesimi per unità di valuta di denominazione, dei prezzi registrati dalle Obbligazioni Esistenti tra il mese di luglio 2004 ed il mese di luglio 2005. Nella medesima tabella sono indicate le fonti dei dati in relazione a ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti.

Si precisa che per diverse Obbligazioni Esistenti non è stato possibile riportare le relative informazioni a causa dell’assenza di informazioni attendibili e/o dell’assente o limitata attività di negoziazione. Si segnala, inoltre, che i prezzi di mercato delle Obbligazioni Esistenti non rilevano ai fini della determinazione del Corrispettivo spettante agli Aderenti all’Offerta di Scambio.

Obbligazioni Esistenti	2004						2005							Fonte dati
	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	
USD Zero Coupon due 2002	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	Bloomberg Generic
USD 12,50% due 2002	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	40,68	41,07	Bloomberg Generic
EUR 7,875% due 2002	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	39,91	40,37	Banca Akros SPA
EUR 9% due 2002	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	36,00	36,80	40,35	39,42	38,07	36,64	38,70	Banca Akros SPA
EUR 10,25% due 2003	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	35,38	39,31	41,60	39,73	38,36	37,75	39,98	Banca Akros SPA
JPY 4,25% due 2003	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	Bloomberg Generic
USD 12,75% due 2003	n/d	39,84	40,58	n/d	42,71	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	Bloomberg Generic
CHF 7,75% due 2003	28,41	30,69	33,28	35,27	37,44	37,39	39,18	37,59	38,47	38,78	37,85	36,43	39,17	Bloomberg Generic
EUR 10,375% due 2004	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	22,50	39,41	41,55	40,04	38,27	37,58	40,14	Banca Akros SPA
EUR 9,75% due 2004	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	37,62	38,73	40,41	39,60	38,34	37,06	39,46	Banca Akros SPA
EUR 10% due 2004	35,00	35,00	35,00	n/d	n/d	n/d	36,75	39,24	41,51	39,38	38,19	37,53	39,87	Banca Akros SPA
EUR 10,75% due 2005	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	39,00	39,59	41,62	40,25	38,53	37,70	40,02	Banca Akros SPA
EUR 10,625% due 2006	38,25	38,25	38,25	n/d	n/d	n/d	37,42	39,39	42,00	40,27	38,58	37,67	39,91	Banca Akros SPA
USD FRNs due 2006	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	Bloomberg Generic
USD 13,75% due 2007	n/d	39,08	40,13	41,38	43,14	43,09	43,78	43,44	44,01	40,94	39,13	39,86	41,64	Bloomberg Generic e Banco Mariva
USD 13,25% due 2010	37,50	38,19	39,50	41,21	42,92	43,00	43,43	43,00	43,58	41,38	40,06	38,18	40,40	Puente Hermanos

e.1.4 Indicazione dei valori attribuiti alle Obbligazioni Esistenti in occasione di precedenti operazioni finanziarie

Negli ultimi due anni, la Provincia non ha effettuato alcuna offerta pubblica o trasferimento di pacchetti significativi aventi ad oggetto le Obbligazioni Esistenti.

e.1.5 Indicazione dei valori ai quali la Provincia ha effettuato operazioni di acquisto e/o vendita sulle Obbligazioni Esistenti

Negli ultimi due anni, la Provincia non ha effettuato alcuna operazione di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni Esistenti.

E.2 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI OFFERTI QUALE CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO

e.2.1 Indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle autorità competenti, cui è soggetta l'operazione di offerta degli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio e dei relativi estremi

Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 10 settembre 1993, come successivamente modificato, la Banca d'Italia ha preso atto dell'offerta in Italia delle Nuove Obbligazioni con nota del 25 ottobre 2005.

e.2.2 Indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari offerti come corrispettivo in occasione di precedenti operazioni finanziarie

Alla data del presente Documento di Offerta, le Nuove Obbligazioni non sono ancora state emesse e non hanno costituito l'oggetto di alcuna operazione finanziaria da parte della Provincia.

e.2.3 Indicazione dei valori ai quali la Provincia ha effettuato operazioni di acquisto e/o vendita sugli strumenti finanziari oggetto dello scambio

Alla data del presente Documento di Offerta, le Nuove Obbligazioni non sono ancora state emesse e non hanno costituito l'oggetto di alcuna operazione di acquisto e/o vendita da parte della Provincia.

e.2.4 Criteri seguiti per la determinazione dell'ammontare in valore nominale delle Nuove Obbligazioni

Come descritto nel paragrafo e.1.1, l'ammontare in valore nominale delle Nuove Obbligazioni sarà pari alla somma: (i) di una percentuale dell'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione e (ii) dell'Ammontare Addizionale a fronte degli interessi maturati ma non pagati indicato per ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti nella tabella contenuta nel paragrafo e.1.1.

Ai fini del calcolo dell'Ammontare Addizionale, la Provincia ha deciso di fare riferimento al 31 dicembre 2001, data da cui ha dato corso alla sospensione dei pagamenti sulle Obbligazioni Esistenti.

Per una dettagliata descrizione delle modalità di calcolo dell'ammontare in valore nominale delle Nuove Obbligazioni si veda il paragrafo e.1.1.

e.2.5 Descrizione degli strumenti finanziari offerti in corrispettivo dello scambio e dei relativi diritti connessi

Caratteristiche speciali delle Nuove Obbligazioni

Caratteristiche delle Obbligazioni Par a Lungo Termine

Non vi sono limiti all'emissione di Obbligazioni Par a Lungo Termine a servizio dell'Invito Globale. Le Obbligazioni Par a Lungo Termine scadranno il 15 maggio 2035. Esse saranno denominate in euro o in dollari. Il piano di rimborso del capitale prevede che la Provincia effettuerà pagamenti semestrali di pari importo da corrispondere il 15 maggio e il 15 novembre di ciascun anno a partire dal 15 novembre 2020.

Gli interessi sul capitale saranno calcolati su base annua (360 giorni, ovvero 12 mesi di 30 giorni) e matureranno a partire dal 1° dicembre 2005 e fino al 15 novembre 2007 al tasso annuo del 2,00%, dal 16 novembre 2007 al 15 novembre 2009 al tasso annuo del 3,00% e, infine, dal 16 novembre 2009 fino alla data di scadenza al tasso annuo del 4,00%. Gli interessi saranno pagati semestralmente il 15 maggio e il 15 novembre di ogni anno.

Caratteristiche delle Obbligazioni Par a Medio Termine

Fermo restando l'Ammontare Massimo di Obbligazioni Par a Medio Termine, l'ammontare complessivo in valore nominale di Obbligazioni Par a Medio Termine che sarà effettivamente emesso dalla Provincia a servizio dell'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio è parte, dipenderà dall'ammontare complessivo in valore nominale di Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione ai fini dello scambio con Obbligazioni Par a Medio Termine ai sensi dell'Invito Globale.

Le Obbligazioni Par a Medio Termine scadranno il 1° maggio 2020. Esse saranno denominate in euro o in dollari. Il piano di rimborso del capitale prevede che la Provincia effettuerà pagamenti semestrali di pari importo da corrispondere il 1° maggio e il 1° novembre di ciascun anno a partire dal 1° novembre 2017.

Gli interessi sul capitale saranno calcolati su base annua (360 giorni, ovvero 12 mesi di 30 giorni) e matureranno a partire dal 1° dicembre 2005 e fino al 1° novembre 2009 al tasso annuo dell'1,00%, dal 2 novembre 2009 al 1° novembre 2013 al tasso annuo del 2,00%, dal 2 novembre 2013 al 1° novembre 2017 al tasso annuo del 3,00% e, infine, dal 2 novembre 2017 fino alla data di scadenza al tasso annuo del 4,00%. Gli interessi saranno pagati semestralmente il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno.

Caratteristiche delle Obbligazioni Discount

Fermo restando l'Ammontare Massimo di Obbligazioni Discount, l'ammontare complessivo in valore nominale di Obbligazioni Discount che sarà effettivamente emesso dalla Provincia a servizio dell'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio è parte, dipenderà dall'ammontare complessivo in valore nominale di Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione ai fini dello scambio con Obbligazioni Discount ai sensi dell'Invito Globale.

Le Obbligazioni Discount scadranno il 15 aprile 2017. Esse saranno denominate in euro o in dollari. Il piano di rimborso del capitale prevede che la Provincia effettuerà pagamenti semestrali di pari importo da corrispondere il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno a partire dal 15 ottobre 2012.

Gli interessi sul capitale saranno calcolati su base annua (360 giorni, ovvero 12 mesi di 30 giorni) e matureranno a partire dal 1° dicembre 2005 al tasso annuo fisso del 9,25%, in caso di Obbligazioni Discount denominate in dollari, e dell'8,50% in caso di Obbligazioni Discount denominate in euro. Gli interessi saranno pagati semestralmente il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.

Caratteristiche generali delle Nuove Obbligazioni

La Provincia emetterà entro la Data di Scambio le Nuove Obbligazioni ai sensi di un contratto di *trust indenture* tra la Provincia e The Bank of New York, in qualità di Trustee (l'“**Indenture**”). Una traduzione dell'Indenture è contenuta nella sezione M (“**Appendici**”) del presente Documento di Offerta. Il testo originale dell'Indenture è in inglese e solo tale testo originale fa fede.

Le Nuove Obbligazioni avranno le seguenti caratteristiche generali:

- i pagamenti di capitale e interessi saranno effettuati a chi risulta titolare di una Nuova Obbligazione alla chiusura del quindicesimo giorno precedente la relativa data di pagamento;
- la Provincia non potrà rimborsare le Nuove Obbligazioni, né i titolari potranno ottenerne il pagamento, prima della scadenza (sebbene sia previsto un piano di ammortamento, come di seguito descritto) e non sarà costituito alcun fondo di ammortamento a disposizione del loro rimborso, fermo restando che la Provincia potrà in qualsiasi momento acquistare le Nuove Obbligazioni e detenerle o rivenderle o consegnarle al *trustee* perché siano annullate;

- le Nuove Obbligazioni rappresenteranno obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate della Provincia;
- le Nuove Obbligazioni saranno rappresentate da una o più obbligazioni globali nominative;
- le Nuove Obbligazioni saranno emesse in forma definitiva solo in alcune limitate circostanze. Si veda il paragrafo e.2.5.2;
- le Nuove Obbligazioni saranno emesse in tagli pari ad una unità della valuta in cui tali Nuove Obbligazioni sono denominate o a multipli interi di essa; e
- le Nuove Obbligazioni daranno diritto al pagamento dell'intero capitale alla scadenza (più gli interessi maturati e non pagati) o alla scadenza anticipata nei termini e alle condizioni previste.

Ai fini della presente sezione, “data di pagamento” indica (i) con riferimento alle Obbligazioni Par a Lungo Termine, il 15 maggio e 15 novembre di ogni anno, (ii) con riferimento alle Obbligazioni Par a Medio Termine, il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno e (iii) con riferimento alle Obbligazioni Discount, il 15 aprile e 15 ottobre di ogni anno.

Diritto applicabile alle Nuove Obbligazioni

Le Nuove Obbligazioni e l’Indenture saranno rette dal diritto dello Stato di New York.

Grado delle Nuove Obbligazioni

Le Nuove Obbligazioni rappresenteranno obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate della Provincia e saranno classificate, fermo restando quanto diversamente stabilito da disposizioni di legge, di pari grado tra di loro, senza alcuna priorità dell’una rispetto all’altra e rispetto a tutto l’Indebitamento (come di seguito definito nel presente paragrafo, in “*Negative Pledge*”) non garantito e non subordinato, presente e futuro, della Provincia.

Diritti dei titolari delle Nuove Obbligazioni relativi a offerte future

Ai sensi dei Regolamenti delle Nuove Obbligazioni, qualora, successivamente alla Fine del Periodo di Adesione e fino al 31 dicembre 2015, la Provincia effettui volontariamente un’offerta di acquisto o di scambio avente ad oggetto Obbligazioni Esistenti rimaste in circolazione dopo la Data di Scambio o una sollecitazione di deleghe per modificare i termini di tali Obbligazioni Esistenti, la Provincia si è impegnata ad adottare tutti i provvedimenti necessari, inclusi gli adempimenti regolamentari presso le autorità competenti, al fine di consentire ai titolari di Nuove Obbligazioni, per un periodo di almeno 30 giorni (o per il più lungo periodo di tempo concesso ad altri obbligazionisti) successivi all’annuncio di tale operazione, di scambiare le proprie Nuove Obbligazioni in cambio, a seconda dei casi:

- del corrispettivo in denaro o in natura eventualmente corrisposto in relazione a tale modifica o offerta di acquisto o di scambio, a seconda dei casi, oppure
- di strumenti finanziari aventi termini sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti da tale intervento di modifica.

Le predette operazioni avverranno agli stessi termini e condizioni di tali offerte di acquisto o scambio o procedure di modifica, nonché considerando le Nuove Obbligazioni così scambiate come se fossero Obbligazioni Esistenti denominate nella stessa valuta di tali Nuove Obbligazioni.

Pagamenti addizionali

La Provincia si è impegnata ad effettuare i pagamenti dovuti in relazione alle Nuove Obbligazioni senza ritenute o deduzioni in considerazione di imposte, tasse, accertamenti o altri oneri governativi trattenuti o determinati dalla Repubblica Argentina o dalla Provincia (ciascuna, una “**Giurisdizione Rilevante**”) o da qualsiasi autorità in una Giurisdizione Rilevante (tali oneri, gli “**Oneri Rilevanti**”) a meno che le ritenute o deduzione sia richiesta dalla legge. Nel caso in cui la Provincia sia tenuta ad effettuare qualsiasi ritenuta o deduzione di tale natura, essa corrisponderà ai titolari delle Nuove Obbligazioni i pagamenti addizionali

necessari perché essi ricevano la stessa somma che avrebbero ricevuto se la ritenuta o deduzione non fosse stata applicata.

Tuttavia, la Provincia non effettuerà alcun pagamento addizionale relativo alle Nuove Obbligazioni a causa di tasse, imposte, contributi o altri oneri governativi che vengano applicati per le seguenti ragioni:

1. il titolare abbia una qualsivoglia connessione con la Giurisdizione Rilevante, ulteriore rispetto alla semplice detenzione di Nuove Obbligazioni, al ricevimento dei pagamenti relativi a Nuove Obbligazioni o all'esercizio dei propri diritti ai sensi delle Nuove Obbligazioni; oppure
2. il titolare non abbia presentato al pagamento le Nuove Obbligazioni (qualora la presentazione sia richiesta dai Regolamenti delle Nuove Obbligazioni) entro 30 giorni dalla data in cui il titolare riceve notizia, secondo quanto previsto dall'Indenture, che il pagamento è disponibile.

Qualsiasi riferimento nel presente Documento di Offerta al capitale delle Nuove Obbligazioni o a interessi sulle stesse includerà qualsiasi pagamento addizionale dovuto dalla Provincia in relazione a tale capitale o interessi.

La Provincia garantisce che, finché sarà in vigore la Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio o qualsiasi altra direttiva che adotti le conclusioni del Consiglio dei ministri ECOFIN del 26-27 novembre 2000, manterrà un paying agent in uno Stato membro dell'Unione Europea che non sia tenuto ad operare alcun prelievo di imposta alla fonte ai sensi della suddetta direttiva.

Ulteriori emissioni di titoli di debito da parte della Provincia

Ai sensi dell'Indenture, la Provincia potrebbe periodicamente, senza il consenso dei titolari delle Nuove Obbligazioni, creare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati di pari grado con le Nuove Obbligazioni ed aventi gli stessi termini e condizioni di qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni, eventualmente fatta eccezione per l'ammontare del primo pagamento di interessi dovuto in relazione a tali ulteriori titoli di debito; fermo restando che, nel caso di riapertura dell'Offerta di Scambio, con riferimento agli ulteriori titoli di debito aventi gli stessi termini e condizioni delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount, l'ammontare di tali ulteriori titoli di debito che verrà emesso dalla Provincia non sarà superiore all'Ammontare Massimo di Obbligazioni Par a Medio Termine e all'Ammontare Massimo di Obbligazioni Discount.

La Provincia potrebbe anche consolidare gli ulteriori titoli di debito in una unica serie con qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni in circolazione, a condizione che tali ulteriori titoli di debito non abbiano, ai sensi della normativa fiscale federale degli Stati Uniti, uno sconto di emissione superiore a quello che le serie rilevanti delle Nuove Obbligazioni avevano alla data di emissione di tali ulteriori titoli di debito.

Negative Pledge

La Provincia si impegna, finché le Nuove Obbligazioni rimarranno in circolazione o qualsiasi obbligazione di pagamento della Provincia ai sensi dell'Indenture rimarrà inadempita, fatte salve le eccezioni di seguito descritte, a non contrarre, emettere o acquisire alcun Indebitamento (come di seguito definito) garantito da un Privilegio sui propri beni o attività senza stipulare effettive condizioni affinché le Nuove Obbligazioni siano garantite egualmente e proporzionalmente (o con priorità) rispetto a tale Indebitamento finché esso sarà in tal modo garantito, a meno che, dopo avervi dato efficacia, l'ammontare complessivo a quel momento non rimborsato di tutto l'Indebitamento in tal modo garantito non ecceda l'8% dei ricavi annuali della Provincia durante il più recente esercizio conclusosi prima della costituzione del Privilegio.

In deroga a quanto precedentemente indicato, la Provincia può costituire o consentire la sussistenza di:

- (a) qualsiasi Privilegio già esistente alla data dell'Indenture;
- (b) qualsiasi Privilegio su conti bancari, depositi o proventi da essi derivanti (o derivanti dall'esistenza di diritti di compensazione contro tali conti, depositi o proventi) che garantisce l'Indebitamento della Provincia contratto in relazione a lettere di credito emesse da, o operazioni finanziarie con, una banca a favore della quale tale Privilegio è stato concesso o che risulta

titolare di tali diritti, a condizione che tale Indebitamento abbia una scadenza finale non eccedente 180 giorni dalla data in cui il pagamento ai sensi di tale lettera di credito o in connessione con tali operazioni finanziarie è scaduto ed esigibile;

- (c) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia contratto al fine specifico di finanziare l'acquisizione del bene soggetto a tale Privilegio;
- (d) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene esistente al momento del suo acquisto al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia;
- (e) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente i costi di acquisizione, costruzione o sviluppo di un progetto, fermo restando che i beni sui cui tale Privilegio sussiste consistano soltanto degli attivi e dei ricavi di tale progetto o dei diritti di proprietà ad esso relativi;
- (f) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente il costo di proprietà privata ceduta oppure di servizi resi alla Provincia;
- (g) qualsiasi sostituzione, rinnovo o estensione di qualsiasi Privilegio consentito ai sensi delle precedenti lettere da (a) a (f) sul medesimo bene oggetto di Privilegio, ivi inclusi la sostituzione, il rinnovo o l'estensione di tale Privilegio derivante da un nuovo finanziamento (senza che vi sia un aumento dell'ammontare in linea capitale) afferente all'Indebitamento garantito da tale Privilegio; fermo restando che la Provincia non potrà sostituire, rinnovare o estendere nessun Privilegio relativo all'Indebitamento nei confronti del Governo Federale, a meno che il Governo Federale rimanga il creditore;
- (h) qualsiasi Privilegio che garantisca obbligazioni pubbliche o imposte per legge al fine di garantire pretese diverse da quelle sorte a seguito di un prestito di denaro;
- (i) qualsiasi Privilegio gravante sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, che garantisca l'Indebitamento della Provincia nei confronti del Governo Federale, a condizione che a causa dell'assunzione di tale Indebitamento così garantito l'Indice di Indebitamento Garantito da Co-Partecipazione non superi il 50% in ogni anno fiscale;

fermo restando che qualsiasi Privilegio descritto sopra nelle clausole da (a) a (i) non può garantire nessuna obbligazione di pagamento, ivi compresa qualsiasi passività condizionata di qualsiasi persona, derivante da obbligazioni, titoli di debito, note o altri strumenti finanziari che sono, o che al tempo dell'emissione si prevedeva fossero, quotati, prezzati o negoziati su qualsiasi mercato, sistema di scambio automatizzato o mercato *over-the-counter* o altro mercato di strumenti finanziari o venduti in tutto o in parte ai sensi di un'esenzione relativa al collocamento non rivolto al pubblico in qualsiasi giurisdizione.

Ai sensi del presente paragrafo, il termine "**Pagamenti da Co-Partecipazione**" indica i trasferimenti effettuati dal Governo Federale a favore della Provincia ai sensi della legge federale N. 23.548, come successivamente modificata o sostituita e ogni altra legge, decreto o regolamento che disciplina l'obbligazione del Governo Federale di distribuire le tasse da esso raccolte alle province della Repubblica Argentina.

Ai sensi del presente paragrafo, il termine "**Indebitamento**" indica, in relazione a qualsiasi persona, indipendentemente dalla circostanza che sia in essere alla data iniziale di emissione di una serie di Nuove Obbligazioni o in qualsiasi momento successivo: (i) l'intero indebitamento di tale persona consistente in denaro preso in prestito; (ii) tutti gli obblighi di rimborso di tale persona (nella misura in cui non siano più condizionati) ai sensi o in relazione a lettere di credito o accettazioni bancarie; (iii) tutti gli obblighi di tale persona per ripagare depositi o anticipi a favore di tale persona; (iv) tutte le obbligazioni di tale persona (oltre a quelle indicate sopra nelle clausole (i) e (ii)) rappresentate da obbligazioni, strumenti di debito, note o strumenti simili; e (v) nella misura in cui non siano più condizionate, tutte le garanzie dirette, girate, avalli, o altre simili obbligazioni di tale persona, e tutte le obbligazioni dirette di tale persona di comprare o altrimenti acquisire l'indebitamento o le obbligazioni di ogni altra persona di cui alle clausole (i), (ii), (iii) o (iv), o altrimenti assicurare un creditore contro le relative perdite.

Ai sensi del presente paragrafo, il termine "**Privilegio**" indica qualsiasi privilegio, pegno, ipoteca, atto di *trust*, vincolo o altro onere o accordo di preferenza che abbia l'effetto concreto di costituire un diritto

preferenziale in relazione al pagamento di qualsiasi obbligazione con, o attraverso i ricavi derivanti da, qualsiasi bene o ricavo, presente o futuro, di qualsiasi tipo ai sensi del diritto della Repubblica Argentina.

Ai sensi del presente paragrafo, il termine “**Indice di Indebitamento Garantito da Co-Partecipazione**” indica la percentuale che è pari a (A) per ciascun esercizio fiscale, l’ammontare complessivo dei pagamenti di capitale e interessi che saranno dovuti in tale esercizio fiscale (dopo aver dato effetto pro forma all’assunzione di Indebitamento garantito da un Privilegio sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione), in relazione all’Indebitamento garantito da un Privilegio sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, diviso per (B) l’ammontare complessivo di Pagamenti da Co-Partecipazione effettivamente ricevuti dalla Provincia per l’ultimo esercizio fiscale conclusosi prima della costituzione del Privilegio, (C) moltiplicato per 100; fermo restando che, in relazione al calcolo dei pagamenti di capitale e interessi che devono essere effettuati, si provvederà all’adeguamento relativo all’inflazione maturata su tale capitale e su tali interessi fino al più recente esercizio fiscale, ma non si provvederà all’adeguamento relativo all’inflazione per l’attuale esercizio fiscale né per qualsiasi esercizio fiscale futuro. Inoltre, l’Indice di Indebitamento Garantito per ciascun esercizio fiscale futuro sarà calcolato con riferimento solo a tale esercizio fiscale senza sommare il capitale e gli interessi relativi a più di un esercizio fiscale.

Notifica di eventi o condizioni relativi ad altro Indebitamento

Fino a che le Nuove Obbligazioni rimarranno in circolazione, la Provincia dovrà tempestivamente:

- notificare per iscritto al Trustee in merito a riunioni o comunicazioni (sia scritte che orali) effettuate ai sensi di contratti o accordi che documentino un Indebitamento della Provincia e relative al mancato pagamento di un ammontare dovuto a titolo di capitale o di interessi su tale Indebitamento; e
- consegnare al Trustee una copia di qualsiasi notifica scritta spedita dalla Provincia ad un creditore o ricevuta dalla Provincia da parte di un creditore che abbia ad oggetto il mancato pagamento di una somma dovuta a titolo di capitale o di interesse in relazione a tale Indebitamento.

Eventi di inadempimento

Ognuno dei seguenti eventi deve essere considerato un “**Evento di Inadempimento**” in relazione a ciascuna serie di Nuove Obbligazioni:

- (a) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di capitale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni dopo che sono decorsi 10 giorni dalla data in cui in cui tale pagamento è divenuto scaduto ed esigibile; oppure
- (b) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di interessi o di pagamento addizionale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni dopo che sono decorsi 30 giorni dalla data in cui in cui tali pagamenti sono diventati scaduti ed esigibili; oppure
- (c) la Provincia non osserva o non adempie esattamente i termini e gli obblighi relativi alle Nuove Obbligazioni di una serie o all’Indenture e tale inadempimento non è sanato entro i 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Provincia della notifica scritta con richiesta di rimediare a tale inadempimento inviata dal Trustee; oppure
- (d) la Provincia non adempie al pagamento, quando questo diventa scaduto ed esigibile, dopo che sia decorso inutilmente ogni periodo di tolleranza, in relazione al proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) avente un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o all’ammontare equivalente in altra valuta); oppure
- (e) qualsiasi Indebitamento della Provincia (che non sia Indebitamento Escluso) per un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o l’ammontare equivalente in altra valuta) deve essere rimborsato anticipatamente a causa di un evento di inadempimento, salvo che tale obbligo di rimborso anticipato sia rescisso o annullato; oppure
- (f) la Provincia dichiara una moratoria dei pagamenti del proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso); oppure

- (g) la Provincia o un ente della Provincia sono tenuti, in forza di una sentenza definitiva, decreto o ordine (non aventi ad oggetto Indebitamento Escluso), contro i quali non è possibile presentare o comunque non è presentato appello, emessi da una autorità giudiziaria di una giurisdizione competente, al pagamento di una somma di denaro superiore a 15 milioni di dollari (o all'equivalente in altra valuta) e sono decorsi 90 giorni dalla sentenza, decreto o ordine senza che questo sia stato adempiuto o sospeso; oppure
- (h) la validità di qualsiasi serie di Nuove Obligazioni o dell'Indenture è contestata dalla Provincia; oppure
- (i) (A) qualsiasi norma costituzionale, legge, regolamento, ordinanza o decreto necessario al fine di consentire alla Provincia di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi serie delle Nuove Obligazioni o dell'Indenture, o necessario per la validità o l'esecutività di tali obbligazioni, viene meno, non è emesso, è revocato o terminato o altrimenti cessa di essere in vigore e di produrre i propri effetti, o è modificato così da provocare, o da far ragionevolmente prefigurare, un effetto negativo significativo sui diritti o sulle pretese dei titolari delle Nuove Obligazioni di qualsiasi serie, o (B) qualsiasi sentenza passata in giudicato da parte di qualsiasi tribunale in Argentina avente giurisdizione contro la quale non è possibile presentare o comunque non è presentato appello determina l'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi termine rilevante di una serie delle Nuove Obligazioni o di qualsiasi previsione rilevante dell'Indenture o comunque impedisce o ritarda l'esecuzione o l'adempimento da parte della Provincia delle sue obbligazioni ai sensi dei Regolamenti delle Nuove Obligazioni o ai sensi dell'Indenture e, in ogni caso, tale termine, mancata emissione, revoca, cessazione, invalidità, non esecutività, o ritardo si prolunga per un periodo non inferiore a 90 giorni.

Qualora un Evento di Inadempimento si verifichi e persista, i titolari di una quota pari almeno al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obligazioni di una determinata serie in circolazione in quel momento possono, tramite notifica scritta alla Provincia e, in copia, al Trustee, dichiarare che tutte le Nuove Obligazioni di quella serie in circolazione in quel momento sono immediatamente scadute ed esigibili. In seguito ad una tale dichiarazione di accelerazione, l'ammontare in valore nominale delle Nuove Obligazioni, nonché gli interessi maturati su di esse (inclusi i pagamenti addizionali) fino alla data dell'accelerazione, diverranno immediatamente scaduti ed esigibili, senza necessità di ulteriori azioni o notifiche, a meno che prima della data di ricevimento di tale notifica tutti gli eventi di inadempimento relativi alle Nuove Obligazioni della serie rilevante siano stati sanati.

Qualora, successivamente alla dichiarazione che le Nuove Obligazioni di qualsiasi serie sono scadute ed esigibili, la Provincia abbia pagato, o depositato presso il Trustee una somma sufficiente a pagare, tutte le somme maturate a titolo di interessi e capitale in relazione a tutte le Nuove Obligazioni della serie rilevante (compresi gli interessi sugli importi dovuti e non pagati a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascuna Nuova Obbligazione, al tasso di interesse specificato nella Nuova Obbligazione, alla data di tale pagamento), nonché le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee, e tutti gli Eventi di Inadempimento relativi alle Nuove Obligazioni di quella serie, con eccezione del mancato pagamento del capitale delle Nuove Obligazioni che sarebbe dovuto esclusivamente a causa della dichiarazione di accelerazione, siano stati sanati, allora i titolari di almeno la maggioranza dell'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obligazioni della serie rilevante in circolazione in quel momento possono rinunciare, tramite notifica scritta alla Provincia ed al Trustee, a qualsiasi inadempimento e rescindere o annullare la dichiarazione di accelerazione e le sue conseguenze per conto dei titolari di tutte le Nuove Obligazioni della serie rilevante. Tale rinuncia, rescissione o annullamento non si estenderà a né pregiudicherà nessun inadempimento successivo, e neppure inficerà nessun diritto derivante da un inadempimento successivo.

Un Evento di Inadempimento in relazione ad una serie delle Nuove Obligazioni non costituirà necessariamente un Evento di Inadempimento anche in relazione alle altre serie di Nuove Obligazioni.

Ai sensi del presente paragrafo, il termine “**Indebitamento Escluso**” indica (i) tutte le serie di Obligazioni Esistenti e (ii) tutto l'indebitamento contratto prima della data di emissione delle Nuove Obligazioni nell'ambito di finanziamenti concessi o garantiti da stati membri dell'OCSE o da una qualsiasi agenzia od organismo che ne fanno parte.

Assemblee dei titolari, emendamenti e rinunce a diritti

La Provincia, o il Trustee a sua discrezione, possono convocare l'assemblea dei titolari di una serie delle Nuove Obbligazioni in qualsiasi momento e, in ogni caso, di volta in volta, in relazione alle Nuove Obbligazioni della serie rilevante o all'Indenture. Il Trustee deve determinare il tempo ed il luogo dell'assemblea e deve notificare ai titolari il luogo, il tempo, lo scopo e requisiti richiesti per partecipare all'assemblea almeno 30 giorni prima della data stabilita per tale assemblea.

Inoltre, il Trustee deve convocare un'assemblea dei titolari delle Nuove Obbligazioni se i titolari di almeno il 10% dell'ammontare in valore nominale in circolazione di una determinata serie di Nuove Obbligazioni ne ha fatto richiesta scritta al Trustee, illustrando le azioni che hanno intenzione di proporre.

Solo i titolari e i loro rappresentanti hanno diritto di voto nell'assemblea dei titolari di una serie di Nuove Obbligazioni. L'assemblea può essere in prima od in seconda convocazione. Il quorum previsto per l'assemblea in prima convocazione è raggiunto quando siano presenti in assemblea i detentori o i loro rappresentanti che detengano la maggioranza delle Nuove Obbligazioni in circolazione di una determinata serie; se in prima convocazione non è raggiunto tale quorum, qualsiasi numero di titolari o rappresentanti di una Nuova Obbligazione di una determinata serie costituirà il quorum per l'assemblea in seconda convocazione. L'avviso della nuova convocazione dell'assemblea deve essere dato solo una volta, ma deve essere dato non prima di 30 giorni e non oltre 60 giorni prima della data fissata per la nuova convocazione. Nel caso in cui l'assemblea dei titolari intenda discutere una Materia Riservata (come più avanti definita), il quorum è costituito dai titolari o dai loro rappresentanti che detengano almeno il 75% dell'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni di una determinata serie in circolazione (66-2/3% dell'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni in circolazione di ciascuna serie nel caso di Materie Riservate riguardanti tutte le serie di Nuove Obbligazioni). Il Trustee dovrà poi stabilire il regolamento per lo svolgimento dell'assemblea.

La Provincia, il Trustee e i titolari possono modificare o comunque intraprendere azioni in relazione al regolamento di una determinata serie di Nuove Obbligazioni o dell'Indenture:

- con il voto favorevole dei titolari di almeno la maggioranza dell'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni in circolazione di una determinata serie che sono rappresentate in un'assemblea validamente convocata e riunita; oppure
- con il consenso scritto dei titolari di almeno la maggioranza dell'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni in circolazione di una determinata serie (senza che sia necessaria un'assemblea dei titolari o un voto dei titolari in assemblea).

Si applicano invece regole speciali in relazione a qualsiasi emendamento, modifica, variazione o rinuncia relativi alle Nuove Obbligazioni di una serie o all'Indenture che possa determinare:

- la variazione della data o delle date di pagamento del capitale, o di qualsiasi rata di interessi, relativi alle Nuove Obbligazioni di una determinata serie;
- la riduzione dell'ammontare in valore nominale o del tasso di interesse relativi alle Nuove Obbligazioni di una determinata serie;
- la riduzione dell'ammontare in valore nominale delle Nuove Obbligazioni di una determinata serie che diventi dovuta in seguito ad accelerazione della data di scadenza;
- la variazione della valuta in cui qualsiasi somma relativa alle Nuove Obbligazioni di una determinata serie deve essere pagata;
- la riduzione della percentuale dell'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni in circolazione di una determinata serie detenute dai titolari il cui voto favorevole o consenso sia richiesto per modificare, emendare o integrare il regolamento delle Nuove Obbligazioni di una determinata serie o l'Indenture o fare, assumere o inviare qualsiasi domanda, richiesta, autorizzazione, direttiva, avviso, consenso, rinuncia od altra azione;
- la variazione della definizione "in circolazione" con riferimento alle Nuove Obbligazioni di una determinata serie;

- la variazione dell'obbligo in capo alla Provincia di corrispondere i pagamenti addizionali relativi alle Nuove Obbligazioni di una determinata serie (si veda "*Pagamenti addizionali*" nel presente paragrafo);
- la variazione delle disposizioni relative al diritto applicabile alle Nuove Obbligazioni di una determinata serie;
- la variazione della giurisdizione scelta dalla Provincia, dell'obbligo della Provincia di nominare e mantenere un agente per la ricezione delle notifiche nella città di New York o dell'accettazione da parte della Provincia di non far valere in giudizio, o rinunciare in via irrevocabile a, l'immunità (sovrana o di altro tipo) in relazione ad ogni citazione, azione o procedimento derivante da, o relativo a, l'Indenture o le Nuove Obbligazioni di una determinata serie;
- l'autorizzazione al Trustee, da parte di tutti i titolari delle Nuove Obbligazioni di una determinata serie, di scambiare o sostituire tutte le Nuove Obbligazioni di tale serie in cambio di, o convertire tutte le Nuove Obbligazioni di una determinata serie in altre obbligazioni o strumenti finanziari della Provincia o di altre persone;
- la modifica di qualsiasi Evento di Inadempimento ai sensi delle Nuove Obbligazioni di una determinata serie, in connessione con una offerta di scambio o offerta di acquisto aventi ad oggetto tutte o parte delle Nuove Obbligazioni di tale serie; oppure
- la variazione del grado delle Nuove Obbligazioni di una determinata serie, come descritte in "*Grado delle Nuove Obbligazioni*", nel presente paragrafo.

Le questioni sopra elencate sono da considerarsi "**Materie Riservate**" ed ogni modificazione, correzione, cambiamento, rinuncia che si riferiscano ad una Materia Riservata sono da considerarsi come una "**Modifica di Materia Riservata**". Una Modifica di Materia Riservata, incluso il cambiamento apportato ai termini di pagamento delle Nuove Obbligazioni di una determinata serie, può essere effettuata senza il consenso del singolo titolare, purché la maggioranza rafforzata (come di seguito indicata) dei titolari acconsenta a tale modifica.

Qualsiasi Modifica di Materia Riservata afferente al regolamento delle Nuove Obbligazioni di una determinata serie, o all'Indenture nella misura in cui incida sulle Nuove Obbligazioni di tale serie, può essere adottata, e si può rinunciare al suo rispetto in futuro, con il consenso di almeno il 75% dell'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni di tale serie in quel momento in circolazione.

Qualora la Provincia proponga una Modifica di Materia Riservata in merito al regolamento delle Nuove Obbligazioni di tutte le serie o all'Indenture, nella misura in cui incida sulle Nuove Obbligazioni di tutte le serie, in ciascun caso come parte di una unica operazione, la Provincia può decidere di agire in conformità con le disposizioni dell'Indenture ai sensi delle quali tali Modifiche di Materie Riservate possono essere adottate, e si può rinunciare al loro rispetto per l'avvenire, con riferimento a ciascuna serie interessata, con il consenso della Provincia e:

- dei titolari di almeno l'85% dell'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni in circolazione di tutte le serie oggetto della Modifica di Materia Riservata (considerate complessivamente); e
- dei titolari di almeno il 66-2/3% dell'ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni in circolazione di ciascuna serie (considerata singolarmente).

Se qualsiasi Modifica di Materia Riservata è effettuata nell'ambito di una contestuale offerta di scambio delle Nuove Obbligazioni con nuovi titoli di debito della Provincia o di qualsiasi altra persona, la Provincia assicurerà che le previsioni rilevanti delle Nuove Obbligazioni in questione, come modificate in seguito a tale Modifica di Materia Riservata, non siano meno favorevoli per i titolari di esse rispetto alle previsioni del nuovo titolo di debito offerto in cambio, o, se più di un titolo di debito è offerto in cambio, non siano meno favorevoli rispetto alle previsioni del nuovo titolo di debito emesso avente il più alto ammontare complessivo in valore nominale.

La Provincia si impegna a non emettere nessuna successiva serie di obbligazioni ai sensi dell'Indenture e a non riaprire nessuna serie esistente di Nuove Obbligazioni con l'intento di collocare nuove obbligazioni tra i titolari che dovrebbero sostenere una modifica proposta o da proporre da parte della Provincia per l'approvazione conformemente alle previsioni di modifica dell'Indenture o dei termini di qualsiasi serie di obbligazioni.

Qualsiasi modificazione acconsentita e approvata dai detentori di una o più serie di Nuove Obbligazioni avrà effetto e sarà vincolante nei confronti di tutti i detentori di tali serie di Nuove Obbligazioni (indipendentemente dal fatto che tali detentori avessero espresso il proprio consenso o fossero presenti all'assemblea dei detentori nel corso della quale è stata adottata la decisione) e nei confronti di tutti i futuri detentori di tali serie di Nuove Obbligazioni (a prescindere dall'effettuazione dell'annotazione di tale modifica sulle Nuove Obbligazioni di tali serie). Qualsiasi documento fornito da, o per conto di, un detentore di Nuove Obbligazioni in connessione con il consenso a, o l'approvazione di, tali modifiche sarà irrevocabile e vincolante nei confronti di tutti i successivi detentori di tale Nuova Obbligazione.

La Provincia e il Trustee possono, senza il voto o il consenso dei detentori delle Nuove Obbligazioni di una determinata serie, modificare, emendare, o integrare le Nuove Obbligazioni di tale serie o l'Indenture, nella misura in cui essa incide sulle Nuove Obbligazioni di tale serie, con una delle seguenti finalità:

- aumentare gli obblighi a carico della Provincia a favore dei detentori delle Nuove Obbligazioni di tale serie;
- rinunciare a poteri o diritti della Provincia;
- fornire garanzie principali o accessorie alle Nuove Obbligazioni di tale serie;
- modificare le restrizioni e le procedure aventi ad oggetto la rivendita e altri trasferimenti di Nuove Obbligazioni nei limiti richiesti da qualsiasi cambiamento delle leggi o dei regolamenti applicabili (o della loro interpretazione) o delle procedure relative alla rivendita o al trasferimento di strumenti finanziari non registrati presso la *Securities and Exchange Commission*;
- consentire l'eventuale emissione delle Nuove Obbligazioni in forma dematerializzata o cartolare e questioni connesse;
- eliminare qualunque ambiguità o correggere o integrare qualsiasi disposizione viziata contenuta nelle Nuove Obbligazioni di tale serie o nell'Indenture; oppure
- modificare il regolamento delle Nuove Obbligazioni di tale serie o dell'Indenture secondo quanto ritenuto opportuno dalla Provincia e dal Trustee, purché tali modifiche non siano tali da pregiudicare, nemmeno in futuro, gli interessi dei detentori delle Nuove Obbligazioni di tale serie.

Per determinare se la percentuale richiesta o le percentuali richieste dei titolari delle Nuove Obbligazioni di una o più serie sono presenti ad una assemblea dei titolari ai fini del raggiungimento del quorum, o hanno approvato qualsiasi variazione, modifica, cambiamento o rinuncia relativa al regolamento delle Nuove Obbligazioni di una determinata serie, o all'Indenture nella misura in cui incida sulle Nuove Obbligazioni di tale serie, o se la percentuale richiesta o le percentuali richieste dei titolari hanno consegnato una notifica scritta di accelerazione relativa alle Nuove Obbligazioni di tale serie, qualsiasi Nuova Obbligazione della serie rilevante posseduta, direttamente o indirettamente, dalla Provincia, da qualsiasi ente della Provincia, da Banco Provincia, o da un altro soggetto per loro conto, non sarà computata e sarà considerata come non "in circolazione", fermo restando che il *trustee* potrà fare affidamento su qualsiasi variazione, modifica, cambiamento, rinuncia, o notifica da parte dei titolari, senza computare a tal fine soltanto le Nuove Obbligazioni della serie rilevante che il *trustee* sa essere possedute nel modo predetto.

Il termine "in circolazione", quando utilizzato in relazione alle Nuove Obbligazioni, significa, con riferimento alla data rilevante, tutte le Nuove Obbligazioni fino a quel momento autenticate e consegnate ai sensi dell'Indenture, escluse:

- le Nuove Obbligazioni annullate dal Trustee, o consegnate al Trustee per l'annullamento;

- le Nuove Obbligazioni, o parte di esse, per il cui pagamento, rimborso o acquisto è stato depositato il denaro necessario presso il Trustee o il *paying agent* a favore dei titolari di tali obbligazioni; fermo restando che, se tali Nuove Obbligazioni stanno per essere rimborsate, notizia di tale rimborso sia debitamente data ai sensi delle previsioni dell'Indenture o si sia provveduto altrimenti in un modo soddisfacente per il Trustee; e
- le Nuove Obbligazioni in cambio delle quali, o in sostituzione delle quali, sono state autenticate e consegnate altre Nuove Obbligazioni ai sensi dell'Indenture, diverse dalle Nuove Obbligazioni rispetto alle quali è stata presentata al Trustee prova per esso soddisfacente che le Nuove Obbligazioni sono possedute da un acquirente in buona fede presso il quale, di conseguenza, le Nuove Obbligazioni rappresentano valide obbligazioni della Provincia;

fermo restando che, in ogni caso, nel determinare se i detentori del richiesto ammontare in valore nominale delle Nuove Obbligazioni in circolazione sono presenti in qualsiasi assemblea ai fini del raggiungimento del quorum oppure abbiano prestatato qualsiasi richiesta, domanda, ordine, consenso o rinuncia, le Nuove Obbligazioni possedute dalla Provincia non saranno computate e non saranno considerate come "in circolazione"; tuttavia, nel valutare se il Trustee debba essere tutelato con riferimento al suo affidamento circa la formazione del quorum o qualsiasi richiesta, domanda, ordine, consenso o rinuncia, soltanto quelle Nuove Obbligazioni che un funzionario incaricato dal Trustee sa essere possedute dalla Provincia o da qualsiasi ente pubblico della stessa non saranno considerate. Le Nuove Obbligazioni così possedute che sono oggetto di pegno in buona fede possono essere considerate in circolazione qualora (i) il creditore pignoratizio dimostri a giudizio del Trustee i suoi diritti ad agire in relazione alle Nuove Obbligazioni e (ii) il creditore pignoratizio non è la Provincia. Il termine "funzionario incaricato", quando utilizzato con riferimento al Trustee, indica qualsiasi funzionario all'interno dell'ufficio del Trustee (o qualsiasi altro soggetto che ad esso succeda), incluso un amministratore delegato, vice presidente, assistente del vice presidente, segretario, vicesegretario o qualsiasi altro funzionario incaricato o assistente del funzionario incaricato del Trustee che abitualmente svolga le funzioni analoghe a quelle svolte dai soggetti sopra elencati, e che sia direttamente responsabile in relazione all'esecuzione dell'Indenture. Significa, inoltre, con riferimento ad una specifica materia, qualsiasi altro funzionario al quale tale materia è assegnata in ragione della sua familiarità o competenza con riferimento alla particolare materia di cui trattasi.

Prima di qualsiasi voto o consenso rilasciato in relazione a Modifiche di Materia Riservata relative a qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni, la Provincia consegnerà al Trustee un certificato sottoscritto da un rappresentante autorizzato della Provincia, con l'indicazione, per la Provincia e per qualunque altro ente pubblico interessato, delle Nuove Obbligazioni della serie rilevante che non devono considerarsi "in circolazione", oppure, se nessuna Nuova Obbligazione della serie rilevante è posseduta o controllata dalla Provincia o da qualsiasi altro ente pubblico, un certificato sottoscritto da un rappresentante autorizzato della Provincia in tal senso.

Giurisdizione, consenso alla notifica, azioni legali esecutive ed immunità

Ai sensi del diritto degli Stati Uniti, la Provincia è una suddivisione politica di uno stato sovrano. Di conseguenza, può risultare difficile per i titolari delle Nuove Obbligazioni ottenere o eseguire una sentenza contro la Provincia innanzi a tribunali degli Stati Uniti o di altri paesi. I tribunali dell'Argentina o della Provincia non disporranno sequestri anteriori alla sentenza o pignoramenti quali misure esecutive in relazione a beni pubblici se tali beni sono ubicati in Argentina e sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2.337 a 2.340 del codice civile argentino, oppure forniscono direttamente un servizio pubblico essenziale. Inoltre, può risultare difficile per il *trustee* o per i titolari ottenere l'esecuzione, negli Stati Uniti o in altri paesi, delle sentenze emesse contro la Provincia da tribunali statunitensi o non argentini.

In relazione a qualsiasi azione legale o procedimento giudiziario derivante o connesso a qualsiasi serie delle Nuove Obbligazioni (con le eccezioni di seguito riportate), la Provincia ha acconsentito:

- a sottomettersi alla giurisdizione di qualsiasi tribunale dello Stato di New York o tribunale federale degli Stati Uniti con sede nel distretto di Manhattan della città di New York e a qualsiasi corte d'appello di ciascuno di essi ove tutte le pretese in relazione a tali azioni legali o procedimenti possono essere presentate e decise;

- di rinunciare, nella misura più ampia consentita dalla legge, a sollevare qualsiasi eccezione di carattere procedurale in ordine alla competenza del giudice a decidere in merito a tale azione o procedimento; e
- di nominare quale rappresentante ai fini della notifica degli atti giudiziari l’Agenzia di New York del Banco della Provincia di Buenos Aires, attualmente avente sede in 609 Fifth Avenue, New York, New York 10011, Stati Uniti.

Il rappresentante processuale riceverà, per conto della Provincia e dei beni di sua proprietà, copie di qualsiasi citazione, ingiunzione o qualsiasi altro atto che può essere notificato nel corso di tali azioni legali o procedimenti giudiziari innanzi a tali tribunali, siano essi statali o federali, siti nella città di New York. La notifica può essere fatta per posta oppure mediante consegna di tali documenti alla Provincia all’indirizzo del rappresentante processuale sopra indicato.

Il giudicato, in ciascuno dei procedimenti sopra menzionati, sarà ritenuto definitivo e potrà essere eseguito mediante presentazione della domanda di esecuzione di tale sentenza in qualsiasi tribunale la cui giurisdizione può essere indipendentemente stabilita.

Inoltre, gli obbligazionisti potranno provvedere alla notifica di atti di giudizio in ogni altro modo consentito dalla legge applicabile. Le disposizioni sopra riportate non limitano il diritto di ciascun obbligazionista di citare in giudizio la Provincia o aggredirne i beni in tutti gli altri tribunali aventi giurisdizione nei confronti della Provincia.

Nella misura in cui la Provincia abbia o comunque possa acquisire, in relazione alle sue obbligazioni ai sensi delle Nuove Obbligazioni o dell’Indenture, una qualsiasi forma di immunità (sovrana o di altra specie) rispetto alla giurisdizione di una qualsiasi tribunale o in un qualsiasi procedimento (sia che questo sia stato aperto tramite autonoma citazione, sia che nasca dall’appello di un precedente giudicato, sia che derivi dall’opposizione all’esecuzione ovvero dall’esecuzione stessa o da qualsiasi altro procedimento legale pendente) riguardante la propria posizione giuridica o comunque la sua proprietà (con l’eccezione del demanio, situato nella Provincia, o dei beni che forniscono un servizio pubblico essenziale), la Provincia rinuncia irrevocabilmente a tale immunità con riferimento alle obbligazioni contratte ai sensi dell’Indenture e, fermo restando quanto sopra, la Provincia accetta che le rinunce previste nell’Indenture debbano avere il più ampio ambito possibile di operatività ai sensi del Foreign Sovereign Immunities Act degli Stati Uniti del 1976, così come emendato, e debbano ritenersi irrevocabili ai sensi di tale legge. Tuttavia, ai sensi del Foreign Sovereign Immunities Act del 1976, potrebbe non essere possibile dare esecuzione nella Provincia ad un provvedimento che si basi su una decisione dell’autorità giudiziaria statunitense e, ai sensi del diritto argentino, ogni sequestro o provvedimento esecutivo (precedente o successivo al giudizio) sui beni e i ricavi della Provincia sarà soggetto alle previsioni applicabili del Codice di Procedura Civile e Commerciale argentino.

Ai titolari potrebbe essere richiesto di consegnare una obbligazione o un altro strumento finanziario ai tribunali argentini quale condizione all’inizio, alla prosecuzione o al completamento di qualsiasi azione o procedimento innanzi a tali tribunali (inclusi gli appelli) fondati sulle o relativi alle Nuove Obbligazioni.

Una sentenza ottenuta contro la Provincia in un tribunale non argentino può essere resa esecutiva da parte della Corte Suprema dell’Argentina. Sulla base della legge vigente, la Corte Suprema dell’Argentina renderà esecutiva tale sentenza secondo i termini e le condizioni dei trattati stipulati fra l’Argentina ed il paese nel quale è stata ottenuta. Nel caso in cui non vi sia alcun trattato, la Corte Suprema dell’Argentina renderà esecutiva la sentenza se essa:

- presenta tutti i requisiti di forma richiesti per la sua esecuzione secondo la legge del paese in cui tale sentenza è stata emessa;
- è stata tradotta in spagnolo, unitamente a tutti i documenti collegati, e soddisfa i requisiti richiesti per l’autenticazione dei documenti da parte della legge argentina;
- è stata emessa da un tribunale competente, secondo il diritto internazionale processuale argentino, a seguito di un’azione personale (*actio in personam*) o di un’azione reale (*actio in rem*) contro un bene mobile se è stato trasferito in Argentina durante o dopo il periodo in cui tale procedimento pendeva di fronte al giudice straniero;

- è stata emessa dopo aver effettuato regolare notifica ed aver concesso al convenuto la possibilità di difendersi;
- è definitiva;
- non è contraria all'ordine pubblico dell'Argentina; e
- non è incompatibile con un'altra sentenza precedentemente o contestualmente emessa da un tribunale argentino.

Indennizzo valutario

La Provincia acconsente a che, qualora una sentenza o un'ordinanza emessi da un tribunale in merito al pagamento di qualsiasi somma relativa alle Nuove Obbligazioni a favore dei rispettivi titolari siano espressi in una valuta diversa (la "valuta giudiziale") dalla valuta stabilita per il pagamento, la Provincia corrisponderà ai titolari in questione un indennizzo pari a qualsiasi perdita derivante o risultante da variazioni dei tassi di cambio verificatesi tra la data in cui la valuta stabilita per il pagamento è convertita nella valuta giudiziale ai fini di tale sentenza o ordinanza e la data in cui l'effettivo pagamento è ricevuto (o avrebbe dovuto essere ricevuto). Tale indennizzo sarà determinato convertendo la somma espressa nella valuta giudiziale nella valuta stabilita per il pagamento immediatamente dopo il ricevimento del pagamento al miglior tasso di cambio rilevato in un mercato non argentino ragionevolmente selezionato dai titolari in questione. Questa indennità costituirà una obbligazione autonoma ed indipendente della Provincia rispetto alle altre obbligazioni contenute nel regolamento delle Nuove Obbligazioni e sarà fonte di autonomo ed indipendente titolo per agire in giudizio.

Comunicazioni ai titolari registrati delle Nuove Obbligazioni

La Provincia invierà le comunicazioni ai titolari registrati delle Nuove Obbligazioni ai loro indirizzi come risultanti dai libri e registri del Trustee. La Provincia considera come ricevute le comunicazioni inviate trascorsi 5 giorni lavorativi dalla loro spedizione.

Tutte le comunicazioni riguardanti le Nuove Obbligazioni saranno pubblicate almeno una volta in (i) un quotidiano autorizzato pubblicato in lingua inglese nella città di Londra, (ii) in un quotidiano autorizzato pubblicato in lingua spagnola in Argentina e (iii), se le Nuove Obbligazioni sono quotate sulla Borsa del Lussemburgo e i regolamenti della Borsa del Lussemburgo lo impongono, in un giornale autorizzato in Lussemburgo. Il termine "quotidiano autorizzato", deve essere inteso come quotidiano a diffusione generale, abitualmente pubblicato nei giorni lavorativi, non rilevando la circostanza che venga pubblicato nei giorni di sabato, domenica ed ogni altro giorno festivo; sono considerati quotidiani autorizzati *La Nación* o *Ambito Financiero* a Buenos Aires, il *Financial Times* a Londra ed il *Luxemburger Wort* in Lussemburgo.

Qualora, a causa della sospensione della pubblicazione del quotidiano o per qualsiasi altro motivo, risulti impossibile fornire comunicazioni ai titolari di Nuove Obbligazioni secondo la modalità sopra descritta, la Provincia o il Trustee, per conto della e secondo le indicazioni fornite dalla Provincia, provvederanno ad effettuare la diversa comunicazione che sarà considerata sufficiente per la comunicazione delle notizie, purché tale comunicazione sia, per quanto possibile, sostanzialmente analoga nei termini e nelle condizioni alla pubblicazione di cui tiene luogo. Né la mancata effettuazione di una comunicazione né qualsiasi vizio di una comunicazione ad un determinato obbligazionista incideranno sulla completezza delle comunicazioni relative ad altre Nuove Obbligazioni. Qualsiasi comunicazione è da considerarsi effettuata alla data della pubblicazione o, se pubblicata più volte o in date diverse, alla prima data in cui la pubblicazione è effettuata.

A prescindere da quanto sopra descritto, fino al momento in cui le Nuove Obbligazioni in forma definitiva non vengano emesse e finché le Nuove Obbligazioni globali siano interamente detenute da, o per conto di, Euroclear e/o Clearstream Luxembourg (fermo restando che, nel caso le Nuove Obbligazioni siano quotate su un mercato, tale mercato a ciò acconsenta), è possibile che la pubblicazione nei quotidiani sia sostituita dalla consegna delle comunicazioni rilevanti a Euroclear e/o a Clearstream Luxembourg, a seconda dei casi, perché questi provvedano a trasmettere la comunicazione ai titolari di Nuove Obbligazioni. Ciascuna comunicazione è considerata come fornita anche ai titolari trascorso il settimo giorno dal momento in cui tale comunicazione è stata data a Euroclear e/o a Clearstream Luxembourg. Inoltre, la Provincia assicurerà che, finché le Nuove Obbligazioni saranno rappresentate da Nuove Obbligazioni globali detenute da, o per conto di, Euroclear e/o Clearstream Luxembourg, tutte le comunicazioni riguardanti le Nuove Obbligazioni saranno inviate in forma scritta a Euroclear e/o Clearstream Luxembourg, a seconda dei casi. Le comunicazioni

concernenti le Nuove Obbligazioni quotate sulla Borsa del Lussemburgo saranno comunque pubblicate in un quotidiano autorizzato in Lussemburgo.

e.2.5.1 Sistemi di Gestione Accentrata e registrazione delle Nuove Obbligazioni

Le Nuove Obbligazioni saranno emesse in forma dematerializzata, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo e.2.5.2. Di seguito vengono descritti i sistemi di gestione accentrata e di registrazione delle Nuove Obbligazioni dematerializzate.

Le Nuove Obbligazioni saranno rappresentate da una o più obbligazioni globali, senza cedole, che saranno registrate a nome di un soggetto designato da un depositario comune sia di Euroclear sia di Clearstream Luxembourg e saranno depositate non oltre la Data di Scambio presso tale depositario comune. Le banche o altri intermediari che partecipano direttamente o indirettamente a Euroclear e Clearstream Luxembourg risulteranno detentrici delle Nuove Obbligazioni per conto dell'Obbligazionista. La proprietà e i trasferimenti di tali Nuove Obbligazioni verranno annotate in registri da tali istituzioni finanziarie, senza che ci sia, pertanto, necessità di una circolazione materiale di titoli rappresentativi delle Nuove Obbligazioni.

Per detenere Nuove Obbligazioni attraverso i sistemi Euroclear o Clearstream Luxembourg, l'Obbligazionista dovrà essere un partecipante diretto a tali sistemi o, in alternativa, detenere le Nuove Obbligazioni tramite un partecipante diretto a tali sistemi. Possono essere partecipanti diretti a Euroclear o Clearstream Luxembourg, le imprese di investimento, le banche, le società fiduciarie, le società di gestione accentrata ed altre istituzioni che sono titolari di conti presso Euroclear o Clearstream Luxembourg. Caja de Valores è titolare di un conto presso ciascuno di tali sistemi di gestione accentrata. I partecipanti indiretti hanno accesso ai sistemi di Euroclear o Clearstream Luxembourg attraverso i partecipanti diretti. Possono essere partecipanti indiretti a tali sistemi le imprese di investimento, le banche e le società fiduciarie che non sono titolari di conti presso tali sistemi ma che effettuano operazioni attraverso un partecipante diretto o hanno un rapporto di deposito con un partecipante diretto.

In quanto titolare di un interesse beneficiario in una obbligazione globale, l'obbligazionista non verrà considerato quale detentore di tali Nuove Obbligazioni ai sensi dell'Indenture.

In sintesi, l'Aderente potrà scegliere di detenere Nuove Obbligazioni:

- in Europa, attraverso Euroclear o Clearstream Luxembourg;
- in Argentina, attraverso Caja de Valores; oppure
- attraverso altre istituzioni che partecipano a tali sistemi di gestione accentrata.

Accreditamento delle Nuove Obbligazioni

Euroclear e Clearstream Luxembourg hanno accettato che tutte le Nuove Obbligazioni vengano accreditate attraverso i propri sistemi di gestione accentrata. Allo scambio delle Obbligazioni Esistenti, Euroclear e Clearstream creeranno i codici identificativi, indicati nella seguente tabella, relativi a ciascuna serie di Nuove Obbligazioni.

Serie di Nuove Obbligazioni	ISIN	Common Code
Obbligazioni Par a Lungo Termine denominate in euro	XS0234082872	023408287
Obbligazioni Par a Lungo Termine denominate in dollari	XS0234084738	023408473
Obbligazioni Par a Medio Termine denominate in euro	XS0234085461	023408546
Obbligazioni Par a Medio Termine denominate in dollari	XS0234086196	023408619
Obbligazioni Discount denominate in euro	XS0234088994	023408899
Obbligazioni Discount denominate in dollari	XS0234087590	023408759

e.2.5.2. Obbligazioni in forma definitiva

La Provincia emetterà obbligazioni in forma definitiva in cambio di quote di partecipazione in una obbligazione globale solo nel caso in cui:

- un sistema di gestione accentrata presso cui sono registrate Nuove Obbligazioni, rimasto chiuso per un periodo ininterrotto di 14 giorni, annunci la sua intenzione di cessare la propria attività, o concretamente non svolga più la propria attività, o non sia registrato o non sia più esente dalla registrazione ai sensi del *Securities Exchange Act* del 1934 e successive modificazioni;
- in qualsiasi momento la Provincia decida di non volere più che tutte o parte di tali Nuove Obbligazioni siano rappresentate da obbligazioni globali; o
- il Trustee ritenga, in base al parere del suo consulente legale, che è necessario ottenere il possesso di Nuove Obbligazioni in forma definitiva in relazione a procedimenti legali diretti ad ottenere l'adempimento dei diritti dei titolari di tali Nuove Obbligazioni.

Nel caso di uno scambio tra quote di partecipazione in un'obbligazione globale e obbligazioni in forma definitiva in una delle ipotesi sopra descritte, l'obbligazione globale sarà consegnata al Trustee perché questi provveda al suo annullamento e la Provincia emetterà, e darà istruzioni al Trustee di autenticare e consegnare, ad ogni titolare di un interesse beneficiario nell'obbligazione globale, identificato dal sistema di gestione accentrata rilevante, a fronte di tale interesse beneficiario, obbligazioni in forma definitiva per un uguale ammontare complessivo in valore nominale.

Nel caso in cui la Provincia emetta obbligazioni in forma definitiva, queste ultime saranno soggette alla medesima disciplina giuridica delle Nuove Obbligazioni dematerializzate e avranno la loro medesima valuta di denominazione. Gli obbligazionisti riceveranno i pagamenti di capitale e di interessi in ragione delle obbligazioni in forma definitiva presso gli uffici del Trustee a New York e, ove sia il caso, presso gli uffici di qualsiasi *paying agent* nominato dal Trustee. Gli obbligazionisti avranno la possibilità di presentare le proprie obbligazioni in forma definitiva per ottenerne il trasferimento e lo scambio, in conformità alle procedure descritte nell'Indenture, presso gli uffici della sede legale del Trustee a New York e, ove sia il caso, presso gli uffici di qualsiasi *transfer agent* nominato dal Trustee.

Prima di emettere obbligazioni in forma definitiva, la Provincia informerà la Borsa del Lussemburgo. Qualora la Provincia emetta obbligazioni in forma definitiva, la stessa pubblicherà su un giornale di larga diffusione in Lussemburgo (probabilmente il *Luxemburger Wort* o il *Tageblatt*) un comunicato con cui si darà notizia delle procedure previste in Lussemburgo per il pagamento del capitale e degli interessi in relazione alle obbligazioni in forma definitiva o al loro trasferimento.

Se un obbligazionista consegnerà Nuove Obbligazioni in forma definitiva per trasferirle o scambiarle con Nuove Obbligazioni di diversa forma e denominazione, il Trustee o il *transfer agent*, a seconda del caso, autenticeranno e consegneranno all'obbligazionista una o più Nuove Obbligazioni nella forma e denominazione appropriata e avente lo stesso ammontare complessivo in valore nominale delle Nuove

Obbligazioni consegnate. L'obbligazionista non dovrà pagare alcuna commissione in relazione alla registrazione di operazioni di trasferimento o scambio di Nuove Obbligazioni. È possibile, tuttavia, che l'obbligazionista sia tenuto a pagare imposte o tasse o a sostenere oneri statali o assicurativi a seguito del trasferimento, dello scambio o della registrazione del trasferimento di Nuove Obbligazioni. La Provincia, il Trustee e ogni mandatario designato dal Trustee o dalla Provincia potranno considerare la persona nel cui nome ogni Nuova Obbligazione in forma definitiva è registrata come il proprietario di tale Nuova Obbligazione a qualsiasi fine.

Se una Nuova Obbligazione in forma definitiva viene alterata, distrutta, rubata o perduta, l'obbligazionista può ottenerne la sostituzione consegnando la Nuova Obbligazione in forma definitiva o un documento che ne provi la perdita al *trustee*. La Provincia e il *trustee* potrebbero richiedere all'obbligazionista di firmare un contratto con cui questi si impegni a rimborsare la Provincia, il *trustee* o qualsiasi altro mandatario designato dal *trustee*, per ogni costo sostenuto in relazione alle Nuove Obbligazioni in forma definitiva alterate, distrutte, rubate o perdute. La Provincia ed il *trustee* potrebbero anche richiedere all'obbligazionista di presentare ulteriori documenti o prove. Una volta che l'obbligazionista avrà consegnato tali documenti e se né la Provincia né il *trustee* avranno ricevuto notizia che un acquirente in buona fede ha acquistato la Nuova Obbligazione che l'obbligazionista ha intenzione di scambiare, la Provincia emetterà, e il *trustee* autenticerà ed invierà all'obbligazionista, una Nuova Obbligazione sostitutiva soggetta alla stessa disciplina della Nuova Obbligazione sostituita. L'obbligazionista sarà tenuto a pagare tutte le spese ed i costi ragionevolmente connessi con la sostituzione di tale obbligazione in forma definitiva.

Nel caso in cui una Nuova Obbligazione in forma definitiva alterata, distrutta, rubata o perduta sia scaduta o stia per scadere nei 15 giorni successivi alla sua consegna al *trustee* per la sostituzione, la Provincia potrà effettuare i pagamenti in ragione di tale obbligazione invece di sostituirla.

e.2.5.3 Descrizione del regime fiscale

e.2.5.3.1 Regime fiscale italiano

La presente sezione descrive il regime fiscale italiano applicabile alla cessione delle Obbligazioni Esistenti in virtù dell'adesione all'Offerta di Scambio nonché all'acquisto, al possesso, al rimborso ovvero alla cessione delle Nuove Obbligazioni. La descrizione che segue ha carattere generale e, pertanto, non costituisce una descrizione completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti nel decidere di aderire all'Offerta di Scambio e, quindi, di acquistare, possedere o cedere le Nuove Obbligazioni. La presente sezione non affronta tematiche tributarie specificamente riferibili a talune categorie d'investitori ovvero ad investitori che versino in particolari circostanze o che siano soggetti ad un regime speciale ai sensi della legge applicabile agli stessi.

La presente sezione si fonda sulle leggi tributarie in vigore in Italia, nonché sulle interpretazioni ufficiali delle stesse pubblicate, alla data del presente Documento di Offerta, le quali potrebbero essere soggette a modifiche anche con effetto retroattivo. Allorché si verifichi una tale eventualità, l'Offerente non provvederà ad aggiornare questa sezione per dar conto delle modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di ciò, le informazioni in essa contenute non fossero più valide.

Si precisa che, con Legge n. 80 del 7 aprile 2003, il Parlamento ha conferito delega al Governo al fine di dare attuazione, entro il 3 maggio 2005, ad una riforma radicale del sistema tributario italiano. Alla data del presente Documento di Offerta, tale riforma è stata attuata solo in parte, mediante l'emanazione del D. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ("Decreto 344/2003"), le cui disposizioni trovano applicazione per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004. Si fa presente che uno schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del Decreto 344/2003 è attualmente al vaglio del governo italiano.

Si consiglia a ciascun potenziale investitore di consultare il proprio consulente fiscale per avere maggiori informazioni circa le implicazioni fiscali italiane che lo riguardino in relazione alla cessione delle Obbligazioni Esistenti in seguito all'adesione alla presente Offerta di Scambio, nonché all'acquisto, al possesso e alla cessione delle Nuove Obbligazioni, anche alla luce di potenziali modifiche al regime fiscale descritto di seguito scaturenti dalla prospettata emanazione del decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del Decreto 344/2003.

e.2.5.3.1.1 Scambio delle Obbligazioni Esistenti

Lo scambio delle Obbligazioni Esistenti con le Nuove Obbligazioni costituisce un evento di realizzo ai fini delle imposte dirette. In particolare, le plusvalenze ovvero le minusvalenze realizzate sono pari alla

differenza tra il valore normale delle Nuove Obbligazioni, ricevute dagli Obbligazionisti aderenti all'Offerta di Scambio, e il costo fiscalmente riconosciuto delle Obbligazioni Esistenti cedute in adesione alla medesima Offerta di Scambio.

Il valore normale delle Nuove Obbligazioni è determinato in base ai criteri indicati nell'Articolo 9, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal Decreto 344/2003 (il "TUIR"), in base al quale il valore normale dei titoli non negoziati su mercati regolamentati italiani o esteri, quali le Nuove Obbligazioni al momento dell'adesione all'Offerta di Scambio, va determinato facendo riferimento al valore normale dei titoli aventi caratteristiche analoghe negoziati in tali mercati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. A tal riguardo, si fa presente che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 25 luglio 2005, n. 99 resa con riferimento all'offerta di scambio dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina (la "Risoluzione"), ha chiarito che, al fine di individuare il valore normale di titoli non aventi una quotazione ufficiale alla data dello scambio, quali le Nuove Obbligazioni, si può prendere come riferimento il valore indicato da information provider di qualificata esperienza per i titoli obbligazionari, tenendo conto di elementi obiettivi, quali, ad esempio, i prezzi di scambio di tali titoli sui mercati non regolamentati.

Nella Risoluzione, l'Agenzia ha inoltre precisato che gli interessi maturati sui titoli esistenti ma non riscossi, utilizzati come parametro per la determinazione del valore di scambio delle obbligazioni annullate, non andavano assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239/1996 (come definito nella sezione "Interessi - Soggetti passivi non imprenditori e soggetti esenti dall'IRES" al successivo paragrafo e.2.5.3.3). Sebbene la questione non sia scevra da dubbio, alla luce di tale interpretazione, sembrerebbe potersi argomentare che tanto gli Interessi Scaduti quanto gli Interessi Ulteriori concorrano esclusivamente a determinare il valore normale delle Nuove Obbligazioni rilevante al fine della determinazione della plusvalenza o minusvalenza realizzata in seguito alla cessione delle Obbligazioni Esistenti in adesione all'Offerta di Scambio e non siano assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239/1996. **Si consiglia a ciascun potenziale investitore di consultare il proprio consulente fiscale per avere maggiori informazioni circa il trattamento tributario applicabile agli Interessi Scaduti e agli Interessi Ulteriori.**

Per la definizione del costo fiscalmente riconosciuto con riferimento alle Obbligazioni Esistenti e per il regime fiscale applicabile alla plusvalenza o minusvalenza realizzata, si veda "Plusvalenze e minusvalenze" al successivo paragrafo e.2.5.3.1.2.

e.2.5.3.1.2 Regime fiscale delle Nuove Obbligazioni

Interessi

Soggetti passivi non imprenditori e soggetti esenti dall'IRES

Avendo le Nuove Obbligazioni una scadenza non inferiore ai diciotto mesi, gli interessi, premi ed altri frutti da esse derivanti, ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso (i "Proventi"), per la parte maturata nel periodo di possesso sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12.5% di cui al D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 ("Decreto 239/1996"), quando sono percepiti alle scadenze periodiche previste o al momento del rimborso ovvero in occasione del trasferimento delle Nuove Obbligazioni. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle Nuove Obbligazioni s'intende la cessione ovvero qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità giuridica delle stesse.

L'imposta sostitutiva trova applicazione nei confronti di un investitore residente in Italia che sia (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale le Nuove Obbligazioni siano connesse (salvo il caso in cui abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto nella sezione "Plusvalenze e minusvalenze" contenuta nel presente paragrafo), (ii) una società di persone di cui all'articolo 5 del TUIR, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, (iii) un ente non commerciale pubblico o privato, ovvero (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (sostituita dalla nuova imposta sul reddito delle società ("IRES") a partire dall'esercizio avente inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004).

Tale imposta è applicata dalle banche, società d'intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministro delle Finanze

(gli “**Intermediari Autorizzati**”) che comunque intervengano nella riscossione dei Proventi ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti delle Nuove Obbligazioni.

Se in un’operazione intervengono più Intermediari Autorizzati, l’imposta sostitutiva relativa a tale operazione è applicata dall’Intermediario Autorizzato presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale la medesima operazione è stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli. Se le Nuove Obbligazioni non sono depositate presso un Intermediario Autorizzato, l’imposta sostitutiva è applicata e trattenuta dall’Intermediario Autorizzato che li eroga.

Gli investitori sopra indicati che percepiscano Proventi sui quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva anzidetta (come nel caso in cui le Nuove Obbligazioni non siano depositate presso un Intermediario Autorizzato ovvero i Proventi non siano erogati da un Intermediario Autorizzato), devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte dei Proventi maturata nel periodo di possesso delle Nuove Obbligazioni ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo di imposta, versando l’imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.

Soggetti passivi imprenditori e fondi

I Proventi relativi a Nuove Obbligazioni conseguiti nell’esercizio di attività commerciali da una persona fisica ovvero conseguiti da un ente pubblico o privato, che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, concorrono alla formazione del reddito d’impresa assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche (“**IRPEF**”, attualmente prelevata con aliquota che generalmente può variare tra il 23% e il 43%, più addizionali regionali e comunali prelevate con aliquota generalmente pari a 1,9%, variabile a seconda del comune di residenza) ovvero all’IRES (la cui aliquota attualmente è pari al 33%), al momento della loro percezione. L’imposta sostitutiva del 12,5% prelevata dall’Intermediario Autorizzato è scomputata dall’imposta complessiva dovuta.

L’imposta sostitutiva non trova applicazione nei confronti dei seguenti soggetti, a condizione che le Nuove Obbligazioni siano depositate presso un Intermediario Autorizzato:

- società o enti commerciali residenti nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti cui le Nuove Obbligazioni siano effettivamente connesse: i Proventi concorrono a formare il reddito complessivo quando maturati e sono assoggettati all’IRES e, in ragione della natura dell’investitore (quale una banca o un’istituzione finanziaria), anche all’imposta regionale sulle attività produttive (“**IRAP**”, prelevata con aliquota generalmente pari al 4,25%, ma variabile a seconda della regione di residenza);
- fondi d’investimento, aperti o chiusi, ovvero SICAV (i “**Fondi**”): i Proventi maturati durante il periodo di possesso sono inclusi nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun periodo d’imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva del 12,5%. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% in caso di Fondi che investano principalmente in azioni di società di piccola o media capitalizzazione ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea; a tal riguardo, tuttavia, si fa presente che, con decisione annunciata con comunicato stampa del 7 settembre 2005 e non ancora pubblicata, la Commissione Europea ha dichiarato tale agevolazione incompatibile con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e ne ha richiesto l’abrogazione con efficacia retroattiva;
- fondi pensione (soggetti al regime previsto dagli articoli 14, 14-ter e 14-quater, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, i “**Fondi Pensione**”): i Proventi maturati durante il periodo di possesso sono inclusi nel risultato di gestione del Fondo Pensione maturato alla fine di ciascun periodo d’imposta, soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’11%;
- fondi di investimento immobiliare (i “**Fondi Immobiliari**”): i fondi di investimento immobiliare sono esenti da imposte a partire dal 1° gennaio 2004.

Rimborso anticipato

Indipendentemente dal trattamento fiscale sopra descritto, qualora le Nuove Obbligazioni siano rimborsate in tutto o in parte entro 18 mesi dalla data di emissione, taluni investitori residenti dovranno

corrispondere un importo pari al 20% degli interessi maturati sino al momento del rimborso anticipato. Tale somma sarà trattenuta dall'Intermediario Autorizzato che interverrà nella riscossione dei Proventi o nel rimborso delle Nuove Obbligazioni, a titolo di acconto nei confronti degli imprenditori individuali che detengono le Nuove Obbligazioni quali beni di impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

Investitori non residenti

Nessuna imposta sostitutiva o altra forma di imposizione è dovuta sui Proventi percepiti da investitori non residenti ai fini fiscali in Italia a condizione che, nel caso in cui un Intermediario Autorizzato dovesse intervenire nel pagamento di Proventi a tali investitori, questi dichiarino di non essere fiscalmente residenti in Italia in ottemperanza alla legge italiana. Per gli investitori non residenti che detengano le Nuove Obbligazioni per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, si veda “—*Soggetti passivi imprenditori e fondi*”.

Plusvalenze e minusvalenze

Soggetti passivi non imprenditori

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio d'impresе commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Nuove Obbligazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,5%.

Le plusvalenze o minusvalenze imponibili sono pari alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto delle Nuove Obbligazioni, aumentato degli oneri inerenti al loro acquisto, ad eccezione degli interessi passivi.

Quest'imposta sostitutiva è applicata in base ad uno dei tre seguenti regimi:

- il cd. “regime della dichiarazione”, che costituisce il regime ordinariamente applicabile a meno che il contribuente opti per uno degli altri due: il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate nel corso del periodo d'imposta e versare l'imposta sostitutiva nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute in relazione al medesimo periodo. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto;
- il cd. “regime del risparmio amministrato”: l'imposta sostitutiva trova applicazione su ciascuna plusvalenza realizzata in relazione alla cessione, al trasferimento o al rimborso delle Nuove Obbligazioni. Questo regime può trovare applicazione a condizione che le Nuove Obbligazioni possedute siano affidate in custodia o in amministrazione ad un Intermediario Autorizzato e il contribuente comunichi per iscritto di voler optare per tale regime. L'opzione ha effetto per tutto il periodo di imposta e può essere revocata entro la fine di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. L'imposta sostitutiva è assolta dall'Intermediario Autorizzato sulle plusvalenze realizzate in seguito a ciascuna cessione, trasferimento o rimborso delle Nuove Obbligazioni mediante una ritenuta prelevata sugli importi da corrispondersi all'obbligazionista. L'eventuale minusvalenza derivante dalla cessione, trasferimento o rimborso delle Nuove Obbligazioni potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all'interno del medesimo rapporto di gestione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi; e
- il cd. “regime del risparmio gestito”: tale regime trova applicazione nel caso in cui le Nuove Obbligazioni siano parte di un portafoglio individuale gestito discrezionalmente da un intermediario autorizzato. In tal caso, tutti i proventi maturati - compresi gli interessi non riscossi e le plusvalenze non realizzate - in ciascun periodo d'imposta con riferimento a tali Nuove Obbligazioni concorrono alla formazione del risultato della gestione individuale del portafoglio che è tassato per competenza alla fine di ciascun periodo. L'imposta sostitutiva è assolta dal soggetto gestore abilitato per conto del contribuente. Il risultato negativo della gestione eventualmente conseguito in un anno è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

L'esercizio dell'opzione per il secondo o il terzo regime fa sì che l'investitore non sia tenuto ad indicare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.

Soggetti passivi imprenditori e fondi

Il regime dell'imposta sostitutiva del 12,5% innanzi descritto non trova applicazione nei confronti dei seguenti soggetti:

- soggetti passivi imprenditori, quali persone fisiche socie di società di persone e di società o enti commerciali residenti, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti cui le Nuove Obbligazioni siano effettivamente connesse: le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Nuove Obbligazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo assoggettato ad IRPEF o IRES e, in taluni casi, all'IRAP (si veda “—*Interessi— Soggetti passivi imprenditori e fondi*”). Laddove le Nuove Obbligazioni siano state iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, a scelta del contribuente, le plusvalenze realizzate possono concorrere alla formazione del reddito imponibile, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono realizzate e in quelli successivi, ma non oltre il quarto;
- Fondi, Fondi Pensione e Fondi Immobiliari: le plusvalenze e minusvalenze realizzate in seguito alla cessione o rimborso delle Nuove Obbligazioni detenute da tali soggetti concorrono alla formazione del risultato netto di gestione e sono assoggettate allo stesso regime descritto in “ - *Interessi – Soggetti passivi imprenditori e fondi*”.

La plusvalenza o minusvalenza realizzata è pari alla differenza tra il corrispettivo ricevuto (per i soggetti passivi IRPEF e IRES, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) e il costo o valore di acquisto delle Nuove Obbligazioni.

Investitori non residenti

Le plusvalenze realizzate da investitori non residenti ai fini fiscali in Italia non scontano alcuna imposizione italiana, a condizione che le Nuove Obbligazioni siano negoziate in un mercato regolamentato italiano o di uno dei paesi aderenti all'OCSE. Gli investitori non residenti che detengano le Nuove Obbligazioni per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, vedano “—*Plusvalenze e minusvalenze—Soggetti passivi imprenditori e fondi*”.

Nuove Obbligazioni in valuta diversa dall'Euro

Nel caso in cui le Nuove Obbligazioni siano in valuta diversa dall'Euro, per la determinazione dei redditi imponibili e delle minusvalenze deducibili, va utilizzato il cambio del giorno in cui i redditi sono stati percepiti o maturati e le minusvalenze realizzate o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, il cambio del mese di riferimento. Per il cambio del giorno rilevante ovvero di quello ad esso antecedente più prossimo, è possibile fare riferimento al cambio fissato da un organismo indipendente, quale l'Ufficio Italiano Cambi (“UIC”), la Banca d'Italia ovvero la banca centrale del paese la cui valuta va convertita. Per ciascun mese di riferimento, il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano accerta il cambio delle valute estere, su parere conforme dell'UIC, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo a quello di riferimento.

Tassa sui contratti di borsa

Ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, come modificato dall'Articolo 1 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 435, nonché della Circolare Ministeriale 21 dicembre 2001, n. 106/E, la tassa sui contratti di borsa trova applicazione nelle seguenti ipotesi ed alle seguenti aliquote:

- (i) contratti conclusi direttamente fra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da banche o altri intermediari abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, di cui al D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, successivamente abrogato dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o agenti di cambio o SIM (di seguito, “**Intermediari Qualificati**”): 0,0083 euro ogni 51,65 euro, o frazione, del valore delle Nuove Obbligazioni;

(ii) contratti conclusi: (a) fra privati ed Intermediari Qualificati; ovvero (b) tra privati, con l'intervento di Intermediari Qualificati: 0,00465 euro ogni 51,65 euro, o frazione, del valore delle Nuove Obbligazioni; e

(iii) contratti conclusi tra Intermediari Qualificati: 0,00465 euro ogni 51,65 euro, o frazione, del valore delle Nuove Obbligazioni.

Nei casi (ii) e (iii), tale imposta non può comunque eccedere l'importo di 929,62 euro.

La tassa sui contratti di borsa non si applica ai contratti:

- conclusi nei mercati regolamentati;
- aventi a oggetto titoli ammessi a quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori di tali mercati:
 - tra Intermediari Qualificati;
 - tra Intermediari Qualificati e soggetti non residenti;
 - tra Intermediari Qualificati, anche non residenti, e organismi di investimento collettivo del risparmio;
- relativi a operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all'ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi a oggetto strumenti finanziari già ammessi a quotazione su tali mercati;
- di importo non superiore a 206,58 euro; e
- di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalità economica.

Si consiglia agli Obbligazionisti e ai Depositari di consultare il proprio consulente fiscale al fine di avere maggiori informazioni circa le implicazioni fiscali che lo riguardino inerenti l'applicazione della tassa sui contratti di borsa scaturenti dalla sua adesione alla presente Offerta di Scambio.

Imposta di successione e donazione

L'imposta sulle successioni e donazioni è stata abrogata. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, e comunque soltanto sulla parte che eccede l'importo di 180.759,91 euro.

Monitoraggio fiscale

Ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e successive modifiche, le persone fisiche residenti in Italia che, al termine del periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, debbono, a certe condizioni, dichiararli nella dichiarazione dei redditi. Tale obbligo di dichiarazione non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, e l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 12.500 euro.

Direttiva per l'imposizione sui redditi da risparmio

In base alla Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio erogati nella forma di interessi, recepita in Italia con D. Lgs. 18 aprile 2005, n. 84, applicabile ai pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005, ciascuno Stato membro dell'Unione Europea deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati membri le informazioni relative al pagamento di interessi o redditi similari corrisposti da soggetti in esso stabiliti ad investitori che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro. Tuttavia, Belgio, Lussemburgo e Austria, per un periodo transitorio (che terminerà quando saranno stati conclusi accordi con alcuni paesi terzi volti a garantire lo scambio di informazioni tra le autorità di tali paesi e quelle

degli Stati membri), potranno effettuare una ritenuta a titolo d'imposta su tali redditi, sempre che non decidano di adottare il sistema dello scambio di informazioni durante tale periodo. Una serie di Stati e territori non appartenenti all'Unione Europea hanno già accettato di adottare misure simili a quelle previste dalla Direttiva, alcune delle quali comportano il prelievo di una ritenuta alla fonte.

Si consiglia a ciascun potenziale investitore di consultare il proprio consulente fiscale per avere maggiori informazioni circa le implicazioni della disciplina in materia di imposizione sui redditi da risparmio che possano riguardarlo specificamente.

e.2.5.3.2 Regime fiscale argentino

In base alla legislazione attualmente in vigore in Argentina, poiché l'Offerta di Scambio si estrinseca in un'offerta al pubblico, lo scambio delle Obbligazioni Esistenti con le Nuove Obbligazioni, la percezione di un pagamento di sorta capitale o di proventi relativi alle Nuove Obbligazioni nonché la detenzione e la negoziazione delle Nuove Obbligazioni, non determina l'applicazione di alcuna imposta argentina (ivi incluse, tra le altre, imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto) a condizione che l'investitore non sia residente ai fini fiscali in Argentina o non abbia alcun collegamento territoriale con l'Argentina.

Si consiglia a ciascun potenziale investitore di consultare il proprio consulente fiscale per avere maggiori informazioni circa le implicazioni fiscali argentine che lo riguardino in relazione alla cessione delle Obbligazioni Esistenti in seguito all'adesione alla presente Offerta di Scambio, nonché all'acquisto, al possesso e alla cessione delle Nuove Obbligazioni.

e.2.6 Modalità dei pagamenti di capitale e di interessi in ragione delle Nuove Obbligazioni

Le Nuove Obbligazioni hanno godimento e matureranno interessi a partire dal 1° dicembre 2005. Gli interessi saranno pagati semestralmente alle date e nei termini indicati, per ciascuna serie di Nuove Obbligazioni, nel paragrafo e.2.5. La prima data di pagamento degli interessi è prevista per il 15 aprile 2006 relativamente alle Obbligazioni Discount, per il 1° maggio 2006 relativamente alle Obbligazioni Par a Medio Termine e per il 15 maggio 2006 relativamente alle Obbligazioni Par a Lungo Termine.

Qualora una delle date di pagamento del capitale o degli interessi non sia un giorno lavorativo, come di seguito definito ai fini della presente sezione, la Provincia effettuerà il pagamento durante il giorno lavorativo successivo. La Provincia considererà tale pagamento come se fosse stato effettuato alla data dovuta e nessun interesse sulle Nuove Obbligazioni maturerà come conseguenza del ritardo nel pagamento.

Ai fini della presente sezione, con "giorno lavorativo" si intende:

- con riferimento alle Nuove Obbligazioni denominate in dollari, qualsiasi giorno che sia diverso da sabato o domenica e da un giorno in cui gli istituti bancari o le fiduciarie sono autorizzati o obbligati in via generale dalla legge, dalla normativa secondaria o da un provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella città di New York o di Buenos Aires;
- con riferimento alle Nuove Obbligazioni denominate in euro, qualsiasi giorno che sia diverso da sabato o domenica e da un giorno in cui gli istituti bancari o le fiduciarie sono autorizzati o obbligati in via generale dalla legge, dalla normativa secondaria o da un provvedimento esecutivo a rimanere chiusi a Buenos Aires e che sia altresì un giorno in cui il sistema TARGET, o qualsiasi altro sistema sostitutivo, rimane aperto per la relativa attività.

Il Trustee effettuerà i pagamenti a favore di un soggetto depositario comune di Euroclear o Clearstream, Luxembourg (ovvero di un soggetto da esso designato), in qualità di detentore registrato di tali titoli, il quale riceverà i fondi che verranno distribuiti ai titolari di tali Nuove Obbligazioni.

I titolari di Nuove Obbligazioni saranno pagati nel rispetto delle regole di procedura applicabili a ciascun al sistema di gestione accentrata ed ai suoi partecipanti diretti. Seppure né la Provincia né il Trustee si assumano alcuna responsabilità per qualsiasi aspetto riguardante le registrazioni e i pagamenti effettuati dal sistema di gestione accentrata o dai suoi fiduciari o partecipanti o per il mancato pagamento da parte di un sistema di gestione accentrata o dei suoi partecipanti a favore dei titolari delle Nuove Obbligazioni, l'obbligo della Provincia di effettuare i pagamenti di capitale e di interessi in ragione delle Nuove Obbligazioni non sarà stato adempiuto finché tali pagamenti non saranno ricevuti dai titolari registrati di Nuove Obbligazioni.

I giudizi contro la Provincia per il pagamento del capitale o degli interessi relativi alle Nuove Obbligazioni (inclusi i pagamenti addizionali) devono essere intentati, rispettivamente, entro dieci e quattro anni dalla data prevista per il relativo pagamento.

Paying Agent e Transfer Agent

Il Trustee si affiderà ad un *paying agent* e a un *transfer agent* con sede in una città dell'Europa occidentale (che sarà Lussemburgo finché le Nuove Obbligazioni saranno quotate sulla Borsa del Lussemburgo e le regole di tale mercato lo richiederanno) e nei luoghi necessari o convenienti per effettuare i pagamenti relativi alle Nuove Obbligazioni. Il Trustee si affiderà altresì ad un *paying agent* con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che non sia tenuto a dedurre o trattenere importi a titolo di imposizione fiscale ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo relativa alla tassazione dei redditi da risparmio finché tale Direttiva o altre simili Direttive saranno in vigore. Il Trustee si impegna a comunicare prontamente ai titolari delle Nuove Obbligazioni qualsiasi futura nomina, dimissione o revoca dei *paying agent* o dei *transfer agent* nonché lo spostamento della loro sede legale.

Procedura di pagamento in caso di restrizioni valutarie in Argentina

La Provincia acconsente a che, qualora si verifichi qualsiasi tipo di limitazione, restrizione o divieto relativo alle operazioni valutarie in Argentina, tale che la Provincia non sia in grado di ottenere l'intera somma nella valuta stabilita per il pagamento o di trasferire tali somme al di fuori dell'Argentina, a qualsiasi data di pagamento in relazione alle Nuove Obbligazioni, nei limiti consentiti da tale restrizione o divieto, la Provincia provvederà a pagare tutte le somme dovute nella valuta stabilita per il pagamento tramite: (i) l'acquisto, con pagamento in Peso, di obbligazioni del governo argentino denominate in euro o in dollari negoziate al di fuori dell'Argentina o di qualsiasi altro strumento finanziario o obbligazione pubblica o privata emessa in Argentina ed il trasferimento e la vendita di tali strumenti al di fuori dell'Argentina in cambio della valuta stabilita per il pagamento, o (ii) qualsiasi altra modalità consentita dalla legge per l'acquisto della valuta stabilita per il pagamento in qualsiasi mercato non argentino. Tutti i costi, incluse imposte e tasse, relativi alle operazioni effettuate per l'ottenimento della valuta stabilita per il pagamento saranno a carico della Provincia.

e.2.7 Indicazione dell'esistenza di un formale impegno da parte degli organi designati a presentare domanda di ammissione alla quotazione presso un mercato regolamentato precisando gli estremi della delibera ed il periodo entro il quale verrà attuata

La Provincia ha presentato, in data 27 ottobre 2005, istanza per l'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni sulla Borsa del Lussemburgo e per l'ammissione delle Nuove Obbligazioni alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. La Provincia presenterà, inoltre, istanza per l'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni sulla Borsa di Buenos Aires e sul *Mercado Abierto Electrónico* argentino. Inoltre, si ritiene che le Nuove Obbligazioni saranno dichiarate negoziabili sul Mercato PORTAL della National Association of Securities Dealers, Inc. degli Stati Uniti.

Nessuna assicurazione può essere data in relazione alla liquidità del mercato di negoziazione per nessuna serie delle Nuove Obbligazioni. Il prezzo al quale ciascuna serie delle Nuove Obbligazioni sarà negoziata sul mercato secondario è incerto. Si veda il paragrafo a.3 del presente Documento di Offerta.

La negoziazione delle Nuove Obbligazioni sui citati mercati si svolgerà in conformità a tutte le norme ivi applicabili.

Qualsiasi notizia in merito ai provvedimenti che saranno emessi sull'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni sui citati mercati in Lussemburgo e Argentina sarà resa nota dalla Provincia, tramite uno o più comunicati stampa, che saranno diramati dalla Provincia attraverso almeno due agenzie di stampa e contestualmente trasmessi a CONSOB.

F. DATE, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

F.1 INDICAZIONE DELLA DATA DI SCAMBIO

Il pagamento del Corrispettivo avrà corso alla Data di Scambio (ovvero il 12 gennaio 2006, salvo proroga) come meglio descritto nel paragrafo c.5.4., con il deposito delle Nuove Obbligazioni presso il depositario comune di Euroclear e Clearstream Luxembourg. Si prevede che il processo di accredito delle Nuove Obbligazioni sui conti degli Aderenti si protrarrà per diversi giorni dopo la Data di Scambio. La durata del processo di accredito dipenderà dai Depositari degli Aderenti e dagli altri eventuali intermediari tramite cui tali Depositari detengono un conto presso Euroclear e Clearstream Luxembourg (e sarà pertanto responsabilità di tali soggetti).

F.2 INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato dall'Exchange Agent, che agirà in qualità di mandatario dell'Offerente e provvederà a detto pagamento tramite accredito sui conti presso il Sistema di Gestione Accentrata Designato nei quali le Obbligazioni Esistenti portate in adesione erano iscritte, eccetto con riguardo alle Obbligazioni Esistenti immesse in Clearstream AG. In quest'ultimo caso, le Nuove Obbligazioni saranno accreditate sul conto intrattenuto dal partecipante diretto presso Clearstream, Luxembourg, sulla base delle informazioni fornite da Clearstream AG, con le modalità indicate nel paragrafo c.5.4.

Resta ad esclusivo carico dell'Aderente il rischio di ritardato o omesso trasferimento del Corrispettivo da parte dei Depositari o degli altri eventuali intermediari tramite cui tali Depositari detengono un conto presso Euroclear e Clearstream Luxembourg.

F.3 INDICAZIONE DELLE GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

Il decreto di emissione n. 2467 emanato in data 18 ottobre 2005 dal Governatore della Provincia ha, tra l'altro, autorizzato l'emissione di tutte le Nuove Obbligazioni costituenti il Corrispettivo ai sensi dell'Invito Globale.

G. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

G.1 PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

L'operazione descritta nel presente Documento di Offerta costituisce un'offerta di scambio promossa dalla Provincia ai sensi dell'art. 102 del Testo Unico e disciplinata dalle norme di cui alla Sezione I, Capo II, Titolo II, Parte IV del Testo Unico e dalle disposizioni contenute nel Capo I, Titolo II, Parte II del Regolamento Emittenti.

G.2 MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

Dall'ultimo trimestre del 1998 a tutto il primo semestre del 2002, la Provincia, come l'Argentina nel suo complesso, è stata colpita da una recessione economica, causata da diversi fattori. Al culmine di questa recessione, la Provincia ha sofferto una profonda crisi economica, politica e sociale. In particolare, detta crisi è stata causata sia da una serie di eventi straordinari di origine esterna alla Provincia e all'Argentina verificatisi fra l'ultimo trimestre del 1997 e l'autunno del 2001, sia da alcuni elementi strutturali interni alla Provincia e all'Argentina. Per una descrizione analitica di questi fattori si vedano *“Il regime di convertibilità e l'andamento economico negli anni novanta”* e *“La crisi economica”* nel precedente paragrafo b.1.7.

A causa della crisi economica, la Provincia ha sospeso, con effetto al 31 dicembre 2001, i pagamenti di capitale e interessi sul proprio debito pubblico. Tale sospensione continua alla data del presente Documento di Offerta. Al 31 dicembre 2004, i pagamenti sospesi dalla Provincia (che includono quelli relativi alle Obbligazioni Esistenti) ammontavano a circa 3,0 miliardi di dollari (oltre a circa 1,3 miliardi di dollari relativi a pagamenti di interessi maturati e non pagati), a fronte di un indebitamento totale della Provincia pari a 9,8 miliardi di dollari (esclusi i pagamenti relativi ad interessi maturati e non pagati). Si segnala che la Provincia non intende riprendere i pagamenti per nessuna serie di Obbligazioni Esistenti che resteranno in circolazione dopo la conclusione dell'Invito Globale.

A partire dalla metà del 2002, la Provincia ha avviato un processo di ristrutturazione del proprio debito, prendendo così parte al processo di ristrutturazione del debito e ai connessi programmi e iniziative promossi dal Governo Federale al fine del risanamento dell'economia argentina (si veda il precedente paragrafo b.1.9.2.).

La Provincia intende ristrutturare il proprio Indebitamento Obbligazionario mediante l'Invito Globale, che consiste nella presente Offerta di Scambio, in altre offerte pubbliche di scambio promosse in Argentina, Lussemburgo e Germania, nonché in un'offerta rivolta a investitori istituzionali negli Stati Uniti d'America, ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, e a Obbligazionisti al di fuori degli Stati Uniti d'America e dell'Italia, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, promossa in base ad un documento informativo in lingua inglese. L'obiettivo di tale ristrutturazione è di raggiungere un livello sostenibile di indebitamento.

L'ammontare in valore nominale di Nuove Obbligazioni che ciascun Aderente riceverà in cambio delle Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione dipenderà dal tipo di Nuove Obbligazioni che l'Aderente avrà scelto di ricevere e dal momento del perfezionamento dell'adesione e sarà pari alla somma (i) di una percentuale dell'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione e (ii) di un ammontare addizionale, comprensivo di (A) eventuali interessi dovuti fino al 31 dicembre 2001 (incluso), calcolati sull'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti, ai tassi di interesse previsti dai rispettivi Regolamenti Esistenti, fatte salve le eccezioni e le modalità di calcolo previste al paragrafo e.1.1 e (B) interessi ulteriori, calcolati sull'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti, al tasso del 2,00% annuo, a partire dal 1° gennaio 2002 (incluso), fatte salve le eccezioni e le modalità di calcolo previste al paragrafo e.1.1. Le Nuove Obbligazioni avranno, nella maggioranza dei casi, tassi di interesse più bassi e, in ogni caso, una durata più lunga rispetto alle Obbligazioni Esistenti.

L'Invito Globale è promosso dalla Provincia per determinazione del Ministro dell'Economia della Provincia nell'esercizio delle proprie facoltà. L'articolo 38 della legge provinciale n.13154 autorizza il governo provinciale, attraverso il Ministro dell'Economia della Provincia, a sviluppare e attuare un processo di ristrutturazione delle Obbligazioni Esistenti. La legge provinciale n.13175, inoltre, attribuisce al Ministro dell'Economia il potere di intervenire nelle operazioni di finanziamento interno ed esterno del settore pubblico provinciale. Con decreto n. 2633 del 2004, il governo provinciale ha avviato la procedura di selezione dei consulenti finanziari per la ristrutturazione delle Obbligazioni Esistenti, conclusasi con la selezione di Citigroup

Global Markets, Inc. con risoluzione n. 24 del 2005. L'emissione delle Nuove Obbligazioni è stata autorizzata con decreto del Governatore della Provincia n. 2467 in data 18 ottobre 2005.

L'Invito Globale è indipendente dal piano di ristrutturazione del debito pubblico della Repubblica Argentina (e in particolare dall'offerta di scambio effettuata dalla Repubblica Argentina all'inizio del 2005 ed avente ad oggetto alcune delle proprie obbligazioni in circolazione), nonché da eventuali negoziazioni che il Governo Federale possa intraprendere o avere intrapreso con il Fondo Monetario Internazionale o con altre istituzioni multilaterali.

Ai sensi della Legge sulla Responsabilità Finanziaria approvata dal congresso federale nell'agosto del 2004 e recepita dalla Provincia con legge provinciale il 13 gennaio 2005, la Provincia è tenuta a rispettare alcune regole generali federali in materia di finanza pubblica e alcuni parametri finanziari. In particolare, ai sensi dell'articolo 25 di tale legge, le province (compresa la Provincia) devono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Economia e della Produzione della Repubblica Argentina (che la rilascia tramite l'ufficio della *Secretaría de Hacienda*) alcune operazioni relative al proprio indebitamento. Tale approvazione è diretta a verificare la conformità dell'operazione ai principi fissati dalla Legge sulla Responsabilità Finanziaria. Il Ministero delle Economia e della Produzione della Repubblica Argentina (tramite l'ufficio della *Secretaría de Hacienda*) ha approvato l'Invito Globale ai sensi della Legge sulla Responsabilità Finanziaria in data 20 ottobre 2005 con risoluzione n. 288. Per una descrizione delle principali previsioni della Legge sulla Responsabilità Finanziaria, si veda "*Legge sulla Responsabilità Finanziaria*" nel paragrafo b.1.8.

G.3 PROGRAMMI FUTURI DELL'EMITTENTE

L'attuale Governatore della Provincia, Felipe Solá, è entrato in carica il 3 gennaio 2002, durante la più grave crisi politica, economica e sociale nella storia della Repubblica Argentina, ed è stato rieletto nel settembre del 2003.

Sin dalla sua elezione, il Governatore Solá ha attuato politiche finalizzate al riordino della situazione finanziaria della Provincia e all'assistenza alla popolazione più povera della Provincia, la più colpita dalla crisi economica.

La ristrutturazione del debito relativo alle Obbligazioni Esistenti della Provincia costituisce un elemento importante del programma politico a medio termine della Provincia volto al raggiungimento di determinati obiettivi entro il 2006. Tra questi obiettivi, i principali sono i seguenti:

- mantenere un forte rigore nelle finanze, in conformità alla Legge sulla Responsabilità Finanziaria;
- riallocare la spesa pubblica con l'obiettivo di migliorare l'efficienza in alcuni settori, quali quello sanitario, della giustizia, della pubblica sicurezza e dell'istruzione, nonché attuare programmi sociali e piani di sviluppo dei settori produttivi dell'economia;
- incrementare gli investimenti pubblici nelle infrastrutture, in conformità agli impegni assunti nell'ambito dei finanziamenti concessi da istituzioni multilaterali, quali la Banca Mondiale e la IADB (Banca Inter-Americana di Sviluppo);
- sviluppare politiche volte a incrementare le entrate provinciali, quali il miglioramento dei sistemi di amministrazione fiscale e la promozione di riforme volte al raggiungimento di una maggiore equità del carico fiscale e la lotta all'evasione fiscale;
- decentrare i poteri alle municipalità, ivi inclusi i poteri di riscossione delle imposte;
- negoziare con il Governo Federale e le altre province un regime più equo di copartecipazione delle imposte;
- aumentare i salari dei dipendenti pubblici della Provincia al fine di compensare parzialmente le perdite da loro subite a causa della crisi iniziata nel 2001.

Nel corso della recente crisi economica, la Provincia si è avvalsa dei prestiti e degli altri sostegni finanziari del Governo Federale, compresa l'assunzione da parte del Governo Federale di una significativa porzione degli obblighi di servizio del debito della Provincia. Di conseguenza, il Governo Federale è attualmente il più grande creditore della Provincia e la Provincia dipende, e continuerà a dipendere in futuro, dal Governo Federale per finanziamenti ed altre forme di sostegno. Tuttavia, in assenza di un'espressa assunzione di determinati obblighi di debito della Provincia da parte del Governo Federale, la Repubblica Argentina non risponde del debito o di altri obblighi della Provincia (ivi comprese le Obbligazioni Esistenti e le Nuove

Obbligazioni). In futuro, il Governo Federale potrebbe non essere in grado o potrebbe non voler concedere finanziamenti e altro sostegno finanziario alla Provincia, e se, in quel momento, la Provincia non dovesse essere in grado di accedere ai mercati finanziari interni o internazionali, la dipendenza della Provincia dal Governo Federale potrebbe interferire con la capacità della Provincia di onorare il proprio debito pubblico e di raggiungere gli obiettivi sopra descritti (si veda il precedente paragrafo a.3.d.).

Tutte le Obbligazioni Esistenti portate in adesione e accettate per lo scambio e, pertanto, acquistate dalla Provincia, saranno annullate. Le Obbligazioni Esistenti che non siano state scambiate nell'ambito dell'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio è parte, (le "**Obbligazioni Non Scambiate**") rimarranno sul libero mercato, sebbene la Provincia cercherà di ritirarle dalla quotazione, compatibilmente con le norme applicabili, sui vari mercati regolamentati ove esse sono quotate, tra cui la Borsa del Lussemburgo, la Borsa di Francoforte, la Borsa di Buenos Aires e il *Mercado Abierto Electrónico* argentino. Per effetto dello scambio e del successivo annullamento da parte della Provincia delle Obbligazioni Esistenti acquistate nell'ambito dell'Invito Globale, il flottante complessivo delle Obbligazioni Esistenti necessariamente diminuirà. Ciò potrebbe influenzare in negativo la liquidità e il prezzo di mercato delle Obbligazioni Non Scambiate. L'eventuale ritiro delle Obbligazioni Non Scambiate dalla quotazione sui mercati regolamentati potrebbe aumentare l'eventuale pregiudizio derivante dalla riduzione del numero di Obbligazioni Esistenti sul libero mercato, posto che esse non potrebbero essere scambiate su di un mercato regolamentato o avere una quotazione pubblicata su di un mercato secondario.

Come sopra menzionato, la Provincia non intende riprendere i pagamenti per nessuna delle serie di Obbligazioni Esistenti che resteranno in circolazione dopo la conclusione dell'Invito Globale.

La Provincia si riserva il diritto, dopo la Fine del Periodo di Adesione, nella sua piena discrezionalità, di acquistare, scambiare, nonché offrire di acquistare o di scambiare, di effettuare transazioni, ovvero ancora di effettuare altre operazioni sul libero mercato, nei limiti consentiti dal diritto applicabile, sia mediante trattative private sia mediante altre modalità da essa prescelte, relativamente alle Obbligazioni Non Scambiate. Qualsiasi acquisto, scambio, nonché offerta di acquisto, di scambio o di transazione sarà sempre effettuato in conformità al diritto applicabile. I termini e le condizioni di tali acquisti, scambi, nonché di offerte di acquisto, di scambio o di transazione potrebbero essere diversi dai termini e dalle condizioni dell'Offerta di Scambio. La Provincia si è inoltre impegnata a concedere ai titolari delle Nuove Obbligazioni diritti relativi ad eventuali future offerte nei limiti e secondo le modalità descritte in "*Diritti dei titolari delle Nuove Obbligazioni relativi a offerte future*" nel precedente paragrafo e.2.5.

H. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

H.1 COMPENSI AL COORDINATORE DELLA RACCOLTA E AI DEPOSITARI

Il Dealer Manager, per conto dell'Offerente, riconoscerà e liquiderà esclusivamente le seguenti commissioni:

- a) al Coordinatore della Raccolta, una commissione pari allo 0,035% del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti in relazione alle quali l'adesione all'Offerta di Scambio è stata validamente perfezionata, per le attività connesse al coordinamento della raccolta delle schede di adesione con un massimo complessivo di 175.000,00 dollari;
- b) a ciascun Intermediario Incaricato, per il tramite del Coordinatore della Raccolta, una commissione pari allo 0,05% del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti in relazione alle quali l'adesione all'Offerta di Scambio è stata validamente perfezionata direttamente e/o indirettamente per il tramite di tale Intermediario Incaricato con un minimo di 5,00 euro ed un massimo di 500,00 euro per Aderente all'Offerta. L'ammontare minimo e massimo per Aderente sarà riconosciuto una sola volta nel caso di più adesioni dello stesso Obbligazionista presso il medesimo Depositario.

Gli Intermediari Incaricati retrocederanno a ciascun Depositario il 60% della commissione di cui alla precedente lettera b) ricevuta in relazione alle adesioni validamente perfezionate per il tramite di tale Depositario.

Le commissioni verranno corrisposte esclusivamente in euro e gli importi in valute diverse dall'euro saranno convertiti in euro utilizzando il Tasso di Cambio di Riferimento.

H.2 ALTRE COMMISSIONI E SPESE

L'Information Agent e l'Exchange Agent percepiranno, per i servizi resi in tali qualità, un compenso da parte del Dealer Manager per conto dell'Offerente in linea con la prassi di mercato.

Le commissioni e spese come sopra descritte saranno a carico del Dealer Manager.

Il Dealer Manager percepirà, per i servizi resi in tali qualità, un compenso da parte dell'Offerente in linea con la prassi di mercato.

L'Offerente non si farà carico di spese e costi che il Depositario potrebbe addebitare agli Obbligazionisti in relazione all'adesione all'Offerta di Scambio e/o alla revoca di tale adesione. Gli Obbligazionisti sono invitati a verificarne la sussistenza e l'ammontare direttamente presso il proprio Depositario.

Inoltre, l'Offerente non si farà carico di alcun onere fiscale eventualmente scaturente dall'adesione all'Offerta di Scambio, quale, ad esempio, la tassa sui contratti di borsa (il cosiddetto fissato bollato) eventualmente applicabile.

I. IPOTESI DI RIPARTO

Criteria generali

Mentre non vi sono limiti all'emissione di Obbligazioni Par a Lungo Termine a servizio dell'Invito Globale, le Obbligazioni Par a Medio Termine e le Obbligazioni Discount possono essere emesse soltanto entro un ammontare massimo complessivo, come di seguito illustrato.

La Scheda di Adesione permetterà all'Aderente di indicare il Corrispettivo che desidera ricevere in cambio delle Obbligazioni Esistenti conferite all'Offerta di Scambio. Qualora la richiesta di Obbligazioni Par a Medio Termine o di Obbligazioni Discount da parte degli aderenti all'Invito Globale ecceda l'Ammontare Massimo di Obbligazioni Par a Medio Termine o l'Ammontare Massimo di Obbligazioni Discount, la Provincia procederà al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine o delle Obbligazioni Discount, mentre le Obbligazioni Esistenti che non potranno essere scambiate con Obbligazioni Par a Medio Termine o con Obbligazioni Discount a seguito di tale riparto saranno scambiate con Obbligazioni Par a Lungo Termine, come di seguito illustrato.

Qualsiasi decisione assunta dalla Provincia relativamente al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount nel rispetto delle leggi applicabili sarà vincolante e definitiva salvo errore manifesto.

Quando, qui di seguito, si fa riferimento al riparto "proporzionale" delle Nuove Obbligazioni, si intende che un fattore di riparto verrà utilizzato ai fini del riparto delle Nuove Obbligazioni per determinare la porzione di Obbligazioni Esistenti conferite dall'Aderente che potrà essere scambiata con delle Nuove Obbligazioni. Il fattore di riparto sarà pari al quoziente (arrotondato) tra (i) l'ammontare massimo complessivo in valore nominale delle Nuove Obbligazioni oggetto di riparto che può essere assegnato, e (ii) l'ammontare complessivo in valore nominale in dollari delle Nuove Obbligazioni che sarebbero necessarie per soddisfare lo scambio con tutte le Obbligazioni Esistenti validamente conferite all'Invito Globale ai fini dello scambio con tali Nuove Obbligazioni.

Nel caso di riparto proporzionale, l'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione verrà moltiplicato per il fattore di riparto applicabile, e l'ammontare risultante verrà arrotondato per difetto all'unità più vicina. La porzione di Obbligazioni Esistenti corrispondente all'ammontare così determinato verrà scambiata con la serie di Nuove Obbligazioni scelta dall'Aderente, il cui ammontare in valore nominale verrà calcolato secondo i termini dell'Offerta di Scambio, come descritti nella sezione E del presente Documento di Offerta.

Il riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount avrà ad oggetto tutte le adesioni ricevute nell'ambito dell'Invito Globale ai fini dello scambio con Obbligazioni Par a Medio Termine e Obbligazioni Discount, secondo i criteri qui di seguito esposti.

Limiti all'emissione e riparto delle Nuove Obbligazioni

L'ammontare massimo complessivo in valore nominale di Obbligazioni Par a Medio Termine che può essere emesso dalla Provincia a servizio dell'Invito Globale è equivalente a 750 milioni di dollari (l'"**Ammontare Massimo di Obbligazioni Par a Medio Termine**").

L'ammontare massimo complessivo in valore nominale di Obbligazioni Discount che può essere emesso dalla Provincia a servizio dell'Invito Globale è equivalente a 500 milioni di dollari (l'"**Ammontare Massimo di Obbligazioni Discount**").

Il riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount tra gli aderenti all'Invito Globale che sceglieranno di scambiare le proprie Obbligazioni Esistenti con, rispettivamente, Obbligazioni Par a Medio Termine e Obbligazioni Discount sarà effettuato sulla base della data in cui si è perfezionata l'adesione all'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio è parte. Nel caso delle adesioni all'Offerta di Scambio, dovranno pervenire entro le scadenze di seguito indicate sia la Scheda di Adesione sia l'ordine elettronico di trasferimento, così come previsto nel paragrafo c.5.3 del presente Documento di Offerta.

In particolare, ai fini del riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount, la Provincia ha suddiviso il Periodo di Adesione in:

- un periodo tempestivo (il “**Periodo Tempestivo**”), a partire dall’Inizio del Periodo di Adesione e fino alle ore 16:00 del 2 dicembre 2005 (incluso), salvo proroga (la “**Scadenza Tempestiva**”); e
- un periodo tardivo, a partire dalla fine del Periodo Tempestivo e fino alla Fine del Periodo di Adesione (il “**Periodo Tardivo**”).

Inoltre, tutte le adesioni all’Invito Globale indirizzate allo scambio con Obbligazioni Par a Medio Termine o con Obbligazioni Discount verranno altresì classificate in una delle seguenti categorie (come descritto in “*Procedure di adesione speciali in relazione al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount*” nel paragrafo c.5.2):

- il “**Basket A**”, che includerà tutte le adesioni all’Invito Globale il cui ammontare in valore nominale non supera 50.000 dollari, ovvero 5.000.000 yen, 40.000 euro o 60.000 franchi svizzeri, a seconda dei casi (ciascuno di essi, un “**Ammontare Prioritario**”) (inclusa la prima componente, pari all’Ammontare Prioritario, delle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla medesima serie il cui ammontare in valore nominale superi una somma corrispondente all’Ammontare Prioritario); e
- il “**Basket B**”, che includerà tutte le adesioni non incluse nel Basket A.

Il limite dell’Ammontare Prioritario, come sopra descritto, è applicato rispetto all’ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla medesima serie conferite attraverso ciascun singolo conto titoli da ciascun aderente all’Invito Globale, fermo restando che l’ammontare in valore nominale di Obbligazioni Par a Medio Termine o di Obbligazioni Discount che l’Aderente ha diritto di ricevere sarà calcolato secondo i termini dell’Offerta di Scambio, come descritti nella sezione E del presente Documento di Offerta.

Riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine

L’Ammontare Massimo di Obbligazioni Par a Medio Termine verrà ripartito sulla base del seguente ordine di priorità tra gli aderenti all’Invito Globale che scelgono di ricevere Obbligazioni Par a Medio Termine:

1. *Riparto tra gli aderenti tempestivi per le adesioni che verranno incluse nel Basket A.* Ciascuno degli aderenti che conferirà Obbligazioni Esistenti durante il Periodo Tempestivo (“**aderenti tempestivi**”), per le adesioni che verranno incluse nel Basket A, avrà diritto a ricevere Obbligazioni Par a Medio Termine a fronte delle Obbligazioni Esistenti validamente conferite. Tuttavia, qualora l’ammontare totale delle Obbligazioni Par a Medio Termine che sarebbero attribuibili applicando tale criterio di riparto ecceda l’Ammontare Massimo di Obbligazioni Par a Medio Termine, la Provincia provvederà al riparto proporzionale di tale ammontare massimo tra gli aderenti tempestivi.
2. *Riparto tra gli aderenti tardivi per le adesioni che verranno incluse nel Basket A.* Qualora e nei limiti in cui, al termine del riparto di cui al punto 1, la Provincia non abbia ripartito tutte le Obbligazioni Par a Medio Termine, ciascuno degli aderenti che conferirà Obbligazioni Esistenti durante il Periodo Tardivo (“**aderenti tardivi**”), per le adesioni che verranno incluse nel Basket A, avrà diritto a ricevere Obbligazioni Par a Medio Termine a fronte delle Obbligazioni Esistenti validamente conferite. Tuttavia, qualora le Obbligazioni Par a Medio Termine che sarebbero attribuibili in base a tale criterio di riparto eccedano l’ammontare in valore nominale di Obbligazioni Par a Medio Termine non ancora assegnate al termine del riparto di cui al punto 1, la Provincia provvederà al riparto proporzionale di tale ammontare non ancora assegnato tra gli aderenti tardivi.
3. *Riparto tra gli aderenti tempestivi per le adesioni che verranno incluse nel Basket B.* Qualora e nei limiti in cui, al termine del riparto di cui ai punti 1 e 2, la Provincia non abbia ripartito tutte le Obbligazioni Par a Medio Termine, gli aderenti tempestivi, per le adesioni che verranno incluse nel Basket B, avranno diritto a ricevere Obbligazioni Par a Medio Termine a fronte delle Obbligazioni Esistenti validamente conferite. Tuttavia, qualora le Obbligazioni Par a Medio Termine che sarebbero attribuibili in base a tale criterio di riparto eccedano l’ammontare in valore nominale di Obbligazioni Par a Medio Termine non ancora assegnate al termine del riparto di cui ai punti 1 e 2, la Provincia provvederà al riparto proporzionale di tale ammontare non ancora assegnato tra gli aderenti tempestivi.

4. *Riparto tra gli aderenti tardivi per le adesioni che verranno incluse nel Basket B.* Qualora e nei limiti in cui, al termine del riparto di cui ai punti 1, 2 e 3, la Provincia non abbia ripartito tutte le Obbligazioni Par a Medio Termine, gli aderenti tardivi, per le adesioni che verranno incluse nel Basket B, avranno diritto a ricevere Obbligazioni Par a Medio Termine a fronte delle Obbligazioni Esistenti validamente conferite. Tuttavia, qualora le Obbligazioni Par a Medio Termine che sarebbero attribuibili in base a tale criterio di riparto eccedano l'ammontare in valore nominale di Obbligazioni Par a Medio Termine non ancora assegnate al termine del riparto di cui ai punti 1, 2 e 3, la Provincia provvederà al riparto proporzionale di tale ammontare non ancora assegnato tra gli aderenti tardivi.

Qualora la richiesta di Obbligazioni Par a Medio Termine da parte degli aderenti all'Invito Globale ecceda l'Ammontare Massimo di Obbligazioni Par a Medio Termine, gli Aderenti riceveranno Obbligazioni Par a Lungo Termine in cambio delle Obbligazioni Esistenti che non possono essere scambiate con Obbligazioni Par a Medio Termine a causa del riparto sopra descritto, nella medesima valuta prescelta per le Obbligazioni Par a Medio Termine, fermo restando che l'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Par a Lungo Termine così assegnate sarà determinato secondo i termini dell'Offerta di Scambio, come descritti nella sezione E del presente Documento d'Offerta.

Riparto delle Obbligazioni Discount

L'Ammontare Massimo di Obbligazioni Discount verrà ripartito sulla base del seguente ordine di priorità tra gli aderenti all'Invito Globale che scelgono di ricevere Obbligazioni Discount:

1. *Riparto tra gli aderenti tempestivi per le adesioni che verranno incluse nel Basket A.* Gli aderenti tempestivi, per le adesioni che verranno incluse nel Basket A, avranno diritto a ricevere Obbligazioni Discount a fronte delle Obbligazioni Esistenti validamente conferite. Tuttavia, qualora l'ammontare totale delle Obbligazioni Discount che sarebbero attribuibili applicando tale criterio di riparto ecceda l'Ammontare Massimo di Obbligazioni Discount, la Provincia provvederà al riparto proporzionale di tale ammontare massimo tra gli aderenti tempestivi.
2. *Riparto tra gli aderenti tardivi per le adesioni che verranno incluse nel Basket A.* Qualora e nei limiti in cui, al termine del riparto di cui al punto 1, la Provincia non abbia ripartito tutte le Obbligazioni Discount, gli aderenti tardivi, per le adesioni che verranno incluse nel Basket A, avranno diritto a ricevere Obbligazioni Discount a fronte delle Obbligazioni Esistenti validamente conferite. Tuttavia, qualora le Obbligazioni Discount che sarebbero attribuibili in base a tale criterio di riparto eccedano l'ammontare in valore nominale di Obbligazioni Discount non ancora assegnate al termine del riparto di cui al punto 1, la Provincia provvederà al riparto proporzionale di tale ammontare non ancora assegnato tra gli aderenti tardivi.
3. *Riparto tra gli aderenti tempestivi per le adesioni che verranno incluse nel Basket B.* Qualora e nei limiti in cui, al termine del riparto di cui ai punti 1 e 2, la Provincia non abbia ripartito tutte le Obbligazioni Discount, gli aderenti tempestivi, per le adesioni che verranno incluse nel Basket B, avranno diritto a ricevere Obbligazioni Discount a fronte delle Obbligazioni Esistenti validamente conferite. Tuttavia, qualora le Obbligazioni Discount che sarebbero attribuibili in base a tale criterio di riparto eccedano l'ammontare in valore nominale di Obbligazioni Discount non ancora assegnate al termine del riparto di cui ai punti 1 e 2, la Provincia provvederà al riparto proporzionale di tale ammontare non ancora assegnato tra gli aderenti tempestivi.
4. *Riparto tra gli aderenti tardivi per le adesioni che verranno incluse nel Basket B.* Qualora e nei limiti in cui, al termine del riparto di cui ai punti 1, 2 e 3, la Provincia non abbia ripartito tutte le Obbligazioni Discount, gli aderenti tardivi, per le adesioni che verranno incluse nel Basket B, avranno diritto a ricevere Obbligazioni Discount a fronte delle Obbligazioni Esistenti validamente conferite. Tuttavia, qualora le Obbligazioni Discount che sarebbero attribuibili in base a tale criterio di riparto eccedano all'ammontare in valore nominale di Obbligazioni Discount non ancora assegnate al termine del riparto di cui ai punti 1, 2 e 3, la Provincia provvederà al riparto proporzionale di tale ammontare non ancora assegnato tra gli aderenti tardivi.

Qualora la richiesta di Obbligazioni Discount da parte degli aderenti all'Invito Globale ecceda l'Ammontare Massimo di Obbligazioni Discount, gli Aderenti riceveranno Obbligazioni Par a Lungo Termine in dollari in cambio delle Obbligazioni Esistenti che non possono essere scambiate con Obbligazioni Discount a

causa del riparto sopra descritto, nella medesima valuta prescelta per le Obbligazioni Discount, fermo restando che l'ammontare in valore nominale delle Obbligazioni Par a Lungo Termine così assegnate sarà determinato secondo i termini dell'Offerta di Scambio, come descritti nella sezione E del presente Documento di Offerta.

Per un esempio relativo all'attuazione del riparto nel calcolo del Corrispettivo, si veda "*Esempi di Corrispettivo*" nell'appendice m.5.

Annunci al pubblico

Entro il giorno antecedente alla Data di Scambio, come eventualmente prorogata, la Provincia annuncerà i risultati dell'eventuale riparto.

Il suddetto annuncio sarà diffuso attraverso la pubblicazione di un apposito avviso in un quotidiano come indicato nella sezione L del presente Documento di Offerta e sul sito internet "<https://bondexchange.citigroup.com/it/>". Le suddette informazioni saranno inoltre tempestivamente diffuse tramite un comunicato stampa inviato alla CONSOB e a due agenzie di stampa.

L. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Il Documento di Offerta e la Scheda di Adesione sono messi a disposizione del pubblico presso l'Information Agent, il Coordinatore della Raccolta (all'indirizzo indicato nell'ultima pagina del Documento di Offerta), gli Intermediari Incaricati e i Depositari, nonché sul sito internet "<https://bondexchange.citigroup.com/it/>".

Il Documento di Offerta è anche disponibile sul sito internet della CONSOB "www.consob.it".

L'avviso contenente la comunicazione, da parte di CONSOB, relativa alla pubblicazione del presente Documento di Offerta, nonché gli elementi essenziali dell'Offerta di Scambio verranno pubblicati su un quotidiano a diffusione nazionale.

L'Offerente renderà altresì nota, tramite uno o più comunicati stampa, che saranno diramati dall'Offerente attraverso almeno due agenzie di stampa e contestualmente trasmessi a CONSOB, qualsiasi notizia in merito ai provvedimenti che saranno emessi dalla Borsa de Comercio de Buenos Aires in merito all'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso la Borsa di Buenos Aires e presso il *Mercado Abierto Electrónico* argentino, nonché dalla Borsa di Lussemburgo in merito all'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso il relativo mercato regolamentato.

M. APPENDICI

M.1 SCHEDA DI ADESIONE

M.2 TRADUZIONE DELL'INDENTURE TRA LA PROVINCIA E THE BANK OF NEW YORK, IN QUALITÀ DI TRUSTEE, E DEI REGOLAMENTI DELLE NUOVE OBBLIGAZIONI

M.3 DATI DI SINTESI SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA

M.4 MODELLO DI DICHIARAZIONE DI REVOCA

M.5 ESEMPI DI CORRISPETTIVO

M.6 SCALE DI RATING

M.7 ELENCO DEGLI INTERMEDIARI INCARICATI

M.1 SCHEDA DI ADESIONE

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

PROVINCIA DI BUENOS AIRES



Scheda di Adesione per la Offerta Pubblica di Scambio Volontaria

AI SENSI DELL'ARTICOLO 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

(l' "Offerta di Scambio") promossa dalla Provincia di Buenos Aires (l' "Offerente" o la "Provincia") ai sensi del documento di offerta pubblicato in data 6 novembre 2005 (il "Documento di Offerta") e avente ad oggetto

OBBLIGAZIONI

emesse dalla Provincia di Buenos Aires
(le "Obbligazioni Esistenti")

L'ELENCO DELLE OBBLIGAZIONI ESISTENTI È RIPORTATO A PARTIRE DA PAGINA II DEL DOCUMENTO DI OFFERTA, DI CUI LA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE È PARTE INTEGRANTE E IL CUI CONTENUTO È QUI RICHIAMATO INTEGRALMENTE, NONCHÉ NELLA SEZIONE "OBBLIGAZIONI PORTATE IN ADESIONE E SELEZIONE DELLE OPZIONI" DELLA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE

Per aderire all'Offerta di Scambio, gli Obbligazionisti dovranno consegnare la presente Scheda di Adesione, debitamente compilata e sottoscritta, alla banca o intermediario presso il quale detengono le proprie Obbligazioni Esistenti (il "Depositario"), che dovrà provvedere per loro conto all'espletamento delle procedure di adesione e dovrà conferire le Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Offerta di Scambio attraverso il relativo sistema di gestione accentrata.

Gli Obbligazionisti che siano partecipanti diretti a un sistema di gestione accentrata potranno inviare la presente Scheda di Adesione direttamente ad un Intermediario Incaricato e, in tal caso, dovranno compiere tutti gli atti che altrimenti devono essere compiuti da un Depositario.

Eventuali domande o richieste di chiarimento in merito alle procedure di adesione all'Offerta di Scambio potranno essere rivolte da ogni interessato a Bondholder Communications Group (l' "Information Agent") al numero verde 800-999994. Solo i Depositari potranno, inoltre, contattare gli Intermediari Incaricati e/o Citibank N.A. (succursale di Milano) (il "Coordinatore della Raccolta") al recapito indicato nel Documento di Offerta, per ricevere assistenza in merito alle procedure di adesione.

Al fine di aderire validamente all'Offerta di Scambio, la presente Scheda di Adesione dovrà essere controfirmata dal (i) Depositario, il quale dovrà inviarla in originale (a mezzo raccomandata AR, posta prioritaria o via corriere) ad un Intermediario Incaricato e (ii) dall'Intermediario Incaricato, il quale dovrà, a sua volta, recapitarla al Coordinatore della Raccolta, all'indirizzo indicato di seguito:

Citibank N.A. (succursale di Milano)
Global Transaction Services
Corporate Actions Department
Foro Buonaparte 16
20121 Milano

Sarà cura del Depositario trattenere presso di sé una copia della Scheda di Adesione inviata agli Intermediari Incaricati.

Inoltre, il Depositario dovrà trasferire, o far sì che vengano trasferite, all'Exchange Agent nell'interesse della Provincia, le Obbligazioni Esistenti conferite indicate nella Scheda di Adesione mediante un ordine di trasferimento elettronico trasmesso attraverso il sistema di gestione accentrata in cui esse sono immesse.

Non costituiscono valida adesione né (i) un valido invio di una Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati che non sia accompagnato da un valido trasferimento delle Obbligazioni Esistenti né (ii) un valido trasferimento delle Obbligazioni Esistenti che non sia accompagnato da un valido invio di una Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati.

L'Offerta di Scambio si chiuderà alle 16.00 (ora italiana) del 16 dicembre 2005 o della data a cui sarà eventualmente prorogata la fine del periodo di adesione (la "Fine del Periodo di Adesione"). Perché l'adesione sia considerata valida, tutte le formalità necessarie al fine di aderire all'Offerta di Scambio (descritte nella presente Scheda di Adesione e nel paragrafo c.5 del Documento di Offerta) devono essere compiute dall'Aderente o dal Depositario per suo conto entro la Fine del Periodo di Adesione.

Si ricorda altresì che qualora l'Aderente voglia partecipare in via preferenziale al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount, le procedure di adesione dovranno essere completate entro la Scadenza Tempestiva, fissata alle ore 16:00 del 2 dicembre 2005 (salvo proroga).

Si raccomanda a eventuali Obbligazionisti che detengano Obbligazioni Esistenti in forma definitiva o non dematerializzata e vogliano aderire all'Offerta di Scambio di contattare Citigroup Global Markets, Inc. (l'"Exchange Agent") al recapito indicato nel Documento di Offerta per ricevere assistenza in relazione alle procedure di adesione.

L'adesione è soggetta ai termini e condizioni di cui al Documento di Offerta e deve avvenire con le modalità indicate al paragrafo c.5 del Documento di Offerta.

Le adesioni saranno revocabili dagli Aderenti in qualsiasi momento entro la Scadenza della Facoltà di Revoca, fissata alle ore 16:00 del 2 dicembre 2005. Ove, successivamente alla Scadenza della Facoltà di Revoca, la Provincia introduca (nei limiti imposti, per quanto riguarda l'Offerta di Scambio, dal rispetto dell'articolo 43 del Regolamento Emittenti) una modifica ai termini dell'Invito Globale che essa ritenga sostanziale, la Provincia estenderà, per un periodo determinato, la Scadenza della Facoltà di Revoca e gli Obbligazionisti che abbiano precedentemente aderito all'Invito Globale potranno revocare l'adesione con riguardo alle Obbligazioni Esistenti precedentemente portate in adesione. Si noti che l'eventuale proroga del Periodo di Adesione e/o della Scadenza Tempestiva non comporterà l'automatica proroga della Scadenza della Facoltà di Revoca.

Il Documento di Offerta è disponibile: (i) sul sito Internet "https://bondexchange.citigroup.com/it/", (ii) all'indirizzo del Coordinatore della Raccolta e (iii) presso gli Intermediari Incaricati e i Depositari. I termini in maiuscolo non definiti nella presente Scheda di Adesione hanno il significato loro attribuito nel Documento di Offerta.

Da compilare a cura del DEPOSITARIO

DENOMINAZIONE del Depositario*

AGENZIA

INDIRIZZO*

Eventuali recapiti del Depositario:

TEL/fax

EMAIL

* campo obbligatorio

Da compilare a cura dell'INTESTATARIO DI OBBLIGAZIONI ESISTENTI

Riempire con dati relativi all'intestatario delle obbligazioni esistenti

COGNOME E NOME/Ragione Sociale*

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.

RESIDENZA/Sede Legale*		
.....		
C.A.P.*	LOCALITA*	PROV.*
.....
N° CONTO DEPOSITO TITOLI*		
.....		
PRESSO*	CAB*	ABI*
.....
Eventuali recapiti dell'Intestatario:	TEL/fax	EMAIL
.....

* campo obbligatorio

Da compilare a cura di eventuali COINTESTATARI DI OBBLIGAZIONI ESISTENTI

Riempire con dati relativi a eventuali intestatari aventi poteri di firma congiunta

1) COGNOME E NOME/Ragione Sociale*

.....

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.

.....

2) COGNOME E NOME/Ragione Sociale*

.....

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.

.....

3) COGNOME E NOME/Ragione Sociale*

.....

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.

.....

N° CONTO DEPOSITO TITOLI*

.....

PRESSO*

CAB*

ABI*

.....

Eventuali recapiti di almeno un Intestatario:

TEL/fax

EMAIL

.....

* campo obbligatorio

OBBLIGAZIONI PORTATE IN ADESIONE E SELEZIONE DELLE OPZIONI

- porta** in adesione all'Offerta di Scambio, ai termini e alle condizioni di cui al Documento di Offerta, le Obbligazioni Esistenti indicate nella tabella di cui al seguente punto 2., comprensive delle relative cedole che alla Data di Scambio siano scadute e non pagate ovvero non ancora scadute;
- seleziona per ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti conferite una opzione di corrispettivo** tra quelle indicate nella seguente tabella tenendo conto che:
 - nella presente Scheda di Adesione è possibile selezionare una sola opzione per ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti. È quindi necessario compilare più Schede di Adesione se si intende esercitare diverse opzioni per Obbligazioni Esistenti della stessa serie;

- b) le Obbligazioni Esistenti devono essere conferite in un ammontare in valore nominale (che deve essere indicato nella colonna "Ammontare in valore nominale conferito" della tabella di cui al presente punto 2.) pari a, o per multipli interi, del taglio minimo in cui ciascuna serie di tali Obbligazioni Esistenti è stata emessa;
- c) nel caso in cui vengano richieste Obbligazioni Par a Medio Termine o Obbligazioni Discount e risulti un'insufficiente disponibilità di tali Nuove Obbligazioni, si procederà al riparto secondo i termini descritti nella Sezione I del Documento di Offerta;
- d) **nel caso in cui non venga specificato quale tipo di Nuove Obbligazioni l'Aderente intende ricevere in cambio delle Obbligazioni Esistenti conferite, l'Aderente riceverà Obbligazioni Par a Lungo Termine nella stessa valuta di denominazione delle Obbligazioni Esistenti conferite (salvo che, ove le Obbligazioni Esistenti conferite siano denominate in franchi svizzeri, le Obbligazioni Par a Lungo Termine ricevute in cambio saranno denominate in euro e, ove le Obbligazioni Esistenti conferite siano denominate in yen, le Obbligazioni Par a Lungo Termine ricevute in cambio saranno denominate in dollari).**

OBBLIGAZIONI ESISTENTI				NUOVE OBBLIGAZIONI					
	ISIN	Denominazione e Scadenza	Ammontare in valore nominale conferito	Opzioni di Corrispettivo					
1	XS0125903772	USD Zero Coupon due 2002		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
2	US11942XAA37 US11942WAA53	USD 12,5% due 2002		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
3	XS0088755375	EUR 7,875% due 2002		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
4	XS0116709113	EUR 9,0% due 2002		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
5	XS0123127507	EUR 10,25% due 2003		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
6	XS0111764295	JPY 4,25% due 2003		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
7	US11942XAP06 US11942WAP23	USD 12,75% due 2003		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
8	CH0005243701	CHF 7,75% due 2003		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
9	XS0124395129	EUR 10,375% due 2004		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
10	DE0003040408	EUR 9,75% due 2004		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
11	XS0113550213	EUR 10,0% due 2004		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
12	DE0004528450	EUR 10,75% due 2005		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
13	DE0003138806	EUR 10,625% due 2006		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari

OBBLIGAZIONI ESISTENTI				NUOVE OBBLIGAZIONI					
	ISIN	Denominazione e Scadenza	Ammontare in valore nominale conferito	Opzioni di Corrispettivo					
14	XS0136347183	USD FRNs due 2006		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
15	US11942XAQ88 US11942WAQ06	USD 13,75% due 2007		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
16	US11942XAD75 US11942WAD92	USD 13,25% due 2010		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari

3. **dichiara** di aver ricevuto ed esaminato il Documento di Offerta nella sua interezza;
4. **dichiara** di portare in adesione le Obbligazioni Esistenti ai sensi dell'Offerta di Scambio al fine del relativo annullamento e di accettare l'Offerta di Scambio ai termini e alle condizioni specificati nel Documento di Offerta e nella presente Scheda di Adesione, rispetto a tutte le Obbligazioni Esistenti conferite;
5. **trasferisce** irrevocabilmente (fatta eccezione per il diritto di revoca dell'adesione previsto ai sensi dell'Offerta di Scambio) e incondizionatamente alla Provincia o ad altro soggetto da quest'ultima designato, con efficacia allo scambio delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, la proprietà, la titolarità e ogni altro diritto, titolo e interesse relativo a tutte le Obbligazioni Esistenti validamente conferite, e tale scambio sarà considerato come pieno adempimento da parte della Provincia dei suoi obblighi ai sensi delle stesse Obbligazioni Esistenti, cosicché, a seguito di tale trasferimento, non avrà, al momento dell'adesione o in futuro, alcun diritto, contrattuale o extracontrattuale, in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite, nei confronti della Provincia (o suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché nei confronti degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti;
6. **rinuncia** irrevocabilmente a qualsiasi diritto e azione che tale Aderente possa avere, al momento dell'adesione o in futuro, nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione alle proprie Obbligazioni Esistenti conferite, incluso, a mero titolo esemplificativo, ogni eventuale diritto o azione che ha origine diretta o indiretta da inadempimenti presenti o passati della Provincia (o suoi affiliati) ai sensi delle Obbligazioni Esistenti (come ogni diritto di ricevere interessi maturati o ulteriori pagamenti in relazione alle Obbligazioni Esistenti, fatta eccezione per il diritto al pagamento del Corrispettivo ai sensi dell'Offerta di Scambio);
7. **rinuncia** irrevocabilmente a qualsiasi diritto e azione che tale Aderente possa avere, al momento dell'adesione o in futuro, nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del *Trustee*, del *Dealer Manager*, del *Coordinatore della Raccolta*, degli *Intermediari Incaricati*, dell'*Information Agent*, dell'*Exchange Agent* e del *Luxembourg Exchange Agent* nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio (fatta eccezione per il diritto al pagamento del Corrispettivo ai sensi dell'Offerta di Scambio);
8. **garantisce** che le proprie Obbligazioni Esistenti non sono oggetto di procedimenti contro la Provincia (o i suoi affiliati), il *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché gli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, pendenti innanzi all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali (ivi compresi tutti i procedimenti relativi al pagamento di interessi dovuti, del capitale o di qualsiasi altra somma dovuta in relazione alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, incluse le spese di giudizio e di assistenza legale) o che, ove un tale procedimento sia pendente, abbandonerà e rinunzierà in via definitiva a tale procedimento, se e nella misura in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione saranno annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi dell'Offerta di Scambio;
9. qualora abbia ottenuto un qualsivoglia provvedimento in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite da parte dell'autorità giudiziaria o di collegi arbitrali contro la Provincia (o suoi affiliati), il *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché gli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti (ivi compresi i provvedimenti che obbligano uno dei soggetti sopra elencati a corrispondere gli interessi dovuti, il capitale o qualsiasi altra somma richiesta in relazione alle Obbligazioni Esistenti, incluse le spese di giudizio e di assistenza legale), **rinuncia** irrevocabilmente al diritto di richiedere o attuare l'esecuzione coattiva di tale provvedimento nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché degli agenti, dei rappresentanti, dei dipendenti o dei consulenti di ciascuno di tali soggetti, se e nella misura in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione saranno annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi dell'Offerta di Scambio;

10. **rinuncia** irrevocabilmente ad ogni diritto riconosciutogli/le in relazione a qualsiasi bene pignorato o sottoposto a qualsiasi altro procedimento esecutivo o cautelare emesso, a suo favore, dall'autorità giudiziaria nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché degli agenti, dei rappresentanti, dei dipendenti o dei consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione (ivi comprese le pretese, domande o azioni volte a ottenere il pagamento degli interessi dovuti, del capitale o di qualsiasi altra somma richiesta in relazione alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, incluse le spese di giudizio e di assistenza legale), se e nella misura in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione saranno annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi dell'Offerta di Scambio;
11. **dichiara** che ogni mandato conferito, impegno, contratto e dichiarazione resa sottoscrivendo la presente Scheda di Adesione, sarà vincolante nei propri confronti, nonché nei confronti dei propri successori, cessionari, eredi, fiduciari e simili e che detti impegni e dichiarazioni sono stati adottati liberamente e autonomamente;
12. **riconosce** di essere l'unico responsabile di eventuali obblighi tributari scaturenti dalla partecipazione all'Offerta di Scambio e di non avere alcun diritto di regresso nei confronti della Provincia, del Dealer Manager, dell'Information Agent, degli Intermediari Incaricati, del Coordinatore della Raccolta, dell'Exchange Agent, del Luxembourg Exchange Agent, del *trustee* e/o *fiscal agent* delle Obbligazioni Esistenti e di ogni altro soggetto o entità in relazione a tali obblighi;
13. **nomina** l'Exchange Agent proprio procuratore speciale, con potere di sostituzione, in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite (prendendo atto che l'Exchange Agent agisce anche per conto dell'Offerente) affinché (i) trasferisca le Obbligazioni Esistenti e presenti le relative attestazioni di autenticità e trasferimento all'Offerente ovvero provveda al trasferimento o annullamento delle Obbligazioni Esistenti in ottemperanza alle istruzioni dell'Offerente, (ii) riceva ed eserciti tutti i diritti connessi alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione e (iii) riceva, per conto di tale Aderente, le Nuove Obbligazioni emesse a seguito e in cambio dell'annullamento delle Obbligazioni Esistenti;
14. **nomina** l'Exchange Agent proprio procuratore speciale, con potere di sostituzione, e gli conferisce istruzioni irrevocabili affinché (i) predisponga, sottoscriva e trasmetta tutti i documenti relativi al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti conferite o ogni altro documento ritenuto necessario, a giudizio del Exchange Agent, in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite all'Offerente o ad ogni altro soggetto designato da quest'ultima e (ii) predisponga e sottoscriva ogni altro documento e, in generale, compia qualunque atto necessario od opportuno, a giudizio dell'Exchange Agent, al fine del perfezionamento dell'adesione e del pagamento del Corrispettivo ai sensi dell'Invito Globale;
15. **dichiara** che la propria partecipazione all'Offerta di Scambio non è contraria ad alcuna norma di diritto applicabile e che non vi è alcun impedimento legale alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione e al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione;
16. **dichiara**, nel caso di adesioni da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi della disposizioni di legge applicabili, sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, di avere ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare;
17. **dichiara** di avere la piena proprietà (ovvero di essere rappresentante debitamente autorizzato di uno o più proprietari) e disponibilità delle Obbligazioni Esistenti conferite, libera da vincoli, oneri, pretese, gravami, interessi, diritti di terzi e limitazioni di alcun tipo;
18. **si impegna**, a far data dalla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione, a tenere vincolate tutte le Obbligazioni Esistenti conferite presso il sistema di gestione accentrata presso il quale sono detenute fino al relativo annullamento e ad inviare, attraverso il Depositario ed eventuali altri intermediari al sistema di gestione accentrata rilevante, nei tempi da esso richiesti, un ordine elettronico di trasferimento delle Obbligazioni Esistenti che autorizzi il divieto di circolazione delle Obbligazioni Esistenti conferite nonché il trasferimento delle Obbligazioni Esistenti conferite ai fini del relativo annullamento e scambio. Pertanto, fino al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti in favore della Provincia ai fini del relativo annullamento e scambio, ciascun Aderente non potrà dar corso alla vendita, alla sottoposizione a vincoli o a gravami di alcun genere, alla concessione in garanzia o al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti conferite, salvo in caso di revoca dell'adesione nei limiti di quanto consentito ai sensi del Documento di Offerta;
19. **prende atto** che la sottoscrizione e la consegna della presente Scheda di Adesione costituisce un impegno a sottoscrivere qualsiasi ulteriore documento e a rendere ulteriori dichiarazioni che potranno essere necessari o utili in base ai Regolamenti Esistenti o alla normativa applicabile per completare la cessione e l'annullamento delle Obbligazioni Esistenti conferite o per documentare il proprio potere di portare in adesione e trasferire tali Obbligazioni Esistenti;

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003,

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,
(... omissis...)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

***M.2 TRADUZIONE DELL'INDENTURE TRA LA PROVINCIA E THE BANK OF NEW YORK,
IN QUALITÀ DI TRUSTEE, E DEI REGOLAMENTI DELLE NUOVE OBBLIGAZIONI***

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

ELENCO DEI DOCUMENTI INCLUSI NELLA PRESENTE APPENDICE M.2:

M.2.A TRADUZIONE DELL'INDENTURE

M.2.B TRADUZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PAR A LUNGO TERMINE IN EURO

M.2.C TRADUZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PAR A LUNGO TERMINE IN DOLLARI

M.2.D TRADUZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PAR A MEDIO TERMINE IN EURO

M.2.E TRADUZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PAR A MEDIO TERMINE IN DOLLARI

M.2.F TRADUZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DISCOUNT IN EURO

M.2.G TRADUZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DISCOUNT IN DOLLARI

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

PROVINCIA DI BUENOS AIRES
in qualità di Emittente

e

THE BANK OF NEW YORK
in qualità di Trustee

INDENTURE

del [], 2005

TITOLI DI DEBITO

Traduzione non ufficiale – Solo l’originale in inglese fa fede

ARTICOLO UNO DEFINIZIONI

Sezione 1.1	Definizione di Alcuni Termini.....	5
Sezione 1.2	Ora di New York	8

ARTICOLO DUE I TITOLI DI DEBITO

Sezione 2.1	Emissibili in Serie; Importo Illimitato	8
Sezione 2.2	Autenticazione e Consegna di Titoli di Debito.....	9
Sezione 2.3	Sottoscrizione di Titoli di Debito	9
Sezione 2.4	Certificato di Autenticazione.....	10
Sezione 2.5	Modello di Titoli di Debito.....	10
Sezione 2.6	Registrazione, Trasferimento e Conversione di Titoli di Debito	12
Sezione 2.7	Titoli di Debito Danneggiati, Alterati, Distrutti, Rubati e Smarriti; Annullamento e Distruzione di Titoli di Debito	13

ARTICOLO TRE PATTUZIONI

Sezione 3.1	Pagamento di Capitale e Interessi.....	13
Sezione 3.2	Uffici per i Pagamenti.....	14
Sezione 3.3	Nomina per Ricoprire la Carica di Trustee Rimasta Vacante	14
Sezione 3.4	Pagamenti	14
Sezione 3.5	Avviso di Evento di Inadempimento	15
Sezione 3.6	Restrizioni ai Privilegi.....	15

ARTICOLO QUATTRO INADEMPIMENTI E RIMEDI

Sezione 4.1	Eventi di Inadempimento.....	16
Sezione 4.2	Accelerazione della Scadenza; Rescissione e Annullamento	17
Sezione 4.3	Incasso dell’Indebitamento da parte del Trustee; Prova del Debito da parte del Trustee	18
Sezione 4.4	Utilizzo dei Proventi.....	19
Sezione 4.5	Azioni Legali Esecutive.....	19
Sezione 4.6	Reviviscenza dei Diritti in caso di Rinuncia all’Azione Legale	19
Sezione 4.7	Restrizioni alle Azioni dei Titolari Registrati.....	19
Sezione 4.8	Diritto Incondizionato dei Titolari Registrati a Ricevere Capitale e Interessi	20
Sezione 4.9	Poteri e Rimedi Cumulativi; Ritardo o Omissione Non Costituisce Rinuncia all’Inadempimento.....	20
Sezione 4.10	Controllo da parte dei Titolari Registrati.....	20
Sezione 4.11	Pagamenti Dopo un Inadempimento.....	21
Sezione 4.12	Prescrizione	21

ARTICOLO CINQUE CON RIGUARDO AL TRUSTEE

Sezione 5.1	Doveri e Responsabilità del Trustee	21
Sezione 5.2	Alcuni Diritti del Trustee.....	22
Sezione 5.3	Il Trustee Non è Responsabile delle Premesse, della Cessione dei Titoli di Debito o dell’Utilizzo dei Relativi Proventi	23
Sezione 5.4	Il Trustee Può Detenere Titoli di Debito; Incassi	23
Sezione 5.5	Somme Detenute dal Trustee.....	23
Sezione 5.6	Compenso e Indennizzi del Trustee e Suo Credito Privilegiato	23

Traduzione non ufficiale – Solo l’originale in inglese fa fede

Sezione 5.7	Diritto del Trustee di Fare Affidamento sul Certificato di Funzionario	24
Sezione 5.8	Soggetti Idonei per la Carica di Trustee	24
Sezione 5.9	Dimissioni e Revoca; Incarico ad un Trustee Successore.....	24
Sezione 5.10	Accettazione dell’Incarico da parte del Trustee Successore.....	25
Sezione 5.11	Fusione, Conversione, Consolidamento o Successione nel Compito del Trustee	26
Sezione 5.12	Nomina di Co-Trustee	26

ARTICOLO SEI CON RIGUARDO AI TITOLARI REGISTRATI

Sezione 6.1	Prova dell’Azione Intrapresa dai Titolari Registrati	27
Sezione 6.2	Prova della Sottoscrizione di Atti e della Detenzione di Titoli di Debito.....	27
Sezione 6.3	Titolari Registrati Equiparati a Proprietari	27
Sezione 6.4	Titoli di Debito di Proprietà della Provincia o Qualsiasi Organismo del Settore Pubblico Considerato Non in Circolazione	28
Sezione 6.5	Diritto di Revoca dell’Azione Intrapresa.....	28

ARTICOLO SETTE INDENTURE INTEGRATIVE

Sezione 7.1	Indenture Integrative senza il Consenso dei Titolari Registrati	28
Sezione 7.2	Indenture Integrative con il Consenso dei Titolari Registrati	29
Sezione 7.3	Effetto dell’Indenture Integrativa	29
Sezione 7.4	Documenti da Consegnare al Trustee	30
Sezione 7.5	Annotazione sui Titoli di Debito con Riferimento alle Indenture Integrative	30

ARTICOLO OTTO ADEMPIMENTO ED ESTINZIONE DELL’INDENTURE; SOMME NON RECLAMATE

Sezione 8.1	Adempimento ed Estinzione dell’Indenture	30
Sezione 8.2	Utilizzo da parte del Trustee dei Fondi Depositati per il Pagamento dei Titoli di Debito	30
Sezione 8.3	Rimborso delle Somme Detenute dal Trustee Paying Agent.....	31
Sezione 8.4	Restituzione delle Somme Detenute dal Trustee o da Qualsiasi Trustee Paying Agent	31

ARTICOLO NOVE DISPOSIZIONI VARIE

Sezione 9.1	Funzionari della Provincia Esenti da Responsabilità Personale	31
Sezione 9.2	Disposizioni dell’Indenture ad Esclusivo Vantaggio delle Parti e dei Titolari Registrati.....	31
Sezione 9.3	Successori ed Aventi Causa della Provincia Vincolati dall’Indenture.....	31
Sezione 9.4	Comunicazioni e Richieste da parte del Trustee e Titolari Registrati.....	31
Sezione 9.5	Certificati dei Funzionari e Pareri del Consulente Legale; Dichiarazioni che Devono Essere Contenute negli Stessi.....	32
Sezione 9.6	Pagamenti Dovuti in Giorni Non Lavorativi	32
Sezione 9.7	Legge Applicabile; Consenso alla Giurisdizione; Rinuncia alle Immunità; Indennizzo Valutario	32
Sezione 9.8	Copie Originali	33
Sezione 9.9	Rinuncia al Processo con Giuria.....	33
Sezione 9.10	Efficacia delle Intestazioni	34

Traduzione non ufficiale – Solo l’originale in inglese fa fede

ARTICOLO DIECI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ASSEMBLEE DEI TITOLARI REGISTRATI

Sezione 10.1	Scopi Consentiti per Convocare Assemblee; Convocazione e Avviso di Assemblea dei Titolari Registrati	34
Sezione 10.2	Persone Aventi Diritto al Voto; Quorum	34
Sezione 10.3	Delega	34
Sezione 10.4	Presidente; Votazione	35
Sezione 10.5	Conteggio dei Voti; Verbalizzazione di Azioni o Assemblee	35

ARTICOLO UNDICI MODIFICHE

Sezione 11.1	Modifiche	35
Sezione 11.2	Modifiche che influiscono sui Titoli di Debito di una Singola Serie	35
Sezione 11.3	Modifiche di Materie Riservate che influiscono sui Titoli di Debito di più Serie	36
Sezione 11.4	Natura Vincolante	36
Sezione 11.5	Alcune Definizioni	36

ALLEGATO I Obbligazioni Esistenti

APPENDICE A	Modello del Fronte del Titolo Globale
APPENDICE B	Modello del Fronte del Titolo di Debito Non Dematerializzato
APPENDICE C	Modello del Retro del Titolo di Debito – Termini e Condizioni
APPENDICE D	Modello di Autorizzazione
APPENDICE E	Modello di Certificato di Carica
APPENDICE F	Modello di Certificato di Trasferimento

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

TRUST INDENTURE (l'“Indenture”), del [], 2005 tra LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES (la “Provincia”) e THE BANK OF NEW YORK, una banca di New York, in qualità di trustee (il “Trustee”).

PREMESSO:

CHE la Provincia ha debitamente autorizzato la sottoscrizione e consegna di questa Indenture per provvedere all'emissione di volta in volta delle proprie obbligazioni, titoli di debito, strumenti finanziari o altri titoli rappresentativi di indebitamento (qui di seguito in generale denominati “Titoli di Debito”), da emettere in una o più serie (ognuna una “Serie”), secondo quanto previsto nella presente Indenture e per provvedere, tra l'altro, all'autenticazione, consegna e amministrazione degli stessi; e

CHE è stato fatto tutto quanto necessario per rendere la presente Indenture un valido accordo della Provincia in base ai suoi termini;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

In considerazione delle premesse e degli acquisti dei Titoli di Debito da parte dei Titolari Registrati degli stessi (come di seguito definiti), la Provincia e il Trustee si impegnano reciprocamente e pattuiscono, per il beneficio uguale e proporzionale di tutti i Titolari Registrati, presenti e futuri, dei Titoli di Debito, quanto segue:

ARTICOLO UNO

DEFINIZIONI

SEZIONE 1.1 Definizione di Alcuni Termini. I seguenti termini (salvo quanto altrimenti espressamente previsto o a meno che il contesto non richieda chiaramente altrimenti) a tutti i fini dell'Indenture e di qualsiasi altra indenture integrativa della presente, avranno il significato rispettivamente specificato in questa Sezione. Le parole “nella presente”, “della presente” e “ai sensi della presente” e altre parole di significato analogo si riferiscono a questa Indenture nell'insieme e non a un Articolo, Sezione o altra suddivisione della stessa. I termini definiti in questo Articolo comprendono il plurale come anche il singolare.

“Pagamenti Addizionali” avrà il significato indicato nell'articolo 3 del Regolamento.

“Argentina” indica la Repubblica Argentina.

“Autorizzazione” avrà il significato indicato nella Sezione 2.1(b).

“Funzionari Autorizzati” significa le persone designate di volta in volta dal Ministero dell'Economia e della Produzione della Provincia ad agire e a dare e ricevere istruzioni e avvisi per conto della Provincia ai sensi della presente Indenture, e ad autenticare e consegnare i Titoli di Debito per conto della Provincia.

“Agente Autorizzato” avrà il significato indicato nella Sezione 9.7.

“Giorno Lavorativo” significa qualsiasi giorno diverso da (i) un sabato o una domenica, (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o ordine esecutivo a rimanere chiuse nella Città di New York o nella Città di Buenos Aires e (iii) se i Titoli di Debito sono denominati in euro, un giorno in cui il Tran-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer (“TARGET”), o qualsiasi altro sistema sostitutivo, è chiuso o (iv) se i Titoli di Debito sono denominati in una valuta diversa dal dollaro statunitense o dall'euro, un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge o ordine esecutivo a rimanere chiuse nel centro finanziario del paese nella cui valuta siano denominati i Titoli di Debito o un giorno in cui le banche in tale centro finanziario non statunitense non stiano effettuando operazioni nella valuta di tale paese.

“Clearstream, Luxembourg” significa Clearstream Banking, *société anonyme*.

“Pagamenti da Co-partecipazione” significa qualsiasi trasferimento effettuato dal governo federale dell'Argentina alla Provincia ai sensi della legge federale n. 23.548, come successivamente modificata o sostituita, e qualsiasi altra legge, decreto o regolamento che disciplini l'obbligazione del governo federale dell'Argentina di distribuire le tasse da esso raccolte alle province argentine.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

“Indice di Indebitamento Garantito da Co-Partecipazione” indica la percentuale che è pari a (A) per ciascun esercizio fiscale, l'ammontare complessivo dei pagamenti di capitale e interessi che saranno dovuti in tale esercizio fiscale (dopo aver dato effetto pro-forma all'assunzione di Indebitamento garantito da un Privilegio sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione) in relazione all'Indebitamento garantito da un Privilegio sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, diviso per (B) l'ammontare complessivo di Pagamenti da Co-Partecipazione effettivamente ricevuti dalla Provincia per l'ultimo esercizio fiscale conclusosi prima della costituzione del Privilegio, (C) moltiplicato per 100; fermo restando che, in relazione al calcolo dei pagamenti di capitale e interessi che devono essere effettuati, si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione maturata su tale capitale e su tali interessi fino al più recente esercizio fiscale, ma non si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione per l'attuale esercizio fiscale né per qualsiasi esercizio fiscale futuro; fermo restando, inoltre, che l'Indice di Indebitamento Garantito da Co-Partecipazione per ciascun esercizio fiscale futuro sarà calcolato con riferimento solo a tale esercizio fiscale senza sommare il capitale e gli interessi relativi a più di un esercizio fiscale.

“Corporate Trust Office” significa l'ufficio principale del corporate trust del Trustee, che alla data di sottoscrizione della presente Indenture è situato a 101 Barclay Street, Floor 21 West, New York, New York 10286, all'Attenzione di: Global Finance Unit, Numero di fax: [212-815-5915].

“Titoli di Debito” ha il significato indicato nella prima premessa di questa Indenture e più in particolare significa tutti i Titoli di Debito autenticati e consegnati in base alla presente Indenture.

“Depositario” significa, in relazione a ogni Serie di Titoli di Debito emessi in tutto o in parte nella forma di uno o più Titoli Globali, il Soggetto che è designato come Depositario dalla Provincia fino a quando non sarà stato nominato un Depositario sostitutivo ai sensi delle disposizioni applicabili di questa Indenture, e successivamente “Depositario” indicherà o comprenderà ogni Soggetto che sarà a quel punto un Depositario ai sensi della presente Indenture.

“Dollaro” o “US\$” significa la moneta degli Stati Uniti d'America che al momento del pagamento avrà corso legale per il pagamento di debiti pubblici e privati.

“Euro” o “€” significa la moneta avente corso legale negli stati membri dell'Unione Europea che adottano la moneta unica in conformità con il Trattato che ha istituito la Comunità Europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957), modificato dal trattato dell'Unione Europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992), e modificato dal Trattato di Amsterdam (firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997), e successive modifiche.

“Euroclear” significa Euroclear Bank, S.A./N.V., quale operatore dell'Euroclear System.

“Evento di Inadempimento” avrà il significato indicato nella Sezione 4.1.

“Exchange Act” significa il Securities Exchange Act degli Stati Uniti del 1934, e successive modifiche.

“Indebitamento Escluso” significa (i) tutte le serie delle Obbligazioni Esistenti e (ii) qualsiasi Indebitamento contratto prima della data della presente Indenture nell'ambito di finanziamenti concessi o garantiti da stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) o da qualsiasi agenzia o organismo che ne fanno parte.

“Obbligazioni Esistenti” significa qualsiasi titolo di debito in circolazione emesso dalla Provincia appartenente ad una delle serie elencate nell'Allegato I alla presente Indenture.

“Titolo Globale” significa un Titolo di Debito rappresentativo di una Serie di Titoli di Debito, o parte di essa, emesso a nome del Depositario di tale Serie in conformità con l'Articolo Due e recante la legenda prevista alla Sezione 2.5(c).

“Titolare Registrato” significa la persona nel nome della quale il Titolo di Debito è registrato nel Registro.

“Indebitamento” significa, in relazione a qualsiasi Soggetto, indipendentemente dalla circostanza che sia in essere alla data iniziale di emissione di una serie di Nuovi Titoli o in qualsiasi momento successivo: (i) l'intero indebitamento di tale Soggetto consistente in denaro preso in prestito; (ii) tutti gli obblighi di rimborso di tale Soggetto (nella misura in cui non siano più condizionati) ai sensi o in relazione a lettere di credito o

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

accettazioni bancarie; (iii) tutti gli obblighi di tale Soggetto di ripagare depositi o anticipi a favore di tale Soggetto; (iv) tutte le obbligazioni di tale Soggetto (oltre a quelle indicate sopra nelle clausole (i) e (ii)) rappresentate da Titoli, strumenti di debito, note o strumenti similari; e (v) nella misura in cui non siano più condizionate, tutte le garanzie dirette, girate, avalli, o altre simili obbligazioni di tale Soggetto, e tutte le obbligazioni dirette di tale Soggetto di comprare o altrimenti acquisire o altrimenti assicurare un creditore contro perdite in relazione a indebitamento o obbligazioni di ogni altro Soggetto di cui alle precedenti clausole (i), (ii), (iii) o (iv).

“Indenture” significa questo atto come originalmente sottoscritto e consegnato o, se modificato o integrato secondo le previsioni del presente atto, il presente atto così modificato ed integrato e, a meno che il contesto non richieda diversamente, include i termini di una specifica serie di Titoli di Debito.

“Privilegio” significa qualsiasi privilegio, pegno, ipoteca, garanzia reale, atto di *trust*, vincolo o altro onere su o con riguardo a, o accordo di preferenza che abbia l'effetto concreto di costituire un diritto preferenziale in relazione al pagamento di qualsiasi obbligazione con, o attraverso i ricavi derivanti da, qualsiasi bene o ricavo, presente o futuro, di qualsiasi tipo ai sensi del diritto dell'Argentina.

“Maggioranza” significa superiore al 50%.

“Modifica” avrà il significato indicato nella Sezione 11.1.

“Materia Non Riservata” avrà il significato stabilito nella Sezione 11.5.

“Certificato di Funzionario” significa, a seconda del contesto, un certificato firmato da due Funzionari Autorizzati.

“Parere di Consulente Legale” significa un parere scritto firmato da un consulente legale (che potrà essere, a seconda del caso, un dipendente o un consulente legale della Provincia o del Trustee).

“in Circolazione” avrà il significato stabilito nella Sezione 11.5.

“Data di Pagamento” avrà il significato stabilito nella Sezione 3.4(a).

“Soggetto” significa una persona fisica, una società di capitali, una società di persone, una associazione, un trust o qualsiasi altra entità o organizzazione, ivi compresa una suddivisione governativa o politica o un'agenzia o organismo che ne fanno parte.

“Provincia” significa la Provincia di Buenos Aires.

“Organismo del Settore Pubblico” avrà il significato stabilito nella Sezione 6.4(a).

“Registro” avrà il significato indicato nella Sezione 2.6(a).

“Curatore del Registro” significa The Bank of New York.

“Modifica di Materia Riservata” avrà il significato indicato nella Sezione 11.5.

“Materia Riservata” avrà il significato indicato nella Sezione 11.5.

“Funzionario Responsabile” significa, ogniqualevolta questo termine è usato in relazione al Trustee, qualsiasi funzionario all'interno del corporate trust department del Trustee, ivi compresi un vice-presidente, assistente del vice-presidente, assistente segretario, assistente tesoriere, trust officer o qualsiasi altro funzionario del Trustee che svolga abitualmente funzioni analoghe a quelle svolte dai Soggetti che, in quel momento, siano funzionari con tali ruoli, o ai quali sia riferita qualsiasi questione di corporate trust a causa della conoscenza e della familiarità di tale persona con l'argomento particolare e che avrà diretta responsabilità dell'amministrazione di questa Indenture.

“Securities Act” significa l'U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

“Serie” avrà il significato indicato nelle premesse della presente Indenture.

“Regolamento” avrà il significato stabilito nella Sezione 2.1(a).

“Trustee” significa The Bank of New York fino a quando un trustee successore per qualsiasi Serie dei Titoli di Debito non sarà diventato tale ai sensi dell'Articolo Cinque, e successivamente significherà o includerà ogni Soggetto che sia un Trustee per una o più Serie di Titoli di Debito ai sensi della presente Indenture. Se in qualsiasi momento vi sarà più di un Trustee, in tal caso il termine “Trustee” usato in relazione ai Titoli di Debito di una Serie significherà il Trustee in relazione a quella Serie.

“Trustee Paying Agent” avrà il significato stabilito nella Sezione 3.2.

SEZIONE 1.2 Ora di New York. Tutte gli orari indicati nella presente Indenture o nei Titoli di Debito di tutte le Serie sono orari locali a New York, Stati Uniti d'America, salvo quanto altrimenti specificato.

ARTICOLO DUE

I TITOLI DI DEBITO

SEZIONE 2.1 Emissibili in Serie; Importo Illimitato. La Provincia potrà di volta in volta emettere Titoli di Debito in una o più Serie separate. L'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di Debito che potrà essere autenticato e consegnato ai sensi della presente Indenture è illimitato.

(a) I Titoli di Debito di tutte le Serie conterranno o incorporeranno per rinvio i termini e le condizioni (il “Regolamento”) stabiliti nell'Appendice C della presente Indenture, salvo che, e nella misura in cui, siano modificati o sostituiti dai termini stabiliti nell'Autorizzazione (come qui di seguito definita) relativa ad una Serie specifica, e godranno dei, e saranno vincolati dai, termini della presente Indenture.

(b) I termini specifici di ogni Serie di Titoli di Debito saranno autorizzati dalla Provincia in una autorizzazione (ciascuna, una “Autorizzazione”) sostanzialmente nella forma stabilita nell'Appendice D alla presente Indenture, sottoscritta da un Funzionario Autorizzato per conto della Provincia; tale Autorizzazione dovrà indicare quanto segue in relazione a tale Serie:

- (i) la denominazione dei Titoli di Debito di quella Serie (che distinguerà i Titoli di Debito di quella Serie da tutte le altre Serie di Titoli di Debito);
- (ii) l'eventuale limite sull'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di Debito di quella Serie che potrà essere autenticato e consegnato ai sensi della presente Indenture (esclusi i Titoli di Debito autenticati e consegnati all'atto del trasferimento di, o in cambio ovvero in sostituzione di altri Titoli di Debito di quella Serie in base alle disposizioni della presente Indenture o dei Titoli di Debito di quella Serie);
- (iii) il prezzo o i prezzi (espressi come percentuale dell'ammontare in valore nominale complessivo di quella Serie) al quale o ai quali saranno emessi i Titoli di Debito di quella Serie;
- (iv) la data o le date in cui o i periodi durante i quali i Titoli di Debito di quella Serie potranno essere emessi, e le date in cui, ovvero la serie di date entro le quali è o sarà pagabile il capitale dei (e l'eventuale premio sui) Titoli di Debito di quella Serie;
- (v) il tasso o i tassi, ovvero il metodo di determinazione degli stessi, al quale o ai quali i Titoli di Debito di quella Serie saranno fruttiferi di eventuali interessi, la data o le date a decorrere dalla quale o dalle quali tali interessi matureranno, le Date di Pagamento in cui tali interessi saranno pagabili, e le date di registrazione per la determinazione dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di quella Serie ai quali tali interessi saranno pagabili;
- (vi) gli eventuali luoghi ulteriori o alternativi rispetto al Corporate Trust Office del Trustee, in cui il capitale di (e l'eventuale premio) e gli interessi sui Titoli di Debito di quella Serie saranno pagabili;
- (vii) se l'importo di capitale di o l'importo di qualsiasi premio o interessi su qualsiasi Titolo di Debito di quella Serie potrà essere determinato con riferimento ad un indice ovvero in base ad una formula, il modo in cui tale importo sarà determinato;

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (viii) l'eventuale obbligo della Provincia di rimborsare o riacquistare Titoli di Debito di quella Serie in base ad un fondo di ammortamento o disposizioni analoghe o a scelta di un Titolare Registrato e i periodi entro i quali, o le date in cui, i prezzi ai quali e i termini e le condizioni in base ai quali i Titoli di Debito di quella Serie saranno rimborsati o riacquistati, in tutto o in parte, in base a tale obbligo;
 - (ix) i periodi entro i quali o le date in cui, i prezzi ai quali e i termini e le condizioni in base ai quali i Titoli di Debito di quella Serie potranno essere eventualmente rimborsati, in tutto o in parte, a scelta della Provincia o altrimenti;
 - (x) se diverso da tagli di qualsiasi multiplo integrale di 1,00 dollaro statunitense, i tagli in cui si potranno emettere singoli Titoli di Debito di quella Serie;
 - (xi) se i Titoli di Debito di quella Serie dovranno essere emessi come emissione originale di Titoli di Debito con sconto e l'importo dello sconto con il quale i Titoli di Debito di quella Serie saranno emessi;
 - (xii) se i Titoli di Debito di quella Serie dovranno essere emessi in tutto o in parte sotto forma di uno o più Titoli Globali e, in questo caso, il modello dell'eventuale legenda o legende, che dovrà essere recata da un tale Titolo Globale oltre a o al posto di quella indicata nella Sezione 2.5 del presente Indenture, il Depositario di tale Titolo Globale o di tali Titoli Globali e i termini e le condizioni eventuali, in base ai quali le interessenze in tale Titolo Globale o in tali Titoli Globali potranno essere scambiate in tutto o in parte per i Titoli di Debito definitivi rappresentati dalle stesse;
 - (xiii) se diversa dai dollari statunitensi, la valuta in cui saranno denominati i Titoli di Debito di quella Serie o in cui potrà essere effettuato il pagamento del capitale di (e dell'eventuale premio), e degli interessi sui, Titoli di Debito di quella Serie ed eventuali altri termini riguardanti tale pagamento;
 - (xiv) se il capitale di (e l'eventuale premio), o gli interessi sui, Titoli di Debito di quella Serie devono essere pagabili, a scelta della Provincia o di un Titolare Registrato degli stessi, in una valuta diversa da quella in cui i Titoli di Debito sono denominati o pagabili in assenza di tale scelta, i periodi entro i quali e i termini e le condizioni ai quali tale scelta potrà essere effettuata e il momento e il modo di determinare il tasso di cambio tra la valuta in cui i Titoli di Debito sono denominati o pagabili in assenza di tale scelta e la valuta in cui i Titoli di Debito devono essere pagati se viene effettuata tale scelta;
 - (xv) eventuali altri termini dei Titoli di Debito di quella Serie (i quali termini non dovranno essere in conflitto con le disposizioni di questa Indenture); e
 - (xvi) il CUSIP, ISIN o altri numeri di identificazione in relazione ai Titoli di Debito di quella Serie.
- (c) Tutti i Titoli di Debito di qualsiasi Serie saranno sostanzialmente identici, ad eccezione del taglio e secondo quanto potrà essere altrimenti previsto nell'Autorizzazione o in qualsiasi indenture integrativa in relazione a quella Serie.

SEZIONE 2.2 Autenticazione e consegna di Titoli di Debito. Alla sottoscrizione e consegna di questa Indenture, o di volta in volta successivamente, i Titoli di Debito di qualsiasi Serie di un ammontare in valore nominale complessivo non superiore all'ammontare in valore nominale che sarà stato stabilito in una Autorizzazione potranno essere sottoscritti e consegnati dalla Provincia al Trustee per l'autenticazione, accompagnati da un Certificato di Funzionario che dia indicazioni per tale autenticazione, ed il Trustee dovrà allora autenticare e consegnare tali Titoli di Debito in conformità con tale Certificato di Funzionario senza alcuna ulteriore azione da parte della Provincia.

SEZIONE 2.3 Sottoscrizione dei Titoli di Debito. I Titoli di Debito di qualsiasi Serie saranno sottoscritti manualmente o in facsimile per conto della Provincia da un Funzionario Autorizzato. I Titoli di Debito di qualsiasi Serie (i) potranno avere le disposizioni addizionali, omissioni, variazioni o sostituzioni che non siano incongruenti con le disposizioni della presente Indenture, e (ii) potranno avere le lettere, numeri o altri segni di identificazione e le legende o girate sugli stessi che potranno essere necessari per rispettare le disposizioni della presente Indenture, di qualsiasi legge o con ogni relativo regolamento, ovvero per rispettare le disposizioni del regolamento di qualsiasi borsa valori, agenzia governativa o Depositario degli stessi, o secondo quanto potrà essere ritenuto congruente con la presente Indenture, dai Funzionari Autorizzati che sottoscrivono i Titoli di

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Debito, nel caso di ognuna della clausole (i) e (ii) secondo quanto provato in maniera conclusiva con la corretta sottoscrizione di tali Titoli di Debito da parte di un Funzionario Autorizzato.

Con la consegna della presente Indenture, la Provincia fornisce, e di volta in volta successivamente potrà fornire, un certificato sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice E della presente Indenture (un "Certificato di Carica"), che identifichi e certifichi la carica e le firme campione (e facsimile) di uno o più Funzionari Autorizzati. La Provincia fornirà prontamente al Trustee un nuovo Certificato di Carica ad un cambiamento dei Funzionari Autorizzati. Fino a quando il Trustee non riceverà un Certificato di Carica successivo, il Trustee avrà il diritto di fare affidamento sull'ultimo Certificato di Carica consegnatogli al fine di determinare i Funzionari Autorizzati. Errori tipografici ed altri errori di secondaria importanza nelle firme non influiranno negativamente sulla validità o azionabilità di qualsiasi Titolo di Debito che sia stato debitamente autenticato e consegnato dal Trustee.

Nel caso in cui qualsiasi Funzionario Autorizzato che avesse sottoscritto qualsiasi dei Titoli di Debito dovesse cessare di essere un Funzionario Autorizzato prima che il Titolo di Debito così sottoscritto sia autenticato e consegnato dal Trustee, tale Titolo di Debito potrà essere ciononostante autenticato e consegnato come se il Soggetto che aveva sottoscritto tale Titolo di Debito non avesse cessato di essere un Funzionario Autorizzato; e qualsiasi Titolo di Debito potrà essere sottoscritto per conto della Provincia dal Soggetto che, alla data effettiva di sottoscrizione di tale Titolo di Debito, sarà un Funzionario Autorizzato, sebbene alla data di sottoscrizione e consegna di questa Indenture tale Soggetto non fosse un Funzionario Autorizzato.

Sezione 2.4 Certificato di Autenticazione. Solo i Titoli di Debito che recano su di loro una certificazione di autenticazione sostanzialmente secondo quanto indicato di seguito nella presente Sezione 2.4, sottoscritta dal Trustee con firma manuale o facsimile di uno dei propri Funzionari Responsabili, avranno diritto ai benefici di questa Indenture o saranno validi ed obbligatori per qualsiasi fine. Tale certificazione da parte del Trustee su qualsiasi Titolo di Debito sottoscritto da o per conto della Provincia sarà prova inconfutabile che il Titolo di Debito così autenticato è stato debitamente autenticato e consegnato ai sensi della presente Indenture e che il Titolare Registrato ha diritto ai benefici di questa Indenture.

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è uno dei Titoli di Debito della Serie designata nello stesso, emesso ai sensi dell'Indenture ivi menzionata.

The Bank of New York in qualità di Trustee

Data: _____

Firma _____
Firmatario Autorizzato

SEZIONE 2.5 Modello dei Titoli di Debito.

(a) I Titoli di Debito di ogni Serie saranno emessi in forma registrata senza cedole. Il fronte di ogni Titolo di Debito di ogni Serie sarà sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice A della presente Indenture (per Titoli Globali) o dell'Appendice B alla presente Indenture (per i Titoli di Debito Non Dematerializzati) ed il retro di ogni Titolo di Debito sarà sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice C; o, in ciascun caso, nella diversa forma che sarà indicata nell'Autorizzazione di tale Serie.

(b) Ogni Titolo di Debito recherà la data della propria autenticazione.

(c) Se la Provincia dovesse stabilire in base ad una Autorizzazione che i Titoli di Debito di una Serie debbano essere emessi in tutto o in parte nella forma di uno o più Titoli Globali, il Funzionario Autorizzato sottoscriverà ed il Trustee, al ricevimento di un Certificato di Funzionario che dia istruzioni in tal senso, autenticcherà e consegnerà uno o più Titoli Globali in forma registrata. I Titoli di Debito autenticati in base alla presente Indenture saranno registrati a nome del Depositario designato per tali Titoli Globali o un suo incaricato e saranno consegnati a tale Depositario o a un suo incaricato o un depositario di quest'ultimo, e ognuno di tali Titoli Globali costituirà un unico Titolo di Debito a tutti i fini della presente Indenture. I Titoli Globali recheranno una legenda sostanzialmente nella forma seguente:

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

QUESTO TITOLO È UN TITOLO GLOBALE SECONDO IL SIGNIFICATO DELL'INDENTURE CUI SI FA DI SEGUITO RIFERIMENTO ED È REGISTRATO NEL NOME DI UN DEPOSITARIO O DI UN SOGGETTO DESIGNATO DA QUEST'ULTIMO. QUESTO TITOLO NON POTRÀ ESSERE SCAMBIATO NÉ IN TUTTO NÉ IN PARTE PER UN TITOLO REGISTRATO, E NESSUN TRASFERIMENTO DI QUESTO TITOLO IN TUTTO O IN PARTE POTRÀ ESSERE REGISTRATO, A NOME DI ALCUN SOGGETTO DIVERSO DA TALE DEPOSITARIO O SOGGETTO DA QUEST'ULTIMO DESIGNATO, SALVO CHE NELLE LIMITATE CIRCOSTANZE DESCRITTE NELL'INDENTURE.

Fintanto che il Depositario di un Titolo Globale, o il suo delegato, è il titolare registrato di tale Titolo Globale, tale Depositario o tale delegato, a seconda del caso, sarà considerato proprietario esclusivo o Titolare Registrato dei Titoli rappresentati da tale Titolo Globale a tutti gli effetti della presente Indenture. Salvo quanto specificato qui di seguito, o in relazione ai termini di Titoli di Debito di qualsiasi Serie, i titolari di interessi beneficiari in un Titolo Globale non avranno il diritto di far registrare a proprio nome nessuno dei singoli Titoli di Debito di tale Serie rappresentati da tale Titolo Globale, né avranno il diritto di ricevere la consegna fisica di nessuno di tali Titoli di Debito in forma definitiva e non saranno considerati proprietari o Titolari Registrati degli stessi ai sensi della presente Indenture.

La Provincia, il Trustee, qualsiasi Trustee Paying Agent o qualsiasi Curatore del Registro per tali Titoli di Debito non avranno alcuna responsabilità o obbligazione per qualsiasi aspetto dei documenti relativi a o pagamenti fatti per interessi beneficiari in una Obbligazione Globale ovvero per mantenere, supervisionare o esaminare eventuali documenti relativi a tali interessi beneficiari.

(d) Ogni Depositario designato dalla Provincia ai sensi di questa Sezione 2.5, dovrà, nel momento della sua designazione e in ogni momento mentre svolge le funzioni di Depositario, essere un'agenzia di compensazione che sia registrata, esente dalla registrazione o non tenuta ad essere registrata ai sensi dell'Exchange Act e/o di qualsiasi altra legge o regolamento applicabile al fine di essere idoneo ad agire in qualità di Depositario in relazione ai Titoli di Debito della Serie che sono depositati presso tale Depositario.

(e) Se in qualsiasi momento (i) un Depositario con sede negli Stati Uniti per un Titolo Globale (A) comunica alla Provincia di non essere disposto a, o di essere incapace di continuare ad agire in qualità di Depositario per tale Titolo Globale, (B) cessa di essere una "agenzia di compensazione" registrata in base all'Exchange Act o (C) non è più idoneo ad agire come tale in base a questa Sezione 2.5, e se un Depositario sostitutivo per tale Titolo Globale non è nominato dalla Provincia entro i 90 giorni successivi dopo che la Provincia ne ha ricevuto comunicazione dal Depositario o ha appreso tale inidoneità, o se (ii) un Depositario con sede al di fuori degli Stati Uniti (A) resta chiuso per un periodo ininterrotto di 14 giorni (per motivi che non siano per le festività previste dalla legge), (B) annuncia l'intenzione di cessare permanentemente l'attività o lo faccia effettivamente, (C) non è registrato o cessa di essere esente dalla registrazione o diventa soggetto a registrazione in base all'Exchange Act o (D) non è più idoneo ad agire in base a questa Sezione 2.5, allora la scelta della Provincia ai sensi di questa Sezione 2.5 che i Titoli di Debito di quella Serie siano rappresentati da un Titolo Globale non sarà più efficace, tale Titolo Globale sarà considerato come consegnato per l'annullamento, e la Provincia sottoscriverà, e il Trustee, al ricevimento di un Certificato di Funzionario che dia istruzioni per l'autenticazione e la consegna di Titoli di Debito definitivi e di una fornitura adeguata di Titoli di Debito, autenticerà e consegnerà gratuitamente a ciascun titolare beneficiario identificato dal rilevante Depositario, in cambio di tale Titolo Globale, Titoli di Debito definitivi di quella Serie nei tagli autorizzati in un ammontare complessivo in valore nominale pari all'ammontare in valore nominale di tale Titolo Globale.

(f) Se il Trustee ha istituito ovvero ha avuto istruzioni di istituire un procedimento giudiziario in un tribunale per fare valere i diritti dei Titolari Registrati di Titoli di Debito di qualsiasi Serie ai sensi di tali titoli e al Trustee è stato consigliato dal proprio consulente legale che in relazione a tale procedimento sia necessario o opportuno che il Trustee ottenga il possesso dei Titoli di Debito di tale Serie, il Trustee potrà determinare, a sua assoluta discrezione, che i Titoli di Debito di tale Serie rappresentati da un Titolo Globale o da Titoli Globali non siano più rappresentati da tale Titolo Globale o da tali Titoli Globali. Inoltre la Provincia, a sua scelta, potrà decidere di cessare il sistema di registrazione contabile tramite il Depositario per qualsiasi Serie e mettere i Titoli di Debito definitivi di tale Serie a disposizione dei Titolari dei Titoli di Debito di tale Serie o dei loro delegati. Nell'uno e nell'altro caso, la Provincia con la presente Indenture si impegna a sottoscrivere e il Trustee, al ricevimento dalla Provincia di un Certificato di Funzionario che dia istruzioni per la autenticazione e la consegna dei Titoli di Debito definitivi ed una fornitura adeguata di Titoli di Debito definitivi di tale Serie, autenticerà e consegnerà, in cambio dei Titoli Globali di tale Serie, Titoli di Debito definitivi di tale Serie (e, se il Trustee ha in suo possesso i Titoli di Debito definitivi di tale Serie precedentemente

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

sottoscritti dalla Provincia, il Trustee autenticherà e consegnerà tali Titoli di Debito definitivi), nei tagli autorizzati, per un ammontare in valore nominale complessivo pari all'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli Globali di tale Serie.

(g) I Titoli di Debito definitivi emessi in cambio di un Titolo Globale o una frazione qualsiasi dello stesso, saranno registrati nei nomi che il Depositario di tale Titolo Globale indicherà. Ad eccezione di quanto previsto nella Sezione 2.6, i Titoli di Debito definitivi saranno emessi esclusivamente in cambio di interessenze in un Titolo Globale ai sensi delle Sezioni 2.5(e) e 2.5(f) della presente Indenture.

SEZIONE 2.6 Registrazione, Trasferimento e Conversione dei Titoli di Debito.

(a) Il Curatore del Registro manterrà presso il Corporate Trust Office un registro di tutti i Titoli di Debito (il "Registro") per la registrazione di tutti i Titoli di Debito e dei trasferimenti e delle conversioni degli stessi. Alla presentazione per il trasferimento o la conversione in tutto o in parte di un Titolo di Debito di qualsiasi Serie presso l'ufficio di qualsiasi Trustee Paying Agent accompagnato da un atto scritto di trasferimento o conversione nella forma approvata dalla Provincia (restando inteso che, fintanto che non verrà data comunicazione contraria ai Titolari Registrati, si riterrà che la Provincia abbia approvato la forma dell'eventuale atto di trasferimento o conversione, stampato su un Titolo di Debito di qualsiasi Serie) sottoscritto dal Titolare Registrato, di persona ovvero dal procuratore di tale Titolare Registrato debitamente autorizzato per iscritto; tale Trustee Paying Agent darà istruzioni al Curatore del Registro di registrare nel Registro la frazione di tale Titolo di Debito come viene trasferita, ed il Trustee autenticherà ed emetterà un nuovo Titolo di Debito nel nome del cessionario e farà consegnare al cedente presso l'ufficio di tale Trustee Paying Agent tale nuovo Titolo di Debito ed un Titolo di Debito comprovante qualsiasi frazione non trasferita.

Il Curatore del Registro indicherà anche le annotazioni abituali, ivi compreso, a titolo esemplificativo, se i Titoli di Debito di qualsiasi Serie siano stati pagati o annullati oppure, nel caso di Titoli di Debito danneggiati, alterati, distrutti, rubati o smarriti, se tali Titoli di Debito sono stati sostituiti.

In ogni ragionevole momento durante le regolari ore di ufficio, il Curatore del Registro dovrà rendere il Registro disponibile per l'ispezione da parte della Provincia o di qualsiasi Soggetto autorizzato per iscritto dalla Provincia, che agisca per suo conto, ovvero di qualsiasi Titolare Registrato di Titoli di Debito ai fini contemplati dalla presente Indenture e per farne copie od estratti, ed il Trustee consegnerà a tali Soggetti, a carico della Provincia, elenchi di Titolari Registrati dei Titoli di Debito e dei loro indirizzi e gli importi di tali detenzioni secondo quanto tali Soggetti possano ragionevolmente richiedere.

Il Registro sarà in forma scritta in lingua inglese o in qualsiasi altra forma in grado di essere convertita in tale forma entro un tempo ragionevole.

(b) Il Titolare di un Titolo di Debito definitivo potrà trasferire lo stesso, in tutto o in parte, (per un importo pari al taglio autorizzato o qualsiasi multiplo integrale dello stesso), riconsegnando tale Titolo di Debito definitivo al Corporate Trust Office o presso la sede di qualsiasi Trustee Paying Agent, unitamente ad un atto di trasferimento sottoscritto sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice F della presente Indenture. In cambio di un Titolo di Debito definitivo di qualsiasi Serie correttamente presentato per il trasferimento, il Trustee autenticherà e consegnerà, entro tre Giorni Lavorativi da tale richiesta se fatta presso tale Corporate Trust Office, ovvero entro dieci Giorni Lavorativi se fatta presso la sede di un Trustee Paying Agent (che non sia il Trustee), presso il relativo ufficio al cessionario oppure invierà per posta prioritaria (a rischio del cessionario) all'indirizzo che il cessionario potrà richiedere, un Titolo di Debito definitivo o dei Titoli di Debito definitivi, a seconda del caso, di tale Serie, per un uguale ammontare in valore nominale e del taglio o dei tagli autorizzati secondo quanto potrà essere richiesto. La presentazione per il trasferimento di qualsiasi Titolo di Debito definitivo non sarà valido a meno che non venga fatta di persona dal Titolare Registrato o da un procuratore debitamente autorizzato, presso il Corporate Trust Office a New York ovvero presso l'ufficio di un Trustee Paying Agent. La Provincia farà sì che al Trustee venga data una fornitura adeguata dei Titoli di Debito definitivi per l'autenticazione e la consegna in base ai termini di questa Sezione 2.6(b).

(c) A scelta del Titolare Registrato, un Titolo di Debito definitivo potrà essere presentato in qualsiasi momento per la conversione in un uguale ammontare in valore nominale di Titoli di Debito definitivi in tagli diversi autorizzati, ma solo presso il Corporate Trust Office o presso l'ufficio di un Trustee Paying Agent (che non sia il Trustee) unitamente ad una richiesta scritta di conversione. Ferma restando questa Sezione 2.6(c), ogniquale volta uno o più Titoli di Debito definitivi di qualsiasi Serie saranno riconsegnati per la conversione, il Trustee autenticherà e consegnerà, entro tre Giorni Lavorativi da tale richiesta se fatta presso tale

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Corporate Trust Office, ovvero entro dieci Giorni Lavorativi se fatta presso la sede di un Trustee Paying Agent (che non sia il Trustee), un Titolo di Debito definitivo o dei Titoli di Debito definitivi, a seconda del caso, di tale Serie, per un uguale ammontare in valore nominale e del taglio o dei tagli autorizzati secondo quanto potrà essere richiesto. La Provincia farà sì che al Trustee venga data una fornitura adeguata dei Titoli di Debito definitivi per l'autenticazione e la consegna in base ai termini di questa Sezione 2.6(c).

(d) Tutti i nuovi Titoli di Debito autenticati e consegnati dal Trustee all'atto della registrazione del trasferimento ovvero in cambio di Titoli di Debito di altri tagli, saranno obbligazioni valide della Provincia, comprovanti lo stesso debito, ed aventi diritto agli stessi benefici in base a questa Indenture, dei Titoli di Debito riconsegnati all'atto di tale registrazione di trasferimento o conversione. Né guadagno né perdita di interessi risulterà da tale registrazione di trasferimento o conversione.

(e) Tutti i Titoli di Debito restituiti per la registrazione di un trasferimento o di una conversione saranno consegnati al Trustee. Il Trustee annullerà e disporrà di tutti tali Titoli di Debito restituiti per la conversione e consegnerà prontamente alla Provincia un certificato di atto di disposizione indicante i numeri di serie, il valore in dollari statunitensi (o valore equivalente nella valuta o nelle valute in cui sono denominati i Titoli di Debito di tale Serie) ed il numero totale di tutti i Titoli di Debito di cui si è compiuto atto di disposizione ai sensi della presente Indenture.

(f) Il Trustee non sarà tenuto a registrare alcun trasferimento o conversione di Titoli di Debito durante il periodo tra la Data di Registrazione (come tale termine è definito nei Titoli di Debito) e la relativa Data di Pagamento (o durante qualsiasi altro periodo indicato nel Regolamento) e ai fini di qualsiasi pagamento di interessi, tale pagamento sarà fatto ai Soggetti nel cui nome i Titoli di Debito sono registrati a tale Data di Registrazione.

(g) Nonostante qualsiasi disposizione contraria, ogni volta che un Titolo di Debito di cui si lamenta la perdita, il furto o la distruzione, in sostituzione del quale sia stato emesso un nuovo Titolo di Debito, è presentato al Trustee per il pagamento alla scadenza o, se applicabile, al rimborso o per la registrazione di un trasferimento o di una conversione, il Trustee dovrà comunicarlo appena possibile alla Provincia e tratterà tale Titolo di Debito in conformità alle istruzioni della Provincia.

(h) I trasferimenti, le registrazioni e le conversioni saranno permessi ed eseguiti secondo quanto previsto nei Termini e nella presente Sezione 2.6. Non verrà applicata alcuna commissione di servizio per qualsiasi registrazione di trasferimento o conversione dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, ma la Provincia e il Trustee possono addebitare alla parte che richiede qualsiasi registrazione di trasferimento, conversione o registrazione di Titoli di Debito di qualsiasi Serie, una somma sufficiente a coprire qualsiasi imposta di bollo, tassa o altro onere governativo o onere assicurativo che possa essere imposto in relazione agli stessi ed altri importi che sia necessario pagare in base alle disposizioni dei Titoli di Debito di tali Serie, che saranno sostenuti dalla parte che richiede tale trasferimento, registrazione o conversione.

SEZIONE 2.7 Titoli di Debito Danneggiati, Alterati, Rovinati, Distrutti, Rubati e Smarriti; Annullamento e Distruzione di Titoli di Debito.

Il Trustee osserverà l'articolo 7 del Regolamento in materia di Titoli di Debito danneggiati, alterati, distrutti, rubati e smarriti di qualsiasi Serie, nonché le ragionevoli istruzioni date della Provincia in relazione a tali Titoli di Debito.

ARTICOLO TRE

PATTUIZIONI

SEZIONE 3.1 Pagamento di Capitale e Interessi. La Provincia conviene e si impegna a pagare debitamente e puntualmente o a far pagare il capitale e gli interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) su ciascuno dei Titoli di Debito e a effettuare qualsiasi altro pagamento che la Provincia sarà tenuta ad effettuare al Trustee in base ai Titoli di Debito e a questa Indenture, nel luogo o nei luoghi, nei rispettivi momenti e nel modo previsti nei Titoli di Debito e in questa Indenture.

Tutte le somme versate al Trustee (ad eccezione di quanto versato per suo proprio conto) in base ai Titoli di Debito ed a questa Indenture saranno detenute dallo stesso in trust a favore dei Titolari Registrati dei

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Titoli di Debito e saranno utilizzate dal Trustee per i pagamenti dovuti in base ai Titoli di Debito ed a questa Indenture nel momento e nel modo previsti nei Titoli di Debito ed in questa Indenture.

SEZIONE 3.2 Uffici per i Pagamenti.

Fino a quando qualsiasi Titolo di Debito rimanga in Circolazione, la Provincia conviene e si impegna a mantenere un ufficio o agenzia presso cui: (a) i Titoli di Debito potranno essere presentati per il pagamento, (b) i Titoli di Debito potranno essere presentati per la conversione, il trasferimento e la registrazione del trasferimento secondo quanto previsto nella presente Indenture e (c) si potranno notificare le comunicazioni e le richieste alla Provincia in relazione ai Titoli di Debito o a questa Indenture. La Provincia, con il presente atto, designa per ognuno di tali scopi il Corporate Trust Office e/o un altro ufficio o agenzia che potranno essere designati di volta in volta dal Trustee con il consenso della Provincia (ognuno "Trustee Paying Agent"). La Provincia potrà fornire direttamente a qualunque di questi Trustee Paying Agent i fondi per il pagamento del capitale, premio ed eventuali interessi pagabili sui Titoli di Debito in base ad un accordo in relazione a tali fondi contenente sostanzialmente gli stessi termini e le stesse condizioni stabilite dalla presente Sezione; ed il Trustee non avrà alcuna responsabilità in relazione ad eventuali fondi così forniti dalla Provincia a qualunque di questi Trustee Paying Agent o per qualsiasi atto od omissione di qualsiasi Trustee Paying Agent. Se qualsiasi Serie di Titoli di Debito sarà quotata sulla Borsa Valori di Lussemburgo e la Borsa Valori di Lussemburgo lo richieda, il Trustee manterrà un trustee paying agent in Lussemburgo per tale Serie. Il Trustee manterrà altresì un trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non è obbligato a dedurre o trattenere alcuna imposta ai sensi della Direttiva comunitaria 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. Il Trustee darà alla Provincia ed agli Obbligazionisti pronta comunicazione scritta della sede di un tale ufficio o agenzia e di qualsiasi cambiamento di sede dello stesso. Fermo restando quanto sopra, la Provincia avrà il diritto in qualsiasi momento di dare istruzioni al Trustee di risolvere la nomina di qualsiasi Trustee Paying Agent e di nominare eventuali altri paying agents in qualsiasi luogo che ritenga opportuno al fine di effettuare pagamenti ad esclusivo beneficio dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, eventuali Trustee Paying Agents nominati ai sensi della presente Indenture saranno agenti esclusivamente per il Trustee, e la Provincia non avrà alcuna autorità su, o rapporto diretto con, tale o tali Trustee Paying Agent.

SEZIONE 3.3 Nomina per Ricoprire una Carica Vacante nell'Ufficio del Trustee.

La Provincia, ogni volta che sarà necessario per prevenire o ricoprire una carica vacante nell'ufficio del Trustee, nominerà un Trustee nel modo previsto nella Sezione 5.9, così che vi sarà in ogni momento un Trustee ai sensi della presente Indenture per ogni Serie di Titoli di Debito.

SEZIONE 3.4 Pagamenti. (a) Per provvedere al pagamento di capitale e interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) sui Titoli di Debito di qualsiasi Serie, allorquando diventeranno dovuti e pagabili, la Provincia con il presente atto conviene di pagare o far pagare su un conto del Trustee presso il Corporate Trust Office o presso un altro ufficio del Trustee che potrà essere concordato tra il Trustee e la Provincia o, nel caso di pagamenti denominati in una valuta diversa dai dollari statunitensi, in un altro luogo di pagamento stabilito nell'Autorizzazione, entro le ore 13.00 ora locale nel luogo di pagamento e non più tardi del Giorno Lavorativo precedente a ogni data di pagamento degli interessi o del capitale (ognuna, una "Data di Pagamento") di tali Titoli di Debito, in fondi immediatamente disponibili in dollari statunitensi (ovvero in un'altra valuta che sarà specificata nel Regolamento dei Titoli di Debito della Serie in relazione alla quale si deve effettuare il pagamento), un importo che (unitamente ai fondi allora detenuti dal Trustee e disponibili a tal fine) sarà sufficiente a pagare l'importo totale di interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) o di capitale o entrambi, a seconda dei casi, che siano dovuti in relazione a tali Titoli di Debito a tale Data di Pagamento. Fermo restando l'effettivo ricevimento di tali fondi ai sensi della presente Sezione 3.4(a), il Trustee userà tale importo per il pagamento dovuto a tale Data di Pagamento. In attesa di tale utilizzo, tali somme saranno detenute in trust dal Trustee ad esclusivo beneficio dei Titolari Registrati aventi diritto alle stesse e la Provincia non avrà diritto alcuno su tali somme.

(b) Entro cinque Giorni Lavorativi precedenti la prima data di pagamento degli interessi su ogni Serie di Titoli di Debito e, se vi è stato qualsiasi cambiamento in relazione alle questioni indicate nel certificato menzionato qui di seguito, almeno entro cinque Giorni Lavorativi precedenti ogni data per il pagamento di capitale o interessi in relazione a tali Titoli di Debito, la Provincia fornirà al Trustee un certificato di uno qualsiasi dei Funzionari Autorizzati che dia specifiche istruzioni al Trustee in relazione alle circostanze in cui i pagamenti di capitale o interessi relativamente ai Titoli di Debito dovuti a tale data saranno soggetti a deduzione

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

o ritenuta in considerazione di eventuali imposte descritte nell'articolo 3 del Regolamento e l'aliquota di tale eventuale deduzione o ritenuta. Se una tale deduzione o ritenuta sarà necessaria e se la Provincia diventerà perciò responsabile del versamento di Pagamenti Addizionali ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, allora, entro cinque Giorni Lavorativi precedenti la data di un tale pagamento di capitale e interessi, la Provincia fornirà al Trustee un certificato che specifichi l'importo della ritenuta su tale pagamento ai Titolari Registrati di tali Titoli di Debito e i Pagamenti Addizionali eventualmente dovuti ai Titolari Registrati di tali Titoli di Debito, e contemporaneamente verserà al Trustee i Pagamenti Addizionali che sarà necessario versare a tali Titolari Registrati.

(c) Ogniqualevolta il Trustee nomini un Trustee Paying Agent ai fini del pagamento di somme dovute ai Titolari Registrati in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, farà sottoscrivere da tale Trustee Paying Agent e consegnare al Trustee un atto in cui tale agente converrà con il Trustee e la Provincia, ferme restando le disposizioni di questa Sezione 3.4(c):

- (i) che il Trustee Paying Agent deterrà in trust, ad esclusivo favore dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di quella Serie, tutte le somme ricevute in qualità di Trustee Paying Agent per il pagamento di Titoli di Debito di quella Serie;
- (ii) che il Trustee Paying Agent darà pronta comunicazione al Trustee di qualsiasi mancato pagamento da parte della Provincia di capitale o interessi o eventuali Importi Addizionali sui Titoli di Debito di quella Serie e altri pagamenti da effettuare da o per conto della Provincia in base a questa Indenture, quando gli stessi saranno dovuti e pagabili; e
- (iii) che il Trustee Paying Agent verserà al Trustee eventuali somme così detenute in trust dietro richiesta scritta del Trustee in qualsiasi momento nel corso della durata di un inadempimento cui si fa riferimento nella precedente clausola (ii);

Ferma restando qualunque contraria previsione contenuta nella presente Sezione 3.4, la Provincia potrà in qualsiasi momento, al fine di ottenere l'adempimento e l'estinzione della presente Indenture o per qualsiasi altro motivo, versare o far versare al Trustee tutte le somme detenute da un Trustee Paying Agent in trust per i Titolari Registrati ai sensi della presente Indenture, secondo quanto richiesto da questa Sezione 3.4, restando inteso che il Trustee deterrà tali somme in trust a favore di sé stesso e dei Titolari Registrati nell'interesse rispettivamente proprio e degli stessi.

(d) Se il Trustee e la Provincia determineranno che sia necessario o auspicabile un cambiamento del modo, delle procedure o della dinamica di pagamento (ivi compreso il luogo di pagamento al Trustee o al Trustee Paying Agent o la tempistica del pagamento al Trustee o ai Titolari Registrati) di qualsiasi somma dovuta ai sensi della presente Indenture o in base ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, per raggiungere l'obiettivo di assicurare il pagamento ai Titolari Registrati, il Trustee e la Provincia attueranno tale cambiamento; fermo restando che un tale cambiamento non causi un ritardo nella data in cui i Titolari Registrati ricevono la loro quota proporzionale di tale pagamento o non riduca l'importo di tale pagamento.

(e) Ferma restando qualsiasi contraria previsione contenuta nella presente Sezione 3.4, gli accordi per custodire somme in trust per i Titolari Registrati secondo quanto previsto in questa Sezione 3.4 sono soggetti alle disposizioni della Sezione 8.3 e della Sezione 8.4 della presente Indenture.

SEZIONE 3.5 Avviso di Evento di Inadempimento. Al verificarsi di un Evento di Inadempimento, la Provincia darà comunicazione scritta al Trustee prontamente dopo esserne venuta a conoscenza. Entro 15 giorni dall'esser venuta a conoscenza del verificarsi di un evento, che con l'avvenuta comunicazione o il trascorrere del tempo o entrambi, a meno che non sia rimediato, sanato o rinunciato, diventa un Evento di Inadempimento, la Provincia ne darà comunicazione scritta al Trustee, comunicando anche le misure che sta prendendo per porre rimedio a tale Evento di Inadempimento o a tale altro evento o condizione.

SEZIONE 3.6 Restrizioni ai Privilegi. La Provincia conviene e s'impegna che sino a quando qualsiasi Titolo di Debito di qualsiasi Serie resta in Circolazione, la Provincia non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun Privilegio su tutti o parte dei suoi beni o attività per garantire qualsiasi Indebitamento della Provincia a meno che, (i) a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Provincia ai sensi dei Titoli di Debito di tutte le Serie (A) siano state garantite egualmente e proporzionalmente con tale Indebitamento, o (B) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo come sarà approvato dai Titolari Registrati dei Titoli di Debito (come stabilito all'Articolo Dieci e (ii), dopo avervi dato efficacia, l'ammontare complessivo a quel momento non

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

rimborsato di tutto l'Indebitamento in tal modo garantito non supererebbe l'8% dei ricavi annuali della Provincia per il più recente esercizio fiscale conclusosi prima della costituzione del Privilegio.

In deroga a quanto sopra, la Provincia può costituire o consentire la sussistenza di:

- (a) qualsiasi Privilegio già esistente alla data dell'Indenture;
- (b) qualsiasi Privilegio su conti bancari, depositi o proventi da essi derivanti (o derivanti dall'esistenza di diritti di compensazione contro tali conti, depositi o proventi) che garantisce l'Indebitamento della Provincia contratto in relazione a lettere di credito emesse da, o operazioni finanziarie con, una banca a favore della quale tale Privilegio è stato concesso o che risulta titolare di tali diritti, a condizione che tale Indebitamento abbia una scadenza finale non eccedente 180 giorni dalla data in cui il pagamento ai sensi di tale lettera di credito o in connessione con tali operazioni finanziarie è scaduto ed esigibile;
- (c) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia contratto al fine specifico di finanziare l'acquisizione del bene soggetto a tale Privilegio;
- (d) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene esistente al momento del suo acquisto al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia;
- (e) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente i costi di acquisizione, costruzione o sviluppo di un progetto, fermo restando che i beni sui cui tale Privilegio sussiste consistano soltanto degli attivi e dei ricavi di tale progetto o dei diritti di proprietà ad esso relativi;
- (f) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente il costo di proprietà privata ceduta oppure di servizi resi alla Provincia;
- (g) qualsiasi sostituzione, rinnovo o estensione di qualsiasi Privilegio consentito ai sensi delle precedenti lettere da (a) a (f) sul medesimo bene oggetto di Privilegio, ivi inclusi la sostituzione, il rinnovo o l'estensione di tale Privilegio derivante da un nuovo finanziamento (senza che vi sia un aumento nel credito principale) afferente all'Indebitamento garantito da tale Privilegio; fermo restando che la Provincia non potrà sostituire, rinnovare o estendere nessun Privilegio relativo all'Indebitamento nei confronti del governo federale, a meno che il governo federale rimanga il creditore;
- (h) qualsiasi Privilegio che garantisca obbligazioni pubbliche o imposte per legge al fine di garantire pretese diverse da quelle sorte a seguito di un prestito di denaro;
- (i) qualsiasi Privilegio gravante sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, che garantisca l'Indebitamento della Provincia nei confronti del governo federale dell'Argentina, a condizione che a causa dell'assunzione di tale Indebitamento così garantito l'Indice di Indebitamento Garantito da Co-Partecipazione non superi il 50% in ogni anno fiscale;

fermo restando che qualsiasi Privilegio descritto sopra nelle clausole da (a) a (i) non può garantire nessuna obbligazione di pagamento, ivi compresa qualsiasi passività condizionata di qualsiasi persona, derivante da Titoli, obbligazioni, note o altri strumenti finanziari che sono, o che al tempo dell'emissione si prevedeva fossero, quotati, prezzati o negoziati su qualsiasi mercato, sistema di scambio automatizzato o mercato *over-the-counter* o altro mercato di strumenti finanziari o venduti in tutto o in parte ai sensi di un'esenzione relativa al collocamento non rivolto al pubblico in qualsiasi giurisdizione.

ARTICOLO QUATTRO

INADEMPIMENTO E RIMEDI

SEZIONE 4.1 Eventi di Inadempimento. Ognuno degli eventi seguenti costituisce un "Evento di Inadempimento" ai sensi di qualsiasi serie di Nuovi Titoli:

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (a) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di capitale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Titoli di Debito che sia scaduto ed esigibile dopo che sono decorsi 10 giorni dalla Data di Pagamento applicabile; oppure
- (b) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di interessi o di Pagamento Addizionale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Titoli di Debito che sia scaduto ed esigibile dopo che sono decorsi 30 giorni dalla Data di Pagamento applicabile; oppure
- (c) la Provincia non osserva o non adempie esattamente i termini e gli obblighi contenuti nei Titoli di Debito di tale Serie o nella presente Indenture e tale inadempimento non è sanato entro i 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Provincia della notifica scritta inviata dal Trustee; oppure
- (d) la Provincia non adempie al pagamento, quando questo diventa scaduto ed esigibile, dopo che sia decorso inutilmente ogni periodo di tolleranza applicabile, in relazione a qualsiasi Indebitamento della Provincia (che non sia Indebitamento Escluso) avente un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o all'ammontare equivalente in altra valuta); oppure
- (e) qualsiasi Indebitamento della Provincia (che non sia Indebitamento Escluso) per un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o l'ammontare equivalente in altra valuta) deve essere rimborsato anticipatamente a causa di un evento di inadempimento, salvo che tale obbligo di rimborso anticipato sia rescisso o annullato; oppure
- (f) la Provincia dichiara una moratoria dei pagamenti del proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso); oppure
- (g) la Provincia o un ente della Provincia sono tenuti, in forza di una sentenza definitiva, decreto o ordine (non aventi ad oggetto Indebitamento Escluso), contro i quali non è possibile presentare o comunque non è presentato appello, emessi da una autorità giudiziaria di una giurisdizione competente, al pagamento di una somma di denaro superiore a 15 milioni di dollari (o all'equivalente in altra valuta) e sono decorsi 90 giorni dalla sentenza, decreto o ordine senza che questo sia stato adempiuto o sospeso; oppure
- (h) la validità dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie è contestata dalla Provincia; oppure
- (i) (A) qualsiasi norma costituzionale, legge, regolamento, ordinanza o decreto necessario al fine di consentire alla Provincia di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, o necessario per la validità o l'esecutività di tali obbligazioni, viene meno, non è emesso, è revocato o terminato o altrimenti cessa di essere in vigore e di produrre i propri effetti, o è modificato così da provocare, o da far ragionevolmente prefigurare, un effetto negativo significativo sui diritti o sulle pretese di qualsiasi dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, o (B) qualsiasi sentenza passata in giudicato da parte di qualsiasi tribunale in Argentina avente giurisdizione contro la quale non è possibile presentare o comunque non è presentato appello, determina l'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi termine rilevante della presente Indenture o dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie o comunque impedisce o ritarda l'esecuzione o l'adempimento da parte della Provincia delle sue obbligazioni ai sensi dell'Indenture o di tali Titoli di Debito e, in ogni caso, tale termine, mancata emissione, revoca, cessazione, invalidità, non esecutività, o ritardo si prolunga per un periodo di 90 giorni.

SEZIONE 4.2. Accelerazione della scadenza, rescissione e annullamento. Al verificarsi e durante la continuazione di un Evento di Inadempimento con riguardo ai Titoli di Debito di una Serie, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli di tale Serie in Circolazione in quel momento possono tramite notifica scritta alla Provincia (con copia al Trustee) dichiarare che i Titoli di Debito di tale Serie sono immediatamente scaduti ed esigibili; e in seguito a una tale dichiarazione l'ammontare in valore nominale dei Titoli di Debito di tale Serie e gli interessi maturati sugli stessi Titoli di Debito di tale Serie diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data l'evento che ha dato origine a tale Evento di Inadempimento non venga sanato prima che tale dichiarazione sia fatta. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% dell'ammontare in valore nominale dei Titoli di Debito di tale Serie in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

dichiarazione di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie, se (A) in seguito alla dichiarazione che i Titoli di Debito di tale Serie sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Provincia abbia depositato presso il Trustee o un Trust Paying Agent una somma sufficiente a pagare tutte le rate inadempite di capitale, interessi e Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli di Debito di tale Serie (compresi gli interessi sugli importi inadempiti a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo di Debito di tale Serie al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse) come pure le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento in relazione a tale Serie siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato nel paragrafo (d) o (e) della Sezione 4.1, tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi del paragrafo sub (d) o (e) sarà sanato, corretto, oppure rinunziato dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

SEZIONE 4.3. Recupero del Debito da parte del Trustee; Prova del Debito da parte del Trustee. (a) La Provincia si impegna a far sì che se (i) si verifica un inadempimento nel pagamento di qualsiasi interesse (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) di qualsiasi Serie di Titoli di Debito quando tali interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) saranno diventati scaduti e pagabili, e tale inadempimento perdura per un periodo specificato nel Regolamento, ovvero (ii) si verifica un inadempimento nel pagamento in tutto o in parte del capitale di qualsiasi Serie dei Titoli di Debito, quando lo stesso sarà diventato scaduto e pagabile, alla scadenza, in ragione dell'accelerazione della stessa o per altra ragione, e tale inadempimento perdura per un periodo specificato nel Regolamento, allora a richiesta del Trustee, la Provincia pagherà al Trustee a favore dei Titolari Registrati di tale Serie di Titoli di Debito l'intero ammontare di capitale e interessi che sarà diventato scaduto e pagabile su tutti i Titoli di Debito in Circolazione di tale Serie (ivi compresi i Pagamenti Addizionali), a seconda del caso (con gli interessi maturati fino alla data di tale pagamento sull'importo di capitale scaduto e, nella misura in cui quel pagamento di tali interessi sia azionabile ai sensi della legge vigente, sulle rate di interessi scadute al tasso degli interessi scaduti specificato in tali Titoli di Debito); e oltre a quanto sopra, la Provincia pagherà o farà pagare un importo ulteriore sufficiente a coprire i costi e le spese documentati ragionevolmente sostenuti per l'incasso, ivi compreso il ragionevole compenso al Trustee e ad ogni trustee predecessore, i loro rispettivi agenti, procuratori e consulenti legali, ed eventuali spese documentate e obbligazioni ragionevolmente sostenute, e tutti gli anticipi documentati ragionevolmente fatti dal Trustee e da ogni trustee predecessore tranne che a seguito di dolo o colpa grave da parte loro.

(b) Fino a quando tale richiesta non sarà fatta dal Trustee, la Provincia potrà versare ai Titolari Registrati il capitale di, e gli interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) sui Titoli di Debito, indipendentemente dalla circostanza che qualsiasi pagamento in base ai Titoli di Debito sia o meno scaduto.

(c) Nel caso in cui la Provincia ometta di pagare immediatamente tali somme all'atto di tale richiesta, il Trustee avrà il diritto e la facoltà di (ma non sarà tenuto a) intentare, nel proprio nome ed in qualità di trustee di un express trust, qualsiasi azione o procedimento in diritto o in equity per l'incasso delle somme dovute e non pagate, e potrà perseguire qualsiasi azione o procedimento fino alla sentenza o decreto finale, e potrà eseguire tale sentenza o decreto finale contro la Provincia ed incassare nel modo previsto dalla legge rivalendosi sui beni della Provincia, ovunque situati, le somme che la stessa sia stata condannata a pagare dalla sentenza o dal decreto.

(d) Tutti i diritti di azione e di presentazione di pretese in base a questa Indenture o ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie potranno essere fatti valere dal Trustee senza il possesso di Titoli di Debito o la produzione degli stessi in qualsiasi processo o altro procedimento relativo ai medesimi, ed ogni tale azione o procedimento istituito dal Trustee sarà iniziato nel proprio nome in qualità di trustee di un express trust, e qualsiasi risarcimento in forza di una sentenza, subordinatamente al pagamento delle spese, degli esborsi e del compenso del Trustee, di ogni trustee predecessore e dei loro rispettivi agenti e procuratori, andrà a vantaggio proporzionale dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di quella Serie in relazione ai quali tale sentenza è stata ottenuta.

(e) In qualsiasi procedimento iniziato dal Trustee (e anche qualsiasi procedimento che implichi l'interpretazione di qualsiasi disposizione di questa Indenture di cui il Trustee sia parte) rispetto ad una Serie di Titoli di Debito, il Trustee sarà considerato come rappresentante di tutti i Titolari Registrati di tale Serie di Titoli di Debito, e non sarà necessario che nessuno di tali Titolari Registrati sia parte di tali procedimenti.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

SEZIONE 4.4. Utilizzo dei Proventi. Eventuali somme recuperate dal Trustee ai sensi del presente Articolo Quattro saranno utilizzate nell'ordine seguente alla data o alle date fissate dal Trustee e, nel caso di distribuzione di tali somme in conto capitale o interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali), alla presentazione dei Titoli di Debito della Serie in relazione alla quale tali somme sono state incassate ed apponendo sugli stessi un timbro che ne indichi (ovvero altrimenti annotando) l'avvenuto pagamento, ovvero emettendo Titoli di Debito in valore nominale ridotto in cambio dei Titoli di Debito presentati se pagati solo parzialmente, o alla restituzione degli stessi se interamente pagati:

PRIMO: Al pagamento di tutte le somme dovute al Trustee ai sensi della Sezione 5.6;

SECONDO: Nel caso in cui, e nella misura in cui, il capitale dei Titoli di Debito di tale Serie non sia diventato e non sia quindi dovuto e pagabile, al pagamento degli interessi scaduti (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) e non pagati su tale Serie di Titoli di Debito nell'ordine della scadenza delle rate di tali interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali), con gli interessi (nella misura in cui tali interessi siano stati incassati dal Trustee) sulle rate scadute di interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) allo stesso tasso di interesse specificato in tali Titoli di Debito, e tali pagamenti devono essere fatti proporzionalmente ai Soggetti aventi diritto agli stessi, senza discriminazione o preferenza;

TERZO: Nel caso in cui il capitale dei Titoli di Debito di tale Serie sia diventato e sia quindi dovuto e pagabile, al pagamento dell'intero importo allora dovuto e non pagato su tutti i Titoli di Debito di tale Serie per capitale e interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali), con interessi sull'importo di capitale scaduto, e (nella misura in cui tali interessi siano stati incassati dal Trustee) sulle rate scadute di interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) al tasso di interesse specificato in tali Titoli di Debito; e nel caso in cui tali somme fossero insufficienti a pagare interamente l'intero importo così dovuto e non pagato sui Titoli di Debito di tale Serie, allora al pagamento di tale capitale e interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali), senza preferenza o priorità del capitale rispetto agli interessi, o degli interessi rispetto al capitale, o di qualsiasi rata di interessi rispetto a qualsiasi altra rata di interessi, o di Titolo di Debito di tale Serie rispetto ad altri Titoli di Debito della stessa serie, proporzionalmente al totale di tale capitale e degli interessi maturati e non pagati.

QUARTO: Al pagamento del rimanente, nel caso vi sia, alla Provincia o a qualsiasi altro Soggetto che abbia diritto agli stessi.

SEZIONE 4.5. Azioni Legali Esecutive. Se si è verificato un Evento di Inadempimento e non si è rinunciato a fare sanare lo stesso e lo stesso perdura, il Trustee potrà a sua discrezione (ma non sarà tenuto a farlo) procedere per preservare e attuare in via esecutiva i diritti conferiti da questa Indenture con i procedimenti giudiziari appropriati che il Trustee riterrà più efficaci per preservare ed attuare in via esecutiva qualsiasi di tali diritti, sia in diritto sia in equity, sia per eseguire specificamente qualsiasi impegno o accordo contenuti in questa Indenture ovvero perché sia utile all'esercizio di qualsiasi potere conferito da questa Indenture o per attuare in via esecutiva qualsiasi diritto, in diritto o in equity, conferito al Trustee per mezzo di questa Indenture o per legge.

SEZIONE 4.6. Reviviscenza dei diritti in caso di abbandono di procedimenti. Nel caso in cui il Trustee abbia agito per attuare in via esecutiva qualsiasi diritto ai sensi della presente Indenture e tali procedimenti siano stati interrotti o abbandonati per qualsiasi ragione, o siano stati decisi in maniera sfavorevole per il Trustee, allora e in tale situazione la Provincia e il Trustee saranno ripristinati rispettivamente nelle loro precedenti posizioni e nei loro precedenti diritti ai sensi di questa Indenture, e tutti i diritti, rimedi e poteri della Provincia, del Trustee e dei Titolari Registrati continueranno come se tali procedimenti non fossero stati instaurati.

SEZIONE 4.7. Restrizioni alle Azioni Legali da parte dei Titolari Registrati. Salvo quanto previsto nella Sezione 4.8, nessun Titolare Registrato di qualsiasi Titolo di Debito di qualsiasi Serie avrà qualsiasi diritto in virtù o avvalendosi di qualsiasi disposizione di questa Indenture o dei Titoli di Debito di tale Serie di istituire qualsiasi causa, azione o procedimento, secondo diritto o in equity, in base a o in relazione alla presente Indenture o ai Titoli di Debito o per qualsiasi altro rimedio ai sensi della presente Indenture o dei Titoli di Debito a meno che (a) tale Titolare Registrato non abbia precedentemente dato al Trustee una comunicazione scritta di inadempimento e della prosecuzione dello stesso in relazione a tale Serie di Titoli di Debito, (b) i Titolari Registrati di non meno del 25% dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli di Debito in Circolazione di tale Serie avranno fatto richiesta scritta specifica al Trustee di istituire tale causa, azione o procedimento nel proprio nome in qualità di Trustee ai sensi della presente Indenture e avranno fornito al Trustee l'indennità ragionevole o altra garanzia che lo stesso possa richiedere per i costi, le spese ed altre obbligazioni da sostenere in tale causa, azione o procedimento o a causa degli stessi, (c) il Trustee, per 60 giorni

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

dopo il ricevimento di tale comunicazione, richiesta e offerta di indennità o altra garanzia, avrà omesso di istituire una tale causa, azione o procedimento, e (d) nessuna istruzione confliggente con tale richiesta scritta è stata data al Trustee ai sensi della Sezione 4.10, restando inteso e pattuito, ed espressamente concordato da parte di ogni Titolare Registrato dei Titoli di Debito di una Serie con ogni altro Titolare Registrato dei Titoli di Debito di tale Serie e del Trustee che un singolo Titolare Registrato o più Titolari Registrati non avranno alcun diritto in virtù o avvalendosi di alcuna disposizione di questa Indenture o dei Titoli di Debito di inficiare, disturbare o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli di Debito di tale Serie ovvero di ottenere la priorità o la preferenza rispetto a uno qualsiasi di questi altri Titolari Registrati, o di far valere qualsiasi diritto ai sensi di questa Indenture o dei Titoli di Debito di tale Serie, salvo che nel modo previsto nella presente Indenture e per l'uguale beneficio proporzionale e comune di tutti i Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie. Per preservare ed attuare in via esecutiva i diritti di cui alla presente Sezione 4.7, ogni Titolare ed il Trustee avranno diritto alla riparazione che potrà essere loro data secondo diritto o in equity.

SEZIONE 4.8. Diritto Incondizionato dei Titolari Registrati di Ricevere Capitale e Interessi. Ferma restando la Sezione 4.7 ogni Titolare Registrato di Titoli di Debito avrà il diritto, che è assoluto e incondizionato, di ricevere il pagamento del capitale e degli interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) relativi al proprio Titolo di Debito alla data di scadenza indicata per tale pagamento espressa in tale Titolo di Debito (come tale Titolo di Debito potrà essere emendato o modificato in base all'Articolo Undici) e di istituire un'azione giudiziaria per azionare in giudizio un tale pagamento, e tale diritto non sarà inficiato senza il consenso di tale Titolare.

SEZIONE 4.9. Poteri e Rimedi Cumulativi; il Ritardo o l'Omissione nel richiedere un Adempimento non costituisce rinuncia all'Inadempimento. (a) Salvo quanto diversamente previsto nella presente Indenture o nel Regolamento, nessun diritto o rimedio conferito o riservato nella presente Indenture al Trustee o ai Titolari Registrati di Titoli di Debito è destinato ad escludere qualsiasi altro diritto o rimedio, ed ogni diritto e rimedio sarà cumulativo e ulteriore, nella misura prevista dalla legge, rispetto a qualsiasi altro diritto e rimedio conferito ai sensi della presente Indenture ed esistente attualmente o successivamente secondo diritto o in equity o altrimenti. L'asserzione o l'esercizio di qualsiasi diritto o rimedio ai sensi della presente Indenture, o altrimenti, non impedirà la contemporanea esecuzione o il contemporaneo esercizio di qualsiasi altro opportuno diritto o rimedio.

(b) Nessun ritardo o omissione da parte del Trustee o da parte di qualsiasi Titolare Registrato dei Titoli di Debito nell'esercitare qualsiasi diritto o potere che sorga ogni volta si verifichi e persista un Evento di Inadempimento come sopra indicato non pregiudicherà tale diritto o potere né sarà interpretato come una rinuncia a tale Evento di Inadempimento né costituirà accettazione dello stesso; e ferma restando la Sezione 4.7, tutti i poteri e rimedi conferiti da questa Indenture o dalla legge al Trustee o ai Titolari Registrati dei Titoli di Debito potranno essere esercitati di volta in volta, e tutte le volte che sarà ritenuto opportuno, dal Trustee o da tali Titolari Registrati.

SEZIONE 4.10. Controllo da parte dei Titolari Registrati. (a) Ferma restando la Sezione 4.10(c), i Titolari Registrati di una Maggioranza dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli di Debito in Circolazione di qualsiasi Serie avranno il diritto di dare indicazioni sul momento, il metodo ed il luogo per condurre qualsiasi procedimento per un rimedio disponibile al Trustee, o per esercitare qualsiasi trust o potere conferiti al Trustee da questa Indenture in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie.

(b) Ferma restando la Sezione 4.10(c), i Titolari Registrati di non meno del 75% dell'ammontare in valore nominale dei Titoli di Debito in Circolazione di qualsiasi Serie, avranno il diritto di dare istruzioni ed approvare la transazione o il compromesso di qualsiasi azione giudiziaria per far valere i Titoli di Debito di quella Serie iniziata dal Trustee.

(c) Qualsiasi istruzione in base alla Sezione 4.10(a) o 4.10(b) sarà impartita solo in conformità con il diritto e le disposizioni di questa Indenture, e (ferme restando le disposizioni della Sezione 5.1) il Trustee avrà il diritto di rifiutarsi di seguire tali istruzioni se il Trustee, avendo ricevuto il parere del consulente legale, determinerà che l'azione o il procedimento in base a tali istruzioni non possano essere legittimamente intrapresi ovvero se il Trustee in buona fede per decisione del proprio consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, o di un comitato fiduciario degli amministratori determinerà che l'azione o il procedimento in base a tali istruzioni implicherebbero la responsabilità personale del Trustee ovvero se il Trustee in buona fede determinerà che le azioni o l'acquiescenza specificate in o in base a tali istruzioni sarebbero indebitamente pregiudizievoli per gli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di quella Serie che non si siano uniti nel dare tali istruzioni, restando inteso che, ferma restando la Sezione 5.1, il

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Trustee non avrà il dovere di accertare se tali azioni o acquiescenza siano o meno indebitamente pregiudizievoli per tali Titolari Registrati.

Nulla di quanto contenuto nella presente Indenture pregiudicherà il diritto del Trustee di intraprendere a sua discrezione qualsiasi azione ritenuta opportuna dal Trustee e che non sia in conflitto con tali istruzioni da parte dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito in relazione ai quali tale azione debba essere intrapresa.

SEZIONE 4.11. Pagamenti dopo un Inadempimento. Al verificarsi di un Evento di Inadempimento e alla successiva dichiarazione da parte dei Titolari Registrati di almeno il 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di Debito di una Serie in Circolazione in quel momento che l'importo di capitale di tutti i Titoli di Debito di tale Serie è dovuto e pagabile immediatamente in base alla precedente Sezione 4.2, il Trustee potrà, con comunicazione scritta alla Provincia e a qualsiasi Trustee Paying Agent, richiedere a ogni (eventuale) Trustee Paying Agent di consegnare al Trustee tutti i Titoli di Debito di tale Serie e tutte le somme, documenti e registrazioni detenute dallo stesso in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie o secondo quanto il Trustee potrà altrimenti indicare in tale comunicazione.

SEZIONE 4.12. Prescrizione. Tutte le pretese nei confronti della Provincia per il pagamento di capitale e interessi su o in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, saranno prescritte a meno che tali pretese non vengano avanzate entro dieci anni (nel caso di capitale) e quattro anni (nel caso di interessi) dalla data in cui tale pagamento è giunto a scadenza per la prima volta, ovvero un periodo più breve se previsto dalla legge.

ARTICOLO CINQUE

RIGUARDO AL TRUSTEE

SEZIONE 5.1. Doveri e Responsabilità del Trustee. Il Trustee è tenuto ad eseguire e si impegna ad eseguire i compiti e solo i compiti che sono specificamente stabiliti in questa Indenture.

Nessuna disposizione di questa Indenture sarà interpretata in modo tale da sollevare il Trustee dalla responsabilità per azioni gravemente colpose, omissioni gravemente colpose, malafede ovvero dolo, fatto salvo che:

(a) i doveri e gli obblighi del Trustee saranno determinati esclusivamente dalle espresse disposizioni di questa Indenture, ed il Trustee sarà responsabile esclusivamente dell'adempimento dei doveri e delle obbligazioni specificamente stabilite in questa Indenture, e non si leggeranno in questa Indenture pattuizioni o obbligazioni implicite contro il Trustee;

(b) in mancanza di dolo o colpa grave da parte del Trustee, il Trustee potrà fare definitivamente affidamento, per quanto riguarda la veridicità delle dichiarazioni e l'esattezza dei pareri ivi espressi, su qualsiasi dichiarazione, certificato o parere fornito al Trustee e rispondente ai requisiti di questa Indenture; ma nel caso di qualsiasi dichiarazione, certificato o parere che in forza di qualsiasi disposizione della presente Indenture deve essere fornito al Trustee, il Trustee avrà il dovere di esaminare lo stesso per determinare se esso sia conforme o meno ai requisiti di questa Indenture;

(c) il Trustee non sarà responsabile di alcun errore di giudizio commesso in buona fede da un Funzionario Responsabile o Funzionari Responsabili del Trustee, a meno che sia provato che il Trustee è stato negligente nell'accertare i fatti pertinenti;

(d) il Trustee non sarà responsabile di alcuna azione o omissione commessa in buona fede in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie che sia conforme alle istruzioni dei Titolari Registrati di almeno la Maggioranza dell'ammontare in valore nominale complessivo in Circolazione dei Titoli di Debito di tale Serie, in relazione al momento, metodo e luogo per condurre qualsiasi procedimento per un rimedio disponibile al Trustee o per esercitare qualsiasi trust o potere conferito al Trustee ai sensi di questa Indenture;

(e) ferma restando qualsiasi contraria previsione prevista in questa Indenture, in nessun caso il Trustee o qualsiasi Trustee Paying Agent sarà responsabile in base a o in relazione a questa Indenture per risarcimenti o perdite indiretti, speciali, incidentali, punitivi o consequenziali di qualsiasi genere, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il lucro cessante, prevedibile o meno, anche se il Trustee o

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

tale Trustee Paying Agent sia stato informato della possibilità degli stessi e indipendentemente dalla forma di azione con cui tali danni sono richiesti;

(f) se si verifica un inadempimento ai sensi della presente Indenture in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, e se tale inadempimento è effettivamente noto al Trustee, il Trustee darà comunicazione di tale inadempimento ai Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie; fermo restando, tuttavia, che in caso di un inadempimento del tipo specificato nella Sezione 4.1(c) in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie, nessuna comunicazione sarà data fino almeno a 30 giorni successivi al suo verificarsi. Ai fini di questa Sezione, il termine “inadempimento” significa qualsiasi evento che sia, o che, dopo la comunicazione o il trascorrere del tempo o entrambi, diventerebbe, un Evento di Inadempimento rispetto ai Titoli di Debito di tale Serie; e

(g) nessuna delle disposizioni contenute nella presente Indenture richiederà che il Trustee spenda, anticipi o rischi i propri fondi o altrimenti sostenga passività finanziarie personali nell'adempimento di qualsiasi dei propri doveri o nell'esercizio di qualsiasi dei propri diritti o poteri, se vi sarà motivo ragionevole per credere che il rimborso di tali fondi o dell'adeguata indennità contro tale passività non gli sia assicurata in maniera soddisfacente.

SEZIONE 5.2. Determinati Diritti del Trustee. Ferma restando la Sezione 5.1:

(a) il Trustee potrà fare affidamento su, e sarà protetto agendo o astenendosi dall'agire in base a, qualsiasi delibera, Certificato di Funzionario o qualsiasi altro certificato, dichiarazione, strumento, parere, relazione, richiesta, consenso, ordine, obbligazione, titolo di debito, cedola, garanzia o altro scritto o documento che lo stesso ritenga sia autentico e sia stato firmato o presentato dalla parte o dalle parti appropriate;

(b) qualsiasi richiesta, istruzione, ordine o domanda della Provincia menzionata nella presente Indenture, sarà comprovata in maniera sufficiente da un Certificato di Funzionario (a meno che, nella presente Indenture, non sia specificamente prescritta altra prova in relazione agli stessi);

(c) il Trustee potrà consultarsi con il consulente legale e qualsiasi parere o Opinione di un Consulente Legale costituirà piena e completa autorizzazione e protezione in relazione a qualsiasi azione adottata, subita o omessa in buona fede ai sensi della presente Indenture ed in conformità con tale parere o Opinione di un consulente legale, in mancanza di dolo o colpa grave da parte del Trustee;

(d) il Trustee non avrà alcun obbligo di esercitare nessuno dei trust o poteri conferitigli da questa Indenture a richiesta, su ordine o su istruzioni dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito in base alle disposizioni di questa Indenture, a meno che tali Titolari Registrati dei Titoli di Debito abbiano offerto al Trustee garanzia e indennità soddisfacenti per il Trustee in relazione ai costi, alle spese e alle responsabilità che potrebbe aver sostenuto o in cui potrebbe essere incorso per o a causa degli stessi;

(e) il Trustee non sarà responsabile di alcuna azione intrapresa o omessa in buona fede e che ritenesse autorizzata o rientrante nella sua discrezionalità, nei diritti o nei poteri conferitigli dalla presente Indenture;

(f) prima del verificarsi di un Evento di Inadempimento in relazione ad una Serie di Titoli di Debito e dopo che tutti gli Eventi di Inadempimento in relazione ad una Serie di Titoli di Debito sono stati sanati o vi si è rinunciato, il Trustee non sarà tenuto a fare nessuna indagine sui fatti o sulle questioni indicati in qualsiasi delibera, certificato, dichiarazione, atto, parere, relazione, comunicazione, richiesta, consenso, ordine, approvazione, valutazione, obbligazione, titolo di debito, garanzia, cedola, titolo o altro atto o documento, salvo che gli venga richiesto per iscritto dai Titolari Registrati di almeno la Maggioranza dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di Debito di tale Serie al momento in Circolazione; fermo restando che, se il pagamento al Trustee entro un ragionevole lasso di tempo dei costi, delle spese e degli oneri debitamente documentati che è probabile che vengano ragionevolmente sostenuti dallo stesso nello svolgere tale indagine non sia, secondo il parere del Trustee, garantito al Trustee dalla garanzia concessa dai termini di questa Indenture, il Trustee potrà richiedere dai Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie un'indennità o altra garanzia soddisfacente per il Trustee in relazione alle spese giustamente sostenute o alle passività quale condizione per procedere; le spese documentate ragionevolmente sostenute in ognuno di tali esami saranno pagate dalla Provincia o, se pagate dal Trustee o da qualsiasi trustee predecessore, saranno rimborsate dalla Provincia a richiesta;

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(g) il Trustee potrà sottoscrivere qualsiasi dei trust o poteri ai sensi della presente Indenture o adempiere qualsiasi dei doveri ai sensi della stessa, direttamente o attraverso agenti o procuratori che non siano regolarmente alle sue dipendenze ed il Trustee non sarà responsabile della colpa grave o del dolo da parte di tale agente o procuratore dallo stesso nominato con la debita diligenza ai sensi della presente Indenture;

(h) non si riterrà che il Trustee abbia avuto comunicazione di un Evento di Inadempimento in relazione ad una Serie di Titoli di Debito a meno che un Funzionario Responsabile del Trustee non ne abbia l'effettiva conoscenza o a meno che non sia ricevuta dal Trustee presso il Corporate Trust Office del Trustee la comunicazione scritta di qualsiasi evento che sia in effetti un tale inadempimento e tale comunicazione faccia riferimento alla Serie di Titoli di Debito applicabile ed a questa Indenture;

(i) i diritti, i privilegi, le protezioni, le immunità ed i benefici concessi al Trustee, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non tassativo, il diritto ad essere indennizzato, si estendono a e saranno azionabili dal Trustee in ognuna delle sue capacità ai sensi della presente Indenture, e da ogni agente, depositario e altro Soggetto designato ad agire ai sensi della presente Indenture;

(j) il Trustee potrà richiedere che la Provincia consegni un Certificato di Funzionario che stabilisca i nomi dei soggetti e/o le cariche dei funzionari autorizzati in quel momento ad intraprendere le azioni specificate ai sensi di questa Indenture, e tale Certificato di Funzionario potrà essere firmato da qualsiasi soggetto autorizzato a firmare un Certificato di Funzionario, ivi compreso qualsiasi soggetto qualificato come tale in un simile certificato precedentemente rilasciato e non sostituito; e

(k) indipendentemente da se sia espressamente previsto nella stessa, ogni disposizione di questa Indenture relativa alla condotta del, o che influisca sulla responsabilità di o che attribuisca protezione al Trustee, sarà soggetta alle disposizioni di questo Articolo Cinque.

SEZIONE 5.3. Il Trustee non è responsabile delle Premesse, della Disposizione dei Titoli di Debito o dell'Utilizzo dei Proventi degli stessi. Le premesse di cui alla presente Indenture e dei Titoli di Debito saranno considerate come dichiarazioni della Provincia, ed il Trustee non assume alcuna responsabilità per l'esattezza delle stesse. Il Trustee non rilascia alcuna dichiarazione in relazione alla validità o sufficienza di questa Indenture o dei Titoli di Debito. Il Trustee non dovrà rendere conto dell'uso o applicazione da parte della Provincia di qualsiasi dei Titoli di Debito o dei proventi degli stessi.

SEZIONE 5.4. Il Trustee può detenere Titoli di Debito; Incassi. Il Trustee, nella sua capacità individuale e in qualsiasi altra capacità, potrà diventare Titolare Registrato o creditore pignoratizio dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie con gli stessi diritti che verrebbe a detenere se non fosse il Trustee. Il Trustee ha il diritto di stipulare operazioni con la Provincia o con qualsiasi dei suoi affiliati, senza render conto di qualsiasi profitto risultante da tali operazioni.

SEZIONE 5.5. Somme detenute dal Trustee. Tutte le somme ricevute dal Trustee, fino a quando non verranno usate o applicate in conformità con la presente Indenture o nel Regolamento, saranno detenute in trust a favore dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito, ma non devono necessariamente essere separate dagli altri fondi se non nella misura richiesta da disposizioni di legge inderogabili. Il Trustee non avrà alcuna obbligazione nei confronti di alcun Soggetto per gli interessi su qualsiasi somma ricevuta ai sensi di questa Indenture.

SEZIONE 5.6. Compenso ed Indennizzo del Trustee e suo Credito Privilegiato. (a) Nella misura in cui non sia già richiesto dalla Sezione 4.3 o dalla Sezione 5.6(b), la Provincia si impegna a e conviene di versare al Trustee di volta in volta, ed il Trustee avrà diritto a ricevere, il compenso concordato tra la Provincia e il Trustee (che non sarà limitato da qualsiasi disposizione di legge relativa al compenso di un trustee di un express trust), e la Provincia s'impegna a e conviene di pagare o rimborsare al Trustee e ad ogni trustee predecessore, dietro sua richiesta, tutte le spese documentate, gli esborsi e gli anticipi ragionevolmente sostenuti e pagati dallo stesso o a suo nome in conformità con qualsiasi delle disposizioni di questa Indenture (ivi compreso l'onorario, le spese documentate, e gli esborsi ragionevolmente sostenuti del proprio consulente legale e di tutti gli agenti e altre persone che non siano regolarmente alle sue dipendenze) ad esclusione delle spese, degli esborsi o anticipi che possano derivare dalla sua colpa grave, dolo o malafede.

(b) Nella misura in cui non sia già richiesto dalla Sezione 4.3 o dalla Sezione 5.6(a), la Provincia s'impegna inoltre ad indennizzare il Trustee ed ogni trustee predecessore ed a mantenerli indenni in relazione a qualsiasi perdita, passività o spesa sostenuta senza colpa grave, dolo o malafede da parte sua,

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

derivante da o in relazione all'accettazione o amministrazione di questa Indenture o dei relativi trust, e ai propri doveri ai sensi della presente Indenture, ivi compresi i costi e le spese documentati ragionevolmente sostenuti nel difendersi da o nell'indagare su qualsiasi pretesa di responsabilità in relazione a quanto sopra. Le obbligazioni della Provincia ai sensi della presente Sezione 5.6 di compensare e indennizzare il Trustee ed ogni trustee predecessore e di pagare e rimborsare il Trustee ed ogni trustee predecessore per le spese documentate, gli esborsi e gli anticipi ragionevolmente sostenuti costituirà un indebitamento addizionale ai sensi di questa Indenture e non verrà meno a seguito delle dimissioni del Trustee e dell'adempimento e estinzione di questa Indenture. Tale indebitamento addizionale sarà una pretesa preordinata rispetto a quella dei Titoli di Debito su tutta la proprietà e i fondi detenuti o incassati dal Trustee in tale capacità, ad eccezione dei fondi detenuti in trust a favore dei Titolari Registrati di Titoli di Debito particolari, e i Titoli di Debito sono quindi con il presente atto subordinati a tale pretesa preordinata.

SEZIONE 5.7. Diritto del Trustee di fare affidamento sul Certificato di Funzionario. Ferme restando la Sezione 5.1 e la Sezione 5.2, ogniqualevolta nell'amministrazione dei trust di questa Indenture il Trustee ritenga necessario o auspicabile che una questione sia provata o stabilita prima di intraprendere, subire o omettere di intraprendere qualsiasi azione ai sensi della presente Indenture, tale questione potrà (a meno che altre prove non siano specificamente prescritte nella presente Indenture in relazione a ciò), in assenza di colpa grave, dolo o malafede da parte del Trustee, essere considerata definitivamente provata e stabilita da un Certificato di Funzionario rilasciato al Trustee, e in assenza di colpa grave, dolo o malafede da parte del Trustee, sarà piena garanzia per il Trustee per qualsiasi azione intrapresa, subita o omessa dallo stesso in base alle disposizioni di questa Indenture sulla base di tale certificato.

SEZIONE 5.8. Soggetti idonei per la carica di Trustee. Il Trustee di cui alla presente Indenture sarà in ogni momento una società che abbia un capitale e riserve la cui somma sia pari almeno a 50.000.000 dollari statunitensi, abbia un trustee o uffici di rappresentanza a Buenos Aires, mantenga in Argentina i conti che sia necessario mantenere per adempire alle obbligazioni del Trustee secondo quanto indicato in questa Indenture, abbia il suo Corporate Trust Office nel Distretto di Manhattan, New York ed eserciti l'attività, non in stato di insolvenza, in base alle leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi stato o territorio degli stessi o del District of Columbia e sia autorizzato in base a tali leggi ad esercitare poteri di corporate trust (ivi compresi tutti i poteri e relativi doveri stabiliti in questa Indenture), e sia soggetto alla supervisione o all'esame da parte dell'autorità federale, statale, territoriale o del District of Columbia. Se tale società pubblica relazioni sulla situazione patrimoniale almeno annualmente, in base alla legge o alle richieste della autorità di supervisione ed esame, ai fini di questa Sezione 5.8, il capitale e riserve di tale società saranno quelle indicate nelle relazione più recente sulla situazione patrimoniale così pubblicata. Qualora in qualsiasi momento il Trustee relativamente ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie non sia più idoneo in base alle disposizioni di questa Sezione 5.8, darà immediatamente le dimissioni nel modo e con l'effetto specificati qui di seguito in questa Indenture.

SEZIONE 5.9. Dimissioni e Revoca; Incarico ad un Trustee Successore. (a) Il Trustee potrà in qualsiasi momento rassegnare le proprie dimissioni in relazione ai Titoli di Debito di una o più Serie dando alla Provincia un preavviso scritto delle dimissioni non inferiore a 90 giorni e fornendo comunicazione di ciò ai Titolari Registrati interessati a spese della Provincia secondo quanto previsto dal Paragrafo 9 del Regolamento. All'atto del ricevimento di tale comunicazione di dimissioni, la Provincia dovrà nominare prontamente un trustee successore in relazione a tale Serie con un atto scritto in duplice copia, una copia del quale sarà consegnata al Trustee che ha rassegnato le dimissioni ed una copia al trustee successore. Se nessun trustee successore sarà stato nominato in tal modo e avrà accettato l'incarico entro 60 giorni successivi alla comunicazione di dimissioni, il Trustee dimissionario potrà fare istanza a qualsiasi tribunale della giurisdizione competente per la nomina di un trustee successore, oppure qualsiasi Titolare Registrato di Titoli di Debito della Serie interessata che sia stato un Titolare Registrato in buona fede di un Titolo di Debito di tale Serie per almeno sei mesi potrà, in proprio e per conto di tutti gli altri che si trovano nelle medesima situazione, fare istanza a tale tribunale per la nomina di un trustee successore in relazione a tale Serie di Titoli di Debito. Tale Tribunale potrà, dopo la comunicazione, se lo ritiene opportuno, nominare un trustee successore in relazione ai Titoli di Debito della Serie interessata.

(b) Se si verificherà in qualsiasi momento uno degli eventi seguenti:

(i) il Trustee cesserà di essere idoneo in conformità con le disposizioni della Sezione 5.8 e ometterà di dare le dimissioni dopo che una richiesta scritta a tal fine è stata fatta da o per conto della Provincia o di qualsiasi Titolare Registrato; o

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(ii) il Trustee diventerà incapace di agire, o sarà dichiarato fallito o insolvente, ovvero sarà nominato un curatore o un liquidatore del Trustee o del suo patrimonio, oppure un funzionario pubblico assumerà il compito o il controllo del Trustee o del suo patrimonio o dei suoi affari ai fini della riabilitazione, conservazione o liquidazione;

allora, in tale caso (A) la Provincia potrà revocare il Trustee e nominare un trustee successore in relazione a tutti i Titoli di Debito interessati, con un atto scritto in duplice copia, una copia di tale atto da consegnare al Trustee così revocato ed una copia al trustee successore, oppure (B) qualsiasi Titolare Registrato che sia stato Titolare Registrato in buona fede di un Titolo di Debito di qualsiasi Serie interessata per almeno sei mesi potrà per proprio conto e per conto di tutti gli altri che si trovano nella medesima situazione, fare istanza a qualsiasi tribunale della giurisdizione competente per la revoca del Trustee e la nomina di un trustee successore in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie.

(c) I Titolari Registrati di una Maggioranza dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di Debito in Circolazione di qualsiasi Serie potranno in qualsiasi momento revocare il Trustee e nominare un trustee successore per i Titoli di Debito di tale Serie consegnando al Trustee così revocato, al trustee successore così nominato e alla Provincia la prova prevista nella Sezione 6.1 dell'azione adottata in quel senso dai Titolari Registrati. Se in qualsiasi momento vi fossero più di un Trustee in relazione ai Titoli di Debito delle diverse Serie emessi in base alla presente Indenture, ogni riferimento al "Trustee" sarà considerato come un riferimento al Trustee al momento in carica in relazione alla relativa Serie di Titoli di Debito. La frase che precede non pregiudica le disposizioni della Sezione 5.12.

(d) Le dimissioni o la revoca del Trustee e qualsiasi nomina di un trustee successore in base a qualsiasi delle disposizioni di questa Sezione 5.9 diventeranno efficaci all'accettazione della nomina da parte del trustee successore secondo quanto previsto nella Sezione 5.10.

SEZIONE 5.10. Accettazione dell'Incarico da parte del Trustee Successore. (a) Nel caso di una nomina ai sensi della presente Indenture di un trustee successore in relazione a tutti i Titoli di Debito, ogni trustee successore così nominato sottoscriverà e consegnerà alla Provincia ed al suo trustee predecessore un atto di accettazione di tale nomina ai sensi di questa Indenture, ed in questo caso le dimissioni o la revoca del trustee predecessore diventeranno efficaci e tale trustee successore, senza nessun ulteriore atto, strumento o trasferimento, sarà investito di tutti i diritti, poteri, doveri e obbligazioni del suo predecessore ai sensi della presente Indenture, con effetto simile a se fosse stato nominato originalmente Trustee nella presente Indenture; ma, ciononostante, su richiesta scritta della Provincia o del trustee successore, dietro pagamento dei suoi oneri allora insoluti, il Trustee che cessa di agire dovrà debitamente versare al trustee successore tutte le somme dallo stesso detenute in quel momento ai sensi della presente Indenture e sottoscriverà e consegnerà un atto che trasferisca a tale trustee successore tutti i diritti, i poteri, i doveri e le obbligazioni. Qualsiasi Trustee che cessi di agire riterrà, ciononostante, una rivendicazione prioritaria su tutti i beni e su tutti i fondi detenuti o incassati da tale Trustee a garanzia di qualsiasi somma ad esso dovuta ai sensi delle disposizioni della Sezione 5.6.

(b) In caso di nomina di un trustee successore ai sensi della presente Indenture in relazione ai Titoli di Debito di una o più (ma non di tutte le) Serie, la Provincia, il trustee predecessore ed ogni trustee successore in relazione ai Titoli di Debito della Serie interessata o delle Serie interessate sottoscriverà e consegnerà una indenture integrativa della presente, in cui ogni trustee successore accetterà tale nomina e che (i) conterrà le disposizioni che saranno necessarie o auspicabili per trasferire e confermare ed investire in capo ad ogni trustee successore tutti i diritti, i poteri, i trust ed i doveri del Trustee che si ritira in relazione ai Titoli di Debito di quella Serie o di quelle Serie cui la nomina di tale trustee successore si riferisce, (ii) conterrà tutte le disposizioni che saranno considerate necessarie o auspicabili per confermare che tutti i diritti, i poteri, i trust e i doveri del Trustee che si ritira in relazione ai Titoli di Debito di quella o di quelle Serie in relazione alla quale o alle quali tale Trustee non si ritira continueranno ad essere conferiti a quest'ultimo e (iii) aggiungerà o modificherà qualsiasi delle disposizioni di questa Indenture secondo quanto sarà necessario per provvedere a o facilitare l'amministrazione dei trust ai sensi della presente Indenture da parte di più di un trustee, restando inteso che nulla di quanto contenuto in questa Indenture o in una tale indenture integrativa costituirà tali Trustee trustee congiunti dello stesso trust e che ognuno di tali Trustee sarà il trustee di un trust o più trust ai sensi di questa Indenture separatamente e a parte da qualsiasi trust o dai più trust amministrato o amministrati da qualsiasi altro Trustee ai sensi della presente Indenture; e alla sottoscrizione e consegna di una tale indenture integrativa, le dimissioni o la revoca del Trustee che si ritira diventeranno efficaci nella misura prevista nella stessa e ogni trustee successore, senza alcun ulteriore atto, strumento o trasferimento, sarà investito di tutti i diritti, poteri, trust e doveri del Trustee che si ritira in relazione ai Titoli di Debito di quella o di quelle Serie alla quale o alle quali si riferisce la nomina di tale trustee successore; ma, su richiesta della

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Provincia o di qualsiasi trustee successore, tale Trustee che si ritira dovrà debitamente cedere, trasferire e consegnare a tale trustee successore tutti i beni e tutte le somme detenute da tale Trustee che si ritira ai sensi della presente Indenture in relazione ai Titoli di Debito di quella o di quelle Serie alla quale o alle quali si riferisce la nomina di tale trustee successore.

Su richiesta di qualsiasi trustee successore, la Provincia sottoscriverà tutti gli atti scritti al fine di investire in modo più completo e più certo tale trustee successore, e confermare allo stesso, tutti quei diritti, poteri e trust menzionati nel precedente primo o secondo paragrafo, a seconda dei casi.

(c) Nessun trustee successore potrà accettare il proprio incarico se, al momento di tale accettazione, tale trustee successore non sarà idoneo in base a questo Articolo Cinque.

(d) All'accettazione della nomina da parte di un trustee successore secondo quanto previsto in questa Sezione 5.10, la Provincia ne darà comunicazione ai Titolari Registrati interessati secondo quanto previsto nel Paragrafo 9 del Regolamento. Se l'accettazione dell'incarico è sostanzialmente contemporanea alle dimissioni, allora la comunicazione cui fa riferimento la frase precedente potrà essere combinata con la comunicazione richiesta dalla Sezione 5.9. Se la Provincia ometterà di dare tale comunicazione entro 10 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del trustee successore, il trustee successore farà sì che tale comunicazione venga data a spese della Provincia.

SEZIONE 5.11. Fusione, Conversione, Consolidamento o Successione nel compito di Trustee. Qualsiasi società in cui il Trustee possa essersi fuso o convertito o con la quale possa essersi consolidato, o qualsiasi società che risulti da qualsiasi fusione, conversione o consolidamento di cui il Trustee sia parte, o qualsiasi società che succeda nelle attività di corporate trust del Trustee, sarà il Trustee successore ai sensi della presente Indenture, fermo restando che tale società sia idonea in base alle disposizioni della Sezione 5.8, senza dover sottoscrivere o presentare alcun documento o ulteriore atto di alcuna parte della presente Indenture, nonostante qualsiasi previsione contraria della presente Indenture.

Nel caso in cui un successore del Trustee succeda nei trust creati da questa Indenture in un momento in cui Titoli di Debito interessati siano stati autenticati ma non consegnati, un tale successore del Trustee potrà adottare il certificato di autenticazione del trustee predecessore e consegnare tali Titoli di Debito così autenticati; e nel caso in cui in quel momento Titoli di Debito interessati non siano stati autenticati, qualsiasi successore del Trustee potrà autenticare tali Titoli di Debito o nel nome di qualsiasi trustee predecessore ai sensi di questa Indenture o nel nome del trustee successore; e in tutti questi casi tale certificato avrà il pieno vigore previsto per un certificato del Trustee nei Titoli di Debito o in questa Indenture; salvo che il diritto di adottare il certificato di autenticazione di un trustee predecessore o di autenticare Titoli di Debito nel nome di un trustee predecessore si applicherà solo al suo successore o ai suoi successori a mezzo di fusione, conversione o consolidamento.

SEZIONE 5.12. Nomina a Co-Trustee. E' intenzione di questa Indenture che non vi sia alcuna violazione di qualsiasi legge di alcuna giurisdizione la quale neghi o limiti il diritto delle società o delle associazioni bancarie di svolgere attività in qualità di trustee in tale giurisdizione. E' riconosciuto che nel caso di controversia in base a questa Indenture, ed in particolare nel caso di azioni esecutive in caso di inadempimento, ovvero nel caso in cui il Trustee ritenga che in virtù di qualsiasi legge presente o futura di qualsiasi giurisdizione esso non potrà esercitare qualsiasi dei poteri, diritti e rimedi conferiti al Trustee dalla presente Indenture ovvero detenere in trust la titolarità di beni conferita con la presente Indenture o di intraprendere qualsiasi azione che possa essere auspicabile o necessaria in relazione a ciò, potrà essere necessario che il Trustee nomini un soggetto o un istituto come trustee separato o co-trustee. Le seguenti disposizioni di questa Sezione sono adottate a questo fine.

Nel caso in cui il Trustee nomini una soggetto o un istituto ulteriore in qualità di trustee separato o co-trustee, ogni rimedio, potere, diritto, pretesa, domanda, azione, immunità, patrimonio, titolo, interesse e privilegio espressi da questa Indenture o che la stessa intenda far esercitare o investire o trasferire in capo al Trustee in relazione a ciò, saranno esercitabili da e investiti in capo a tale trustee separato o co-trustee ma solo nella misura necessaria per permettere a tale trustee separato o co-trustee di esercitare tali poteri, diritti e rimedi, e solo nella misura in cui il Trustee secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione non sia in grado di esercitare tali poteri, diritti e rimedi, e ogni impegno, dovere e obbligazione necessari all'esercizio degli stessi da parte di tale trustee separato o co-trustee saranno in capo a, ed azionabili da, uno o dall'altro degli stessi.

Se fosse richiesto dal trustee separato o dal co-trustee nominato dal Trustee qualsiasi atto scritto da parte della Provincia al fine di investire in modo più completo e più certo tale trustee separato o co-trustee e

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

confermare tali beni, diritti, poteri, trust, doveri ed obbligazioni, tutti tali atti scritti saranno sottoscritti, riconosciuti e consegnati dalla Provincia a richiesta; salvo che, se si sarà verificato e sarà in atto un Evento di Inadempimento e la Provincia non sottoscriverà un tale atto entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta, i Trustees avranno il potere in qualità di procuratore della Provincia di sottoscrivere tale atto nel nome e nella vece della Provincia. Nel caso in cui un trustee separato, un co-trustee o un successore di uno dei due dovesse morire, oppure diventare incapace di agire, oppure dovesse rassegnare le dimissioni o essere rimosso, tutti i patrimoni, beni, diritti, poteri, trust, doveri e obbligazioni di tale trustee separato o co-trustee, nella misura permessa dalla legge, saranno conferiti al, e saranno esercitabili dal, Trustee fino alla nomina di un nuovo trustee o un successore di tale trustee separato o co-trustee.

Ogni trustee separato o co-trustee sarà nominato ed agirà, nella misura permessa dalla legge, subordinatamente alle seguenti disposizioni e condizioni:

- (i) tutti i diritti e poteri conferiti o imposti al Trustee saranno conferiti ed imposti e potranno essere esercitati o eseguiti da tale trustee separato o co-trustee; e
- (ii) nessun trustee ai sensi della presente Indenture sarà responsabile a causa di qualsiasi atto o omissione di qualsiasi altro trustee ai sensi della presente Indenture.

Qualsiasi comunicazione, richiesta o altro atto scritto rivolto al Trustee sarà considerato come dato a ciascun trustee separato o co-trustee, con la medesima efficacia come se fosse dato ad ognuno di loro. Ogni atto che nomini trustee separati o co-trustee farà riferimento a questa Indenture ed alle condizioni di questa Sezione 5.12.

Qualsiasi trustee separato o co-trustee potrà in qualsiasi momento nominare il Trustee quale suo agente o procuratore con pieno potere e autorità, nella misura in cui ciò non sia proibito dalla legge, per compiere per suo conto e nel suo nome qualsiasi atto legittimo in base a o in relazione a questa Indenture. Nel caso in cui un trustee separato o co-trustee muoia, diventi incapace di agire, si dimetta o sia rimosso, tutti i suoi patrimoni, beni, diritti, rimedi e trust passeranno in capo a e saranno esercitati dal Trustee, nella misura permessa dalla legge, senza la nomina di un nuovo trustee o di un suo successore.

ARTICOLO 6

RIGUARDANTE I TITOLARI

SEZIONE 6.1. Prova dell'Azione Intrapresa dai Titolari Registrati. Qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, comunicazione, consenso, rinuncia o altra azione che la presente Indenture preveda che i Titolari Registrati di qualsiasi Serie di Titoli di Debito possano rilasciare o adottare, potrà essere inserita in e comprovata da uno o più atti di contenuto sostanzialmente simile firmati da tali Titolari Registrati in persona o da un agente debitamente nominato per iscritto; e, salvo quanto diversamente espressamente previsto nella presente Indenture, tale azione sarà efficace quando tale atto è ricevuto o tali atti sono ricevuti dal Trustee per tale serie. La prova della sottoscrizione di un atto o di uno scritto che nomini tale agente sarà sufficiente a qualsiasi fine della presente Indenture e (ferme restando le precedenti Sezioni 5.1 e 5.2) sarà inconfutabile a favore del Trustee e della Provincia, se fatta nel modo previsto in questo Articolo Sei.

SEZIONE 6.2. Prova della Sottoscrizione di Atti e della Detenzione di Titoli di Debito. Ferme restando la precedenti Sezione 5.1 e 5.2, la sottoscrizione di qualsiasi atto da parte del Titolare Registrato o del suo agente o delegato potrà essere provata in conformità con le norme e regolamenti ragionevoli che possano essere prescritti dal Trustee e nella maniera che sarà soddisfacente per il Trustee. La detenzione di Titoli di Debito ai fini di questa Indenture sarà comprovata dal Registro o da un Certificato del Trustee.

SEZIONE 6.3 Titolari Registrati Equiparati a Proprietari. La Provincia, il Trustee, qualsiasi Trustee Paying Agent e qualsiasi agente della Provincia o del Trustee potrà considerare e trattare qualsiasi Soggetto a nome del quale qualsiasi Titolo di Debito sarà registrato nel Registro come il proprietario esclusivo di tale Titolo di Debito (indipendentemente da se tale Titolo di Debito sia scaduto e nonostante qualsiasi annotazione di proprietà o altra scritta sullo stesso) al fine di ricevere il pagamento di, o in conto di, capitale e, ferme restando le disposizioni di questa Indenture, di interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) su tale Titolo di Debito e a tutti gli altri fini; e né la Provincia, né il Trustee, né il Trustee Paying Agent, né alcun agente della Provincia o del Trustee sarà condizionato da qualsiasi comunicazione in senso contrario. Tutti i pagamenti così corrisposti a

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

tali Soggetti, o sulla base delle loro istruzioni, saranno validi e, nella misura della somma o delle somme così corrisposte, saranno efficaci a soddisfare e ad estinguere l'obbligo per somme pagabili su tale Titolo di Debito.

SEZIONE 6.4 Titoli di Debito di Proprietà della Provincia o di Organismi del Settore Pubblico non considerati in Circolazione. (a)

Nel determinare se i Titolari Registrati dell'ammontare in valore nominale richiesto di Titoli di Debito in Circolazione abbiano acconsentito o votato a favore di qualsiasi Modifica ovvero altra azione od istruzione ai sensi della presente Indenture ovvero, nel caso di un'assemblea, se sono presenti Titolari Registrati sufficienti ai fini della determinazione del quorum, i Titoli di Debito di proprietà o controllati, direttamente o indirettamente, dalla Provincia o da qualsiasi Organismo del Settore Pubblico della Provincia saranno ignorati e non saranno considerati in Circolazione. Come usato nella presente Indenture, il termine "Organismo del Settore Pubblico" significa il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, qualsiasi divisione, ministero o ente controllato dal governo della Provincia o qualsiasi società, trust, istituzione finanziaria o altro organismo detenuto o controllato dal governo della Provincia o da uno degli enti sopra elencati, e il termine "controllo" significa il potere, direttamente o indirettamente, attraverso la proprietà di titoli con diritto di voto o altra proprietà o altre interessenze nella proprietà o altrimenti, di dirigere la gestione di o eleggere o nominare la Maggioranza del consiglio di amministrazione o altri soggetti che svolgano funzioni simili al posto del, o in aggiunta al, consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o entità. Nel determinare se il Trustee sarà protetto nel fare affidamento su una tale Modifica o altra azione o istruzione, saranno ignorati solo i Titoli di Debito di cui il Trustee è a conoscenza che sono in tal modo possedute o controllate.

(b) I Titoli di Debito così posseduti che sono stati costituiti in pegno in buona fede possono essere considerati in Circolazione se il creditore pignoratizio stabilisce in maniera soddisfacente per il Trustee il diritto del creditore pignoratizio di agire in tal modo in relazione a tali Titoli di Debito e che il creditore pignoratizio non è la Provincia né un Organismo del Settore Pubblico. In caso di controversia riguardante tale diritto, la consulenza di un avvocato sarà piena protezione in relazione a qualsiasi decisione adottata dal Trustee in conformità con tale consulenza. Fintanto che riguardino questioni di fatto ovvero informazioni in possesso del Trustee, qualsiasi certificato, dichiarazione o parere di un consulente legale si possono basare sul certificato, sulla dichiarazione o sul parere o sulle dichiarazioni del Trustee, a meno che tale consulente legale non sappia, ovvero nell'esercizio della ragionevole cura dovrebbe sapere, che tale certificato, dichiarazione, parere o rappresentazioni sono erranee.

(c) La Provincia fornirà al Trustee prontamente uno o più Certificati di Funzionario che elenchino e individuino tutti gli eventuali Titoli di Debito che la Provincia sappia che sono di proprietà o detenuti da o per conto della Provincia o di un Organismo del Settore Pubblico; e, fermo restando il disposto della Sezione 5.1 e della Sezione 5.2, il Trustee avrà il diritto di accettare tale Certificato o tali Certificati di Funzionario come prova inconfutabile dei fatti indicati negli stessi e del fatto che tutti i Titoli di Debito non elencati negli stessi sono in Circolazione ai fini di una tale determinazione.

SEZIONE 6.5. Diritto di Revoca dell'Azione Intrapresa. In qualsiasi momento prima che (ma non dopo che) sia fornita la prova al Trustee, come previsto nella Sezione 6.1, che un'azione è stata intrapresa dai Titolari Registrati della percentuale in ammontare in valore nominale complessivo di Titoli di Debito di qualsiasi Serie o della percentuale di voti richiesti da questa Indenture in relazione a tale azione, qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di Debito il cui numero di serie appaia essere incluso tra i numeri di serie dei Titoli di Debito dei Titolari Registrati che hanno acconsentito a tale azione potrà, depositando una comunicazione scritta presso il Corporate Trust Office e con la prova di detenzione prevista da questo Articolo Sei, revocare tale azione fintanto che riguardi tale Titolo di Debito. Salvo quanto sopra, qualsiasi tale azione intrapresa da un Titolare Registrato sarà conclusiva e vincolante per tale Titolare Registrato e tutti i Titolari Registrati futuri e proprietari di tale Titolo di Debito e di eventuali Titoli di Debito emessi in cambio o in sostituzione dello stesso, indipendentemente da se qualsiasi annotazione a tale riguardo sia fatta su un tale Titolo di Debito.

ARTICOLO SETTE

INDENTURE INTEGRATIVE

SEZIONE 7.1. Indenture Integrative senza il Consenso dei Titolari Registrati. La Provincia e il Trustee potranno, di volta in volta ed in qualsiasi momento, stipulare una o più indenture integrative della presente per uno o più degli scopi seguenti:

(a) incrementare gli obblighi della Provincia a beneficio dei Titolari Registrati di Titoli di Debito di qualsiasi Serie;

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(b) rinunciare a qualsiasi diritto o potere della Provincia indicati nella presente Indenture o nei Titoli di Debito di qualsiasi Serie;

(c) trasmettere, trasferire, cedere, ipotecare o dare in pegno qualunque proprietà o attività al Trustee a titolo di garanzia principale o accessoria per i Titoli di Debito di qualsiasi Serie;

(d) modificare le restrizioni a e le procedure aventi ad oggetto la rivendita e altri trasferimenti dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie nei limiti richiesti da qualsiasi cambiamento delle leggi o dei regolamenti applicabili (o della loro interpretazione) o delle procedure relative alla rivendita o al trasferimento di titoli di debito ristretti in generale;

(e) consentire l'eventuale emissione di Titoli di Debito di qualsiasi Serie in forma dematerializzata o cartolare e questioni connesse;

(f) eliminare qualunque ambiguità o correggere o integrare qualsiasi disposizione dell'Indenture, dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie o delle indenture integrative che risultino difettose o incompatibili con qualsiasi altra disposizione della presente Indenture, dei Titoli di Debito interessati o delle indenture integrative;

(g) emettere altre norme che riguardano materie o aspetti derivanti dalla presente Indenture, dai Titoli di Debito di qualsiasi Serie o da qualsiasi indenture integrativa nella misura ritenuta necessaria o auspicabile dalla Provincia e dal Trustee e tali da non incidere negativamente sugli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito delle Serie interessate.

Il Trustee con il presente atto è autorizzato a sottoscrivere tali indenture integrative, a concludere qualsiasi ulteriore accordo e stipula appropriati che possano essere contenuti nelle stesse e ad accettare il trasferimento, la cessione, l'ipoteca o la costituzione in pegno di qualsiasi proprietà in base a tale indenture, ma il Trustee non sarà obbligato a stipulare alcuna indenture integrativa che influisca sui diritti, doveri o immunità proprie del Trustee ai sensi di questa Indenture o altrimenti.

Qualsiasi indenture integrativa autorizzata dalle disposizioni di questa Sezione 7.1 potrà essere sottoscritta senza il consenso dei Titolari Registrati di qualsiasi dei Titoli di Debito delle Serie interessate, nonostante le disposizioni della Sezione 7.2 o dell'Articolo Undici.

SEZIONE 7.2. Indenture Integrative con il Consenso dei Titolari Registrati. All'approvazione di una Modifica ai sensi della Sezione 11.2 o della Sezione 11.3, la Provincia e il Trustee potranno stipulare una o più indenture integrative della presente al fine di cambiare in qualsiasi modo o eliminare qualsiasi delle disposizioni di questa Indenture (o i termini e le condizioni dei Titoli di Debito di una Serie interessata da tale Modifica ai sensi di tale Modifica approvata).

A richiesta della Provincia, accompagnata da una copia dell'indenture integrativa e dietro presentazione al Trustee di prova del consenso dei Titolari Registrati e di altri eventuali documenti richiesti dalla Sezione 6.1, il Trustee sottoscriverà con la Provincia tale indenture integrativa, purché tale indenture integrativa non influisca sui diritti, sui doveri e sulle immunità del Trustee in base a questa Indenture o altrimenti, nel quale caso il Trustee potrà, a sua discrezione, ma non sarà tenuto a, stipulare tale indenture integrativa.

Non sarà necessario per il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie ai sensi della presente Sezione 7.2 approvare la forma particolare di qualsiasi indenture integrativa proposta, ma sarà sufficiente che tale voto o consenso ne approvino la sostanza.

Prontamente dopo la sottoscrizione da parte della Provincia e del Trustee di qualsiasi indenture integrativa ai sensi delle disposizioni questa Sezione 7.2, la Provincia provvederà, a sue spese, a darne comunicazione ai Titolari Registrati interessati secondo quanto previsto nel Paragrafo 9 del Regolamento, descrivendo in termini generali la sostanza di tale indenture integrativa. La mancata comunicazione da parte della Provincia, o qualsiasi vizio nella stessa, non pregiudicherà tuttavia in alcun modo né inficerà la validità di tale indenture integrativa.

SEZIONE 7.3. Effetto dell'indenture integrativa. Alla sottoscrizione di qualsiasi indenture integrativa in base alle disposizioni qui contenute, questa Indenture e i Titoli di Debito della Serie interessata saranno, e saranno

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

considerati, modificati ed emendati in conformità con la stessa, e i rispettivi diritti, le restrizioni di diritti, obbligazioni, doveri e immunità, ai sensi della presente Indenture, del Trustee, della Provincia e dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito della Serie interessata saranno successivamente determinati, esercitati ed azionati ai sensi della presente Indenture nel pieno rispetto di tali Modifiche, e tutte le previsioni di una qualsiasi indenture integrativa saranno, e saranno considerate, parte dei termini e delle condizioni di questa Indenture a tutti gli effetti.

SEZIONE 7.4. Documenti da consegnare al Trustee. Ferme restando le disposizioni della Sezione 5.1 e della Sezione 5.2, il Trustee avrà il diritto di ricevere uno o più Certificati di Funzionario o Parere o Pareri di Consulente Legale indirizzati al Trustee come prova conclusiva che qualsiasi indenture integrativa sia conforme alle disposizioni applicabili di questa Indenture.

SEZIONE 7.5. Annotazione sui Titoli di Debito relativamente alle Indenture Integrative. I Titoli di Debito autenticati e consegnati dopo la sottoscrizione di qualsiasi indenture integrativa ai sensi delle disposizioni di questo Articolo Sette potranno recare una annotazione nella forma e nelle modalità approvate dal Trustee in relazione a qualsiasi questione prevista da tale indenture integrativa. Se la Provincia o il Trustee lo decideranno, nuovi Titoli di Debito modificati in modo da riflettere, secondo l'avviso del Trustee, qualsiasi modifica di questa Indenture contenuta in una tale indenture integrativa, potranno essere preparati dalla Provincia a sue spese, autenticati dal Trustee e consegnati in cambio dei Titoli di Debito della Serie interessata.

ARTICOLO OTTO

ADEMPIMENTO ED ESTINZIONE DELL'INDENTURE; SOMME NON RECLAMATE

SEZIONE 8.1. Soddisfacimento ed estinzione di Indenture. Nel caso in cui, in qualsiasi momento (a) la Provincia abbia pagato o fatto pagare capitale ed interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) relativi a tutti i Titoli di Debito di qualsiasi Serie in Circolazione ai sensi della presente Indenture, non appena gli stessi siano divenuti dovuti e pagabili, o (b) la Provincia abbia consegnato al Trustee per l'annullamento tutti i Titoli di Debito di qualunque Serie precedentemente autenticati (che non siano i Titoli di Debito che siano stati distrutti, smarriti o sottratti, ma successivamente sostituiti o pagati come previsto dalla Sezione 2.7) o (c)(i) tutti i Titoli di Debito di qualsiasi Serie non precedentemente consegnati al Trustee per l'annullamento siano diventati dovuti e pagabili entro un anno e (ii) la Provincia abbia depositato irrevocabilmente o fatto depositare presso il Trustee l'intero importo (che non siano le somme rimborsate dal Trustee o da qualsiasi Trustee Paying Agent alla Provincia in conformità con la Sezione 8.3 e la Sezione 8.4) sufficiente a pagare alla scadenza tutti i Titoli di Debito di quella Serie non precedentemente consegnati al Trustee per l'annullamento, ivi compresi il capitale e gli interessi (compresi i Pagamenti Addizionali) scaduti o in scadenza a tale data di scadenza, a seconda del caso, e in un qualsiasi caso del genere, la Provincia abbia pagato o fatto pagare tutte le altre somme pagabili dalla Provincia ai sensi della presente Indenture, allora questa Indenture cesserà di essere di ulteriore effetto in relazione ai Titoli di Debito di quella Serie (ad eccezione (i) dei diritti di registrazione di trasferimento o conversione, (ii) della sostituzione di Titoli di Debito apparentemente danneggiati, rovinati, distrutti, smarriti o sottratti, (iii) dei diritti dei Titolari Registrati di ricevere pagamenti di capitale e interessi di tali Titoli (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) sugli stessi, (iv) dei diritti, obbligazioni e immunità del Trustee ai sensi della presente Indenture e (v) dei diritti dei Titolari Registrati in qualità di beneficiari degli stessi in relazione alla proprietà così depositata presso il Trustee pagabile a tutti o chiunque di loro) e il Trustee, dietro richiesta della Provincia accompagnata da un Certificato di Funzionario della Provincia e del Parere di un Consulente Legale indirizzato al Trustee ed a carico della Provincia, sottoscriverà gli opportuni atti dando atto di tale adempimento ed estinguendo la presente Indenture in relazione ai Titoli di Debito di quella Serie. La Provincia conviene di rimborsare o far rimborsare dal Trustee costi e spese documentati successivamente sostenuti in modo ragionevole e appropriato, e compensare il Trustee per servizi successivamente resi in modo ragionevole e appropriato dal Trustee in relazione a questa Indenture o ai Titoli di Debito.

SEZIONE 8.2. Utilizzo da parte del Trustee dei Fondi Depositati per il pagamento di Titoli di Debito. Ferma restando la Sezione 8.4, tutte le somme depositate presso il Trustee ai sensi della Sezione 8.1 saranno detenute in trust dal Trustee a favore dei Titolari Registrati e saranno destinate dal Trustee al pagamento, direttamente o attraverso un Trustee Paying Agent, ai Titolari Registrati dei Titoli di Debito particolari, per il pagamento dei quali tali somme sono state depositate presso il Trustee, di tutte le somme dovute o che saranno dovute sugli stessi come capitale ed interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali); ma tale denaro non deve essere necessariamente separato da altri fondi salvo nella misura richiesta dalla legge.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

SEZIONE 8.3. Rimborso di somme detenute dal Trustee Paying Agent. In relazione all'adempimento e all'estinzione di questa Indenture relativamente a qualsiasi Serie di Titoli di Debito, tutte le somme allora detenute da qualsiasi Trustee Paying Agent in base alle disposizioni della presente Indenture per tale Serie saranno rimborsate alla Provincia, dietro richiesta scritta della stessa, ovvero trasferite al Trustee a favore dei Titolari Registrati, ed allora tale Trustee Paying Agent sarà esonerato da ogni ulteriore responsabilità in relazione a tali somme.

SEZIONE 8.4. Restituzione di somme detenute dal Trustee o da qualsiasi Trustee Paying Agent. Eventuali somme depositate presso o versate al Trustee o a qualsiasi Trustee Paying Agent per il pagamento di capitale e interessi (ivi compresi i Pagamenti Addizionali) su qualsiasi Titoli di Debito e non utilizzate ma che restano non reclamate per dieci anni (nel caso di capitale) o cinque anni (nel caso di interessi), o, nell'uno e nell'altro caso, qualsiasi periodo di prescrizione più breve previsto dalla legge dopo la data in cui tale capitale e interesse è divenuto dovuto e pagabile, saranno rimborsate a o per conto della Provincia dal Trustee o da tale Trustee Paying Agent, e il ricevimento di tale rimborso dovrà essere confermato prontamente da o per conto della Provincia e il Titolare Registrato di tale Titolo di Debito si rivolgerà successivamente solo alla Provincia per qualsiasi pagamento al quale tale Titolare possa avere diritto.

ARTICOLO NOVE

DISPOSIZIONI VARIE

SEZIONE 9.1 Rappresentanti della Provincia esenti da responsabilità personale. Nessuna azione di regresso ai sensi e in relazione ad alcuna obbligazione, patto o accordo previsto nella presente Indenture o in qualsiasi Titolo di Debito, o anche a causa di eventuali debiti ivi evidenziati, sarà promossa contro alcun funzionario della Provincia, in modo diretto o per il tramite della Provincia, in base ad alcuna disposizione di legge, legislazione o norma costituzionale oppure facendo applicare qualsiasi accertamento o procedimento secondo diritto o equity o in alcun altro modo, in quanto i Titolari Registrati di Titoli di Debito rinunciano esplicitamente a far valere tale responsabilità con l'accettazione dei Titoli di Debito e come parte del corrispettivo per l'emissione dei Titoli di Debito.

SEZIONE 9.2. Disposizioni dell'Indenture ad esclusivo vantaggio delle Parti e dei Titolari Registrati. Nessuna disposizione di questa Indenture o dei Titoli di Debito, esplicita o implicita, conferisce né può interpretarsi così da conferire, ad alcun Soggetto, impresa o società di capitali, che non siano le parti di questo documento e i rispettivi successori e Titolari Registrati, alcun diritto secondo legge o equity, rimedio o pretesa ai sensi di questa Indenture, dei Titoli di Debito di qualsiasi serie o di qualsiasi altro patto o disposizione nell'una o nell'altro contenuta, in quanto detti patti e disposizioni operano ad esclusivo beneficio delle parti, dei loro successori e dei Titolari Registrati.

SEZIONE 9.3. Successori e Aventi Causa della Provincia vincolati dall'Indenture. Tutti i patti, le condizioni, le promesse e intese della presente Indenture assunte da o per conto della Provincia vincoleranno i rispettivi successori e aventi causa, anche se non direttamente dichiarati.

SEZIONE 9.4. Comunicazioni e Richieste al Trustee e ai Titolari Registrati. Tutte le comunicazioni o richieste che ai sensi di qualsiasi disposizione della presente Indenture è necessario o permesso dare o notificare alla Provincia da parte del Trustee o da parte dei Titolari Registrati, saranno date o notificate per fax (a meno che non sia diversamente specificamente previsto nella presente Indenture) indirizzato (fino a quando un altro indirizzo della Provincia non sia depositato dalla Provincia presso il Trustee) a ●, c/o ●, [indirizzo] (fax: [●] all'attenzione di: [●]). Qualsiasi comunicazione, istruzione, richiesta o pretesa indirizzata al Trustee da o per conto della Provincia o di qualsiasi Titolare Registrato saranno considerate sufficientemente date o fatte, a tutti gli effetti, se date o fatte al [Corporate Trust Office (fax: 212-815-5802/5803) all'attenzione di: Corporate Trust Department, Global Structured Finance Unit]. Qualsiasi comunicazione come sopra descritta sarà considerata data, fatta o notificata, se spedita per posta, cinque Giorni Lavorativi dopo essere stata spedita, se data per trasmissione fax, quando tale fax è trasmesso al numero di telefono specificato in questo paragrafo e si riceve la conferma telefonica dell'avvenuto ricevimento.

Tutte le comunicazioni consegnate al Trustee saranno in lingua inglese e saranno considerate efficaci al momento dell'effettiva ricezione.

Ove questa Indenture disponga che sia data comunicazione ai Titolari Registrati di una o tutte le Serie, detta comunicazione si ritiene essere inviata in modo soddisfacente (salvo se diversamente ed espressamente

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

indicato in questo documento) qualora sia inviata conformemente al paragrafo 9 del Regolamento. Quando questa Indenture prevede in ogni modo una comunicazione, il Soggetto che ha diritto di riceverla potrà rinunciare per iscritto, sia prima sia dopo l'evento, e detta rinuncia avrà valore equivalente a detta comunicazione. Le rinunce alla comunicazione ad opera dei Titolari Registrati saranno depositate presso il Trustee, ma tale deposito non costituirà condizione sospensiva ai fini della validità di eventuali azioni promosse facendo affidamento su detta rinuncia.

Qualora per ragioni di sospensione o irregolarità del normale servizio postale o per altri motivi fosse impossibile spedire o pubblicare la comunicazione alla Provincia o ai Titolari Registrati al momento in cui detta comunicazione deve essere inviata ai sensi di qualsiasi disposizione della presente Indenture, sarà ritenuta come accettabile modalità d'invio di tale comunicazione qualsiasi modalità che il Trustee riterrà ragionevole.

SEZIONE 9.5. Certificati dei Funzionari e Pareri del Consulente legale; Dichiarazioni che devono essere contenute negli stessi. Contestualmente all'istanza o richiesta della o per conto della Provincia al Trustee di adottare qualsiasi provvedimento previsto dalla presente Indenture, a richiesta scritta del Trustee, la Provincia dovrà fornire al Trustee un Certificato del Funzionario in cui si dichiara che tutte le condizioni sospensive previste da questa Indenture in relazione al provvedimento proposto sono state soddisfatte e un Parere del Consulente Legale indirizzato al Trustee nel quale si dichiara che, a giudizio di detto consulente, tutte tali condizioni sospensive sono state adempiute, salvo nel caso in cui qualsiasi domanda o richiesta per le quali la presentazione di tale documenti è specificatamente richiesta da qualsiasi previsione di questo Indenture, in relazione a tale domanda a richiesta, non sarà necessario fornire alcun certificato addizionale o parere.

Ciascun certificato o parere previsto da questa Indenture e consegnato al Trustee ai fini dell'adempimento di condizioni o patti disposti da questa Indenture deve includere (a) la dichiarazione che il soggetto che ha rilasciato il certificato o il parere ha letto detti patti o condizioni, (b) una sintetica dichiarazione sulla natura e l'oggetto dell'esame o indagine su cui si basano le dichiarazioni o i giudizi contenuti nel certificato o parere, (c) una dichiarazione che, a giudizio di detto soggetto, sono stati realizzati tutti gli esami e ricerche necessari per mettere il soggetto in condizione di esprimere un parere informato in ordine all'adempimento o non adempimento del suddetto patto o condizione, e (d) una dichiarazione se, a giudizio di detto soggetto, la condizione o il patto sono stati o meno rispettati.

Qualsiasi certificato, dichiarazione o parere di un funzionario della Provincia si può basare, nei limiti in cui si riferisce a materie giuridiche, su un certificato o parere o sulle dichiarazioni del consulente legale, a meno che detto funzionario non sia al corrente che il certificato o il parere o le dichiarazioni afferenti le materie su cui il proprio certificato, parere o dichiarazione si basano sono erronei, oppure quando, con la dovuta diligenza, dovrebbe essere al corrente della loro erroneità. Qualsiasi certificato, dichiarazione o parere di un consulente legale può basarsi, nei limiti in cui si riferisce a materie di fatto, su un certificato o parere o sulle dichiarazioni di un funzionario o funzionari della Provincia, a seconda del caso, a meno che detto consulente legale non sia al corrente che il certificato o il parere o le dichiarazioni afferenti le materie su cui il proprio certificato, parere o dichiarazione possono basarsi ai sensi di quanto sopra siano erronei oppure quando lo stesso consulente legale con la dovuta diligenza, dovrebbe essere al corrente della loro erroneità.

Qualsiasi certificato, dichiarazione o parere di un funzionario della Provincia o di un consulente legale si può basare, nei limiti in cui si riferisce a materie contabili, su un certificato o parere o sulle dichiarazioni di un contabile o di società di revisione che prestano servizio per la Provincia a meno che detto funzionario o consulente legale non siano al corrente che il certificato o il parere o le dichiarazioni afferenti le materie contabili su cui il proprio certificato, parere o dichiarazione si basano siano erronei, oppure quando, con la dovuta diligenza, dovrebbero essere al corrente della loro erroneità.

Qualunque certificato o parere rilasciato da società indipendente di revisori autorizzati depositato presso il Trustee deve essere corredato dalla dichiarazione che la loro società è indipendente.

SEZIONE 9.6. Pagamenti dovuti in Giorni non Lavorativi. Ogniqualvolta la Data di Pagamento non coincide con un Giorno Lavorativo, il pagamento del capitale o degli interessi non deve essere effettuato in quella data, bensì nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Qualunque pagamento eseguito in tale Giorno Lavorativo immediatamente successivo deve avere lo stesso vigore ed efficacia come se fosse stato eseguito alla Data di Pagamento, senza che maturi alcun interesse per il periodo successivo a detta Data di Pagamento.

SEZIONE 9.7. Legge Applicabile; Consenso alla Giurisdizione; Rinuncia alle Immunità; Indennizzo Valutario. LA PRESENTE INDENTURE ED I TITOLI DI DEBITO DI TUTTE LE SERIE SARANNO

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

GOVERNATI DA, E INTERPRETATI IN CONFORMITA' CON, LE LEGGI DELLO STATO DI NEW YORK.

La Provincia si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione non esclusiva di qualsiasi tribunale federale degli Stati Uniti o tribunale dello stato di New York con sede nel Distretto di Manhattan, Città di New York, e di qualsiasi corte di appello di ciascuno di essi, in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli di Debito o all'Indenture, ed accetta irrevocabilmente che tutte le richieste di risarcimento in relazione a detti procedimenti legali, azioni o cause siano trattate e decise nei tribunali federali degli Stati Uniti o nei tribunali dello stato di New York. La Provincia rinuncia anche irrevocabilmente, nei limiti massimi ad essa consentiti, a qualunque eccezione in ordine alla sede o all'inidoneità del foro in relazione al mantenimento di detti procedimenti legali, azioni o cause in tale giurisdizione. La Provincia ha nominato il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, la cui attuale sede si trova al 609 di Fifth Avenue, New York, New York 10017, Stati Uniti di America, quale proprio agente autorizzato (l'"Agente Autorizzato") a ricevere per conto proprio e dei beni di sua proprietà la notifica di citazioni e altri atti processuali eseguita in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa, ad eccezione dei procedimenti legali, azioni o cause fondati sulla legislazione in materia di strumenti finanziari federale o statale degli Stati Uniti. Detta notifica potrà avvenire consegnando o inviando per posta copia dell'atto processuale alla Provincia presso l'Agente Autorizzato all'indirizzo sopra menzionato, e la Provincia autorizza e ordina all'Agente Autorizzato di accettare detta notifica per suo conto. In aggiunta a quanto precede, il Titolare Registrato potrà notificare atti processuali in qualunque altro modo consentito dalle vigenti leggi. Il giudicato che non sia appellabile in tali procedimenti legali, azioni o cause sarà ritenuto definitivo e potrà essere eseguito, nella misura consentita dalle leggi applicabili, in altre giurisdizioni mediante presentazione delle domande di esecuzione di tali sentenze oppure in qualunque altro modo permesso dalle leggi applicabili. La Provincia si obbliga, qualora l'Agente Autorizzato cessi per una qualunque ragione di agire come tale, di designare tempestivamente un Agente Autorizzato sostituto nel Distretto di Manhattan, Città di New York.

Le disposizioni che precedono non limitano il diritto del Trustee o di qualsiasi Titolare Registrato di intraprendere qualsiasi azione o procedimento contro la Provincia o il suo patrimonio dinnanzi ad altri tribunali ove la giurisdizione sia stabilita indipendentemente.

Nella misura in cui la Provincia possa far valere in qualsiasi giurisdizione per se stessa o il suo patrimonio o i suoi ricavi (salvo che per le proprietà di dominio pubblico situate nella Repubblica dell'Argentina o dedicate allo scopo di un servizio pubblico essenziale) un'immunità sovrana o altra immunità da azione legale, esecuzione, sequestro (sia in supporto dell'esecuzione, prima di una sentenza o altrimenti) ovvero da altro processo legale, La Provincia si impegna a non far valere e rinuncia irrevocabilmente a tale immunità in relazione alle sue obbligazioni ai sensi dell'Indenture e dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, nella misura massima permessa dalle leggi di tale giurisdizione. Senza limitare la generalità di quanto sopra, la Provincia accetta che la suddetta rinuncia all'immunità avrà l'ambito più ampio permesso dall'United States Foreign Sovereign Immunities Act del 1976, e successive modifiche (l'"Immunities Act"), e deve ritenersi irrevocabile ai sensi di tale legge. Nonostante quanto precede, la Provincia si riserva il diritto di invocare l'immunità sovrana in base all'Immunities Act per quanto attiene le azioni legali o procedimenti intentati contro di essa in base alla legislazione federale o di qualunque stato degli Stati Uniti in materia di strumenti finanziari, e la designazione da parte della Provincia di un suo Agente Autorizzato non è destinata ad estendersi a tali azioni o procedimenti.

La Provincia rispetterà le disposizioni dell'articolo 14(b) del Regolamento in relazione ai pagamenti in base a qualsiasi sentenza nella Valuta Giudiziale (come definito in tale Regolamento).

I Titolari Registrati sono tenuti a prestare un bond o altra garanzia presso i tribunali della Repubblica Argentina come condizione per l'istituzione, prosecuzione o completamento in quei tribunali di qualsiasi azione o procedimento (ivi compresi gli appelli) derivanti da o relativi a questa Indenture o ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie.

SEZIONE 9.8. Copie Originali. Questa Indenture potrà essere sottoscritta in qualsiasi numero di copie, ognuna delle quali sarà considerata un originale, ma tutte le quali insieme costituiranno un unico e stesso atto.

SEZIONE 9.9. Rinuncia al Processo con Giuria. CON LA PRESENTE INDENTURE LA PROVINCIA E IL TRUSTEE RINUNCIANO OGNUNO IRREVOCABILMENTE, NELLA MISURA MASSIMA PERMESSA DALLA LEGGE APPLICABILE, A TUTTI I DIRITTI AL PROCESSO CON GIURIA IN QUALSIASI PROCEDIMENTO LEGALE DERIVANTE DA O RELATIVO A QUESTA INDENTURE O AI TITOLI DI DEBITO DI QUALSIASI SERIE.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

SEZIONE 9.10 Efficacia delle Intestazioni. I titoli degli articoli e delle sezioni nella presente Indenture e nell'Indice sono esclusivamente per comodità espositiva e non rilevano ai fini dell'interpretazione della presente Indenture.

ARTICOLO DIECI

DISPOSIZIONI PER LE ASSEMBLEE DEI TITOLARI

SEZIONE 10.1. Scopi Consentiti per Convocare Assemblee; Convocazione ed Avviso di Assemblea dei Titolari Registrati. La Provincia o il Trustee possono richiedere in qualsiasi momento il consenso scritto ovvero convocare un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie in qualsiasi momento e di tanto in tanto per effettuare, eseguire o approntare qualsiasi Modifica a questa Indenture o al Regolamento dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie secondo quanto previsto nella presente Indenture o in tale Regolamento. Ogni assemblea dovrà svolgersi nel tempo e nel luogo fissato dal Trustee e che sarà indicato in un avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà essere inviato ai Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie non meno di 30 giorni e non più di 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Se i Titolari Registrati di almeno il 10% dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli di Debito in Circolazione di qualsiasi Serie richiedono al Trustee di convocare un'assemblea dei Titolari Registrati di Titoli di Debito di tale Serie per una delle predette finalità, tramite richiesta scritta con l'indicazione ragionevolmente dettagliata dell'azione di cui si propone l'adozione in assemblea, il Trustee dovrà convocare tale assemblea, da tenersi nel tempo e nel luogo che saranno stabiliti dal Trustee a tale fine inviando il relativo avviso. Tale avviso dovrà essere inviato non meno di 30 giorni e non più di 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito dovrà esporre in termini generali le azioni di cui si propone l'adozione in tale assemblea.

SEZIONE 10.2. Aventi Diritto al Voto; Quorum. (a) Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, è necessario essere Titolare Registrato di Titoli di Debito in Circolazione di qualsiasi Serie o essere debitamente delegati per mezzo di procura scritta da parte di tale Titolare Registrato. In qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati, eccetto in occasione di un'assemblea organizzata per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano la maggioranza dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli di Debito in Circolazione di qualsiasi Serie, ed alla nuova convocazione di qualsiasi assemblea rinviata per il mancato raggiungimento del quorum, il quorum sarà costituito da qualsiasi numero di persone che detengano o rappresentino interessenze in un Titolo di Debito in Circolazione della relativa Serie, al fine di adottare qualsiasi azione indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea iniziale. A qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati riunita per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 75% dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli di Debito in Circolazione di ciascuna Serie interessata (il 66 2/3% dell'ammontare in valore nominale dei Titoli di Debito in Circolazione di ciascuna Serie interessata e l'85% dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli di Debito in Circolazione di tutte le Serie interessate in caso di Materia Riservata che interessi più di una Serie). Il Trustee può adottare regole ragionevoli e rispondenti a prassi, ritenute opportune per qualsiasi assemblea di Titolari Registrati dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie in relazione al conferimento di deleghe da parte dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito registrati di qualsiasi Serie, la data di registrazione per stabilire i Titolari Registrati dei Titoli di Debito registrati di qualsiasi Serie che hanno diritto di voto in tale assemblea (tale data verrà stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea sopra menzionato e sarà non meno di 30 giorni e non più di 60 giorni prima di tale assemblea), l'aggiornamento e la presidenza dell'assemblea, la nomina e gli obblighi degli scrutatori, la trasmissione e la verifica delle deleghe, certificati e altre prove del diritto al voto, e qualsiasi altra materia riguardante la gestione dell'assemblea come ritenuto appropriato.

(b) Nessun affare sarà discusso in mancanza del quorum, a meno che un quorum non sia presente quando l'assemblea è chiamata all'ordine. In mancanza di un quorum entro trenta minuti successivi all'ora fissata per una tale assemblea, l'assemblea potrà essere rinviata di un periodo non inferiore a 10 giorni secondo quanto determinato dal presidente dell'assemblea. L'avviso di riconvocazione di una assemblea deve essere dato solo una volta, ma dovrà essere dato non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data di nuova convocazione dell'assemblea. L'avviso di nuova convocazione dovrà indicare espressamente la percentuale dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli di Debito di tale Serie al momento in Circolazione che costituirà il quorum ai sensi della presente Sezione 10.

SEZIONE 10.3. Delega. (a) Qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di Debito della Serie rispetto alla quale tale assemblea è tenuta, il quale abbia sottoscritto un atto scritto che nomina un Soggetto quale delegato, sarà

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

considerato presente al fine di determinare il quorum e sarà considerato come votante; salvo che tale Titolare Registrato sarà considerato presente e votante solo in relazione alle materie coperte da tale atto scritto. Qualsiasi delibera approvata o decisione adottata a qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati di Titoli di Debito di qualsiasi serie debitamente tenutasi in conformità con questo Articolo Dieci sarà vincolante per tutti i Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie indipendentemente dal fatto che fossero presenti o rappresentati in assemblea.

(b) La nomina di qualsiasi delegato sarà provata facendo garantire la firma della persona che sottoscrive la delega da una banca, da un funzionario di banca, da una società di trust o da un ente membro della Borsa Valori di Londra o New York che sia soddisfacente per la Provincia. La detenzione di Titoli di Debito sarà provata dal Registro tenuto in conformità con la Sezione 2.6, fermo restando che la titolarità di interessi beneficiari nel Titolo Globale sarà provata da un certificato o da certificati del Depositario.

SEZIONE 10.4. Presidente; votazione. Il Trustee nominerà un presidente provvisorio dell'assemblea. Un presidente permanente ed un segretario permanente dell'assemblea saranno eletti con il voto dei Titolari Registrati della Maggioranza dell'ammontare in valore nominale dei Titoli di Debito di tale Serie rappresentato all'assemblea. A qualsiasi assemblea, ogni Titolare Registrato di Titoli di Debito di tale Serie o delegato avrà diritto ad un voto per ogni 1,00 dollaro statunitense (o, nel caso di Titoli di Debito denominati in qualsiasi altra valuta, una unità della valuta nella quale tali Titoli di Debito sono denominati) di ammontare in valore nominale dei Titoli di Debito di tale Serie detenuto o rappresentato da tale Titolare Registrato; fermo restando che nessun voto sarà dato o contato a qualsiasi assemblea in relazione a qualsiasi Titolo di Debito contestato come non in Circolazione e che il presidente dell'assemblea dichiarerà non in Circolazione. Il Presidente dell'assemblea non avrà alcun diritto di votare salvo che come Titolare Registrato di Titoli di Debito di tale Serie o come delegato. Qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati debitamente convocata, alla quale sia presente un quorum, potrà essere aggiornata di volta in volta, e l'assemblea si potrà tenere come aggiornata senza ulteriore avviso.

SEZIONE 10.5 Conteggio dei voti; Registrazione di delibere delle assemblee. Il voto relativo a qualsiasi delibera sottoposta ad un'assemblea dei Titolari Registrati di una o di tutte le Serie verrà espresso per mezzo di scrutinio scritto sul quale dovranno essere apposte le firme dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie o delegati e sui quali si dovrà iscrivere il numero o numeri di serie dei Titoli di Debito detenuti o rappresentati dagli stessi. Fermo restando quanto previsto nella Sezione 11.3, il presidente permanente dell'assemblea nominerà due scrutatori che conteranno tutti i voti espressi all'assemblea a favore di o contro qualsiasi delibera e i quali prepareranno e presenteranno al segretario dell'assemblea le loro relazioni scritte verificate in duplice copia di tutti i voti espressi all'assemblea. Un verbale dei procedimenti di ogni assemblea sarà preparato in duplice copia dal segretario dell'assemblea e saranno allegate a detto verbale le relazioni originali su qualsiasi votazione per scrutinio fatta a tale assemblee redatte dagli scrutatori, e le dichiarazioni giurate di una o più persone aventi conoscenza dei fatti, contenenti una copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea e comprovanti che tale avviso è stato pubblicato come sopra previsto. Il verbale sarà firmato e verificato dal presidente permanente e dal segretario dell'assemblea. Uno dei duplicati sarà consegnato alla Provincia e l'altro duplicato al Trustee che lo dovrà conservare; quest'ultimo dovrà avere allegati i voti espressi all'assemblea. Qualsiasi verbale così firmato e verificato sarà prova inconfutabile delle questioni dichiarate nello stesso.

ARTICOLO UNDICI

MODIFICHE

SEZIONE 11.1. Modifiche Qualsiasi modifica, emendamento, integrazione o rinuncia (ognuna, una "Modifica") alla presente Indenture o ai termini e alle condizioni dei Titoli di Debito di una o più Serie può essere effettuata (a) o concessa conformemente a una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli di debito della Serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (b) per mezzo di un voto conforme dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito della Serie interessata adottato nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati degli stessi, in ogni caso in conformità con le previsioni di questo Articolo Undici e le altre disposizioni applicabili di questa Indenture e dei Titoli di Debito di tale Serie interessata.

SEZIONE 11.2. Modifiche di Titoli di Debito di una Singola Serie. È possibile effettuare Modifiche ai termini e condizioni dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, o all'Indenture nei limiti in cui la modifica concerne i Titoli di Debito di tale Serie, e rinunciare al futuro adempimento,

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(a) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati di non meno della maggioranza dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di Debito di tale Serie in quel momento in Circolazione, o

(b) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati di non meno del 75% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di Debito di tale Serie in quel momento in Circolazione.

SEZIONE 11.3. Modifiche a Materie Riservate Relative a Titoli di Debito di Più Serie. Se la Provincia propone una Modifica di Materia Riservata in merito ai termini e alle condizioni dei Titoli di Debito di due o più Serie, o all'Indenture nella misura in cui incida sui Titoli di Debito di due o più Serie, in entrambi i casi come parte di un'unica operazione, la Provincia può decidere di agire in conformità alla presente Sezione 11.3 anziché alla Sezione 11.2. Dette Modifiche possono essere apportate, e si può rinunciare al loro rispetto per l'avvenire, per ciascuna serie interessata con il consenso della Provincia e

(a) dei Titolari Registrati di almeno l'85% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di Debito in Circolazione di tutte le Serie che sarebbero interessate dalla tale Modifica (considerate complessivamente), e

(b) dei Titolari Registrati di almeno il 66 2/3% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di Debito in Circolazione di ciascuna Serie (considerata individualmente).

Se i Titoli di Debito di una Serie interessata sono denominati in una valuta diversa dai dollari statunitensi, il Trustee dovrà specificare un metodo commercialmente ragionevole (alla sola discrezione del Trustee) per determinare l'equivalente in dollari statunitensi di tali Titoli di Debito ai fini del voto in base alla clausola (a). Se quando è sollecitato un voto ai sensi di questa Sezione 11.3, Trustees separati sono stati nominati per due o più delle serie interessate da quel voto, il Trustee che agisce per la serie (o le serie multiple) che abbia l'ammontare in valore nominale complessivo più alto dei Titoli di Debito in Circolazione interessati da quel voto sarà responsabile per l'amministrazione delle procedure di voto contemplate da questa Sezione 11.3.

SEZIONE 11.4. Effetto Vincolante. Qualunque Modifica acconsentita o approvata dai Titolari Registrati di Titoli di Debito di una o più serie ai sensi della presente Sezione 11 sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie, indipendentemente dal fatto che essi abbiano espresso il proprio consenso o fossero presenti all'assemblea dei Titolari Registrati nella quale è stata adottata tale delibera, e per tutti i futuri Titolari Registrati dei Titoli di Debito di quella serie, a prescindere dall'effettuazione dell'annotazione di tale Modifica sui Titoli di Debito di tale Serie. Qualunque documento fornito da o per conto di un Titolare Registrato di un Titolo di Debito in connessione con il consenso a o approvazione di una tale Modifica sarà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di tale Titolo di Debito.

SEZIONE 11.5. Alcune Definizioni. Come usati nella presente Indenture, i seguenti termini avranno il significato specificato ai fini di questo Articolo Undici e, più in generale, dell'Indenture e dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie:

(a) "Materia Non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca Materia Riservata.

(b) "in Circolazione" indica, con riferimento ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, i Titoli di Debito autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture, ad esclusione:

(i) dei Titoli di Debito fino a quel momento annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento;

(ii) dei Titoli di Debito di quella Serie, o sue porzioni, richiamati per il riacquisto o rimborso in conformità con i loro termini o che sono divenuti dovuti e pagabili perché giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali somme sufficienti ad eseguire i pagamenti del relativo capitale (ed eventuale premio) e qualsiasi interesse sono state messe a disposizione del Trustee o di qualunque Trustee Paying Agent, fermo restando che se tale Titolo di Debito deve essere rimborsato, sia stata data debita comunicazione di tale rimborso ai sensi dei termini della presente Indenture o sia stata fatta una previsione soddisfacente per il Trustee;

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(iii) dei Titoli di Debito di una Serie in cambio o in sostituzione dei quali altri Titoli di Debito di una Serie siano stati autenticati e consegnati conformemente alla presente Indenture; e

(iv) dei Titoli di Debito di proprietà della o controllati dalla Provincia o da un Organismo del Settore Pubblico secondo quanto previsto nella Sezione 6.4(a).

(c) “Materia Riservata” indica qualunque Modifica che potrebbe:

(i) cambiare la data del pagamento del capitale o premio o di qualsiasi rata di interessi sui Titoli di Debito di una Serie;

(ii) ridurre l'ammontare in valore nominale o il prezzo di rimborso o l'eventuale premio pagabile sui Titoli di Debito di una Serie;

(iii) ridurre la porzione di ammontare in valore nominale che diventi pagabile in seguito ad accelerazione della data di scadenza dei Titoli di Debito di una Serie;

(iv) ridurre il tasso di interesse relativo ai Titoli di Debito di una Serie;

(v) cambiare la valuta in cui qualsiasi somma pagabile ai sensi dei Titoli di Debito di una Serie;

(vi) modificare l'obbligo dell'Emittente di corrispondere i Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli di Debito di una Serie;

(vii) modificare la definizione di “in Circolazione” o la percentuale di voti richiesta ai fini dell'approvazione di una delibera ai sensi della presente Sezione 11 (nonché della corrispondente disposizione dei termini e delle condizioni dei Titoli di Debito) in relazione ai Titoli di Debito di una Serie;

(viii) autorizzare il Trustee, per conto dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di una Serie, a scambiare o sostituire tutti i Titoli di Debito di quella Serie con, o convertire tutti i Titoli di quella serie in, altre obbligazioni o strumenti finanziari della Provincia o di un altro Soggetto;

(ix) modificare le disposizioni dei termini e delle condizioni dei Titoli di Debito di qualsiasi serie relative all'ordine di soddisfazione, la legge applicabile, la sottomissione alla giurisdizione o la rinuncia all'immunità; o

(x) in connessione con un'offerta di scambio per i Titoli di Debito di qualsiasi serie, modificare qualsiasi Evento di Inadempimento.

(d) “Modifica di Materia Riservata” significa qualunque Modifica che costituisca una Materia Riservata.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, la parti della presente Indenture hanno fatto debitamente sottoscrivere il presente atto alla data di [], 2005.

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

Nome:
Qualifica:

Nome:
Qualifica:

THE BANK OF NEW YORK, in qualità di Trustee

Nome:
Qualifica:

Obbligazioni Esistenti

Obbligazioni Zero Coupon due 2002 denominate in dollari statunitensi

Obbligazioni 12,50% due 2002 denominate in dollari statunitensi

Obbligazioni 7,875% due 2002 denominate in euro

Obbligazioni 9% due 2002 denominate in euro

Obbligazioni 10,25% due 2003 denominate in euro

Obbligazioni 4,25% due 2003 denominate in yen

Obbligazioni 12,75% due 2003 denominate in dollari statunitensi

Obbligazioni 7,75% due 2003 denominate in franchi svizzeri

Obbligazioni 10,375% due 2004 denominate in euro

Obbligazioni 9,75% due 2004 denominate in euro

Obbligazioni 10% due 2004 denominate in euro

Obbligazioni 10,75% due 2005 denominate in euro

Obbligazioni 10,625% due 2006 denominate in euro

Obbligazioni a Tasso Flottante due 2006 denominate in dollari statunitensi

Obbligazioni 13,75% due 2007 denominate in dollari statunitensi

Obbligazioni 13,25% due 2010 denominate in dollari statunitensi

MODELLO DEL FRONTE DEL TITOLO GLOBALE

[Inserire le legende relative alle limitazioni di trasferibilità secondo il modello riportato alla Sezione 2.5 dell'Indenture, nell'Autorizzazione o secondo altro modello richiesto dal Depositario.]

[Inserire eventuale legenda richiesta dall'Internal Revenue Code e relative normative]

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

TITOLO DI DEBITO GLOBALE NOMINATIVO

rappresentante

Numero: _____ [U.S.\$] [€] _____
[_____%] [Tipo di Titolo] Scadenza _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES (la "Provincia"), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare a _____, o agli aventi diritto registrati, alla presentazione del presente titolo l'importo di capitale di _____ [DOLLARI STATUNITENSI] [EURO] ([U.S.\$] [euro] _____) ovvero l'importo corrispondente al capitale in circolazione il _____, assieme agli interessi maturati dalla data di emissione fino alla data di scadenza esclusa, in altra data più vicina in cui il capitale diventi esigibile secondo le disposizioni del presente titolo. La Provincia, inoltre, promette incondizionatamente di pagare interessi in via posticipata il _____ e _____ di ogni anno (ciascuna di tali date, una "Data di Pagamento degli Interessi"), con decorrenza _____, sulla parte non rimborsata del capitale in circolazione al tasso del _____% per anno. Gli interessi matureranno a decorrere dall'ultima data, inclusa, in cui gli interessi sono stati pagati o regolarmente messi a disposizione, oppure, nel caso in cui nessun interesse sia stato pagato o regolarmente messo a disposizione, dal _____ fino a quando il pagamento dell'importo del capitale non sia stato eseguito o messo regolarmente a disposizione. Il presente è un Titolo Globale (secondo la definizione data nell'Indenture riferita più avanti) depositato presso il Depositario, registrato a nome del Depositario o del suo procuratore o custode comune, e di conseguenza il Depositario o suo procuratore o custode comune, in quanto intestatari del presente titolo, avranno diritto di ricevere i pagamenti per capitale e interessi, diversi dal capitale e interessi dovuti alla data di scadenza, con bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili. Detto pagamento sarà eseguito esclusivamente in denaro o valuta degli [Stati Uniti di America] [Altro Paese] che al momento del pagamento avrà corso legale ai fini del pagamento di debiti pubblici e privati.

[Inserire le disposizioni relative al tasso di interesse step-up, se applicabili.]

Le dichiarazioni in legenda che riguardano il Depositario costituiscono parte integrante dei termini del presente Titolo e, con la loro accettazione, ciascun Titolare del presente Titolo accetta di essere soggetto e vincolato ai termini e alle disposizioni eventualmente riportate su detta legenda.

Questo Titolo Globale è emesso in relazione all'emissione di [U.S.\$] [€] _____ di importo di capitale di [_____%] [Tipo dei Titoli] Scadenza _____ della Provincia ed è disciplinato (i) dal Trust Indenture datato [____], come eventualmente modificato, (l' "Indenture") tra la Provincia e [____], in qualità di trustee (il "Trustee"), e i termini dell'Indenture sono qui incorporati per rinvio, e (ii) dai termini e dalle condizioni del Titolo riportati sul retro di questo Titolo Globale (il "Regolamento"), come integrati o modificati dall'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Provincia a questo Titolo Globale, le cui disposizioni sono qui incorporate per rinvio. Questo Titolo Globale avrà diritto in tutto e per tutto gli identici benefici degli altri Titoli di Debito previsti dall'Indenture e dal Regolamento.

All'atto dello scambio di tutto o parte di questo Titolo Globale con Titoli di Debito Certificati ai sensi dell'Indenture, sulla Tabella A di questo Titolo Globale dovrà essere apposta la girata, in modo da recepire la modifica all'importo del capitale ivi indicato.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Senza la sottoscrizione del certificato di autenticazione sotto riportato da parte del Trustee, questo Titolo Globale non è valido né vincolante ad alcun fine.

(La parte restante di questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota)

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

IN FEDE, la Provincia ha regolarmente sottoscritto il presente strumento.

Datato: _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

Da: _____
Posizione

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente Titolo è uno dei Titoli di Debito della Serie ivi indicata emesso ai sensi dell'Indenture menzionata nello stesso.

In qualità di Trustee

Datato: _____

Da: _____

TABELLA A

Data	Importo del Capitale dei Titoli Non Dematerializzati	Importo Residuo del Capitale di questo Titolo Globale	Annotazione fatta da
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

APPENDICE B

MODELLO DEL FRONTE DEL TITOLO DI DEBITO NON DEMATERIALIZZATO

[Inserire eventuale legenda richiesta dall'Internal Revenue Code e relative normative]

]

Numero:

[U.S.\$] [€]

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

[___%] [TIPO DI TITOLO] SCADENZA _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES (la "Provincia"), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare a _____ o agli aventi diritto registrati, alla presentazione del presente titolo l'importo di capitale di _____ [DOLLARI DEGLI STATI UNITI] [EURO] ([U.S.\$] [€]) _____) ovvero l'importo corrispondente al capitale in circolazione il _____, assieme agli interessi maturati dalla data di emissione fino alla data di scadenza esclusa, o in altra data più vicina in cui il capitale diventi esigibile secondo le disposizioni del presente documento. La Provincia, inoltre, promette incondizionatamente di pagare gli interessi in via posticipata il _____ e _____ di ogni anno (ciascuna di tali date, una "Data di Pagamento degli Interessi"), con decorrenza _____, sulla parte non rimborsata del capitale in circolazione al tasso del _____% per anno. Gli interessi matureranno a decorrere dall'ultima data, inclusa, in cui gli interessi sono stati pagati o regolarmente messi a disposizione, oppure, nel caso nessun interesse sia stato pagato o regolarmente messo a disposizione, dal _____ fino a quando il pagamento dell'importo del capitale non sia stato eseguito o messo regolarmente a disposizione. Gli interessi pagabili in ciascun _____ e _____ saranno pagati, nel rispetto di alcune disposizioni riportate nel Regolamento più avanti riportato, al soggetto in nome del quale questo [Tipo di Titolo] è registrato alla fine del quindicesimo giorno precedente ogni Data di Pagamento degli Interessi. Detto pagamento sarà eseguito esclusivamente in denaro o valuta degli [Stati Uniti di America] [Altro Paese] che al momento del pagamento avrà corso legale ai fini del pagamento di debiti pubblici e privati.

[Inserire le disposizioni relative al tasso di interesse step-up, se applicabili]

Questo Titolo Non Dematerializzato è emesso in relazione all'emissione di [U.S.\$] [€] _____ di importo di capitale di [___%] [Tipo dei Titoli] Scadenza _____ della Provincia ed è disciplinato (i) dal Trust Indenture datato [_____], come eventualmente modificato, (l'Indenture) tra la Provincia e [_____], in qualità di trustee (il "Trustee"), e i termini dell'Indenture sono qui incorporati per rinvio, e (ii) il regolamento del Titolo riportato sul retro di questo Titolo Non Dematerializzato (il "Regolamento"), come integrato e modificato dall'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Provincia a questo Titolo Non Dematerializzato, le cui disposizioni sono qui incorporate per rinvio. Questo Titolo Non Dematerializzato ha diritto in tutto e per tutto agli identici benefici degli altri Titoli di Debito previsti dall'Indenture e dal Regolamento.

Senza la sottoscrizione del certificato di autenticazione sotto riportato da parte del Trustee, questo Titolo Non Dematerializzato non è valido né vincolante a ad alcun fine.

(La parte restante di questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota)

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

IN FEDE, la Provincia ha regolarmente sottoscritto il presente strumento.

Datato:

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

Da: _____
Posizione

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente Titolo è uno dei Titoli di Debito della Serie ivi indicata emesso ai sensi dell'Indenture menzionata nello stesso.

THE BANK OF NEW YORK

In qualità di Trustee

Datato:

Da: _____

[MODELLO DEL RETRO DEI TITOLI]

TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI

1. Definizioni generali. (a) Questo Titolo appartiene ad una delle serie dei titoli di debito della Provincia di Buenos Aires (la "Provincia") debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la "Serie"), denominata []% [Nome dei Titoli] scadenza _____ (ciascun titolo appartenente a questa Serie è qui indicato come il "Titolo" e collettivamente come i "Titoli") emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicati come i "Titoli di Debito") ai sensi del Trust Indenture del _____ tra la Provincia e [] in qualità di Trustee (il "Trustee"), come successivamente modificato (l' "Indenture"). I Titolari Registrati (come successivamente definiti) dei Titoli saranno titolari di tutti i diritti e gli obblighi previsti dall'Indenture, che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia dell'Indenture è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 2, la Provincia dichiara e garantisce fin d'ora di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l'emissione dell'Indenture e dei Titoli e per far sì che gli stessi costituiscano legittime, valide ed efficaci obbligazioni della Provincia di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. Le espressioni con l'iniziale in carattere maiuscolo che sono utilizzate e non definite nel presente Titolo avranno il significato ad esse assegnato nell'Indenture. In caso di contrasto tra le disposizioni dell'Indenture e quelle di questo Titolo, ai fini di questo Titolo prevarranno queste ultime.

(b) I Titoli possono essere emessi solo in forma registrata, senza cedole. I Titoli possono essere emessi in forma non dematerializzata (i "Titoli Non Dematerializzati"), o rappresentati da uno o più titoli globali registrati (ciascuno dei quali è qui indicato come il "Titolo Globale") detenuti da o per conto del Soggetto o dei Soggetti che, ai sensi dell'Indenture, sono incaricati dalla Provincia ad agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il "Depositario"). I Titoli Non Dematerializzati saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell'Indenture. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell'Indenture. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un "Titolare Registrato") può (nella più ampia misura consentita dal diritto applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione di proprietà, furto, smarrimento o qualsiasi scritta posta su di esso.

(c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di [US \$] [€] 1,00 e multipli interi di [US \$] [€] 1,00 superiori a tale importo.

(d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica, (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella Città di New York o nella Città di Buenos Aires [Se i Titoli sono denominati in euro, inserire: o (iii) un giorno in cui il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer ("TARGET")], o qualsiasi suo sostituto, è chiuso.].

"Data di Pagamento" indica il [] e [] di ogni anno, a partire dal [] e fino al [].

2. Pagamenti e Trustee Paying Agent. (a) Il capitale dei e gli interessi sui Titoli potranno essere pagati in [dollari statunitensi] [euro]. Il capitale di ciascun Titolo e l'interesse pagabile alla Data di Scadenza potranno essere pagati in [dollari statunitensi] [euro] in fondi immediatamente disponibili alla persona in nome della quale tale Titolo è intestato alla Data di Scadenza, dietro presentazione e consegna del Titolo presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York o, in base alle leggi ed alle regolamentazioni applicabili, presso l'ufficio di qualsiasi agente incaricato del pagamento che sarà nominato dal Trustee, a spese della Provincia (ciascuno indicato come "trustee paying agent"). [Il capitale e] [Gli] interessi su ciascun Titolo (diversi dal capitale e dagli interessi pagabili alla Data di Scadenza) saranno pagati alla persona in nome del quale il Titolo è intestato alla chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla corrispondente Data di Pagamento. La Provincia effettuerà i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli versando al Trustee o al trustee paying agent l'importo corrispondente a tale pagamento, in [dollari statunitensi] [euro] in fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) del Giorno

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Lavorativo precedente la Data di Pagamento, e chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in trust nell'interesse del Trustee e dei titolari beneficiari dei Titoli, in relazione ai rispettivi interessi e di effettuare un bonifico bancario di tale importo in [dollari statunitensi] [euro] a [] in qualità di titolare registrato dei Titoli, che riceverà i fondi in trust da distribuire ai titolari beneficiari dei Titoli; resta peraltro inteso che la Provincia può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti del capitale e degli interessi sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Provincia a tal scopo, un assegno a favore dell'avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Curatore del Registro alla relativa data di registrazione. La data di registrazione relativa a ciascuna Data di Pagamento corrisponderà al 15° giorno precedente a tale Data di Pagamento (ciascuna di tali date è qui indicata come "Data di Registrazione"), sia o meno un Giorno Lavorativo e nonostante la cancellazione di tali Titoli a seguito di qualsiasi trasferimento o scambio successivo alla Data di Registrazione e precedente tale data di pagamento degli interessi. In deroga a quanto diversamente disposto in questo documento, l'obbligo della Provincia di effettuare i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli non sarà adempiuto sino a quando tali pagamenti non saranno ricevuti dai Titolari Registrati dei Titoli.

La Provincia, il Trustee o qualsiasi trustee paying agent non avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari sui Titoli, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

[Inserire per i titoli che prevedono l'ammortamento del capitale: (b) La Provincia eseguirà i pagamenti delle rate di capitale nelle seguenti Date di Pagamento, che ridurranno il capitale di questo Titolo secondo il seguente piano di ammortamento del capitale:

Data di Pagamento	Rata di Capitale
[] 20[]	[US\$] [€] []
[] 20[]	[]
[] 20[]	[]
[] 20[]	[]
[] 20[]	[]
[] 20[]	[]
[] 20[]	[]
[] 20[]	[]
Totale	US\$ []

[(c)] Qualsiasi pagamento di capitale o interessi dovuto ad una Data di Pagamento che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, come definito nell'articolo 2(e), che corrisponde a un giorno in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) potrà non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, nel giorno immediatamente successivo a quello in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo non sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) con la stessa validità ed efficacia che avrebbe se effettuato alla Data di Pagamento prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse per il periodo a partire da tale Data di Pagamento e successivo ad essa.

[(d)] Gli interessi saranno calcolati su base annua (360 giorni ovvero dodici mesi di 30 giorni).

[(e)] Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Provincia, un trustee paying agent ed un transfer agent in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il pagamento e il trasferimento dei Titoli (che sarà Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e il regolamento di borsa lo richieda), nonché un Curatore del Registro con uffici nella Città di New York e un trustee paying agent con uffici nella Città di New York. Il Trustee ha nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg) S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent per i Titoli, e [] quale Curatore del Registro e trustee paying agent. Il Trustee manterrà altresì un trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea per il quale non esiste l'obbligo di dedurre o trattenere alcuna imposta ai sensi della Direttiva comunitaria 2003/48/CE o di qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi del risparmio oppure di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Provincia avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a uno qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro paying agent o transfer agent in qualunque altra località ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione dei pagamenti ad esclusivo beneficio dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il trustee paying agent e qualsiasi trustee paying agent nominati ai sensi del presente Regolamento saranno mandatarî esclusivamente del Trustee e la Provincia non avrà alcun potere o relazione diretta con il trustee paying agent o qualsiasi altro trustee paying agent.

[(f)] Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere da questi conservati in trust nell'esclusivo interesse suo e dei Titolari Registrati dei Titoli in relazione alle rispettive interessenze per essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti sui Titoli o al Trustee nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento e nell'Indenture; i Titolari Registrati dei Titoli potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati presso il Trustee per il pagamento di capitale o interessi (compresi gli Importi Aggiuntivi) in relazione a qualsiasi Titolo che non siano reclamati per dieci anni (nel caso del capitale) o cinque anni (nel caso degli interessi) oppure, in entrambi i casi, per l'eventuale e più breve periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che il pagamento di tale capitale o interesse è scaduto ed è diventato esigibile e dovranno essere restituiti senza interessi alla Provincia dietro sua richiesta scritta, e il Titolare Registrato dei Titoli potrà da quel momento in poi rivolgersi esclusivamente alla Provincia per qualsiasi pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti di capitale, di eventuali premi, e degli interessi relativi a questo Titolo da parte della Provincia saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi presente o futura imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo, di qualsiasi natura applicati, riscossi, incassati, trattenuti o accertati da o nei confini della Provincia o della Repubblica Argentina (“Argentina”) o da qualsiasi autorità dell'una o dell'altra dotata del potere di imporre tributi (collettivamente indicati come “Imposte”), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione non sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Provincia dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo i pagamenti addizionali (“Pagamenti Addizionali”) perché essi ricevano le somme a titolo di capitale, premio e interessi come avrebbero ricevuto se la ritenuta fiscale o deduzione non fosse stata applicata; con l'eccezione che nessun Pagamento Addizionale sarà corrisposto in relazione a qualsiasi Titolo (i) a un Titolare Registrato (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per le Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua connessione con la Provincia o con l'Argentina ulteriore rispetto alla semplice detenzione di tale Titolo o al ricevimento di pagamenti di capitale, premi o interessi relativi a tale titolo; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione sia effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva comunitaria 2003/48/CE o da qualsiasi altra Direttiva attuativa delle conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi da risparmio o di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o per conto di un Titolare Registrato che avrebbe potuto evitare la ritenuta o la deduzione presentando il Titolo in questione ad un altro trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea; o (iv) presentato per il pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come sotto definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto il diritto di ricevere Pagamenti Addizionali presentando lo stesso Titolo per il pagamento nell'ultimo giorno del suddetto periodo di 30 giorni.

“Data Rilevante” per quanto riguarda ciascun Titolo indica la data in cui il relativo pagamento diventa esigibile oppure (qualora l'intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee entro tale data) la data in cui è dato debito avviso ai Titolari Registrati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato al termine “capitale” e/o “interessi” si riterrà comprensivo degli eventuali Pagamenti Addizionali pagabili in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di Negative Pledge. (a) I Titoli rappresenteranno obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate della Provincia. Ciascuna Serie avrà una posizione *pari passu* con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell'una sull'altra per priorità cronologica di emissione, valuta di pagamento o per qualsiasi altra causa, e sarà quantomeno di pari grado con

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

tutto il restante Indebitamento (come di seguito definito) della Provincia presente e futuro, non garantito e non subordinato

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in Circolazione (nel senso attribuito a questa espressione al successivo articolo 15), la Provincia non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun Privilegio (come definito più avanti) su tutta o parte dei suoi beni o attività per garantire qualsiasi Indebitamento della Provincia a meno che, (i) a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Provincia ai sensi dei Titoli (A) siano state garantite egualmente e proporzionalmente rispetto a tale indebitamento, oppure (B) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito all'articolo 15 di questo documento) oppure (ii) dopo avervi dato efficacia, l'ammontare complessivo a quel momento non rimborsato di tutto l'Indebitamento in tal modo garantito non ecceda l'8% dei ricavi annuali della Provincia relativi all'anno fiscale immediatamente precedente a quello in cui si è costituito il Privilegio.

In deroga a quanto sopra indicato, la Provincia può costituire o consentire la sussistenza di:

- (i) qualsiasi Privilegio già esistente alla data dell'Indenture;
- (ii) qualsiasi Privilegio su conti bancari, depositi o proventi da essi derivanti (o derivanti dall'esistenza di diritti di compensazione contro tali conti, depositi o proventi) che garantisce l'Indebitamento della Provincia contratto in relazione a lettere di credito emesse da, o operazioni finanziarie con, una banca a favore della quale tale Privilegio è stato concesso o che risulta titolare di tali diritti, a condizione che tale Indebitamento abbia una scadenza finale non eccedente 180 giorni dalla data in cui il pagamento ai sensi di tale lettera di credito o in connessione con tali operazioni finanziarie è scaduto ed esigibile;
- (iii) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia contratto al fine specifico di finanziare l'acquisizione del bene soggetto a tale Privilegio;
- (iv) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene esistente al momento del suo acquisto al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia;
- (v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente i costi di acquisizione, costruzione o sviluppo di un progetto, fermo restando che i beni sui cui tale Privilegio sussiste consistano soltanto degli attivi e dei ricavi di tali progetto o dei diritti di proprietà ad esso relativi;
- (vi) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente il costo di proprietà privata ceduta oppure di servizi resi alla Provincia;
- (vii) qualsiasi sostituzione, rinnovo o estensione di qualsiasi Privilegio consentito ai sensi delle precedenti clausole da (i) a (vi) sul medesimo bene oggetto di Privilegio, ivi inclusi la sostituzione, il rinnovo o l'estensione di tale Privilegio derivante da un nuovo finanziamento (senza che vi sia un aumento nel credito principale) afferente all'Indebitamento garantito da tale Privilegio; fermo restando che la Provincia non potrà sostituire, rinnovare o estendere nessun Privilegio relativo all'Indebitamento nei confronti del governo federale, a meno che il governo federale rimanga il creditore;
- (viii) qualsiasi Privilegio che garantisca obbligazioni pubbliche o imposte per legge al fine di garantire pretese diverse da quelle sorte a seguito di un prestito di denaro;
- (ix) qualsiasi Privilegio gravante sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, che garantisca l'Indebitamento della Provincia nei confronti del governo federale, a condizione che a causa dell'assunzione di tale Indebitamento così garantito l'Indice di Indebitamento Garantito da Co-Partecipazione non superi il 50% in ogni anno fiscale;

fermo restando che qualsiasi Privilegio descritto sopra nelle clausole da (i) a (ix) non può garantire nessuna obbligazione di pagamento, ivi compresa qualsiasi passività condizionata di qualsiasi Soggetto, derivante dai Titoli, titoli di debito, note o altri strumenti finanziari che sono, o che al tempo dell'emissione si

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

prevedeva fossero, quotati, prezzati o negoziati su qualsiasi mercato, sistema di scambio automatizzato o mercato over-the-counter o altro mercato di strumenti finanziari o venduti in tutto o in parte ai sensi di un'esenzione relativa al collocamento non rivolto al pubblico in qualsiasi giurisdizione.

Ai fini di questo Regolamento:

“Pagamenti di Co-partecipazione” indica i trasferimenti effettuati dal governo federale dell'Argentina a favore della Provincia ai sensi della legge federale n. 23.548, come successivamente modificata e sostituita, e ogni altra legge, decreto o regolamento che disciplina l'obbligazione del governo federale dell'Argentina di distribuire tasse da esso raccolte alle province argentine.

“Indice tra Co-Partecipazione e Indebitamento Garantito” indica la percentuale che è pari a (A) per ciascun esercizio fiscale, l'ammontare complessivo dei pagamenti di capitale e interessi che saranno dovuti in tale esercizio fiscale (dopo aver dato effetto pro-forma all'assunzione di Indebitamento garantito da un Privilegio sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione), in relazione all'Indebitamento garantito da un Privilegio su tutti i diritti della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, diviso per (B) l'ammontare complessivo di Pagamenti da Co-Partecipazione attualmente ricevuti dalla Provincia per l'ultimo esercizio fiscale conclusosi prima della costituzione del Privilegio, (C) moltiplicato per 100; fermo restando che, in relazione al calcolo dei pagamenti di capitale e interessi che devono essere effettuati, si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione maturata su tale capitale e su tali interessi fino al più recente esercizio fiscale, ma non si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione per l'attuale esercizio fiscale né per qualsiasi esercizio fiscale futuro. Inoltre, l'Indice di Indebitamento Garantito per ciascun esercizio fiscale futuro sarà calcolato con riferimento solo a tale esercizio fiscale senza sommare il capitale e gli interessi relativi a più di un esercizio fiscale.

“Indebitamento” indica, in relazione a qualsiasi persona, indipendentemente dalla circostanza che sia in essere alla data iniziale di emissione di una serie di Nuove Obbligazioni o in qualsiasi momento successivo: (i) l'intero indebitamento di tale persona consistente in denaro preso in prestito; (ii) tutti gli obblighi di rimborso di tale persona (nella misura in cui non siano più condizionati) ai sensi o in relazione a lettere di credito o accettazioni bancarie; (iii) tutte gli obblighi di tale persona per ripagare depositi o anticipi a favore di tale persona; (iv) tutte le obbligazioni di tale persona (oltre a quelle indicate sopra nelle clausole (i) e (ii)) rappresentati da obbligazioni, strumenti di debito, note o strumenti similari; e (v) nella misura in cui non siano più condizionate, tutte le garanzie dirette, girate, avalli, o altre simili obbligazioni di tale persona, e tutte le obbligazioni dirette di tale persona di comprare o altrimenti acquisire l'indebitamento o le obbligazioni di ogni altra persona specificata sopra nelle clausole (i), (ii), (iii) o (iv), o altrimenti assicurare un creditore contro le relative perdite.

“Privilegio” indica qualsiasi privilegio, pegno, ipoteca, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo di preferenza che abbia l'effetto concreto di costituire un diritto preferenziale in relazione al pagamento di qualsiasi obbligazione con, o attraverso i ricavi derivanti da, qualsiasi bene o ricavo, presente o futuro, di qualsiasi tipo ai sensi del diritto della Repubblica Argentina.

“Organismo del Settore Pubblico” indica il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, qualsiasi dipartimento, ministero o agenzia del governo della Provincia o qualunque società, trust, istituto finanziario o altra entità posseduta o controllata dal governo della Provincia o da una delle suddette entità, e l'espressione “controllo” significa il potere, diretto o indiretto, mediante la proprietà dei titoli con diritto di voto o altra proprietà o altra interessenza nella proprietà o in altro modo, di controllare la gestione, o di eleggere o nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione o di altre persone che svolgano mansioni simili al posto di, o in aggiunta al, consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o entità.

5. Inadempimento: Accelerazione della Scadenza. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un “Evento di Inadempimento” ai sensi dei Titoli:

- (i) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di capitale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni dopo che sono decorsi 10 giorni dalla data in cui in cui tale pagamento è divenuto scaduto ed esigibile; oppure
- (ii) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di interessi o di pagamento addizionale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Obbligazioni dopo che sono decorsi 30 giorni dalla data in cui in cui tali pagamenti sono diventati scaduti ed esigibili; oppure

- (iii) la Provincia non osserva o non adempie esattamente i termini e gli obblighi relativi alle Nuove Obbligazioni di una serie o all'Indenture e tale inadempimento non è sanato entro i 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Provincia della notifica scritta con richiesta di rimediare a tale inadempimento inviata dal Trustee; oppure
- (iv) la Provincia non adempie al pagamento, quando questo diventa scaduto ed esigibile, dopo che sia decorso inutilmente ogni periodo di tolleranza, in relazione al proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) avente un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o all'ammontare equivalente in altra valuta); oppure
- (v) qualsiasi Indebitamento della Provincia (che non sia Indebitamento Escluso) per un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o l'ammontare equivalente in altra valuta) deve essere rimborsato anticipatamente a causa di un evento di inadempimento, salvo che tale obbligo di rimborso anticipato sia rescisso o annullato; oppure
- (vi) la Provincia dichiara una moratoria dei pagamenti del proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso); oppure
- (vii) la Provincia o un ente della Provincia sono tenuti, in forza di una sentenza definitiva, decreto o ordine (non aventi ad oggetto Indebitamento Escluso), contro i quali non è possibile presentare o comunque non è presentato appello, emessi da una autorità giudiziaria di una giurisdizione competente, al pagamento di una somma di denaro superiore a 15 milioni di dollari (o all'equivalente in altra valuta) e sono decorsi 90 giorni dalla sentenza, decreto o ordine senza che questo sia stato adempiuto o sospeso; oppure
- (viii) la validità di qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni o dell'Indenture è contestata dalla Provincia; oppure
- (ix) (A) qualsiasi norma costituzionale, legge, regolamento, ordinanza o decreto necessario al fine di consentire alla Provincia di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi serie delle Nuove Obbligazioni o dell'Indenture, o necessario per la validità o l'esecutività di tali obbligazioni, viene meno, non è emesso, è revocato o terminato o altrimenti cessa di essere in vigore e di produrre i propri effetti, o è modificato così da provocare, o da far ragionevolmente prefigurare, un effetto negativo significativo sui diritti o sulle pretese dei titolari delle Nuove Obbligazioni di qualsiasi serie, o (B) qualsiasi sentenza passata in giudicato da parte di qualsiasi tribunale in Argentina avente giurisdizione contro la quale non è possibile presentare o comunque non è presentato appello determina l'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi termine rilevante di una serie delle Nuove Obbligazioni o di qualsiasi previsione rilevante dell'Indenture o comunque impedisce o ritarda l'esecuzione o l'adempimento da parte della Provincia delle sue obbligazioni ai sensi dei Regolamenti delle Nuove Obbligazioni o ai sensi dell'Indenture e, in ogni caso, tale termine, mancata emissione, revoca, cessazione, invalidità, non esecutività, o ritardo si prolunga per un periodo non inferiore a 90 giorni.

(b) Qualora un Evento di Inadempimento si verifichi e persista, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione in quel momento possono, tramite notifica scritta alla Provincia (con copia al Trustee), dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; in seguito a una tale dichiarazione l'ammontare in valore nominale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data la causa che ha dato origine all'Evento di Inadempimento non venga sanata prima che sia effettuata tale dichiarazione. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% dell'ammontare complessivo valore nominale dei Titoli in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi dichiarazione di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) successivamente

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Provincia abbia depositato presso il Trustee o un trustee paying agent una somma sufficiente a pagare tutte le rate scadute di capitale, interessi e Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi dovuti e non pagati a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse), nonché le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento relativi ai Titoli in questione siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alle precedenti clausole sub (iii) o (iv), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi della precedente clausola sub (iii) o (iv) sarà corretta, sanata, oppure rinunziata dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

(c) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato all'articolo 5(a), la Provincia, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che, con la notifica o il trascorrere del tempo o entrambi, a meno che esso non sia corretto, sanato o rinunziato, diventerebbe un Evento di Inadempimento ai sensi dell'articolo 5(a), la Provincia dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

6. Acquisto di Titoli da parte della Provincia. La Provincia può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Provincia possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per l'annullamento, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Provincia potrà essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

7. Sostituzione, scambio e trasferimento di Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Provincia e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo danneggiato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Provincia e al Trustee una garanzia così come eventualmente richiesta dalla Provincia e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ogni caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il Titolare Registrato deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere un qualsiasi Titolo sostitutivo, la Provincia può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Provincia può pagare o autorizzare il pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso importo complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata eventualmente richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Curatore del Registro, o presso l'ufficio di qualsiasi trustee paying agent, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Provincia accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla ragionevole regolamentazione che la Provincia può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee nella Città di New York [Città dell'Unione Europea per i titoli denominati in euro] o presso l'ufficio di un trustee paying agent, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Provincia e dal Curatore del Registro o qualsiasi altro trustee paying agent, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi in di diversa valuta o per la registrazione dei relativi trasferimenti; tuttavia, la Provincia e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

8. Assemblee. La Provincia o il Trustee in qualunque momento possono, e dietro previa richiesta scritta indirizzata al Trustee da parte dei Titolari Registrati in possesso di almeno il 10% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli il Trustee deve convocare l'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli. Il Trustee dovrà dare comunicazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, indicando il tempo e il luogo della assemblea e in termini generali gli argomenti di discussione, oppure le delibere da adottare, in tale assemblea, non prima di 30 e non oltre 60 giorni prima della data stabilita per tale assemblea. Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli è necessario che un Soggetto sia, alla data ragionevolmente fissata del Trustee (i) Titolare Registrato di uno o più Titoli ovvero (ii) un Soggetto nominato procuratore del Titolare Registrato per uno o più Titoli in base ad un atto scritto. Gli unici Soggetti autorizzati a partecipare o a prendere la parola in qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati saranno i Soggetti autorizzati a votare in detta assemblea nonché il loro consulente, il Trustee e il suo consulente, e qualunque rappresentante della Provincia e il suo consulente.

Ad ogni assemblea di Titolari Registrati, eccetto in occasione delle assemblee convocate per la discussione di Materie Riservate, soggetti aventi diritto che rappresentino la maggioranza dei Titoli costituiranno il quorum, e in occasione dell'assemblea rinviata per mancato raggiungimento del quorum, qualunque numero di soggetti titolari o rappresentanti di Titoli costituirà il quorum al fine dei deliberare sulle materie indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea originariamente convocata. Ad ogni assemblea di Titolari Registrati avente luogo per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito da soggetti aventi diritto di voto che rappresentino il 75% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli.

In assenza del quorum in qualunque assemblea, l'assemblea può essere rinviata di un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso di riconvocazione di una assemblea deve essere dato solo una volta, ma dovrà essere dato non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data di nuova convocazione dell'assemblea. L'avviso di nuova convocazione dovrà indicare espressamente la percentuale dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli che costituiranno il quorum ai sensi del presente articolo 8.

Ulteriori disposizioni in ordine all'assemblea dei Titolari Registrati sono contenute all'articolo 11 dell'Indenture.

9. Comunicazioni. La Provincia invierà le comunicazioni ai Titolari Registrati, ai loro indirizzi risultanti dai registri. La Provincia considererà come ricevute le comunicazioni inviate trascorsi Giorni Lavorativi dalla loro spedizione.

La Provincia, inoltre, pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su principali quotidiani ad ampia diffusione a Buenos Aires e Londra. La Provincia prevede di effettuare tali pubblicazioni su *La Nación* o *Ambito Financiero*. Inoltre, fino a quando i Titoli sono quotati alla Borsa Valori di Lussemburgo e il Regolamento di detta Borsa lo richiede, la Provincia pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su un principale quotidiano ad ampia diffusione in Lussemburgo. La Provincia prevede di effettuare inizialmente detta pubblicazione sul *Luxemburger d'Wort*. Se la pubblicazione su un principale quotidiano in Lussemburgo non fosse attuabile, la Provincia pubblicherà gli avvisi su un altro principale quotidiano in lingua inglese con ampia diffusione in Europa. La Provincia riterrà eseguita ogni comunicazione da dare alla data della sua prima pubblicazione.

10. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

11. Emissione successive di Titoli. La Provincia può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati *pari passu* con i Titoli e aventi termini e condizioni identici a quelli dei Titoli, o gli stessi termini e condizioni ad eccezione dell'ammontare del primo pagamento degli interessi, e gli ulteriori titoli di debito possono essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali ulteriori titoli di debito non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi ulteriori titoli di debito siano soggetti o meno alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore di quello dei Titoli alla data di emissione di questi ulteriori Titoli.

12. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante per qualunque scopo fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale dal o per conto del Trustee.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

13. Legge applicabile: Sottomissione alla Giurisdizione. QUESTO TITOLO SARA' GOVERNATO DA, E INTERPRETATO IN CONFORMITA' CON, LE LEGGI DELLO STATO DI NEW YORK, STATI UNITI DI AMERICA.

La Provincia si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione [non esclusiva] di qualsiasi tribunale federale degli Stati Uniti o tribunale dello stato di New York con sede nel Distretto di Manhattan, Città di New York, e a qualsiasi corte di appello di ciascuno di essi, in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture, ed accetta irrevocabilmente che tutte le richieste di risarcimento in relazione a detti procedimenti legali, azioni o cause siano trattati e decisi nei tribunali federali degli Stati Uniti o nei tribunali dello stato di New York. La Provincia rinuncia anche, irrevocabilmente, nei limiti massimi ad essa consentiti, a qualunque eccezione in ordine alla sede o all'inidoneità del foro in relazione al mantenimento di detti procedimenti legali, azioni o cause in tale giurisdizione. La Provincia ha nominato il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, la cui attuale sede si trova al 609 di Fifth Avenue, New York, New York 10017, Stati Uniti di America, quale proprio agente autorizzato (l'"Agente Autorizzato") a ricevere per conto proprio e dei beni di sua proprietà la notifica di atti processuali eseguita in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa, ad eccezione dei procedimenti legali, azioni o cause fondati sulla legislazione in materia di strumenti finanziari federale o statale degli Stati Uniti. Detta notifica potrà avvenire consegnando o inviando per posta copia dell'atto processuale alla Provincia presso l'Agente Autorizzato all'indirizzo sopra menzionato, e la Provincia autorizza e ordina all'Agente Autorizzato di accettare detta notifica per suo conto. In aggiunta a quanto precede, il Titolare Registrato potrà notificare atti processuali in qualunque altro modo consentito dalle vigenti leggi. Il giudicato che non sia appellabile in tali procedimenti legali, azioni o cause sarà ritenuto definitivo e potrà essere eseguito, nella misura consentita dalle leggi applicabili, in altre giurisdizioni mediante presentazione delle domande di esecuzione di tali sentenze oppure in qualunque altro modo permesso dalle leggi applicabili. La Provincia si obbliga, qualora l'Agente Autorizzato cessi per una qualunque ragione di agire come tale, di designare tempestivamente un Agente Autorizzato sostituito nel Distretto di Manhattan, Città di New York.

La Provincia rinuncia irrevocabilmente all'immunità (ivi compresa l'immunità sovrana) dalla giurisdizione alla quale potrebbe altrimenti avere diritto in qualunque procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture. Fermo restando quanto precede, la Provincia accetta che le rinunce di cui al presente articolo 13 avranno il più ampio ambito possibile ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 e devono ritenersi irrevocabili ai sensi di tale legge. In deroga a quanto precede, la Provincia si riserva il diritto di invocare l'immunità sovrana ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 per quanto attiene le azioni legali o procedimenti intentati contro di essa in base alla legislazione federale o di qualunque stato degli Stati Uniti in materia di strumenti finanziari, e la designazione da parte della Provincia di un suo Agente Autorizzato non è destinata ad estendersi a tali azioni o procedimenti.

14. Indennizzo Valutario. (a) Qualora la Provincia non fosse in grado di ottenere l'ammontare completo della valuta specificata oppure di trasferire detto ammontare al di fuori dell'Argentina allo scopo di effettuare un pagamento previsto di capitale o interessi sui Titoli a causa di restrizioni o del divieto di accedere al mercato della valuta estera in Argentina, la Provincia effettuerà, per quanto consentito da dette restrizioni o divieti, il pagamento previsto tramite (i) l'acquisto di Titoli della Repubblica Argentina denominati in Euro o in dollari negoziati fuori dall'Argentina oppure altri titoli o obbligazioni pubbliche o private emesse in Argentina, con Pesos argentini, trasferendo e vendendo successivamente al di fuori dell'Argentina detti strumenti finanziari in cambio della valuta specificata oppure (ii) qualunque altro meccanismo legale per l'acquisizione della valuta specificata in altro mercato estero. Tutti i costi, comprese le tasse, connessi alle predette operazioni finalizzate a procurare la valuta specifica saranno sostenuti dalla Provincia.

(b) L'obbligo della Provincia nei confronti dei Titolari Registrati dei Titoli che abbiano ottenuto una sentenza da un tribunale in relazione ai Titoli si estinguerà, indipendentemente dal fatto che la sentenza utilizzi una valuta (la "Valuta Giudiziale") diversa dalla valuta in cui il Titolo è denominato (la "Valuta Contrattuale"), soltanto nella misura in cui il Giorno Lavorativo successivo al ricevimento da parte del Titolare Registrato della somma nella Valuta Giudiziale, detto Titolare Registrato potrà acquistare, secondo la normale prassi bancaria, la Valuta Contrattuale con la Valuta Giudiziale (oppure, se non risultasse fattibile effettuare l'acquisto in quel giorno, il primo Giorno Lavorativo in cui ciò sia possibile). Se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata in tal modo è inferiore all'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato nella Valuta Contrattuale, la Provincia si obbliga, a titolo di obbligazione separata e indipendentemente dalla sentenza, a versare la differenza, e se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata superasse l'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato, detto Titolare Registrato si obbliga a versare a o a favore della Provincia la differenza in eccesso, fermo restando che il Titolare Registrato non avrà l'obbligo di pagare tale

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

somma eccedente qualora si sia verificato e sussista ancora un inadempimento della Provincia alle sue obbligazioni previste in questo documento, nel cui caso la somma eccedente potrà essere destinata dal Titolare Registrato a copertura di dette obbligazioni.

15 Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, integrazione o rinuncia (ognuna una "Modifica") all'Indenture o al Regolamento dei Titoli di una o più serie può essere effettuata o adottata (i) conformemente a una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) tramite voto favorevole dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata espresso nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni del presente articolo 15 e con le altre disposizioni applicabili dei Titoli e dell'Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche ai termini e condizioni dei Titoli di una singola serie, o all'Indenture nei limiti in cui la modifica concerne i Titoli della singola serie, e rinunciare in tal modo al futuro adempimento:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno della maggioranza dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno del 75% del ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione.

(c) Se la Provincia propone una Modifica di Materia Riservata in merito a questi termini e condizioni e a quelli di almeno un'altra serie di Titoli, all'Indenture nella misura in cui incida su questi Titoli ed almeno su un'altra serie di Titoli, in entrambi i casi come parte di un'unica operazione, la Provincia può decidere di agire in conformità al presente articolo 15(c) anziché all'articolo 15(b). Dette modifiche ai Titoli di Debito possono essere apportate, e si può rinunciare al loro rispetto per l'avvenire con il consenso dell'Emittente, e

(i) dei Titolari Registrati di almeno l'85% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione di tutte le serie che sarebbero interessati dalla Modifica in questione (considerati complessivamente), e

(ii) dei Titolari Registrati di almeno il 66 2/3% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione (considerati individualmente).

(d) Se una Modifica di Materia Riservata ai sensi dell'articolo 15(b)(ii) o dell'articolo 16(c) viene effettuata nell'ambito di una contestuale offerta di scambio dei Titoli di una o più serie con nuovi titoli di debito della Provincia o di altro Soggetto, la Provincia assicurerà che le previsioni che interessano i Titoli, come modificate in seguito a tale Modifica, non siano meno favorevoli per i relativi Titolari Registrati delle previsioni dei nuovi titoli offerti in cambio, oppure nel caso sia offerto più di un titolo di debito, non meno favorevoli del nuovo titolo di debito emesso avente il più alto ammontare complessivo in valore nominale.

(e) La Provincia promette e si obbliga a non emettere nuovi Titoli o riaprire nessuna serie esistente di Titoli con l'intento di collocare tali Titoli presso i Titolari Registrati che dovrebbero sostenere qualunque Modifica proposta dalla Provincia (o quelle che la Provincia ha l'intenzione di proporre) per l'approvazione ai sensi del presente articolo 15.

(f) Qualunque Modifica acconsentita o approvata dai Titolari Registrati di Titoli di una o più serie ai sensi del presente articolo 15 sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata, indipendentemente dal fatto che essi abbiano espresso il proprio consenso o fossero presenti all'assemblea dei Titolari Registrati nella quale è stata adottata tale delibera, e per tutti i futuri Titolari Registrati dei Titoli di quella serie, a prescindere dall'effettuazione dell'annotazione di tale Modifica sui Titoli di tale serie. Qualunque documento fornito da o per conto di un Titolare Registrato di un Titolo in connessione con il consenso a o approvazione di una tale Modifica sarà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di tale Titolo.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(g) (i) Prima di sollecitare il consenso di un Titolare Registrato di un Titolo di una qualunque serie in ordine ed una Modifica di Materia Riservata che incide su tale serie, la Provincia dovrà fornire al Trustee (affinché a sua volta le possa distribuire ai Titolari Registrati dei Titoli interessati) le seguenti informazioni:

- (A) una descrizione della situazione economica e finanziaria e altre circostanze che, a parere della Provincia, giustificano la richiesta della Modifica proposta;
- (B) se la Provincia avrà stipulato a quel tempo accordi relativi a crediti standby, agevolazioni ampliate del credito (*extended fund*) o programmi simili con il Fondo Monetario Internazionale, la copia di detto programma (compreso qualunque relativo rapporto tecnico);
- (C) una descrizione del trattamento proposto dalla Provincia riservato agli altri gruppi di principali creditori (ivi compresi, se del caso, i creditori del Club di Parigi, altri creditori bilaterali e possessori di titoli di debito interni) in connessione con le iniziative intraprese dalla Provincia al fine di risolvere la situazione che ha dato origine alla Modifica richiesta.

(ii) Prima della votazione sulla Modifica di Materia Riservata che incide su qualsiasi serie di Titoli ai sensi dell'articolo 15(b) o dell'articolo 15(c), la Provincia consegnerà al Trustee un certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia nel quale si specificano, per quanto riguarda la Provincia e ciascun Organismo del Settore Pubblico, i Titoli della serie che rientrano nel punto (iv) della definizione di "in Circolazione" indicata più avanti oppure, nel caso nessun Titolo di quella serie sia posseduto o controllato dalla Provincia o da un Organismo del Settore Pubblico, un apposito certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia.

(h) Ai fini di questo Titolo, le seguenti espressioni avranno il significato qui sotto attribuito:

(i) "Materia non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

(ii) "in Circolazione" indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture, ad esclusione:

(A) dei Titoli fino a quel momento annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento oppure conservati dal Trustee per una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o

(B) dei Titoli richiamati per il rimborso in conformità con i relativi termini o che sono pagabili essendo giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali saranno stati messi a disposizione del Trustee o di qualunque trustee paying agent fondi sufficienti a rimborsare il relativo capitale (con gli eventuali premi) e i relativi interessi;

(C) dei Titoli in cambio dei quali o in sostituzione dei quali altri Titoli siano stati autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture; e

(D) dei Titoli in possesso o controllati dalla Provincia o da qualunque Organismo del Settore Pubblico.

(iii) "Materia Riservata" indica qualunque Modifica che potrebbe:

(A) cambiare la data del pagamento del capitale o premio o di qualsiasi rata di interessi sui Titoli di una serie;

(B) ridurre l'ammontare in valore nominale o il prezzo di rimborso o l'eventuale premio pagabile sui Titoli di una serie;

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (C) ridurre l'ammontare in valore nominale dei Titoli di una serie che diventi dovuta in seguito ad accelerazione della data di scadenza;
 - (D) ridurre il tasso di interesse relativo ai Titoli di una serie;
 - (E) cambiare la valuta in cui qualsiasi somma relativa ai Titoli di una serie deve essere pagata;
 - (F) modificare l'obbligo dell'Emittente di corrispondere i Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli di una serie;
 - (G) modificare la definizione di "in Circolazione" o la percentuale di voti richiesta ai fini dell'approvazione di una delibera ai sensi del presente articolo 15 (nonché della corrispondente disposizione dell'Indenture) in relazione ai Titoli di una serie;
 - (H) autorizzare il Trustee, per conto dei Titolari Registrati dei Titoli di una serie, a scambiare o sostituire tutti i Titoli di quella serie con, o convertire tutti i Titoli di quella serie in, altre obbligazioni o strumenti finanziari della Provincia o di un altro Soggetto; oppure
 - (I) modificare le disposizioni dei termini e condizioni dei Titoli di una serie concernenti l'ordine di soddisfazione, la legge applicabile, la sottomissione alla giurisdizione o la rinuncia all'immunità.
- (iv) "Modifica di Materia Riservata" indica qualunque Modifica che costituisca Materia Riservata.

16 Indenture Integrative. La Provincia e il Trustee possono stipulare, di volta in volta e in qualunque momento e senza il consenso o la votazione dei Titolari Registrati dei Titoli, una o più indenture integrative con una delle seguenti finalità:

- (a) trasferire, cedere, ipotecare o dare in pegno qualunque proprietà o attività al Trustee a titolo di garanzia principale o accessoria per i Titoli;
- (b) modificare le restrizioni a e le procedure aventi ad oggetto la rivendita e altri trasferimenti dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie nei limiti richiesti da qualsiasi cambiamento delle leggi o dei regolamenti applicabili (o della loro interpretazione) o delle procedure relative alla rivendita o al trasferimento di titoli di debito ristretti in generale;
- (c) consentire l'eventuale emissione di Titoli di Debito di qualsiasi Serie in forma dematerializzata o cartolare e questioni connesse;
- (d) aggiungere agli impegni della Provincia ulteriori impegni, restrizioni, condizioni o disposizioni (incluse, ove applicabili, le disposizioni per il rimborso o la cancellazione) che la Provincia e il Trustee riterranno essere vantaggiosi per i Titolari Registrati dei Titoli, agli scopi e nei limiti di cui alla Sezione 7.1 dell'Indenture;
- (e) rinunciare a qualunque diritto o potere della Provincia indicato nei Titoli o nell'Indenture;
- (d) eliminare qualunque ambiguità o correggere o integrare qualsiasi disposizione dei Titoli o dell'Indenture o delle indenture integrative che risultino difettose o incompatibili con qualsiasi altra disposizione di questo documento o dei Titoli interessati o delle indenture integrative; oppure
- (e) emettere altre norme che riguardano materie o aspetti derivanti dai Titoli o dall'Indenture o dalle indenture integrative nella misura ritenuta necessaria o auspicabile dalla Provincia e dal Trustee e tali da non incidere negativamente sugli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli interessati.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

17. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.8 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento di capitale e interessi relativi al proprio Titolo alla data di scadenza indicata per il pagamento in tale Titolo (come tali Titoli potranno essere emendati o modificati ai sensi dell'articolo 15), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, in diritto o in equity, ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione ai sensi del presente documento o dell'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un'adeguata indennità e/o garanzia, che il Trustee può aver richiesto, a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione o a causa di tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennità e/o garanzia non ha avviato alcuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.10 dell'Indenture;

restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto in alcun modo, in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o di ottenere priorità o preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o agire per l'esecuzione di qualsiasi diritto previsto dall'Indenture o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per la protezione e applicazione di questo articolo, ogni Titolare Registrato e il Trustee avranno diritto al più ampio risarcimento che possa essere concesso per legge o per equity. La Provincia riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di ottenere un rimedio ai sensi dell'Indenture o dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare beneficiario dei Titoli di perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta l'interesse in questo Titolo del titolare beneficiario come se fossero stati emessi Titoli Non Dematerializzati a favore di tale titolare beneficiario.

18. Prescrizione. Tutte le pretese nei confronti della Provincia per il pagamento del capitale o degli interessi (compresi i Pagamenti Addizionali) in relazione ai Titoli si prescriveranno entro dieci anni (nel caso del capitale) e quattro anni (nel caso degli interessi) a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o in un periodo più breve se previsto dalla legge.

19. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non rileveranno ai fini dell'interpretazione del presente documento.

AUTORIZZAZIONE

La presente fa riferimento al Trust Indenture datato [] (l'“Indenture”) tra la Provincia di Buenos Aires (la “Provincia”) e The Bank of New York, in qualità di (il “Trustee”). Nel presente documento, i termini utilizzati e non altrimenti definiti hanno il rispettivo significato attribuito nell'Indenture.

Il sottoscritto, che agisce per conto della Provincia nella veste più sotto indicata, certifica per mezzo della presente che:

(A) In applicazione della Sezione 2.1 dell'Indenture, è creata sin da ora una Serie di Titoli di Debito, i [Nome dei Titoli] (i “Titoli”), da emettere nell'ammontare in valore nominale complessivo iniziale di [U.S.\$] [€] _____ e da consegnare a norma dell'Indenture, come meglio descritto nell'Offering Memorandum della Provincia datato _____, 2005 (l'“Offering Memorandum”), redatto con riferimento all'emissione dei Titoli, copia del quale è allegata alla presente come Allegato A;

(B) I Titoli avranno i termini e saranno soggetti alle condizioni riportati nel/i certificato/i rappresentativo/i degli stessi Titoli e copia/e conforme integrale di detti Titoli [è][sono] allegata/e alla presente come Allegato B.

Questa Autorizzazione è governata dalle, e sarà interpretata in conformità alle, leggi dello Stato di New York, senza riguardo per i principi di diritto internazionale privato, fatta eccezione per la sua autorizzazione e sottoscrizione da parte della Provincia, che saranno invece regolate dalle leggi della Provincia.

IN FEDE, la Provincia ha regolarmente sottoscritto il presente strumento.

Datato: _____, 20 ____

Da: _____
Nome:
Posizione:

Allegato A Offering Memorandum
Allegato B Modello di Titolo

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

APPENDICE E

PROVINCIA DI BUENOS AIRES

MODELLO DI CERTIFICATO DI INCARICO

Noi [Nome] [Posizione], agendo per conto della PROVINCIA DI BUENOS AIRES (la "Provincia"), certifichiamo con la presente che:

(A) ciascuna persona sotto elencata è (i) un Funzionario Autorizzato o Rappresentante Autorizzato ai fini del Trust Indenture (l'"Indenture") datato [] tra la Provincia e [], in qualità di trustee (il "Trustee"), (ii) regolarmente eletta o designata, in possesso dei requisiti e agente quale titolare del rispettivo ufficio o uffici indicato/i in corrispondenza del suo nome e (iii) nel caso del [Ministro delle Finanze], la persona legalmente autorizzata che ha sottoscritto o sottoscriverà il [%] [Tipo dei Titoli] Scadenza _____ (i "Titoli") di proprio pugno o con firma in facsimile e al momento della firma era stata regolarmente eletta o designata, era in possesso dei requisiti e agiva come titolare dell'incarico indicato in corrispondenza del suo nome;

(B) ogni firma che è riportata qui sotto è la firma autentica della persona [; e

(C) allegato alla presente come Allegato A vi è un modello conforme e completo dei certificati rappresentativi dei Titoli.]

Funzionari Autorizzati:

Nome	Posizione	Firma
	[Ministro delle Finanze]	_____
	[]	_____

Allegato

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Rappresentanti Autorizzati:

Nome

Posizione

FIRMA

IN FEDE, apponiamo di seguito i nostri nomi.

Datato:

Nome:
Posizione:

Nome:
Posizione:

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

APPENDICE F

MODELLO DI CERTIFICATO DI TRASFERIMENTO

IN CAMBIO DEL VALORE RICEVUTO, il sottoscritto trasferisce con la presente a

(NOME E INDIRIZZO DEL CESSIONARIO IN MAIUSCOLO)

[U.S.\$] [€] _____ di ammontare in valore nominale di questo [Nome del Titolo], nonché tutti i diritti ad essa connessi, e costituisce e nomina irrevocabilmente _____ procuratore per il trasferimento di questo Titolo sugli appositi libri a fini di registrazione, con pieno potere di sub-delega.

Datato _____

_____ Firma di certificazione:

Firmato _____

Nota:

- (i) La firma sul presente modello di trasferimento deve corrispondere al nome riportato sul fronte di questo Titolo.
- (ii) Il rappresentante del Titolare deve indicare la veste nella quale appone la firma (ad esempio, esecutore testamentario).
- (iii) La firma della persona che rende efficace il trasferimento deve essere conforme a quella riportata sulle liste con i campioni di firme legalmente autorizzate fornite dal Titolare registrato oppure deve essere certificata da una banca ufficialmente approvata, da un notaio o negli altri modi eventualmente richiesti dal Trustee o dal paying agent.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

QUESTO TITOLO GLOBALE (QUESTO “TITOLO”) E’ UN TITOLO GLOBALE SECONDO IL SIGNIFICATO DELL’INDENTURE CUI È FATTO RINVIO NEL PRESENTE TITOLO ED E’ REGISTRATO IN NOME DI THE BANK OF NEW YORK DEPOSITARY (NOMINEES) LIMITED, COME SOGGETTO DESIGNATO DAL DEPOSITARIO COMUNE DI EUROCLEAR BANK S.A./N.V., COME OPERATORE DEL SISTEMA EUROCLEAR (“EUROCLEAR”) E CLEARSTREAMBANKING, SOCIÉTÉ ANONYME (“CLEARSTREAM, LUXEMBOURG”). QUESTO TITOLO NON PUÒ ESSERE SCAMBIATO, IN TUTTO O IN PARTE PER UN TITOLO REGISTRATO, E NESSUN TRASFERIMENTO INTEGRALE O PARZIALE DI QUESTO TITOLO PUÒ ESSERE REGISTRATO, IN NOME DI ALCUN SOGGETTO DIVERSO DAL DEPOSITARIO COMUNE O DA SOGGETTO DA QUEST’ULTIMO DESIGNATO, ECCETTO NELLE LIMITATE CIRCOSTANZE MENZIONATE NELL’INDENTURE

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

TITOLO DI DEBITO GLOBALE NOMINATIVO

rappresentante

Numero: _____

ISIN:

Common Code:

Obbligazioni Step-up Par Long Term due 2035 denominate in euro

Ammontare in valore nominale originario: € _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES (la “Provincia”), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare alla The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited, o agli aventi diritto registrati, alla presentazione del presente titolo l’importo di capitale, assieme agli interessi maturati dalla data di emissione fino alla data di scadenza esclusa (o altra data più vicina in cui il capitale diventi esigibile secondo le disposizioni del presente titolo), stabilito nella Tabella degli Aumenti e Riduzioni del Capitale allegata al presente titolo come Tabella A, in 30 pagamenti semestrali, di cui i primi 29 pagamenti il 15 maggio e 15 novembre di ogni anno iniziando dal 15 novembre 2020, e l’ultimo pagamento il 15 maggio 2035 (ognuna di queste date una “Data di Pagamento del Capitale”). L’ammontare di ciascuno di questi pagamenti di capitale sarà pari all’ammontare in valore nominale di questo Titolo non rimborsato al momento di ciascuna Data di Pagamento del Capitale, diviso per il numero di pagamenti di capitale da tale Data di Pagamento del Capitale inclusa fino al 15 maggio 2035 incluso.

La Provincia, inoltre, promette incondizionatamente di pagare interessi in via posticipata il 15 novembre e il 15 maggio di ogni anno (ciascuna di tali date, una “Data di Pagamento degli Interessi”), con decorrenza al 15 maggio 2006 sulla parte non rimborsata del capitale in circolazione ai tassi annui sotto riportati.

<u>Dal giorno (incluso)</u>	<u>Fino al giorno (incluso)</u>	<u>Tasso d’interesse</u>
1 dicembre 2005	15 novembre 2007	2,00%
16 novembre 2007	15 novembre 2009	3,00%
16 novembre 2009	15 maggio 2035	4,00%

Gli interessi matureranno a decorrere dall’ultima data, inclusa, in cui gli interessi sono stati pagati o regolarmente messi a disposizione, oppure, nel caso nessun interesse sia stato pagato o regolarmente messo a disposizione, dal 1 dicembre 2005 fino a quando il pagamento dell’importo del capitale non sia stato eseguito o messo regolarmente a disposizione. Il presente è un Titolo Globale (secondo la definizione data nell’Indenture riferita più avanti) depositato presso il Depositario, registrato a nome del Depositario o del suo procuratore o custode comune, e di conseguenza il Depositario o suo procuratore o custode comune, in quanto intestatari del presente titolo, avranno diritto di ricevere i pagamenti per capitale e interessi, diversi dal capitale e interessi

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

dovuti alla data di scadenza, con bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili. Detto pagamento sarà eseguito esclusivamente nella valuta unica adottata da quegli stati di volta in volta partecipanti all'Unione Monetaria Europea che al momento del pagamento avrà corso legale ai fini del pagamento di debiti pubblici e privati.

Le dichiarazioni in legenda che riguardano il Depositario costituiscono parte integrante dei termini del presente Titolo e, con la loro accettazione, ciascun Titolare del presente Titolo accetta di essere soggetto e vincolato ai termini e alle disposizioni eventualmente riportate su detta legenda.

Questo Titolo Globale è emesso in relazione all'emissione di € _____ di importo di capitale di Obbligazioni Step-up Par Long Term due 2035 denominate in euro della Provincia ed è disciplinato (i) dal Trust Indenture datato [_____], come eventualmente modificato, (l'"Indenture") tra la Provincia e The Bank of New York, in qualità di trustee (il "Trustee"), e i termini dell'Indenture sono qui incorporati per rinvio, e (ii) dai termini e dalle condizioni del Titolo riportati sul retro di questo Titolo Globale (il "Regolamento"), come integrati o modificati dall'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Provincia a questo Titolo Globale, le cui disposizioni sono qui incorporate per rinvio. Questo Titolo Globale ha diritto in tutto e per tutto agli identici benefici degli altri Titoli di Debito previsti dall'Indenture e dal Regolamento.

All'atto dello scambio di tutto o parte di questo Titolo Globale con Titoli di Debito Certificati ai sensi dell'Indenture, sulla Tabella A di questo Titolo Globale dovrà essere apposta la girata, in modo da recepire la modifica all'importo del capitale ivi indicato.

Senza la sottoscrizione del certificato di autenticazione sotto riportato da parte del Trustee, questo Titolo Globale non è valido né vincolante ad alcun fine.

Le parole con iniziale maiuscola utilizzate ma non definite nel presente titolo avranno il significato attribuito loro nel Regolamento e, se non ivi definiti, nell'Indenture.

(La parte restante di questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota)

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

IN FEDE, la Provincia ha regolarmente sottoscritto il presente strumento.

Datato: _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

Da: _____
Posizione

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente Titolo è uno dei Titoli di Debito della Serie ivi indicata emesso ai sensi dell'Indenture menzionata nello stesso.

In qualità di Trustee

Datato: _____

Da: _____

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

RETRO DEI TITOLI

TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI

1. Definizioni generali. (a) Questo Titolo appartiene ad una delle serie dei titoli di debito della Provincia di Buenos Aires (la "Provincia") debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la "Serie"), denominata Obbligazioni Step-up Par Long Term due 2035 denominate in euro (ciascun titolo appartenente a questa Serie è qui indicato come il "Titolo" e collettivamente come i "Titoli") emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicati come i "Titoli di Debito") ai sensi del Trust Indenture del _____ tra la Provincia e The Bank of New York in qualità di Trustee (il "Trustee"), come successivamente modificato (l' "Indenture"). I Titolari Registrati (come successivamente definiti) dei Titoli saranno titolari di tutti i diritti e gli obblighi previsti dall'Indenture, che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia dell'Indenture è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 2, la Provincia dichiara e garantisce fin d'ora di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l'emissione dell'Indenture e dei Titoli e per far sì che gli stessi costituiscano legittime, valide ed efficaci obbligazioni della Provincia di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. Le espressioni con l'iniziale in carattere maiuscolo che sono utilizzate e non definite nel presente Titolo avranno il significato ad esse assegnato nell'Indenture. In caso di contrasto tra le disposizioni dell'Indenture e quelle di questo Titolo, ai fini di questo Titolo prevarranno queste ultime.

(b) I Titoli possono essere emessi solo in forma registrata, senza cedole. I Titoli possono essere emessi in forma non dematerializzata (i "Titoli Non Dematerializzati"), o rappresentati da uno o più titoli globali registrati (ciascuno dei quali è qui indicato come il "Titolo Globale") detenuti da o per conto del Soggetto o dei Soggetti che, ai sensi dell'Indenture, sono incaricati dalla Provincia ad agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il "Depositario"). I Titoli Non Dematerializzati saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell'Indenture. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell'Indenture. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un "Titolare Registrato") può (nella più ampia misura consentita dal diritto applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione di proprietà, furto, smarrimento o qualsiasi scritta posta su di esso.

(c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di € 1,00 e multipli interi di € 1,00 superiori a tale importo.

(d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica, (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella Città di New York o nella Città di Buenos Aires o (iii) un giorno in cui il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer ("TARGET"), o qualsiasi suo sostituto, è chiuso.

"Data di Pagamento" indica il 15 maggio e il 15 novembre di ogni anno, a partire dal [15 maggio 2006] e fino al 15 maggio 2035.

2. Pagamenti e Trustee Paying Agent. (a) Il capitale dei e gli interessi sui Titoli potranno essere pagati in euro. Il capitale di ciascun Titolo e l'interesse pagabile alla Data di Scadenza potranno essere pagati in euro in fondi immediatamente disponibili alla persona in nome della quale tale Titolo è intestato alla Data di Scadenza, dietro presentazione e consegna del Titolo presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York o, in base alle leggi ed alle regolamentazioni applicabili, presso l'ufficio di qualsiasi agente incaricato del pagamento che sarà nominato dal Trustee, a spese della Provincia (ciascuno indicato come "trustee paying agent"). [Il capitale e] [Gli] interessi su ciascun Titolo (diversi dal capitale e dagli interessi pagabili alla Data di Scadenza) saranno pagati alla persona in nome del quale il Titolo è intestato alla chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla corrispondente Data di Pagamento. La Provincia effettuerà i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli versando al Trustee o al trustee paying agent l'importo corrispondente a tale pagamento, in euro in fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) del Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento, e chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in trust nell'interesse del Trustee e dei titolari beneficiari dei Titoli, in relazione ai rispettivi interessi e di

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

effettuare un bonifico bancario di tale importo in euro a The Bank of New York Depository (Nominees) Limited in qualità di titolare registrato dei Titoli, che riceverà i fondi in trust da distribuire ai titolari beneficiari dei Titoli; resta peraltro inteso che la Provincia può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti del capitale e degli interessi sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Provincia a tal scopo, un assegno a favore dell'avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Curatore del Registro alla relativa data di registrazione. La data di registrazione relativa a ciascuna Data di Pagamento corrisponderà al 15° giorno precedente a tale Data di Pagamento (ciascuna di tali date è qui indicata come "Data di Registrazione"), sia o meno un Giorno Lavorativo e nonostante la cancellazione di tali Titoli a seguito di qualsiasi trasferimento o scambio successivo alla Data di Registrazione e precedente tale data di pagamento degli interessi. In deroga a quanto diversamente disposto in questo documento, l'obbligo della Provincia di effettuare i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli non sarà adempiuto sino a quando tali pagamenti non saranno ricevuti dai Titolari Registrati dei Titoli.

La Provincia, il Trustee o qualsiasi trustee paying agent non avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari sui Titoli, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) La Provincia eseguirà i pagamenti delle rate di capitale nelle seguenti Date di Pagamento, che ridurranno il capitale di questo Titolo secondo il seguente piano di ammortamento del capitale:

<u>Data di Pagamento</u>		<u>Rata di Capitale</u>
15 novembre 2020	€	[_____]
15 maggio 2021		[_____]
15 novembre 2021		[_____]
15 maggio 2022		[_____]
15 novembre 2022		[_____]
15 maggio 2023		[_____]
15 novembre 2023		[_____]
15 maggio 2024		[_____]
15 novembre 2024		[_____]
15 maggio 2025		[_____]
15 novembre 2025		[_____]
15 maggio 2026		[_____]
15 novembre 2026		[_____]
15 maggio 2027		[_____]
15 novembre 2027		[_____]
15 maggio 2028		[_____]
15 novembre 2028		[_____]
15 maggio 2029		[_____]

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

15 novembre 2029		[_____]
15 maggio 2030		[_____]
15 novembre 2030		[_____]
15 maggio 2031		[_____]
15 novembre 2031		[_____]
15 maggio 2032		[_____]
15 novembre 2032		[_____]
15 maggio 2033		[_____]
15 novembre 2033		[_____]
15 maggio 2034		[_____]
15 novembre 2034		[_____]
15 maggio 2035		[_____]
Totale	€	[_____]

(c) Qualsiasi pagamento di capitale o interessi dovuto ad una Data di Pagamento che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, come definito nell'articolo 2(e), che corrisponde a un giorno in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) potrà non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, nel giorno immediatamente successivo a quello in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo non sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) con la stessa validità ed efficacia che avrebbe se effettuato alla Data di Pagamento prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse per il periodo a partire da tale Data di Pagamento e successivo ad essa.

(d) Gli interessi saranno calcolati su base annua (360 giorni ovvero dodici mesi di 30 giorni).

(e) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Provincia, un trustee paying agent ed un transfer agent in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il pagamento e il trasferimento dei Titoli (che sarà Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e il regolamento di borsa lo richieda), nonché un Curatore del Registro con uffici nella Città di New York e un trustee paying agent con uffici nella Città di New York. Il Trustee ha nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg) S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent per i Titoli, e [] quale Curatore del Registro e trustee paying agent. Il Trustee manterrà altresì un trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea per il quale non esiste l'obbligo di dedurre o trattenere alcuna imposta ai sensi della Direttiva comunitaria 2003/48/CE o di qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi del risparmio oppure di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Provincia avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a uno qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro paying agent o transfer agent in qualunque altra località ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione dei pagamenti ad esclusivo beneficio dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il trustee paying agent e qualsiasi trustee paying agent nominati ai sensi del presente Regolamento saranno mandatari esclusivamente del Trustee e la Provincia non avrà alcun potere o relazione diretta con il trustee paying agent o qualsiasi altro trustee paying agent.

(f) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere da questi conservati in trust nell'esclusivo interesse suo e dei Titolari Registrati dei Titoli in relazione alle rispettive interessenze per essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti sui Titoli o al Trustee nel termine e nel modo

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

stabilito in questo Regolamento e nell'Indenture; i Titolari Registrati dei Titoli potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati presso il Trustee per il pagamento di capitale o interessi (compresi gli Importi Aggiuntivi) in relazione a qualsiasi Titolo che non siano reclamati per dieci anni (nel caso del capitale) o cinque anni (nel caso degli interessi) oppure, in entrambi i casi, per l'eventuale e più breve periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che il pagamento di tale capitale o interesse è scaduto ed è diventato esigibile e dovranno essere restituiti senza interessi alla Provincia dietro sua richiesta scritta, e il Titolare Registrato dei Titoli potrà da quel momento in poi rivolgersi esclusivamente alla Provincia per qualsiasi pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti di capitale, di eventuali premi, e degli interessi relativi a questo Titolo da parte della Provincia saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi presente o futura imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo, di qualsiasi natura applicati, riscossi, incassati, trattenuti o accertati da o nei confini della Provincia o della Repubblica Argentina ("Argentina") o da qualsiasi autorità dell'una o dell'altra dotata del potere di imporre tributi (collettivamente indicati come "Imposte"), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione non sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Provincia dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo i pagamenti addizionali ("Pagamenti Addizionali") perché essi ricevano le somme a titolo di capitale, premio e interessi come avrebbero ricevuto se la ritenuta fiscale o deduzione non fosse stata applicata; con l'eccezione che nessun Pagamento Addizionale sarà corrisposto in relazione a qualsiasi Titolo (i) a un Titolare Registrato (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per le Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua connessione con la Provincia o con l'Argentina ulteriore rispetto alla semplice detenzione di tale Titolo o al ricevimento di pagamenti di capitale, premi o interessi relativi a tale titolo; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione sia effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva comunitaria 2003/48/CE o da qualsiasi altra Direttiva attuativa delle conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi da risparmio o di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o per conto di un Titolare Registrato che avrebbe potuto evitare la ritenuta o la deduzione presentando il Titolo in questione ad un altro trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea; o (iv) presentato per il pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come sotto definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto il diritto di ricevere Pagamenti Addizionali presentando lo stesso Titolo per il pagamento nell'ultimo giorno del suddetto periodo di 30 giorni.

"Data Rilevante" per quanto riguarda ciascun Titolo indica la data in cui il relativo pagamento diventa esigibile oppure (qualora l'intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee entro tale data) la data in cui è dato debito avviso ai Titolari Registrati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato al termine "capitale" e/o "interessi" si riterrà comprensivo degli eventuali Pagamenti Addizionali pagabili in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di Negative Pledge.

(a) I Titoli rappresenteranno obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate della Provincia. Ciascuna Serie avrà una posizione *pari passu* con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell'una sull'altra per priorità cronologica di emissione, valuta di pagamento o per qualsiasi altra causa, e sarà quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento (come di seguito definito) della Provincia presente e futuro, non garantito e non subordinato

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in Circolazione (nel senso attribuito a questa espressione al successivo articolo 17), la Provincia non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun Privilegio (come definito più avanti) su tutta o parte dei suoi beni o attività per garantire qualsiasi Indebitamento della Provincia a meno che, (i) a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Provincia ai sensi dei Titoli (A) siano state garantite egualmente e proporzionalmente rispetto a tale indebitamento, oppure (B) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito all'articolo 17 di questo documento) oppure (ii) dopo avervi dato efficacia, l'ammontare complessivo a quel momento non rimborsato di tutto l'Indebitamento in tal modo garantito non ecceda l'8% dei ricavi annuali della Provincia relativi all'anno fiscale immediatamente precedente a quello in cui si è costituito il Privilegio.

In deroga a quanto sopra indicato, la Provincia può costituire o consentire la sussistenza di:

(i) qualsiasi Privilegio già esistente alla data dell'Indenture;

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (ii) qualsiasi Privilegio su conti bancari, depositi o proventi da essi derivanti (o derivanti dall'esistenza di diritti di compensazione contro tali conti, depositi o proventi) che garantisce l'Indebitamento della Provincia contratto in relazione a lettere di credito emesse da, o operazioni finanziarie con, una banca a favore della quale tale Privilegio è stato concesso o che risulta titolare di tali diritti, a condizione che tale Indebitamento abbia una scadenza finale non eccedente 180 giorni dalla data in cui il pagamento ai sensi di tale lettera di credito o in connessione con tali operazioni finanziarie è scaduto ed esigibile;
- (iii) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia contratto al fine specifico di finanziare l'acquisizione del bene soggetto a tale Privilegio;
- (iv) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene esistente al momento del suo acquisto al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia;
- (v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente i costi di acquisizione, costruzione o sviluppo di un progetto, fermo restando che i beni sui cui tale Privilegio sussiste consistano soltanto degli attivi e dei ricavi di tali progetto o dei diritti di proprietà ad esso relativi;
- (vi) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente il costo di proprietà privata ceduta oppure di servizi resi alla Provincia;
- (vii) qualsiasi sostituzione, rinnovo o estensione di qualsiasi Privilegio consentito ai sensi delle precedenti clausole da (i) a (vi) sul medesimo bene oggetto di Privilegio, ivi inclusi la sostituzione, il rinnovo o l'estensione di tale Privilegio derivante da un nuovo finanziamento (senza che vi sia un aumento nel credito principale) afferente all'Indebitamento garantito da tale Privilegio; fermo restando che la Provincia non potrà sostituire, rinnovare o estendere nessun Privilegio relativo all'Indebitamento nei confronti del governo federale, a meno che il governo federale rimanga il creditore;
- (viii) qualsiasi Privilegio che garantisca obbligazioni pubbliche o imposte per legge al fine di garantire pretese diverse da quelle sorte a seguito di un prestito di denaro;
- (ix) qualsiasi Privilegio gravante sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, che garantisca l'Indebitamento della Provincia nei confronti del governo federale, a condizione che a causa dell'assunzione di tale Indebitamento così garantito l'Indice di Indebitamento Garantito da Co-Partecipazione non superi il 50% in ogni anno fiscale;

fermo restando che qualsiasi Privilegio descritto sopra nelle clausole da (i) a (ix) non può garantire nessuna obbligazione di pagamento, ivi compresa qualsiasi passività condizionata di qualsiasi Soggetto, derivante dai Titoli, titoli di debito, note o altri strumenti finanziari che sono, o che al tempo dell'emissione si prevedeva fossero, quotati, prezzati o negoziati su qualsiasi mercato, sistema di scambio automatizzato o mercato over-the-counter o altro mercato di strumenti finanziari o venduti in tutto o in parte ai sensi di un'esenzione relativa al collocamento non rivolto al pubblico in qualsiasi giurisdizione.

Ai fini di questo Regolamento:

“Pagamenti di Co-partecipazione” indica i trasferimenti effettuati dal governo federale dell'Argentina a favore della Provincia ai sensi della legge federale n. 23.548, come successivamente modificata e sostituita, e ogni altra legge, decreto o regolamento che disciplina l'obbligazione del governo federale dell'Argentina di distribuire tasse da esso raccolte alle province argentine.

“Indice tra Co-partecipazione e Indebitamento Garantito” indica la percentuale che è pari a (A) per ciascun esercizio fiscale, l'ammontare complessivo dei pagamenti di capitale e interessi che saranno dovuti in tale esercizio fiscale (dopo aver dato effetto pro-forma all'assunzione di Indebitamento garantito da un Privilegio sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione), in relazione all'Indebitamento garantito da un Privilegio su tutti i diritti della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, diviso per (B) l'ammontare complessivo di Pagamenti da Co-Partecipazione attualmente ricevuti dalla Provincia per

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

l'ultimo esercizio fiscale conclusosi prima della costituzione del Privilegio, (C) moltiplicato per 100; fermo restando che, in relazione al calcolo dei pagamenti di capitale e interessi che devono essere effettuati, si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione maturata su tale capitale e su tali interessi fino al più recente esercizio fiscale, ma non si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione per l'attuale esercizio fiscale né per qualsiasi esercizio fiscale futuro. Inoltre, l'Indice di Indebitamento Garantito per ciascun esercizio fiscale futuro sarà calcolato con riferimento solo a tale esercizio fiscale senza sommare il capitale e gli interessi relativi a più di un esercizio fiscale.

“Indebitamento” indica, in relazione a qualsiasi persona, indipendentemente dalla circostanza che sia in essere alla data iniziale di emissione di una serie di Nuove Obbligazioni o in qualsiasi momento successivo: (i) l'intero indebitamento di tale persona consistente in denaro preso in prestito; (ii) tutti gli obblighi di rimborso di tale persona (nella misura in cui non siano più condizionati) ai sensi o in relazione a lettere di credito o accettazioni bancarie; (iii) tutte gli obblighi di tale persona per ripagare depositi o anticipi a favore di tale persona; (iv) tutte le obbligazioni di tale persona (oltre a quelle indicate sopra nelle clausole (i) e (ii)) rappresentati da obbligazioni, strumenti di debito, note o strumenti simili; e (v) nella misura in cui non siano più condizionate, tutte le garanzie dirette, girate, avalli, o altre simili obbligazioni di tale persona, e tutte le obbligazioni dirette di tale persona di comprare o altrimenti acquisire l'indebitamento o le obbligazioni di ogni altra persona specificata sopra nelle clausole (i), (ii), (iii) o (iv), o altrimenti assicurare un creditore contro le relative perdite.

“Privilegio” indica qualsiasi privilegio, pegno, ipoteca, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo di preferenza che abbia l'effetto concreto di costituire un diritto preferenziale in relazione al pagamento di qualsiasi obbligazione con, o attraverso i ricavi derivanti da, qualsiasi bene o ricavo, presente o futuro, di qualsiasi tipo ai sensi del diritto della Repubblica Argentina.

“Organismo del Settore Pubblico” indica il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, qualsiasi dipartimento, ministero o agenzia del governo della Provincia o qualunque società, trust, istituto finanziario o altra entità posseduta o controllata dal governo della Provincia o da una delle suddette entità, e l'espressione “controllo” significa il potere, diretto o indiretto, mediante la proprietà dei titoli con diritto di voto o altra proprietà o altra interessenza nella proprietà o in altro modo, di controllare la gestione, o di eleggere o nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione o di altre persone che svolgano mansioni simili al posto di, o in aggiunta al, consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o entità.

5. Notifica di Eventi o Condizioni relativi ad Altro Indebitamento. Fino a che le Nuove Obbligazioni rimarranno in circolazione, la Provincia dovrà tempestivamente:

(a) notificare per iscritto al Trustee in merito a riunioni o comunicazioni (sia scritte sia orali) con qualsiasi creditore effettuate ai sensi di qualsiasi contratto o accordo che documentino un Indebitamento della Provincia relativo (i) al mancato pagamento di un ammontare dovuto a titolo di capitale o di interessi su tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) o (ii) il verificarsi di qualsiasi evento, o l'esistenza di qualsiasi circostanza, ai sensi di qualsiasi contratto o accordo relativo a tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) della Provincia che, con il recapito di una notifica o con il trascorrere del tempo, o entrambi, permetterebbe a tale creditore di rendere tale Indebitamento esigibile prima della scadenza; e

(b) consegnare al Trustee una copia di qualsiasi notifica scritta spedita dalla Provincia ad un creditore o ricevuta dalla Provincia da parte di un creditore che abbia ad oggetto (i) il mancato pagamento di una somma dovuta a titolo di capitale o di interesse in relazione a tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) o (ii) un evento o circostanza ai sensi di qualsiasi contratto o accordo relativo a qualsiasi Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) della Provincia che, con il recapito di una notifica o con il trascorrere del tempo, o entrambi, permetterebbe a tale creditore di rendere tale Indebitamento esigibile prima della scadenza.

6. Inadempimento; Accelerazione della Scadenza. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un “Evento di Inadempimento” ai sensi dei Titoli:

- (i) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di capitale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni dopo che sono decorsi 10 giorni dalla data in cui in cui tale pagamento è divenuto scaduto ed esigibile; oppure

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (ii) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di interessi o di pagamento addizionale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni dopo che sono decorsi 30 giorni dalla data in cui in cui tali pagamenti sono diventati scaduti ed esigibili; oppure
- (iii) la Provincia non osserva o non adempie esattamente i termini e gli obblighi relativi alle Nuove Obbligazioni di una serie o all'Indenture e tale inadempimento non è sanato entro i 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Provincia della notifica scritta con richiesta di rimediare a tale inadempimento inviata dal Trustee; oppure
- (iv) la Provincia non adempie al pagamento, quando questo diventa scaduto ed esigibile, dopo che sia decorso inutilmente ogni periodo di tolleranza, in relazione al proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) avente un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o all'ammontare equivalente in altra valuta); oppure
- (v) qualsiasi Indebitamento della Provincia (che non sia Indebitamento Escluso) per un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o l'ammontare equivalente in altra valuta) deve essere rimborsato anticipatamente a causa di un evento di inadempimento, salvo che tale obbligo di rimborso anticipato sia rescisso o annullato; oppure
- (vi) la Provincia dichiara una moratoria dei pagamenti del proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso); oppure
- (vii) la Provincia o un ente della Provincia sono tenuti, in forza di una sentenza definitiva, decreto o ordine (non aventi ad oggetto Indebitamento Escluso), contro i quali non è possibile presentare o comunque non è presentato appello, emessi da una autorità giudiziaria di una giurisdizione competente, al pagamento di una somma di denaro superiore a 15 milioni di dollari (o all'equivalente in altra valuta) e sono decorsi 90 giorni dalla sentenza, decreto o ordine senza che questo sia stato adempiuto o sospeso; oppure
- (viii) la validità di qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni o dell'Indenture è contestata dalla Provincia; oppure
- (ix) (A) qualsiasi norma costituzionale, legge, regolamento, ordinanza o decreto necessario al fine di consentire alla Provincia di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi serie delle Nuove Obbligazioni o dell'Indenture, o necessario per la validità o l'esecutività di tali obbligazioni, viene meno, non è emesso, è revocato o terminato o altrimenti cessa di essere in vigore e di produrre i propri effetti, o è modificato così da provocare, o da far ragionevolmente prefigurare, un effetto negativo significativo sui diritti o sulle pretese dei titolari delle Nuove Obbligazioni di qualsiasi serie, o (B) qualsiasi sentenza passata in giudicato da parte di qualsiasi tribunale in Argentina avente giurisdizione contro la quale non è possibile presentare o comunque non è presentato appello determina l'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi termine rilevante di una serie delle Nuove Obbligazioni o di qualsiasi previsione rilevante dell'Indenture o comunque impedisce o ritarda l'esecuzione o l'adempimento da parte della Provincia delle sue obbligazioni ai sensi dei Regolamenti delle Nuove Obbligazioni o ai sensi dell'Indenture e, in ogni caso, tale termine, mancata emissione, revoca, cessazione, invalidità, non esecutività, o ritardo si prolunga per un periodo non inferiore a 90 giorni.

(b) Qualora un Evento di Inadempimento si verifichi e persista, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione in quel momento possono, tramite notifica scritta alla Provincia (con copia al Trustee), dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; in seguito a una tale dichiarazione l'ammontare in valore nominale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data la causa che ha dato origine all'Evento di Inadempimento non venga sanata prima che sia effettuata tale dichiarazione. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% dell'ammontare complessivo valore nominale dei Titoli in

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi dichiarazione di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) successivamente alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Provincia abbia depositato presso il Trustee o un trustee paying agent una somma sufficiente a pagare tutte le rate scadute di capitale, interessi e Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi dovuti e non pagati a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse), nonché le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento relativi ai Titoli in questione siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alle precedenti clausole sub (iii) o (iv), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi della precedente clausola sub (iii) o (iv) sarà corretta, sanata, oppure rinunziata dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

(c) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato all'articolo 5(a), la Provincia, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che, con la notifica o il trascorrere del tempo o entrambi, a meno che esso non sia corretto, sanato o rinunziato, diventerebbe un Evento di Inadempimento ai sensi dell'articolo 6(a), la Provincia dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

7. Acquisto di Titoli da parte della Provincia. La Provincia può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Provincia possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per l'annullamento, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Provincia potrà essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

8. Diritti su Offerte Future. Nel caso in cui, in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2015 compreso, la Provincia effettui volontariamente un'offerta di acquisto o di scambio su (una "Offerta di Scambio Futura"), o una sollecitazione di deleghe per modificare i termini di (un "Futuro Procedimento di Modifica"), qualsiasi Titolo In Sofferenza (come sotto definito), ogni Titolare di Titoli avrà il diritto di, per un periodo di 30 giorni successivi all'annuncio di tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica, di scambiare ognuno dei Titoli di tale Titolare in cambio, a seconda dei casi:

- (i) del corrispettivo in denaro o in natura corrisposto ai titolari di Titoli In Sofferenza in relazione a tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica, oppure
- (ii) titoli di debito aventi termini sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti da tale Futuro Procedimento di Modifica,

in ogni caso in accordo con i termini e le condizioni di tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica. Al fine di ricevere il corrispettivo o gli strumenti finanziari di debito sopra descritti alle clausole (i) e (ii), i Titoli di ciascun Titolare saranno considerati come se fossero Titoli In Sofferenza (A) denominati nella stessa valuta di tali Titoli e (B) con un ammontare in valore nominale in circolazione alla data del 31 dicembre 2001, pari all'ammontare in valore nominale in circolazione di tali Titoli. La Provincia si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari, inclusi gli adempimenti regolamentari presso le autorità competenti, al fine di consentire ai Titolari di partecipare in qualsiasi Offerta di Scambio Futura o Futuri Procedimenti di Modifica, come previsto in questo articolo 8.

Ai sensi di questo articolo:

"Titoli In Sofferenza" indica i titoli emessi dalla Provincia che sono elencati nella Tabella B del presente titolo.

9. Sostituzione, scambio e trasferimento di Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Provincia e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo danneggiato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Provincia e al Trustee una garanzia così come eventualmente richiesta dalla Provincia e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ogni caso di

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

danneggiamento o alterazione di un Titolo, il Titolare Registrato deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere un qualsiasi Titolo sostitutivo, la Provincia può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Provincia può pagare o autorizzare il pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso importo complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata eventualmente richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Curatore del Registro, o presso l'ufficio di qualsiasi trustee paying agent, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Provincia accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla ragionevole regolamentazione che la Provincia può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee in Lussemburgo o presso l'ufficio di un trustee paying agent, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Provincia e dal Curatore del Registro o qualsiasi altro trustee paying agent, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di in diversa valuta o per la registrazione dei relativi trasferimenti; tuttavia, la Provincia e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

10. Assemblee. La Provincia o il Trustee in qualunque momento possono, e dietro previa richiesta scritta indirizzata al Trustee da parte dei Titolari Registrati in possesso di almeno il 10% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli il Trustee deve convocare l'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli. Il Trustee dovrà dare comunicazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, indicando il tempo e il luogo della assemblea e in termini generali gli argomenti di discussione, oppure le delibere da adottare, in tale assemblea, non prima di 30 e non oltre 60 giorni prima della data stabilita per tale assemblea. Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli è necessario che un Soggetto sia, alla data ragionevolmente fissata del Trustee (i) Titolare Registrato di uno o più Titoli ovvero (ii) un Soggetto nominato procuratore del Titolare Registrato per uno o più Titoli in base ad un atto scritto. Gli unici Soggetti autorizzati a partecipare o a prendere la parola in qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati saranno i Soggetti autorizzati a votare in detta assemblea nonché il loro consulente, il Trustee e il suo consulente, e qualunque rappresentante della Provincia e il suo consulente.

Ad ogni assemblea di Titolari Registrati, eccetto in occasione delle assemblee convocate per la discussione di Materie Riservate, soggetti aventi diritto che rappresentino la maggioranza dei Titoli costituiranno il quorum, e in occasione dell'assemblea rinviata per mancato raggiungimento del quorum, qualunque numero di soggetti titolari o rappresentanti di Titoli costituirà il quorum al fine dei deliberare sulle materie indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea originariamente convocata. Ad ogni assemblea di Titolari Registrati avente luogo per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito da soggetti aventi diritto di voto che rappresentino il 75% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli.

In assenza del quorum in qualunque assemblea, l'assemblea può essere rinviata di un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso di riconvocazione di una assemblea deve essere dato solo una volta, ma dovrà essere dato non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data di nuova convocazione dell'assemblea. L'avviso di nuova convocazione dovrà indicare espressamente la percentuale dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli che costituiranno il quorum ai sensi del presente articolo 10.

Ulteriori disposizioni in ordine all'assemblea dei Titolari Registrati sono contenute all'articolo 10 dell'Indenture.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

11. Comunicazioni. La Provincia invierà le comunicazioni ai Titolari Registrati, ai loro indirizzi risultanti dai registri. La Provincia considererà come ricevute le comunicazioni inviate trascorsi Giorni Lavorativi dalla loro spedizione.

La Provincia, inoltre, pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su principali quotidiani ad ampia diffusione a Buenos Aires e Londra. La Provincia prevede di effettuare tali pubblicazioni su *La Nación* o *Ambito Financiero*. Inoltre, fino a quando i Titoli sono quotati alla Borsa Valori di Lussemburgo e il Regolamento di detta Borsa lo richiede, la Provincia pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su un principale quotidiano ad ampia diffusione in Lussemburgo. La Provincia prevede di effettuare inizialmente detta pubblicazione sul *Luxemburger d'Wort*. Se la pubblicazione su un principale quotidiano in Lussemburgo non fosse attuabile, la Provincia pubblicherà gli avvisi su un altro principale quotidiano in lingua inglese con ampia diffusione in Europa. La Provincia riterrà eseguita ogni comunicazione da dare alla data della sua prima pubblicazione.

12. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

13. Emissione successive di Titoli. La Provincia può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati *pari passu* con i Titoli e aventi termini e condizioni identici a quelli dei Titoli, o gli stessi termini e condizioni ad eccezione dell'ammontare del primo pagamento degli interessi, e gli ulteriori titoli di debito possono essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali ulteriori titoli di debito non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi ulteriori titoli di debito siano soggetti o meno alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore di quello dei Titoli alla data di emissione di questi ulteriori Titoli.

14. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante per qualunque scopo fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale dal o per conto del Trustee.

15. Legge applicabile; Sottomissione alla Giurisdizione. QUESTO TITOLO SARA' GOVERNATO DA, E INTERPRETATO IN CONFORMITA' CON, LE LEGGI DELLO STATO DI NEW YORK, STATI UNITI DI AMERICA.

La Provincia si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione [non esclusiva] di qualsiasi tribunale federale degli Stati Uniti o tribunale dello stato di New York con sede nel Distretto di Manhattan, Città di New York, e a qualsiasi corte di appello di ciascuno di essi, in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture, ed accetta irrevocabilmente che tutte le richieste di risarcimento in relazione a detti procedimenti legali, azioni o cause siano trattati e decisi nei tribunali federali degli Stati Uniti o nei tribunali dello stato di New York. La Provincia rinuncia anche, irrevocabilmente, nei limiti massimi ad essa consentiti, a qualunque eccezione in ordine alla sede o all'inidoneità del foro in relazione al mantenimento di detti procedimenti legali, azioni o cause in tale giurisdizione. La Provincia ha nominato il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, la cui attuale sede si trova al 609 di Fifth Avenue, New York, New York 10017, Stati Uniti di America, quale proprio agente autorizzato (l'"Agente Autorizzato") a ricevere per conto proprio e dei beni di sua proprietà la notifica di atti processuali eseguita in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa, ad eccezione dei procedimenti legali, azioni o cause fondati sulla legislazione in materia di strumenti finanziari federale o statale degli Stati Uniti. Detta notifica potrà avvenire consegnando o inviando per posta copia dell'atto processuale alla Provincia presso l'Agente Autorizzato all'indirizzo sopra menzionato, e la Provincia autorizza e ordina all'Agente Autorizzato di accettare detta notifica per suo conto. In aggiunta a quanto precede, il Titolare Registrato potrà notificare atti processuali in qualunque altro modo consentito dalle vigenti leggi. Il giudicato che non sia appellabile in tali procedimenti legali, azioni o cause sarà ritenuto definitivo e potrà essere eseguito, nella misura consentita dalle leggi applicabili, in altre giurisdizioni mediante presentazione delle domande di esecuzione di tali sentenze oppure in qualunque altro modo permesso dalle leggi applicabili. La Provincia si obbliga, qualora l'Agente Autorizzato cessi per una qualunque ragione di agire come tale, di designare tempestivamente un Agente Autorizzato sostituto nel Distretto di Manhattan, Città di New York.

La Provincia rinuncia irrevocabilmente all'immunità (ivi compresa l'immunità sovrana) dalla giurisdizione alla quale potrebbe altrimenti avere diritto in qualunque procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture. Fermo restando quanto precede, la Provincia accetta che le

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

rinunce di cui al presente articolo 15 avranno il più ampio ambito possibile ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 e devono ritenersi irrevocabili ai sensi di tale legge. In deroga a quanto precede, la Provincia si riserva il diritto di invocare l'immunità sovrana ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 per quanto attiene le azioni legali o procedimenti intentati contro di essa in base alla legislazione federale o di qualunque stato degli Stati Uniti in materia di strumenti finanziari, e la designazione da parte della Provincia di un suo Agente Autorizzato non è destinata ad estendersi a tali azioni o procedimenti.

16. Indennizzo Valutario. (a) Qualora la Provincia non fosse in grado di ottenere l'ammontare completo della valuta specificata oppure di trasferire detto ammontare al di fuori dell'Argentina allo scopo di effettuare un pagamento previsto di capitale o interessi sui Titoli a causa di restrizioni o del divieto di accedere al mercato della valuta estera in Argentina, la Provincia effettuerà, per quanto consentito da dette restrizioni o divieti, il pagamento previsto tramite (i) l'acquisto di Titoli della Repubblica Argentina denominati in Euro o in dollari negoziati fuori dall'Argentina oppure altri titoli o obbligazioni pubbliche o private emesse in Argentina, con Pesos argentini, trasferendo e vendendo successivamente al di fuori dell'Argentina detti strumenti finanziari in cambio della valuta specificata oppure (ii) qualunque altro meccanismo legale per l'acquisizione della valuta specificata in altro mercato estero. Tutti i costi, comprese le tasse, connessi alle predette operazioni finalizzate a procurare la valuta specifica saranno sostenuti dalla Provincia.

(b) L'obbligo della Provincia nei confronti dei Titolari Registrati dei Titoli che abbiano ottenuto una sentenza da un tribunale in relazione ai Titoli si estinguerà, indipendentemente dal fatto che la sentenza utilizzi una valuta (la "Valuta Giudiziale") diversa dalla valuta in cui il Titolo è denominato (la "Valuta Contrattuale"), soltanto nella misura in cui il Giorno Lavorativo successivo al ricevimento da parte del Titolare Registrato della somma nella Valuta Giudiziale, detto Titolare Registrato potrà acquistare, secondo la normale prassi bancaria, la Valuta Contrattuale con la Valuta Giudiziale (oppure, se non risultasse fattibile effettuare l'acquisto in quel giorno, il primo Giorno Lavorativo in cui ciò sia possibile). Se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata in tal modo è inferiore all'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato nella Valuta Contrattuale, la Provincia si obbliga, a titolo di obbligazione separata e indipendentemente dalla sentenza, a versare la differenza, e se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata superasse l'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato, detto Titolare Registrato si obbliga a versare a o a favore della Provincia la differenza in eccesso, fermo restando che il Titolare Registrato non avrà l'obbligo di pagare tale somma eccedente qualora si sia verificato e sussista ancora un inadempimento della Provincia alle sue obbligazioni previste in questo documento, nel cui caso la somma eccedente potrà essere destinata dal Titolare Registrato a copertura di dette obbligazioni.

17. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, integrazione o rinuncia (ognuna una "Modifica") all'Indenture o al Regolamento dei Titoli di una o più serie può essere effettuata o adottata (i) conformemente a una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) tramite voto favorevole dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata espresso nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni del presente articolo 17 e con le altre disposizioni applicabili dei Titoli e dell'Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche ai termini e condizioni dei Titoli di una singola serie, o all'Indenture nei limiti in cui la modifica concerne i Titoli della singola serie, e rinunciare in tal modo al futuro adempimento:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno della maggioranza dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno del 75% del ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione.

(c) Se la Provincia propone una Modifica di Materia Riservata in merito a questi termini e condizioni e a quelli di almeno un'altra serie di Titoli, all'Indenture nella misura in cui incida su questi Titoli ed almeno su un'altra serie di Titoli, in entrambi i casi come parte di un'unica operazione, la Provincia può decidere di agire in conformità al presente articolo 17(c) anziché all'articolo 17(b). Dette modifiche ai Titoli di Debito possono essere apportate, e si può rinunciare al loro rispetto per l'avvenire con il consenso dell'Emittente, e

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(i) dei Titolari Registrati di almeno l'85% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione di tutte le serie che sarebbero interessati dalla Modifica in questione (considerati complessivamente), e

(ii) dei Titolari Registrati di almeno il 66 2/3% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione (considerati individualmente).

(d) Se una Modifica di Materia Riservata ai sensi dell'articolo 17(b)(ii) o dell'articolo 17(c) viene effettuata nell'ambito di una contestuale offerta di scambio dei Titoli di una o più serie con nuovi titoli di debito della Provincia o di altro Soggetto, la Provincia assicurerà che le previsioni che interessano i Titoli, come modificate in seguito a tale Modifica, non siano meno favorevoli per i relativi Titolari Registrati delle previsioni dei nuovi titoli offerti in cambio, oppure nel caso sia offerto più di un titolo di debito, non meno favorevoli del nuovo titolo di debito emesso avente il più alto ammontare complessivo in valore nominale.

(e) La Provincia promette e si obbliga a non emettere nuovi Titoli o riaprire nessuna serie esistente di Titoli con l'intento di collocare tali Titoli presso i Titolari Registrati che dovrebbero sostenere qualunque Modifica proposta dalla Provincia (o quelle che la Provincia ha l'intenzione di proporre) per l'approvazione ai sensi del presente articolo 17.

(f) Qualunque Modifica acconsentita o approvata dai Titolari Registrati di Titoli di una o più serie ai sensi del presente articolo 17 sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata, indipendentemente dal fatto che essi abbiano espresso il proprio consenso o fossero presenti all'assemblea dei Titolari Registrati nella quale è stata adottata tale delibera, e per tutti i futuri Titolari Registrati dei Titoli di quella serie, a prescindere dall'effettuazione dell'annotazione di tale Modifica sui Titoli di tale serie. Qualunque documento fornito da o per conto di un Titolare Registrato di un Titolo in connessione con il consenso a o approvazione di una tale Modifica sarà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di tale Titolo.

(g) (i) Prima di sollecitare il consenso di un Titolare Registrato di un Titolo di una qualunque serie in ordine ed una Modifica di Materia Riservata che incide su tale serie, la Provincia dovrà fornire al Trustee (affinché a sua volta le possa distribuire ai Titolari Registrati dei Titoli interessati) le seguenti informazioni:

- (A) una descrizione della situazione economica e finanziaria e altre circostanze che, a parere della Provincia, giustificano la richiesta della Modifica proposta;
- (B) se la Provincia avrà stipulato a quel tempo accordi relativi a crediti standby, agevolazioni ampliate del credito (*extended fund*) o programmi simili con il Fondo Monetario Internazionale, la copia di detto programma (compreso qualunque relativo rapporto tecnico);
- (C) una descrizione del trattamento proposto dalla Provincia riservato agli altri gruppi di principali creditori (ivi compresi, se del caso, i creditori del Club di Parigi, altri creditori bilaterali e possessori di titoli di debito interni) in connessione con le iniziative intraprese dalla Provincia al fine di risolvere la situazione che ha dato origine alla Modifica richiesta.

(ii) Prima della votazione sulla Modifica di Materia Riservata che incide su qualsiasi serie di Titoli ai sensi dell'articolo 17(b) o dell'articolo 17(c), la Provincia consegnerà al Trustee un certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia nel quale si specificano, per quanto riguarda la Provincia e ciascun Organismo del Settore Pubblico, i Titoli della serie che rientrano nel punto (iv) della definizione di "in Circolazione" indicata più avanti oppure, nel caso nessun Titolo di quella serie sia posseduto o controllato dalla Provincia o da un Organismo del Settore Pubblico, un apposito certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia.

(h) Ai fini di questo Titolo, le seguenti espressioni avranno il significato qui sotto attribuito:

(i) "Materia non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(ii) “in Circolazione” indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture, ad esclusione:

(A) dei Titoli fino a quel momento annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento oppure conservati dal Trustee per una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o

(B) dei Titoli richiamati per il rimborso in conformità con i relativi termini o che sono pagabili essendo giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali saranno stati messi a disposizione del Trustee o di qualunque trustee paying agent fondi sufficienti a rimborsare il relativo capitale (con gli eventuali premi) e i relativi interessi;

(C) dei Titoli in cambio dei quali o in sostituzione dei quali altri Titoli siano stati autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture; e

(D) dei Titoli in possesso o controllati dalla Provincia o da qualunque Organismo del Settore Pubblico.

(iii) “Materia Riservata” indica qualunque Modifica che potrebbe:

(A) cambiare la data del pagamento del capitale o premio o di qualsiasi rata di interessi sui Titoli di una serie;

(B) ridurre l'ammontare in valore nominale o il prezzo di rimborso o l'eventuale premio pagabile sui Titoli di una serie;

(C) ridurre l'ammontare in valore nominale dei Titoli di una serie che diventi dovuta in seguito ad accelerazione della data di scadenza;

(D) ridurre il tasso di interesse relativo ai Titoli di una serie;

(E) cambiare la valuta in cui qualsiasi somma relativa ai Titoli di una serie deve essere pagata;

(F) modificare l'obbligo dell'Emittente di corrispondere i Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli di una serie;

(G) modificare la definizione di “in Circolazione” o la percentuale di voti richiesta ai fini dell'approvazione di una delibera ai sensi del presente articolo 17 (nonché della corrispondente disposizione dell'Indenture) in relazione ai Titoli di una serie;

(H) autorizzare il Trustee, per conto dei Titolari Registrati dei Titoli di una serie, a scambiare o sostituire tutti i Titoli di quella serie con, o convertire tutti i Titoli di quella serie in, altre obbligazioni o strumenti finanziari della Provincia o di un altro Soggetto; oppure

(I) modificare le disposizioni dei termini e condizioni dei Titoli di una serie concernenti l'ordine di soddisfazione, la legge applicabile, la sottomissione alla giurisdizione o la rinuncia all'immunità.

(iv) “Modifica di Materia Riservata” indica qualunque Modifica che costituisca Materia Riservata.

18. Indenture Integrative. La Provincia e il Trustee possono stipulare, di volta in volta e in qualunque momento e senza il consenso o la votazione dei Titolari Registrati dei Titoli, una o più indenture integrative con una delle seguenti finalità:

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(a) trasferire, cedere, ipotecare o dare in pegno qualunque proprietà o attività al Trustee a titolo di garanzia principale o accessoria per i Titoli;

(b) modificare le restrizioni a e le procedure aventi ad oggetto la rivendita e altri trasferimenti dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie nei limiti richiesti da qualsiasi cambiamento delle leggi o dei regolamenti applicabili (o della loro interpretazione) o delle procedure relative alla rivendita o al trasferimento di titoli di debito ristretti in generale;

(c) consentire l'eventuale emissione di Titoli di Debito di qualsiasi Serie in forma dematerializzata o cartolare e questioni connesse;

(d) aggiungere agli impegni della Provincia ulteriori impegni, restrizioni, condizioni o disposizioni (incluse, ove applicabili, le disposizioni per il rimborso o la cancellazione) che la Provincia e il Trustee riterranno essere vantaggiosi per i Titolari Registrati dei Titoli, agli scopi e nei limiti di cui alla Sezione 7.1 dell'Indenture;

(e) rinunciare a qualunque diritto o potere della Provincia indicato nei Titoli o nell'Indenture;

(d) eliminare qualunque ambiguità o correggere o integrare qualsiasi disposizione dei Titoli o dell'Indenture o delle indenture integrative che risultino difettose o incompatibili con qualsiasi altra disposizione di questo documento o dei Titoli interessati o delle indenture integrative; oppure

(e) emettere altre norme che riguardano materie o aspetti derivanti dai Titoli o dall'Indenture o dalle indenture integrative nella misura ritenuta necessaria o auspicabile dalla Provincia e dal Trustee e tali da non incidere negativamente sugli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli interessati.

19. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.8 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento di capitale e interessi relativi al proprio Titolo alla data di scadenza indicata per il pagamento in tale Titolo (come tali Titoli potranno essere emendati o modificati ai sensi dell'articolo 17), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, in diritto o in equity, ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione ai sensi del presente documento o dell'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un'adeguata indennità e/o garanzia, che il Trustee può aver richiesto, a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione o a causa di tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennità e/o garanzia non ha avviato alcuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.10 dell'Indenture;

restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto in alcun modo, in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o di ottenere priorità o preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o agire per l'esecuzione di qualsiasi diritto previsto dall'Indenture o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per la protezione e applicazione di questo articolo, ogni Titolare Registrato e il Trustee avranno diritto al più ampio risarcimento che possa essere concesso per legge o per equity. La Provincia riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Registrato di ottenere un rimedio ai sensi dell'Indenture o dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare beneficiario dei Titoli di perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta l'interesse in questo Titolo del titolare beneficiario come se fossero stati emessi Titoli Non Dematerializzati a favore di tale titolare beneficiario.

20. Prescrizione. Tutte le pretese nei confronti della Provincia per il pagamento del capitale o degli interessi (compresi i Pagamenti Addizionali) in relazione ai Titoli si prescriveranno entro dieci anni (nel caso del capitale) e quattro anni (nel caso degli interessi) a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o in un periodo più breve se previsto dalla legge.

21. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non rileveranno ai fini dell'interpretazione del presente documento.

TABELLA B

TITOLI IN SOFFERENZA

Descrizione	Numero di ISIN
USD Zero Coupon due 2002	XS0125903772
USD 12,50% due 2002	US11942XAA37
	US11942WAA53
EUR 7,875% due 2002	XS0088755375
EUR 9% due 2002	XS0116709113
EUR 10,25% due 2003	XS0123127507
JPY 4,25% due 2003	XS0111764295
USD 12,75% due 2003	US11942XAP06
	US11942WAP23
CHF 7,75% due 2003	CH0005243701
EUR 10,375% due 2004	XS0124395129
EUR 9,75% due 2004	DE0003040408
EUR 10% due 2004	XS0113550213
EUR 10,75% due 2005	DE0004528450
EUR 10,625% due 2006	DE0003138806
USD FRNs due 2006	XS0136347183
USD 13,75% due 2007	US11942XAQ88
	US11942WAQ06
USD 13,25% due 2010	US11942XAD75
	US11942WAD92

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

QUESTO TITOLO GLOBALE (QUESTO “TITOLO”) E’ UN TITOLO GLOBALE SECONDO IL SIGNIFICATO DELL’INDENTURE CUI È FATTO RINVIO NEL PRESENTE TITOLO ED E’ REGISTRATO IN NOME DI THE BANK OF NEW YORK DEPOSITARY (NOMINEES) LIMITED, COME SOGGETTO DESIGNATO DAL DEPOSITARIO COMUNE DI EUROCLEAR BANK S.A./N.V., COME OPERATORE DEL SISTEMA EUROCLEAR (“EUROCLEAR”) E CLEARSTREAMBANKING, SOCIÉTÉ ANONYME (“CLEARSTREAM, LUXEMBOURG”). QUESTO TITOLO NON PUÒ ESSERE SCAMBIATO, IN TUTTO O IN PARTE PER UN TITOLO REGISTRATO, E NESSUN TRASFERIMENTO INTEGRALE O PARZIALE DI QUESTO TITOLO PUÒ ESSERE REGISTRATO, IN NOME DI ALCUN SOGGETTO DIVERSO DAL DEPOSITARIO COMUNE O DA SOGGETTO DA QUEST’ULTIMO DESIGNATO, ECCETTO NELLE LIMITATE CIRCOSTANZE MENZIONATE NELL’INDENTURE

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

TITOLO DI DEBITO GLOBALE NOMINATIVO

rappresentante

Numero: _____

ISIN:

Common Code:

Obbligazioni Step-up Par Long Term due 2035 denominate in dollari statunitensi

Ammontare in valore nominale originario: U.S.\$ _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES (la “Provincia”), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare alla The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited, o agli aventi diritto registrati, alla presentazione del presente titolo l’importo di capitale, assieme agli interessi maturati dalla data di emissione fino alla data di scadenza esclusa (o altra data più vicina in cui il capitale diventi esigibile secondo le disposizioni del presente titolo), stabilito nella Tabella degli Aumenti e Riduzioni del Capitale allegata al presente titolo come Tabella A, in 30 pagamenti semestrali, di cui i primi 29 pagamenti il 15 maggio e 15 novembre di ogni anno iniziando dal 15 novembre 2020, e l’ultimo pagamento il 15 maggio 2035 (ognuna di queste date una “Data di Pagamento del Capitale”). L’ammontare di ciascuno di questi pagamenti di capitale sarà pari all’ammontare in valore nominale di questo Titolo non rimborsato al momento di ciascuna Data di Pagamento del Capitale, diviso per il numero di pagamenti di capitale da tale Data di Pagamento del Capitale inclusa fino al 15 maggio 2035 incluso.

La Provincia, inoltre, promette incondizionatamente di pagare interessi in via posticipata il 15 novembre e il 15 maggio di ogni anno (ciascuna di tali date, una “Data di Pagamento degli Interessi”), con decorrenza al 15 maggio 2006 sulla parte non rimborsata del capitale in circolazione ai tassi annui sotto riportati.

<u>Dal giorno (incluso)</u>	<u>Fino al giorno (incluso)</u>	<u>Tasso d’interesse</u>
1 dicembre 2005	15 novembre 2007	2,00%
16 novembre 2007	15 novembre 2009	3,00%
16 novembre 2009	15 maggio 2035	4,00%

Gli interessi matureranno a decorrere dall’ultima data, inclusa, in cui gli interessi sono stati pagati o regolarmente messi a disposizione, oppure, nel caso nessun interesse sia stato pagato o regolarmente messo a disposizione, dal 1 dicembre 2005 fino a quando il pagamento dell’importo del capitale non sia stato eseguito o messo regolarmente a disposizione. Il presente è un Titolo Globale (secondo la definizione data nell’Indenture riferita più avanti) depositato presso il Depositario, registrato a nome del Depositario o del suo procuratore o custode comune, e di conseguenza il Depositario o suo procuratore o custode comune, in quanto intestatari del presente titolo, avranno diritto di ricevere i pagamenti per capitale e interessi, diversi dal capitale e interessi dovuti alla data di scadenza, con bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili. Detto pagamento sarà

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

eseguito esclusivamente in tale moneta o valuta adottata dagli Stati Uniti d'America che al momento del pagamento avrà corso legale ai fini del pagamento di debiti pubblici e privati.

Le dichiarazioni in legenda che riguardano il Depositario costituiscono parte integrante dei termini del presente Titolo e, con la loro accettazione, ciascun Titolare del presente Titolo accetta di essere soggetto e vincolato ai termini e alle disposizioni eventualmente riportate su detta legenda.

Questo Titolo Globale è emesso in relazione all'emissione di U.S.\$ _____ di importo di capitale di Obbligazioni Step-up Par Long Term due 2035 denominate in dollari statunitensi della Provincia ed è disciplinato (i) dal Trust Indenture datato [_____], come eventualmente modificato, (l'"Indenture") tra la Provincia e The Bank of New York, in qualità di trustee (il "Trustee"), e i termini dell'Indenture sono qui incorporati per rinvio, e (ii) dai termini e dalle condizioni del Titolo riportati sul retro di questo Titolo Globale (il "Regolamento"), come integrati o modificati dall'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Provincia a questo Titolo Globale, le cui disposizioni sono qui incorporate per rinvio. Questo Titolo Globale ha diritto in tutto e per tutto agli identici benefici degli altri Titoli di Debito previsti dall'Indenture e dal Regolamento.

All'atto dello scambio di tutto o parte di questo Titolo Globale con Titoli di Debito Certificati ai sensi dell'Indenture, sulla Tabella A di questo Titolo Globale dovrà essere apposta la girata, in modo da recepire la modifica all'importo del capitale ivi indicato.

Senza la sottoscrizione del certificato di autenticazione sotto riportato da parte del Trustee, questo Titolo Globale non è valido né vincolante ad alcun fine.

Le parole con iniziale maiuscola utilizzate ma non definite nel presente titolo avranno il significato attribuito loro nel Regolamento e, se non ivi definiti, nell'Indenture.

(La parte restante di questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota)

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

IN FEDE, la Provincia ha regolarmente sottoscritto il presente strumento.

Datato: _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

Da: _____
Posizione

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente Titolo è uno dei Titoli di Debito della Serie ivi indicata emesso ai sensi dell'Indenture menzionata nello stesso.

In qualità di Trustee

Datato: _____

Da: _____

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

RETRO DEI TITOLI

TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI

1. Definizioni generali. (a) Questo Titolo appartiene ad una delle serie dei titoli di debito della Provincia di Buenos Aires (la "Provincia") debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la "Serie"), denominata Obbligazioni Step-up Par Long Term due 2035 denominate in dollari statunitensi (ciascun titolo appartenente a questa Serie è qui indicato come il "Titolo" e collettivamente come i "Titoli") emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicati come i "Titoli di Debito") ai sensi del Trust Indenture del _____ tra la Provincia e The Bank of New York in qualità di Trustee (il "Trustee"), come successivamente modificato (l' "Indenture"). I Titolari Registrati (come successivamente definiti) dei Titoli saranno titolari di tutti i diritti e gli obblighi previsti dall'Indenture, che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia dell'Indenture è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 2, la Provincia dichiara e garantisce fin d'ora di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l'emissione dell'Indenture e dei Titoli e per far sì che gli stessi costituiscano legittime, valide ed efficaci obbligazioni della Provincia di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. Le espressioni con l'iniziale in carattere maiuscolo che sono utilizzate e non definite nel presente Titolo avranno il significato ad esse assegnato nell'Indenture. In caso di contrasto tra le disposizioni dell'Indenture e quelle di questo Titolo, ai fini di questo Titolo prevarranno queste ultime.

(b) I Titoli possono essere emessi solo in forma registrata, senza cedole. I Titoli possono essere emessi in forma non dematerializzata (i "Titoli Non Dematerializzati"), o rappresentati da uno o più titoli globali registrati (ciascuno dei quali è qui indicato come il "Titolo Globale") detenuti da o per conto del Soggetto o dei Soggetti che, ai sensi dell'Indenture, sono incaricati dalla Provincia ad agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il "Depositario"). I Titoli Non Dematerializzati saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell'Indenture. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell'Indenture. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un "Titolo Registrato") può (nella più ampia misura consentita dal diritto applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione di proprietà, furto, smarrimento o qualsiasi scritta posta su di esso.

(c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di U.S.\$ 1,00 e multipli interi di U.S.\$ 1,00 superiori a tale importo.

(d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica o (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella Città di New York o nella Città di Buenos Aires.

"Data di Pagamento" indica il 15 maggio e il 15 novembre di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2006 e fino al 15 maggio 2035.

2. Pagamenti e Trustee Paying Agent. (a) Il capitale dei e gli interessi sui Titoli potranno essere pagati in dollari statunitensi. Il capitale di ciascun Titolo e l'interesse pagabile alla Data di Scadenza potranno essere pagati in dollari statunitensi in fondi immediatamente disponibili alla persona in nome della quale tale Titolo è intestato alla Data di Scadenza, dietro presentazione e consegna del Titolo presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York o, in base alle leggi ed alle regolamentazioni applicabili, presso l'ufficio di qualsiasi agente incaricato del pagamento che sarà nominato dal Trustee, a spese della Provincia (ciascuno indicato come "trustee paying agent"). [Il capitale e] [Gli] interessi su ciascun Titolo (diversi dal capitale e dagli interessi pagabili alla Data di Scadenza) saranno pagati alla persona in nome del quale il Titolo è intestato alla chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla corrispondente Data di Pagamento. La Provincia effettuerà i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli versando al Trustee o al trustee paying agent l'importo corrispondente a tale pagamento, in dollari statunitensi in fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) del Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento, e chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in trust nell'interesse del Trustee e dei titolari beneficiari dei Titoli, in relazione ai rispettivi interessi e di effettuare un bonifico bancario di tale importo in dollari statunitensi a The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited in qualità di titolare registrato dei Titoli, che riceverà i

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

fondi in trust da distribuire ai titolari beneficiari dei Titoli; resta peraltro inteso che la Provincia può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti del capitale e degli interessi sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Provincia a tal scopo, un assegno a favore dell'avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Curatore del Registro alla relativa data di registrazione. La data di registrazione relativa a ciascuna Data di Pagamento corrisponderà al 15° giorno precedente a tale Data di Pagamento (ciascuna di tali date è qui indicata come "Data di Registrazione"), sia o meno un Giorno Lavorativo e nonostante la cancellazione di tali Titoli a seguito di qualsiasi trasferimento o scambio successivo alla Data di Registrazione e precedente tale data di pagamento degli interessi. In deroga a quanto diversamente disposto in questo documento, l'obbligo della Provincia di effettuare i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli non sarà adempiuto sino a quando tali pagamenti non saranno ricevuti dai Titolari Registrati dei Titoli.

La Provincia, il Trustee o qualsiasi trustee paying agent non avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari sui Titoli, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) La Provincia eseguirà i pagamenti delle rate di capitale nelle seguenti Date di Pagamento, che ridurranno il capitale di questo Titolo secondo il seguente piano di ammortamento del capitale:

<u>Data di Pagamento</u>		<u>Rata di Capitale</u>
15 novembre 2020	U.S.\$	[_____]
15 maggio 2021		[_____]
15 novembre 2021		[_____]
15 maggio 2022		[_____]
15 novembre 2022		[_____]
15 maggio 2023		[_____]
15 novembre 2023		[_____]
15 maggio 2024		[_____]
15 novembre 2024		[_____]
15 maggio 2025		[_____]
15 novembre 2025		[_____]
15 maggio 2026		[_____]
15 novembre 2026		[_____]
15 maggio 2027		[_____]
15 novembre 2027		[_____]
15 maggio 2028		[_____]
15 novembre 2028		[_____]
15 maggio 2029		[_____]

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

15 novembre 2029		[_____]
15 maggio 2030		[_____]
15 novembre 2030		[_____]
15 maggio 2031		[_____]
15 novembre 2031		[_____]
15 maggio 2032		[_____]
15 novembre 2032		[_____]
15 maggio 2033		[_____]
15 novembre 2033		[_____]
15 maggio 2034		[_____]
15 novembre 2034		[_____]
15 maggio 2035		[_____]
Totale	U.S.\$	[_____]

(c) Qualsiasi pagamento di capitale o interessi dovuto ad una Data di Pagamento che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, come definito nell'articolo 2(e), che corrisponde a un giorno in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) potrà non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, nel giorno immediatamente successivo a quello in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo non sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) con la stessa validità ed efficacia che avrebbe se effettuato alla Data di Pagamento prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse per il periodo a partire da tale Data di Pagamento e successivo ad essa.

(d) Gli interessi saranno calcolati su base annua (360 giorni ovvero dodici mesi di 30 giorni).

(e) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Provincia, un trustee paying agent ed un transfer agent in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il pagamento e il trasferimento dei Titoli (che sarà Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e il regolamento di borsa lo richieda), nonché un Curatore del Registro con uffici nella Città di New York e un trustee paying agent con uffici nella Città di New York. Il Trustee ha nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg) S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent per i Titoli, e [] quale Curatore del Registro e trustee paying agent. Il Trustee manterrà altresì un trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea per il quale non esiste l'obbligo di dedurre o trattenere alcuna imposta ai sensi della Direttiva comunitaria 2003/48/CE o di qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi del risparmio oppure di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Provincia avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a uno qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro paying agent o transfer agent in qualunque altra località ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione dei pagamenti ad esclusivo beneficio dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il trustee paying agent e qualsiasi trustee paying agent nominati ai sensi del presente Regolamento saranno mandatarî esclusivamente del Trustee e la Provincia non avrà alcun potere o relazione diretta con il trustee paying agent o qualsiasi altro trustee paying agent.

(f) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere da questi conservati in trust nell'esclusivo interesse suo e dei Titolari Registrati dei Titoli in relazione alle rispettive interessenze per essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti sui Titoli o al Trustee nel termine e nel modo

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

stabilito in questo Regolamento e nell'Indenture; i Titolari Registrati dei Titoli potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati presso il Trustee per il pagamento di capitale o interessi (compresi gli Importi Aggiuntivi) in relazione a qualsiasi Titolo che non siano reclamati per dieci anni (nel caso del capitale) o cinque anni (nel caso degli interessi) oppure, in entrambi i casi, per l'eventuale e più breve periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che il pagamento di tale capitale o interesse è scaduto ed è diventato esigibile e dovranno essere restituiti senza interessi alla Provincia dietro sua richiesta scritta, e il Titolare Registrato dei Titoli potrà da quel momento in poi rivolgersi esclusivamente alla Provincia per qualsiasi pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti di capitale, di eventuali premi, e degli interessi relativi a questo Titolo da parte della Provincia saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi presente o futura imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo, di qualsiasi natura applicati, riscossi, incassati, trattenuti o accertati da o nei confini della Provincia o della Repubblica Argentina ("Argentina") o da qualsiasi autorità dell'una o dell'altra dotata del potere di imporre tributi (collettivamente indicati come "Imposte"), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione non sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Provincia dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo i pagamenti addizionali ("Pagamenti Addizionali") perché essi ricevano le somme a titolo di capitale, premio e interessi come avrebbero ricevuto se la ritenuta fiscale o deduzione non fosse stata applicata; con l'eccezione che nessun Pagamento Addizionale sarà corrisposto in relazione a qualsiasi Titolo (i) a un Titolare Registrato (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per le Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua connessione con la Provincia o con l'Argentina ulteriore rispetto alla semplice detenzione di tale Titolo o al ricevimento di pagamenti di capitale, premi o interessi relativi a tale titolo; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione sia effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva comunitaria 2003/48/CE o da qualsiasi altra Direttiva attuativa delle conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi da risparmio o di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o per conto di un Titolare Registrato che avrebbe potuto evitare la ritenuta o la deduzione presentando il Titolo in questione ad un altro trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea; o (iv) presentato per il pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come sotto definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto il diritto di ricevere Pagamenti Addizionali presentando lo stesso Titolo per il pagamento nell'ultimo giorno del suddetto periodo di 30 giorni.

"Data Rilevante" per quanto riguarda ciascun Titolo indica la data in cui il relativo pagamento diventa esigibile oppure (qualora l'intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee entro tale data) la data in cui è dato debito avviso ai Titolari Registrati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato al termine "capitale" e/o "interessi" si riterrà comprensivo degli eventuali Pagamenti Addizionali pagabili in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di Negative Pledge.

(a) I Titoli rappresenteranno obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate della Provincia. Ciascuna Serie avrà una posizione *pari passu* con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell'una sull'altra per priorità cronologica di emissione, valuta di pagamento o per qualsiasi altra causa, e sarà quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento (come di seguito definito) della Provincia presente e futuro, non garantito e non subordinato

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in Circolazione (nel senso attribuito a questa espressione al successivo articolo 17), la Provincia non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun Privilegio (come definito più avanti) su tutta o parte dei suoi beni o attività per garantire qualsiasi Indebitamento della Provincia a meno che, (i) a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Provincia ai sensi dei Titoli (A) siano state garantite egualmente e proporzionalmente rispetto a tale indebitamento, oppure (B) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito all'articolo 17 di questo documento) oppure (ii) dopo avervi dato efficacia, l'ammontare complessivo a quel momento non rimborsato di tutto l'Indebitamento in tal modo garantito non ecceda l'8% dei ricavi annuali della Provincia relativi all'anno fiscale immediatamente precedente a quello in cui si è costituito il Privilegio.

In deroga a quanto sopra indicato, la Provincia può costituire o consentire la sussistenza di:

- (i) qualsiasi Privilegio già esistente alla data dell'Indenture;

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (ii) qualsiasi Privilegio su conti bancari, depositi o proventi da essi derivanti (o derivanti dall'esistenza di diritti di compensazione contro tali conti, depositi o proventi) che garantisce l'Indebitamento della Provincia contratto in relazione a lettere di credito emesse da, o operazioni finanziarie con, una banca a favore della quale tale Privilegio è stato concesso o che risulta titolare di tali diritti, a condizione che tale Indebitamento abbia una scadenza finale non eccedente 180 giorni dalla data in cui il pagamento ai sensi di tale lettera di credito o in connessione con tali operazioni finanziarie è scaduto ed esigibile;
- (iii) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia contratto al fine specifico di finanziare l'acquisizione del bene soggetto a tale Privilegio;
- (iv) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene esistente al momento del suo acquisto al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia;
- (v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente i costi di acquisizione, costruzione o sviluppo di un progetto, fermo restando che i beni sui cui tale Privilegio sussiste consistano soltanto degli attivi e dei ricavi di tali progetto o dei diritti di proprietà ad esso relativi;
- (vi) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente il costo di proprietà privata ceduta oppure di servizi resi alla Provincia;
- (vii) qualsiasi sostituzione, rinnovo o estensione di qualsiasi Privilegio consentito ai sensi delle precedenti clausole da (i) a (vi) sul medesimo bene oggetto di Privilegio, ivi inclusi la sostituzione, il rinnovo o l'estensione di tale Privilegio derivante da un nuovo finanziamento (senza che vi sia un aumento nel credito principale) afferente all'Indebitamento garantito da tale Privilegio; fermo restando che la Provincia non potrà sostituire, rinnovare o estendere nessun Privilegio relativo all'Indebitamento nei confronti del governo federale, a meno che il governo federale rimanga il creditore;
- (viii) qualsiasi Privilegio che garantisca obbligazioni pubbliche o imposte per legge al fine di garantire pretese diverse da quelle sorte a seguito di un prestito di denaro;
- (ix) qualsiasi Privilegio gravante sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, che garantisca l'Indebitamento della Provincia nei confronti del governo federale, a condizione che a causa dell'assunzione di tale Indebitamento così garantito l'Indice di Indebitamento Garantito da Co-Partecipazione non superi il 50% in ogni anno fiscale;

fermo restando che qualsiasi Privilegio descritto sopra nelle clausole da (i) a (ix) non può garantire nessuna obbligazione di pagamento, ivi compresa qualsiasi passività condizionata di qualsiasi Soggetto, derivante dai Titoli, titoli di debito, note o altri strumenti finanziari che sono, o che al tempo dell'emissione si prevedeva fossero, quotati, prezzati o negoziati su qualsiasi mercato, sistema di scambio automatizzato o mercato over-the-counter o altro mercato di strumenti finanziari o venduti in tutto o in parte ai sensi di un'esenzione relativa al collocamento non rivolto al pubblico in qualsiasi giurisdizione.

Ai fini di questo Regolamento:

“Pagamenti di Co-partecipazione” indica i trasferimenti effettuati dal governo federale dell'Argentina a favore della Provincia ai sensi della legge federale n. 23.548, come successivamente modificata e sostituita, e ogni altra legge, decreto o regolamento che disciplina l'obbligazione del governo federale dell'Argentina di distribuire tasse da esso raccolte alle province argentine.

“Indice tra Co-partecipazione e Indebitamento Garantito” indica la percentuale che è pari a (A) per ciascun esercizio fiscale, l'ammontare complessivo dei pagamenti di capitale e interessi che saranno dovuti in tale esercizio fiscale (dopo aver dato effetto pro-forma all'assunzione di Indebitamento garantito da un Privilegio sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione), in relazione all'Indebitamento garantito da un Privilegio su tutti i diritti della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, diviso per (B) l'ammontare complessivo di Pagamenti da Co-Partecipazione attualmente ricevuti dalla Provincia per

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

l'ultimo esercizio fiscale conclusosi prima della costituzione del Privilegio, (C) moltiplicato per 100; fermo restando che, in relazione al calcolo dei pagamenti di capitale e interessi che devono essere effettuati, si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione maturata su tale capitale e su tali interessi fino al più recente esercizio fiscale, ma non si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione per l'attuale esercizio fiscale né per qualsiasi esercizio fiscale futuro. Inoltre, l'Indice di Indebitamento Garantito per ciascun esercizio fiscale futuro sarà calcolato con riferimento solo a tale esercizio fiscale senza sommare il capitale e gli interessi relativi a più di un esercizio fiscale.

“Indebitamento” indica, in relazione a qualsiasi persona, indipendentemente dalla circostanza che sia in essere alla data iniziale di emissione di una serie di Nuove Obbligazioni o in qualsiasi momento successivo: (i) l'intero indebitamento di tale persona consistente in denaro preso in prestito; (ii) tutti gli obblighi di rimborso di tale persona (nella misura in cui non siano più condizionati) ai sensi o in relazione a lettere di credito o accettazioni bancarie; (iii) tutte gli obblighi di tale persona per ripagare depositi o anticipi a favore di tale persona; (iv) tutte le obbligazioni di tale persona (oltre a quelle indicate sopra nelle clausole (i) e (ii)) rappresentati da obbligazioni, strumenti di debito, note o strumenti simili; e (v) nella misura in cui non siano più condizionate, tutte le garanzie dirette, girate, avalli, o altre simili obbligazioni di tale persona, e tutte le obbligazioni dirette di tale persona di comprare o altrimenti acquisire l'indebitamento o le obbligazioni di ogni altra persona specificata sopra nelle clausole (i), (ii), (iii) o (iv), o altrimenti assicurare un creditore contro le relative perdite.

“Privilegio” indica qualsiasi privilegio, pegno, ipoteca, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo di preferenza che abbia l'effetto concreto di costituire un diritto preferenziale in relazione al pagamento di qualsiasi obbligazione con, o attraverso i ricavi derivanti da, qualsiasi bene o ricavo, presente o futuro, di qualsiasi tipo ai sensi del diritto della Repubblica Argentina.

“Organismo del Settore Pubblico” indica il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, qualsiasi dipartimento, ministero o agenzia del governo della Provincia o qualunque società, trust, istituto finanziario o altra entità posseduta o controllata dal governo della Provincia o da una delle suddette entità, e l'espressione “controllo” significa il potere, diretto o indiretto, mediante la proprietà dei titoli con diritto di voto o altra proprietà o altra interessenza nella proprietà o in altro modo, di controllare la gestione, o di eleggere o nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione o di altre persone che svolgano mansioni simili al posto di, o in aggiunta al, consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o entità.

5. Notifica di Eventi o Condizioni relativi ad Altro Indebitamento. Fino a che le Nuove Obbligazioni rimarranno in circolazione, la Provincia dovrà tempestivamente:

(a) notificare per iscritto al Trustee in merito a riunioni o comunicazioni (sia scritte sia orali) con qualsiasi creditore effettuate ai sensi di qualsiasi contratto o accordo che documentino un Indebitamento della Provincia relativo (i) al mancato pagamento di un ammontare dovuto a titolo di capitale o di interessi su tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) o (ii) il verificarsi di qualsiasi evento, o l'esistenza di qualsiasi circostanza, ai sensi di qualsiasi contratto o accordo relativo a tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) della Provincia che, con il recapito di una notifica o con il trascorrere del tempo, o entrambi, permetterebbe a tale creditore di rendere tale Indebitamento esigibile prima della scadenza; e

(b) consegnare al Trustee una copia di qualsiasi notifica scritta spedita dalla Provincia ad un creditore o ricevuta dalla Provincia da parte di un creditore che abbia ad oggetto (i) il mancato pagamento di una somma dovuta a titolo di capitale o di interesse in relazione a tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) o (ii) un evento o circostanza ai sensi di qualsiasi contratto o accordo relativo a qualsiasi Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) della Provincia che, con il recapito di una notifica o con il trascorrere del tempo, o entrambi, permetterebbe a tale creditore di rendere tale Indebitamento esigibile prima della scadenza.

6. Inadempimento; Accelerazione della Scadenza. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un “Evento di Inadempimento” ai sensi dei Titoli:

- (i) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di capitale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni dopo che sono decorsi 10 giorni dalla data in cui in cui tale pagamento è divenuto scaduto ed esigibile; oppure

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (ii) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di interessi o di pagamento addizionale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni dopo che sono decorsi 30 giorni dalla data in cui in cui tali pagamenti sono diventati scaduti ed esigibili; oppure
- (iii) la Provincia non osserva o non adempie esattamente i termini e gli obblighi relativi alle Nuove Obbligazioni di una serie o all'Indenture e tale inadempimento non è sanato entro i 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Provincia della notifica scritta con richiesta di rimediare a tale inadempimento inviata dal Trustee; oppure
- (iv) la Provincia non adempie al pagamento, quando questo diventa scaduto ed esigibile, dopo che sia decorso inutilmente ogni periodo di tolleranza, in relazione al proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) avente un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o all'ammontare equivalente in altra valuta); oppure
- (v) qualsiasi Indebitamento della Provincia (che non sia Indebitamento Escluso) per un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o l'ammontare equivalente in altra valuta) deve essere rimborsato anticipatamente a causa di un evento di inadempimento, salvo che tale obbligo di rimborso anticipato sia rescisso o annullato; oppure
- (vi) la Provincia dichiara una moratoria dei pagamenti del proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso); oppure
- (vii) la Provincia o un ente della Provincia sono tenuti, in forza di una sentenza definitiva, decreto o ordine (non aventi ad oggetto Indebitamento Escluso), contro i quali non è possibile presentare o comunque non è presentato appello, emessi da una autorità giudiziaria di una giurisdizione competente, al pagamento di una somma di denaro superiore a 15 milioni di dollari (o all'equivalente in altra valuta) e sono decorsi 90 giorni dalla sentenza, decreto o ordine senza che questo sia stato adempiuto o sospeso; oppure
- (viii) la validità di qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni o dell'Indenture è contestata dalla Provincia; oppure
- (ix) (A) qualsiasi norma costituzionale, legge, regolamento, ordinanza o decreto necessario al fine di consentire alla Provincia di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi serie delle Nuove Obbligazioni o dell'Indenture, o necessario per la validità o l'esecutività di tali obbligazioni, viene meno, non è emesso, è revocato o terminato o altrimenti cessa di essere in vigore e di produrre i propri effetti, o è modificato così da provocare, o da far ragionevolmente prefigurare, un effetto negativo significativo sui diritti o sulle pretese dei titolari delle Nuove Obbligazioni di qualsiasi serie, o (B) qualsiasi sentenza passata in giudicato da parte di qualsiasi tribunale in Argentina avente giurisdizione contro la quale non è possibile presentare o comunque non è presentato appello determina l'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi termine rilevante di una serie delle Nuove Obbligazioni o di qualsiasi previsione rilevante dell'Indenture o comunque impedisce o ritarda l'esecuzione o l'adempimento da parte della Provincia delle sue obbligazioni ai sensi dei Regolamenti delle Nuove Obbligazioni o ai sensi dell'Indenture e, in ogni caso, tale termine, mancata emissione, revoca, cessazione, invalidità, non esecutività, o ritardo si prolunga per un periodo non inferiore a 90 giorni.

(b) Qualora un Evento di Inadempimento si verifichi e persista, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione in quel momento possono, tramite notifica scritta alla Provincia (con copia al Trustee), dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; in seguito a una tale dichiarazione l'ammontare in valore nominale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data la causa che ha dato origine all'Evento di Inadempimento non venga sanata prima che sia effettuata tale dichiarazione. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% dell'ammontare complessivo valore nominale dei Titoli in

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi dichiarazione di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) successivamente alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Provincia abbia depositato presso il Trustee o un trustee paying agent una somma sufficiente a pagare tutte le rate scadute di capitale, interessi e Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi dovuti e non pagati a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse), nonché le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento relativi ai Titoli in questione siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alle precedenti clausole sub (iii) o (iv), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi della precedente clausola sub (iii) o (iv) sarà corretta, sanata, oppure rinunziata dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

(c) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato all'articolo 5(a), la Provincia, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che, con la notifica o il trascorrere del tempo o entrambi, a meno che esso non sia corretto, sanato o rinunziato, diventerebbe un Evento di Inadempimento ai sensi dell'articolo 6(a), la Provincia dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

7. Acquisto di Titoli da parte della Provincia. La Provincia può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Provincia possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per l'annullamento, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Provincia potrà essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

8. Diritti su Offerte Future. Nel caso in cui, in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2015 compreso, la Provincia effettui volontariamente un'offerta di acquisto o di scambio su (una "Offerta di Scambio Futura"), o una sollecitazione di deleghe per modificare i termini di (un "Futuro Procedimento di Modifica"), qualsiasi Titolo In Sofferenza (come sotto definito), ogni Titolare di Titoli avrà il diritto di, per un periodo di 30 giorni successivi all'annuncio di tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica, di scambiare ognuno dei Titoli di tale Titolare in cambio, a seconda dei casi:

- (i) del corrispettivo in denaro o in natura corrisposto ai titolari di Titoli In Sofferenza in relazione a tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica, oppure
- (ii) titoli di debito aventi termini sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti da tale Futuro Procedimento di Modifica,

in ogni caso in accordo con i termini e le condizioni di tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica. Al fine di ricevere il corrispettivo o gli strumenti finanziari di debito sopra descritti alle clausole (i) e (ii), i Titoli di ciascun Titolare saranno considerati come se fossero Titoli In Sofferenza (A) denominati nella stessa valuta di tali Titoli e (B) con un ammontare in valore nominale in circolazione alla data del 31 dicembre 2001, pari all'ammontare in valore nominale in circolazione di tali Titoli. La Provincia si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari, inclusi gli adempimenti regolamentari presso le autorità competenti, al fine di consentire ai Titolari di partecipare in qualsiasi Offerta di Scambio Futura o Futuri Procedimenti di Modifica, come previsto in questo articolo 8.

Ai sensi di questo articolo:

"Titoli In Sofferenza" indica i titoli emessi dalla Provincia che sono elencati nella Tabella B del presente titolo.

9. Sostituzione, scambio e trasferimento di Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Provincia e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo danneggiato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Provincia e al Trustee una garanzia così come eventualmente richiesta dalla Provincia e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ogni caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il Titolare Registrato deve consegnare al Trustee il Titolo

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere un qualsiasi Titolo sostitutivo, la Provincia può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Provincia può pagare o autorizzare il pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso importo complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata eventualmente richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Curatore del Registro, o presso l'ufficio di qualsiasi trustee paying agent, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Provincia accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla ragionevole regolamentazione che la Provincia può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee nella Città di New York o presso l'ufficio di un trustee paying agent, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Provincia e dal Curatore del Registro o qualsiasi altro trustee paying agent, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di in diversa valuta o per la registrazione dei relativi trasferimenti; tuttavia, la Provincia e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

10. Assemblee. La Provincia o il Trustee in qualunque momento possono, e dietro previa richiesta scritta indirizzata al Trustee da parte dei Titolari Registrati in possesso di almeno il 10% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli il Trustee deve convocare l'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli. Il Trustee dovrà dare comunicazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, indicando il tempo e il luogo della assemblea e in termini generali gli argomenti di discussione, oppure le delibere da adottare, in tale assemblea, non prima di 30 e non oltre 60 giorni prima della data stabilita per tale assemblea. Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli è necessario che un Soggetto sia, alla data ragionevolmente fissata del Trustee (i) Titolare Registrato di uno o più Titoli ovvero (ii) un Soggetto nominato procuratore del Titolare Registrato per uno o più Titoli in base ad un atto scritto. Gli unici Soggetti autorizzati a partecipare o a prendere la parola in qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati saranno i Soggetti autorizzati a votare in detta assemblea nonché il loro consulente, il Trustee e il suo consulente, e qualunque rappresentante della Provincia e il suo consulente.

Ad ogni assemblea di Titolari Registrati, eccetto in occasione delle assemblee convocate per la discussione di Materie Riservate, soggetti aventi diritto che rappresentino la maggioranza dei Titoli costituiranno il quorum, e in occasione dell'assemblea rinviata per mancato raggiungimento del quorum, qualunque numero di soggetti titolari o rappresentanti di Titoli costituirà il quorum al fine dei deliberare sulle materie indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea originariamente convocata. Ad ogni assemblea di Titolari Registrati avente luogo per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito da soggetti aventi diritto di voto che rappresentino il 75% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli.

In assenza del quorum in qualunque assemblea, l'assemblea può essere rinviata di un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso di riconvocazione di una assemblea deve essere dato solo una volta, ma dovrà essere dato non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data di nuova convocazione dell'assemblea. L'avviso di nuova convocazione dovrà indicare espressamente la percentuale dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli che costituiranno il quorum ai sensi del presente articolo 10.

Ulteriori disposizioni in ordine all'assemblea dei Titolari Registrati sono contenute all'articolo 10 dell'Indenture.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

11. Comunicazioni. La Provincia invierà le comunicazioni ai Titolari Registrati, ai loro indirizzi risultanti dai registri. La Provincia considererà come ricevute le comunicazioni inviate trascorsi Giorni Lavorativi dalla loro spedizione.

La Provincia, inoltre, pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su principali quotidiani ad ampia diffusione a Buenos Aires e Londra. La Provincia prevede di effettuare tali pubblicazioni su *La Nación* o *Ambito Financiero*. Inoltre, fino a quando i Titoli sono quotati alla Borsa Valori di Lussemburgo e il Regolamento di detta Borsa lo richiede, la Provincia pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su un principale quotidiano ad ampia diffusione in Lussemburgo. La Provincia prevede di effettuare inizialmente detta pubblicazione sul *Luxemburger d'Wort*. Se la pubblicazione su un principale quotidiano in Lussemburgo non fosse attuabile, la Provincia pubblicherà gli avvisi su un altro principale quotidiano in lingua inglese con ampia diffusione in Europa. La Provincia riterrà eseguita ogni comunicazione da dare alla data della sua prima pubblicazione.

12. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

13. Emissione successive di Titoli. La Provincia può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati *pari passu* con i Titoli e aventi termini e condizioni identici a quelli dei Titoli, o gli stessi termini e condizioni ad eccezione dell'ammontare del primo pagamento degli interessi, e gli ulteriori titoli di debito possono essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali ulteriori titoli di debito non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi ulteriori titoli di debito siano soggetti o meno alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore di quello dei Titoli alla data di emissione di questi ulteriori Titoli.

14. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante per qualunque scopo fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale dal o per conto del Trustee.

15. Legge applicabile; Sottomissione alla Giurisdizione. QUESTO TITOLO SARA' GOVERNATO DA, E INTERPRETATO IN CONFORMITA' CON, LE LEGGI DELLO STATO DI NEW YORK, STATI UNITI DI AMERICA.

La Provincia si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione [non esclusiva] di qualsiasi tribunale federale degli Stati Uniti o tribunale dello stato di New York con sede nel Distretto di Manhattan, Città di New York, e a qualsiasi corte di appello di ciascuno di essi, in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture, ed accetta irrevocabilmente che tutte le richieste di risarcimento in relazione a detti procedimenti legali, azioni o cause siano trattati e decisi nei tribunali federali degli Stati Uniti o nei tribunali dello stato di New York. La Provincia rinuncia anche, irrevocabilmente, nei limiti massimi ad essa consentiti, a qualunque eccezione in ordine alla sede o all'inidoneità del foro in relazione al mantenimento di detti procedimenti legali, azioni o cause in tale giurisdizione. La Provincia ha nominato il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, la cui attuale sede si trova al 609 di Fifth Avenue, New York, New York 10017, Stati Uniti di America, quale proprio agente autorizzato (l'"Agente Autorizzato") a ricevere per conto proprio e dei beni di sua proprietà la notifica di atti processuali eseguita in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa, ad eccezione dei procedimenti legali, azioni o cause fondati sulla legislazione in materia di strumenti finanziari federale o statale degli Stati Uniti. Detta notifica potrà avvenire consegnando o inviando per posta copia dell'atto processuale alla Provincia presso l'Agente Autorizzato all'indirizzo sopra menzionato, e la Provincia autorizza e ordina all'Agente Autorizzato di accettare detta notifica per suo conto. In aggiunta a quanto precede, il Titolare Registrato potrà notificare atti processuali in qualunque altro modo consentito dalle vigenti leggi. Il giudicato che non sia appellabile in tali procedimenti legali, azioni o cause sarà ritenuto definitivo e potrà essere eseguito, nella misura consentita dalle leggi applicabili, in altre giurisdizioni mediante presentazione delle domande di esecuzione di tali sentenze oppure in qualunque altro modo permesso dalle leggi applicabili. La Provincia si obbliga, qualora l'Agente Autorizzato cessi per una qualunque ragione di agire come tale, di designare tempestivamente un Agente Autorizzato sostituito nel Distretto di Manhattan, Città di New York.

La Provincia rinuncia irrevocabilmente all'immunità (ivi compresa l'immunità sovrana) dalla giurisdizione alla quale potrebbe altrimenti avere diritto in qualunque procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture. Fermo restando quanto precede, la Provincia accetta che le

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

rinunce di cui al presente articolo 15 avranno il più ampio ambito possibile ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 e devono ritenersi irrevocabili ai sensi di tale legge. In deroga a quanto precede, la Provincia si riserva il diritto di invocare l'immunità sovrana ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 per quanto attiene le azioni legali o procedimenti intentati contro di essa in base alla legislazione federale o di qualunque stato degli Stati Uniti in materia di strumenti finanziari, e la designazione da parte della Provincia di un suo Agente Autorizzato non è destinata ad estendersi a tali azioni o procedimenti.

16. Indennizzo Valutario. (a) Qualora la Provincia non fosse in grado di ottenere l'ammontare completo della valuta specificata oppure di trasferire detto ammontare al di fuori dell'Argentina allo scopo di effettuare un pagamento previsto di capitale o interessi sui Titoli a causa di restrizioni o del divieto di accedere al mercato della valuta estera in Argentina, la Provincia effettuerà, per quanto consentito da dette restrizioni o divieti, il pagamento previsto tramite (i) l'acquisto di Titoli della Repubblica Argentina denominati in Euro o in dollari negoziati fuori dall'Argentina oppure altri titoli o obbligazioni pubbliche o private emesse in Argentina, con Pesos argentini, trasferendo e vendendo successivamente al di fuori dell'Argentina detti strumenti finanziari in cambio della valuta specificata oppure (ii) qualunque altro meccanismo legale per l'acquisizione della valuta specificata in altro mercato estero. Tutti i costi, comprese le tasse, connessi alle predette operazioni finalizzate a procurare la valuta specifica saranno sostenuti dalla Provincia.

(b) L'obbligo della Provincia nei confronti dei Titolari Registrati dei Titoli che abbiano ottenuto una sentenza da un tribunale in relazione ai Titoli si estinguerà, indipendentemente dal fatto che la sentenza utilizzi una valuta (la "Valuta Giudiziale") diversa dalla valuta in cui il Titolo è denominato (la "Valuta Contrattuale"), soltanto nella misura in cui il Giorno Lavorativo successivo al ricevimento da parte del Titolare Registrato della somma nella Valuta Giudiziale, detto Titolare Registrato potrà acquistare, secondo la normale prassi bancaria, la Valuta Contrattuale con la Valuta Giudiziale (oppure, se non risultasse fattibile effettuare l'acquisto in quel giorno, il primo Giorno Lavorativo in cui ciò sia possibile). Se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata in tal modo è inferiore all'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato nella Valuta Contrattuale, la Provincia si obbliga, a titolo di obbligazione separata e indipendentemente dalla sentenza, a versare la differenza, e se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata superasse l'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato, detto Titolare Registrato si obbliga a versare a o a favore della Provincia la differenza in eccesso, fermo restando che il Titolare Registrato non avrà l'obbligo di pagare tale somma eccedente qualora si sia verificato e sussista ancora un inadempimento della Provincia alle sue obbligazioni previste in questo documento, nel cui caso la somma eccedente potrà essere destinata dal Titolare Registrato a copertura di dette obbligazioni.

17. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, integrazione o rinuncia (ognuna una "Modifica") all'Indenture o al Regolamento dei Titoli di una o più serie può essere effettuata o adottata (i) conformemente a una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) tramite voto favorevole dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata espresso nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni del presente articolo 17 e con le altre disposizioni applicabili dei Titoli e dell'Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche ai termini e condizioni dei Titoli di una singola serie, o all'Indenture nei limiti in cui la modifica concerne i Titoli della singola serie, e rinunciare in tal modo al futuro adempimento:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno della maggioranza dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno del 75% del ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione.

(c) Se la Provincia propone una Modifica di Materia Riservata in merito a questi termini e condizioni e a quelli di almeno un'altra serie di Titoli, all'Indenture nella misura in cui incida su questi Titoli ed almeno su un'altra serie di Titoli, in entrambi i casi come parte di un'unica operazione, la Provincia può decidere di agire in conformità al presente articolo 17(c) anziché all'articolo 17(b). Dette modifiche ai Titoli di Debito possono essere apportate, e si può rinunciare al loro rispetto per l'avvenire con il consenso dell'Emittente, e

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(i) dei Titolari Registrati di almeno l'85% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione di tutte le serie che sarebbero interessati dalla Modifica in questione (considerati complessivamente), e

(ii) dei Titolari Registrati di almeno il 66 2/3% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione (considerati individualmente).

(d) Se una Modifica di Materia Riservata ai sensi dell'articolo 17(b)(ii) o dell'articolo 17(c) viene effettuata nell'ambito di una contestuale offerta di scambio dei Titoli di una o più serie con nuovi titoli di debito della Provincia o di altro Soggetto, la Provincia assicurerà che le previsioni che interessano i Titoli, come modificate in seguito a tale Modifica, non siano meno favorevoli per i relativi Titolari Registrati delle previsioni dei nuovi titoli offerti in cambio, oppure nel caso sia offerto più di un titolo di debito, non meno favorevoli del nuovo titolo di debito emesso avente il più alto ammontare complessivo in valore nominale.

(e) La Provincia promette e si obbliga a non emettere nuovi Titoli o riaprire nessuna serie esistente di Titoli con l'intento di collocare tali Titoli presso i Titolari Registrati che dovrebbero sostenere qualunque Modifica proposta dalla Provincia (o quelle che la Provincia ha l'intenzione di proporre) per l'approvazione ai sensi del presente articolo 17.

(f) Qualunque Modifica acconsentita o approvata dai Titolari Registrati di Titoli di una o più serie ai sensi del presente articolo 17 sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata, indipendentemente dal fatto che essi abbiano espresso il proprio consenso o fossero presenti all'assemblea dei Titolari Registrati nella quale è stata adottata tale delibera, e per tutti i futuri Titolari Registrati dei Titoli di quella serie, a prescindere dall'effettuazione dell'annotazione di tale Modifica sui Titoli di tale serie. Qualunque documento fornito da o per conto di un Titolare Registrato di un Titolo in connessione con il consenso a o approvazione di una tale Modifica sarà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di tale Titolo.

(g) (i) Prima di sollecitare il consenso di un Titolare Registrato di un Titolo di una qualunque serie in ordine ed una Modifica di Materia Riservata che incide su tale serie, la Provincia dovrà fornire al Trustee (affinché a sua volta le possa distribuire ai Titolari Registrati dei Titoli interessati) le seguenti informazioni:

- (A) una descrizione della situazione economica e finanziaria e altre circostanze che, a parere della Provincia, giustificano la richiesta della Modifica proposta;
- (B) se la Provincia avrà stipulato a quel tempo accordi relativi a crediti standby, agevolazioni ampliate del credito (*extended fund*) o programmi simili con il Fondo Monetario Internazionale, la copia di detto programma (compreso qualunque relativo rapporto tecnico);
- (C) una descrizione del trattamento proposto dalla Provincia riservato agli altri gruppi di principali creditori (ivi compresi, se del caso, i creditori del Club di Parigi, altri creditori bilaterali e possessori di titoli di debito interni) in connessione con le iniziative intraprese dalla Provincia al fine di risolvere la situazione che ha dato origine alla Modifica richiesta.

(ii) Prima della votazione sulla Modifica di Materia Riservata che incide su qualsiasi serie di Titoli ai sensi dell'articolo 17(b) o dell'articolo 17(c), la Provincia consegnerà al Trustee un certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia nel quale si specificano, per quanto riguarda la Provincia e ciascun Organismo del Settore Pubblico, i Titoli della serie che rientrano nel punto (iv) della definizione di "in Circolazione" indicata più avanti oppure, nel caso nessun Titolo di quella serie sia posseduto o controllato dalla Provincia o da un Organismo del Settore Pubblico, un apposito certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia.

(h) Ai fini di questo Titolo, le seguenti espressioni avranno il significato qui sotto attribuito:

(i) "Materia non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(ii) “in Circolazione” indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture, ad esclusione:

(A) dei Titoli fino a quel momento annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento oppure conservati dal Trustee per una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o

(B) dei Titoli richiamati per il rimborso in conformità con i relativi termini o che sono pagabili essendo giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali saranno stati messi a disposizione del Trustee o di qualunque trustee paying agent fondi sufficienti a rimborsare il relativo capitale (con gli eventuali premi) e i relativi interessi;

(C) dei Titoli in cambio dei quali o in sostituzione dei quali altri Titoli siano stati autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture; e

(D) dei Titoli in possesso o controllati dalla Provincia o da qualunque Organismo del Settore Pubblico.

(iii) “Materia Riservata” indica qualunque Modifica che potrebbe:

(A) cambiare la data del pagamento del capitale o premio o di qualsiasi rata di interessi sui Titoli di una serie;

(B) ridurre l'ammontare in valore nominale o il prezzo di rimborso o l'eventuale premio pagabile sui Titoli di una serie;

(C) ridurre l'ammontare in valore nominale dei Titoli di una serie che diventi dovuta in seguito ad accelerazione della data di scadenza;

(D) ridurre il tasso di interesse relativo ai Titoli di una serie;

(E) cambiare la valuta in cui qualsiasi somma relativa ai Titoli di una serie deve essere pagata;

(F) modificare l'obbligo dell'Emittente di corrispondere i Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli di una serie;

(G) modificare la definizione di “in Circolazione” o la percentuale di voti richiesta ai fini dell'approvazione di una delibera ai sensi del presente articolo 17 (nonché della corrispondente disposizione dell'Indenture) in relazione ai Titoli di una serie;

(H) autorizzare il Trustee, per conto dei Titolari Registrati dei Titoli di una serie, a scambiare o sostituire tutti i Titoli di quella serie con, o convertire tutti i Titoli di quella serie in, altre obbligazioni o strumenti finanziari della Provincia o di un altro Soggetto; oppure

(I) modificare le disposizioni dei termini e condizioni dei Titoli di una serie concernenti l'ordine di soddisfazione, la legge applicabile, la sottomissione alla giurisdizione o la rinuncia all'immunità.

(iv) “Modifica di Materia Riservata” indica qualunque Modifica che costituisca Materia Riservata.

18. Indenture Integrative. La Provincia e il Trustee possono stipulare, di volta in volta e in qualunque momento e senza il consenso o la votazione dei Titolari Registrati dei Titoli, una o più indenture integrative con una delle seguenti finalità:

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(a) trasferire, cedere, ipotecare o dare in pegno qualunque proprietà o attività al Trustee a titolo di garanzia principale o accessoria per i Titoli;

(b) modificare le restrizioni a e le procedure aventi ad oggetto la rivendita e altri trasferimenti dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie nei limiti richiesti da qualsiasi cambiamento delle leggi o dei regolamenti applicabili (o della loro interpretazione) o delle procedure relative alla rivendita o al trasferimento di titoli di debito ristretti in generale;

(c) consentire l'eventuale emissione di Titoli di Debito di qualsiasi Serie in forma dematerializzata o cartolare e questioni connesse;

(d) aggiungere agli impegni della Provincia ulteriori impegni, restrizioni, condizioni o disposizioni (incluse, ove applicabili, le disposizioni per il rimborso o la cancellazione) che la Provincia e il Trustee riterranno essere vantaggiosi per i Titolari Registrati dei Titoli, agli scopi e nei limiti di cui alla Sezione 7.1 dell'Indenture;

(e) rinunciare a qualunque diritto o potere della Provincia indicato nei Titoli o nell'Indenture;

(d) eliminare qualunque ambiguità o correggere o integrare qualsiasi disposizione dei Titoli o dell'Indenture o delle indenture integrative che risultino difettose o incompatibili con qualsiasi altra disposizione di questo documento o dei Titoli interessati o delle indenture integrative; oppure

(e) emettere altre norme che riguardano materie o aspetti derivanti dai Titoli o dall'Indenture o dalle indenture integrative nella misura ritenuta necessaria o auspicabile dalla Provincia e dal Trustee e tali da non incidere negativamente sugli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli interessati.

19. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.8 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento di capitale e interessi relativi al proprio Titolo alla data di scadenza indicata per il pagamento in tale Titolo (come tali Titoli potranno essere emendati o modificati ai sensi dell'articolo 17), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, in diritto o in equity, ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione ai sensi del presente documento o dell'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un'adeguata indennità e/o garanzia, che il Trustee può aver richiesto, a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione o a causa di tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennità e/o garanzia non ha avviato alcuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.10 dell'Indenture;

restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto in alcun modo, in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o di ottenere priorità o preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o agire per l'esecuzione di qualsiasi diritto previsto dall'Indenture o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per la protezione e applicazione di questo articolo, ogni Titolare Registrato e il Trustee avranno diritto al più ampio risarcimento che possa essere concesso per legge o per equity. La Provincia riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Registrato di ottenere un rimedio ai sensi dell'Indenture o dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare beneficiario dei Titoli di perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta l'interesse in questo Titolo del titolare beneficiario come se fossero stati emessi Titoli Non Dematerializzati a favore di tale titolare beneficiario.

20. Prescrizione. Tutte le pretese nei confronti della Provincia per il pagamento del capitale o degli interessi (compresi i Pagamenti Addizionali) in relazione ai Titoli si prescriveranno entro dieci anni (nel caso del capitale) e quattro anni (nel caso degli interessi) a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o in un periodo più breve se previsto dalla legge.

21. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non rileveranno ai fini dell'interpretazione del presente documento.

TABELLA B

TITOLI IN SOFFERENZA

Descrizione	Numero di ISIN
USD Zero Coupon due 2002	XS0125903772
USD 12,50% due 2002	US11942XAA37
	US11942WAA53
EUR 7,875% due 2002	XS0088755375
EUR 9% due 2002	XS0116709113
EUR 10,25% due 2003	XS0123127507
JPY 4,25% due 2003	XS0111764295
USD 12,75% due 2003	US11942XAP06
	US11942WAP23
CHF 7,75% due 2003	CH0005243701
EUR 10,375% due 2004	XS0124395129
EUR 9,75% due 2004	DE0003040408
EUR 10% due 2004	XS0113550213
EUR 10,75% due 2005	DE0004528450
EUR 10,625% due 2006	DE0003138806
USD FRNs due 2006	XS0136347183
USD 13,75% due 2007	US11942XAQ88
	US11942WAQ06
USD 13,25% due 2010	US11942XAD75
	US11942WAD92

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

QUESTO TITOLO GLOBALE (QUESTO “TITOLO”) E’ UN TITOLO GLOBALE SECONDO IL SIGNIFICATO DELL’INDENTURE CUI È FATTO RINVIO NEL PRESENTE TITOLO ED E’ REGISTRATO IN NOME DI THE BANK OF NEW YORK DEPOSITARY (NOMINEES) LIMITED, COME SOGGETTO DESIGNATO DAL DEPOSITARIO COMUNE DI EUROCLEAR BANK S.A./N.V., COME OPERATORE DEL SISTEMA EUROCLEAR (“EUROCLEAR”) E CLEARSTREAMBANKING, SOCIÉTÉ ANONYME (“CLEARSTREAM, LUXEMBOURG”). QUESTO TITOLO NON PUÒ ESSERE SCAMBIATO, IN TUTTO O IN PARTE PER UN TITOLO REGISTRATO, E NESSUN TRASFERIMENTO INTEGRALE O PARZIALE DI QUESTO TITOLO PUÒ ESSERE REGISTRATO, IN NOME DI ALCUN SOGGETTO DIVERSO DAL DEPOSITARIO COMUNE O DA SOGGETTO DA QUEST’ULTIMO DESIGNATO, ECCETTO NELLE LIMITATE CIRCOSTANZE MENZIONATE NELL’INDENTURE

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

TITOLO DI DEBITO GLOBALE NOMINATIVO

rappresentante

Numero: _____

ISIN:

Common Code

Obbligazioni Step-up Par Medium Term due 2020 denominate in euro

Ammontare in valore nominale originario: € _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES (la “Provincia”), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare alla The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited, o agli aventi diritto registrati, alla presentazione del presente titolo l’importo di capitale, assieme agli interessi maturati dalla data di emissione fino alla data di scadenza esclusa (o altra data più vicina in cui il capitale diventi esigibile secondo le disposizioni del presente titolo), stabilito nella Tabella degli Aumenti e Riduzioni del Capitale allegata al presente titolo come Tabella A, in 6 pagamenti semestrali, di cui i primi 5 pagamenti il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno iniziando dal 1° novembre 2017, e l’ultimo pagamento il 1° maggio 2020 (ognuna di queste date una “Data di Pagamento del Capitale”). L’ammontare di ciascuno di questi pagamenti di capitale sarà pari all’ammontare in valore nominale di questo Titolo non rimborsato al momento di ciascuna Data di Pagamento del Capitale, diviso per il numero di pagamenti di capitale da tale Data di Pagamento del Capitale inclusa fino al 1° maggio 2020 incluso.

La Provincia, inoltre, promette incondizionatamente di pagare interessi in via posticipata il 1° novembre e il 1° maggio di ogni anno (ciascuna di tali date, una “Data di Pagamento degli Interessi”), con decorrenza al 1° maggio 2006 sulla parte non rimborsata del capitale in circolazione ai tassi annui sotto riportati.

<u>Dal giorno (incluso)</u>	<u>Fino al giorno (incluso)</u>	<u>Tasso d’interesse</u>
1 dicembre 2005	1 novembre 2009	1,00%
2 novembre 2009	1 novembre 2013	2,00%
2 novembre 2013	1 novembre 2017	3,00%
2 novembre 2017	1° maggio 2020	4,00%

Gli interessi matureranno a decorrere dall’ultima data, inclusa, in cui gli interessi sono stati pagati o regolarmente messi a disposizione, oppure, nel caso nessun interesse sia stato pagato o regolarmente messo a disposizione, dal 1 dicembre 2005 fino a quando il pagamento dell’importo del capitale non sia stato eseguito o messo regolarmente a disposizione. Il presente è un Titolo Globale (secondo la definizione data nell’Indenture riferita più avanti) depositato presso il Depositario, registrato a nome del Depositario o del suo procuratore o custode comune, e di conseguenza il Depositario o suo procuratore o custode comune, in quanto intestatari del presente titolo, avranno diritto di ricevere i pagamenti per capitale e interessi, diversi dal capitale e interessi dovuti alla data di scadenza, con bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili. Detto pagamento sarà eseguito esclusivamente nella valuta unica adottata da quegli stati di volta in volta partecipanti all’Unione

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Monetaria Europea che al momento del pagamento avrà corso legale ai fini del pagamento di debiti pubblici e privati.

Le dichiarazioni in legenda che riguardano il Depositario costituiscono parte integrante dei termini del presente Titolo e, con la loro accettazione, ciascun Titolare del presente Titolo accetta di essere soggetto e vincolato ai termini e alle disposizioni eventualmente riportate su detta legenda.

Questo Titolo Globale è emesso in relazione all'emissione di € _____ di importo di capitale di Obbligazioni Step-up Par Medium Term due 2020 denominate in euro della Provincia ed è disciplinato (i) dal Trust Indenture datato [_____], come eventualmente modificato, (l'“Indenture”) tra la Provincia e The Bank of New York, in qualità di trustee (il “Trustee”), e i termini dell'Indenture sono qui incorporati per rinvio, e (ii) dai termini e dalle condizioni del Titolo riportati sul retro di questo Titolo Globale (il “Regolamento”), come integrati o modificati dall'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Provincia a questo Titolo Globale, le cui disposizioni sono qui incorporate per rinvio. Questo Titolo Globale ha diritto in tutto e per tutto agli identici benefici degli altri Titoli di Debito previsti dall'Indenture e dal Regolamento.

All'atto dello scambio di tutto o parte di questo Titolo Globale con Titoli di Debito Certificati ai sensi dell'Indenture, sulla Tabella A di questo Titolo Globale dovrà essere apposta la girata, in modo da recepire la modifica all'importo del capitale ivi indicato.

Senza la sottoscrizione del certificato di autenticazione sotto riportato da parte del Trustee, questo Titolo Globale non è valido né vincolante ad alcun fine.

Le parole con iniziale maiuscola utilizzate ma non definite nel presente titolo avranno il significato attribuito loro nel Regolamento e, se non ivi definiti, nell'Indenture.

(La parte restante di questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota)

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

IN FEDE, la Provincia ha regolarmente sottoscritto il presente strumento.

Datato: _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

Da: _____
Posizione

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente Titolo è uno dei Titoli di Debito della Serie ivi indicata emesso ai sensi dell'Indenture menzionata nello stesso.

In qualità di Trustee

Datato: _____

Da: _____

TABELLA A

TABELLA DEGLI AUMENTI E RIDUZIONI DEL CAPITALE

Data	Importo del Capitale dei Titoli Non Dematerializzati	Importo Residuo del Capitale di questo Titolo Globale	Annotazione fatta da
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

RETRO DEI TITOLI

TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI

1. Definizioni generali. (a) Questo Titolo appartiene ad una delle serie dei titoli di debito della Provincia di Buenos Aires (la "Provincia") debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la "Serie"), denominata Obbligazioni Step-up Par Medium Term due 2020 denominate in euro (ciascun titolo appartenente a questa Serie è qui indicato come il "Titolo" e collettivamente come i "Titoli") emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicati come i "Titoli di Debito") ai sensi del Trust Indenture del _____ tra la Provincia e The Bank of New York in qualità di Trustee (il "Trustee"), come successivamente modificato (l' "Indenture"). I Titolari Registrati (come successivamente definiti) dei Titoli saranno titolari di tutti i diritti e gli obblighi previsti dall'Indenture, che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia dell'Indenture è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 2, la Provincia dichiara e garantisce fin d'ora di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l'emissione dell'Indenture e dei Titoli e per far sì che gli stessi costituiscano legittime, valide ed efficaci obbligazioni della Provincia di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. Le espressioni con l'iniziale in carattere maiuscolo che sono utilizzate e non definite nel presente Titolo avranno il significato ad esse assegnato nell'Indenture. In caso di contrasto tra le disposizioni dell'Indenture e quelle di questo Titolo, ai fini di questo Titolo prevarranno queste ultime.

(b) I Titoli possono essere emessi solo in forma registrata, senza cedole. I Titoli possono essere emessi in forma non dematerializzata (i "Titoli Non Dematerializzati"), o rappresentati da uno o più titoli globali registrati (ciascuno dei quali è qui indicato come il "Titolo Globale") detenuti da o per conto del Soggetto o dei Soggetti che, ai sensi dell'Indenture, sono incaricati dalla Provincia ad agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il "Depositario"). I Titoli Non Dematerializzati saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell'Indenture. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell'Indenture. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un "Titolare Registrato") può (nella più ampia misura consentita dal diritto applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione di proprietà, furto, smarrimento o qualsiasi scritta posta su di esso.

(c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di € 1,00 e multipli interi di € 1,00 superiori a tale importo.

(d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica, (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella Città di New York o nella Città di Buenos Aires o (iii) un giorno in cui il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer ("TARGET"), o qualsiasi suo sostituto, è chiuso.

"Data di Pagamento" indica il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno, a partire dal [1° maggio 2006] e fino al 1° maggio 2020.

2. Pagamenti e Trustee Paying Agent. (a) Il capitale dei e gli interessi sui Titoli potranno essere pagati in euro. Il capitale di ciascun Titolo e l'interesse pagabile alla Data di Scadenza potranno essere pagati in euro in fondi immediatamente disponibili alla persona in nome della quale tale Titolo è intestato alla Data di Scadenza, dietro presentazione e consegna del Titolo presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York o, in base alle leggi ed alle regolamentazioni applicabili, presso l'ufficio di qualsiasi agente incaricato del pagamento che sarà nominato dal Trustee, a spese della Provincia (ciascuno indicato come "trustee paying agent"). [Il capitale e] [Gli] interessi su ciascun Titolo (diversi dal capitale e dagli interessi pagabili alla Data di Scadenza) saranno pagati alla persona in nome del quale il Titolo è intestato alla chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla corrispondente Data di Pagamento. La Provincia effettuerà i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli versando al Trustee o al trustee paying agent l'importo corrispondente a tale pagamento, in euro in fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) del Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento, e chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in trust nell'interesse del Trustee e dei titolari beneficiari dei Titoli, in relazione ai rispettivi interessi e di

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

effettuare un bonifico bancario di tale importo in euro a The Bank of New York Depository (Nominees) Limited in qualità di titolare registrato dei Titoli, che riceverà i fondi in trust da distribuire ai titolari beneficiari dei Titoli; resta peraltro inteso che la Provincia può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti del capitale e degli interessi sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Provincia a tal scopo, un assegno a favore dell'avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Curatore del Registro alla relativa data di registrazione. La data di registrazione relativa a ciascuna Data di Pagamento corrisponderà al 15° giorno precedente a tale Data di Pagamento (ciascuna di tali date è qui indicata come "Data di Registrazione"), sia o meno un Giorno Lavorativo e nonostante la cancellazione di tali Titoli a seguito di qualsiasi trasferimento o scambio successivo alla Data di Registrazione e precedente tale data di pagamento degli interessi. In deroga a quanto diversamente disposto in questo documento, l'obbligo della Provincia di effettuare i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli non sarà adempiuto sino a quando tali pagamenti non saranno ricevuti dai Titolari Registrati dei Titoli.

La Provincia, il Trustee o qualsiasi trustee paying agent non avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari sui Titoli, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) La Provincia eseguirà i pagamenti delle rate di capitale nelle seguenti Date di Pagamento, che ridurranno il capitale di questo Titolo secondo il seguente piano di ammortamento del capitale:

<u>Data di Pagamento</u>		<u>Rata di Capitale</u>
1° novembre 2017	€	[]
1° maggio 2018		[]
1° novembre 2018		[]
1° maggio 2019		[]
1° novembre 2019		[]
1° maggio 2020		[]
Totale	€	[]

(c) Qualsiasi pagamento di capitale o interessi dovuto ad una Data di Pagamento che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, come definito nell'articolo 2(e), che corrisponde a un giorno in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) potrà non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, nel giorno immediatamente successivo a quello in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo non sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) con la stessa validità ed efficacia che avrebbe se effettuato alla Data di Pagamento prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse per il periodo a partire da tale Data di Pagamento e successivo ad essa.

(d) Gli interessi saranno calcolati su base annua (360 giorni ovvero dodici mesi di 30 giorni).

(e) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Provincia, un trustee paying agent ed un transfer agent in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il pagamento e il trasferimento dei Titoli (che sarà Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e il regolamento di borsa lo richieda), nonché un Curatore del Registro con uffici nella Città di New York e un trustee paying agent con uffici nella Città di New York. Il Trustee ha nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg) S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent per i Titoli, e [] quale Curatore del Registro e trustee paying agent. Il Trustee manterrà altresì un trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea per il quale non esiste l'obbligo di dedurre o trattenere alcuna imposta ai sensi della Direttiva comunitaria 2003/48/CE o di qualsiasi

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi del risparmio oppure di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Provincia avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a uno qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro paying agent o transfer agent in qualunque altra località ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione dei pagamenti ad esclusivo beneficio dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il trustee paying agent e qualsiasi trustee paying agent nominati ai sensi del presente Regolamento saranno mandatarî esclusivamente del Trustee e la Provincia non avrà alcun potere o relazione diretta con il trustee paying agent o qualsiasi altro trustee paying agent.

(f) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere da questi conservati in trust nell'esclusivo interesse suo e dei Titolari Registrati dei Titoli in relazione alle rispettive interessenze per essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti sui Titoli o al Trustee nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento e nell'Indenture; i Titolari Registrati dei Titoli potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati presso il Trustee per il pagamento di capitale o interessi (compresi gli Importi Aggiuntivi) in relazione a qualsiasi Titolo che non siano reclamati per dieci anni (nel caso del capitale) o cinque anni (nel caso degli interessi) oppure, in entrambi i casi, per l'eventuale e più breve periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che il pagamento di tale capitale o interesse è scaduto ed è diventato esigibile e dovranno essere restituiti senza interessi alla Provincia dietro sua richiesta scritta, e il Titolare Registrato dei Titoli potrà da quel momento in poi rivolgersi esclusivamente alla Provincia per qualsiasi pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti di capitale, di eventuali premi, e degli interessi relativi a questo Titolo da parte della Provincia saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi presente o futura imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo, di qualsiasi natura applicati, riscossi, incassati, trattenuti o accertati da o nei confini della Provincia o della Repubblica Argentina ("Argentina") o da qualsiasi autorità dell'una o dell'altra dotata del potere di imporre tributi (collettivamente indicati come "Imposte"), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione non sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Provincia dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo i pagamenti addizionali ("Pagamenti Addizionali") perché essi ricevano le somme a titolo di capitale, premio e interessi come avrebbero ricevuto se la ritenuta fiscale o deduzione non fosse stata applicata; con l'eccezione che nessun Pagamento Addizionale sarà corrisposto in relazione a qualsiasi Titolo (i) a un Titolare Registrato (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per le Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua connessione con la Provincia o con l'Argentina ulteriore rispetto alla semplice detenzione di tale Titolo o al ricevimento di pagamenti di capitale, premi o interessi relativi a tale titolo; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione sia effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva comunitaria 2003/48/CE o da qualsiasi altra Direttiva attuativa delle conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi da risparmio o di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o per conto di un Titolare Registrato che avrebbe potuto evitare la ritenuta o la deduzione presentando il Titolo in questione ad un altro trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea; o (iv) presentato per il pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come sotto definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto il diritto di ricevere Pagamenti Addizionali presentando lo stesso Titolo per il pagamento nell'ultimo giorno del suddetto periodo di 30 giorni.

"Data Rilevante" per quanto riguarda ciascun Titolo indica la data in cui il relativo pagamento diventa esigibile oppure (qualora l'intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee entro tale data) la data in cui è dato debito avviso ai Titolari Registrati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato al termine "capitale" e/o "interessi" si riterrà comprensivo degli eventuali Pagamenti Addizionali pagabili in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di Negative Pledge.

(a) I Titoli rappresenteranno obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate della Provincia. Ciascuna Serie avrà una posizione *pari passu* con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell'una sull'altra per priorità cronologica di emissione, valuta di pagamento o per qualsiasi altra causa, e sarà quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento (come di seguito definito) della Provincia presente e futuro, non garantito e non subordinato

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in Circolazione (nel senso attribuito a questa espressione al successivo articolo 17), la Provincia non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun Privilegio (come definito più avanti) su tutta o parte dei suoi beni o attività per garantire qualsiasi Indebitamento della Provincia a meno che, (i) a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Provincia ai sensi dei Titoli (A) siano state garantite egualmente e proporzionalmente rispetto a tale indebitamento, oppure (B) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito all'articolo 17 di questo documento) oppure (ii) dopo avervi dato efficacia, l'ammontare complessivo a quel momento non rimborsato di tutto l'Indebitamento in tal modo garantito non ecceda l'8% dei ricavi annuali della Provincia relativi all'anno fiscale immediatamente precedente a quello in cui si è costituito il Privilegio.

In deroga a quanto sopra indicato, la Provincia può costituire o consentire la sussistenza di:

- (i) qualsiasi Privilegio già esistente alla data dell'Indenture;
- (ii) qualsiasi Privilegio su conti bancari, depositi o proventi da essi derivanti (o derivanti dall'esistenza di diritti di compensazione contro tali conti, depositi o proventi) che garantisce l'Indebitamento della Provincia contratto in relazione a lettere di credito emesse da, o operazioni finanziarie con, una banca a favore della quale tale Privilegio è stato concesso o che risulta titolare di tali diritti, a condizione che tale Indebitamento abbia una scadenza finale non eccedente 180 giorni dalla data in cui il pagamento ai sensi di tale lettera di credito o in connessione con tali operazioni finanziarie è scaduto ed esigibile;
- (iii) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia contratto al fine specifico di finanziare l'acquisizione del bene soggetto a tale Privilegio;
- (iv) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene esistente al momento del suo acquisto al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia;
- (v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente i costi di acquisizione, costruzione o sviluppo di un progetto, fermo restando che i beni sui cui tale Privilegio sussiste consistano soltanto degli attivi e dei ricavi di tali progetto o dei diritti di proprietà ad esso relativi;
- (vi) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente il costo di proprietà privata ceduta oppure di servizi resi alla Provincia;
- (vii) qualsiasi sostituzione, rinnovo o estensione di qualsiasi Privilegio consentito ai sensi delle precedenti clausole da (i) a (vi) sul medesimo bene oggetto di Privilegio, ivi inclusi la sostituzione, il rinnovo o l'estensione di tale Privilegio derivante da un nuovo finanziamento (senza che vi sia un aumento nel credito principale) afferente all'Indebitamento garantito da tale Privilegio; fermo restando che la Provincia non potrà sostituire, rinnovare o estendere nessun Privilegio relativo all'Indebitamento nei confronti del governo federale, a meno che il governo federale rimanga il creditore;
- (viii) qualsiasi Privilegio che garantisca obbligazioni pubbliche o imposte per legge al fine di garantire pretese diverse da quelle sorte a seguito di un prestito di denaro;
- (ix) qualsiasi Privilegio gravante sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, che garantisca l'Indebitamento della Provincia nei confronti del governo federale, a condizione che a causa dell'assunzione di tale Indebitamento così garantito l'Indice di Indebitamento Garantito da Co-Partecipazione non superi il 50% in ogni anno fiscale;

fermo restando che qualsiasi Privilegio descritto sopra nelle clausole da (i) a (ix) non può garantire nessuna obbligazione di pagamento, ivi compresa qualsiasi passività condizionata di qualsiasi Soggetto, derivante dai Titoli, titoli di debito, note o altri strumenti finanziari che sono, o che al tempo dell'emissione si prevedeva fossero, quotati, prezzati o negoziati su qualsiasi mercato, sistema di scambio automatizzato o mercato over-the-counter o altro mercato di strumenti finanziari o venduti in tutto o in parte ai sensi di un'esenzione relativa al collocamento non rivolto al pubblico in qualsiasi giurisdizione.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Ai fini di questo Regolamento:

“Pagamenti di Co-partecipazione” indica i trasferimenti effettuati dal governo federale dell'Argentina a favore della Provincia ai sensi della legge federale n. 23.548, come successivamente modificata e sostituita, e ogni altra legge, decreto o regolamento che disciplina l'obbligazione del governo federale dell'Argentina di distribuire tasse da esso raccolte alle province argentine.

“Indice tra Co-partecipazione e Indebitamento Garantito” indica la percentuale che è pari a (A) per ciascun esercizio fiscale, l'ammontare complessivo dei pagamenti di capitale e interessi che saranno dovuti in tale esercizio fiscale (dopo aver dato effetto pro-forma all'assunzione di Indebitamento garantito da un Privilegio sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione), in relazione all'Indebitamento garantito da un Privilegio su tutti i diritti della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, diviso per (B) l'ammontare complessivo di Pagamenti da Co-Partecipazione attualmente ricevuti dalla Provincia per l'ultimo esercizio fiscale conclusosi prima della costituzione del Privilegio, (C) moltiplicato per 100; fermo restando che, in relazione al calcolo dei pagamenti di capitale e interessi che devono essere effettuati, si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione maturata su tale capitale e su tali interessi fino al più recente esercizio fiscale, ma non si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione per l'attuale esercizio fiscale né per qualsiasi esercizio fiscale futuro. Inoltre, l'Indice di Indebitamento Garantito per ciascun esercizio fiscale futuro sarà calcolato con riferimento solo a tale esercizio fiscale senza sommare il capitale e gli interessi relativi a più di un esercizio fiscale.

“Indebitamento” indica, in relazione a qualsiasi persona, indipendentemente dalla circostanza che sia in essere alla data iniziale di emissione di una serie di Nuove Obbligazioni o in qualsiasi momento successivo: (i) l'intero indebitamento di tale persona consistente in denaro preso in prestito; (ii) tutti gli obblighi di rimborso di tale persona (nella misura in cui non siano più condizionati) ai sensi o in relazione a lettere di credito o accettazioni bancarie; (iii) tutte gli obblighi di tale persona per ripagare depositi o anticipi a favore di tale persona; (iv) tutte le obbligazioni di tale persona (oltre a quelle indicate sopra nelle clausole (i) e (ii)) rappresentati da obbligazioni, strumenti di debito, note o strumenti similari; e (v) nella misura in cui non siano più condizionate, tutte le garanzie dirette, girate, avalli, o altre simili obbligazioni di tale persona, e tutte le obbligazioni dirette di tale persona di comprare o altrimenti acquisire l'indebitamento o le obbligazioni di ogni altra persona specificata sopra nelle clausole (i), (ii), (iii) o (iv), o altrimenti assicurare un creditore contro le relative perdite.

“Privilegio” indica qualsiasi privilegio, pegno, ipoteca, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo di preferenza che abbia l'effetto concreto di costituire un diritto preferenziale in relazione al pagamento di qualsiasi obbligazione con, o attraverso i ricavi derivanti da, qualsiasi bene o ricavo, presente o futuro, di qualsiasi tipo ai sensi del diritto della Repubblica Argentina.

“Organismo del Settore Pubblico” indica il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, qualsiasi dipartimento, ministero o agenzia del governo della Provincia o qualunque società, trust, istituto finanziario o altra entità posseduta o controllata dal governo della Provincia o da una delle suddette entità, e l'espressione “controllo” significa il potere, diretto o indiretto, mediante la proprietà dei titoli con diritto di voto o altra proprietà o altra interessenza nella proprietà o in altro modo, di controllare la gestione, o di eleggere o nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione o di altre persone che svolgano mansioni simili al posto di, o in aggiunta al, consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o entità.

5. Notifica di Eventi o Condizioni relativi ad Altro Indebitamento. Fino a che le Nuove Obbligazioni rimarranno in circolazione, la Provincia dovrà tempestivamente:

- (a) notificare per iscritto al Trustee in merito a riunioni o comunicazioni (sia scritte sia orali) con qualsiasi creditore effettuate ai sensi di qualsiasi contratto o accordo che documentino un Indebitamento della Provincia relativo (i) al mancato pagamento di un ammontare dovuto a titolo di capitale o di interessi su tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) o (ii) il verificarsi di qualsiasi evento, o l'esistenza di qualsiasi circostanza, ai sensi di qualsiasi contratto o accordo relativo a tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) della Provincia che, con il recapito di una notifica o con il trascorrere del tempo, o entrambi, permetterebbe a tale creditore di rendere tale Indebitamento esigibile prima della scadenza; e

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(b) consegnare al Trustee una copia di qualsiasi notifica scritta spedita dalla Provincia ad un creditore o ricevuta dalla Provincia da parte di un creditore che abbia ad oggetto (i) il mancato pagamento di una somma dovuta a titolo di capitale o di interesse in relazione a tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) o (ii) un evento o circostanza ai sensi di qualsiasi contratto o accordo relativo a qualsiasi Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) della Provincia che, con il recapito di una notifica o con il trascorrere del tempo, o entrambi, permetterebbe a tale creditore di rendere tale Indebitamento esigibile prima della scadenza.

6. Inadempimento; Accelerazione della Scadenza. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un “Evento di Inadempimento” ai sensi dei Titoli:

- (i) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di capitale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obligazioni dopo che sono decorsi 10 giorni dalla data in cui in cui tale pagamento è divenuto scaduto ed esigibile; oppure
- (ii) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di interessi o di pagamento addizionale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obligazioni dopo che sono decorsi 30 giorni dalla data in cui in cui tali pagamenti sono diventati scaduti ed esigibili; oppure
- (iii) la Provincia non osserva o non adempie esattamente i termini e gli obblighi relativi alle Nuove Obligazioni di una serie o all'Indenture e tale inadempimento non è sanato entro i 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Provincia della notifica scritta con richiesta di rimediare a tale inadempimento inviata dal Trustee; oppure
- (iv) la Provincia non adempie al pagamento, quando questo diventa scaduto ed esigibile, dopo che sia decorso inutilmente ogni periodo di tolleranza, in relazione al proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) avente un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o all'ammontare equivalente in altra valuta); oppure
- (v) qualsiasi Indebitamento della Provincia (che non sia Indebitamento Escluso) per un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o l'ammontare equivalente in altra valuta) deve essere rimborsato anticipatamente a causa di un evento di inadempimento, salvo che tale obbligo di rimborso anticipato sia rescisso o annullato; oppure
- (vi) la Provincia dichiara una moratoria dei pagamenti del proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso); oppure
- (vii) la Provincia o un ente della Provincia sono tenuti, in forza di una sentenza definitiva, decreto o ordine (non aventi ad oggetto Indebitamento Escluso), contro i quali non è possibile presentare o comunque non è presentato appello, emessi da una autorità giudiziaria di una giurisdizione competente, al pagamento di una somma di denaro superiore a 15 milioni di dollari (o all'equivalente in altra valuta) e sono decorsi 90 giorni dalla sentenza, decreto o ordine senza che questo sia stato adempiuto o sospeso; oppure
- (viii) la validità di qualsiasi serie di Nuove Obligazioni o dell'Indenture è contestata dalla Provincia; oppure
- (ix) (A) qualsiasi norma costituzionale, legge, regolamento, ordinanza o decreto necessario al fine di consentire alla Provincia di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi serie delle Nuove Obligazioni o dell'Indenture, o necessario per la validità o l'esecutività di tali obbligazioni, viene meno, non è emesso, è revocato o terminato o altrimenti cessa di essere in vigore e di produrre i propri effetti, o è modificato così da provocare, o da far ragionevolmente prefigurare, un effetto negativo significativo sui diritti o sulle pretese dei titolari delle Nuove Obligazioni di qualsiasi serie, o (B) qualsiasi sentenza passata in giudicato da parte di qualsiasi tribunale in Argentina avente giurisdizione contro la quale

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

non è possibile presentare o comunque non è presentato appello determina l'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi termine rilevante di una serie delle Nuove Obbligazioni o di qualsiasi previsione rilevante dell'Indenture o comunque impedisce o ritarda l'esecuzione o l'adempimento da parte della Provincia delle sue obbligazioni ai sensi dei Regolamenti delle Nuove Obbligazioni o ai sensi dell'Indenture e, in ogni caso, tale termine, mancata emissione, revoca, cessazione, invalidità, non esecutività, o ritardo si prolunga per un periodo non inferiore a 90 giorni.

(b) Qualora un Evento di Inadempimento si verifichi e persista, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione in quel momento possono, tramite notifica scritta alla Provincia (con copia al Trustee), dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; in seguito a una tale dichiarazione l'ammontare in valore nominale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data la causa che ha dato origine all'Evento di Inadempimento non venga sanata prima che sia effettuata tale dichiarazione. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% dell'ammontare complessivo valore nominale dei Titoli in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi dichiarazione di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) successivamente alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Provincia abbia depositato presso il Trustee o un trustee paying agent una somma sufficiente a pagare tutte le rate scadute di capitale, interessi e Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi dovuti e non pagati a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse), nonché le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento relativi ai Titoli in questione siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alle precedenti clausole sub (iii) o (iv), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi della precedente clausola sub (iii) o (iv) sarà corretta, sanata, oppure rinunziata dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

(c) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato all'articolo 5(a), la Provincia, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che, con la notifica o il trascorrere del tempo o entrambi, a meno che esso non sia corretto, sanato o rinunziato, diventerebbe un Evento di Inadempimento ai sensi dell'articolo 6(a), la Provincia dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

7. Acquisto di Titoli da parte della Provincia. La Provincia può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Provincia possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per l'annullamento, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Provincia potrà essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

8. Diritti su Offerte Future. Nel caso in cui, in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2015 compreso, la Provincia effettui volontariamente un'offerta di acquisto o di scambio su (una "Offerta di Scambio Futura"), o una sollecitazione di deleghe per modificare i termini di (un "Futuro Procedimento di Modifica"), qualsiasi Titolo In Sofferenza (come sotto definito), ogni Titolare di Titoli avrà il diritto di, per un periodo di 30 giorni successivi all'annuncio di tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica, di scambiare ognuno dei Titoli di tale Titolare in cambio, a seconda dei casi:

- (i) del corrispettivo in denaro o in natura corrisposto ai titolari di Titoli In Sofferenza in relazione a tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica, oppure
- (ii) titoli di debito aventi termini sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti da tale Futuro Procedimento di Modifica,

in ogni caso in accordo con i termini e le condizioni di tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica. Al fine di ricevere il corrispettivo o gli strumenti finanziari di debito sopra descritti alle clausole (i) e (ii), i Titoli di ciascun Titolare saranno considerati come se fossero Titoli In Sofferenza (A) denominati nella stessa valuta di tali Titoli e (B) con un ammontare in valore nominale in circolazione alla data

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

del 31 dicembre 2001, pari all'ammontare in valore nominale in circolazione di tali Titoli. La Provincia si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari, inclusi gli adempimenti regolamentari presso le autorità competenti, al fine di consentire ai Titolari di partecipare in qualsiasi Offerta di Scambio Futura o Futuri Procedimenti di Modifica, come previsto in questo articolo 8.

Ai sensi di questo articolo:

“Titoli In Sofferenza” indica i titoli emessi dalla Provincia che sono elencati nella Tabella B del presente titolo.

9. Sostituzione, scambio e trasferimento di Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Provincia e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo danneggiato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Provincia e al Trustee una garanzia così come eventualmente richiesta dalla Provincia e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ogni caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il Titolare Registrato deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere un qualsiasi Titolo sostitutivo, la Provincia può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Provincia può pagare o autorizzare il pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso importo complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata eventualmente richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Curatore del Registro, o presso l'ufficio di qualsiasi trustee paying agent, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Provincia accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla ragionevole regolamentazione che la Provincia può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee in Lussemburgo o presso l'ufficio di un trustee paying agent, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Provincia e dal Curatore del Registro o qualsiasi altro trustee paying agent, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di in diversa valuta o per la registrazione dei relativi trasferimenti; tuttavia, la Provincia e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

10. Assemblee. La Provincia o il Trustee in qualunque momento possono, e dietro previa richiesta scritta indirizzata al Trustee da parte dei Titolari Registrati in possesso di almeno il 10% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli il Trustee deve convocare l'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli. Il Trustee dovrà dare comunicazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, indicando il tempo e il luogo della assemblea e in termini generali gli argomenti di discussione, oppure le delibere da adottare, in tale assemblea, non prima di 30 e non oltre 60 giorni prima della data stabilita per tale assemblea. Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli è necessario che un Soggetto sia, alla data ragionevolmente fissata del Trustee (i) Titolare Registrato di uno o più Titoli ovvero (ii) un Soggetto nominato procuratore del Titolare Registrato per uno o più Titoli in base ad un atto scritto. Gli unici Soggetti autorizzati a partecipare o a prendere la parola in qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati saranno i Soggetti autorizzati a votare in detta assemblea nonché il loro consulente, il Trustee e il suo consulente, e qualunque rappresentante della Provincia e il suo consulente.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Ad ogni assemblea di Titolari Registrati, eccetto in occasione delle assemblee convocate per la discussione di Materie Riservate, soggetti aventi diritto che rappresentino la maggioranza dei Titoli costituiranno il quorum, e in occasione dell'assemblea rinviata per mancato raggiungimento del quorum, qualunque numero di soggetti titolari o rappresentanti di Titoli costituirà il quorum al fine dei deliberare sulle materie indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea originariamente convocata. Ad ogni assemblea di Titolari Registrati avente luogo per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito da soggetti aventi diritto di voto che rappresentino il 75% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli.

In assenza del quorum in qualunque assemblea, l'assemblea può essere rinviata di un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso di riconvocazione di una assemblea deve essere dato solo una volta, ma dovrà essere dato non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data di nuova convocazione dell'assemblea. L'avviso di nuova convocazione dovrà indicare espressamente la percentuale dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli che costituiranno il quorum ai sensi del presente articolo 10.

Ulteriori disposizioni in ordine all'assemblea dei Titolari Registrati sono contenute all'articolo 10 dell'Indenture.

11. Comunicazioni. La Provincia invierà le comunicazioni ai Titolari Registrati, ai loro indirizzi risultanti dai registri. La Provincia considererà come ricevute le comunicazioni inviate trascorsi Giorni Lavorativi dalla loro spedizione.

La Provincia, inoltre, pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su principali quotidiani ad ampia diffusione a Buenos Aires e Londra. La Provincia prevede di effettuare tali pubblicazioni su *La Nación o Ambito Financiero*. Inoltre, fino a quando i Titoli sono quotati alla Borsa Valori di Lussemburgo e il Regolamento di detta Borsa lo richiede, la Provincia pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su un principale quotidiano ad ampia diffusione in Lussemburgo. La Provincia prevede di effettuare inizialmente detta pubblicazione sul *Luxemburger d'Wort*. Se la pubblicazione su un principale quotidiano in Lussemburgo non fosse attuabile, la Provincia pubblicherà gli avvisi su un altro principale quotidiano in lingua inglese con ampia diffusione in Europa. La Provincia riterrà eseguita ogni comunicazione da dare alla data della sua prima pubblicazione.

12. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

13. Emissione successive di Titoli. La Provincia può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati *pari passu* con i Titoli e aventi termini e condizioni identici a quelli dei Titoli, o gli stessi termini e condizioni ad eccezione dell'ammontare del primo pagamento degli interessi, e gli ulteriori titoli di debito possono essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali ulteriori titoli di debito non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi ulteriori titoli di debito siano soggetti o meno alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore di quello dei Titoli alla data di emissione di questi ulteriori Titoli.

14. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante per qualunque scopo fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale dal o per conto del Trustee.

15. Legge applicabile; Sottomissione alla Giurisdizione. QUESTO TITOLO SARA' GOVERNATO DA, E INTERPRETATO IN CONFORMITA' CON, LE LEGGI DELLO STATO DI NEW YORK, STATI UNITI DI AMERICA.

La Provincia si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione [non esclusiva] di qualsiasi tribunale federale degli Stati Uniti o tribunale dello stato di New York con sede nel Distretto di Manhattan, Città di New York, e a qualsiasi corte di appello di ciascuno di essi, in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture, ed accetta irrevocabilmente che tutte le richieste di risarcimento in relazione a detti procedimenti legali, azioni o cause siano trattati e decisi nei tribunali federali degli Stati Uniti o nei tribunali dello stato di New York. La Provincia rinuncia anche, irrevocabilmente, nei limiti massimi ad essa consentiti, a qualunque eccezione in ordine alla sede o all'inidoneità del foro in relazione al mantenimento di detti procedimenti legali, azioni o cause in tale giurisdizione. La Provincia ha nominato il

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Banco de la Provincia de Buenos Aires, la cui attuale sede si trova al 609 di Fifth Avenue, New York, New York 10017, Stati Uniti di America, quale proprio agente autorizzato (l'“Agente Autorizzato”) a ricevere per conto proprio e dei beni di sua proprietà la notifica di atti processuali eseguita in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa, ad eccezione dei procedimenti legali, azioni o cause fondati sulla legislazione in materia di strumenti finanziari federale o statale degli Stati Uniti. Detta notifica potrà avvenire consegnando o inviando per posta copia dell'atto processuale alla Provincia presso l'Agente Autorizzato all'indirizzo sopra menzionato, e la Provincia autorizza e ordina all'Agente Autorizzato di accettare detta notifica per suo conto. In aggiunta a quanto precede, il Titolare Registrato potrà notificare atti processuali in qualunque altro modo consentito dalle vigenti leggi. Il giudicato che non sia appellabile in tali procedimenti legali, azioni o cause sarà ritenuto definitivo e potrà essere eseguito, nella misura consentita dalle leggi applicabili, in altre giurisdizioni mediante presentazione delle domande di esecuzione di tali sentenze oppure in qualunque altro modo permesso dalle leggi applicabili. La Provincia si obbliga, qualora l'Agente Autorizzato cessi per una qualunque ragione di agire come tale, di designare tempestivamente un Agente Autorizzato sostituito nel Distretto di Manhattan, Città di New York.

La Provincia rinuncia irrevocabilmente all'immunità (ivi compresa l'immunità sovrana) dalla giurisdizione alla quale potrebbe altrimenti avere diritto in qualunque procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture. Fermo restando quanto precede, la Provincia accetta che le rinunce di cui al presente articolo 15 avranno il più ampio ambito possibile ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 e devono ritenersi irrevocabili ai sensi di tale legge. In deroga a quanto precede, la Provincia si riserva il diritto di invocare l'immunità sovrana ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 per quanto attiene le azioni legali o procedimenti intentati contro di essa in base alla legislazione federale o di qualunque stato degli Stati Uniti in materia di strumenti finanziari, e la designazione da parte della Provincia di un suo Agente Autorizzato non è destinata ad estendersi a tali azioni o procedimenti.

16. Indennizzo Valutario. (a) Qualora la Provincia non fosse in grado di ottenere l'ammontare completo della valuta specificata oppure di trasferire detto ammontare al di fuori dell'Argentina allo scopo di effettuare un pagamento previsto di capitale o interessi sui Titoli a causa di restrizioni o del divieto di accedere al mercato della valuta estera in Argentina, la Provincia effettuerà, per quanto consentito da dette restrizioni o divieti, il pagamento previsto tramite (i) l'acquisto di Titoli della Repubblica Argentina denominati in Euro o in dollari negoziati fuori dall'Argentina oppure altri titoli o obbligazioni pubbliche o private emesse in Argentina, con Pesos argentini, trasferendo e vendendo successivamente al di fuori dell'Argentina detti strumenti finanziari in cambio della valuta specificata oppure (ii) qualunque altro meccanismo legale per l'acquisizione della valuta specificata in altro mercato estero. Tutti i costi, comprese le tasse, connessi alle predette operazioni finalizzate a procurare la valuta specifica saranno sostenuti dalla Provincia.

(b) L'obbligo della Provincia nei confronti dei Titolari Registrati dei Titoli che abbiano ottenuto una sentenza da un tribunale in relazione ai Titoli si estinguerà, indipendentemente dal fatto che la sentenza utilizzi una valuta (la “Valuta Giudiziale”) diversa dalla valuta in cui il Titolo è denominato (la “Valuta Contrattuale”), soltanto nella misura in cui il Giorno Lavorativo successivo al ricevimento da parte del Titolare Registrato della somma nella Valuta Giudiziale, detto Titolare Registrato potrà acquistare, secondo la normale prassi bancaria, la Valuta Contrattuale con la Valuta Giudiziale (oppure, se non risultasse fattibile effettuare l'acquisto in quel giorno, il primo Giorno Lavorativo in cui ciò sia possibile). Se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata in tal modo è inferiore all'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato nella Valuta Contrattuale, la Provincia si obbliga, a titolo di obbligazione separata e indipendentemente dalla sentenza, a versare la differenza, e se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata superasse l'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato, detto Titolare Registrato si obbliga a versare a o a favore della Provincia la differenza in eccesso, fermo restando che il Titolare Registrato non avrà l'obbligo di pagare tale somma eccedente qualora si sia verificato e sussista ancora un inadempimento della Provincia alle sue obbligazioni previste in questo documento, nel cui caso la somma eccedente potrà essere destinata dal Titolare Registrato a copertura di dette obbligazioni.

17. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, integrazione o rinuncia (ognuna una “Modifica”) all'Indenture o al Regolamento dei Titoli di una o più serie può essere effettuata o adottata (i) conformemente a una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) tramite voto favorevole dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata espresso nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni del presente articolo 17 e con le altre disposizioni applicabili dei Titoli e dell'Indenture.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(b) È possibile effettuare modifiche ai termini e condizioni dei Titoli di una singola serie, o all'Indenture nei limiti in cui la modifica concerne i Titoli della singola serie, e rinunciare in tal modo al futuro adempimento:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno della maggioranza dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno del 75% del ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione.

(c) Se la Provincia propone una Modifica di Materia Riservata in merito a questi termini e condizioni e a quelli di almeno un'altra serie di Titoli, all'Indenture nella misura in cui incida su questi Titoli ed almeno su un'altra serie di Titoli, in entrambi i casi come parte di un'unica operazione, la Provincia può decidere di agire in conformità al presente articolo 17(c) anziché all'articolo 17(b). Dette modifiche ai Titoli di Debito possono essere apportate, e si può rinunciare al loro rispetto per l'avvenire con il consenso dell'Emittente, e

(i) dei Titolari Registrati di almeno l'85% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione di tutte le serie che sarebbero interessati dalla Modifica in questione (considerati complessivamente), e

(ii) dei Titolari Registrati di almeno il 66 2/3% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione (considerati individualmente).

(d) Se una Modifica di Materia Riservata ai sensi dell'articolo 17(b)(ii) o dell'articolo 17(c) viene effettuata nell'ambito di una contestuale offerta di scambio dei Titoli di una o più serie con nuovi titoli di debito della Provincia o di altro Soggetto, la Provincia assicurerà che le previsioni che interessano i Titoli, come modificate in seguito a tale Modifica, non siano meno favorevoli per i relativi Titolari Registrati delle previsioni dei nuovi titoli offerti in cambio, oppure nel caso sia offerto più di un titolo di debito, non meno favorevoli del nuovo titolo di debito emesso avente il più alto ammontare complessivo in valore nominale.

(e) La Provincia promette e si obbliga a non emettere nuovi Titoli o riaprire nessuna serie esistente di Titoli con l'intento di collocare tali Titoli presso i Titolari Registrati che dovrebbero sostenere qualunque Modifica proposta dalla Provincia (o quelle che la Provincia ha l'intenzione di proporre) per l'approvazione ai sensi del presente articolo 17.

(f) Qualunque Modifica acconsentita o approvata dai Titolari Registrati di Titoli di una o più serie ai sensi del presente articolo 17 sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata, indipendentemente dal fatto che essi abbiano espresso il proprio consenso o fossero presenti all'assemblea dei Titolari Registrati nella quale è stata adottata tale delibera, e per tutti i futuri Titolari Registrati dei Titoli di quella serie, a prescindere dall'effettuazione dell'annotazione di tale Modifica sui Titoli di tale serie. Qualunque documento fornito da o per conto di un Titolare Registrato di un Titolo in connessione con il consenso a o approvazione di una tale Modifica sarà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di tale Titolo.

(g) (i) Prima di sollecitare il consenso di un Titolare Registrato di un Titolo di una qualunque serie in ordine ed una Modifica di Materia Riservata che incide su tale serie, la Provincia dovrà fornire al Trustee (affinché a sua volta le possa distribuire ai Titolari Registrati dei Titoli interessati) le seguenti informazioni:

- (A) una descrizione della situazione economica e finanziaria e altre circostanze che, a parere della Provincia, giustificano la richiesta della Modifica proposta;
- (B) se la Provincia avrà stipulato a quel tempo accordi relativi a crediti standby, agevolazioni ampliate del credito (*extended fund*) o programmi simili con il Fondo Monetario Internazionale, la copia di detto programma (compreso qualunque relativo rapporto tecnico);

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (C) una descrizione del trattamento proposto dalla Provincia riservato agli altri gruppi di principali creditori (ivi compresi, se del caso, i creditori del Club di Parigi, altri creditori bilaterali e possessori di titoli di debito interni) in connessione con le iniziative intraprese dalla Provincia al fine di risolvere la situazione che ha dato origine alla Modifica richiesta.
- (ii) Prima della votazione sulla Modifica di Materia Riservata che incide su qualsiasi serie di Titoli ai sensi dell'articolo 17(b) o dell'articolo 17(c), la Provincia consegnerà al Trustee un certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia nel quale si specificano, per quanto riguarda la Provincia e ciascun Organismo del Settore Pubblico, i Titoli della serie che rientrano nel punto (iv) della definizione di “in Circolazione” indicata più avanti oppure, nel caso nessun Titolo di quella serie sia posseduto o controllato dalla Provincia o da un Organismo del Settore Pubblico, un apposito certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia.
- (h) Ai fini di questo Titolo, le seguenti espressioni avranno il significato qui sotto attribuito:
- (i) “Materia non Riservata” indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.
- (ii) “in Circolazione” indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture, ad esclusione:
- (A) dei Titoli fino a quel momento annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento oppure conservati dal Trustee per una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o
- (B) dei Titoli richiamati per il rimborso in conformità con i relativi termini o che sono pagabili essendo giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali saranno stati messi a disposizione del Trustee o di qualunque trustee paying agent fondi sufficienti a rimborsare il relativo capitale (con gli eventuali premi) e i relativi interessi;
- (C) dei Titoli in cambio dei quali o in sostituzione dei quali altri Titoli siano stati autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture; e
- (D) dei Titoli in possesso o controllati dalla Provincia o da qualunque Organismo del Settore Pubblico.
- (iii) “Materia Riservata” indica qualunque Modifica che potrebbe:
- (A) cambiare la data del pagamento del capitale o premio o di qualsiasi rata di interessi sui Titoli di una serie;
- (B) ridurre l'ammontare in valore nominale o il prezzo di rimborso o l'eventuale premio pagabile sui Titoli di una serie;
- (C) ridurre l'ammontare in valore nominale dei Titoli di una serie che diventi dovuta in seguito ad accelerazione della data di scadenza;
- (D) ridurre il tasso di interesse relativo ai Titoli di una serie;
- (E) cambiare la valuta in cui qualsiasi somma relativa ai Titoli di una serie deve essere pagata;
- (F) modificare l'obbligo dell'Emittente di corrispondere i Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli di una serie;
- (G) modificare la definizione di “in Circolazione” o la percentuale di voti richiesta ai fini dell'approvazione di una delibera ai sensi del presente

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

articolo 17 (nonché della corrispondente disposizione dell'Indenture) in relazione ai Titoli di una serie;

- (H) autorizzare il Trustee, per conto dei Titolari Registrati dei Titoli di una serie, a scambiare o sostituire tutti i Titoli di quella serie con, o convertire tutti i Titoli di quella serie in, altre obbligazioni o strumenti finanziari della Provincia o di un altro Soggetto; oppure
- (I) modificare le disposizioni dei termini e condizioni dei Titoli di una serie concernenti l'ordine di soddisfazione, la legge applicabile, la sottomissione alla giurisdizione o la rinuncia all'immunità.

(iv) “Modifica di Materia Riservata” indica qualunque Modifica che costituisca Materia Riservata.

18. Indenture Integrative. La Provincia e il Trustee possono stipulare, di volta in volta e in qualunque momento e senza il consenso o la votazione dei Titolari Registrati dei Titoli, una o più indenture integrative con una delle seguenti finalità:

(a) trasferire, cedere, ipotecare o dare in pegno qualunque proprietà o attività al Trustee a titolo di garanzia principale o accessoria per i Titoli;

(b) modificare le restrizioni a e le procedure aventi ad oggetto la rivendita e altri trasferimenti dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie nei limiti richiesti da qualsiasi cambiamento delle leggi o dei regolamenti applicabili (o della loro interpretazione) o delle procedure relative alla rivendita o al trasferimento di titoli di debito ristretti in generale;

(c) consentire l'eventuale emissione di Titoli di Debito di qualsiasi Serie in forma dematerializzata o cartolare e questioni connesse;

(d) aggiungere agli impegni della Provincia ulteriori impegni, restrizioni, condizioni o disposizioni (incluse, ove applicabili, le disposizioni per il rimborso o la cancellazione) che la Provincia e il Trustee riterranno essere vantaggiosi per i Titolari Registrati dei Titoli, agli scopi e nei limiti di cui alla Sezione 7.1 dell'Indenture;

(e) rinunciare a qualunque diritto o potere della Provincia indicato nei Titoli o nell'Indenture;

(d) eliminare qualunque ambiguità o correggere o integrare qualsiasi disposizione dei Titoli o dell'Indenture o delle indenture integrative che risultino difettose o incompatibili con qualsiasi altra disposizione di questo documento o dei Titoli interessati o delle indenture integrative; oppure

(e) emettere altre norme che riguardano materie o aspetti derivanti dai Titoli o dall'Indenture o dalle indenture integrative nella misura ritenuta necessaria o auspicabile dalla Provincia e dal Trustee e tali da non incidere negativamente sugli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli interessati.

19. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.8 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento di capitale e interessi relativi al proprio Titolo alla data di scadenza indicata per il pagamento in tale Titolo (come tali Titoli potranno essere emendati o modificati ai sensi dell'articolo 17), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, in diritto o in equity, ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione ai sensi del presente documento o dell'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un'adeguata indennità e/o garanzia, che il Trustee può aver richiesto, a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione o a causa di tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennità e/o garanzia non ha avviato alcuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.10 dell'Indenture;

restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto in alcun modo, in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o di ottenere priorità o preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o agire per l'esecuzione di qualsiasi diritto previsto dall'Indenture o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per la protezione e applicazione di questo articolo, ogni Titolare Registrato e il Trustee avranno diritto al più ampio risarcimento che possa essere concesso per legge o per equity. La Provincia riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di ottenere un rimedio ai sensi dell'Indenture o dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare beneficiario dei Titoli di perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta l'interesse in questo Titolo del titolare beneficiario come se fossero stati emessi Titoli Non Dematerializzati a favore di tale titolare beneficiario.

20. Prescrizione. Tutte le pretese nei confronti della Provincia per il pagamento del capitale o degli interessi (compresi i Pagamenti Addizionali) in relazione ai Titoli si prescriveranno entro dieci anni (nel caso del capitale) e quattro anni (nel caso degli interessi) a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o in un periodo più breve se previsto dalla legge.

21. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non rileveranno ai fini dell'interpretazione del presente documento.

TABELLA B

TITOLI IN SOFFERENZA

Descrizione	Numero di ISIN
USD Zero Coupon due 2002	XS0125903772
USD 12,50% due 2002	US11942XAA37
	US11942WAA53
EUR 7,875% due 2002	XS0088755375
EUR 9% due 2002	XS0116709113
EUR 10,25% due 2003	XS0123127507
JPY 4,25% due 2003	XS0111764295
USD 12,75% due 2003	US11942XAP06
	US11942WAP23
CHF 7,75% due 2003	CH0005243701
EUR 10,375% due 2004	XS0124395129
EUR 9,75% due 2004	DE0003040408
EUR 10% due 2004	XS0113550213
EUR 10,75% due 2005	DE0004528450
EUR 10,625% due 2006	DE0003138806
USD FRNs due 2006	XS0136347183
USD 13,75% due 2007	US11942XAQ88
	US11942WAQ06
USD 13,25% due 2010	US11942XAD75
	US11942WAD92

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

QUESTO TITOLO GLOBALE (QUESTO “TITOLO”) E’ UN TITOLO GLOBALE SECONDO IL SIGNIFICATO DELL’INDENTURE CUI È FATTO RINVIO NEL PRESENTE TITOLO ED E’ REGISTRATO IN NOME DI THE BANK OF NEW YORK DEPOSITARY (NOMINEES) LIMITED, COME SOGGETTO DESIGNATO DAL DEPOSITARIO COMUNE DI EUROCLEAR BANK S.A./N.V., COME OPERATORE DEL SISTEMA EUROCLEAR (“EUROCLEAR”) E CLEARSTREAMBANKING, SOCIÉTÉ ANONYME (“CLEARSTREAM, LUXEMBOURG”). QUESTO TITOLO NON PUÒ ESSERE SCAMBIATO, IN TUTTO O IN PARTE PER UN TITOLO REGISTRATO, E NESSUN TRASFERIMENTO INTEGRALE O PARZIALE DI QUESTO TITOLO PUÒ ESSERE REGISTRATO, IN NOME DI ALCUN SOGGETTO DIVERSO DAL DEPOSITARIO COMUNE O DA SOGGETTO DA QUEST’ULTIMO DESIGNATO, ECCETTO NELLE LIMITATE CIRCOSTANZE MENZIONATE NELL’INDENTURE

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

TITOLO DI DEBITO GLOBALE NOMINATIVO

rappresentante

Numero: _____

ISIN:

Common Code:

Obbligazioni Step-up Par Medium Term due 2020 denominate in dollari statunitensi

Ammontare in valore nominale originario: US\$ _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES (la “Provincia”), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare alla The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited, o agli aventi diritto registrati, alla presentazione del presente titolo l’importo di capitale, assieme agli interessi maturati dalla data di emissione fino alla data di scadenza esclusa (o altra data più vicina in cui il capitale diventi esigibile secondo le disposizioni del presente titolo), stabilito nella Tabella degli Aumenti e Riduzioni del Capitale allegata al presente titolo come Tabella A, in 6 pagamenti semestrali, di cui i primi 5 pagamenti il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno iniziando dal 1° novembre 2017, e l’ultimo pagamento il 1° maggio 2020 (ognuna di queste date una “Data di Pagamento del Capitale”). L’ammontare di ciascuno di questi pagamenti di capitale sarà pari all’ammontare in valore nominale di questo Titolo non rimborsato al momento di ciascuna Data di Pagamento del Capitale, diviso per il numero di pagamenti di capitale da tale Data di Pagamento del Capitale inclusa fino al 1° maggio 2020 incluso.

La Provincia, inoltre, promette incondizionatamente di pagare interessi in via posticipata il 1° novembre e il 1° maggio di ogni anno (ciascuna di tali date, una “Data di Pagamento degli Interessi”), con decorrenza al 1° maggio 2006 sulla parte non rimborsata del capitale in circolazione ai tassi annui sotto riportati.

Dal giorno (incluso)	Fino al giorno (incluso)	Tasso d’interesse
1 dicembre 2005	1 novembre 2009	1,00%
2 novembre 2009	1 novembre 2013	2,00%
2 novembre 2013	1 novembre 2017	3,00%
2 novembre 2017	1° maggio 2020	4,00%

Gli interessi matureranno a decorrere dall’ultima data, inclusa, in cui gli interessi sono stati pagati o regolarmente messi a disposizione, oppure, nel caso nessun interesse sia stato pagato o regolarmente messo a disposizione, dal 1 dicembre 2005 fino a quando il pagamento dell’importo del capitale non sia stato eseguito o messo regolarmente a disposizione. Il presente è un Titolo Globale (secondo la definizione data nell’Indenture riferita più avanti) depositato presso il Depositario, registrato a nome del Depositario o del suo procuratore o custode comune, e di conseguenza il Depositario o suo procuratore o custode comune, in quanto intestatari del presente titolo, avranno diritto di ricevere i pagamenti per capitale e interessi, diversi dal capitale e interessi dovuti alla data di scadenza, con bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili. Detto pagamento sarà

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

eseguito esclusivamente in tale moneta o valuta adottata dagli Stati Uniti d'America che al momento del pagamento avrà corso legale ai fini del pagamento di debiti pubblici e privati.

Le dichiarazioni in legenda che riguardano il Depositario costituiscono parte integrante dei termini del presente Titolo e, con la loro accettazione, ciascun Titolare del presente Titolo accetta di essere soggetto e vincolato ai termini e alle disposizioni eventualmente riportate su detta legenda.

Questo Titolo Globale è emesso in relazione all'emissione di U.S.\$ _____ di importo di capitale di Obbligazioni Step-up Par Medium Term due 2020 denominate in dollari statunitensi della Provincia ed è disciplinato (i) dal Trust Indenture datato [_____], come eventualmente modificato, (l'"Indenture") tra la Provincia e The Bank of New York, in qualità di trustee (il "Trustee"), e i termini dell'Indenture sono qui incorporati per rinvio, e (ii) dai termini e dalle condizioni del Titolo riportati sul retro di questo Titolo Globale (il "Regolamento"), come integrati o modificati dall'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Provincia a questo Titolo Globale, le cui disposizioni sono qui incorporate per rinvio. Questo Titolo Globale ha diritto in tutto e per tutto agli identici benefici degli altri Titoli di Debito previsti dall'Indenture e dal Regolamento.

All'atto dello scambio di tutto o parte di questo Titolo Globale con Titoli di Debito Certificati ai sensi dell'Indenture, sulla Tabella A di questo Titolo Globale dovrà essere apposta la girata, in modo da recepire la modifica all'importo del capitale ivi indicato.

Senza la sottoscrizione del certificato di autenticazione sotto riportato da parte del Trustee, questo Titolo Globale non è valido né vincolante ad alcun fine.

Le parole con iniziale maiuscola utilizzate ma non definite nel presente titolo avranno il significato attribuito loro nel Regolamento e, se non ivi definiti, nell'Indenture.

(La parte restante di questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota)

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

IN FEDE, la Provincia ha regolarmente sottoscritto il presente strumento.

Datato: _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

Da: _____
Posizione

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente Titolo è uno dei Titoli di Debito della Serie ivi indicata emesso ai sensi dell'Indenture menzionata nello stesso.

In qualità di Trustee

Datato: _____

Da: _____

TABELLA A

TABELLA DEGLI AUMENTI E RIDUZIONI DEL CAPITALE

Data	Importo del Capitale dei Titoli Non Dematerializzati	Importo Residuo del Capitale di questo Titolo Globale	Annotazione fatta da
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

RETRO DEI TITOLI

TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI

1. Definizioni generali. (a) Questo Titolo appartiene ad una delle serie dei titoli di debito della Provincia di Buenos Aires (la "Provincia") debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la "Serie"), denominata Obbligazioni Step-up Par Medium Term due 2020 denominate in dollari statunitensi (ciascun titolo appartenente a questa Serie è qui indicato come il "Titolo" e collettivamente come i "Titoli") emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicati come i "Titoli di Debito") ai sensi del Trust Indenture del _____ tra la Provincia e The Bank of New York in qualità di Trustee (il "Trustee"), come successivamente modificato (l' "Indenture"). I Titolari Registrati (come successivamente definiti) dei Titoli saranno titolari di tutti i diritti e gli obblighi previsti dall'Indenture, che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia dell'Indenture è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 2, la Provincia dichiara e garantisce fin d'ora di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l'emissione dell'Indenture e dei Titoli e per far sì che gli stessi costituiscano legittime, valide ed efficaci obbligazioni della Provincia di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. Le espressioni con l'iniziale in carattere maiuscolo che sono utilizzate e non definite nel presente Titolo avranno il significato ad esse assegnato nell'Indenture. In caso di contrasto tra le disposizioni dell'Indenture e quelle di questo Titolo, ai fini di questo Titolo prevarranno queste ultime.

(b) I Titoli possono essere emessi solo in forma registrata, senza cedole. I Titoli possono essere emessi in forma non dematerializzata (i "Titoli Non Dematerializzati"), o rappresentati da uno o più titoli globali registrati (ciascuno dei quali è qui indicato come il "Titolo Globale") detenuti da o per conto del Soggetto o dei Soggetti che, ai sensi dell'Indenture, sono incaricati dalla Provincia ad agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il "Depositario"). I Titoli Non Dematerializzati saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell'Indenture. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell'Indenture. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un "Titolare Registrato") può (nella più ampia misura consentita dal diritto applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione di proprietà, furto, smarrimento o qualsiasi scritta posta su di esso.

(c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di U.S.\$ 1,00 e multipli interi di U.S.\$ 1,00 superiori a tale importo.

(d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica o (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella Città di New York o nella Città di Buenos Aires.

"Data di Pagamento" indica il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno, a partire dal [1° maggio 2006] e fino al 1° maggio 2020.

2. Pagamenti e Trustee Paying Agent. (a) Il capitale dei e gli interessi sui Titoli potranno essere pagati in dollari statunitensi. Il capitale di ciascun Titolo e l'interesse pagabile alla Data di Scadenza potranno essere pagati in dollari statunitensi in fondi immediatamente disponibili alla persona in nome della quale tale Titolo è intestato alla Data di Scadenza, dietro presentazione e consegna del Titolo presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York o, in base alle leggi ed alle regolamentazioni applicabili, presso l'ufficio di qualsiasi agente incaricato del pagamento che sarà nominato dal Trustee, a spese della Provincia (ciascuno indicato come "trustee paying agent"). [Il capitale e] [Gli] interessi su ciascun Titolo (diversi dal capitale e dagli interessi pagabili alla Data di Scadenza) saranno pagati alla persona in nome del quale il Titolo è intestato alla chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla corrispondente Data di Pagamento. La Provincia effettuerà i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli versando al Trustee o al trustee paying agent l'importo corrispondente a tale pagamento, in dollari statunitensi in fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) del Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento, e chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in trust nell'interesse del Trustee e dei titolari beneficiari dei Titoli, in relazione ai rispettivi interessi e di effettuare un bonifico bancario di tale importo in dollari statunitensi

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

a The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited in qualità di titolare registrato dei Titoli, che riceverà i fondi in trust da distribuire ai titolari beneficiari dei Titoli; resta peraltro inteso che la Provincia può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti del capitale e degli interessi sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Provincia a tal scopo, un assegno a favore dell'avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Curatore del Registro alla relativa data di registrazione. La data di registrazione relativa a ciascuna Data di Pagamento corrisponderà al 15° giorno precedente a tale Data di Pagamento (ciascuna di tali date è qui indicata come "Data di Registrazione"), sia o meno un Giorno Lavorativo e nonostante la cancellazione di tali Titoli a seguito di qualsiasi trasferimento o scambio successivo alla Data di Registrazione e precedente tale data di pagamento degli interessi. In deroga a quanto diversamente disposto in questo documento, l'obbligo della Provincia di effettuare i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli non sarà adempiuto sino a quando tali pagamenti non saranno ricevuti dai Titolari Registrati dei Titoli.

La Provincia, il Trustee o qualsiasi trustee paying agent non avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari sui Titoli, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) La Provincia eseguirà i pagamenti delle rate di capitale nelle seguenti Date di Pagamento, che ridurranno il capitale di questo Titolo secondo il seguente piano di ammortamento del capitale:

<u>Data di Pagamento</u>		<u>Rata di Capitale</u>
1° novembre 2017	U.S.\$	[_____]
1° maggio 2018		[_____]
1° novembre 2018		[_____]
1° maggio 2019		[_____]
1° novembre 2019		[_____]
1° maggio 2020		[_____]
Totale	U.S.\$	[_____]

(c) Qualsiasi pagamento di capitale o interessi dovuto ad una Data di Pagamento che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, come definito nell'articolo 2(e), che corrisponde a un giorno in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) potrà non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, nel giorno immediatamente successivo a quello in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo non sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) con la stessa validità ed efficacia che avrebbe se effettuato alla Data di Pagamento prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse per il periodo a partire da tale Data di Pagamento e successivo ad essa.

(d) Gli interessi saranno calcolati su base annua (360 giorni ovvero dodici mesi di 30 giorni).

(e) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Provincia, un trustee paying agent ed un transfer agent in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il pagamento e il trasferimento dei Titoli (che sarà Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e il regolamento di borsa lo richieda), nonché un Curatore del Registro con uffici nella Città di New York e un trustee paying agent con uffici nella Città di New York. Il Trustee ha nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg) S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent per i Titoli, e [] quale Curatore del Registro e trustee paying agent. Il Trustee manterrà altresì un trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea per il quale non esiste l'obbligo di dedurre o trattenere alcuna imposta ai sensi della Direttiva comunitaria 2003/48/CE o di qualsiasi

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi del risparmio oppure di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Provincia avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a uno qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro paying agent o transfer agent in qualunque altra località ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione dei pagamenti ad esclusivo beneficio dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il trustee paying agent e qualsiasi trustee paying agent nominati ai sensi del presente Regolamento saranno mandatarî esclusivamente del Trustee e la Provincia non avrà alcun potere o relazione diretta con il trustee paying agent o qualsiasi altro trustee paying agent.

(f) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere da questi conservati in trust nell'esclusivo interesse suo e dei Titolari Registrati dei Titoli in relazione alle rispettive interessenze per essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti sui Titoli o al Trustee nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento e nell'Indenture; i Titolari Registrati dei Titoli potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati presso il Trustee per il pagamento di capitale o interessi (compresi gli Importi Aggiuntivi) in relazione a qualsiasi Titolo che non siano reclamati per dieci anni (nel caso del capitale) o cinque anni (nel caso degli interessi) oppure, in entrambi i casi, per l'eventuale e più breve periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che il pagamento di tale capitale o interesse è scaduto ed è diventato esigibile e dovranno essere restituiti senza interessi alla Provincia dietro sua richiesta scritta, e il Titolare Registrato dei Titoli potrà da quel momento in poi rivolgersi esclusivamente alla Provincia per qualsiasi pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti di capitale, di eventuali premi, e degli interessi relativi a questo Titolo da parte della Provincia saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi presente o futura imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo, di qualsiasi natura applicati, riscossi, incassati, trattenuti o accertati da o nei confini della Provincia o della Repubblica Argentina ("Argentina") o da qualsiasi autorità dell'una o dell'altra dotata del potere di imporre tributi (collettivamente indicati come "Imposte"), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione non sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Provincia dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo i pagamenti addizionali ("Pagamenti Addizionali") perché essi ricevano le somme a titolo di capitale, premio e interessi come avrebbero ricevuto se la ritenuta fiscale o deduzione non fosse stata applicata; con l'eccezione che nessun Pagamento Addizionale sarà corrisposto in relazione a qualsiasi Titolo (i) a un Titolare Registrato (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per le Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua connessione con la Provincia o con l'Argentina ulteriore rispetto alla semplice detenzione di tale Titolo o al ricevimento di pagamenti di capitale, premi o interessi relativi a tale titolo; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione sia effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva comunitaria 2003/48/CE o da qualsiasi altra Direttiva attuativa delle conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi da risparmio o di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o per conto di un Titolare Registrato che avrebbe potuto evitare la ritenuta o la deduzione presentando il Titolo in questione ad un altro trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea; o (iv) presentato per il pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come sotto definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto il diritto di ricevere Pagamenti Addizionali presentando lo stesso Titolo per il pagamento nell'ultimo giorno del suddetto periodo di 30 giorni.

"Data Rilevante" per quanto riguarda ciascun Titolo indica la data in cui il relativo pagamento diventa esigibile oppure (qualora l'intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee entro tale data) la data in cui è dato debito avviso ai Titolari Registrati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato al termine "capitale" e/o "interessi" si riterrà comprensivo degli eventuali Pagamenti Addizionali pagabili in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di Negative Pledge.

(a) I Titoli rappresenteranno obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate della Provincia. Ciascuna Serie avrà una posizione *pari passu* con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell'una sull'altra per priorità cronologica di emissione, valuta di pagamento o per qualsiasi altra causa, e sarà quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento (come di seguito definito) della Provincia presente e futuro, non garantito e non subordinato

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in Circolazione (nel senso attribuito a questa espressione al successivo articolo 17), la Provincia non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun Privilegio (come definito più avanti) su tutta o parte dei suoi beni o attività per garantire qualsiasi Indebitamento della Provincia a meno che, (i) a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Provincia ai sensi dei Titoli (A) siano state garantite egualmente e proporzionalmente rispetto a tale indebitamento, oppure (B) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito all'articolo 17 di questo documento) oppure (ii) dopo avervi dato efficacia, l'ammontare complessivo a quel momento non rimborsato di tutto l'Indebitamento in tal modo garantito non ecceda l'8% dei ricavi annuali della Provincia relativi all'anno fiscale immediatamente precedente a quello in cui si è costituito il Privilegio.

In deroga a quanto sopra indicato, la Provincia può costituire o consentire la sussistenza di:

- (i) qualsiasi Privilegio già esistente alla data dell'Indenture;
- (ii) qualsiasi Privilegio su conti bancari, depositi o proventi da essi derivanti (o derivanti dall'esistenza di diritti di compensazione contro tali conti, depositi o proventi) che garantisce l'Indebitamento della Provincia contratto in relazione a lettere di credito emesse da, o operazioni finanziarie con, una banca a favore della quale tale Privilegio è stato concesso o che risulta titolare di tali diritti, a condizione che tale Indebitamento abbia una scadenza finale non eccedente 180 giorni dalla data in cui il pagamento ai sensi di tale lettera di credito o in connessione con tali operazioni finanziarie è scaduto ed esigibile;
- (iii) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia contratto al fine specifico di finanziare l'acquisizione del bene soggetto a tale Privilegio;
- (iv) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene esistente al momento del suo acquisto al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia;
- (v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente i costi di acquisizione, costruzione o sviluppo di un progetto, fermo restando che i beni sui cui tale Privilegio sussiste consistano soltanto degli attivi e dei ricavi di tali progetto o dei diritti di proprietà ad esso relativi;
- (vi) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente il costo di proprietà privata ceduta oppure di servizi resi alla Provincia;
- (vii) qualsiasi sostituzione, rinnovo o estensione di qualsiasi Privilegio consentito ai sensi delle precedenti clausole da (i) a (vi) sul medesimo bene oggetto di Privilegio, ivi inclusi la sostituzione, il rinnovo o l'estensione di tale Privilegio derivante da un nuovo finanziamento (senza che vi sia un aumento nel credito principale) afferente all'Indebitamento garantito da tale Privilegio; fermo restando che la Provincia non potrà sostituire, rinnovare o estendere nessun Privilegio relativo all'Indebitamento nei confronti del governo federale, a meno che il governo federale rimanga il creditore;
- (viii) qualsiasi Privilegio che garantisca obbligazioni pubbliche o imposte per legge al fine di garantire pretese diverse da quelle sorte a seguito di un prestito di denaro;
- (ix) qualsiasi Privilegio gravante sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, che garantisca l'Indebitamento della Provincia nei confronti del governo federale, a condizione che a causa dell'assunzione di tale Indebitamento così garantito l'Indice di Indebitamento Garantito da Co-Partecipazione non superi il 50% in ogni anno fiscale;

fermo restando che qualsiasi Privilegio descritto sopra nelle clausole da (i) a (ix) non può garantire nessuna obbligazione di pagamento, ivi compresa qualsiasi passività condizionata di qualsiasi Soggetto, derivante dai Titoli, titoli di debito, note o altri strumenti finanziari che sono, o che al tempo dell'emissione si prevedeva fossero, quotati, prezzati o negoziati su qualsiasi mercato, sistema di scambio automatizzato o mercato over-the-counter o altro mercato di strumenti finanziari o venduti in tutto o in parte ai sensi di un'esenzione relativa al collocamento non rivolto al pubblico in qualsiasi giurisdizione.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Ai fini di questo Regolamento:

“Pagamenti di Co-partecipazione” indica i trasferimenti effettuati dal governo federale dell'Argentina a favore della Provincia ai sensi della legge federale n. 23.548, come successivamente modificata e sostituita, e ogni altra legge, decreto o regolamento che disciplina l'obbligazione del governo federale dell'Argentina di distribuire tasse da esso raccolte alle province argentine.

“Indice tra Co-partecipazione e Indebitamento Garantito” indica la percentuale che è pari a (A) per ciascun esercizio fiscale, l'ammontare complessivo dei pagamenti di capitale e interessi che saranno dovuti in tale esercizio fiscale (dopo aver dato effetto pro-forma all'assunzione di Indebitamento garantito da un Privilegio sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione), in relazione all'Indebitamento garantito da un Privilegio su tutti i diritti della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, diviso per (B) l'ammontare complessivo di Pagamenti da Co-Partecipazione attualmente ricevuti dalla Provincia per l'ultimo esercizio fiscale conclusosi prima della costituzione del Privilegio, (C) moltiplicato per 100; fermo restando che, in relazione al calcolo dei pagamenti di capitale e interessi che devono essere effettuati, si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione maturata su tale capitale e su tali interessi fino al più recente esercizio fiscale, ma non si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione per l'attuale esercizio fiscale né per qualsiasi esercizio fiscale futuro. Inoltre, l'Indice di Indebitamento Garantito per ciascun esercizio fiscale futuro sarà calcolato con riferimento solo a tale esercizio fiscale senza sommare il capitale e gli interessi relativi a più di un esercizio fiscale.

“Indebitamento” indica, in relazione a qualsiasi persona, indipendentemente dalla circostanza che sia in essere alla data iniziale di emissione di una serie di Nuove Obbligazioni o in qualsiasi momento successivo: (i) l'intero indebitamento di tale persona consistente in denaro preso in prestito; (ii) tutti gli obblighi di rimborso di tale persona (nella misura in cui non siano più condizionati) ai sensi o in relazione a lettere di credito o accettazioni bancarie; (iii) tutte gli obblighi di tale persona per ripagare depositi o anticipi a favore di tale persona; (iv) tutte le obbligazioni di tale persona (oltre a quelle indicate sopra nelle clausole (i) e (ii)) rappresentati da obbligazioni, strumenti di debito, note o strumenti similari; e (v) nella misura in cui non siano più condizionate, tutte le garanzie dirette, girate, avalli, o altre simili obbligazioni di tale persona, e tutte le obbligazioni dirette di tale persona di comprare o altrimenti acquisire l'indebitamento o le obbligazioni di ogni altra persona specificata sopra nelle clausole (i), (ii), (iii) o (iv), o altrimenti assicurare un creditore contro le relative perdite.

“Privilegio” indica qualsiasi privilegio, pegno, ipoteca, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo di preferenza che abbia l'effetto concreto di costituire un diritto preferenziale in relazione al pagamento di qualsiasi obbligazione con, o attraverso i ricavi derivanti da, qualsiasi bene o ricavo, presente o futuro, di qualsiasi tipo ai sensi del diritto della Repubblica Argentina.

“Organismo del Settore Pubblico” indica il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, qualsiasi dipartimento, ministero o agenzia del governo della Provincia o qualunque società, trust, istituto finanziario o altra entità posseduta o controllata dal governo della Provincia o da una delle suddette entità, e l'espressione “controllo” significa il potere, diretto o indiretto, mediante la proprietà dei titoli con diritto di voto o altra proprietà o altra interessenza nella proprietà o in altro modo, di controllare la gestione, o di eleggere o nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione o di altre persone che svolgano mansioni simili al posto di, o in aggiunta al, consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o entità.

5. Notifica di Eventi o Condizioni relativi ad Altro Indebitamento. Fino a che le Nuove Obbligazioni rimarranno in circolazione, la Provincia dovrà tempestivamente:

- (a) notificare per iscritto al Trustee in merito a riunioni o comunicazioni (sia scritte sia orali) con qualsiasi creditore effettuate ai sensi di qualsiasi contratto o accordo che documentino un Indebitamento della Provincia relativo (i) al mancato pagamento di un ammontare dovuto a titolo di capitale o di interessi su tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) o (ii) il verificarsi di qualsiasi evento, o l'esistenza di qualsiasi circostanza, ai sensi di qualsiasi contratto o accordo relativo a tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) della Provincia che, con il recapito di una notifica o con il trascorrere del tempo, o entrambi, permetterebbe a tale creditore di rendere tale Indebitamento esigibile prima della scadenza; e

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(b) consegnare al Trustee una copia di qualsiasi notifica scritta spedita dalla Provincia ad un creditore o ricevuta dalla Provincia da parte di un creditore che abbia ad oggetto (i) il mancato pagamento di una somma dovuta a titolo di capitale o di interesse in relazione a tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) o (ii) un evento o circostanza ai sensi di qualsiasi contratto o accordo relativo a qualsiasi Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) della Provincia che, con il recapito di una notifica o con il trascorrere del tempo, o entrambi, permetterebbe a tale creditore di rendere tale Indebitamento esigibile prima della scadenza.

6. Inadempimento; Accelerazione della Scadenza. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un “Evento di Inadempimento” ai sensi dei Titoli:

- (i) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di capitale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obligazioni dopo che sono decorsi 10 giorni dalla data in cui in cui tale pagamento è divenuto scaduto ed esigibile; oppure
- (ii) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di interessi o di pagamento addizionale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obligazioni dopo che sono decorsi 30 giorni dalla data in cui in cui tali pagamenti sono diventati scaduti ed esigibili; oppure
- (iii) la Provincia non osserva o non adempie esattamente i termini e gli obblighi relativi alle Nuove Obligazioni di una serie o all'Indenture e tale inadempimento non è sanato entro i 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Provincia della notifica scritta con richiesta di rimediare a tale inadempimento inviata dal Trustee; oppure
- (iv) la Provincia non adempie al pagamento, quando questo diventa scaduto ed esigibile, dopo che sia decorso inutilmente ogni periodo di tolleranza, in relazione al proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) avente un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o all'ammontare equivalente in altra valuta); oppure
- (v) qualsiasi Indebitamento della Provincia (che non sia Indebitamento Escluso) per un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o l'ammontare equivalente in altra valuta) deve essere rimborsato anticipatamente a causa di un evento di inadempimento, salvo che tale obbligo di rimborso anticipato sia rescisso o annullato; oppure
- (vi) la Provincia dichiara una moratoria dei pagamenti del proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso); oppure
- (vii) la Provincia o un ente della Provincia sono tenuti, in forza di una sentenza definitiva, decreto o ordine (non aventi ad oggetto Indebitamento Escluso), contro i quali non è possibile presentare o comunque non è presentato appello, emessi da una autorità giudiziaria di una giurisdizione competente, al pagamento di una somma di denaro superiore a 15 milioni di dollari (o all'equivalente in altra valuta) e sono decorsi 90 giorni dalla sentenza, decreto o ordine senza che questo sia stato adempiuto o sospeso; oppure
- (viii) la validità di qualsiasi serie di Nuove Obligazioni o dell'Indenture è contestata dalla Provincia; oppure
- (ix) (A) qualsiasi norma costituzionale, legge, regolamento, ordinanza o decreto necessario al fine di consentire alla Provincia di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi serie delle Nuove Obligazioni o dell'Indenture, o necessario per la validità o l'esecutività di tali obbligazioni, viene meno, non è emesso, è revocato o terminato o altrimenti cessa di essere in vigore e di produrre i propri effetti, o è modificato così da provocare, o da far ragionevolmente prefigurare, un effetto negativo significativo sui diritti o sulle pretese dei titolari delle Nuove Obligazioni di qualsiasi serie, o (B) qualsiasi sentenza passata in giudicato da parte di qualsiasi tribunale in Argentina avente giurisdizione contro la quale

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

non è possibile presentare o comunque non è presentato appello determina l'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi termine rilevante di una serie delle Nuove Obbligazioni o di qualsiasi previsione rilevante dell'Indenture o comunque impedisce o ritarda l'esecuzione o l'adempimento da parte della Provincia delle sue obbligazioni ai sensi dei Regolamenti delle Nuove Obbligazioni o ai sensi dell'Indenture e, in ogni caso, tale termine, mancata emissione, revoca, cessazione, invalidità, non esecutività, o ritardo si prolunga per un periodo non inferiore a 90 giorni.

(b) Qualora un Evento di Inadempimento si verifichi e persista, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione in quel momento possono, tramite notifica scritta alla Provincia (con copia al Trustee), dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; in seguito a una tale dichiarazione l'ammontare in valore nominale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data la causa che ha dato origine all'Evento di Inadempimento non venga sanata prima che sia effettuata tale dichiarazione. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% dell'ammontare complessivo valore nominale dei Titoli in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi dichiarazione di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) successivamente alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Provincia abbia depositato presso il Trustee o un trustee paying agent una somma sufficiente a pagare tutte le rate scadute di capitale, interessi e Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi dovuti e non pagati a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse), nonché le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento relativi ai Titoli in questione siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alle precedenti clausole sub (iii) o (iv), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi della precedente clausola sub (iii) o (iv) sarà corretta, sanata, oppure rinunziata dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

(c) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato all'articolo 5(a), la Provincia, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che, con la notifica o il trascorrere del tempo o entrambi, a meno che esso non sia corretto, sanato o rinunziato, diventerebbe un Evento di Inadempimento ai sensi dell'articolo 6(a), la Provincia dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

7. Acquisto di Titoli da parte della Provincia. La Provincia può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Provincia possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per l'annullamento, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Provincia potrà essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

8. Diritti su Offerte Future. Nel caso in cui, in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2015 compreso, la Provincia effettui volontariamente un'offerta di acquisto o di scambio su (una "Offerta di Scambio Futura"), o una sollecitazione di deleghe per modificare i termini di (un "Futuro Procedimento di Modifica"), qualsiasi Titolo In Sofferenza (come sotto definito), ogni Titolare di Titoli avrà il diritto di, per un periodo di 30 giorni successivi all'annuncio di tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica, di scambiare ognuno dei Titoli di tale Titolare in cambio, a seconda dei casi:

- (i) del corrispettivo in denaro o in natura corrisposto ai titolari di Titoli In Sofferenza in relazione a tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica, oppure
- (ii) titoli di debito aventi termini sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti da tale Futuro Procedimento di Modifica,

in ogni caso in accordo con i termini e le condizioni di tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica. Al fine di ricevere il corrispettivo o gli strumenti finanziari di debito sopra descritti alle clausole (i) e (ii), i Titoli di ciascun Titolare saranno considerati come se fossero Titoli In Sofferenza (A) denominati nella stessa valuta di tali Titoli e (B) con un ammontare in valore nominale in circolazione alla data

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

del 31 dicembre 2001, pari all'ammontare in valore nominale in circolazione di tali Titoli. La Provincia si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari, inclusi gli adempimenti regolamentari presso le autorità competenti, al fine di consentire ai Titolari di partecipare in qualsiasi Offerta di Scambio Futura o Futuri Procedimenti di Modifica, come previsto in questo articolo 8.

Ai sensi di questo articolo,
“Titoli In Sofferenza” indica i titoli emessi dalla Provincia che sono elencati nella Tabella B del presente titolo.

9. Sostituzione, scambio e trasferimento di Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Provincia e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo danneggiato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Provincia e al Trustee una garanzia così come eventualmente richiesta dalla Provincia e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ogni caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il Titolare Registrato deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere un qualsiasi Titolo sostitutivo, la Provincia può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Provincia può pagare o autorizzare il pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso importo complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata eventualmente richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Curatore del Registro, o presso l'ufficio di qualsiasi trustee paying agent, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Provincia accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla ragionevole regolamentazione che la Provincia può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee nella Città di New York o presso l'ufficio di un trustee paying agent, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Provincia e dal Curatore del Registro o qualsiasi altro trustee paying agent, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di in diversa valuta o per la registrazione dei relativi trasferimenti; tuttavia, la Provincia e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

10. Assemblee. La Provincia o il Trustee in qualunque momento possono, e dietro previa richiesta scritta indirizzata al Trustee da parte dei Titolari Registrati in possesso di almeno il 10% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli il Trustee deve convocare l'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli. Il Trustee dovrà dare comunicazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, indicando il tempo e il luogo della assemblea e in termini generali gli argomenti di discussione, oppure le delibere da adottare, in tale assemblea, non prima di 30 e non oltre 60 giorni prima della data stabilita per tale assemblea. Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli è necessario che un Soggetto sia, alla data ragionevolmente fissata del Trustee (i) Titolare Registrato di uno o più Titoli ovvero (ii) un Soggetto nominato procuratore del Titolare Registrato per uno o più Titoli in base ad un atto scritto. Gli unici Soggetti autorizzati a partecipare o a prendere la parola in qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati saranno i Soggetti autorizzati a votare in detta assemblea nonché il loro consulente, il Trustee e il suo consulente, e qualunque rappresentante della Provincia e il suo consulente.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Ad ogni assemblea di Titolari Registrati, eccetto in occasione delle assemblee convocate per la discussione di Materie Riservate, soggetti aventi diritto che rappresentino la maggioranza dei Titoli costituiranno il quorum, e in occasione dell'assemblea rinviata per mancato raggiungimento del quorum, qualunque numero di soggetti titolari o rappresentanti di Titoli costituirà il quorum al fine dei deliberare sulle materie indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea originariamente convocata. Ad ogni assemblea di Titolari Registrati avente luogo per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito da soggetti aventi diritto di voto che rappresentino il 75% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli.

In assenza del quorum in qualunque assemblea, l'assemblea può essere rinviata di un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso di riconvocazione di una assemblea deve essere dato solo una volta, ma dovrà essere dato non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data di nuova convocazione dell'assemblea. L'avviso di nuova convocazione dovrà indicare espressamente la percentuale dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli che costituiranno il quorum ai sensi del presente articolo 10.

Ulteriori disposizioni in ordine all'assemblea dei Titolari Registrati sono contenute all'articolo 10 dell'Indenture.

11. Comunicazioni. La Provincia invierà le comunicazioni ai Titolari Registrati, ai loro indirizzi risultanti dai registri. La Provincia considererà come ricevute le comunicazioni inviate trascorsi Giorni Lavorativi dalla loro spedizione.

La Provincia, inoltre, pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su principali quotidiani ad ampia diffusione a Buenos Aires e Londra. La Provincia prevede di effettuare tali pubblicazioni su *La Nación* o *Ambito Financiero*. Inoltre, fino a quando i Titoli sono quotati alla Borsa Valori di Lussemburgo e il Regolamento di detta Borsa lo richiede, la Provincia pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su un principale quotidiano ad ampia diffusione in Lussemburgo. La Provincia prevede di effettuare inizialmente detta pubblicazione sul *Luxemburger d'Wort*. Se la pubblicazione su un principale quotidiano in Lussemburgo non fosse attuabile, la Provincia pubblicherà gli avvisi su un altro principale quotidiano in lingua inglese con ampia diffusione in Europa. La Provincia riterrà eseguita ogni comunicazione da dare alla data della sua prima pubblicazione.

12. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

13. Emissione successive di Titoli. La Provincia può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati *pari passu* con i Titoli e aventi termini e condizioni identici a quelli dei Titoli, o gli stessi termini e condizioni ad eccezione dell'ammontare del primo pagamento degli interessi, e gli ulteriori titoli di debito possono essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali ulteriori titoli di debito non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi ulteriori titoli di debito siano soggetti o meno alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore di quello dei Titoli alla data di emissione di questi ulteriori Titoli.

14. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante per qualunque scopo fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale dal o per conto del Trustee.

15. Legge applicabile; Sottomissione alla Giurisdizione. QUESTO TITOLO SARA' GOVERNATO DA, E INTERPRETATO IN CONFORMITA' CON, LE LEGGI DELLO STATO DI NEW YORK, STATI UNITI DI AMERICA.

La Provincia si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione [non esclusiva] di qualsiasi tribunale federale degli Stati Uniti o tribunale dello stato di New York con sede nel Distretto di Manhattan, Città di New York, e a qualsiasi corte di appello di ciascuno di essi, in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture, ed accetta irrevocabilmente che tutte le richieste di risarcimento in relazione a detti procedimenti legali, azioni o cause siano trattati e decisi nei tribunali federali degli Stati Uniti o nei tribunali dello stato di New York. La Provincia rinuncia anche, irrevocabilmente, nei limiti massimi ad essa consentiti, a qualunque eccezione in ordine alla sede o all'inidoneità del foro in relazione al mantenimento di detti procedimenti legali, azioni o cause in tale giurisdizione. La Provincia ha nominato il

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Banco de la Provincia de Buenos Aires, la cui attuale sede si trova al 609 di Fifth Avenue, New York, New York 10017, Stati Uniti di America, quale proprio agente autorizzato (l'“Agente Autorizzato”) a ricevere per conto proprio e dei beni di sua proprietà la notifica di atti processuali eseguita in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa, ad eccezione dei procedimenti legali, azioni o cause fondati sulla legislazione in materia di strumenti finanziari federale o statale degli Stati Uniti. Detta notifica potrà avvenire consegnando o inviando per posta copia dell'atto processuale alla Provincia presso l'Agente Autorizzato all'indirizzo sopra menzionato, e la Provincia autorizza e ordina all'Agente Autorizzato di accettare detta notifica per suo conto. In aggiunta a quanto precede, il Titolare Registrato potrà notificare atti processuali in qualunque altro modo consentito dalle vigenti leggi. Il giudicato che non sia appellabile in tali procedimenti legali, azioni o cause sarà ritenuto definitivo e potrà essere eseguito, nella misura consentita dalle leggi applicabili, in altre giurisdizioni mediante presentazione delle domande di esecuzione di tali sentenze oppure in qualunque altro modo permesso dalle leggi applicabili. La Provincia si obbliga, qualora l'Agente Autorizzato cessi per una qualunque ragione di agire come tale, di designare tempestivamente un Agente Autorizzato sostituito nel Distretto di Manhattan, Città di New York.

La Provincia rinuncia irrevocabilmente all'immunità (ivi compresa l'immunità sovrana) dalla giurisdizione alla quale potrebbe altrimenti avere diritto in qualunque procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture. Fermo restando quanto precede, la Provincia accetta che le rinunce di cui al presente articolo 15 avranno il più ampio ambito possibile ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 e devono ritenersi irrevocabili ai sensi di tale legge. In deroga a quanto precede, la Provincia si riserva il diritto di invocare l'immunità sovrana ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 per quanto attiene le azioni legali o procedimenti intentati contro di essa in base alla legislazione federale o di qualunque stato degli Stati Uniti in materia di strumenti finanziari, e la designazione da parte della Provincia di un suo Agente Autorizzato non è destinata ad estendersi a tali azioni o procedimenti.

16. Indennizzo Valutario. (a) Qualora la Provincia non fosse in grado di ottenere l'ammontare completo della valuta specificata oppure di trasferire detto ammontare al di fuori dell'Argentina allo scopo di effettuare un pagamento previsto di capitale o interessi sui Titoli a causa di restrizioni o del divieto di accedere al mercato della valuta estera in Argentina, la Provincia effettuerà, per quanto consentito da dette restrizioni o divieti, il pagamento previsto tramite (i) l'acquisto di Titoli della Repubblica Argentina denominati in Euro o in dollari negoziati fuori dall'Argentina oppure altri titoli o obbligazioni pubbliche o private emesse in Argentina, con Pesos argentini, trasferendo e vendendo successivamente al di fuori dell'Argentina detti strumenti finanziari in cambio della valuta specificata oppure (ii) qualunque altro meccanismo legale per l'acquisizione della valuta specificata in altro mercato estero. Tutti i costi, comprese le tasse, connessi alle predette operazioni finalizzate a procurare la valuta specifica saranno sostenuti dalla Provincia.

(b) L'obbligo della Provincia nei confronti dei Titolari Registrati dei Titoli che abbiano ottenuto una sentenza da un tribunale in relazione ai Titoli si estinguerà, indipendentemente dal fatto che la sentenza utilizzi una valuta (la “Valuta Giudiziale”) diversa dalla valuta in cui il Titolo è denominato (la “Valuta Contrattuale”), soltanto nella misura in cui il Giorno Lavorativo successivo al ricevimento da parte del Titolare Registrato della somma nella Valuta Giudiziale, detto Titolare Registrato potrà acquistare, secondo la normale prassi bancaria, la Valuta Contrattuale con la Valuta Giudiziale (oppure, se non risultasse fattibile effettuare l'acquisto in quel giorno, il primo Giorno Lavorativo in cui ciò sia possibile). Se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata in tal modo è inferiore all'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato nella Valuta Contrattuale, la Provincia si obbliga, a titolo di obbligazione separata e indipendentemente dalla sentenza, a versare la differenza, e se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata superasse l'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato, detto Titolare Registrato si obbliga a versare a o a favore della Provincia la differenza in eccesso, fermo restando che il Titolare Registrato non avrà l'obbligo di pagare tale somma eccedente qualora si sia verificato e sussista ancora un inadempimento della Provincia alle sue obbligazioni previste in questo documento, nel cui caso la somma eccedente potrà essere destinata dal Titolare Registrato a copertura di dette obbligazioni.

17. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, integrazione o rinuncia (ognuna una “Modifica”) all'Indenture o al Regolamento dei Titoli di una o più serie può essere effettuata o adottata (i) conformemente a una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) tramite voto favorevole dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata espresso nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni del presente articolo 17 e con le altre disposizioni applicabili dei Titoli e dell'Indenture.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(b) È possibile effettuare modifiche ai termini e condizioni dei Titoli di una singola serie, o all'Indenture nei limiti in cui la modifica concerne i Titoli della singola serie, e rinunciare in tal modo al futuro adempimento:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno della maggioranza dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno del 75% del ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione.

(c) Se la Provincia propone una Modifica di Materia Riservata in merito a questi termini e condizioni e a quelli di almeno un'altra serie di Titoli, all'Indenture nella misura in cui incida su questi Titoli ed almeno su un'altra serie di Titoli, in entrambi i casi come parte di un'unica operazione, la Provincia può decidere di agire in conformità al presente articolo 17(c) anziché all'articolo 17(b). Dette modifiche ai Titoli di Debito possono essere apportate, e si può rinunciare al loro rispetto per l'avvenire con il consenso dell'Emittente, e

(i) dei Titolari Registrati di almeno l'85% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione di tutte le serie che sarebbero interessati dalla Modifica in questione (considerati complessivamente), e

(ii) dei Titolari Registrati di almeno il 66 2/3% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione (considerati individualmente).

(d) Se una Modifica di Materia Riservata ai sensi dell'articolo 17(b)(ii) o dell'articolo 17(c) viene effettuata nell'ambito di una contestuale offerta di scambio dei Titoli di una o più serie con nuovi titoli di debito della Provincia o di altro Soggetto, la Provincia assicurerà che le previsioni che interessano i Titoli, come modificate in seguito a tale Modifica, non siano meno favorevoli per i relativi Titolari Registrati delle previsioni dei nuovi titoli offerti in cambio, oppure nel caso sia offerto più di un titolo di debito, non meno favorevoli del nuovo titolo di debito emesso avente il più alto ammontare complessivo in valore nominale.

(e) La Provincia promette e si obbliga a non emettere nuovi Titoli o riaprire nessuna serie esistente di Titoli con l'intento di collocare tali Titoli presso i Titolari Registrati che dovrebbero sostenere qualunque Modifica proposta dalla Provincia (o quelle che la Provincia ha l'intenzione di proporre) per l'approvazione ai sensi del presente articolo 17.

(f) Qualunque Modifica acconsentita o approvata dai Titolari Registrati di Titoli di una o più serie ai sensi del presente articolo 17 sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata, indipendentemente dal fatto che essi abbiano espresso il proprio consenso o fossero presenti all'assemblea dei Titolari Registrati nella quale è stata adottata tale delibera, e per tutti i futuri Titolari Registrati dei Titoli di quella serie, a prescindere dall'effettuazione dell'annotazione di tale Modifica sui Titoli di tale serie. Qualunque documento fornito da o per conto di un Titolare Registrato di un Titolo in connessione con il consenso a o approvazione di una tale Modifica sarà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di tale Titolo.

(g) (i) Prima di sollecitare il consenso di un Titolare Registrato di un Titolo di una qualunque serie in ordine ed una Modifica di Materia Riservata che incide su tale serie, la Provincia dovrà fornire al Trustee (affinché a sua volta le possa distribuire ai Titolari Registrati dei Titoli interessati) le seguenti informazioni:

- (A) una descrizione della situazione economica e finanziaria e altre circostanze che, a parere della Provincia, giustificano la richiesta della Modifica proposta;
- (B) se la Provincia avrà stipulato a quel tempo accordi relativi a crediti standby, agevolazioni ampliate del credito (*extended fund*) o programmi simili con il Fondo Monetario Internazionale, la copia di detto programma (compreso qualunque relativo rapporto tecnico);

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (C) una descrizione del trattamento proposto dalla Provincia riservato agli altri gruppi di principali creditori (ivi compresi, se del caso, i creditori del Club di Parigi, altri creditori bilaterali e possessori di titoli di debito interni) in connessione con le iniziative intraprese dalla Provincia al fine di risolvere la situazione che ha dato origine alla Modifica richiesta.
- (ii) Prima della votazione sulla Modifica di Materia Riservata che incide su qualsiasi serie di Titoli ai sensi dell'articolo 17(b) o dell'articolo 17(c), la Provincia consegnerà al Trustee un certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia nel quale si specificano, per quanto riguarda la Provincia e ciascun Organismo del Settore Pubblico, i Titoli della serie che rientrano nel punto (iv) della definizione di “in Circolazione” indicata più avanti oppure, nel caso nessun Titolo di quella serie sia posseduto o controllato dalla Provincia o da un Organismo del Settore Pubblico, un apposito certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia.
- (h) Ai fini di questo Titolo, le seguenti espressioni avranno il significato qui sotto attribuito:
- (i) “Materia non Riservata” indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.
- (ii) “in Circolazione” indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture, ad esclusione:
- (A) dei Titoli fino a quel momento annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento oppure conservati dal Trustee per una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o
- (B) dei Titoli richiamati per il rimborso in conformità con i relativi termini o che sono pagabili essendo giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali saranno stati messi a disposizione del Trustee o di qualunque trustee paying agent fondi sufficienti a rimborsare il relativo capitale (con gli eventuali premi) e i relativi interessi;
- (C) dei Titoli in cambio dei quali o in sostituzione dei quali altri Titoli siano stati autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture; e
- (D) dei Titoli in possesso o controllati dalla Provincia o da qualunque Organismo del Settore Pubblico.
- (iii) “Materia Riservata” indica qualunque Modifica che potrebbe:
- (A) cambiare la data del pagamento del capitale o premio o di qualsiasi rata di interessi sui Titoli di una serie;
- (B) ridurre l'ammontare in valore nominale o il prezzo di rimborso o l'eventuale premio pagabile sui Titoli di una serie;
- (C) ridurre l'ammontare in valore nominale dei Titoli di una serie che diventi dovuta in seguito ad accelerazione della data di scadenza;
- (D) ridurre il tasso di interesse relativo ai Titoli di una serie;
- (E) cambiare la valuta in cui qualsiasi somma relativa ai Titoli di una serie deve essere pagata;
- (F) modificare l'obbligo dell'Emittente di corrispondere i Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli di una serie;
- (G) modificare la definizione di “in Circolazione” o la percentuale di voti richiesta ai fini dell'approvazione di una delibera ai sensi del presente

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

articolo 17 (nonché della corrispondente disposizione dell'Indenture) in relazione ai Titoli di una serie;

- (H) autorizzare il Trustee, per conto dei Titolari Registrati dei Titoli di una serie, a scambiare o sostituire tutti i Titoli di quella serie con, o convertire tutti i Titoli di quella serie in, altre obbligazioni o strumenti finanziari della Provincia o di un altro Soggetto; oppure
- (I) modificare le disposizioni dei termini e condizioni dei Titoli di una serie concernenti l'ordine di soddisfazione, la legge applicabile, la sottomissione alla giurisdizione o la rinuncia all'immunità.

(iv) “Modifica di Materia Riservata” indica qualunque Modifica che costituisca Materia Riservata.

18. Indenture Integrative. La Provincia e il Trustee possono stipulare, di volta in volta e in qualunque momento e senza il consenso o la votazione dei Titolari Registrati dei Titoli, una o più indenture integrative con una delle seguenti finalità:

(a) trasferire, cedere, ipotecare o dare in pegno qualunque proprietà o attività al Trustee a titolo di garanzia principale o accessoria per i Titoli;

(b) modificare le restrizioni a e le procedure aventi ad oggetto la rivendita e altri trasferimenti dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie nei limiti richiesti da qualsiasi cambiamento delle leggi o dei regolamenti applicabili (o della loro interpretazione) o delle procedure relative alla rivendita o al trasferimento di titoli di debito ristretti in generale;

(c) consentire l'eventuale emissione di Titoli di Debito di qualsiasi Serie in forma dematerializzata o cartolare e questioni connesse;

(d) aggiungere agli impegni della Provincia ulteriori impegni, restrizioni, condizioni o disposizioni (incluse, ove applicabili, le disposizioni per il rimborso o la cancellazione) che la Provincia e il Trustee riterranno essere vantaggiosi per i Titolari Registrati dei Titoli, agli scopi e nei limiti di cui alla Sezione 7.1 dell'Indenture;

(e) rinunciare a qualunque diritto o potere della Provincia indicato nei Titoli o nell'Indenture;

(d) eliminare qualunque ambiguità o correggere o integrare qualsiasi disposizione dei Titoli o dell'Indenture o delle indenture integrative che risultino difettose o incompatibili con qualsiasi altra disposizione di questo documento o dei Titoli interessati o delle indenture integrative; oppure

(e) emettere altre norme che riguardano materie o aspetti derivanti dai Titoli o dall'Indenture o dalle indenture integrative nella misura ritenuta necessaria o auspicabile dalla Provincia e dal Trustee e tali da non incidere negativamente sugli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli interessati.

19. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.8 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento di capitale e interessi relativi al proprio Titolo alla data di scadenza indicata per il pagamento in tale Titolo (come tali Titoli potranno essere emendati o modificati ai sensi dell'articolo 17), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, in diritto o in equity, ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione ai sensi del presente documento o dell'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un'adeguata indennità e/o garanzia, che il Trustee può aver richiesto, a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione o a causa di tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennità e/o garanzia non ha avviato alcuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.10 dell'Indenture;

restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto in alcun modo, in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o di ottenere priorità o preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o agire per l'esecuzione di qualsiasi diritto previsto dall'Indenture o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per la protezione e applicazione di questo articolo, ogni Titolare Registrato e il Trustee avranno diritto al più ampio risarcimento che possa essere concesso per legge o per equity. La Provincia riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di ottenere un rimedio ai sensi dell'Indenture o dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare beneficiario dei Titoli di perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta l'interesse in questo Titolo del titolare beneficiario come se fossero stati emessi Titoli Non Dematerializzati a favore di tale titolare beneficiario.

20. Prescrizione. Tutte le pretese nei confronti della Provincia per il pagamento del capitale o degli interessi (compresi i Pagamenti Addizionali) in relazione ai Titoli si prescriveranno entro dieci anni (nel caso del capitale) e quattro anni (nel caso degli interessi) a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o in un periodo più breve se previsto dalla legge.

21. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non rileveranno ai fini dell'interpretazione del presente documento.

TABELLA B

TITOLI IN SOFFERENZA

Descrizione	Numero di ISIN
USD Zero Coupon due 2002	XS0125903772
USD 12,50% due 2002	US11942XAA37
	US11942WAA53
EUR 7,875% due 2002	XS0088755375
EUR 9% due 2002	XS0116709113
EUR 10,25% due 2003	XS0123127507
JPY 4,25% due 2003	XS0111764295
USD 12,75% due 2003	US11942XAP06
	US11942WAP23
CHF 7,75% due 2003	CH0005243701
EUR 10,375% due 2004	XS0124395129
EUR 9,75% due 2004	DE0003040408
EUR 10% due 2004	XS0113550213
EUR 10,75% due 2005	DE0004528450
EUR 10,625% due 2006	DE0003138806
USD FRNs due 2006	XS0136347183
USD 13,75% due 2007	US11942XAQ88
	US11942WAQ06
USD 13,25% due 2010	US11942XAD75
	US11942WAD92

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

QUESTO TITOLO GLOBALE (QUESTO “TITOLO”) E’ UN TITOLO GLOBALE SECONDO IL SIGNIFICATO DELL’INDENTURE CUI È FATTO RINVIO NEL PRESENTE TITOLO ED E’ REGISTRATO IN NOME DI THE BANK OF NEW YORK DEPOSITARY (NOMINEES) LIMITED, COME SOGGETTO DESIGNATO DAL DEPOSITARIO COMUNE DI EUROCLEAR BANK S.A./N.V., COME OPERATORE DEL SISTEMA EUROCLEAR (“EUROCLEAR”) E CLEARSTREAMBANKING, SOCIÉTÉ ANONYME (“CLEARSTREAM, LUXEMBOURG”). QUESTO TITOLO NON PUÒ ESSERE SCAMBIATO, IN TUTTO O IN PARTE PER UN TITOLO REGISTRATO, E NESSUN TRASFERIMENTO INTEGRALE O PARZIALE DI QUESTO TITOLO PUÒ ESSERE REGISTRATO, IN NOME DI ALCUN SOGGETTO DIVERSO DAL DEPOSITARIO COMUNE O DA SOGGETTO DA QUEST’ULTIMO DESIGNATO, ECCETTO NELLE LIMITATE CIRCOSTANZE MENZIONATE NELL’INDENTURE

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

TITOLO DI DEBITO GLOBALE NOMINATIVO

rappresentante

Numero: _____

ISIN:

Common Code:

Obbligazioni 8,50% Discount due 2017 denominate in euro.

Ammontare in valore nominale originario: € _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES (la “Provincia”), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare alla The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited, o agli aventi diritto registrati, alla presentazione del presente titolo l’importo di capitale, assieme agli interessi maturati dalla data di emissione fino alla data di scadenza esclusa (o altra data più vicina in cui il capitale diventi esigibile secondo le disposizioni del presente titolo), stabilito nella Tabella degli Aumenti e Riduzioni del Capitale allegata al presente titolo come Tabella A, in dieci pagamenti semestrali, di cui i primi 9 pagamenti il 15 aprile e 15 ottobre di ogni anno iniziando dal 15 ottobre 2012, e l’ultimo pagamento il 15 aprile 2017 (ognuna di queste date una “Data di Pagamento del Capitale”). L’ammontare di ciascuno di questi pagamenti di capitale sarà pari all’ammontare in valore nominale di questo Titolo non rimborsato al momento di ciascuna Data di Pagamento del Capitale, diviso per il numero di pagamenti di capitale da tale Data di Pagamento del Capitale inclusa fino al 15 aprile 2017 incluso.

La Provincia, inoltre, promette incondizionatamente di pagare interessi in via posticipata il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno (ciascuna di tali date, una “Data di Pagamento degli Interessi”), con decorrenza al 15 aprile 2006 sulla parte non rimborsata del capitale in circolazione al tasso annuo del 8,50%.

Gli interessi matureranno a decorrere dall’ultima data, inclusa, in cui gli interessi sono stati pagati o regolarmente messi a disposizione, oppure, nel caso nessun interesse sia stato pagato o regolarmente messo a disposizione, dal 1 dicembre 2005 fino a quando il pagamento dell’importo del capitale non sia stato eseguito o messo regolarmente a disposizione. Il presente è un Titolo Globale (secondo la definizione data nell’Indenture riferita più avanti) depositato presso il Depositario, registrato a nome del Depositario o del suo procuratore o custode comune, e di conseguenza il Depositario o suo procuratore o custode comune, in quanto intestatari del presente titolo, avranno diritto di ricevere i pagamenti per capitale e interessi, diversi dal capitale e interessi dovuti alla data di scadenza, con bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili. Detto pagamento sarà eseguito esclusivamente nella valuta unica adottata da queglii stati di volta in volta partecipanti all’Unione Monetaria Europea che al momento del pagamento avrà corso legale ai fini del pagamento di debiti pubblici e privati.

Le dichiarazioni in legenda che riguardano il Depositario costituiscono parte integrante dei termini del presente Titolo e, con la loro accettazione, ciascun Titolare del presente Titolo accetta di essere soggetto e vincolato ai termini e alle disposizioni eventualmente riportate su detta legenda.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

Questo Titolo Globale è emesso in relazione all'emissione di € _____ di importo di capitale di Obbligazioni 8,50% Discount due 2017 denominate in euro della Provincia ed è disciplinato (i) dal Trust Indenture datato [_____], come eventualmente modificato, (l'"Indenture") tra la Provincia e The Bank of New York, in qualità di trustee (il "Trustee"), e i termini dell'Indenture sono qui incorporati per rinvio, e (ii) dai termini e dalle condizioni del Titolo riportati sul retro di questo Titolo Globale (il "Regolamento"), come integrati o modificati dall'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Provincia a questo Titolo Globale, le cui disposizioni sono qui incorporate per rinvio. Questo Titolo Globale ha diritto in tutto e per tutto agli identici benefici degli altri Titoli di Debito previsti dall'Indenture e dal Regolamento.

All'atto dello scambio di tutto o parte di questo Titolo Globale con Titoli di Debito Certificati ai sensi dell'Indenture, sulla Tabella A di questo Titolo Globale dovrà essere apposta la girata, in modo da recepire la modifica all'importo del capitale ivi indicato.

Senza la sottoscrizione del certificato di autenticazione sotto riportato da parte del Trustee, questo Titolo Globale non è valido né vincolante ad alcun fine.

Le parole con iniziale maiuscola utilizzate ma non definite nel presente titolo avranno il significato attribuito loro nel Regolamento e, se non ivi definiti, nell'Indenture.

(La parte restante di questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota)

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

IN FEDE, la Provincia ha regolarmente sottoscritto il presente strumento.

Datato: _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

Da: _____
Posizione

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente Titolo è uno dei Titoli di Debito della Serie ivi indicata emesso ai sensi dell'Indenture menzionata nello stesso.

In qualità di Trustee

Datato: _____

Da: _____

TABELLA A

TABELLA DEGLI AUMENTI E RIDUZIONI DEL CAPITALE

Data	Importo del Capitale dei Titoli Non Dematerializzati	Importo Residuo del Capitale di questo Titolo Globale	Annotazione fatta da
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

RETRO DEI TITOLI

TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI

1. Definizioni generali. (a) Questo Titolo appartiene ad una delle serie dei titoli di debito della Provincia di Buenos Aires (la "Provincia") debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la "Serie"), denominata Obbligazioni 8,50%Discount due 2017 denominate in euro (ciascun titolo appartenente a questa Serie è qui indicato come il "Titolo" e collettivamente come i "Titoli") emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicati come i "Titoli di Debito") ai sensi del Trust Indenture del _____ tra la Provincia e The Bank of New York in qualità di Trustee (il "Trustee"), come successivamente modificato (l' "Indenture"). I Titolari Registrati (come successivamente definiti) dei Titoli saranno titolari di tutti i diritti e gli obblighi previsti dall'Indenture, che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia dell'Indenture è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 2, la Provincia dichiara e garantisce fin d'ora di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l'emissione dell'Indenture e dei Titoli e per far sì che gli stessi costituiscano legittime, valide ed efficaci obbligazioni della Provincia di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. Le espressioni con l'iniziale in carattere maiuscolo che sono utilizzate e non definite nel presente Titolo avranno il significato ad esse assegnato nell'Indenture. In caso di contrasto tra le disposizioni dell'Indenture e quelle di questo Titolo, ai fini di questo Titolo prevarranno queste ultime.

(b) I Titoli possono essere emessi solo in forma registrata, senza cedole. I Titoli possono essere emessi in forma non dematerializzata (i "Titoli Non Dematerializzati"), o rappresentati da uno o più titoli globali registrati (ciascuno dei quali è qui indicato come il "Titolo Globale") detenuti da o per conto del Soggetto o dei Soggetti che, ai sensi dell'Indenture, sono incaricati dalla Provincia ad agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il "Depositario"). I Titoli Non Dematerializzati saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell'Indenture. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell'Indenture. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un "Titolare Registrato") può (nella più ampia misura consentita dal diritto applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione di proprietà, furto, smarrimento o qualsiasi scritta posta su di esso.

(c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di € 1,00 e multipli interi di € 1,00 superiori a tale importo.

(d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica, (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella Città di New York o nella Città di Buenos Aires o (iii) un giorno in cui il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer ("TARGET"), o qualsiasi suo sostituto, è chiuso.

"Data di Pagamento" indica il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno, a partire dal 15 aprile 2006 e fino al 15 aprile 2017.

2. Pagamenti e Trustee Paying Agent. (a) Il capitale dei e gli interessi sui Titoli potranno essere pagati in euro. Il capitale di ciascun Titolo e l'interesse pagabile alla Data di Scadenza potranno essere pagati in euro in fondi immediatamente disponibili alla persona in nome della quale tale Titolo è intestato alla Data di Scadenza, dietro presentazione e consegna del Titolo presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York o, in base alle leggi ed alle regolamentazioni applicabili, presso l'ufficio di qualsiasi agente incaricato del pagamento che sarà nominato dal Trustee, a spese della Provincia (ciascuno indicato come "trustee paying agent"). [Il capitale e] [Gli] interessi su ciascun Titolo (diversi dal capitale e dagli interessi pagabili alla Data di Scadenza) saranno pagati alla persona in nome del quale il Titolo è intestato alla chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla corrispondente Data di Pagamento. La Provincia effettuerà i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli versando al Trustee o al trustee paying agent l'importo corrispondente a tale pagamento, in euro in fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) del Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento, e chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in trust nell'interesse del Trustee e dei titolari beneficiari dei Titoli, in relazione ai rispettivi interessi e di

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

effettuare un bonifico bancario di tale importo in euro a The Bank of New York Depository (Nominees) Limited in qualità di titolare registrato dei Titoli, che riceverà i fondi in trust da distribuire ai titolari beneficiari dei Titoli; resta peraltro inteso che la Provincia può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti del capitale e degli interessi sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Provincia a tal scopo, un assegno a favore dell'avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Curatore del Registro alla relativa data di registrazione. La data di registrazione relativa a ciascuna Data di Pagamento corrisponderà al 15° giorno precedente a tale Data di Pagamento (ciascuna di tali date è qui indicata come "Data di Registrazione"), sia o meno un Giorno Lavorativo e nonostante la cancellazione di tali Titoli a seguito di qualsiasi trasferimento o scambio successivo alla Data di Registrazione e precedente tale data di pagamento degli interessi. In deroga a quanto diversamente disposto in questo documento, l'obbligo della Provincia di effettuare i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli non sarà adempiuto sino a quando tali pagamenti non saranno ricevuti dai Titolari Registrati dei Titoli.

La Provincia, il Trustee o qualsiasi trustee paying agent non avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari sui Titoli, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) La Provincia eseguirà i pagamenti delle rate di capitale nelle seguenti Date di Pagamento, che ridurranno il capitale di questo Titolo secondo il seguente piano di ammortamento del capitale:

<u>Data di Pagamento</u>		<u>Rata di Capitale</u>
15 ottobre 2012	€	[_____]
15 aprile 2013		[_____]
15 ottobre 2013		[_____]
15 aprile 2014		[_____]
15 ottobre 2014		[_____]
15 aprile 2015		[_____]
15 ottobre 2015		[_____]
15 aprile 2016		[_____]
15 ottobre 2016		[_____]
15 aprile 2017		[_____]
Totale	€	[_____]

(c) Qualsiasi pagamento di capitale o interessi dovuto ad una Data di Pagamento che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, come definito nell'articolo 2(e), che corrisponde a un giorno in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) potrà non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, nel giorno immediatamente successivo a quello in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo non sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) con la stessa validità ed efficacia che avrebbe se effettuato alla Data di Pagamento prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse per il periodo a partire da tale Data di Pagamento e successivo ad essa.

(d) Gli interessi saranno calcolati su base annua (360 giorni ovvero dodici mesi di 30 giorni).

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(e) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Provincia, un trustee paying agent ed un transfer agent in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il pagamento e il trasferimento dei Titoli (che sarà Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e il regolamento di borsa lo richieda), nonché un Curatore del Registro con uffici nella Città di New York e un trustee paying agent con uffici nella Città di New York. Il Trustee ha nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg) S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent per i Titoli, e [] quale Curatore del Registro e trustee paying agent. Il Trustee manterrà altresì un trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea per il quale non esiste l'obbligo di dedurre o trattenere alcuna imposta ai sensi della Direttiva comunitaria 2003/48/CE o di qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi del risparmio oppure di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Provincia avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a uno qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro paying agent o transfer agent in qualunque altra località ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione dei pagamenti ad esclusivo beneficio dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il trustee paying agent e qualsiasi trustee paying agent nominati ai sensi del presente Regolamento saranno mandatari esclusivamente del Trustee e la Provincia non avrà alcun potere o relazione diretta con il trustee paying agent o qualsiasi altro trustee paying agent.

(f) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere da questi conservati in trust nell'esclusivo interesse suo e dei Titolari Registrati dei Titoli in relazione alle rispettive interessenze per essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti sui Titoli o al Trustee nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento e nell'Indenture; i Titolari Registrati dei Titoli potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati presso il Trustee per il pagamento di capitale o interessi (compresi gli Importi Aggiuntivi) in relazione a qualsiasi Titolo che non siano reclamati per dieci anni (nel caso del capitale) o cinque anni (nel caso degli interessi) oppure, in entrambi i casi, per l'eventuale e più breve periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che il pagamento di tale capitale o interesse è scaduto ed è diventato esigibile e dovranno essere restituiti senza interessi alla Provincia dietro sua richiesta scritta, e il Titolare Registrato dei Titoli potrà da quel momento in poi rivolgersi esclusivamente alla Provincia per qualsiasi pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti di capitale, di eventuali premi, e degli interessi relativi a questo Titolo da parte della Provincia saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi presente o futura imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo, di qualsiasi natura applicati, riscossi, incassati, trattenuti o accertati da o nei confini della Provincia o della Repubblica Argentina ("Argentina") o da qualsiasi autorità dell'una o dell'altra dotata del potere di imporre tributi (collettivamente indicati come "Imposte"), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione non sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Provincia dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo i pagamenti addizionali ("Pagamenti Addizionali") perché essi ricevano le somme a titolo di capitale, premio e interessi come avrebbero ricevuto se la ritenuta fiscale o deduzione non fosse stata applicata; con l'eccezione che nessun Pagamento Addizionale sarà corrisposto in relazione a qualsiasi Titolo (i) a un Titolare Registrato (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per le Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua connessione con la Provincia o con l'Argentina ulteriore rispetto alla semplice detenzione di tale Titolo o al ricevimento di pagamenti di capitale, premi o interessi relativi a tale titolo; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione sia effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva comunitaria 2003/48/CE o da qualsiasi altra Direttiva attuativa delle conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi da risparmio o di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o per conto di un Titolare Registrato che avrebbe potuto evitare la ritenuta o la deduzione presentando il Titolo in questione ad un altro trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea; o (iv) presentato per il pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come sotto definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto il diritto di ricevere Pagamenti Addizionali presentando lo stesso Titolo per il pagamento nell'ultimo giorno del suddetto periodo di 30 giorni.

"Data Rilevante" per quanto riguarda ciascun Titolo indica la data in cui il relativo pagamento diventa esigibile oppure (qualora l'intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee entro tale data) la data in cui è dato debito avviso ai Titolari Registrati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato al termine "capitale" e/o "interessi" si riterrà comprensivo degli eventuali Pagamenti Addizionali pagabili in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di Negative Pledge.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(a) I Titoli rappresenteranno obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate della Provincia. Ciascuna Serie avrà una posizione *pari passu* con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell'una sull'altra per priorità cronologica di emissione, valuta di pagamento o per qualsiasi altra causa, e sarà quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento (come di seguito definito) della Provincia presente e futuro, non garantito e non subordinato

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in Circolazione (nel senso attribuito a questa espressione al successivo articolo 17), la Provincia non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun Privilegio (come definito più avanti) su tutta o parte dei suoi beni o attività per garantire qualsiasi Indebitamento della Provincia a meno che, (i) a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Provincia ai sensi dei Titoli (A) siano state garantite egualmente e proporzionalmente rispetto a tale indebitamento, oppure (B) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito all'articolo 17 di questo documento) oppure (ii) dopo avervi dato efficacia, l'ammontare complessivo a quel momento non rimborsato di tutto l'Indebitamento in tal modo garantito non ecceda l'8% dei ricavi annuali della Provincia relativi all'anno fiscale immediatamente precedente a quello in cui si è costituito il Privilegio.

In deroga a quanto sopra indicato, la Provincia può costituire o consentire la sussistenza di:

- (i) qualsiasi Privilegio già esistente alla data dell'Indenture;
- (ii) qualsiasi Privilegio su conti bancari, depositi o proventi da essi derivanti (o derivanti dall'esistenza di diritti di compensazione contro tali conti, depositi o proventi) che garantisce l'Indebitamento della Provincia contratto in relazione a lettere di credito emesse da, o operazioni finanziarie con, una banca a favore della quale tale Privilegio è stato concesso o che risulta titolare di tali diritti, a condizione che tale Indebitamento abbia una scadenza finale non eccedente 180 giorni dalla data in cui il pagamento ai sensi di tale lettera di credito o in connessione con tali operazioni finanziarie è scaduto ed esigibile;
- (iii) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia contratto al fine specifico di finanziare l'acquisizione del bene soggetto a tale Privilegio;
- (iv) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene esistente al momento del suo acquisto al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia;
- (v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente i costi di acquisizione, costruzione o sviluppo di un progetto, fermo restando che i beni sui cui tale Privilegio sussiste consistano soltanto degli attivi e dei ricavi di tale progetto o dei diritti di proprietà ad esso relativi;
- (vi) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente il costo di proprietà privata ceduta oppure di servizi resi alla Provincia;
- (vii) qualsiasi sostituzione, rinnovo o estensione di qualsiasi Privilegio consentito ai sensi delle precedenti clausole da (i) a (vi) sul medesimo bene oggetto di Privilegio, ivi inclusi la sostituzione, il rinnovo o l'estensione di tale Privilegio derivante da un nuovo finanziamento (senza che vi sia un aumento nel credito principale) afferente all'Indebitamento garantito da tale Privilegio; fermo restando che la Provincia non potrà sostituire, rinnovare o estendere nessun Privilegio relativo all'Indebitamento nei confronti del governo federale, a meno che il governo federale rimanga il creditore;
- (viii) qualsiasi Privilegio che garantisca obbligazioni pubbliche o imposte per legge al fine di garantire pretese diverse da quelle sorte a seguito di un prestito di denaro;
- (ix) qualsiasi Privilegio gravante sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, che garantisca l'Indebitamento della Provincia nei confronti del governo federale, a condizione che a causa dell'assunzione di tale Indebitamento così garantito l'Indice di Indebitamento Garantito da Co-Partecipazione non superi il 50% in ogni anno fiscale;

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

fermo restando che qualsiasi Privilegio descritto sopra nelle clausole da (i) a (ix) non può garantire nessuna obbligazione di pagamento, ivi compresa qualsiasi passività condizionata di qualsiasi Soggetto, derivante dai Titoli, titoli di debito, note o altri strumenti finanziari che sono, o che al tempo dell'emissione si prevedeva fossero, quotati, prezzati o negoziati su qualsiasi mercato, sistema di scambio automatizzato o mercato over-the-counter o altro mercato di strumenti finanziari o venduti in tutto o in parte ai sensi di un'esenzione relativa al collocamento non rivolto al pubblico in qualsiasi giurisdizione.

Ai fini di questo Regolamento:

“Pagamenti di Co-partecipazione” indica i trasferimenti effettuati dal governo federale dell'Argentina a favore della Provincia ai sensi della legge federale n. 23.548, come successivamente modificata e sostituita, e ogni altra legge, decreto o regolamento che disciplina l'obbligazione del governo federale dell'Argentina di distribuire tasse da esso raccolte alle province argentine.

“Indice tra Co-partecipazione e Indebitamento Garantito” indica la percentuale che è pari a (A) per ciascun esercizio fiscale, l'ammontare complessivo dei pagamenti di capitale e interessi che saranno dovuti in tale esercizio fiscale (dopo aver dato effetto pro-forma all'assunzione di Indebitamento garantito da un Privilegio sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione), in relazione all'Indebitamento garantito da un Privilegio su tutti i diritti della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, diviso per (B) l'ammontare complessivo di Pagamenti da Co-Partecipazione attualmente ricevuti dalla Provincia per l'ultimo esercizio fiscale conclusosi prima della costituzione del Privilegio, (C) moltiplicato per 100; fermo restando che, in relazione al calcolo dei pagamenti di capitale e interessi che devono essere effettuati, si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione maturata su tale capitale e su tali interessi fino al più recente esercizio fiscale, ma non si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione per l'attuale esercizio fiscale né per qualsiasi esercizio fiscale futuro. Inoltre, l'Indice di Indebitamento Garantito per ciascun esercizio fiscale futuro sarà calcolato con riferimento solo a tale esercizio fiscale senza sommare il capitale e gli interessi relativi a più di un esercizio fiscale.

“Indebitamento” indica, in relazione a qualsiasi persona, indipendentemente dalla circostanza che sia in essere alla data iniziale di emissione di una serie di Nuove Obbligazioni o in qualsiasi momento successivo: (i) l'intero indebitamento di tale persona consistente in denaro preso in prestito; (ii) tutti gli obblighi di rimborso di tale persona (nella misura in cui non siano più condizionati) ai sensi o in relazione a lettere di credito o accettazioni bancarie; (iii) tutte gli obblighi di tale persona per ripagare depositi o anticipi a favore di tale persona; (iv) tutte le obbligazioni di tale persona (oltre a quelle indicate sopra nelle clausole (i) e (ii)) rappresentati da obbligazioni, strumenti di debito, note o strumenti similari; e (v) nella misura in cui non siano più condizionate, tutte le garanzie dirette, girate, avalli, o altre simili obbligazioni di tale persona, e tutte le obbligazioni dirette di tale persona di comprare o altrimenti acquisire l'indebitamento o le obbligazioni di ogni altra persona specificata sopra nelle clausole (i), (ii), (iii) o (iv), o altrimenti assicurare un creditore contro le relative perdite.

“Privilegio” indica qualsiasi privilegio, pegno, ipoteca, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo di preferenza che abbia l'effetto concreto di costituire un diritto preferenziale in relazione al pagamento di qualsiasi obbligazione con, o attraverso i ricavi derivanti da, qualsiasi bene o ricavo, presente o futuro, di qualsiasi tipo ai sensi del diritto della Repubblica Argentina.

“Organismo del Settore Pubblico” indica il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, qualsiasi dipartimento, ministero o agenzia del governo della Provincia o qualunque società, trust, istituto finanziario o altra entità posseduta o controllata dal governo della Provincia o da una delle suddette entità, e l'espressione “controllo” significa il potere, diretto o indiretto, mediante la proprietà dei titoli con diritto di voto o altra proprietà o altra interessenza nella proprietà o in altro modo, di controllare la gestione, o di eleggere o nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione o di altre persone che svolgano mansioni simili al posto di, o in aggiunta al, consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o entità.

5. Notifica di Eventi o Condizioni relativi ad Altro Indebitamento. Fino a che le Nuove Obbligazioni rimarranno in circolazione, la Provincia dovrà tempestivamente:

- (a) notificare per iscritto al Trustee in merito a riunioni o comunicazioni (sia scritte sia orali) con qualsiasi creditore effettuate ai sensi di qualsiasi contratto o accordo che documentino un Indebitamento della Provincia relativo (i) al mancato pagamento di un ammontare dovuto a titolo

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

di capitale o di interessi su tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) o (ii) il verificarsi di qualsiasi evento, o l'esistenza di qualsiasi circostanza, ai sensi di qualsiasi contratto o accordo relativo a tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) della Provincia che, con il recapito di una notifica o con il trascorrere del tempo, o entrambi, permetterebbe a tale creditore di rendere tale Indebitamento esigibile prima della scadenza; e

(b) consegnare al Trustee una copia di qualsiasi notifica scritta spedita dalla Provincia ad un creditore o ricevuta dalla Provincia da parte di un creditore che abbia ad oggetto (i) il mancato pagamento di una somma dovuta a titolo di capitale o di interesse in relazione a tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) o (ii) un evento o circostanza ai sensi di qualsiasi contratto o accordo relativo a qualsiasi Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) della Provincia che, con il recapito di una notifica o con il trascorrere del tempo, o entrambi, permetterebbe a tale creditore di rendere tale Indebitamento esigibile prima della scadenza.

6. Inadempimento: Accelerazione della Scadenza. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un "Evento di Inadempimento" ai sensi dei Titoli:

- (i) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di capitale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni dopo che sono decorsi 10 giorni dalla data in cui in cui tale pagamento è divenuto scaduto ed esigibile; oppure
- (ii) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di interessi o di pagamento addizionale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni dopo che sono decorsi 30 giorni dalla data in cui in cui tali pagamenti sono diventati scaduti ed esigibili; oppure
- (iii) la Provincia non osserva o non adempie esattamente i termini e gli obblighi relativi alle Nuove Obbligazioni di una serie o all'Indenture e tale inadempimento non è sanato entro i 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Provincia della notifica scritta con richiesta di rimediare a tale inadempimento inviata dal Trustee; oppure
- (iv) la Provincia non adempie al pagamento, quando questo diventa scaduto ed esigibile, dopo che sia decorso inutilmente ogni periodo di tolleranza, in relazione al proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) avente un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o all'ammontare equivalente in altra valuta); oppure
- (v) qualsiasi Indebitamento della Provincia (che non sia Indebitamento Escluso) per un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o l'ammontare equivalente in altra valuta) deve essere rimborsato anticipatamente a causa di un evento di inadempimento, salvo che tale obbligo di rimborso anticipato sia rescisso o annullato; oppure
- (vi) la Provincia dichiara una moratoria dei pagamenti del proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso); oppure
- (vii) la Provincia o un ente della Provincia sono tenuti, in forza di una sentenza definitiva, decreto o ordine (non aventi ad oggetto Indebitamento Escluso), contro i quali non è possibile presentare o comunque non è presentato appello, emessi da una autorità giudiziaria di una giurisdizione competente, al pagamento di una somma di denaro superiore a 15 milioni di dollari (o all'equivalente in altra valuta) e sono decorsi 90 giorni dalla sentenza, decreto o ordine senza che questo sia stato adempiuto o sospeso; oppure
- (viii) la validità di qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni o dell'Indenture è contestata dalla Provincia; oppure
- (ix) (A) qualsiasi norma costituzionale, legge, regolamento, ordinanza o decreto necessario al fine di consentire alla Provincia di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

serie delle Nuove Obbligazioni o dell'Indenture, o necessario per la validità o l'esecutività di tali obbligazioni, viene meno, non è emesso, è revocato o terminato o altrimenti cessa di essere in vigore e di produrre i propri effetti, o è modificato così da provocare, o da far ragionevolmente prefigurare, un effetto negativo significativo sui diritti o sulle pretese dei titolari delle Nuove Obbligazioni di qualsiasi serie, o (B) qualsiasi sentenza passata in giudicato da parte di qualsiasi tribunale in Argentina avente giurisdizione contro la quale non è possibile presentare o comunque non è presentato appello determina l'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi termine rilevante di una serie delle Nuove Obbligazioni o di qualsiasi previsione rilevante dell'Indenture o comunque impedisce o ritarda l'esecuzione o l'adempimento da parte della Provincia delle sue obbligazioni ai sensi dei Regolamenti delle Nuove Obbligazioni o ai sensi dell'Indenture e, in ogni caso, tale termine, mancata emissione, revoca, cessazione, invalidità, non esecutività, o ritardo si prolunga per un periodo non inferiore a 90 giorni.

(b) Qualora un Evento di Inadempimento si verifichi e persista, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione in quel momento possono, tramite notifica scritta alla Provincia (con copia al Trustee), dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; in seguito a una tale dichiarazione l'ammontare in valore nominale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data la causa che ha dato origine all'Evento di Inadempimento non venga sanata prima che sia effettuata tale dichiarazione. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% dell'ammontare complessivo valore nominale dei Titoli in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi dichiarazione di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) successivamente alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Provincia abbia depositato presso il Trustee o un trustee paying agent una somma sufficiente a pagare tutte le rate scadute di capitale, interessi e Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi dovuti e non pagati a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse), nonché le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento relativi ai Titoli in questione siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alle precedenti clausole sub (iii) o (iv), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi della precedente clausola sub (iii) o (iv) sarà corretta, sanata, oppure rinunziata dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

(c) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato all'articolo 5(a), la Provincia, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che, con la notifica o il trascorrere del tempo o entrambi, a meno che esso non sia corretto, sanato o rinunziato, diventerebbe un Evento di Inadempimento ai sensi dell'articolo 6(a), la Provincia dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

7. Acquisto di Titoli da parte della Provincia. La Provincia può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Provincia possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per l'annullamento, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Provincia potrà essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

8. Diritti su Offerte Future. Nel caso in cui, in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2015 compreso, la Provincia effettui volontariamente un'offerta di acquisto o di scambio su (una "Offerta di Scambio Futura"), o una sollecitazione di deleghe per modificare i termini di (un "Futuro Procedimento di Modifica"), qualsiasi Titolo In Sofferenza (come sotto definito), ogni Titolare di Titoli avrà il diritto di, per un periodo di 30 giorni successivi all'annuncio di tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica, di scambiare ognuno dei Titoli di tale Titolare in cambio, a seconda dei casi:

- (i) del corrispettivo in denaro o in natura corrisposto ai titolari di Titoli In Sofferenza in relazione a tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica, oppure

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (ii) titoli di debito aventi termini sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti da tale Futuro Procedimento di Modifica,

in ogni caso in accordo con i termini e le condizioni di tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica. Al fine di ricevere il corrispettivo o gli strumenti finanziari di debito sopra descritti alle clausole (i) e (ii), i Titoli di ciascun Titolare saranno considerati come se fossero Titoli In Sofferenza (A) denominati nella stessa valuta di tali Titoli e (B) con un ammontare in valore nominale in circolazione alla data del 31 dicembre 2001, pari all'ammontare in valore nominale in circolazione di tali Titoli moltiplicato per 2,5. La Provincia si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari, inclusi gli adempimenti regolamentari presso le autorità competenti, al fine di consentire ai Titolari di partecipare in qualsiasi Offerta di Scambio Futura o Futuri Procedimenti di Modifica, come previsto in questo articolo 8.

Ai sensi di questo articolo:

“Titoli In Sofferenza” indica i titoli emessi dalla Provincia che sono elencati nella Tabella B del presente titolo.

9. Sostituzione, scambio e trasferimento di Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Provincia e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo danneggiato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Provincia e al Trustee una garanzia così come eventualmente richiesta dalla Provincia e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ogni caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il Titolare Registrato deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere un qualsiasi Titolo sostitutivo, la Provincia può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Provincia può pagare o autorizzare il pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso importo complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata eventualmente richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Curatore del Registro, o presso l'ufficio di qualsiasi trustee paying agent, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Provincia accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla ragionevole regolamentazione che la Provincia può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee in Lussemburgo o presso l'ufficio di un trustee paying agent, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Provincia e dal Curatore del Registro o qualsiasi altro trustee paying agent, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di in diversa valuta o per la registrazione dei relativi trasferimenti; tuttavia, la Provincia e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

10. Assemblee. La Provincia o il Trustee in qualunque momento possono, e dietro previa richiesta scritta indirizzata al Trustee da parte dei Titolari Registrati in possesso di almeno il 10% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli il Trustee deve convocare l'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli. Il Trustee dovrà dare comunicazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, indicando il tempo e il luogo della assemblea e in termini generali gli argomenti di discussione, oppure le delibere da

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

adottare, in tale assemblea, non prima di 30 e non oltre 60 giorni prima della data stabilita per tale assemblea. Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli è necessario che un Soggetto sia, alla data ragionevolmente fissata del Trustee (i) Titolare Registrato di uno o più Titoli ovvero (ii) un Soggetto nominato procuratore del Titolare Registrato per uno o più Titoli in base ad un atto scritto. Gli unici Soggetti autorizzati a partecipare o a prendere la parola in qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati saranno i Soggetti autorizzati a votare in detta assemblea nonché il loro consulente, il Trustee e il suo consulente, e qualunque rappresentante della Provincia e il suo consulente.

Ad ogni assemblea di Titolari Registrati, eccetto in occasione delle assemblee convocate per la discussione di Materie Riservate, soggetti aventi diritto che rappresentino la maggioranza dei Titoli costituiranno il quorum, e in occasione dell'assemblea rinviata per mancato raggiungimento del quorum, qualunque numero di soggetti titolari o rappresentanti di Titoli costituirà il quorum al fine dei deliberare sulle materie indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea originariamente convocata. Ad ogni assemblea di Titolari Registrati avente luogo per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito da soggetti aventi diritto di voto che rappresentino il 75% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli.

In assenza del quorum in qualunque assemblea, l'assemblea può essere rinviata di un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso di riconvocazione di una assemblea deve essere dato solo una volta, ma dovrà essere dato non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data di nuova convocazione dell'assemblea. L'avviso di nuova convocazione dovrà indicare espressamente la percentuale dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli che costituiranno il quorum ai sensi del presente articolo 10.

Ulteriori disposizioni in ordine all'assemblea dei Titolari Registrati sono contenute all'articolo 10 dell'Indenture.

11. Comunicazioni. La Provincia invierà le comunicazioni ai Titolari Registrati, ai loro indirizzi risultanti dai registri. La Provincia considererà come ricevute le comunicazioni inviate trascorsi Giorni Lavorativi dalla loro spedizione.

La Provincia, inoltre, pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su principali quotidiani ad ampia diffusione a Buenos Aires e Londra. La Provincia prevede di effettuare tali pubblicazioni su *La Nación* o *Ambito Financiero*. Inoltre, fino a quando i Titoli sono quotati alla Borsa Valori di Lussemburgo e il Regolamento di detta Borsa lo richiede, la Provincia pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su un principale quotidiano ad ampia diffusione in Lussemburgo. La Provincia prevede di effettuare inizialmente detta pubblicazione sul *Luxemburger d'Wort*. Se la pubblicazione su un principale quotidiano in Lussemburgo non fosse attuabile, la Provincia pubblicherà gli avvisi su un altro principale quotidiano in lingua inglese con ampia diffusione in Europa. La Provincia riterrà eseguita ogni comunicazione da dare alla data della sua prima pubblicazione.

12. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

13. Emissione successive di Titoli. La Provincia può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati *pari passu* con i Titoli e aventi termini e condizioni identici a quelli dei Titoli, o gli stessi termini e condizioni ad eccezione dell'ammontare del primo pagamento degli interessi, e gli ulteriori titoli di debito possono essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali ulteriori titoli di debito non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi ulteriori titoli di debito siano soggetti o meno alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore di quello dei Titoli alla data di emissione di questi ulteriori Titoli.

14. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante per qualunque scopo fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale dal o per conto del Trustee.

15. Legge applicabile; Sottomissione alla Giurisdizione. QUESTO TITOLO SARA' GOVERNATO DA, E INTERPRETATO IN CONFORMITA' CON, LE LEGGI DELLO STATO DI NEW YORK, STATI UNITI DI AMERICA.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

La Provincia si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione [non esclusiva] di qualsiasi tribunale federale degli Stati Uniti o tribunale dello stato di New York con sede nel Distretto di Manhattan, Città di New York, e a qualsiasi corte di appello di ciascuno di essi, in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture, ed accetta irrevocabilmente che tutte le richieste di risarcimento in relazione a detti procedimenti legali, azioni o cause siano trattati e decisi nei tribunali federali degli Stati Uniti o nei tribunali dello stato di New York. La Provincia rinuncia anche, irrevocabilmente, nei limiti massimi ad essa consentiti, a qualunque eccezione in ordine alla sede o all'inidoneità del foro in relazione al mantenimento di detti procedimenti legali, azioni o cause in tale giurisdizione. La Provincia ha nominato il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, la cui attuale sede si trova al 609 di Fifth Avenue, New York, New York 10017, Stati Uniti di America, quale proprio agente autorizzato (l'"Agente Autorizzato") a ricevere per conto proprio e dei beni di sua proprietà la notifica di atti processuali eseguita in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa, ad eccezione dei procedimenti legali, azioni o cause fondati sulla legislazione in materia di strumenti finanziari federale o statale degli Stati Uniti. Detta notifica potrà avvenire consegnando o inviando per posta copia dell'atto processuale alla Provincia presso l'Agente Autorizzato all'indirizzo sopra menzionato, e la Provincia autorizza e ordina all'Agente Autorizzato di accettare detta notifica per suo conto. In aggiunta a quanto precede, il Titolare Registrato potrà notificare atti processuali in qualunque altro modo consentito dalle vigenti leggi. Il giudicato che non sia appellabile in tali procedimenti legali, azioni o cause sarà ritenuto definitivo e potrà essere eseguito, nella misura consentita dalle leggi applicabili, in altre giurisdizioni mediante presentazione delle domande di esecuzione di tali sentenze oppure in qualunque altro modo permesso dalle leggi applicabili. La Provincia si obbliga, qualora l'Agente Autorizzato cessi per una qualunque ragione di agire come tale, di designare tempestivamente un Agente Autorizzato sostituito nel Distretto di Manhattan, Città di New York.

La Provincia rinuncia irrevocabilmente all'immunità (ivi compresa l'immunità sovrana) dalla giurisdizione alla quale potrebbe altrimenti avere diritto in qualunque procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture. Fermo restando quanto precede, la Provincia accetta che le rinunce di cui al presente articolo 15 avranno il più ampio ambito possibile ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 e devono ritenersi irrevocabili ai sensi di tale legge. In deroga a quanto precede, la Provincia si riserva il diritto di invocare l'immunità sovrana ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 per quanto attiene le azioni legali o procedimenti intentati contro di essa in base alla legislazione federale o di qualunque stato degli Stati Uniti in materia di strumenti finanziari, e la designazione da parte della Provincia di un suo Agente Autorizzato non è destinata ad estendersi a tali azioni o procedimenti.

16. Indennizzo Valutario. (a) Qualora la Provincia non fosse in grado di ottenere l'ammontare completo della valuta specificata oppure di trasferire detto ammontare al di fuori dell'Argentina allo scopo di effettuare un pagamento previsto di capitale o interessi sui Titoli a causa di restrizioni o del divieto di accedere al mercato della valuta estera in Argentina, la Provincia effettuerà, per quanto consentito da dette restrizioni o divieti, il pagamento previsto tramite (i) l'acquisto di Titoli della Repubblica Argentina denominati in Euro o in dollari negoziati fuori dall'Argentina oppure altri titoli o obbligazioni pubbliche o private emesse in Argentina, con Pesos argentini, trasferendo e vendendo successivamente al di fuori dell'Argentina detti strumenti finanziari in cambio della valuta specificata oppure (ii) qualunque altro meccanismo legale per l'acquisizione della valuta specificata in altro mercato estero. Tutti i costi, comprese le tasse, connessi alle predette operazioni finalizzate a procurare la valuta specifica saranno sostenuti dalla Provincia.

(b) L'obbligo della Provincia nei confronti dei Titolari Registrati dei Titoli che abbiano ottenuto una sentenza da un tribunale in relazione ai Titoli si estinguerà, indipendentemente dal fatto che la sentenza utilizzi una valuta (la "Valuta Giudiziale") diversa dalla valuta in cui il Titolo è denominato (la "Valuta Contrattuale"), soltanto nella misura in cui il Giorno Lavorativo successivo al ricevimento da parte del Titolare Registrato della somma nella Valuta Giudiziale, detto Titolare Registrato potrà acquistare, secondo la normale prassi bancaria, la Valuta Contrattuale con la Valuta Giudiziale (oppure, se non risultasse fattibile effettuare l'acquisto in quel giorno, il primo Giorno Lavorativo in cui ciò sia possibile). Se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata in tal modo è inferiore all'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato nella Valuta Contrattuale, la Provincia si obbliga, a titolo di obbligazione separata e indipendentemente dalla sentenza, a versare la differenza, e se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata superasse l'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato, detto Titolare Registrato si obbliga a versare a o a favore della Provincia la differenza in eccesso, fermo restando che il Titolare Registrato non avrà l'obbligo di pagare tale somma eccedente qualora si sia verificato e sussista ancora un inadempimento della Provincia alle sue obbligazioni previste in questo documento, nel cui caso la somma eccedente potrà essere destinata dal Titolare Registrato a copertura di dette obbligazioni.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

17. **Modifiche.** (a) Qualsiasi modifica, rettifica, integrazione o rinuncia (ognuna una "Modifica") all'Indenture o al Regolamento dei Titoli di una o più serie può essere effettuata o adottata (i) conformemente a una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) tramite voto favorevole dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata espresso nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni del presente articolo 17 e con le altre disposizioni applicabili dei Titoli e dell'Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche ai termini e condizioni dei Titoli di una singola serie, o all'Indenture nei limiti in cui la modifica concerne i Titoli della singola serie, e rinunciare in tal modo al futuro adempimento:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno della maggioranza dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno del 75% del ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione.

(c) Se la Provincia propone una Modifica di Materia Riservata in merito a questi termini e condizioni e a quelli di almeno un'altra serie di Titoli, all'Indenture nella misura in cui incida su questi Titoli ed almeno su un'altra serie di Titoli, in entrambi i casi come parte di un'unica operazione, la Provincia può decidere di agire in conformità al presente articolo 17(c) anziché all'articolo 17(b). Dette modifiche ai Titoli di Debito possono essere apportate, e si può rinunciare al loro rispetto per l'avvenire con i consenso dell'Emittente, e

(i) dei Titolari Registrati di almeno l'85% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione di tutte le serie che sarebbero interessati dalla Modifica in questione (considerati complessivamente), e

(ii) dei Titolari Registrati di almeno il 66 2/3% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione (considerati individualmente).

(d) Se una Modifica di Materia Riservata ai sensi dell'articolo 17(b)(ii) o dell'articolo 17(c) viene effettuata nell'ambito di una contestuale offerta di scambio dei Titoli di una o più serie con nuovi titoli di debito della Provincia o di altro Soggetto, la Provincia assicurerà che le previsioni che interessano i Titoli, come modificate in seguito a tale Modifica, non siano meno favorevoli per i relativi Titolari Registrati delle previsioni dei nuovi titoli offerti in cambio, oppure nel caso sia offerto più di un titolo di debito, non meno favorevoli del nuovo titolo di debito emesso avente il più alto ammontare complessivo in valore nominale.

(e) La Provincia promette e si obbliga a non emettere nuovi Titoli o riaprire nessuna serie esistente di Titoli con l'intento di collocare tali Titoli presso i Titolari Registrati che dovrebbero sostenere qualunque Modifica proposta dalla Provincia (o quelle che la Provincia ha l'intenzione di proporre) per l'approvazione ai sensi del presente articolo 17.

(f) Qualunque Modifica acconsentita o approvata dai Titolari Registrati di Titoli di una o più serie ai sensi del presente articolo 17 sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata, indipendentemente dal fatto che essi abbiano espresso il proprio consenso o fossero presenti all'assemblea dei Titolari Registrati nella quale è stata adottata tale delibera, e per tutti i futuri Titolari Registrati dei Titoli di quella serie, a prescindere dall'effettuazione dell'annotazione di tale Modifica sui Titoli di tale serie. Qualunque documento fornito da o per conto di un Titolare Registrato di un Titolo in connessione con il consenso a o approvazione di una tale Modifica sarà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di tale Titolo.

(g) (i) Prima di sollecitare il consenso di un Titolare Registrato di un Titolo di una qualunque serie in ordine ed una Modifica di Materia Riservata che incide su tale serie, la Provincia dovrà fornire al Trustee (affinché a sua volta le possa distribuire ai Titolari Registrati dei Titoli interessati) le seguenti informazioni:

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (A) una descrizione della situazione economica e finanziaria e altre circostanze che, a parere della Provincia, giustificano la richiesta della Modifica proposta;
 - (B) se la Provincia avrà stipulato a quel tempo accordi relativi a crediti standby, agevolazioni ampliate del credito (*extended fund*) o programmi simili con il Fondo Monetario Internazionale, la copia di detto programma (compreso qualunque relativo rapporto tecnico);
 - (C) una descrizione del trattamento proposto dalla Provincia riservato agli altri gruppi di principali creditori (ivi compresi, se del caso, i creditori del Club di Parigi, altri creditori bilaterali e possessori di titoli di debito interni) in connessione con le iniziative intraprese dalla Provincia al fine di risolvere la situazione che ha dato origine alla Modifica richiesta.
- (ii) Prima della votazione sulla Modifica di Materia Riservata che incide su qualsiasi serie di Titoli ai sensi dell'articolo 17(b) o dell'articolo 17(c), la Provincia consegnerà al Trustee un certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia nel quale si specificano, per quanto riguarda la Provincia e ciascun Organismo del Settore Pubblico, i Titoli della serie che rientrano nel punto (iv) della definizione di "in Circolazione" indicata più avanti oppure, nel caso nessun Titolo di quella serie sia posseduto o controllato dalla Provincia o da un Organismo del Settore Pubblico, un apposito certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia.
- (h) Ai fini di questo Titolo, le seguenti espressioni avranno il significato qui sotto attribuito:
- (i) "Materia non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.
 - (ii) "in Circolazione" indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture, ad esclusione:
 - (A) dei Titoli fino a quel momento annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento oppure conservati dal Trustee per una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o
 - (B) dei Titoli richiamati per il rimborso in conformità con i relativi termini o che sono pagabili essendo giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali saranno stati messi a disposizione del Trustee o di qualunque trustee paying agent fondi sufficienti a rimborsare il relativo capitale (con gli eventuali premi) e i relativi interessi;
 - (C) dei Titoli in cambio dei quali o in sostituzione dei quali altri Titoli siano stati autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture; e
 - (D) dei Titoli in possesso o controllati dalla Provincia o da qualunque Organismo del Settore Pubblico.
 - (iii) "Materia Riservata" indica qualunque Modifica che potrebbe:
 - (A) cambiare la data del pagamento del capitale o premio o di qualsiasi rata di interessi sui Titoli di una serie;
 - (B) ridurre l'ammontare in valore nominale o il prezzo di rimborso o l'eventuale premio pagabile sui Titoli di una serie;
 - (C) ridurre l'ammontare in valore nominale dei Titoli di una serie che diventi dovuta in seguito ad accelerazione della data di scadenza;
 - (D) ridurre il tasso di interesse relativo ai Titoli di una serie;

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (E) cambiare la valuta in cui qualsiasi somma relativa ai Titoli di una serie deve essere pagata;
- (F) modificare l'obbligo dell'Emittente di corrispondere i Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli di una serie;
- (G) modificare la definizione di "in Circolazione" o la percentuale di voti richiesta ai fini dell'approvazione di una delibera ai sensi del presente articolo 17 (nonché della corrispondente disposizione dell'Indenture) in relazione ai Titoli di una serie;
- (H) autorizzare il Trustee, per conto dei Titolari Registrati dei Titoli di una serie, a scambiare o sostituire tutti i Titoli di quella serie con, o convertire tutti i Titoli di quella serie in, altre obbligazioni o strumenti finanziari della Provincia o di un altro Soggetto; oppure
- (I) modificare le disposizioni dei termini e condizioni dei Titoli di una serie concernenti l'ordine di soddisfazione, la legge applicabile, la sottomissione alla giurisdizione o la rinuncia all'immunità.

(iv) "Modifica di Materia Riservata" indica qualunque Modifica che costituisca Materia Riservata.

18. Indenture Integrative. La Provincia e il Trustee possono stipulare, di volta in volta e in qualunque momento e senza il consenso o la votazione dei Titolari Registrati dei Titoli, una o più indenture integrative con una delle seguenti finalità:

(a) trasferire, cedere, ipotecare o dare in pegno qualunque proprietà o attività al Trustee a titolo di garanzia principale o accessoria per i Titoli;

(b) modificare le restrizioni a e le procedure aventi ad oggetto la rivendita e altri trasferimenti dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie nei limiti richiesti da qualsiasi cambiamento delle leggi o dei regolamenti applicabili (o della loro interpretazione) o delle procedure relative alla rivendita o al trasferimento di titoli di debito ristretti in generale;

(c) consentire l'eventuale emissione di Titoli di Debito di qualsiasi Serie in forma dematerializzata o cartolare e questioni connesse;

(d) aggiungere agli impegni della Provincia ulteriori impegni, restrizioni, condizioni o disposizioni (incluse, ove applicabili, le disposizioni per il rimborso o la cancellazione) che la Provincia e il Trustee riterranno essere vantaggiosi per i Titolari Registrati dei Titoli, agli scopi e nei limiti di cui alla Sezione 7.1 dell'Indenture;

(e) rinunciare a qualunque diritto o potere della Provincia indicato nei Titoli o nell'Indenture;

(d) eliminare qualunque ambiguità o correggere o integrare qualsiasi disposizione dei Titoli o dell'Indenture o delle indenture integrative che risultino difettose o incompatibili con qualsiasi altra disposizione di questo documento o dei Titoli interessati o delle indenture integrative; oppure

(e) emettere altre norme che riguardano materie o aspetti derivanti dai Titoli o dall'Indenture o dalle indenture integrative nella misura ritenuta necessaria o auspicabile dalla Provincia e dal Trustee e tali da non incidere negativamente sugli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli interessati.

19. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.8 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento di capitale e interessi relativi al proprio Titolo alla data di scadenza indicata per il pagamento in tale Titolo (come tali Titoli potranno essere emendati o modificati ai sensi dell'articolo 17), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

alcun diritto in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, in diritto o in equity, ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione ai sensi del presente documento o dell'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un'adeguata indennità e/o garanzia, che il Trustee può aver richiesto, a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione o a causa di tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennità e/o garanzia non ha avviato alcuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.10 dell'Indenture;

restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto in alcun modo, in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o di ottenere priorità o preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o agire per l'esecuzione di qualsiasi diritto previsto dall'Indenture o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per la protezione e applicazione di questo articolo, ogni Titolare Registrato e il Trustee avranno diritto al più ampio risarcimento che possa essere concesso per legge o per equity. La Provincia riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di ottenere un rimedio ai sensi dell'Indenture o dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare beneficiario dei Titoli di perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta l'interesse in questo Titolo del titolare beneficiario come se fossero stati emessi Titoli Non Dematerializzati a favore di tale titolare beneficiario.

20. Prescrizione. Tutte le pretese nei confronti della Provincia per il pagamento del capitale o degli interessi (compresi i Pagamenti Addizionali) in relazione ai Titoli si prescriveranno entro dieci anni (nel caso del capitale) e quattro anni (nel caso degli interessi) a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o in un periodo più breve se previsto dalla legge.

21. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non rileveranno ai fini dell'interpretazione del presente documento.

TABELLA B

TITOLI IN SOFFERENZA

Descrizione	Numero di ISIN
USD Zero Coupon due 2002	XS0125903772
USD 12,50% due 2002	US11942XAA37
	US11942WAA53
EUR 7,875% due 2002	XS0088755375
EUR 9% due 2002	XS0116709113
EUR 10,25% due 2003	XS0123127507
JPY 4,25% due 2003	XS0111764295
USD 12,75% due 2003	US11942XAP06
	US11942WAP23
CHF 7,75% due 2003	CH0005243701
EUR 10,375% due 2004	XS0124395129
EUR 9,75% due 2004	DE0003040408
EUR 10% due 2004	XS0113550213
EUR 10,75% due 2005	DE0004528450
EUR 10,625% due 2006	DE0003138806
USD FRNs due 2006	XS0136347183
USD 13,75% due 2007	US11942XAQ88
	US11942WAQ06
USD 13,25% due 2010	US11942XAD75
	US11942WAD92

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

QUESTO TITOLO GLOBALE (QUESTO “TITOLO”) E’ UN TITOLO GLOBALE SECONDO IL SIGNIFICATO DELL’INDENTURE CUI È FATTO RINVIO NEL PRESENTE TITOLO ED E’ REGISTRATO IN NOME DI THE BANK OF NEW YORK DEPOSITARY (NOMINEES) LIMITED, COME SOGGETTO DESIGNATO DAL DEPOSITARIO COMUNE DI EUROCLEAR BANK S.A./N.V., COME OPERATORE DEL SISTEMA EUROCLEAR (“EUROCLEAR”) E CLEARSTREAMBANKING, SOCIÉTÉ ANONYME (“CLEARSTREAM, LUXEMBOURG”). QUESTO TITOLO NON PUÒ ESSERE SCAMBIATO, IN TUTTO O IN PARTE PER UN TITOLO REGISTRATO, E NESSUN TRASFERIMENTO INTEGRALE O PARZIALE DI QUESTO TITOLO PUÒ ESSERE REGISTRATO, IN NOME DI ALCUN SOGGETTO DIVERSO DAL DEPOSITARIO COMUNE O DA SOGGETTO DA QUEST’ULTIMO DESIGNATO, ECCETTO NELLE LIMITATE CIRCOSTANZE MENZIONATE NELL’INDENTURE

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

TITOLO DI DEBITO GLOBALE NOMINATIVO

rappresentante

Numero: _____

ISIN:

Common Code

Obbligazioni 9,25% Discount due 2017 denominate in dollari statunitensi

Ammontare in valore nominale originario: U.S.\$ _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES (la “Provincia”), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare alla The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited, o agli aventi diritto registrati, alla presentazione del presente titolo l’importo di capitale, assieme agli interessi maturati dalla data di emissione fino alla data di scadenza esclusa (o altra data più vicina in cui il capitale diventi esigibile secondo le disposizioni del presente titolo), stabilito nella Tabella degli Aumenti e Riduzioni del Capitale allegata al presente titolo come Tabella A, in dieci pagamenti semestrali, di cui i primi 9 pagamenti il 15 aprile e 15 ottobre di ogni anno iniziando dal 15 ottobre 2012, e l’ultimo pagamento il 15 aprile 2017 (ognuna di queste date una “Data di Pagamento del Capitale”). L’ammontare di ciascuno di questi pagamenti di capitale sarà pari all’ammontare in valore nominale di questo Titolo non rimborsato al momento di ciascuna Data di Pagamento del Capitale, diviso per il numero di pagamenti di capitale da tale Data di Pagamento del Capitale inclusa fino al 15 aprile 2017 incluso.

La Provincia, inoltre, promette incondizionatamente di pagare interessi in via posticipata il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno (ciascuna di tali date, una “Data di Pagamento degli Interessi”), con decorrenza al 15 aprile 2006 sulla parte non rimborsata del capitale in circolazione al tasso annuo del 9,25%.

Gli interessi matureranno a decorrere dall’ultima data, inclusa, in cui gli interessi sono stati pagati o regolarmente messi a disposizione, oppure, nel caso nessun interesse sia stato pagato o regolarmente messo a disposizione, dal 1 dicembre 2005 fino a quando il pagamento dell’importo del capitale non sia stato eseguito o messo regolarmente a disposizione. Il presente è un Titolo Globale (secondo la definizione data nell’Indenture riferita più avanti) depositato presso il Depositario, registrato a nome del Depositario o del suo procuratore o custode comune, e di conseguenza il Depositario o suo procuratore o custode comune, in quanto intestatari del presente titolo, avranno diritto di ricevere i pagamenti per capitale e interessi, diversi dal capitale e interessi dovuti alla data di scadenza, con bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili. Detto pagamento sarà eseguito esclusivamente in tale moneta o valuta adottata dagli Stati Uniti d’America che al momento del pagamento avrà corso legale ai fini del pagamento di debiti pubblici e privati.

Le dichiarazioni in legenda che riguardano il Depositario costituiscono parte integrante dei termini del presente Titolo e, con la loro accettazione, ciascun Titolare del presente Titolo accetta di essere soggetto e vincolato ai termini e alle disposizioni eventualmente riportate su detta legenda.

Questo Titolo Globale è emesso in relazione all’emissione di U.S.\$ _____ di importo di capitale di Obbligazioni 9,25% Discount due 2017 denominate in dollari statunitensi della Provincia ed è disciplinato (i) dal Trust Indenture datato [_____], come eventualmente modificato, (l’“Indenture”) tra la Provincia e The Bank of New York, in qualità di trustee (il “Trustee”), e i termini dell’Indenture sono qui incorporati per

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

rinvio, e (ii) dai termini e dalle condizioni del Titolo riportati sul retro di questo Titolo Globale (il "Regolamento"), come integrati o modificati dall'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Provincia a questo Titolo Globale, le cui disposizioni sono qui incorporate per rinvio. Questo Titolo Globale ha diritto in tutto e per tutto agli identici benefici degli altri Titoli di Debito previsti dall'Indenture e dal Regolamento.

All'atto dello scambio di tutto o parte di questo Titolo Globale con Titoli di Debito Certificati ai sensi dell'Indenture, sulla Tabella A di questo Titolo Globale dovrà essere apposta la girata, in modo da recepire la modifica all'importo del capitale ivi indicato.

Senza la sottoscrizione del certificato di autenticazione sotto riportato da parte del Trustee, questo Titolo Globale non è valido né vincolante ad alcun fine.

Le parole con iniziale maiuscola utilizzate ma non definite nel presente titolo avranno il significato attribuito loro nel Regolamento e, se non ivi definiti, nell'Indenture.

(La parte restante di questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota)

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

IN FEDE, la Provincia ha regolarmente sottoscritto il presente strumento.

Datato: _____

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES

Da: _____
Posizione

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente Titolo è uno dei Titoli di Debito della Serie ivi indicata emesso ai sensi dell'Indenture menzionata nello stesso.

In qualità di Trustee

Datato: _____

Da: _____

TABELLA A

TABELLA DEGLI AUMENTI E RIDUZIONI DEL CAPITALE

Data	Importo del Capitale dei Titoli Non Dematerializzati	Importo Residuo del Capitale di questo Titolo Globale	Annotazione fatta da
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

RETRO DEI TITOLI

TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI

1. Definizioni generali. (a) Questo Titolo appartiene ad una delle serie dei titoli di debito della Provincia di Buenos Aires (la "Provincia") debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la "Serie"), denominata Obbligazioni 9,25%Discount due 2017 denominate in dollari statunitensi (ciascun titolo appartenente a questa Serie è qui indicato come il "Titolo" e collettivamente come i "Titoli") emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicati come i "Titoli di Debito") ai sensi del Trust Indenture del _____ tra la Provincia e The Bank of New York in qualità di Trustee (il "Trustee"), come successivamente modificato (l' "Indenture"). I Titolari Registrati (come successivamente definiti) dei Titoli saranno titolari di tutti i diritti e gli obblighi previsti dall'Indenture, che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia dell'Indenture è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 2, la Provincia dichiara e garantisce fin d'ora di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l'emissione dell'Indenture e dei Titoli e per far sì che gli stessi costituiscano legittime, valide ed efficaci obbligazioni della Provincia di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. Le espressioni con l'iniziale in carattere maiuscolo che sono utilizzate e non definite nel presente Titolo avranno il significato ad esse assegnato nell'Indenture. In caso di contrasto tra le disposizioni dell'Indenture e quelle di questo Titolo, ai fini di questo Titolo prevarranno queste ultime.

(b) I Titoli possono essere emessi solo in forma registrata, senza cedole. I Titoli possono essere emessi in forma non dematerializzata (i "Titoli Non Dematerializzati"), o rappresentati da uno o più titoli globali registrati (ciascuno dei quali è qui indicato come il "Titolo Globale") detenuti da o per conto del Soggetto o dei Soggetti che, ai sensi dell'Indenture, sono incaricati dalla Provincia ad agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il "Depositario"). I Titoli Non Dematerializzati saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell'Indenture. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell'Indenture. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un "Titolare Registrato") può (nella più ampia misura consentita dal diritto applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione di proprietà, furto, smarrimento o qualsiasi scritta posta su di esso.

(c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di U.S.\$ 1,00 e multipli interi di U.S.\$ 1,00 superiori a tale importo.

(d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica o (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella Città di New York o nella Città di Buenos Aires.

"Data di Pagamento" indica il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno, a partire dal 15 aprile 2006 e fino al 15 aprile 2017.

2. Pagamenti e Trustee Paying Agent. (a) Il capitale dei e gli interessi sui Titoli potranno essere pagati in dollari statunitensi. Il capitale di ciascun Titolo e l'interesse pagabile alla Data di Scadenza potranno essere pagati in dollari statunitensi in fondi immediatamente disponibili alla persona in nome della quale tale Titolo è intestato alla Data di Scadenza, dietro presentazione e consegna del Titolo presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York o, in base alle leggi ed alle regolamentazioni applicabili, presso l'ufficio di qualsiasi agente incaricato del pagamento che sarà nominato dal Trustee, a spese della Provincia (ciascuno indicato come "trustee paying agent"). [Il capitale e] [Gli] interessi su ciascun Titolo (diversi dal capitale e dagli interessi pagabili alla Data di Scadenza) saranno pagati alla persona in nome del quale il Titolo è intestato alla chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla corrispondente Data di Pagamento. La Provincia effettuerà i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli versando al Trustee o al trustee paying agent l'importo corrispondente a tale pagamento, in dollari statunitensi in fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) del Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento, e chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in trust nell'interesse del Trustee e dei titolari beneficiari dei Titoli, in relazione ai rispettivi interessi e di effettuare un bonifico bancario di tale importo in dollari statunitensi

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

a The Bank of New York Depository (Nominees) Limited in qualità di titolare registrato dei Titoli, che riceverà i fondi in trust da distribuire ai titolari beneficiari dei Titoli; resta peraltro inteso che la Provincia può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti del capitale e degli interessi sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Provincia a tal scopo, un assegno a favore dell'avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Curatore del Registro alla relativa data di registrazione. La data di registrazione relativa a ciascuna Data di Pagamento corrisponderà al 15° giorno precedente a tale Data di Pagamento (ciascuna di tali date è qui indicata come "Data di Registrazione"), sia o meno un Giorno Lavorativo e nonostante la cancellazione di tali Titoli a seguito di qualsiasi trasferimento o scambio successivo alla Data di Registrazione e precedente tale data di pagamento degli interessi. In deroga a quanto diversamente disposto in questo documento, l'obbligo della Provincia di effettuare i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli non sarà adempiuto sino a quando tali pagamenti non saranno ricevuti dai Titolari Registrati dei Titoli.

La Provincia, il Trustee o qualsiasi trustee paying agent non avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari sui Titoli, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) La Provincia eseguirà i pagamenti delle rate di capitale nelle seguenti Date di Pagamento, che ridurranno il capitale di questo Titolo secondo il seguente piano di ammortamento del capitale:

<u>Data di Pagamento</u>		<u>Rata di Capitale</u>
15 ottobre 2012	U.S.\$	[_____]
15 aprile 2013		[_____]
15 ottobre 2013		[_____]
15 aprile 2014		[_____]
15 ottobre 2014		[_____]
15 aprile 2015		[_____]
15 ottobre 2015		[_____]
15 aprile 2016		[_____]
15 ottobre 2016		[_____]
15 aprile 2017		[_____]
Totale	U.S.\$	[_____]

(c) Qualsiasi pagamento di capitale o interessi dovuto ad una Data di Pagamento che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, come definito nell'articolo 2(e), che corrisponde a un giorno in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) potrà non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un trustee paying agent in Lussemburgo, nel giorno immediatamente successivo a quello in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo non sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) con la stessa validità ed efficacia che avrebbe se effettuato alla Data di Pagamento prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse per il periodo a partire da tale Data di Pagamento e successivo ad essa.

(d) Gli interessi saranno calcolati su base annua (360 giorni ovvero dodici mesi di 30 giorni).

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(e) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Provincia, un trustee paying agent ed un transfer agent in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il pagamento e il trasferimento dei Titoli (che sarà Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e il regolamento di borsa lo richieda), nonché un Curatore del Registro con uffici nella Città di New York e un trustee paying agent con uffici nella Città di New York. Il Trustee ha nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg) S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent per i Titoli, e [] quale Curatore del Registro e trustee paying agent. Il Trustee manterrà altresì un trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea per il quale non esiste l'obbligo di dedurre o trattenere alcuna imposta ai sensi della Direttiva comunitaria 2003/48/CE o di qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi del risparmio oppure di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Provincia avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a uno qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro paying agent o transfer agent in qualunque altra località ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione dei pagamenti ad esclusivo beneficio dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il trustee paying agent e qualsiasi trustee paying agent nominati ai sensi del presente Regolamento saranno mandatari esclusivamente del Trustee e la Provincia non avrà alcun potere o relazione diretta con il trustee paying agent o qualsiasi altro trustee paying agent.

(f) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere da questi conservati in trust nell'esclusivo interesse suo e dei Titolari Registrati dei Titoli in relazione alle rispettive interessenze per essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti sui Titoli o al Trustee nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento e nell'Indenture; i Titolari Registrati dei Titoli potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati presso il Trustee per il pagamento di capitale o interessi (compresi gli Importi Aggiuntivi) in relazione a qualsiasi Titolo che non siano reclamati per dieci anni (nel caso del capitale) o cinque anni (nel caso degli interessi) oppure, in entrambi i casi, per l'eventuale e più breve periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che il pagamento di tale capitale o interesse è scaduto ed è diventato esigibile e dovranno essere restituiti senza interessi alla Provincia dietro sua richiesta scritta, e il Titolare Registrato dei Titoli potrà da quel momento in poi rivolgersi esclusivamente alla Provincia per qualsiasi pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti di capitale, di eventuali premi, e degli interessi relativi a questo Titolo da parte della Provincia saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi presente o futura imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo, di qualsiasi natura applicati, riscossi, incassati, trattenuti o accertati da o nei confini della Provincia o della Repubblica Argentina ("Argentina") o da qualsiasi autorità dell'una o dell'altra dotata del potere di imporre tributi (collettivamente indicati come "Imposte"), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione non sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Provincia dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo i pagamenti addizionali ("Pagamenti Addizionali") perché essi ricevano le somme a titolo di capitale, premio e interessi come avrebbero ricevuto se la ritenuta fiscale o deduzione non fosse stata applicata; con l'eccezione che nessun Pagamento Addizionale sarà corrisposto in relazione a qualsiasi Titolo (i) a un Titolare Registrato (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per le Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua connessione con la Provincia o con l'Argentina ulteriore rispetto alla semplice detenzione di tale Titolo o al ricevimento di pagamenti di capitale, premi o interessi relativi a tale titolo; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione sia effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva comunitaria 2003/48/CE o da qualsiasi altra Direttiva attuativa delle conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione dei redditi da risparmio o di qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o per conto di un Titolare Registrato che avrebbe potuto evitare la ritenuta o la deduzione presentando il Titolo in questione ad un altro trustee paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea; o (iv) presentato per il pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come sotto definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto il diritto di ricevere Pagamenti Addizionali presentando lo stesso Titolo per il pagamento nell'ultimo giorno del suddetto periodo di 30 giorni.

"Data Rilevante" per quanto riguarda ciascun Titolo indica la data in cui il relativo pagamento diventa esigibile oppure (qualora l'intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee entro tale data) la data in cui è dato debito avviso ai Titolari Registrati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato al termine "capitale" e/o "interessi" si riterrà comprensivo degli eventuali Pagamenti Addizionali pagabili in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di Negative Pledge.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

(a) I Titoli rappresenteranno obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate della Provincia. Ciascuna Serie avrà una posizione *pari passu* con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell'una sull'altra per priorità cronologica di emissione, valuta di pagamento o per qualsiasi altra causa, e sarà quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento (come di seguito definito) della Provincia presente e futuro, non garantito e non subordinato

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in Circolazione (nel senso attribuito a questa espressione al successivo articolo 17), la Provincia non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun Privilegio (come definito più avanti) su tutta o parte dei suoi beni o attività per garantire qualsiasi Indebitamento della Provincia a meno che, (i) a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Provincia ai sensi dei Titoli (A) siano state garantite egualmente e proporzionalmente rispetto a tale indebitamento, oppure (B) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito all'articolo 17 di questo documento) oppure (ii) dopo avervi dato efficacia, l'ammontare complessivo a quel momento non rimborsato di tutto l'Indebitamento in tal modo garantito non ecceda l'8% dei ricavi annuali della Provincia relativi all'anno fiscale immediatamente precedente a quello in cui si è costituito il Privilegio.

In deroga a quanto sopra indicato, la Provincia può costituire o consentire la sussistenza di:

- (i) qualsiasi Privilegio già esistente alla data dell'Indenture;
- (ii) qualsiasi Privilegio su conti bancari, depositi o proventi da essi derivanti (o derivanti dall'esistenza di diritti di compensazione contro tali conti, depositi o proventi) che garantisce l'Indebitamento della Provincia contratto in relazione a lettere di credito emesse da, o operazioni finanziarie con, una banca a favore della quale tale Privilegio è stato concesso o che risulta titolare di tali diritti, a condizione che tale Indebitamento abbia una scadenza finale non eccedente 180 giorni dalla data in cui il pagamento ai sensi di tale lettera di credito o in connessione con tali operazioni finanziarie è scaduto ed esigibile;
- (iii) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia contratto al fine specifico di finanziare l'acquisizione del bene soggetto a tale Privilegio;
- (iv) qualsiasi Privilegio su qualsiasi bene esistente al momento del suo acquisto al fine di garantire l'Indebitamento della Provincia;
- (v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente i costi di acquisizione, costruzione o sviluppo di un progetto, fermo restando che i beni sui cui tale Privilegio sussiste consistano soltanto degli attivi e dei ricavi di tale progetto o dei diritti di proprietà ad esso relativi;
- (vi) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento contratto al fine di finanziare totalmente o parzialmente il costo di proprietà privata ceduta oppure di servizi resi alla Provincia;
- (vii) qualsiasi sostituzione, rinnovo o estensione di qualsiasi Privilegio consentito ai sensi delle precedenti clausole da (i) a (vi) sul medesimo bene oggetto di Privilegio, ivi inclusi la sostituzione, il rinnovo o l'estensione di tale Privilegio derivante da un nuovo finanziamento (senza che vi sia un aumento nel credito principale) afferente all'Indebitamento garantito da tale Privilegio; fermo restando che la Provincia non potrà sostituire, rinnovare o estendere nessun Privilegio relativo all'Indebitamento nei confronti del governo federale, a meno che il governo federale rimanga il creditore;
- (viii) qualsiasi Privilegio che garantisca obbligazioni pubbliche o imposte per legge al fine di garantire pretese diverse da quelle sorte a seguito di un prestito di denaro;
- (ix) qualsiasi Privilegio gravante sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, che garantisca l'Indebitamento della Provincia nei confronti del governo federale, a condizione che a causa dell'assunzione di tale Indebitamento così garantito l'Indice di Indebitamento Garantito da Co-Partecipazione non superi il 50% in ogni anno fiscale;

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

fermo restando che qualsiasi Privilegio descritto sopra nelle clausole da (i) a (ix) non può garantire nessuna obbligazione di pagamento, ivi compresa qualsiasi passività condizionata di qualsiasi Soggetto, derivante dai Titoli, titoli di debito, note o altri strumenti finanziari che sono, o che al tempo dell'emissione si prevedeva fossero, quotati, prezzati o negoziati su qualsiasi mercato, sistema di scambio automatizzato o mercato over-the-counter o altro mercato di strumenti finanziari o venduti in tutto o in parte ai sensi di un'esenzione relativa al collocamento non rivolto al pubblico in qualsiasi giurisdizione.

Ai fini di questo Regolamento:

“Pagamenti di Co-partecipazione” indica i trasferimenti effettuati dal governo federale dell'Argentina a favore della Provincia ai sensi della legge federale n. 23.548, come successivamente modificata e sostituita, e ogni altra legge, decreto o regolamento che disciplina l'obbligazione del governo federale dell'Argentina di distribuire tasse da esso raccolte alle province argentine.

“Indice tra Co-partecipazione e Indebitamento Garantito” indica la percentuale che è pari a (A) per ciascun esercizio fiscale, l'ammontare complessivo dei pagamenti di capitale e interessi che saranno dovuti in tale esercizio fiscale (dopo aver dato effetto pro-forma all'assunzione di Indebitamento garantito da un Privilegio sul diritto della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione), in relazione all'Indebitamento garantito da un Privilegio su tutti i diritti della Provincia di ricevere Pagamenti da Co-Partecipazione, diviso per (B) l'ammontare complessivo di Pagamenti da Co-Partecipazione attualmente ricevuti dalla Provincia per l'ultimo esercizio fiscale conclusosi prima della costituzione del Privilegio, (C) moltiplicato per 100; fermo restando che, in relazione al calcolo dei pagamenti di capitale e interessi che devono essere effettuati, si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione maturata su tale capitale e su tali interessi fino al più recente esercizio fiscale, ma non si provvederà all'adeguamento relativo all'inflazione per l'attuale esercizio fiscale né per qualsiasi esercizio fiscale futuro. Inoltre, l'Indice di Indebitamento Garantito per ciascun esercizio fiscale futuro sarà calcolato con riferimento solo a tale esercizio fiscale senza sommare il capitale e gli interessi relativi a più di un esercizio fiscale.

“Indebitamento” indica, in relazione a qualsiasi persona, indipendentemente dalla circostanza che sia in essere alla data iniziale di emissione di una serie di Nuove Obbligazioni o in qualsiasi momento successivo: (i) l'intero indebitamento di tale persona consistente in denaro preso in prestito; (ii) tutti gli obblighi di rimborso di tale persona (nella misura in cui non siano più condizionati) ai sensi o in relazione a lettere di credito o accettazioni bancarie; (iii) tutte gli obblighi di tale persona per ripagare depositi o anticipi a favore di tale persona; (iv) tutte le obbligazioni di tale persona (oltre a quelle indicate sopra nelle clausole (i) e (ii)) rappresentati da obbligazioni, strumenti di debito, note o strumenti similari; e (v) nella misura in cui non siano più condizionate, tutte le garanzie dirette, girate, avalli, o altre simili obbligazioni di tale persona, e tutte le obbligazioni dirette di tale persona di comprare o altrimenti acquisire l'indebitamento o le obbligazioni di ogni altra persona specificata sopra nelle clausole (i), (ii), (iii) o (iv), o altrimenti assicurare un creditore contro le relative perdite.

“Privilegio” indica qualsiasi privilegio, pegno, ipoteca, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo di preferenza che abbia l'effetto concreto di costituire un diritto preferenziale in relazione al pagamento di qualsiasi obbligazione con, o attraverso i ricavi derivanti da, qualsiasi bene o ricavo, presente o futuro, di qualsiasi tipo ai sensi del diritto della Repubblica Argentina.

“Organismo del Settore Pubblico” indica il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, qualsiasi dipartimento, ministero o agenzia del governo della Provincia o qualunque società, trust, istituto finanziario o altra entità posseduta o controllata dal governo della Provincia o da una delle suddette entità, e l'espressione “controllo” significa il potere, diretto o indiretto, mediante la proprietà dei titoli con diritto di voto o altra proprietà o altra interessenza nella proprietà o in altro modo, di controllare la gestione, o di eleggere o nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione o di altre persone che svolgano mansioni simili al posto di, o in aggiunta al, consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o entità.

5. Notifica di Eventi o Condizioni relativi ad Altro Indebitamento. Fino a che le Nuove Obbligazioni rimarranno in circolazione, la Provincia dovrà tempestivamente:

- (a) notificare per iscritto al Trustee in merito a riunioni o comunicazioni (sia scritte sia orali) con qualsiasi creditore effettuate ai sensi di qualsiasi contratto o accordo che documentino un Indebitamento della Provincia relativo (i) al mancato pagamento di un ammontare dovuto a titolo

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

di capitale o di interessi su tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) o (ii) il verificarsi di qualsiasi evento, o l'esistenza di qualsiasi circostanza, ai sensi di qualsiasi contratto o accordo relativo a tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) della Provincia che, con il recapito di una notifica o con il trascorrere del tempo, o entrambi, permetterebbe a tale creditore di rendere tale Indebitamento esigibile prima della scadenza; e

(b) consegnare al Trustee una copia di qualsiasi notifica scritta spedita dalla Provincia ad un creditore o ricevuta dalla Provincia da parte di un creditore che abbia ad oggetto (i) il mancato pagamento di una somma dovuta a titolo di capitale o di interesse in relazione a tale Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) o (ii) un evento o circostanza ai sensi di qualsiasi contratto o accordo relativo a qualsiasi Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) della Provincia che, con il recapito di una notifica o con il trascorrere del tempo, o entrambi, permetterebbe a tale creditore di rendere tale Indebitamento esigibile prima della scadenza.

6. Inadempimento: Accelerazione della Scadenza. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un "Evento di Inadempimento" ai sensi dei Titoli:

- (i) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di capitale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni dopo che sono decorsi 10 giorni dalla data in cui in cui tale pagamento è divenuto scaduto ed esigibile; oppure
- (ii) la Provincia non adempie al pagamento di qualsiasi ammontare a titolo di interessi o di pagamento addizionale da corrispondersi in relazione a qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni dopo che sono decorsi 30 giorni dalla data in cui in cui tali pagamenti sono diventati scaduti ed esigibili; oppure
- (iii) la Provincia non osserva o non adempie esattamente i termini e gli obblighi relativi alle Nuove Obbligazioni di una serie o all'Indenture e tale inadempimento non è sanato entro i 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Provincia della notifica scritta con richiesta di rimediare a tale inadempimento inviata dal Trustee; oppure
- (iv) la Provincia non adempie al pagamento, quando questo diventa scaduto ed esigibile, dopo che sia decorso inutilmente ogni periodo di tolleranza, in relazione al proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso) avente un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o all'ammontare equivalente in altra valuta); oppure
- (v) qualsiasi Indebitamento della Provincia (che non sia Indebitamento Escluso) per un ammontare complessivo in valore nominale pari o superiore a 15 milioni di dollari (o l'ammontare equivalente in altra valuta) deve essere rimborsato anticipatamente a causa di un evento di inadempimento, salvo che tale obbligo di rimborso anticipato sia rescisso o annullato; oppure
- (vi) la Provincia dichiara una moratoria dei pagamenti del proprio Indebitamento (che non sia Indebitamento Escluso); oppure
- (vii) la Provincia o un ente della Provincia sono tenuti, in forza di una sentenza definitiva, decreto o ordine (non aventi ad oggetto Indebitamento Escluso), contro i quali non è possibile presentare o comunque non è presentato appello, emessi da una autorità giudiziaria di una giurisdizione competente, al pagamento di una somma di denaro superiore a 15 milioni di dollari (o all'equivalente in altra valuta) e sono decorsi 90 giorni dalla sentenza, decreto o ordine senza che questo sia stato adempiuto o sospeso; oppure
- (viii) la validità di qualsiasi serie di Nuove Obbligazioni o dell'Indenture è contestata dalla Provincia; oppure
- (ix) (A) qualsiasi norma costituzionale, legge, regolamento, ordinanza o decreto necessario al fine di consentire alla Provincia di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

serie delle Nuove Obbligazioni o dell'Indenture, o necessario per la validità o l'esecutività di tali obbligazioni, viene meno, non è emesso, è revocato o terminato o altrimenti cessa di essere in vigore e di produrre i propri effetti, o è modificato così da provocare, o da far ragionevolmente prefigurare, un effetto negativo significativo sui diritti o sulle pretese dei titolari delle Nuove Obbligazioni di qualsiasi serie, o (B) qualsiasi sentenza passata in giudicato da parte di qualsiasi tribunale in Argentina avente giurisdizione contro la quale non è possibile presentare o comunque non è presentato appello determina l'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi termine rilevante di una serie delle Nuove Obbligazioni o di qualsiasi previsione rilevante dell'Indenture o comunque impedisce o ritarda l'esecuzione o l'adempimento da parte della Provincia delle sue obbligazioni ai sensi dei Regolamenti delle Nuove Obbligazioni o ai sensi dell'Indenture e, in ogni caso, tale termine, mancata emissione, revoca, cessazione, invalidità, non esecutività, o ritardo si prolunga per un periodo non inferiore a 90 giorni.

(b) Qualora un Evento di Inadempimento si verifichi e persista, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione in quel momento possono, tramite notifica scritta alla Provincia (con copia al Trustee), dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; in seguito a una tale dichiarazione l'ammontare in valore nominale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data la causa che ha dato origine all'Evento di Inadempimento non venga sanata prima che sia effettuata tale dichiarazione. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% dell'ammontare complessivo valore nominale dei Titoli in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi dichiarazione di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) successivamente alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Provincia abbia depositato presso il Trustee o un trustee paying agent una somma sufficiente a pagare tutte le rate scadute di capitale, interessi e Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi dovuti e non pagati a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse), nonché le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento relativi ai Titoli in questione siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alle precedenti clausole sub (iii) o (iv), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi della precedente clausola sub (iii) o (iv) sarà corretta, sanata, oppure rinunziata dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

(c) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato all'articolo 5(a), la Provincia, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che, con la notifica o il trascorrere del tempo o entrambi, a meno che esso non sia corretto, sanato o rinunziato, diventerebbe un Evento di Inadempimento ai sensi dell'articolo 6(a), la Provincia dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

7. Acquisto di Titoli da parte della Provincia. La Provincia può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Provincia possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per l'annullamento, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Provincia potrà essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

8. Diritti su Offerte Future. Nel caso in cui, in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2015 compreso, la Provincia effettui volontariamente un'offerta di acquisto o di scambio su (una "Offerta di Scambio Futura"), o una sollecitazione di deleghe per modificare i termini di (un "Futuro Procedimento di Modifica"), qualsiasi Titolo In Sofferenza (come sotto definito), ogni Titolare di Titoli avrà il diritto di, per un periodo di 30 giorni successivi all'annuncio di tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica, di scambiare ognuno dei Titoli di tale Titolare in cambio, a seconda dei casi:

- (i) del corrispettivo in denaro o in natura corrisposto ai titolari di Titoli In Sofferenza in relazione a tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica, oppure

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (ii) titoli di debito aventi termini sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti da tale Futuro Procedimento di Modifica,

in ogni caso in accordo con i termini e le condizioni di tale Offerta di Scambio Futura o Futuro Procedimento di Modifica. Al fine di ricevere il corrispettivo o gli strumenti finanziari di debito sopra descritti alle clausole (i) e (ii), i Titoli di ciascun Titolare saranno considerati come se fossero Titoli In Sofferenza (A) denominati nella stessa valuta di tali Titoli e (B) con un ammontare in valore nominale in circolazione alla data del 31 dicembre 2001, pari all'ammontare in valore nominale in circolazione di tali Titoli moltiplicato per 2,5. La Provincia si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari, inclusi gli adempimenti regolamentari presso le autorità competenti, al fine di consentire ai Titolari di partecipare in qualsiasi Offerta di Scambio Futura o Futuri Procedimenti di Modifica, come previsto in questo articolo 8.

Ai sensi di questo articolo,

“Titoli In Sofferenza” indica i titoli emessi dalla Provincia che sono elencati nella Tabella B del presente titolo.

9. Sostituzione, scambio e trasferimento di Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Provincia e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo danneggiato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Provincia e al Trustee una garanzia così come eventualmente richiesta dalla Provincia e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ogni caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il Titolare Registrato deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere un qualsiasi Titolo sostitutivo, la Provincia può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Provincia può pagare o autorizzare il pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso importo complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata eventualmente richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Curatore del Registro, o presso l'ufficio di qualsiasi trustee paying agent, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Provincia accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla ragionevole regolamentazione che la Provincia può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee nella Città di New York o presso l'ufficio di un trustee paying agent, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Provincia e dal Curatore del Registro o qualsiasi altro trustee paying agent, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di in diversa valuta o per la registrazione dei relativi trasferimenti; tuttavia, la Provincia e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

10. Assemblee. La Provincia o il Trustee in qualunque momento possono, e dietro previa richiesta scritta indirizzata al Trustee da parte dei Titolari Registrati in possesso di almeno il 10% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli il Trustee deve convocare l'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli. Il Trustee dovrà dare comunicazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, indicando il tempo e il luogo della assemblea e in termini generali gli argomenti di discussione, oppure le delibere da

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

adottare, in tale assemblea, non prima di 30 e non oltre 60 giorni prima della data stabilita per tale assemblea. Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli è necessario che un Soggetto sia, alla data ragionevolmente fissata del Trustee (i) Titolare Registrato di uno o più Titoli ovvero (ii) un Soggetto nominato procuratore del Titolare Registrato per uno o più Titoli in base ad un atto scritto. Gli unici Soggetti autorizzati a partecipare o a prendere la parola in qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati saranno i Soggetti autorizzati a votare in detta assemblea nonché il loro consulente, il Trustee e il suo consulente, e qualunque rappresentante della Provincia e il suo consulente.

Ad ogni assemblea di Titolari Registrati, eccetto in occasione delle assemblee convocate per la discussione di Materie Riservate, soggetti aventi diritto che rappresentino la maggioranza dei Titoli costituiranno il quorum, e in occasione dell'assemblea rinviata per mancato raggiungimento del quorum, qualunque numero di soggetti titolari o rappresentanti di Titoli costituirà il quorum al fine dei deliberare sulle materie indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea originariamente convocata. Ad ogni assemblea di Titolari Registrati avente luogo per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito da soggetti aventi diritto di voto che rappresentino il 75% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli.

In assenza del quorum in qualunque assemblea, l'assemblea può essere rinviata di un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso di riconvocazione di una assemblea deve essere dato solo una volta, ma dovrà essere dato non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data di nuova convocazione dell'assemblea. L'avviso di nuova convocazione dovrà indicare espressamente la percentuale dell'ammontare in valore nominale complessivo dei Titoli che costituiranno il quorum ai sensi del presente articolo 10.

Ulteriori disposizioni in ordine all'assemblea dei Titolari Registrati sono contenute all'articolo 10 dell'Indenture.

11. Comunicazioni. La Provincia invierà le comunicazioni ai Titolari Registrati, ai loro indirizzi risultanti dai registri. La Provincia considererà come ricevute le comunicazioni inviate trascorsi Giorni Lavorativi dalla loro spedizione.

La Provincia, inoltre, pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su principali quotidiani ad ampia diffusione a Buenos Aires e Londra. La Provincia prevede di effettuare tali pubblicazioni su *La Nación* o *Ambito Financiero*. Inoltre, fino a quando i Titoli sono quotati alla Borsa Valori di Lussemburgo e il Regolamento di detta Borsa lo richiede, la Provincia pubblicherà gli avvisi ai Titolari Registrati su un principale quotidiano ad ampia diffusione in Lussemburgo. La Provincia prevede di effettuare inizialmente detta pubblicazione sul *Luxemburger d'Wort*. Se la pubblicazione su un principale quotidiano in Lussemburgo non fosse attuabile, la Provincia pubblicherà gli avvisi su un altro principale quotidiano in lingua inglese con ampia diffusione in Europa. La Provincia riterrà eseguita ogni comunicazione da dare alla data della sua prima pubblicazione.

12. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

13. Emissione successive di Titoli. La Provincia può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati *pari passu* con i Titoli e aventi termini e condizioni identici a quelli dei Titoli, o gli stessi termini e condizioni ad eccezione dell'ammontare del primo pagamento degli interessi, e gli ulteriori titoli di debito possono essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali ulteriori titoli di debito non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi ulteriori titoli di debito siano soggetti o meno alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore di quello dei Titoli alla data di emissione di questi ulteriori Titoli.

14. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante per qualunque scopo fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale dal o per conto del Trustee.

15. Legge applicabile; Sottomissione alla Giurisdizione. QUESTO TITOLO SARA' GOVERNATO DA, E INTERPRETATO IN CONFORMITA' CON, LE LEGGI DELLO STATO DI NEW YORK, STATI UNITI DI AMERICA.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

La Provincia si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione [non esclusiva] di qualsiasi tribunale federale degli Stati Uniti o tribunale dello stato di New York con sede nel Distretto di Manhattan, Città di New York, e a qualsiasi corte di appello di ciascuno di essi, in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture, ed accetta irrevocabilmente che tutte le richieste di risarcimento in relazione a detti procedimenti legali, azioni o cause siano trattati e decisi nei tribunali federali degli Stati Uniti o nei tribunali dello stato di New York. La Provincia rinuncia anche, irrevocabilmente, nei limiti massimi ad essa consentiti, a qualunque eccezione in ordine alla sede o all'inidoneità del foro in relazione al mantenimento di detti procedimenti legali, azioni o cause in tale giurisdizione. La Provincia ha nominato il *Banco de la Provincia de Buenos Aires*, la cui attuale sede si trova al 609 di Fifth Avenue, New York, New York 10017, Stati Uniti di America, quale proprio agente autorizzato (l'"Agente Autorizzato") a ricevere per conto proprio e dei beni di sua proprietà la notifica di atti processuali eseguita in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa, ad eccezione dei procedimenti legali, azioni o cause fondati sulla legislazione in materia di strumenti finanziari federale o statale degli Stati Uniti. Detta notifica potrà avvenire consegnando o inviando per posta copia dell'atto processuale alla Provincia presso l'Agente Autorizzato all'indirizzo sopra menzionato, e la Provincia autorizza e ordina all'Agente Autorizzato di accettare detta notifica per suo conto. In aggiunta a quanto precede, il Titolare Registrato potrà notificare atti processuali in qualunque altro modo consentito dalle vigenti leggi. Il giudicato che non sia appellabile in tali procedimenti legali, azioni o cause sarà ritenuto definitivo e potrà essere eseguito, nella misura consentita dalle leggi applicabili, in altre giurisdizioni mediante presentazione delle domande di esecuzione di tali sentenze oppure in qualunque altro modo permesso dalle leggi applicabili. La Provincia si obbliga, qualora l'Agente Autorizzato cessi per una qualunque ragione di agire come tale, di designare tempestivamente un Agente Autorizzato sostituito nel Distretto di Manhattan, Città di New York.

La Provincia rinuncia irrevocabilmente all'immunità (ivi compresa l'immunità sovrana) dalla giurisdizione alla quale potrebbe altrimenti avere diritto in qualunque procedimento legale, azione o causa derivante o connessa ai Titoli o all'Indenture. Fermo restando quanto precede, la Provincia accetta che le rinunce di cui al presente articolo 15 avranno il più ampio ambito possibile ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 e devono ritenersi irrevocabili ai sensi di tale legge. In deroga a quanto precede, la Provincia si riserva il diritto di invocare l'immunità sovrana ai sensi dello U.S. Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 per quanto attiene le azioni legali o procedimenti intentati contro di essa in base alla legislazione federale o di qualunque stato degli Stati Uniti in materia di strumenti finanziari, e la designazione da parte della Provincia di un suo Agente Autorizzato non è destinata ad estendersi a tali azioni o procedimenti.

16. Indennizzo Valutario. (a) Qualora la Provincia non fosse in grado di ottenere l'ammontare completo della valuta specificata oppure di trasferire detto ammontare al di fuori dell'Argentina allo scopo di effettuare un pagamento previsto di capitale o interessi sui Titoli a causa di restrizioni o del divieto di accedere al mercato della valuta estera in Argentina, la Provincia effettuerà, per quanto consentito da dette restrizioni o divieti, il pagamento previsto tramite (i) l'acquisto di Titoli della Repubblica Argentina denominati in Euro o in dollari negoziati fuori dall'Argentina oppure altri titoli o obbligazioni pubbliche o private emesse in Argentina, con Pesos argentini, trasferendo e vendendo successivamente al di fuori dell'Argentina detti strumenti finanziari in cambio della valuta specificata oppure (ii) qualunque altro meccanismo legale per l'acquisizione della valuta specificata in altro mercato estero. Tutti i costi, comprese le tasse, connessi alle predette operazioni finalizzate a procurare la valuta specifica saranno sostenuti dalla Provincia.

(b) L'obbligo della Provincia nei confronti dei Titolari Registrati dei Titoli che abbiano ottenuto una sentenza da un tribunale in relazione ai Titoli si estinguerà, indipendentemente dal fatto che la sentenza utilizzi una valuta (la "Valuta Giudiziale") diversa dalla valuta in cui il Titolo è denominato (la "Valuta Contrattuale"), soltanto nella misura in cui il Giorno Lavorativo successivo al ricevimento da parte del Titolare Registrato della somma nella Valuta Giudiziale, detto Titolare Registrato potrà acquistare, secondo la normale prassi bancaria, la Valuta Contrattuale con la Valuta Giudiziale (oppure, se non risultasse fattibile effettuare l'acquisto in quel giorno, il primo Giorno Lavorativo in cui ciò sia possibile). Se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata in tal modo è inferiore all'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato nella Valuta Contrattuale, la Provincia si obbliga, a titolo di obbligazione separata e indipendentemente dalla sentenza, a versare la differenza, e se l'ammontare della Valuta Contrattuale acquistata superasse l'ammontare che doveva essere pagato in origine al Titolare Registrato, detto Titolare Registrato si obbliga a versare a o a favore della Provincia la differenza in eccesso, fermo restando che il Titolare Registrato non avrà l'obbligo di pagare tale somma eccedente qualora si sia verificato e sussista ancora un inadempimento della Provincia alle sue obbligazioni previste in questo documento, nel cui caso la somma eccedente potrà essere destinata dal Titolare Registrato a copertura di dette obbligazioni.

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

17. **Modifiche.** (a) Qualsiasi modifica, rettifica, integrazione o rinuncia (ognuna una "Modifica") all'Indenture o al Regolamento dei Titoli di una o più serie può essere effettuata o adottata (i) conformemente a una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) tramite voto favorevole dei Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata espresso nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni del presente articolo 17 e con le altre disposizioni applicabili dei Titoli e dell'Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche ai termini e condizioni dei Titoli di una singola serie, o all'Indenture nei limiti in cui la modifica concerne i Titoli della singola serie, e rinunciare in tal modo al futuro adempimento:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno della maggioranza dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definita qui di seguito), con il consenso dell'Emittente e dei Titolari Registrati che rappresentino non meno del 75% del ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli di tale serie in quel momento in Circolazione.

(c) Se la Provincia propone una Modifica di Materia Riservata in merito a questi termini e condizioni e a quelli di almeno un'altra serie di Titoli, all'Indenture nella misura in cui incida su questi Titoli ed almeno su un'altra serie di Titoli, in entrambi i casi come parte di un'unica operazione, la Provincia può decidere di agire in conformità al presente articolo 17(c) anziché all'articolo 17(b). Dette modifiche ai Titoli di Debito possono essere apportate, e si può rinunciare al loro rispetto per l'avvenire con i consenso dell'Emittente, e

(i) dei Titolari Registrati di almeno l'85% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione di tutte le serie che sarebbero interessati dalla Modifica in questione (considerati complessivamente), e

(ii) dei Titolari Registrati di almeno il 66 2/3% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione (considerati individualmente).

(d) Se una Modifica di Materia Riservata ai sensi dell'articolo 17(b)(ii) o dell'articolo 17(c) viene effettuata nell'ambito di una contestuale offerta di scambio dei Titoli di una o più serie con nuovi titoli di debito della Provincia o di altro Soggetto, la Provincia assicurerà che le previsioni che interessano i Titoli, come modificate in seguito a tale Modifica, non siano meno favorevoli per i relativi Titolari Registrati delle previsioni dei nuovi titoli offerti in cambio, oppure nel caso sia offerto più di un titolo di debito, non meno favorevoli del nuovo titolo di debito emesso avente il più alto ammontare complessivo in valore nominale.

(e) La Provincia promette e si obbliga a non emettere nuovi Titoli o riaprire nessuna serie esistente di Titoli con l'intento di collocare tali Titoli presso i Titolari Registrati che dovrebbero sostenere qualunque Modifica proposta dalla Provincia (o quelle che la Provincia ha l'intenzione di proporre) per l'approvazione ai sensi del presente articolo 17.

(f) Qualunque Modifica acconsentita o approvata dai Titolari Registrati di Titoli di una o più serie ai sensi del presente articolo 17 sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati dei Titoli della serie interessata, indipendentemente dal fatto che essi abbiano espresso il proprio consenso o fossero presenti all'assemblea dei Titolari Registrati nella quale è stata adottata tale delibera, e per tutti i futuri Titolari Registrati dei Titoli di quella serie, a prescindere dall'effettuazione dell'annotazione di tale Modifica sui Titoli di tale serie. Qualunque documento fornito da o per conto di un Titolare Registrato di un Titolo in connessione con il consenso a o approvazione di una tale Modifica sarà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di tale Titolo.

(g) (i) Prima di sollecitare il consenso di un Titolare Registrato di un Titolo di una qualunque serie in ordine ed una Modifica di Materia Riservata che incide su tale serie, la Provincia dovrà fornire al Trustee (affinché a sua volta le possa distribuire ai Titolari Registrati dei Titoli interessati) le seguenti informazioni:

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (A) una descrizione della situazione economica e finanziaria e altre circostanze che, a parere della Provincia, giustificano la richiesta della Modifica proposta;
 - (B) se la Provincia avrà stipulato a quel tempo accordi relativi a crediti standby, agevolazioni ampliate del credito (*extended fund*) o programmi simili con il Fondo Monetario Internazionale, la copia di detto programma (compreso qualunque relativo rapporto tecnico);
 - (C) una descrizione del trattamento proposto dalla Provincia riservato agli altri gruppi di principali creditori (ivi compresi, se del caso, i creditori del Club di Parigi, altri creditori bilaterali e possessori di titoli di debito interni) in connessione con le iniziative intraprese dalla Provincia al fine di risolvere la situazione che ha dato origine alla Modifica richiesta.
- (ii) Prima della votazione sulla Modifica di Materia Riservata che incide su qualsiasi serie di Titoli ai sensi dell'articolo 17(b) o dell'articolo 17(c), la Provincia consegnerà al Trustee un certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia nel quale si specificano, per quanto riguarda la Provincia e ciascun Organismo del Settore Pubblico, i Titoli della serie che rientrano nel punto (iv) della definizione di "in Circolazione" indicata più avanti oppure, nel caso nessun Titolo di quella serie sia posseduto o controllato dalla Provincia o da un Organismo del Settore Pubblico, un apposito certificato firmato da un Funzionario Autorizzato della Provincia.
- (h) Ai fini di questo Titolo, le seguenti espressioni avranno il significato qui sotto attribuito:
- (i) "Materia non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.
 - (ii) "in Circolazione" indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture, ad esclusione:
 - (A) dei Titoli fino a quel momento annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento oppure conservati dal Trustee per una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o
 - (B) dei Titoli richiamati per il rimborso in conformità con i relativi termini o che sono pagabili essendo giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali saranno stati messi a disposizione del Trustee o di qualunque trustee paying agent fondi sufficienti a rimborsare il relativo capitale (con gli eventuali premi) e i relativi interessi;
 - (C) dei Titoli in cambio dei quali o in sostituzione dei quali altri Titoli siano stati autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture; e
 - (D) dei Titoli in possesso o controllati dalla Provincia o da qualunque Organismo del Settore Pubblico.
 - (iii) "Materia Riservata" indica qualunque Modifica che potrebbe:
 - (A) cambiare la data del pagamento del capitale o premio o di qualsiasi rata di interessi sui Titoli di una serie;
 - (B) ridurre l'ammontare in valore nominale o il prezzo di rimborso o l'eventuale premio pagabile sui Titoli di una serie;
 - (C) ridurre l'ammontare in valore nominale dei Titoli di una serie che diventi dovuta in seguito ad accelerazione della data di scadenza;
 - (D) ridurre il tasso di interesse relativo ai Titoli di una serie;

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

- (E) cambiare la valuta in cui qualsiasi somma relativa ai Titoli di una serie deve essere pagata;
- (F) modificare l'obbligo dell'Emittente di corrispondere i Pagamenti Addizionali relativi ai Titoli di una serie;
- (G) modificare la definizione di "in Circolazione" o la percentuale di voti richiesta ai fini dell'approvazione di una delibera ai sensi del presente articolo 17 (nonché della corrispondente disposizione dell'Indenture) in relazione ai Titoli di una serie;
- (H) autorizzare il Trustee, per conto dei Titolari Registrati dei Titoli di una serie, a scambiare o sostituire tutti i Titoli di quella serie con, o convertire tutti i Titoli di quella serie in, altre obbligazioni o strumenti finanziari della Provincia o di un altro Soggetto; oppure
- (I) modificare le disposizioni dei termini e condizioni dei Titoli di una serie concernenti l'ordine di soddisfazione, la legge applicabile, la sottomissione alla giurisdizione o la rinuncia all'immunità.

(iv) "Modifica di Materia Riservata" indica qualunque Modifica che costituisca Materia Riservata.

18. Indenture Integrative. La Provincia e il Trustee possono stipulare, di volta in volta e in qualunque momento e senza il consenso o la votazione dei Titolari Registrati dei Titoli, una o più indenture integrative con una delle seguenti finalità:

(a) trasferire, cedere, ipotecare o dare in pegno qualunque proprietà o attività al Trustee a titolo di garanzia principale o accessoria per i Titoli;

(b) modificare le restrizioni a e le procedure aventi ad oggetto la rivendita e altri trasferimenti dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie nei limiti richiesti da qualsiasi cambiamento delle leggi o dei regolamenti applicabili (o della loro interpretazione) o delle procedure relative alla rivendita o al trasferimento di titoli di debito ristretti in generale;

(c) consentire l'eventuale emissione di Titoli di Debito di qualsiasi Serie in forma dematerializzata o cartolare e questioni connesse;

(d) aggiungere agli impegni della Provincia ulteriori impegni, restrizioni, condizioni o disposizioni (incluse, ove applicabili, le disposizioni per il rimborso o la cancellazione) che la Provincia e il Trustee riterranno essere vantaggiosi per i Titolari Registrati dei Titoli, agli scopi e nei limiti di cui alla Sezione 7.1 dell'Indenture;

(e) rinunciare a qualunque diritto o potere della Provincia indicato nei Titoli o nell'Indenture;

(d) eliminare qualunque ambiguità o correggere o integrare qualsiasi disposizione dei Titoli o dell'Indenture o delle indenture integrative che risultino difettose o incompatibili con qualsiasi altra disposizione di questo documento o dei Titoli interessati o delle indenture integrative; oppure

(e) emettere altre norme che riguardano materie o aspetti derivanti dai Titoli o dall'Indenture o dalle indenture integrative nella misura ritenuta necessaria o auspicabile dalla Provincia e dal Trustee e tali da non incidere negativamente sugli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli interessati.

19. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.8 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento di capitale e interessi relativi al proprio Titolo alla data di scadenza indicata per il pagamento in tale Titolo (come tali Titoli potranno essere emendati o modificati ai sensi dell'articolo 17), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà

Traduzione non ufficiale – Solo l'originale in inglese fa fede

alcun diritto in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, in diritto o in equity, ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione ai sensi del presente documento o dell'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% dell'ammontare complessivo in valore nominale dei Titoli in Circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un'adeguata indennità e/o garanzia, che il Trustee può aver richiesto, a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione o a causa di tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennità e/o garanzia non ha avviato alcuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.10 dell'Indenture;

restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto in alcun modo, in virtù o avvalendosi di una disposizione dell'Indenture o dei Titoli, di influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o di ottenere priorità o preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o agire per l'esecuzione di qualsiasi diritto previsto dall'Indenture o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per la protezione e applicazione di questo articolo, ogni Titolare Registrato e il Trustee avranno diritto al più ampio risarcimento che possa essere concesso per legge o per equity. La Provincia riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di ottenere un rimedio ai sensi dell'Indenture o dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare beneficiario dei Titoli di perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta l'interesse in questo Titolo del titolare beneficiario come se fossero stati emessi Titoli Non Dematerializzati a favore di tale titolare beneficiario.

20. Prescrizione. Tutte le pretese nei confronti della Provincia per il pagamento del capitale o degli interessi (compresi i Pagamenti Addizionali) in relazione ai Titoli si prescriveranno entro dieci anni (nel caso del capitale) e quattro anni (nel caso degli interessi) a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o in un periodo più breve se previsto dalla legge.

21. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non rileveranno ai fini dell'interpretazione del presente documento.

TABELLA B

TITOLI IN SOFFERENZA

Descrizione	Numero di ISIN
USD Zero Coupon due 2002	XS0125903772
USD 12,50% due 2002	US11942XAA37
	US11942WAA53
EUR 7,875% due 2002	XS0088755375
EUR 9% due 2002	XS0116709113
EUR 10,25% due 2003	XS0123127507
JPY 4,25% due 2003	XS0111764295
USD 12,75% due 2003	US11942XAP06
	US11942WAP23
CHF 7,75% due 2003	CH0005243701
EUR 10,375% due 2004	XS0124395129
EUR 9,75% due 2004	DE0003040408
EUR 10% due 2004	XS0113550213
EUR 10,75% due 2005	DE0004528450
EUR 10,625% due 2006	DE0003138806
USD FRNs due 2006	XS0136347183
USD 13,75% due 2007	US11942XAQ88
	US11942WAQ06
USD 13,25% due 2010	US11942XAD75
	US11942WAD92

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

M.3 DATI DI SINTESI SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

PROVINCIA DI BUENOS AIRES
Risultati 2004 e Preventivo delle Entrate e delle Spese 2004 e 2005
(in milioni di Peso correnti, salvo le percentuali)

	2004			Accordo AF 2005
	Preventivo	Consuntivo	Variazione	
Entrate correnti				
Copartecipazione imposte federali	3.281	4.346	32,5%	5.140
Altri trasferimenti di imposte federali ¹	1.518	1.477	(2,7%)	1.558
Contributi federali	595	573	(3,8%)	985
Totale trasferimenti federali	5.395	6.396	18,6%	7.683
Imposte provinciali	6.634	7.158	7,9%	8.352
Entrate provinciali non tributarie ^{2,3}	748	1.065	42,4%	1.082
Totale entrate provinciali	7.382	8.222	11,4%	9.434
Totale entrate correnti	12.776	14.619	14,4%	17.117
Spese correnti				
Personale ¹	6.012	6.611	10,0%	8.395
Beni e servizi	1.362	1.651	21,3%	1.751
Trasferimenti correnti ¹	4.313	4.507	4,5%	5.114
Varie ⁴	64	8	(88,0%)	-
Totale spese correnti	11.751	12.777	8,7%	15.260
Saldo delle partite correnti	1.025	1.842	79,6%	1.856
Entrate da vendite di beni e recupero crediti ³	258	237	(8,4%)	261
Spese in conto capitale				
Investimenti	304	734	141,5%	1.181
Prestiti e apporti di capitale	143	270	88,0%	210
Trasferimenti per opere pubbliche	367	317	(13,8%)	389
Totale spese in conto capitale	815	1.320	62,1%	1.780
Totale entrate	13.035	14.855	14,0%	17.378
Totale spese	12.566	14.097	12,2%	17.041
Bilancio primario ⁵	469	758	61,6%	337
Spese per interessi ⁶	(464)	(449)	(3,2%)	(621)
Totale Avanzo (Disavanzo)	5	309		(284)
Totale prestiti netti (rimborsi) ^{7,8}	(13)	234		(75)
Risultato finanziario complessivo ⁹	(8)	543		(359)

Note:

- 1) Non comprende i trasferimenti dal *Fondo de Incentivo Docente* (Fondo di Incentivazione Docenti), con i quali sono finanziate alcune spese sostenute per il personale docente, nonché le relative spese sostenute grazie ai fondi ricevuti dal Fondo di Incentivazione Docenti.
- 2) Non comprende le entrate registrate dalla Ragioneria Generale della Provincia allorché le spese maturate non vengono sostenute effettivamente.
- 3) Le entrate derivanti dal Fondo Recupero Prestiti (legge n. 12.726) sono contabilizzate sotto la voce "Vendita Beni e Recupero Crediti", fatta eccezione per i rimborsi dei prestiti mediante obbligazioni provinciali, che sono contabilizzati come rimborsi del debito provinciale. La Ragioneria Generale della Provincia contabilizza tali entrate (inclusi i rimborsi dei prestiti mediante obbligazioni provinciali) come "entrate non tributarie".
- 4) Non comprende le perdite su cambi realizzate sul debito in valuta estera, che sono contabilizzate dalla Ragioneria Generale della Provincia sotto la voce "Varie", in ragione dell'iscrizione del debito sottostante ad un tasso di cambio di 1 Peso per 1 dollaro. I pagamenti del debito corrente sono registrati come "Spese per Interessi" e "Rimborsi", a seconda del caso.
- 5) Non comprende le variazioni apportate dalla Ragioneria Generale della Provincia con riferimento alle entrate destinate a specifiche spese che sono sostenute in periodi futuri; queste entrate sono riallocate dall'anno in cui sono ricevute fino all'anno in cui le relative spese sono effettivamente sostenute. La Ragioneria Generale della Provincia ha riallocato 160 milioni di Peso di entrate dal 2003 al 2004 e 852 milioni di Peso di entrate dal 2004 al 2005. L'ammontare delle entrate riallocate nel 2000, 2001 e 2002 non è di importo significativo.
- 6) Non comprende i pagamenti degli interessi sul debito soggetto alla sospensione dei pagamenti dal 31 dicembre 2001.
- 7) Non comprende i pagamenti fatti alle istituzioni multilaterali da parte del Governo Federale per conto della Provincia.
- 8) Prestiti e rimborsi di debito con scadenza superiore a un anno.
- 9) Non comprende gli avanzi dei periodi precedenti, ove presenti.

Fonte: Ministero dell'Economia della Provincia

RISULTATI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE – AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Dati al 31 dicembre 2004

VOCE	CONSOLIDATO
ATTIVO	7.883.611.379,91
ATTIVO CORRENTE	2.701.092.356,56
CASSA E DEPOSITI	1.064.051.048,21
INVESTIMENTI	49.517.156,62
Valori Finanziari	1.005.013,33
Depositi vincolati	0,00
Investimenti diversi	48.512.143,29
CREDITI	1.587.524.151,73
Crediti verso Debitori per Anticipi	379.592.678,11
Crediti verso Debitori per Finanziamenti	158.950.074,32
Crediti verso Debitori per Servizi	0,00
Crediti da incassare	619.921.337,85
Da Amministrazione Centrale	449.906.899,47
Da Enti Decentralizzati	167.982.328,83
Da Conti Speciali	2.032.109,55
Dalla Tesoreria Generale	0,00
Crediti diversi	394.427.401,97
Debiti da Pagare	5.325.169,53
Sequestri per Sentenze giudiziarie	29.307.489,95
Tesoreria Generale Passivo di esercizio	0,00
Tesoreria Generale Passivo dell'esercizio precedente	0,00
Tesoreria Generale Fondi di terzi	0,00
Tesoreria Generale Risorse stanziare	0,00
RIMANENZE	0,00
ONERI DIFFERITI	0,00
Risconti	0,00
ATTIVO NON CORRENTE	5.182.519.023,35
CREDITI	1.877.782.092,34
INVESTIMENTI	157.960.229,86
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.146.776.701,15
Immobili	2.286.742.899,97
Mobili	859.767.634,05
Allevamento (<i>semovientes</i>)	266.167,13
PASSIVO	16.143.330.502,61
PASSIVO CORRENTE	3.823.775.800,84
DEBITO FLOTTANTE	3.823.775.800,84
Obbligazioni da rimborsare	457.636.867,05
Residui passivi	1.429.054.844,05
Obbligazioni dell'esercizio precedente da rimborsare	82.299.967,58
Debito esigibile	0,00
Passività finanziarie	0,00
Anticipazioni finanziarie	0,00
Rimesse da reintegrare	0,00
Risorse stanziare	814.137.812,97
Debiti verso terzi	38.462.606,80
Donazioni	221.676,23
Debiti diversi	21.885.800,09
Entrate da incassare	0,00
Ricavi differiti	33.935.544,47
Oneri diversi	946.140.681,60
PASSIVO NON CORRENTE	12.319.554.701,77
Debito Consolidato	12.319.554.701,77
PATRIMONIO NETTO	- 8.259.719.122,70
PATRIMONIO DELL'ENTE	- 6.862.732.255,30
RISULTATO ACCUMULATO	- 1.396.986.867,40

RISULTATI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE – ORGANISMI DECENTRALIZZATI
Dati al 31 dicembre 2004

VOCE	CONSOLIDATO
ATTIVO	4.132.439.124,25
DISPONIBILITA'	128.400.940,62
Cassa	0,00
Depositi	128.397.940,62
Fondo Permanente	3.000,00
INVESTIMENTI	4.973.164,13
Depositi vincolati	0,00
Valori finanziari	0,00
Altri Investimenti	0,00
Lettere	4.973.164,13
CREDITI	1.779.366.868,00
Crediti verso Debitori per Anticipi	478.679,43
Crediti verso Debitori per Prestiti	138.138.456,75
Crediti verso Debitori diversi	986.405.111,34
Crediti non tributari dell'Esercizio	4.910.524,43
Crediti in Contenzioso	86.247.484,07
IVA a credito	15.454.562,68
Debito da Pagare	918,48
Altri crediti	547.731.130,82
RIMANENZE	375.039.882,53
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.844.653.605,06
Immobiliari	1.685.877.418,15
Mobiliari	158.728.267,31
Allevamento (<i>semovientes</i>)	47.919,60
VALORI FINANZIARI	4.663,91
ONERI DIFFERITI	0,00
Risconti	0,00
PASSIVO	2.126.475.694,79
DEBITI	861.815.330,03
Contributi dei datori di lavoro da depositare	0,00
Trattenute da depositare	1.330.022,04
IVA a debito	7.905.165,35
Passività finanziarie	11.191.676,59
Debiti verso terzi	9.828.118,44
Debiti diversi	101.108.786,52
Donazioni e legati	0,00
Proventi finanziari da reintegrare	104.394.385,97
Residui passivi dell'esercizio NON STANZIATI	142.505.139,70
Residui passivi dell'esercizio STANZIATI	- 11.839.480,70
Debito esigibile di esercizio non stanziato	229.348.811,84
Debito di esercizio stanziato	99.546.922,33
Debiti verso Creditori diversi	166.495.781,95
ENTRATE E CREDITI DIFFERITI	21.491.274,92
Entrate da incassare	179,24
Risorse stanziate	21.491.095,68
DEBITO PUBBLICO	1.230.426.647,60
ONERI DIVERSI	12.742.442,24
PATRIMONIO NETTO	2.005.963.429,48
PATRIMONIO DELL'ENTE	2.025.663.268,79
RISULTATO ACCUMULATO	- 19.699.839,33

PROSPETTO DEI MOVIMENTI DEI FONDI DELLA TESORERIA GENERALE – AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Al 31 dicembre 2004

ENTRATE			SPESE		
SALDO INIZIALE		565.387.948,73			
<i>Cassa e depositi</i>	565.387.948,73				
ENTRATE PREVENTIVATE		16.495.367.290,41	SPESE PREVENTIVATE		15.039.234.913,66
<i>Ricavi</i>	14.019.517.030,83		<i>Obbligazioni da Rimborsare</i>	13.550.138.532,89	
<i>Ricavi in conto Destinazioni specifiche</i>	795.778.654,19		<i>Da esercizio precedente</i>	1.406.277.221,36	
<i>Finanziamenti</i>	1.490.227.269,40		<i>Da altri esercizi</i>	40.971.950,21	
<i>Contributi</i>	189.844.335,99		<i>Residui passivi</i>	41.847.209,20	
ENTRATE NON PREVENTIVATE		47.837.955,93	SPESE NON PREVENTIVATE		41.841.928,42
<i>Conti di terzi ex art 9 L.C.</i>	31.218.446,84		<i>Conti di terzi ex art 9 L.C.</i>	27.526.490,83	
<i>Conti vari ex art 22 L.C.</i>	10.213.001,30		<i>Conti vari ex art 22 L.C.</i>	14.251.958,16	
<i>Donazioni e legati ex art 9 L.C.</i>	185.999,80		<i>Donazioni e legati</i>	6.320,05	
<i>Lettere</i>	3.474.944,00		<i>Trasferimenti da registrare</i>	57.159,38	
<i>Trasferimenti da registrare</i>	2.781.563,99				
<i>Ritenute da depositare</i>	0,00				
<i>Lettere di terzi degli esercizi precedenti</i>	0,00				
			INVESTIMENTI		0,00
			<i>Vincolati dell'Esercizio</i>	0,00	
			<i>Bonos Legge 11.192</i>	0,00	
			<i>Banco Provincia - Titoli</i>	0,00	
ENTRATE DA IMPUTARE		0,00	SPESE DA IMPUTARE		0,00
<i>Trasferimenti pendenti da distribuire</i>	0,00				
<i>Da incassare</i>	0,00		<i>Da allocare</i>	0,00	
ENTRATE FINANZIARIE		515.961.072,88	SPESE FINANZIARIE		1.693.079.722,25
<i>Debito finanziario di Esercizio</i>	515.961.072,88		<i>Crediti per Anticipazioni</i>	1.133.272.036,49	
			<i>Debito Finanziario Esercizio precedente</i>	360.077.677,24	
ENTRATE ESERCIZI PRECEDENTI		203.619.334,24	<i>Sequestri su Sentenze giudiziarie</i>		17.811.048,52
<i>Rimesse da incassare</i>	11.290.651,79		<i>Ritenute su copartecipazione federale</i>	3.110,25	
<i>Crediti verso debitori per anticipazioni Esercizio precedente</i>	126.133.015,54		<i>Ricavi destinati a Erogazioni speciali</i>	138.890.455,74	
<i>Sequestri per Sentenze giudiziarie dell'Esercizio precedente</i>	3.361.437,82		<i>Entrate da distribuire</i>	43.022.241,06	
<i>Finanziamenti da ricevere</i>	0,00		<i>Altre spese finanziarie</i>	0,00	
<i>Ricavi da ricevere</i>	51.986.581,59		<i>Trattenute per sequestri giudiziari</i>	3.152,95	
<i>Contribuzioni da reintegrare</i>	0,00		SALDO FINALE		1.054.053.037,86
<i>Altre entrate</i>	10.847.647,50				
		17.828.209.602,19			17.828.209.602,19

M.4 MODELLO DI DICHIARAZIONE DI REVOCA

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

**Dichiarazione di Revoca dell'Adesione all'Offerta Pubblica di Scambio
promossa dalla Provincia di Buenos Aires ai sensi del Documento di Offerta pubblicato in data 6
novembre 2005 (il "Documento di Offerta")**

I TERMINI DEFINITI CHE NON SONO ESPRESSAMENTE DEFINITI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI REVOCA HANNO LO STESSO SIGNIFICATO AD ESSI ATTRIBUITO NEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

LE ADESIONI ALL'OFFERTA DI SCAMBIO SONO REVOCABILI IN QUALSIASI MOMENTO ENTRO LA SCADENZA DELLA FACOLTÀ DI REVOCA, FISSATA ALLE ORE 16:00 DEL 2 DICEMBRE 2005. COME INDICATO NEL PARAGRAFO C.6 DEL DOCUMENTO DI OFFERTA, OVE, SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DELLA FACOLTÀ DI REVOCA, LA PROVINCIA INTRODUCA (NEI LIMITI IMPOSTI, PER QUANTO RIGUARDA L'OFFERTA DI SCAMBIO, DAL RISPETTO DELL'ARTICOLO 43 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI) UNA MODIFICA AI TERMINI DELL'INVITO GLOBALE CHE ESSA RITENGA SOSTANZIALE, LA PROVINCIA ESTENDERÀ LA SCADENZA DELLA FACOLTÀ DI REVOCA E GLI OBBLIGAZIONISTI CHE ABBIANO PRECEDENTEMENTE ADERITO ALL'INVITO GLOBALE POTRANNO REVOCARE L'ADESIONE CON RIGUARDO ALLE OBBLIGAZIONI ESISTENTI PRECEDENTEMENTE PORTATE IN ADESIONE. L'EVENTUALE ESTENSIONE DELLA SCADENZA DELLA FACOLTÀ DI REVOCA SARÀ PER UN PERIODO DETERMINATO. SI NOTI CHE L'EVENTUALE PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE E/O DELLA SCADENZA TEMPESTIVA NON COMPORTERÀ L'AUTOMATICA PROROGA DELLA SCADENZA DELLA FACOLTÀ DI REVOCA.

La presente Dichiarazione di Revoca deve essere presentata allo stesso Depositario che ha curato l'adesione che si intende revocare e deve essere sottoscritta dall'Aderente e controfirmata dal Depositario e dall'Intermediario Incaricato che hanno sottoscritto la Scheda di Adesione per mezzo della quale tali Obbligazioni Esistenti sono state precedentemente conferite in adesione.

UNA COPIA DELLA SCHEDA DI ADESIONE CON CUI SONO STATE CONFERITE LE OBBLIGAZIONI ESISTENTI PER CUI SI CHIEDE LA REVOCA DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI REVOCA.

PER REVOCARE L'ADESIONE, OLTRE CHE INVIARE (A MEZZO RACCOMANDATA AR, POSTA PRIORITARIA O VIA CORRIERE) LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI REVOCA ALL'INTERMEDIARIO INCARICATO ATTRAVERSO CUI È STATA EFFETTUATA L'ADESIONE REVOCATA, IL DEPOSITARIO DOVRÀ CONTESTUALMENTE RICHIEDERE (ATTRAVERSO TALE INTERMEDIARIO INCARICATO) AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DESIGNATO RILEVANTE CHE LE OBBLIGAZIONI ESISTENTI IN RELAZIONE ALLE QUALI VIENE ESERCITATA LA REVOCA CESSINO DI ESSERE VINCOLATE. IL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DESIGNATO RILEVANTE PROVVEDERÀ A FAR CESSARE IL VINCOLO SULLE OBBLIGAZIONI ESISTENTI OGGETTO DI REVOCA NELLA MISURA IN CUI L'EXCHANGE AGENT SARÀ IN GRADO DI IDENTIFICARE L'ORDINE DI TRASMISSIONE ELETTRONICO RELATIVO A TALI OBBLIGAZIONI ESISTENTI.

Una volta validamente espletata la procedura di revoca dell'adesione, mediante la presente Dichiarazione di Revoca, questa non potrà essere annullata o ritirata. Tuttavia, le Obbligazioni Esistenti svincolate a seguito di revoca delle adesioni potranno essere nuovamente portate in adesione entro la Fine del Periodo di Adesione, secondo le procedure descritte nel paragrafo C.5 del Documento di Offerta.

Ogni richiesta di informazioni in merito alla procedura di revoca dell'adesione all'Offerta di Scambio deve essere rivolta a Bondholder Communications Group (l'"Information Agent") al:

Numero Verde: 800-999994

SOLO I DEPOSITARI POTRANNO, INOLTRE, CONTATTARE IL COORDINATORE DELLA RACCOLTA AL RECAPITO INDICATO NELL'ULTIMA PAGINA DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PER ASSISTENZA IN MERITO .

Da compilare a cura del DEPOSITARIO

Denominazione del Depositario*

.....

AGENZIA

.....

INDIRIZZO*	
.....	
Eventuali recapiti del Depositario:	
TEL/fax	EMAIL
.....	

* campo obbligatorio

Da compilare a cura dell'ADERENTE CHE COMPIE LA REVOCA		
<i>Riempire con dati relativi all'ADERENTE</i>		
COGNOME E NOME/Ragione Sociale*		
.....		
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.		
.....		
RESIDENZA/Sede Legale*		
.....		
C.A.P.*	LOCALITA'*	PROV.*
.....

* campo obbligatorio

Da compilare a cura di eventuali COINTESTATARI DI OBBLIGAZIONI ESISTENTI		
<i>Riempire con dati relativi a eventuali intestatari aventi poteri di firma congiunta</i>		
1) COGNOME E NOME/Ragione Sociale*		
.....		
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.		
.....		
2) COGNOME E NOME/Ragione Sociale*		
.....		
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.		
.....		
3) COGNOME E NOME/Ragione Sociale*		
.....		
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.		
.....		
N° CONTO DEPOSITO TITOLI*		
.....		
PRESSO*	CAB*	ABI*
.....
Eventuali recapiti di almeno un Intestatario:	TEL/fax	EMAIL
.....

* campo obbligatorio

**SI RICORDA CHE E' NECESSARIO ALLEGARE COPIA DELLA SCHEDA DI ADESIONE CON CUI SONO STATE
CONFERITE LE OBBLIGAZIONI ESISTENTI PER CUI SI CHIEDE LA REVOCA DELL'ADESIONE PER MEZZO
DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI REVOCA**

.....
Timbro e Firma dell'Intermediario Incaricato*

* campo obbligatorio

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

M.5 ESEMPI DI CORRISPETTIVO

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

ESEMPI DI CORRISPETTIVO

Di seguito sono riportati alcuni esempi che illustrano l'ammontare di Nuove Obbligazioni corrisposte in cambio di Obbligazioni Esistenti conferite.

Se la valuta delle Nuove Obbligazioni che l'Obbligazionista sceglie di ricevere è differente dalla valuta delle Obbligazioni Esistenti conferite, per determinare l'ammontare in valore nominale delle Nuove Obbligazioni verranno utilizzati i tassi di cambio applicabili, che saranno determinati alla Fine del Periodo di Adesione come indicato al paragrafo e.1.1. Al solo fine degli esempi seguenti, si è ipotizzato un tasso di cambio di 1,19 dollari per 1 euro.

Esempio 1a

Un Obbligazionista conferisce Obbligazioni Esistenti della serie EUR 10,25% due 2003, ISIN XS0123127507, per un ammontare in valore nominale di euro 10.000. Ai fini di questo esempio, si ipotizza che non vi sia riparto.

L'Ammontare Addizionale totale per questa serie di Obbligazioni Esistenti è di euro 172,69 ogni 1.000 euro di ammontare in valore nominale di obbligazioni, e quindi di euro 1.726,90 per l'ammontare in valore nominale conferito.

In cambio di queste Obbligazioni Esistenti, l'Obbligazionista riceverà, in base al tipo e alla valuta che l'Obbligazionista sceglie di ricevere, il seguente ammontare di Nuove Obbligazioni.

Richieste di Nuove Obbligazioni: Obbligazioni Par a Lungo Termine denominate in euro o in dollari

	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Par a Lungo Termine denominate in euro	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Par a Lungo Termine denominate in dollari
- 100% di ammontare in valore nominale di Obbligazioni Esistenti.....	EUR 10.000,00	EUR 10.000,00
- Ammontare Addizionale.....	EUR 1.726,90	EUR 1.726,90
- Totale.....	EUR 11.726,90	EUR 11.726,90
- Tasso di cambio ipotizzato.....	N/A	moltiplicato per 1,19
- Ammontare non arrotondato.....	EUR 11.726,90	USD 13.955,01
- Ammontare di Nuove Obbligazioni ricevuto (arrotondato per difetto)	EUR 11.726,00	USD 13.955,00

Richieste di Nuove Obbligazioni: Obbligazioni Par a Medio Termine denominate in euro o in dollari

	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Par a Medio Termine denominate in euro	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Par a Medio Termine denominate in dollari
- 100% di ammontare in valore nominale di Obbligazioni Esistenti.....	EUR 10.000,00	EUR 10.000,00
- Ammontare Addizionale.....	EUR 1.726,90	EUR 1.726,90
- Totale.....	EUR 11.726,90	EUR 11.726,90
- Tasso di cambio ipotizzato.....	N/A	moltiplicato per 1,19
- Ammontare non arrotondato.....	EUR 11.726,90	USD 13.955,01
- Ammontare di Nuove Obbligazioni ricevuto (arrotondato per difetto)	EUR 11.726,00	USD 13.955,00

Richieste di Nuove Obbligazioni: Obbligazioni Discount denominate in euro o in dollari

	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Discount denominate in euro	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Discount denominate in dollari
- 39% di ammontare in valore nominale di Obbligazioni Esistenti.....	EUR 3.900,00	EUR 3.900,00
- Ammontare Addizionale.....	EUR 1.726,90	EUR 1.726,90
- Totale.....	EUR 5.626,90	EUR 5.626,90
- Tasso di cambio ipotizzato.....	N/A	moltiplicato per 1,19
- Ammontare non arrotondato.....	EUR 5.626,90	USD 6.696,01
- Ammontare di Nuove Obbligazioni ricevuto (arrotondato per difetto).....	EUR 5.626,00	USD 6.696,00

Esempio 1b

Un Obbligazionista conferisce Obbligazioni Esistenti della serie EUR 10,25% due 2003, ISIN XS0123127507, per un ammontare in valore nominale di euro 10.000. Si ipotizza che le Obbligazioni Par a Medio Termine siano soggette a riparto. Si ipotizza un fattore di riparto di 0,60. Come risultato del riparto, le Obbligazioni Esistenti non scambiate con Obbligazioni Par a Medio Termine saranno scambiate con Obbligazioni Par a Lungo Termine denominate nella stessa valuta.

Questo fattore di riparto non è rilevante nel caso in cui l'Obbligazionista scelga di ricevere Obbligazioni Par a Lungo Termine oppure Obbligazioni Discount.

L'Ammontare Addizionale totale per questa serie di Obbligazioni Esistenti è di euro 172,69 ogni 1.000 euro di ammontare in valore nominale di obbligazioni, e quindi di euro 1.726,90 per l'ammontare in valore nominale conferito.

In cambio delle Obbligazioni Esistenti conferite, l'Obbligazionista riceverà, in base al tipo e alla valuta delle Nuove Obbligazioni che l'Obbligazionista scelga di ricevere e al fattore di riparto ipotizzato, il seguente ammontare di Nuove Obbligazioni.

Richieste di Nuove Obbligazioni: Obbligazioni Par a Medio Termine denominate in euro e in dollari

- Ammontare in valore nominale di Obbligazioni Esistenti conferite:.....EUR 10.000
- Fatto di riparto ipotizzato:.....0,60
- Ammontare di Obbligazioni Esistenti scambiato per Obbligazioni Par a Medio Termine:.....EUR 6.000
- Ammontare di Obbligazioni Esistenti scambiato per Obbligazioni Par a Lungo Termine:.....EUR 4.000

	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Par a Medio Termine denominate in euro	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Par a Medio Termine denominate in dollari
- 100% dell'ammontare in valore nominale di Obbligazioni Esistenti scambiato per Obbligazioni Par a Medio Termine.....	EUR 6.000,00	EUR 6.000,00
- Ammontare Addizionale relativo.....	<u>EUR 1.036,14</u>	<u>EUR 1.036,14</u>
- Totale.....	EUR 7.036,14	EUR 7.036,14
- Tasso di cambio ipotizzato.....	N/A	<u>moltiplicato per 1,19</u>
- Ammontare non arrotondato.....	EUR 7.036,14	USD 8.373,01
- Ammontare di Obbligazioni Par a Medio Termine ricevuto (arrotondato per difetto).....	<u>EUR 7.036,00</u>	<u>USD 8.373,00</u>
- 100% dell'ammontare in valore nominale di Obbligazioni Esistenti scambiato per Obbligazioni Par a Lungo Termine.....	EUR 4.000,00	EUR 4.000,00
- Ammontare Addizionale relativo.....	<u>EUR 690,76</u>	<u>EUR 690,76</u>
- Totale.....	EUR 4.690,76	EUR 4.690,76
- Tasso di cambio ipotizzato.....	N/A	<u>moltiplicato per 1,19</u>
- Ammontare non arrotondato.....	EUR 4.690,76	USD 5.582,00
- Ammontare di Obbligazioni Par a Lungo Termine ricevuto (arrotondato per difetto).....	<u>EUR 4.690,00</u>	<u>USD 5.582,00</u>

Esempio 2

Un Obbligazionista conferisce Obbligazioni Esistenti della serie USD 13,25% due 2010, ISIN US11942XAD75, per un ammontare in valore nominale di 10.000 dollari. Ai fini di questo esempio si ipotizza che non vi sia riparto.

L'Ammontare Addizionale totale per questa serie di Obbligazioni Esistenti è di dollari 112,19 ogni 1.000 dollari di ammontare in valore nominale di obbligazioni, e quindi di dollari 1.121,90 per l'ammontare in valore nominale conferito.

In cambio di queste Obbligazioni Esistenti, l'Obbligazionista riceverà, in base al tipo e alla valuta delle Nuove Obbligazioni richieste dall'Obbligazionista, il seguente ammontare di Nuove Obbligazioni.

Richieste di Nuove Obbligazioni: Obbligazioni Par a Lungo Termine denominate in euro o in dollari

	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Par a Lungo Termine denominate in euro	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Par a Lungo Termine denominate in dollari
- 100% di ammontare in valore nominale di Obbligazioni Esistenti.....	USD 10,000.00	USD 10,000.00
- Ammontare Addizionale.....	USD 1,121.90	USD 1,121.90
- Totale.....	USD 11,121.90	USD 11,121.90
- Tasso di cambio ipotizzato.....	diviso per 1.19	N/A
- Ammontare non arrotondato.....	EUR 9,346.13	USD 11,121.90
- Ammontare di Nuove Obbligazioni ricevuto (arrotondato per difetto).....	EUR 9,346.00	USD 11,121.00

Richieste di Nuove Obbligazioni: Obbligazioni Par a Medio Termine denominate in euro o in dollari

	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Par a Medio Termine denominate in euro	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Par a Medio Termine denominate in dollari
- 100% di ammontare in valore nominale di Obbligazioni Esistenti.....	USD 10.000,00	USD 10.000,00
- Ammontare Addizionale.....	USD 1.121,90	USD 1.121,90
- Totale.....	USD 11.121,90	USD 11.121,90
- Tasso di cambio ipotizzato.....	diviso per 1,19	N/A
- Ammontare non arrotondato.....	EUR 9.346,13	USD 11.121,90
- Ammontare di Nuove Obbligazioni ricevuto (arrotondato per difetto)	EUR 9.346,00	USD 11.121,00

Richieste di Nuove Obbligazioni: Obbligazioni Discount denominate in euro o in dollari

	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Discount denominate in euro	Se si sceglie di ricevere Obbligazioni Discount denominate in dollari
- 39% di ammontare in valore nominale di Obbligazioni Esistenti.....	USD 3.900,00	USD 3.900,00
- Ammontare Addizionale.....	USD 1.121,90	USD 1.121,90
- Totale.....	USD 5.021,90	USD 5.021,90
- Tasso di cambio ipotizzato.....	diviso per 1,19	N/A
- Ammontare non arrotondato	EUR 4.220,08	USD 5.021,90
- Ammontare di Nuove Obbligazioni ricevuto (arrotondato per difetto).....	EUR 4.220,00	USD 5.021,00

M.6 SCALE DI RATING

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

SCALA DEI RATINGS DI STANDARD AND POOR'S¹

LUNGO TERMINE

Titoli di debito con durata superiore a un anno.

CATEGORIA INVESTIMENTO (*Investment Grade*)

AAA

Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata.

AA

Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore.

A

Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.

BBB

Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito.

CATEGORIA SPECULATIVA (*Speculative Grade*)

BB

Nell'immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

B

Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CCC

Al presente vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CC

Al presente estrema vulnerabilità.

C

E' stata inoltrata un'istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti.

D

Situazione di insolvenza.

Nota: i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione relativa nella scala di rating.

¹ La presente scala di *rating* rappresenta la traduzione italiana della scala di *rating* elaborata da Standard & Poor's disponibile sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitalia.it).

SCALA DEI RATINGS DI MOODY'S²

LUNGO TERMINE

Titoli di debito con durata superiore a un anno.

CATEGORIA INVESTIMENTO (*Investment Grade*)

Aaa

Obbligazioni con il più basso rischio di investimento: è sicuro il pagamento sia degli interessi sia del capitale in virtù di margini elevati o estremamente stabili. Il mutamento delle condizioni economiche non alterano la sicurezza dell'obbligazione.

Aa

Obbligazioni di alta qualità. Hanno un rating minore rispetto ai titoli della categoria precedente in quanto godono di margini meno ampi, o meno stabili o comunque nel lungo periodo sono esposti a pericoli maggiori.

A

Obbligazioni di qualità medio-alta. Gli elementi che garantiscono il capitale e gli interessi sono adeguati ma sussistono dei fattori che rendono scettici sulla capacità degli stessi di rimanere tali anche in futuro.

Baa

Obbligazioni di qualità media. Il pagamento di interessi e capitale appare attualmente garantito in maniera sufficiente ma non altrettanto in futuro. Tali obbligazioni hanno caratteristiche sia speculative sia di investimento.

CATEGORIA SPECULATIVA (*Speculative Grade*)

Ba

Obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi; nel lungo periodo non possono dirsi garantite bene. La garanzia di interessi e capitale è limitata e può venir meno nel caso di future condizioni economiche sfavorevoli.

B

Obbligazioni che non possono definirsi investimenti desiderabili. La garanzia di interessi e capitale o il puntuale assolvimento di altre condizioni del contratto sono piccole nel lungo periodo.

Caa

Obbligazioni di bassa qualità: possono risultare inadempienti o possono esserci elementi di pericolo con riguardo al capitale o agli interessi.

Ca

Obbligazioni altamente speculative: sono spesso inadempienti o scontano altre marcate perdite.

C

Obbligazioni con prospettive estremamente basse di pagamento.

Nota: i rating da "Aa" a "Caa" incluso possono essere modificati aggiungendo i numeri 1, 2 o 3 al fine di precisare meglio la posizione all'interno della singola classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore).

² La presente scala di *rating* rappresenta la traduzione italiana della scala di *rating* elaborata da Moody's disponibile sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitalia.it).

M.7 ELENCO DEGLI INTERMEDIARI INCARICATI

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

ELENCO DEGLI INTERMEDIARI INCARICATI

- BANCA INTESA
- CENTROSIM SPA
- CITIBANK NA
- DEUTSCHE BANK
- MONTE PASCHI SIENA SPA anche per il tramite di:
 - BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA
 - BANCA TOSCANA SPA
 - MPS BANCA PERSONALE SPA
- RASFIN SIM
- UNICREDIT SPA

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

N. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

N.1 DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERENTE NONCHÉ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO

Sono a disposizione del pubblico presso gli uffici del Coordinatore della Raccolta all'indirizzo indicato all'ultima pagina del Documento di Offerta, nonché presso gli uffici degli Intermediari Incaricati e sul sito internet "<https://bondexchange.citigroup.com/it/>", i seguenti documenti:

- il prospetto in lingua inglese utilizzato per l'offerta di scambio in Lussemburgo e Germania;
- regolamenti delle Obbligazioni Esistenti;
- il *trust indenture* tra la Provincia e The Bank of New York, in qualità di *trustee*, e il regolamento delle Nuove Obbligazioni (in lingua inglese).

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ


La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento di Offerta appartiene all'Offerente.

L'Offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel presente Documento di Offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

Provincia di Buenos Aires

Il Ministro dell'Economia della Provincia di Buenos Aires

Gerardo Adrián Otero

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gerardo Adrián Otero', is written over a solid horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

Il Coordinatore della Raccolta
Citibank N.A. (succursale di Milano)
Global Transaction Services
Corporate Actions Department
Foro Buonaparte 16
20121 Milano
fax: +39 02 57377 723
tel.: +39 02 57377 211

Information Agent
Bondholder Communications Group
Prince Rupert House
64 Queen Street, 3rd Floor
London EC4R 1AD
United Kingdom
tel.: +44 207 236 0788
fax: +44 207 236 0779

Exchange Agent
Citibank N.A. (succursale di Londra)
5 Carmelite Street
London EC4Y OPA
United Kingdom
Attention: Agency and Trust
tel.: +44 207 508 3867
fax: +44 207 508 3866

Per informazioni telefonare al Numero Verde: 800-999994
o
consultare il sito internet “<https://bondexchange.citigroup.com/it/>”

PROVINCIA DI BUENOS AIRES



Scheda di Adesione per la Offerta Pubblica di Scambio Volontaria

AI SENSI DELL'ARTICOLO 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

(l' "Offerta di Scambio") promossa dalla Provincia di Buenos Aires (l' "Offerente" o la "Provincia") ai sensi del documento di offerta pubblicato in data 6 novembre 2005 (il "Documento di Offerta") e avente ad oggetto

OBBLIGAZIONI emesse dalla Provincia di Buenos Aires (le "Obbligazioni Esistenti")

L'ELENCO DELLE OBBLIGAZIONI ESISTENTI È RIPORTATO A PARTIRE DA PAGINA II DEL DOCUMENTO DI OFFERTA, DI CUI LA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE È PARTE INTEGRANTE E IL CUI CONTENUTO È QUI RICHIAMATO INTEGRALMENTE, NONCHÉ NELLA SEZIONE "OBBLIGAZIONI PORTATE IN ADESIONE E SELEZIONE DELLE OPZIONI" DELLA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE

Per aderire all'Offerta di Scambio, gli Obbligazionisti dovranno consegnare la presente Scheda di Adesione, debitamente compilata e sottoscritta, alla banca o intermediario presso il quale detengono le proprie Obbligazioni Esistenti (il "Depositario"), che dovrà provvedere per loro conto all'espletamento delle procedure di adesione e dovrà conferire le Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Offerta di Scambio attraverso il relativo sistema di gestione accentrata.

Gli Obbligazionisti che siano partecipanti diretti a un sistema di gestione accentrata potranno inviare la presente Scheda di Adesione direttamente ad un Intermediario Incaricato e, in tal caso, dovranno compiere tutti gli atti che altrimenti devono essere compiuti da un Depositario.

Eventuali domande o richieste di chiarimento in merito alle procedure di adesione all'Offerta di Scambio potranno essere rivolte da ogni interessato a Bondholder Communications Group (l' "Information Agent") al numero verde 800-999994. Solo i Depositari potranno, inoltre, contattare gli Intermediari Incaricati e/o Citibank N.A. (succursale di Milano) (il "Coordinatore della Raccolta") al recapito indicato nel Documento di Offerta, per ricevere assistenza in merito alle procedure di adesione.

Al fine di aderire validamente all'Offerta di Scambio, la presente Scheda di Adesione dovrà essere controfirmata dal (i) Depositario, il quale dovrà inviarla in originale (a mezzo raccomandata AR, posta prioritaria o via corriere) ad un Intermediario Incaricato e (ii) dall'Intermediario Incaricato, il quale dovrà, a sua volta, recapitarla al Coordinatore della Raccolta, all'indirizzo indicato di seguito:

Citibank N.A. (succursale di Milano)
Global Transaction Services
Corporate Actions Department
Foro Buonaparte 16
20121 Milano

Sarà cura del Depositario trattenere presso di sé una copia della Scheda di Adesione inviata agli Intermediari Incaricati.

Inoltre, il Depositario dovrà trasferire, o far sì che vengano trasferite, all'Exchange Agent nell'interesse della Provincia, le Obbligazioni Esistenti conferite indicate nella Scheda di Adesione mediante un ordine di trasferimento elettronico trasmesso attraverso il sistema di gestione accentrata in cui esse sono immesse.

Non costituiscono valida adesione né (i) un valido invio di una Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati che non sia accompagnato da un valido trasferimento delle Obbligazioni Esistenti né (ii) un valido trasferimento delle Obbligazioni Esistenti che non sia accompagnato da un valido invio di una Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati.

L'Offerta di Scambio si chiuderà alle 16.00 (ora italiana) del 16 dicembre 2005 o della data a cui sarà eventualmente prorogata la fine del periodo di adesione (la "Fine del Periodo di Adesione"). Perché l'adesione sia considerata valida, tutte le formalità necessarie al fine di aderire all'Offerta di Scambio (descritte nella presente Scheda di Adesione e nel paragrafo c.5 del Documento di Offerta) devono essere compiute dall'Aderente o dal Depositario per suo conto entro la Fine del Periodo di Adesione.

Si ricorda altresì che qualora l'Aderente voglia partecipare in via preferenziale al riparto delle Obbligazioni Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount, le procedure di adesione dovranno essere completate entro la Scadenza Tempestiva, fissata alle ore 16:00 del 2 dicembre 2005 (salvo proroga).

Si raccomanda a eventuali Obbligazionisti che detengano Obbligazioni Esistenti in forma definitiva o non dematerializzata e vogliano aderire all'Offerta di Scambio di contattare Citigroup Global Markets, Inc. (l'"Exchange Agent") al recapito indicato nel Documento di Offerta per ricevere assistenza in relazione alle procedure di adesione.

L'adesione è soggetta ai termini e condizioni di cui al Documento di Offerta e deve avvenire con le modalità indicate al paragrafo c.5 del Documento di Offerta.

Le adesioni saranno revocabili dagli Aderenti in qualsiasi momento entro la Scadenza della Facoltà di Revoca, fissata alle ore 16:00 del 2 dicembre 2005. Ove, successivamente alla Scadenza della Facoltà di Revoca, la Provincia introduca (nei limiti imposti, per quanto riguarda l'Offerta di Scambio, dal rispetto dell'articolo 43 del Regolamento Emittenti) una modifica ai termini dell'Invito Globale che essa ritenga sostanziale, la Provincia estenderà, per un periodo determinato, la Scadenza della Facoltà di Revoca e gli Obbligazionisti che abbiano precedentemente aderito all'Invito Globale potranno revocare l'adesione con riguardo alle Obbligazioni Esistenti precedentemente portate in adesione. Si noti che l'eventuale proroga del Periodo di Adesione e/o della Scadenza Tempestiva non comporterà l'automatica proroga della Scadenza della Facoltà di Revoca.

Il Documento di Offerta è disponibile: (i) sul sito Internet "https://bondexchange.citigroup.com/it/", (ii) all'indirizzo del Coordinatore della Raccolta e (iii) presso gli Intermediari Incaricati e i Depositari. I termini in maiuscolo non definiti nella presente Scheda di Adesione hanno il significato loro attribuito nel Documento di Offerta.

Da compilare a cura del DEPOSITARIO

DENOMINAZIONE del Depositario*

AGENZIA

INDIRIZZO*

Eventuali recapiti del Depositario:

TEL/fax

EMAIL

* campo obbligatorio

Da compilare a cura dell'INTESTATARIO DI OBBLIGAZIONI ESISTENTI

Riempire con dati relativi all'intestatario delle obbligazioni esistenti

COGNOME E NOME/Ragione Sociale*

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.

RESIDENZA/Sede Legale*		
.....		
C.A.P.*	LOCALITA*	PROV.*
.....
N° CONTO DEPOSITO TITOLI*		
.....		
PRESSO*	CAB*	ABI*
.....
Eventuali recapiti dell'Intestatario:	TEL/fax	EMAIL
.....

* campo obbligatorio

Da compilare a cura di eventuali COINTESTATARI DI OBBLIGAZIONI ESISTENTI

Riempire con dati relativi a eventuali intestatari aventi poteri di firma congiunta

1) COGNOME E NOME/Ragione Sociale*

.....

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.

.....

2) COGNOME E NOME/Ragione Sociale*

.....

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.

.....

3) COGNOME E NOME/Ragione Sociale*

.....

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.

.....

N° CONTO DEPOSITO TITOLI*

.....

PRESSO*

CAB*

ABI*

.....

Eventuali recapiti di almeno un Intestatario:

TEL/fax

EMAIL

.....

* campo obbligatorio

OBBLIGAZIONI PORTATE IN ADESIONE E SELEZIONE DELLE OPZIONI

- porta** in adesione all'Offerta di Scambio, ai termini e alle condizioni di cui al Documento di Offerta, le Obbligazioni Esistenti indicate nella tabella di cui al seguente punto 2., comprensive delle relative cedole che alla Data di Scambio siano scadute e non pagate ovvero non ancora scadute;
- seleziona per ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti conferite una opzione di corrispettivo** tra quelle indicate nella seguente tabella tenendo conto che:
 - nella presente Scheda di Adesione è possibile selezionare una sola opzione per ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti. È quindi necessario compilare più Schede di Adesione se si intende esercitare diverse opzioni per Obbligazioni Esistenti della stessa serie;

- b) le Obbligazioni Esistenti devono essere conferite in un ammontare in valore nominale (che deve essere indicato nella colonna "Ammontare in valore nominale conferito" della tabella di cui al presente punto 2.) pari a, o per multipli interi, del taglio minimo in cui ciascuna serie di tali Obbligazioni Esistenti è stata emessa;
- c) nel caso in cui vengano richieste Obbligazioni Par a Medio Termine o Obbligazioni Discount e risulti un'insufficiente disponibilità di tali Nuove Obbligazioni, si procederà al riparto secondo i termini descritti nella Sezione I del Documento di Offerta;
- d) **nel caso in cui non venga specificato quale tipo di Nuove Obbligazioni l'Aderente intende ricevere in cambio delle Obbligazioni Esistenti conferite, l'Aderente riceverà Obbligazioni Par a Lungo Termine nella stessa valuta di denominazione delle Obbligazioni Esistenti conferite (salvo che, ove le Obbligazioni Esistenti conferite siano denominate in franchi svizzeri, le Obbligazioni Par a Lungo Termine ricevute in cambio saranno denominate in euro e, ove le Obbligazioni Esistenti conferite siano denominate in yen, le Obbligazioni Par a Lungo Termine ricevute in cambio saranno denominate in dollari).**

OBBLIGAZIONI ESISTENTI				NUOVE OBBLIGAZIONI					
	ISIN	Denominazione e Scadenza	Ammontare in valore nominale conferito	Opzioni di Corrispettivo					
1	XS0125903772	USD Zero Coupon due 2002		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
2	US11942XAA37 US11942WAA53	USD 12,5% due 2002		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
3	XS0088755375	EUR 7,875% due 2002		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
4	XS0116709113	EUR 9,0% due 2002		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
5	XS0123127507	EUR 10,25% due 2003		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
6	XS0111764295	JPY 4,25% due 2003		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
7	US11942XAP06 US11942WAP23	USD 12,75% due 2003		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
8	CH0005243701	CHF 7,75% due 2003		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
9	XS0124395129	EUR 10,375% due 2004		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
10	DE0003040408	EUR 9,75% due 2004		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
11	XS0113550213	EUR 10,0% due 2004		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
12	DE0004528450	EUR 10,75% due 2005		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
13	DE0003138806	EUR 10,625% due 2006		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari

OBBLIGAZIONI ESISTENTI				NUOVE OBBLIGAZIONI					
	ISIN	Denominazione e Scadenza	Ammontare in valore nominale conferito	Opzioni di Corrispettivo					
14	XS0136347183	USD FRNs due 2006		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
15	US11942XAQ88 US11942WAQ06	USD 13,75% due 2007		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari
16	US11942XAD75 US11942WAD92	USD 13,25% due 2010		Par a Lungo Termine euro	Par a Lungo Termine dollari	Par a Medio Termine euro	Par a Medio Termine dollari	Discount euro	Discount dollari

3. **dichiara** di aver ricevuto ed esaminato il Documento di Offerta nella sua interezza;
4. **dichiara** di portare in adesione le Obbligazioni Esistenti ai sensi dell'Offerta di Scambio al fine del relativo annullamento e di accettare l'Offerta di Scambio ai termini e alle condizioni specificati nel Documento di Offerta e nella presente Scheda di Adesione, rispetto a tutte le Obbligazioni Esistenti conferite;
5. **trasferisce** irrevocabilmente (fatta eccezione per il diritto di revoca dell'adesione previsto ai sensi dell'Offerta di Scambio) e incondizionatamente alla Provincia o ad altro soggetto da quest'ultima designato, con efficacia allo scambio delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, la proprietà, la titolarità e ogni altro diritto, titolo e interesse relativo a tutte le Obbligazioni Esistenti validamente conferite, e tale scambio sarà considerato come pieno adempimento da parte della Provincia dei suoi obblighi ai sensi delle stesse Obbligazioni Esistenti, cosicché, a seguito di tale trasferimento, non avrà, al momento dell'adesione o in futuro, alcun diritto, contrattuale o extracontrattuale, in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite, nei confronti della Provincia (o suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché nei confronti degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti;
6. **rinuncia** irrevocabilmente a qualsiasi diritto e azione che tale Aderente possa avere, al momento dell'adesione o in futuro, nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione alle proprie Obbligazioni Esistenti conferite, incluso, a mero titolo esemplificativo, ogni eventuale diritto o azione che ha origine diretta o indiretta da inadempimenti presenti o passati della Provincia (o suoi affiliati) ai sensi delle Obbligazioni Esistenti (come ogni diritto di ricevere interessi maturati o ulteriori pagamenti in relazione alle Obbligazioni Esistenti, fatta eccezione per il diritto al pagamento del Corrispettivo ai sensi dell'Offerta di Scambio);
7. **rinuncia** irrevocabilmente a qualsiasi diritto e azione che tale Aderente possa avere, al momento dell'adesione o in futuro, nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del *Trustee*, del *Dealer Manager*, del *Coordinatore della Raccolta*, degli *Intermediari Incaricati*, dell'*Information Agent*, dell'*Exchange Agent* e del *Luxembourg Exchange Agent* nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione all'Invito Globale e all'Offerta di Scambio (fatta eccezione per il diritto al pagamento del Corrispettivo ai sensi dell'Offerta di Scambio);
8. **garantisce** che le proprie Obbligazioni Esistenti non sono oggetto di procedimenti contro la Provincia (o i suoi affiliati), il *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché gli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, pendenti innanzi all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali (ivi compresi tutti i procedimenti relativi al pagamento di interessi dovuti, del capitale o di qualsiasi altra somma dovuta in relazione alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, incluse le spese di giudizio e di assistenza legale) o che, ove un tale procedimento sia pendente, abbandonerà e rinunzierà in via definitiva a tale procedimento, se e nella misura in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione saranno annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi dell'Offerta di Scambio;
9. qualora abbia ottenuto un qualsivoglia provvedimento in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite da parte dell'autorità giudiziaria o di collegi arbitrali contro la Provincia (o suoi affiliati), il *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché gli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti (ivi compresi i provvedimenti che obbligano uno dei soggetti sopra elencati a corrispondere gli interessi dovuti, il capitale o qualsiasi altra somma richiesta in relazione alle Obbligazioni Esistenti, incluse le spese di giudizio e di assistenza legale), **rinuncia** irrevocabilmente al diritto di richiedere o attuare l'esecuzione coattiva di tale provvedimento nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché degli agenti, dei rappresentanti, dei dipendenti o dei consulenti di ciascuno di tali soggetti, se e nella misura in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione saranno annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi dell'Offerta di Scambio;

10. **rinuncia** irrevocabilmente ad ogni diritto riconosciutogli/le in relazione a qualsiasi bene pignorato o sottoposto a qualsiasi altro procedimento esecutivo o cautelare emesso, a suo favore, dall'autorità giudiziaria nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del *trustee* o *fiscal agent*, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché degli agenti, dei rappresentanti, dei dipendenti o dei consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione (ivi comprese le pretese, domande o azioni volte a ottenere il pagamento degli interessi dovuti, del capitale o di qualsiasi altra somma richiesta in relazione alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, incluse le spese di giudizio e di assistenza legale), se e nella misura in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione saranno annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi dell'Offerta di Scambio;
11. **dichiara** che ogni mandato conferito, impegno, contratto e dichiarazione resa sottoscrivendo la presente Scheda di Adesione, sarà vincolante nei propri confronti, nonché nei confronti dei propri successori, cessionari, eredi, fiduciari e simili e che detti impegni e dichiarazioni sono stati adottati liberamente e autonomamente;
12. **riconosce** di essere l'unico responsabile di eventuali obblighi tributari scaturenti dalla partecipazione all'Offerta di Scambio e di non avere alcun diritto di regresso nei confronti della Provincia, del Dealer Manager, dell'Information Agent, degli Intermediari Incaricati, del Coordinatore della Raccolta, dell'Exchange Agent, del Luxembourg Exchange Agent, del *trustee* e/o *fiscal agent* delle Obbligazioni Esistenti e di ogni altro soggetto o entità in relazione a tali obblighi;
13. **nomina** l'Exchange Agent proprio procuratore speciale, con potere di sostituzione, in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite (prendendo atto che l'Exchange Agent agisce anche per conto dell'Offerente) affinché (i) trasferisca le Obbligazioni Esistenti e presenti le relative attestazioni di autenticità e trasferimento all'Offerente ovvero provveda al trasferimento o annullamento delle Obbligazioni Esistenti in ottemperanza alle istruzioni dell'Offerente, (ii) riceva ed eserciti tutti i diritti connessi alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione e (iii) riceva, per conto di tale Aderente, le Nuove Obbligazioni emesse a seguito e in cambio dell'annullamento delle Obbligazioni Esistenti;
14. **nomina** l'Exchange Agent proprio procuratore speciale, con potere di sostituzione, e gli conferisce istruzioni irrevocabili affinché (i) predisponga, sottoscriva e trasmetta tutti i documenti relativi al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti conferite o ogni altro documento ritenuto necessario, a giudizio del Exchange Agent, in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite all'Offerente o ad ogni altro soggetto designato da quest'ultima e (ii) predisponga e sottoscriva ogni altro documento e, in generale, compia qualunque atto necessario od opportuno, a giudizio dell'Exchange Agent, al fine del perfezionamento dell'adesione e del pagamento del Corrispettivo ai sensi dell'Invito Globale;
15. **dichiara** che la propria partecipazione all'Offerta di Scambio non è contraria ad alcuna norma di diritto applicabile e che non vi è alcun impedimento legale alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione e al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione;
16. **dichiara**, nel caso di adesioni da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi della disposizioni di legge applicabili, sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, di avere ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare;
17. **dichiara** di avere la piena proprietà (ovvero di essere rappresentante debitamente autorizzato di uno o più proprietari) e disponibilità delle Obbligazioni Esistenti conferite, libera da vincoli, oneri, pretese, gravami, interessi, diritti di terzi e limitazioni di alcun tipo;
18. **si impegna**, a far data dalla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione, a tenere vincolate tutte le Obbligazioni Esistenti conferite presso il sistema di gestione accentrata presso il quale sono detenute fino al relativo annullamento e ad inviare, attraverso il Depositario ed eventuali altri intermediari al sistema di gestione accentrata rilevante, nei tempi da esso richiesti, un ordine elettronico di trasferimento delle Obbligazioni Esistenti che autorizzi il divieto di circolazione delle Obbligazioni Esistenti conferite nonché il trasferimento delle Obbligazioni Esistenti conferite ai fini del relativo annullamento e scambio. Pertanto, fino al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti in favore della Provincia ai fini del relativo annullamento e scambio, ciascun Aderente non potrà dar corso alla vendita, alla sottoposizione a vincoli o a gravami di alcun genere, alla concessione in garanzia o al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti conferite, salvo in caso di revoca dell'adesione nei limiti di quanto consentito ai sensi del Documento di Offerta;
19. **prende atto** che la sottoscrizione e la consegna della presente Scheda di Adesione costituisce un impegno a sottoscrivere qualsiasi ulteriore documento e a rendere ulteriori dichiarazioni che potranno essere necessari o utili in base ai Regolamenti Esistenti o alla normativa applicabile per completare la cessione e l'annullamento delle Obbligazioni Esistenti conferite o per documentare il proprio potere di portare in adesione e trasferire tali Obbligazioni Esistenti;

vendita, alla sottoposizione a vincoli o gravami di alcun genere, alla concessione in garanzia o al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti conferite.

.....
(Firma dell'Aderente)* (1)

(1) Nel caso (A) in cui la presente Scheda di Adesione sia sottoscritta da un fiduciario (ove il fiduciario non agisca in nome proprio), rappresentante o procuratore dell'Aderente, indicate tale circostanza e allegare alla presente copia di tale incarico fiduciario, procura o mandato con rappresentanza; (B) in cui le Obbligazioni Esistenti portate in Adesione siano conferite da una persona giuridica, la presente Scheda di Adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e adeguata evidenza dei relativi poteri di rappresentanza deve essere allegata alla presente; (C) di adesioni per conto di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi della disposizioni di legge applicabili, indicate tale circostanza e allegare alla presente copia dell'autorizzazione del giudice tutelare.

.....
Timbro e Firma del Depositario*, con la quale il Depositario altresì (i) dichiara di essere depositario delle Obbligazioni Esistenti di cui alla presente Scheda di Adesione per conto dell'Aderente, e di provvedere a tutte le formalità necessarie all'invio della Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati e al trasferimento, tramite gli Intermediari Incaricati, alla Provincia, presso l'Exchange Agent, delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Offerta di Scambio attraverso il relativo sistema di gestione accentrata, (ii) conferma di aver verificato l'identità dell'Aderente e acconsente ad eseguire le istruzioni dell'Aderente al fine dell'adesione all'Offerta di Scambio e (iii) si impegna ad accreditare all'Aderente le Nuove Obbligazioni su un conto indicato dall'Aderente, non appena ricevuto dall'Exchange Agent l'accredito dei relativi titoli.

* campo obbligatorio

DA RIEMPIRE A CURA DEL DEPOSITARIO

Indicare nella seguente tabella per ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti conferite tramite la presente Scheda di Adesione (individuata col numero di serie) il sistema di gestione accentrata nel quale sono immesse, il numero di conto presso il sistema di gestione accentrata ed il relativo intestatario (e cioè la banca aderente diretta al sistema di gestione accentrata tramite cui sono detenute le Obbligazioni Esistenti conferite).

<i>ISIN delle Obbligazioni Esistenti conferite</i>	<i>Sistema di Gestione Accentrata</i>	<i>N. di conto presso il Sistema di Gestione Accentrata</i>	<i>Intestato a</i>

.....
Timbro e Firma dell'Intermediario Incaricato*

* campo obbligatorio

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003,

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,
(... omissis...)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.